Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 9 marzo 2010 **Anno XLI - N. 21**

Venezia, Fontego dei Turchi, Museo civico di storia naturale.
Il Museo civico di storia naturale di Venezia si trova all'interno del Fontego dei Turchi. L'aspetto attuale del palazzo, edificato nel corso della prima metà del XIII secolo, è da attribuirsi a diversi interventi di restauro effettuati nel corso dell'Ottocento. Tra i pezzi esposti, alcuni dei quali di grande valore, si possono ammirare numerose collezioni naturalistiche ed etnografiche, zoologiche e botaniche. Tra le raccolte ottocentesche spiccano quella mineralogica e quella dei preparati anatomici, mentre, tra le acquisizioni più recenti, vi è la collezione di Giancarlo Ligabue, paleontologo ed etnologo veneziano.

(Foto Laura Ferro)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, n. 14
Modifiche delle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche, 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche, 27 novembre 1984, n. 56 in materia di trasferimento di competenze della gestione amministrativa riguardo al finanziamento dei gruppi e al trattamento economico dei consiglieri regionali. 10

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, n. 15
Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"..... 14

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, 16
Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (dsa) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale. 26

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, n. 17
Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. 30

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, n. 18
Norme in materia funeraria 35

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, n. 19
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". 52

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **32** del 23 febbraio 2010 [3.3]
Leggi 16 aprile 1973 n. 171, 29 novembre 1984 n. 798, 8 novembre 1991 n. 360 e 31 maggio 1995 n. 206. Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Nomina componenti effettivi in rappresentanza della Provincia di Venezia. 54
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **33** del 23 febbraio 2010 [3.1]
Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Ulss 12 Veneziana e la Società Sagir Snc per la realizzazione di alcune opere funzionali alla nuova fermata Sfmr di Marocco (parcheggio lato ovest e relativa viabilità di accesso) e di un Centro di Servizi per Anziani non Autosufficienti. Esecutività ai sensi dell'art. 32, comma 4, della Lr n. 35/2001. 55
[Trasporti e viabilità]

n. **35** del 23 febbraio 2010 [7.10]
Comitato di coordinamento istituzionale (art. 7, Lr 13 marzo 2009, n. 3). Nomina componente supplente dott. Giorgio Santarello in rappresentanza della Provincia di Padova. ... 59
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

n. **4** del 18 febbraio 2010
Nomina del Responsabile regionale per il progetto "Sistemi informativi" previsto dal secondo Protocollo d'Intesa Regione del Veneto - Ministero dell'Interno. 59
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PARCHI

n. **108** del 3 dicembre 2009
Affidamento incarico per la redazione del Progetto strategico "Cittadella Aereoportuale di Venezia" (art. 26 Lr 11/2004) - avviato con Dgr n. 3317 del 3.11.2009. 60
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI

n. **309** del 2 dicembre 2009
Dlgs 163/06, art. 10 - comma 7. Affidamento all'Ing. Bruno Sanson di Treviso dell'incarico relativo al "service" per attività di collaborazione e supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento. Impegno della spesa di Euro 23.868,00 sul Cap. 100630 del bilancio di previsione 2009. 60
[Consulenze e incarichi professionali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **4116** del 29 dicembre 2009 [3.1]
Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Comune di Farra d'Alpago e Rfi Spa per la realizzazione di un nuovo posto d'incrocio nella stazione di S.Croce al Lago in Comune di Farra d'Alpago sulla linea ferroviaria Conegliano-Ponte nelle Alpi. 61
[Trasporti e viabilità]

n. **4146** del 29 dicembre 2009 [3.1]
Passante autostradale di Mestre. Concessioni Autostradali Venete Spa. Programma degli investimenti derivanti dalla gestione dell'esercizio autostradale. L.n. 244 del 27.12.2007 art. 2, comma 290. 61
[Trasporti e viabilità]

n. **4157** del 29 dicembre 2009 [4.1]
"Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta - Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino" approvato con Dgr 4177 del 29/12/2005. Destinazione fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e contestuale impegno di spesa per € 1.000.000,00. 62
[Acque]

n. **4274** del 29 dicembre 2009 [1.4]
Attuazione delle Direttive Comunitarie 2005/61/CE e 2005/62/CE che applicano la Direttiva 2002/98/CE in materia di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni, notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi e implementazione di un sistema di qualità per i Servizi Trasfusionali. Finanziamenti ex art. 12 Decreto

Legislativo n. 207/07 e art. 5 Decreto Legislativo n. 208/07. Impegno di spesa. 62
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **4275** del 29 dicembre 2009 [1.4]
Attuazione Legge n. 219/05 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati". Finanziamenti ex art. 6 "Principi generali per l'organizzazione delle attività trasfusionali". Impegno di spesa. 63
[Sanità e igiene pubblica]

n. **162** del 3 febbraio 2010 [7.8]
Iniziative per favorire la realizzazione di "Progetti Pilota" per l'anno 2004 nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico (Capitolo 22106 B.P. 2004). Art. 4 Lr 25/2000. Comune di Polverara (PD) - Approvazione variazione del progetto e proroga termini. 63
[Energia e industria]

n. **163** del 3 febbraio 2010 [7.8]
"Variante in cavo interrato all'elettrodotto in doppia terna 132 kV "Marghera Centrale Termica - Stazione elettrica Villabona Cd Ca' Emiliani" nel Comune di Venezia. Intesa ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i. 64
[Energia e industria]

n. **164** del 3 febbraio 2010 [9.5]
"Summer School" in Istituzioni e Politiche dell'Unione Europea - II edizione. 65
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **165** del 3 febbraio 2010 [9.5]
Missione del Dirigente del Servizio Coordinamento progetti europei, network e relazioni istituzionali della Direzione Sede di Bruxelles a Londra l'8 Febbraio 2010 per la Conferenza: Finishing the Copenhagen business - why the involvement of Central and Eastern Europe is crucial? 65
[Autorizzazioni varie]

n. **168** del 3 febbraio 2010 [6.2]
Norme di commercializzazione dell'olio di oliva. Disposizioni regionali. (Reg. Ce n. 1019/2002 e succ. mod. e int.). 65
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **169** del 3 febbraio 2010 [7.3]
Partecipazione regionale ad iniziative regionali all'estero di promozione e valorizzazione turistica. Deliberazione n. 488 del 3 marzo 2009 e n. 3446 del 17 novembre 2009. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. 67
[Autorizzazioni varie]

n. **170** del 3 febbraio 2010 [7.3]
Presa d'atto del Documento Strategico per il Turismo del Veneto elaborato dalla Conferenza regionale del Turismo. Deliberazione n. 4029 del 30 dicembre 2008. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. 67
[Turismo]

n. **171** del 3 febbraio 2010 [6.1]
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali, ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006 e delle norme regionali di recepimento: termine di scadenza per l'anno 2010 del divieto di spandimento. 94
[Agricoltura]

n. **172** del 3 febbraio 2010 [6.1]
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento. 95
[Agricoltura]

n. **173** del 3 febbraio 2010 [3.1]
Ratifica di Accordo di Programma, sottoscritto in data 21.12.2009 tra Regione del Veneto, Comuni di Lavagno e San Martino Buon Albergo, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, Veneto Strade Spa e Quo Vadis Srl per la disciplina delle competenze in relazione all'intervento denominato "Nuovo collegamento stradale tra la Tangenziale Sud di Verona e la viabilità ordinaria del Comune di Lavagno (VR)" - P.T.R. 2009-2011 n. VR-665. 163
[Trasporti e viabilità]

n. **174** del 3 febbraio 2010 [3.1]
Ratifica di Accordo di Programma, sottoscritto in data 09.12.2009 tra Regione del Veneto, la Provincia di Belluno e la Società Veneto Strade S.p.A per la disciplina delle competenze in relazione agli interventi afferenti alla viabilità provinciale ed individuati nel piano triennale regionale di adeguamento della rete viaria 2009-2011 166
[Trasporti e viabilità]

n. **175** del 3 febbraio 2010 [9.2]
Intesa Regione del Veneto - Lr 26 ottobre 2007, n.31 e Provincia Autonoma di Trento L.P. 16 novembre 2007, n.21. Accordo di Programma per il completamento della dorsale in fibra ottica della Provincia Autonoma di Trento attraverso il collegamento con i comuni di confine in Provincia di Belluno e Vicenza. 166
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **176** del 3 febbraio 2010 [3.5]
Por Cro parte Fesr (2007-2013). Azione 4.2.1 "Snodi e piattaforme logistiche intermodali". Beneficiario: Interporto di Padova Spa (progetto Fesr_R_29). Modifica della denominazione sociale del beneficiario a seguito di fusione con Magazzini Generali Srl (Codice SMUPR Azione 2A421). 167
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **177** del 3 febbraio 2010 [6.1]
Legge regionale n.12 del 8 maggio 2009 " Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Ulteriori disposizioni applicative concernenti l'operatività dei nuovi Consorzi di bonifica. Allegati A, B e C. 167
[Bonifica]

n. **178** del 3 febbraio 2010 [4.1]
Approvazione della tariffa di conferimento dei rifiuti da applicare nella discarica controllata per r.u./r.s.a., sita in Comune di Comune di Sant'Urbano - PD e gestita dalla GEA Srl. Tariffa a valere dal 01/01/2010.....175
[Ambiente e beni ambientali]

n. **179** del 3 febbraio 2010 [6.1]
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 29. Interventi manutentori nelle lagune deltizie e di Caorle. Composizione della Commissione Interdisciplinare.....175
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **180** del 3 febbraio 2010 [0.8]
Controllo sulle società a partecipazione regionale ai sensi dell'art. 5 della Lr n. 22 del 16 agosto 2007..... 177
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **181** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Consiglio di Stato promosso dall'Istituto Medico Psico-pedagogico "Costante Gris" contro la Regione del Veneto avverso la sentenza del Tar Veneto n.2698 del 30.10.2009..... 177
[Affari legali e contenzioso]

n. **182** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Roma promosso con atto di citazione da Addante Stefania ed altri c/ Regione Veneto ed altri. 177
[Affari legali e contenzioso]

n. **183** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia promosso con atto di citazione da Palmeri Maria Letizia c/ Regione Veneto ed altri. 178
[Affari legali e contenzioso]

n. **184** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Verona - sez. lavoro promosso da Parolini Massimo ed altri c/ Regione Veneto ed altri. 178
[Affari legali e contenzioso]

n. **185** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar Veneto da Montagna Luciana contro la Regione del Veneto per l'annullamento della ordinanza del Servizio Forestale di Verona n. 2 del 26 ottobre 2009 di ripristino dello stato dei luoghi per asseriti lavori di riduzione di superficie boscata in assenza o difformità di autorizzazione. 178
[Affari legali e contenzioso]

n. **186** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar Veneto dalla Provincia di Rovigo contro la Regione del Veneto per l'annullamento del decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 1 del 5.1.2010 avente ad oggetto: Stagione venatoria 2009/2010 limitazioni all'esercizio venatorio nelle zone di Protezione speciale del Veneto. 178
[Affari legali e contenzioso]

n. **187** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel ricorso per motivi aggiunti, con istanza di sospensiva, avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, promosso dalla società Luce Srl contro la Regione del Veneto e il Comune di Zoldo Alto avverso la deliberazione della Giunta regionale n. 1609 del 9.06.2009. 178
[Affari legali e contenzioso]

n. **188** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso Rg n. 568/09 promosso avanti il Tribunale di Treviso - sezione lavoro in materia di indennizzo di cui alla l. n 210/1992. 178
[Affari legali e contenzioso]

n. **189** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione alla costituzione in giudizio e a proporre appello incidentale avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Veneto n. 3782 del 22.12.2009 su ricorso proposto dal signor Pierantonio Moretto c/ Regione del Veneto e Comune di Rovigo. 178
[Affari legali e contenzioso]

n. **190** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Consiglio di Stato proposto da Zambelli Francesco per la riforma della sentenza Tar Veneto, sezione II^, n. 3404 del 4.11.2008 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso Rg 613/06. 178
[Affari legali e contenzioso]

n. **191** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 4362/09 Rgnr avanti il Tribunale di Ferrara..... 178
[Affari legali e contenzioso]

n. **192** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Non costituzione in giudizio in numero 6 ricorsi avanti il Tar per il Veneto proposti c/Comune di Fossò, notiziandone Regione del Veneto e Provincia di Venezia in materia di urbanistica. 178
[Affari legali e contenzioso]

n. **193** del 3 febbraio 2010 [7.10]
Nomina del Direttore di Veneto lavoro (art. 15 della legge 13 marzo 2009 n. 3). 178
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **194** del 3 febbraio 2010 [7.10]
Società Busellato Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218. 179
[Formazione professionale e lavoro]

n. **195** del 3 febbraio 2010 [7.10]
Società Global Display Solutions Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218. 179
[Formazione professionale e lavoro]

n. **196** del 3 febbraio 2010 [7.10]
Società Hewlett-Packard Distributed Computing Services Srl: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218..... 179
[Formazione professionale e lavoro]

n. **197** del 3 febbraio 2010 [7.10]
Società Ideal Standard Holdings (BC): parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218. 179
[Formazione professionale e lavoro]

n. **198** del 3 febbraio 2010 [7.10]
Società Ideal Standard Italia Srl: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218. 180
[Formazione professionale e lavoro]

n. **199** del 3 febbraio 2010 [7.10]
Società Rdb Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218. 180
[Formazione professionale e lavoro]

n. **200** del 3 febbraio 2010 [5.3]
Dgr n. 3189 del 28.10.2008. Misure a sostegno della politica della casa. Lettera A) Bando di concorso per l'erogazione di contributi o agevolazioni a cittadini che hanno contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione di residenza e non riuscendo più a far fronte alla rata, sono in procinto di subire il pignoramento o l'escussione dell'abitazione. (art. 85 comma 2 Lr 1/2008). Proroga termine. 180
[Convenzioni]

n. **201** del 3 febbraio 2010 [5.1]
Politiche regionali a sostegno delle Opere pubbliche di importo inferiore a 500.000 euro. Logo dell'iniziativa regionale e disposizioni varie in materia di cartelli di cantiere..... 180
[Opere e lavori pubblici]

n. **202** del 3 febbraio 2010 [5.1]
Ulteriori indirizzi interpretativi per l'applicazione delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti. (D.lgs 163/2006, art. 32, comma 1, lett. g, e art. 122, comma 8).....181
[Opere e lavori pubblici]

n. **203** del 3 febbraio 2010 [4.8]
Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia in attuazione del "Piano Direttore 2000". Accordo di Programma del 6.03.2003 ed Accordo di Programma integrativo del 17.01.2008, stipulati tra il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Comune di Cavallino-Treporti. Approvazione dello schema di "Addendum" con il coinvolgimento della Regione del Veneto e dell'Agenzia del Demanio. Dcr n. 11/2009 e Dgr n. 1270/2009. 185
[Venezia, salvaguardia]

n. **208** del 3 febbraio 2010 [5.2]
Art. 20 L. 67/88 - Delibera Cipe n. 4/2008 del 25/01/2008 (Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità - Assegnazione finanziaria L. n.296/06 - esercizio 2007). DDgrV n. 3504 del 18/11/2008 e n. 2902 del 29/09/2009. Attuazione e approvazione "Articolato contrattuale". 185
[Edilizia ospedaliera]

n. **209** del 3 febbraio 2010 [1.3]
Disposizioni in materia di Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali. Dgr n. 4430 del 28 dicembre 2006 e Dgr 4155 del 18 dicembre 2007. Modifiche ed integrazioni. 186
[Sanità e igiene pubblica]

n. **210** del 3 febbraio 2010 [1.3]
Revisione 2006/2007 della pianta organica delle farmacie dei Comuni di: Villaverla, Santorso, Tezze sul Brenta in Provincia di Vicenza. Dgr n. 4178/2008. 190
[Sanità e igiene pubblica]

n. **211** del 3 febbraio 2010 [1.0]
Convenzione Progetto "Mattone Internazionale". 192
[Convenzioni]

n. **212** del 3 febbraio 2010 [1.4]
Dgr n. 3911 del 4 dicembre 2007: attivazione di un progetto formativo per i CUP Manager delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - Definizione della figura professionale, delle attività e competenze del Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali. 192
[Sanità e igiene pubblica]

n. **213** del 3 febbraio 2010 [7.4]
Direttive a Veneto Sviluppo SpA per la gestione del Fondo di Rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, Sezione C: "Fondo per prestiti partecipativi//mezzanini". Deliberazione di Giunta regionale n. 194/CR del 29.12.2009. 193
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **214** del 3 febbraio 2010 [5.2]
DgrV. n. 2059 del 22/07/2008 - Art. 36 Lr n. 1/2004. Attuazione del programma di investimenti per l'esercizio2008 - Settore: Disabili - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Sezione provinciale di Rovigo. Determinazioni. 194
[Servizi sociali]

n. **215** del 3 febbraio 2010 [1.1]
Approvazione Linee Guida per il servizio di Consultorio Familiare della Regione del Veneto. Dgr 3914/08. 194
[Servizi sociali]

n. **216** del 3 febbraio 2010 [1.1]
Residenzialità extraospedaliera per persone anziane non autosufficienti. Scheda di rilevazione e di rendicontazione delle attività residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e altri non autosufficienti (Svp e Sapa) relativa a ciascun ambito di attività. 204
[Servizi sociali]

n. **217** del 3 febbraio 2010 [0.1]
Mappatura piste ciclabili esistenti / progettate e individuazione tipologie di interesse regionale. Proroga termini di ultimazione attività a Veneto Strade. (Dgr n. 2851 del 29/09/2009). 220
[Trasporti e viabilità]

n. **220** del 3 febbraio 2010 [0.4]
Coordinamento attività per interventi di emergenza umanitaria nei confronti della popolazione di Haiti colpita dal sisma del 12 Gennaio 2010. Modalità di intervento della Protezione Civile regionale. 220
[Solidarietà internazionale]

n. **221** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Bassano del Grappa promosso da Ornella Gheller contro la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica. 221
[Affari legali e contenzioso]

n. **222** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Bassano del Grappa promosso da Simioni Renzo contro la Regione del Veneto e il Comune di Bassano del Grappa per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica..... 221
[Affari legali e contenzioso]

n. **223** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tar per il Lazio promosso dal Consorzio Stabile Sis Scpa ed altri contro Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, limitatamente ad una parte, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009..... 222
[Affari legali e contenzioso]

n. **224** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar Veneto da Società Agricola Regina di Binatti Igor e Gibbin Stefano contro la Regione del Veneto per l'annullamento della nota del 4.11.2009 prot. n. 616266 di esclusione dal finanziamento del progetto presentato per interventi nel settore dell'acquacoltura..... 222
[Affari legali e contenzioso]

n. **225** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar Veneto da Società Agricola Monceniga Pesca s.s. di Cestari Corrado & c. contro la Regione del Veneto per l'annullamento della nota del 4.11.2009 prot. n. 616276 di esclusione dal finanziamento del progetto presentato per interventi nel settore dell'acquacoltura..... 222
[Affari legali e contenzioso]

n. **226** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia promosso da Eden Sas c/ Regione del Veneto ed altri, per l'accertamento di canoni demaniali dovuti per l'anno 2009..... 222
[Affari legali e contenzioso]

n. **227** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia promosso da Immobiliare Dante Snc c/ Regione del Veneto ed altri, per l'accertamento di canoni demaniali dovuti per l'anno 2009. 222
[Affari legali e contenzioso]

n. **228** del 3 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia promosso da La.Di.Ko. Srl c/ Regione del Veneto ed altri, per l'accertamento di canoni demaniali dovuti per l'anno 2009..... 222
[Affari legali e contenzioso]

n. **230** del 9 febbraio 2010 [2.3]
Legge regionale 19.02.2007 n. 2 "Partecipazione della Regione alla Fondazione per il nuovo Teatro comunale di Vicenza" - Approvazione nuovo Statuto. 222
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **231** del 9 febbraio 2010 [7.8]
Iniziative per favorire la realizzazione di "Progetti Pilota" nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. Art. 4 Lr 25/2000. Anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Proroga dei termini ed approvazione variante..... 222
[Energia e industria]

n. **232** del 9 febbraio 2010 [4.2]
Concessione mineraria per la coltivazione di idrocarburi "S. Andrea". Autorizzazione alla messa in produzione del pozzo di coltivazione di idrocarburi denominato "Anzano 1" tramite connessione all'esistente centrale "S. Andrea" in Comune di Cappella Maggiore (TV). Intesa ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001. 226
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **235** del 9 febbraio 2010 [4.2]
Concessione di acqua termale denominata "Toson" in Comune di Abano Terme (PD) intestata alla Ditta Toson Ilario ed altri. Autorizzazione preventiva al trasferimento di titolarità alla Ditta Terme S. Lorenzo Snc. (Art. 29 Lr 40/89)..... 226
[Acque]

n. **236** del 9 febbraio 2010 [4.2]
Concessioni per l'estrazione di acque minerali, termali e di sorgente e di risorse geotermiche Approvazione Programma lavori 2010 (art.18 Lr 40/1989).. 226
[Acque]

n. **237** del 9 febbraio 2010 [4.2]
Ditta:Bibione Terme Spa. Rinnovo della concessione di acqua termale denominata "Terme di Bibione", sita a Bibione in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) - Lr n. 40 del 10.10.1989..... 239
[Acque]

n. **238** del 09 febbraio 2010 [9.2]
Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto. Attuazione prima fase.

Approvazione Convenzione Operativa per l'attuazione della prima fase. 240
[Convenzioni]

n. **239** del 9 febbraio 2010 [6.1]
Legge regionale n.12 del 8 maggio 2009 " Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Ulteriori disposizioni applicative concernenti l'operatività dei nuovi Consorzi di bonifica. Allegati A, B, C, D, E, F, G, H. 240
[Bonifica]

n. **241** del 9 febbraio 2010 [4.1]
Ditta Filippi Snc. Progetto di modifica dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in Comune di Noventa Vicentina. D.lgs n. 152 del 3.04.2006, art. 208; Lr n. 3 del 21.01.2000, art.23 e sgg. Approvazione. 259
[Ambiente e beni ambientali]

n. **242** del 9 febbraio 2010 [4.1]
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative..... 259
[Ambiente e beni ambientali]

n. **243** del 9 febbraio 2010 [4.1]
Indirizzi e modalità operative per il corretto utilizzo di pneumatici usati nelle pratiche agricole. D.lgs 03.04.2006, n. 152, art. 183 comma 1, lett. p)..... 287
[Ambiente e beni ambientali]

n. **244** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a proporre appello avanti la Corte d'Appello Penale di Venezia per la riforma, in parte qua, della sentenza del Tribunale Penale Collegiale di Venezia n. 99 del 10.09.2009 depositata in cancelleria in data 09.12.2009. Ratifica decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12 del 22.01.2010..... 288
[Affari legali e contenzioso]

n. **245** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tribunale di Venezia nel procedimento promosso da International Spa contro la Regione del Veneto, per l'annullamento del decreto n. 172 del 25.8.2009 del Dirigente della Direzione regionale Ragioneria e Tributi e dell'ingiunzione di pagamento nei confronti della ricorrente stessa. 289
[Affari legali e contenzioso]

n. **246** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Talete società cooperativa in liquidazione c/ Regione del Veneto per l'annullamento dei decreti n. 642, 643 e 644 del 3.8.09 della Direzione regionale Formazione. 289
[Affari legali e contenzioso]

n. **247** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Venicefilm Production Srl e The Movie Company Srl c/ Regione del Veneto per l'annullamento, tra l'altro, della DgrV. n. 3339 del 10.11.2009. 289
[Affari legali e contenzioso]

n. **248** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Venezia proposto da Conversano Elvira contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001266322009/TA, riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007..... 289
[Affari legali e contenzioso]

n. **249** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Venezia proposto da Dalla Via Federico Ottaviano contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 002237112009/TA, riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007..... 289
[Affari legali e contenzioso]

n. **250** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Venezia proposto da Luna Snc di Anna Martini contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 002424062009/TA, riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007. .. 289
[Affari legali e contenzioso]

n. **251** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Venezia proposto da Pettenon Stefano contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001984512009/TA, riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007. 289
[Affari legali e contenzioso]

n. **252** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Venezia proposto da Sartori Dino contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001565062009/TA, riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007..... 289
[Affari legali e contenzioso]

n. **253** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia - sez. lavoro proposto da Dalla Valle Alessandra c/ Regione Veneto ed altri avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza - sez. lavoro n. 54 del 12.4.2007. ... 289
[Affari legali e contenzioso]

n. **254** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche promosso dalla società Sear Srl contro Regione Veneto ed altri per l'annullamento, tra l'altro, dei decreti n. 76 dell'Unità periferica Genio civile di Verona del 4.3.2009 e n. 127 del 14.7.2009 del Presidente della Giunta regionale..... 289
[Affari legali e contenzioso]

n. **255** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche promosso dalla società SEAR Srl contro Regione Veneto ed altri per l'annullamento, tra l'altro, del decreto n. 77 dell'Unità periferica Genio civile di Verona del 4.3.2009. 290
[Affari legali e contenzioso]

n. **256** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 5248/08 R.G.N.R. avanti il Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Mestre. 290
[Affari legali e contenzioso]

n. **257** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Modifica a Dgr n. 1686 del 5.07.2005 avente ad oggetto: "Autorizzazione a proporre impugnazione avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar per il Veneto - prima sezione - n. 976 del 15.03.05, notificata il 21.04.05 che ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Cortina d'Ampezzo c/ Regione del Veneto e nei confronti di Savio Luigi. Integrazione a Dgr n. 1278 del 7 giugno 2005" Ratifica Dpgr n. 24 del 2.02.2010. 290
[Affari legali e contenzioso]

n. **258** del 9 febbraio 2010 [12.0]
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Treviso n. 1370/09- 2750/08 Rgnr, avanti il Tribunale di Venezia n. 11151/08 Rgnr, avanti il Tribunale di Belluno n. 05/3008 Rgnr, avanti il Tribunale di Mestre n. 12631/06 Rgnr e avanti il Tribunale di Chioggia n. 13394/07 Rgnr. 290
[Affari legali e contenzioso]

n. **266** del 9 febbraio 2010 [1.3]
Albo regionale degli ambulatori privati di Medicina dello Sport. Parziale modifica Delibera di Giunta n. 3521 del 28/07/1994. 290
[Sanità e igiene pubblica]

n. **268** del 9 febbraio 2010 [1.3]
Disposizioni in materia di centri regionali. Dgr. n. 4532 del 28.12.2007 - Dgr n. 448 del 24.02.2009. Modifiche e nuove disposizioni. 291
[Sanità e igiene pubblica]

n. **269** del 9 febbraio 2010 [1.3]
Dpcm 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): acquisizione degli elenchi, delle planimetrie e delle schede dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie relative agli Istituti Penitenziari. 295
[Sanità e igiene pubblica]

n. **270** del 9 febbraio 2010 [1.5]
Art. 20 L. 67/88 - Delibera Cipe n. 97/2008 del 18/12/2008 (Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità - Assegnazione finanziaria L. n.244/07 - esercizio 2008). Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale per il decennio 2004-2013: Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDgrV 66/05, 3504/08 e Accordo di Programma del 11/12/2009. 296
[Edilizia ospedaliera]

n. **271** del 9 febbraio 2010 [1.5]
Progetto europeo "Renewing Health": avvio del progetto e assegnazione del co-finanziamento regionale. 296
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **272** del 9 febbraio 2010 [1.2]
Designazioni rappresentanti regionali in seno alle commissioni di concorso nelle aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere del Veneto (Dpr n. 483 del 10/12/1997). Aziende UU.LL.SS.SS. n. 1, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 20, Azienda Ospedaliera di Padova, Istituto Oncologico Veneto. 297
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **273** del 9 febbraio 2010 [1.7]
Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e della brucellosi ovicaprina. Piano regionale di controllo del Bovine Virus Diarrhoea Virus (BVDV). Programma regionale Paratubercolosi (2010-2012). 299
[Veterinaria e zootecnia]

n. **274** del 9 febbraio 2010 [9.3]
Comitato di Redazione della Rivista "Il Diritto della Regione" per l'anno 2010. Dgr 183/CR del 22/12/2009. 308
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **275** del 9 febbraio 2010 [9.1]
Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009/2011 ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998). Seconda parte piano assunzioni della Regione del Veneto per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31. Rinvio definizione piano assunzioni anno 2010. 308
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **276** del 9 febbraio 2010 [5.2]
DgrV. n. 3115 del 21/10/2008 - Art. 25 Lr n. 9/2005. Attuazione del programma di investimenti per l'esercizio 2008 - Cooperativa Sociale Solidarietà Onlus di Treviso. Determinazioni..... 311
[Servizi sociali]

n. **280** del 9 febbraio 2010 [5.3]
Legge n. 560 del 24.12.1993 - articolo 1, comma 14. Approvazione piano di reinvestimento proventi anno 2008. Ater della Provincia di Venezia. 311
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **281** del 9 febbraio 2010 [5.1]
Commissione regionale degli appalti - Nomina componente in rappresentanza delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale. (Lr 27/2003, art. 57). .311
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **282** del 9 febbraio 2010 [5.1]
Istituzione di corsi di specializzazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale per maestri di sci anno 2010. (artt. 8 e 9 Lr 2/2005)..... 312
[Sport e tempo libero]

n. **283** del 9 febbraio 2010 [6.5]
Fondo Europeo per la Pesca - FEP (Reg. (CE) n. 1198 del 27.7.2006). Esecuzione Programma Operativo nazionale. Sottoscrizione convenzione tra MIPAF - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (Autorità di gestione nazionale) e Regione del Veneto - Unità di Progetto Caccia e Pesca (Autorità di gestione regionale - Organismo intermedio). Autorizzazione. 312
[Convenzioni]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr)*.

[0.1] Direzione programmazione
[0.4] Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità
[0.8] Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie
[1.0] Segreteria regionale sanità e sociale
[1.1] Direzione servizi sociali
[1.2] Direzione risorse umane e formazione servizio sociosanitario regionale
[1.3] Direzione piani e programmi socio sanitari
[1.4] Direzione servizi sanitari
[1.5] Direzione risorse socio sanitarie
[1.7] Unità di progetto sanità animale e igiene alimentare
[2.3] Unità di progetto attività culturali e spettacolo
[3.1] Direzione infrastrutture
[3.3] Direzione valutazione progetti e investimenti
[3.5] Unità complessa logistica
[4.1] Direzione tutela ambiente
[4.2] Direzione geologia e attività estrattive
[4.8] Direzione progetto Venezia
[5.1] Direzione lavori pubblici
[5.2] Direzione edilizia a finalità collettive
[5.3] Direzione edilizia abitativa
[6.1] Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura
[6.2] Direzione produzioni agroalimentari
[6.5] Unità di progetto caccia e pesca
[7.3] Direzione turismo
[7.4] Direzione industria
[7.8] Unità di progetto energia
[7.10] Direzione lavoro
[9.2] Direzione sistema informatico
[9.3] Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti
[9.5] Direzione sede di Bruxelles
[12.0] Avvocatura regionale

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, n. 14

Modifiche delle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche, 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche, 27 novembre 1984, n. 56 in materia di trasferimento di competenze della gestione amministrativa riguardo al finanziamento dei gruppi e al trattamento economico dei consiglieri regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I
Modifiche delle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche, 27 novembre 1984, n. 56 in materia di finanziamento dei gruppi consiliari

Art. 1
Modifica dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche

1. Il comma 2 dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche è così sostituito:

"2. Il finanziamento, di cui al comma 1, è assegnato con decreto del dirigente della struttura regionale competente e corrisposto in rate mensili.".

Art. 2
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche è così sostituito:

"Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione del Veneto il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad aggiornare l'ammontare del contributo mensile di cui al primo comma sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel corso della legislatura medesima.".

CAPO II
Modifiche della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche in tema di trattamento indennitario dei consiglieri

Art. 3
Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'articolo 7 le parole *"dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4"* sono sostituite dalle parole *"disposizioni attuative dell'Ufficio di Presidenza"*.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituito:

"2. L'istruttoria ed ogni altro atto relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono curati dall'Ufficio di Presidenza che può delegarli al dirigente della struttura regionale competente.".

Art. 4
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche è aggiunto il comma 6 bis:

"6 bis. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese successivo a quello maturato il diritto all'assegno medesimo. Nel caso in cui il Consigliere sia già in possesso, al momento della cessazione del mandato, dei requisiti di legge per l'acquisizione dell'assegno nonché nei casi previsti alle lett. b), c), d) dell'articolo 9 l'assegno è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della cessazione del mandato.".

Art. 5
Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche è aggiunto il seguente secondo comma bis:

"L'assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla morte del Consigliere o del precedente titolare o dal mese successivo alla data in cui è venuto meno per quest'ultimo il diritto a beneficiarne.".

Art. 6
Modifica dell'articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche, le parole *"l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale"* sono sostituite da *"Il dirigente della struttura regionale competente"*.

Art. 7
Abrogazioni e norma transitoria

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 20 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9;
b) il regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4;
c) l'articolo 45 comma 5 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.

2. In attesa delle disposizioni attuative dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge re-

gionale 10 marzo 1973, n. 9 così come modificato dall'articolo 3 comma 1 della presente legge, gli articoli 8, 9, 11, 12, 15 e 16 del regolamento regionale 30 giugno 1973 continuano ad applicarsi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 marzo 2010

Galan

INDICE

Capo I - Modifiche delle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche, 27 novembre 1984, n. 56 in materia di finanziamento dei gruppi consiliari

Art. 1 - Modifica dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche

Capo II - Modifiche della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche in tema di trattamento indennitario dei consiglieri

Art. 3 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche
Art. 4 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche
Art. 5 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche
Art. 6 - Modifica dell'articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche
Art. 7 - Abrogazioni e norma transitoria

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 marzo 2010, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 10 dicembre 2009, dove ha acquisito il n. 448 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finozzi, Tesserin, Marchese, Frigo e Teso;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 1 febbraio 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Franco Frigo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2010, n. 1503.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge mira a modificare alcune leggi regionali che in particolare disciplinano il finanziamento dei gruppi e il trattamento economico dei consiglieri trasferendo la competenza ad emanare i relativi atti dall'organo politico, qual è l'Ufficio di Presidenza, al dirigente della struttura regionale competente.

Tale scelta si colloca nell'ambito di una riforma, iniziata agli inizi degli anni novanta, dapprima con la legge 8 giugno 1990, n. 142 e proseguita con la Riforma Bassanini, finalizzata a rendere la Pubblica Amministrazione più efficiente ed efficace, ma anche più trasparente.

L'effetto di tale riforma è stato una graduale riduzione, sin quasi all'eliminazione, di ogni competenza gestionale in capo all'organo politico, nel presupposto che le decisioni su casi concreti, laddove manchi qualsiasi discrezionalità. debbano essere prese dagli organi tecnici quali i dirigenti.

In tal senso attraverso uno studio, compiuto dalle strutture del Consiglio regionale, sulle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza degli ultimi due anni sono stati individuati alcuni procedimenti amministrativi puramente gestionali che possono essere trasferiti o delegati alla competenza dei dirigenti.

Alcuni dei quali trovano, nella disposizione normativa, disciplinata la competenza in capo all'Ufficio di Presidenza.

Si tratta pertanto di intervenire su alcune norme regionali per spostare, per le motivazioni sopra esposte la competenza dall'Ufficio di Presidenza alla dirigenza in modo da garantire una semplificazione dell'intero procedimento che così rimane esclusivamente a carico del dirigente.

In particolare si è suddiviso il progetto di legge in due titoli.

Il primo riguarda modifiche alle leggi regionali 10 giugno 1990, n. 12 e 27 novembre 1984, n. 56 aventi per oggetto il finanziamento dei gruppi consiliari.

Negli articoli 1 e 2 che riguardano rispettivamente il finanziamento sostitutivo ai gruppi e il contributo finanziario si è infatti ravvisata l'assenza di qualsiasi discrezionalità da parte dell'organo competente chiamato nel primo caso a determinare un emolumento che è già predeterminato dalla norma, così come nell'altro in cui l'aggiornamento del contributo è parametrato all'indice ISTAT.

Pertanto essendo in entrambi casi attività di pura gestione amministrativa la competenza può essere trasferita al dirigente della struttura consiliare competente.

Analogamente nel titolo secondo articoli 3, 4 e 5 si vuole intervenire sul procedimento relativo all'istruttoria ed ogni altro atto relativo alla corresponsione dell'assegno vitalizio, dell'as-

segno di reversibilità, dell'assegno di fine mandato ritenendo che essendo degli atti puramente contabili che, si fondano su requisiti di legge, rappresentano anch'essi degli atti di pura gestione la cui competenza non può che appartenere al dirigente della struttura consiliare competente.

All'articolo 6 si coglie l'occasione di abrogare il regolamento regionale n. 4/1973 ormai in molte parti abrogato, rinviando per tutti quei contenuti attuativi alle disposizioni che l'Ufficio di Presidenza emanerà ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Con tali modifiche si contribuirà a semplificare questa parte dell'attività amministrativa del Consiglio regionale determinando una certa snellezza in tutti questi procedimenti che soprattutto nella fase di inizio della prossima legislatura richiedono tempi certi e rapidi nello stesso tempo.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 1° febbraio 2010, ha approvato all'unanimità la presente proposta di legge con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI-PDL, LV-LN-P, AN-PDL, PNE, Nuovo PSI, L'Ulivo-PDV, Comunisti Italiani, Misto, Rifondazione comunista, IDV.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 181 della legge regionale n. 12/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 181 - Norme particolari sul personale assegnato ai Gruppi consiliari.

1. Ai Gruppi consiliari che non si avvalgono di personale appartenente al ruolo regionale o messo a disposizione dallo Stato o da altri Enti pubblici ovvero assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 178 o che se ne avvalgono solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia, pari al costo globale previsto per il personale regionale delle corrispondenti qualifiche funzionali determinate in base a quanto contemplato dall'articolo 178.

2. Il finanziamento, di cui al comma 1, è assegnato con decreto del dirigente della struttura regionale competente e corrisposto in rate mensili.

3. E' vietata qualsiasi altra forma di reclutamento del personale da parte dei Gruppi consiliari che configuri l'instaurazione con terzi di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 56/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - (Spese di funzionamento e aggiornamento)

Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito:

a) da una quota di lire 3.000.000 per ognuno dei primi sette consiglieri iscritti al Gruppo;
b) da una quota di lire 2.000.000 per ognuno dei consiglieri dall'ottavo al quindicesimo;
c) da una quota di lire 1.500.000 per ognuno dei consiglieri oltre il quindicesimo.

Al gruppo consiliare misto il contributo di cui al comma primo è assegnato in ragione di una quota per ciascun consigliere aderente al gruppo di importo pari a quello di cui alla lettera a) del medesimo primo comma.

Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione del Veneto il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad aggiornare l'ammontare del contributo mensile di cui al primo comma sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel corso della legislatura medesima.

Se, nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta.

Il contributo mensile di ogni gruppo è aumentato di un importo, per ciascuna eletta, pari alla cifra indicata al comma primo, lettera a) del presente articolo.

Il contributo mensile per ciascun gruppo è ulteriormente aumentato, rispetto alla somma indicata al comma quinto, del:

a) 5 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 20 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo;
b) 10 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 40 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo.".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7

1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine mandato disciplinati dalla presente legge e *disposizioni attuative dell'Ufficio di Presidenza.*

2. L'istruttoria ed ogni altro atto relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono curati dall'Ufficio di Presidenza che può delegarli al dirigente della struttura regionale competente.

3. Le spese per la corresponsione delle indennità differite di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.

4. I contributi obbligatori di cui all'articolo 8 e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione "Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10

1. L'assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 30 per cento dell'indennità consiliare lorda.

2. Ai soli fini della determinazione dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato, l'indennità consiliare lorda è pari all'ottanta per cento dell'indennità parlamentare.

3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l'as-

segno vitalizio è aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70 per cento della indennità consiliare come individuata al comma 2.

5. L'assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1.

6. Nel caso in cui gli anni di contribuzione sono più di cinque si procede a norma del comma 3.

7. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

6 bis. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese successivo a quello maturato il diritto all'assegno medesimo. Nel caso in cui il Consigliere sia già in possesso, al momento della cessazione del mandato, dei requisiti di legge per l'acquisizione dell'assegno nonché nei casi previsti alle lett. b), c), d) dell'articolo 9 l'assegno è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della cessazione del mandato.".

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18

L'assegno di reversibilità è commisurato all'assegno vitalizio liquidato o pertinente al Consigliere defunto, in base a percentuali variabili nel seguente modo:

a) al coniuge avente diritto o al convivente more uxorio, senza figli, il 60 per cento;
b) al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con un figlio avente diritto , l'80 per cento; al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con due figli aventi diritto, l'85 per cento; al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con tre o più figli aventi diritto, il 90 per cento;
c) al figlio avente diritto il 60 per cento; a due figli aventi diritto l'80 per cento diviso in parti uguali; a tre o più figli aventi diritto il 90 per cento diviso in parti uguali;
d) ad entrambi i genitori aventi diritto il 60 per cento; all'unico genitore superstite avente diritto il 50 per cento.

In caso di concorso, se uno degli aventi diritto muore o cessa comunque il suo diritto all'assegno, la misura dell'assegno viene adeguata alla nuova situazione secondo le norme del presente articolo.

L'assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla morte del Consigliere o del precedente titolare o dal mese successivo alla data in cui è venuto meno per quest'ultimo il diritto a beneficiarne.".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 19 bis della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 bis

1. *Il dirigente della struttura regionale competente*, è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità.

2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.".

4. Struttura di riferimento

Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, n. 15

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67

1. L'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:

"Art. 3
Definizione di impresa artigiana

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:

a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;

b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo 3 bis e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale;

c) rispetta i limiti dimensionali di cui all'articolo 4.

2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.".

Art. 2
Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis
Esercizio dell'impresa artigiana.

1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.

2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:

a) nelle società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;

c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;

d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;

e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l'impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma itinerante o su posteggio.

5. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o ad essi adiacenti ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio connessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.".

Art. 3
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67

1. Prima del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 sono inseriti i seguenti:

"01. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

02. La tenuta dell'albo delle imprese artigiane è assicurata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione.

03. La tenuta dell'albo delle imprese artigiane e le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 02 sono regolamentate tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con Unioncamere regionale.".

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 dopo le parole: *"e alla sua separata sezione"* sono inserite le parole: *"di cui all'articolo 11"* e le parole: *", ha effetto costitutivo"* sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, le parole: *"anche imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal CIPI"* sono sostituite dalle parole: *"anche altre piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese"*.

4. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:

"3. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana regolarmente iscritti all'albo o alla sua separata sezione hanno titolo all'iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella legge 4 luglio 1959, n. 463 "Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari" e successive modifiche ed integrazioni.".

5. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 le parole: *"da lire due milioni a lire cinque milioni"* sono sostituite dalle parole: *"da euro 1.000,00 a euro 2.500,00"*.

Art. 4
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67

1. L'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:

"Art. 6
Iscrizione all'albo

1. Colui che intraprende l'esercizio di una impresa artigiana deve presentare alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa, esclusivamente in via telematica, apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 nonché l'esistenza di eventuali sedi secondarie.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese individuali dall'imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese costituite in forma di società dal legale rappresentante, da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori, nel rispetto, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, di quanto previsto per l'iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane decorre dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.

4. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione alla competente Commissione provinciale per l'artigianato è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

5. Successivamente all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la Commissione provinciale per l'artigianato, in sede di controllo, valuta la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell'istruttoria richiesta al comune ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

6. La Commissione provinciale per l'artigianato, in caso di esito negativo dell'istruttoria di cui al comma 5, provvede d'ufficio alla cancellazione dall'albo entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 3, salva l'eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.

7. Il provvedimento di cancellazione, che accerta la mancanza fin dall'origine dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 3 bis e 4, produce effetti dalla data di cui al comma 3 ed è notificato all'impresa entro il termine di trenta giorni dall'adozione.

8. La comunicazione unica per la costituzione dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasmessa, attraverso apposite misure telematiche, alla competente Commissione provinciale per l'artigianato, equivale alla comunicazione di cui al comma 1.".

Art. 5
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67

1. L'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:

"Art. 7
Iscrizione d'ufficio all'albo

1. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione all'albo delle imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 4.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata sulla base degli elementi istruttori forniti dal comune e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'iscrizione d'ufficio decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento.

4. Non possono essere iscritte all'albo d'ufficio le società a responsabilità limitata pluripersonali di cui all'articolo 3 bis, comma 2, lettera d).".

Art. 6
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67

1. L'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:

"Art. 8
Comunicazione di modificazione, sospensione e cessazione di attività artigiana

1. I titolari delle imprese individuali e i soci amministratori o i rappresentanti legali delle società artigiane devono comunicare, esclusivamente in via telematica, alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.

2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provinciale per l'artigianato, in sede di controllo, valuta il permanere dei requisiti per l'iscrizione all'albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell'istruttoria richiesta al comune ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. In caso di esito negativo la Commissione provinciale per l'artigianato provvede ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

3. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni concerne anche la variazione del numero dei dipendenti quando determina la perdita della natura artigiana dell'impresa per il superamento dei limiti dimensionali di cui all'articolo 4.

4. Per la presentazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 3 si osserva quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

5. L'inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 3 è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900.".

Art. 7
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato», già modificata con leggi regionali 6 giugno 1989, n. 16 e 10 agosto 1989, n. 27", è così sostituito:

"Art. 9
Cancellazione dall'albo per cessazione dell'attività o perdita dei requisiti

1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6, la Commissione provinciale per l'artigianato, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora si rendano necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", dispone la cancellazione dall'albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione.

2. La Commissione ha facoltà di disporre d'ufficio accertamenti e controlli, anche in loco.

3. La Commissione, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni.

4. La cancellazione dall'albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

6. Non può essere cancellata dall'albo l'impresa individuale o societaria che nel corso dell'anno solare ha superato, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.".

Art. 8
Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67

1. L'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è abrogato.

Art. 9
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67

1. L'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:

"Art. 11
Consorzi e società consortili

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani.

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, i cui associati sono in possesso dello status di impresa artigiana nelle proporzioni previste dal comma 2 dell'articolo 5 possono iscriversi nella separata sezione dell'albo.

3. Possono altresì iscriversi nella separata sezione dell'albo i consorzi di secondo grado quando i due terzi degli organismi consorziati sono a loro volta iscritti nella separata sezione dell'albo e detengono la maggioranza degli organi deliberanti.

4. Le forme associative di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenute a fornire all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate.

5. I consorzi e le società consortili comunicano annualmente alla Commissione provinciale per l'artigianato le cessazioni e le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese associate intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani. Comunicano altresì la cessazione del consorzio o della società consortile.

6. Per la tenuta della separata sezione dell'albo si applicano le disposizioni previste per l'albo provinciale delle imprese artigiane.

7. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3, regolarmente iscritti, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato.".

Art. 10
Abrogazione dell'articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67

1. L'articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 16 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 concernente "Disciplina dell'artigianato"" e modificato dall'articolo 5 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio", è abrogato.

Art. 11
Abrogazione dell'articolo 11 ter della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67

1. L'articolo 11 ter della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 16, è abrogato.

Art. 12
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67

1. L'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:

"Art. 13
Obblighi di comunicazione

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato comunicano alla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli Ispettori del lavoro le cancellazioni, le modificazioni e le iscrizioni all'albo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento.".

Art. 13
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 16, le parole *"tribunale competente per territorio"* sono sostituite dalle parole *"giudice ordinario competente per territorio".*

Art. 14
Modifiche al Titolo II della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67

1. Al Titolo II della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 le parole: *"Organi di autogoverno dell'artigianato"* sono sostituite dalle parole: *"Funzionamento delle commissioni per l'artigianato".*

Art. 15
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato"", è così sostituito:

"1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

a) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore nominati dalla Giunta regionale;
b) dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato permanente;
c) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.".

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:

"2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione scegliendolo fra gli esperti e il Vicepresidente. Lo stesso soggetto non può rivestire la carica di Presidente per più di due mandati.".

3. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:

"3. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.".

4. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:

"4. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.".

5. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, le parole: *"per cinque riunioni consecutive"* sono sostituite dalle parole: *"per tre riunioni consecutive non giustificate".*

6. Al comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, le parole: *"su designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi del comma 1"* sono soppresse.

Art. 16
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67

1. Al punto 1) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 le parole: "*anche mediante periodiche revisioni d'ufficio*" sono soppresse.

2. Dopo il punto 2) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente:

"2 bis) effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all'albo, operando su un campione non inferiore al 10 per cento;".

3. I punti 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 sono abrogati.

4. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è abrogato.

Art. 17
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive
modifiche ed integrazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e deleghe di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", è così sostituito:

"2. L'organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali le Commissioni hanno sede.".

2. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è così sostituito:

"3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, nomina il segretario della Commissione scegliendolo tra il personale dei ruoli camerali.".

Art. 18
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive
modifiche ed integrazioni

1. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, le parole: "*dodici mesi*" sono sostituite dalle parole: "*sei mesi*".

Art. 19
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive
modifiche ed integrazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:

"2. La Commissione è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;

b) da cinque esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore, nominati dalla Giunta regionale.".

2. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è abrogato.

3. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è abrogato.

4. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è così sostituito:

"6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla competente struttura regionale.".

5. Al comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, dopo le parole: *"Commissioni provinciali per l'artigianato"* sono aggiunte le parole: *"e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza".*

6. Il comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:

"8. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.".

7. Il comma 10 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è così sostituito:

"10. I componenti decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione per tre riunioni consecutive non giustificate.".

Art. 20
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67

1. I punti 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 sono abrogati.

2. Il punto 5) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:

"5) formula criteri e pareri vincolanti per le Commissioni provinciali per l'artigianato al fine di assicurare uniformità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con la competente struttura della Regione;".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui al comma 2 possono essere invitati i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate i quali partecipano con funzioni consultive, anche tramite un proprio delegato.".

Art. 21
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive
modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è così sostituito:

"Art. 22
Competenze dovute ai membri della Commissione regionale per l'artigianato

1. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, è dovuta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute e ai gruppi di lavoro determinata secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione" e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.

3. Ai componenti della Commissione, incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un comune diverso da quello di residenza, è dovuto il rimborso spese con le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.".

Art. 22
Inserimento del Titolo III bis nella legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67

1. Dopo il Titolo III della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente:

"Titolo III bis
Agenzie per le imprese artigiane

Art. 32 bis
Disciplina

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale la Regione riconosce le agenzie per le imprese artigiane.

2. Le agenzie svolgono attività di informazione, orientamento ed assistenza a favore di coloro che vogliono avviare un'impresa artigiana attestando la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 6 nonché per la modificazione o cancellazione di cui agli articoli 8 e 9, rilasciando una dichiarazione di conformità.".

Art. 23
Abrogazione dell'articolo 33 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive
modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19, e conseguentemente il Titolo IV sono abrogati.

Art. 24
Inserimento del Titolo IV bis nella legge regionale
31 dicembre 1987, n. 6

1. Dopo il Titolo IV della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente:

"Titolo IV bis
Eccellenza artigiana

Art. 33 bis
Eccellenza artigiana

1. La Regione tutela, promuove e riconosce le lavorazioni dell'artigianato che presentano elevati livelli qualitativi in quanto espressione di manualità, creatività e originalità in rapporto alla tradizione, alla cultura e all'economia del territorio, alla tipicità delle tecniche di lavorazione e dei materiali utilizzati, alle arti applicate, al design e all'innovazione.

2. La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità per la selezione delle imprese cui attribuire il riconoscimento di Eccellenza artigiana.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è disposto con provvedimento del dirigente regionale della struttura competente in materia di artigianato ed è annotato nell'albo provinciale delle imprese artigiane.".

Art. 25
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive
modifiche ed integrazioni

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificati dall'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, sono abrogati.

Art. 26
Modifiche all'articolo 35 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive
modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999", è così sostituito:

"Art. 35
Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 5, quantificati in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011, 2012, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0054 "Azioni a sostegno dell'associazionismo artigiano" del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

2. Le camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di segreteria di cui all'articolo 18.

3. Salvo quanto disposto in altre leggi, la Regione determina, sentiti gli enti locali interessati, il fabbisogno per l'esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali medesimi.".

Art. 27
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituita:

"a) gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini dell'iscrizione d'ufficio o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;".

2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 le parole: *"È delegata"* sono sostituite dalle parole: *"È attribuita"*.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, dopo le parole: *"commissioni provinciali per l'artigianato"* sono aggiunte le parole: *"sino all'accreditamento delle agenzie per le imprese artigiane".*

Art. 28
Norme transitorie e finali

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le modalità telematiche per il necessario coordinamento tra le procedure utilizzate per la comunicazione unica al registro delle imprese e l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione di impresa artigiana dall'albo.

2. Le Commissioni provinciali per l'artigianato e la Commissione regionale per l'artigianato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento delle nuove Commissioni, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dal computo dei due mandati previsti dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, è comunque escluso il mandato in essere all'entrata in vigore della presente legge.

4. Le nuove Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, cessano di operare al momento dell'adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di accreditamento di cui al comma 5. Dalla medesima data i compiti e le funzioni attribuiti dalla presente legge alle Commissioni provinciali per l'artigianato sono attribuiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con esclusione delle funzioni istruttorie di accertamento dei requisiti di impresa artigiana previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificati dalla presente legge, che sono attribuite alle Agenzie per le imprese artigiane in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e dai relativi provvedimenti attuativi.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un provvedimento per disciplinare l'accreditamento, la vigilanza e l'esercizio delle attività delle agenzie per le imprese artigiane previste dall'articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come introdotto dall'articolo 22 della presente legge.

6. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 33 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come introdotto dall'articolo 24 della presente legge, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni artigiane più rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le lavorazioni artigiane nel cui ambito operano le imprese cui attribuire il riconoscimento di Eccellenza artigiana.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 marzo 2010

Galan

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 8 - Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 9 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67

Art. 10 - Abrogazione dell'articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 11 - Abrogazione dell'articolo 11 ter della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 12 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 13 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 14 - Modifiche al Titolo II della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 15 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 16 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 17 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 18 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 19 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 20 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 21 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 22 - Inserimento del Titolo III bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 23 - Abrogazione dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 24 - Inserimento del Titolo IV bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
Art. 25 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 26 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 27 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
Art. 28 - Norme transitorie e finali

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 marzo 2010, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Vendemiano Sartor, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 agosto 2009, n. 18/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 agosto 2009, dove ha acquisito il n. 426 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 dicembre 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Tiozzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2010, n. 1505.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'artigianato riveste un ruolo di rilievo nell'economia del Veneto sia in relazione al numero di imprese che a quello degli occupati. Basti pensare che si contano oltre 147.000 imprese artigiane, pari al 28,8 per cento delle imprese venete, con un numero di addetti superiore a 409.000 unità, equivalente al 20 per cento della popolazione attiva nel Veneto. La rilevanza economica dell'artigianato non è soltanto dal punto di vista numerico, ma anche in relazione alle competenze nell'ambito delle produzioni che specializzano il Veneto, come il mobile, l'oreficeria, le calzature, il vetro, l'alimentare, la meccanica ed altro.

Il disegno di legge parte dalla considerazione che una riduzione degli adempimenti a carico delle imprese ne consente un aumento della produttività. Si ricorda, infatti, che un sistema "a burocrazia zero" può consentire alle microimprese di aumentare la produttività del 5,8 per cento e di recuperare il 53,7 per cento del gap di produttività che oggi scontano rispetto alla media di Francia, Germania e Spagna.

Il disegno di legge tiene inoltre conto sia dell'obiettivo generale di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico delle imprese entro il 2012 fissato dal Piano d'azione europeo, che degli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

La direttiva impone, infatti, agli Stati membri: l'esame delle procedure e delle formalità relative all'accesso ad una attività di servizi, intesa come qualsiasi attività economica non salariata fornita normalmente dietro retribuzione, ed al suo esercizio; la semplificazione delle procedure qualora non risultino sufficientemente semplici; l'istituzione di punti di contatto, di natura pubblica o privata, denominati sportelli unici; l'adozione di misure volte a rendere effettivo il diritto all'informazione; l'utilizzo di procedure per l'espletamento in via telematica delle formalità per l'accesso ad un'attività di servizio.

Com'è noto, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, ed in particolare dell'articolo 117, la materia dell'artigianato risulta demandata alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Prima della modifica costituzionale l'artigianato era materia di legislazione concorrente; lo Stato dettava - con c.d. leggi quadro - i principi fondamentali della materia e le Regioni disciplinavano il dettaglio. In

tale contesto si inseriva la legge 8 luglio 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" la quale da un lato definiva il concetto di impresa artigiana e le modalità di iscrizione all'albo, dall'altro rinviava alla legge regionale la disciplina, sia dell'organizzazione e del funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, che della tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

Con la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 l'organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono state delegate alle Camere di commercio territorialmente competenti. Alle stesse sono state, inoltre, delegate le funzioni connesse alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e di vigilanza.

Il nuovo quadro costituzionale, fondato sul principio di sussidiarietà, unitamente ad esigenze di semplificazione, impone di ripensare al ruolo ed alle funzioni assegnate alle Camere di commercio nell'ambito delle procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, con la conseguente attribuzione a tali enti delle funzioni amministrative di tenuta dell'albo.

Le linee di indirizzo su cui poggia il presente disegno di legge di novellazione della legge regionale n. 67/1987 sono essenzialmente:

- semplificazione ed informatizzazione delle procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane: occorre considerare che il programma di semplificazione e conseguente riduzione degli oneri per le imprese, ha un ruolo prioritario tra le politiche europee, sia per il contributo che può dare nella attuale situazione economica a sostegno della competitività, del lavoro e della crescita, sia per le importanti sinergie che è in grado di realizzare con altri programmi europei, come lo Small Bussines Act.
  Alla luce di tale considerazione il disegno di legge semplifica l'iter burocratico per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana; l'iscrizione non ha più la veste di una domanda, ma diventa una comunicazione, o meglio una dichiarazione di inizio attività, con la quale le imprese possono, all'atto della presentazione, iniziare l'attività. La qualifica di impresa artigiana viene acquisita fin dalla presentazione della comunicazione di inizio attività senza dover attendere, come prevede l'iter attualmente vigente, la preventiva delibera della Commissione provinciale per l'artigianato.
  In particolare, ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane vengono utilizzate le stesse procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al Registro delle imprese prevista dall'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40. In tal modo con un unico adempimento l'interessato potrà presentare dichiarazione di inizio attività ai fini IVA e domanda di iscrizione al Registro imprese, all'INPS, all'INAIL e all'albo imprese artigiane. Anticipando alcuni degli effetti previsti dalla direttiva 123/2006/CE, sono stati così introdotti i principi per rendere effettiva, nel settore dell'artigianato, la tutela dell'iniziativa economica sin dalla presentazione della comunicazione di inizio attività;
- istituzione delle Agenzie per le imprese artigiane: l'articolo 38 della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 40 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha previsto che soggetti privati accreditati (c.d. Agenzie per le imprese) possano attestare i requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio di impresa. Tali soggetti, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività stessa. Il disegno di legge fa proprio tale istituto ed attribuisce alle costituende Agenzie per le imprese artigiane il compito di accertare ed attestare il possesso dei requisiti di artigianalità dell'impresa, in luogo delle attuali Commissioni provinciali per l'artigianato.
  In tal modo, rivolgendosi all'Agenzia, l'interessato potrà ottenere una dichiarazione di conformità che gli permetterà l'immediata iscrizione all'albo delle imprese artigiane oltre che l'immediato avvio della propria attività di impresa. La qualcosa in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva 123/2006/CE secondo cui, al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative, è necessario che gli Stati membri facciano in modo che ogni prestatore di servizi abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità, il c.d. sportello unico. Sportelli unici che possono essere costituiti anche da organizzazioni o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione (consideranda n. 48).
  È opportuno ricordare che il modello di semplificazione che la Regione del Veneto vuole adottare è stato espressamente citato come esempio nel "Programma nazionale di riforma 2008-2010" approvato dal Consiglio dei ministri il 6 novembre 2008 in attuazione degli obiettivi della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione;
- rafforzamento delle forme di controllo successivo: dapprima da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato e, successivamente, una volta accreditate le Agenzie per le imprese, da parte stessa Regione sull'operato delle Agenzie;
- semplificazione delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato tramite una drastica riduzione della loro composizione numerica. In particolare, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, punto 6) della direttiva 123/2006/CE che vieta il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, è previsto che i componenti delle Commissioni siano esclusivamente figure professionali di elevata competenza tecnica in merito alle materie su cui le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, nella nuova composizione, continueranno ad operare soltanto sino all'attivazione delle Agenzie per le imprese artigiane, mentre la Commissione regionale continuerà ad esercitare il ruolo di organo di tutela del settore artigiano, cui sono assegnate prevalentemente funzioni decisorie in materia di contenzioso amministrativo;
- valorizzazione delle lavorazioni artigiane che presentano elevati livelli qualitativi in quanto espressione di manualità, creatività e originalità tramite l'introduzione del percorso dell'Eccellenza.

Il disegno di legge si compone di 28 articoli per la maggior parte di novellazione della legge regionale n. 67/1987.

Gli articoli 1, 2 e 3 aggiornano, sulla base della vigente normativa nazionale, il concetto di impresa artigiana. L'articolo 3, inoltre, attribuisce alle Camere di commercio le competenze in materia di tenuta dell'albo delle imprese artigiane mentre permangono in capo alla Regione le funzioni di coordinamento.

Gli articoli da 4 a 11 innovano radicalmente la procedura di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, sostituendo al procedimento su domanda dell'interessato la comunicazione che attesta il possesso dei requisiti di artigianalità; comunicazione che viene coordinata con la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7/2007.

L'articolo 12 disciplina gli obblighi di comunicazione delle variazioni e delle cancellazioni dall'albo delle imprese artigiane.

L'articolo 13 chiarisce che le decisioni della Commissione re-

gionale per l'artigianato possono essere impugnate avanti il giudice ordinario competente per territorio.

Gli articoli da 14 a 21 disciplinano la composizione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato alla luce sia della direttiva 123/2006/CE, che del nuovo procedimento di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

L'articolo 22 introduce il nuovo istituto delle Agenzie per le imprese artigiane con il compito di certificare il possesso dei requisiti di artigianalità in luogo delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

L'articolo 23 abroga il Titolo IV della legge regionale n. 67/1987.

L'articolo 24 istituisce la denominazione di "Eccellenza artigiana" demandando alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la selezione delle imprese cui attribuire il riconoscimento.

L'articolo 25 contiene l'indicazione di disposizioni abrogate.

L'articolo 26 detta la norma finanziaria.

L'articolo 27 contiene disposizioni di coordinamento con la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

L'articolo 28 contiene le norme transitorie ed, in particolare, prevede la soppressione delle Commissioni provinciali per l'artigianato al momento dell'adozione del provvedimento di accreditamento delle Agenzie per le imprese artigiane che ne assorbono le funzioni.

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 09 dicembre 2009 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al testo così come modificato.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi, Forza Italia-Popolo della Libertà (Fontanella con delega Frasson-Gruppo U.D.C, e Bertipaglia) Lega Nord-Liga Veneta Padania (Zamboni e Meggiolaro) L'Ulivo – Partito Democratico Veneto (Tiozzo e Causin) e Misto (Cancian).

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Tutela dell'artigianato.

01. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

02. La tenuta dell'albo delle imprese artigiane è assicurata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione.

03. La tenuta dell'albo delle imprese artigiane e le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 02 sono regolamentate tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con Unioncamere regionale.

1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione *di cui all'articolo 11* istituiti in ogni provincia e tenuti dalla Commissione provinciale per l'artigianato è obbligatoria ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti.

2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi regionali possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, ai quali partecipino, oltre che imprese artigiane, *anche altre piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese,* purchè in numero non superiore a un terzo, nonchè enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica. In detti organismi la maggioranza negli organi deliberanti deve essere detenuta dalle imprese artigiane.

3. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana regolarmente iscritti all'albo o alla sua separata sezione hanno titolo all'iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella legge 4 luglio 1959, n. 463 "Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari" e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo o che non siano costituiti ai sensi e agli effetti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro *da euro 1.000,00 a euro 2.500,00.".*

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Ricorsi.

1. I ricorsi amministrativi contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane sono presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e dei terzi interessati che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano fatto segnalazione.

2. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, devono essere comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione e possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa davanti al *giudice ordinario competente per territorio.*

2 bis.Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.), adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate, con indicazione anche del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi.Scaduto tale termine il ricorso si intende rigettato.

3. Il ricorso contro le delibere di cancellazione ha effetto sospensivo.

4. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al primo comma è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo.".

Nota all'articolo 14

- Il Titolo II della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Titolo II

Funzionamento delle commissioni per l'artigianato"

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997,

n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi"e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

a) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore nominati dalla Giunta regionale;

b) dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato permanente;

c) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.".

2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione scegliendolo fra gli esperti e il Vicepresidente. Lo stesso soggetto non può rivestire la carica di Presidente per più di due mandati.

3. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

4. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti e si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute *per tre riunioni consecutive non giustificate*. In quest'ultimo caso per tutta la durata ordinaria della Commissione il componente decaduto non può essere ridesignato.

7. La decadenza è pronunciata dal dirigente della struttura regionale competente che provvede alla nomina dei sostituti.".

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 16 - Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le seguenti funzioni:

1) curare la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni;

2) certificare l'iscrizione delle imprese e dei consorzi rispettivamente all'albo e alla sua separata sezione;

2 bis) effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all'albo, operando su un campione non inferiore al 10 per cento;

3) *(abrogato)*

4) *(abrogato)*

5) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

2. *(abrogato)*

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17 - Organizzazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso la Camera di commercio.

2. L'organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali le Commissioni hanno sede.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, nomina il segretario della Commissione scegliendolo tra il personale dei ruoli camerali.".

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - Vigilanza sulle Commissioni provinciali per l'artigianato.

1. La Commissione provinciale per l'artigianato è sottoposta alla vigilanza della Camera di commercio che può disporre ispezioni e inchieste sul suo funzionamento.

2. Con deliberazione della Camera di commercio, previa diffida, è nominato un commissario straordinario qualora la Commissione provinciale per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.

3. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale per l'artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso, non potrà superare i *sei mesi*. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 20 - Sede e composizione della Commissione regionale per l'artigianato.

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Giunta regionale.

2. La Commissione è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;

b) da cinque esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore, nominati dalla Giunta regionale.

3. *(abrogato)*

4. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

5. *(abrogato)*

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla competente struttura regionale.

7. La Commissione ha durata per lo stesso periodo delle Commissioni provinciali per l'artigianato *e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.*

8. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

10. I componenti decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione per tre riunioni consecutive non giustificate.".

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 21 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.

1. La Commissione regionale per l'artigianato, svolge le seguenti funzioni:

1) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane;

2) esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato sottoposti al suo esame dalla Giunta regionale;

3) *(abrogato)*

4) *(abrogato)*

5) formula criteri e pareri vincolanti per le Commissioni provinciali per l'artigianato al fine di assicurare uniformità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con la competente struttura della Regione;

6) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o a essa attribuiti con legge regionale.

2. Per l'istruttoria dei ricorsi e per l'approfondimento di singole questioni, la Commissione regionale per lo artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro i quali riferiscono le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.

2 bis. Alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui al comma 2 possono essere invitati i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate i quali partecipano con funzioni consultive, anche tramite un proprio delegato.".

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 34 della legge regionale n. 67/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie.

1. La legge regionale 29 aprile 1985, n. 41 , è abrogata.

2. *(abrogato)*

3. *(abrogato)*

Note all'articolo 27

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 23 - Funzioni dei Comuni.

1. Sono di competenza dei comuni:

a) gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini dell'iscrizione d'ufficio o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;

c) l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di artigianato;

d) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base delle indicazioni della Regione.

2. Sono delegati ai comuni con decorrenza 1 gennaio 2002 gli interventi di incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" e successive modificazioni relativi all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all'acquisto e recupero di immobili dismessi da riutilizzare nelle attività artigiane.

3. È abrogato l'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modifiche e integrazioni.".

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. *È attribuita* alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la gestione dei seguenti interventi:

a) tutela e promozione della denominazione di origine dei prodotti artistici e tipici artigianali veneti;

b) organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato *sino all'accreditamento delle agenzie per le imprese artigiane;*

c) funzioni connesse alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.

4. Struttura di riferimento

Direzione artigianato

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, 16

Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (dsa) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) che limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo, arrivando spesso a compromettere l'equilibrio psicologico individuale e familiare della persona con DSA.

Art. 2
Interventi

1. La Regione promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA volti a:
a) garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA possano utilmente realizzare la loro persona nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;
c) formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
d) permettere una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell'età evolutiva;
e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi idonei per le persone con DSA;
f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l'apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.

Art. 3
Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l'infanzia e adolescenza di personale qualificato.

2. La Giunta regionale, attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e in collaborazione con gli operatori scolastici, promuove iniziative dirette all'identificazione precoce delle persone con DSA e all'attivazione di percorsi individualizzati di recupero.

3. La diagnosi dei DSA è effettuata da neuropsichiatri infantili o psicologi, dipendenti dalle aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate, o da strutture private accreditate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni.

4. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti, formati sulle problematiche dei DSA.

5. Presso l'Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona è individuato il centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA.

Art. 4
Formazione nelle strutture socio-sanitarie, nella scuola e nelle famiglie

1. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria, promuove interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA nonché dei familiari che assistono le persone con DSA.

2. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, con le università del Veneto e con le aziende ULSS, promuove la formazione di personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, delle università degli studi del Veneto e del sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Art. 5
Attività lavorativa e sociale

1. La Regione assicura alle persone con DSA pari opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli enti strumentali regionali è garantita pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso, alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica; in particolare, possono essere previsti l'utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove, in relazione alle specifiche necessità delle persone con DSA.

Art. 6
Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. La Giunta regionale, attraverso il centro regionale di cui all'articolo 3, programma campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA rivolte all'opinione pubblica, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, alle università degli studi del Veneto e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Art. 7
Contributi

1. La Giunta regionale, previa definizione di modalità e termini per la presentazione delle relative domande, eroga alle aziende ULSS e agli enti locali contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei piani di zona di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con DSA e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 7, quantificati in euro 500.000,00 a decorrere dall'esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio pluriennale 2010-2012.

Art. 9
Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

1. La disciplina di cui all'articolo 37, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" è confermata per il triennio 2010-2012".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 marzo 2010

Galan

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Interventi
Art. 3 - Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale
Art. 4 - Formazione nelle strutture socio-sanitarie, nella scuola e nelle famiglie
Art. 5 - Attività lavorativa e sociale
Art. 6 - Campagne di informazione e sensibilizzazione
Art. 7 - Contributi
Art. 8 - Norma finanziaria
Art. 9 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

---

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 marzo 2010, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - progetto di legge n. 418: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Cortelazzo, Bertipaglia, Giorgetti, Donazzan e Fontanella relativa a "Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento";
  - progetto di legge n. 422: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Trento, Gallo, Diego Bottacin, Marchese, Rizzato, Azzi, Berlato Sella, Bonfante, Causin, Frigo, Michieletto e Tiozzo relativa a "Interventi a favore dei soggetti affetti da dislessia e da altri disturbi specifici dell'apprendimento";
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 1 febbraio 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Guido Trento, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2010, n. 1506.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il termine Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) si intende indicare disturbi quali: la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia, così come stabilito dalla Consesus Conference del 2007 che ha coinvolto le maggiori associazioni scientifiche e professionali degli operatori coinvolti in queste problematiche.

La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta, in persone dotate di adeguata intelligenza e in assenza di patologie o deficit sensoriali, come difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura. Spesso non viene riconosciuta o viene diagnosticata con grandissimo ritardo, ne consegue che il bambino colpito da questo disturbo venga poi considerato dai genitori e dal corpo insegnante come svogliato, disattento, pigro o addirittura poco intelligente, provocando così il fiorire di una serie di problemi di carattere psicologico quali perdita di autostima, affievolimento della motivazione ad apprendere, ansia, depressione. Spesso la carriera scolastica di questi bambini è costellata di insuccessi e abbandoni precoci comportando così conseguenze sociali e professionali a volte molto pesanti. In Italia, come nel Veneto, la dislessia evolutiva colpisce circa il 4% dei bambini, costituendo così un fenomeno di non poca rilevanza e che merita una adeguata attenzione anche dal punto di vista legislativo. Questo perché la riuscita scolastica di un bambino,

nell'ambito della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica, come stabilisce l'articolo 3 della Costituzione Italiana. La dispersione e l'abbandono della scuola comportano costi sia in termini personali che sociali molto gravi, ed in misura maggiore poi per quei bambini con buone capacità intellettive come lo sono quelli affetti da DSA.

La disgrafia e la disortografia in particolare, consistono in manifestazioni quali lo scambio e l'inversione delle lettere, la lentezza, l'errata discrezionalità della scrittura, l'inesatta legatura dei segni e delle parole, l'errato uso dello spazio del foglio, il disordine della scrittura.

La discalculia consiste, invece, nella debolezza degli automatismi del calcolo e del processamento dei numeri.

La dislessia, la disgrafia, la discalculia possono sussistere separatamente ma spesso si accompagnano.

La presente proposta di legge, che rappresenta una sintesi dei progetti di legge n. 418 e n. 422, nasce dall'esigenza di coprire un vuoto normativo e prevede una serie di misure atte a garantire i necessari supporti alle istituzioni scolastiche e alle famiglie al fine di offrire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità sia in ambito scolastico che sociale che professionale.

Tale progetto di legge si suddivide in 8 articoli:

Articolo 1 con il quale la Regione del Veneto riconosce che i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo, arrivando spesso a compromettere l'equilibrio psicologico individuale e familiare della persona.

Articolo 2 dove vengono esplicitati gli interventi che la Regione intende promuovere e sostenere in favore delle persone con DSA quali promuovere la diagnosi precoce, formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari e gli insegnati, promuovere adeguati percorsi riabilitativi, favorire specifiche iniziative volte a facilitare l'apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.

Articoli 3 e 4 con i quali la Regione si impegna ad attuare ogni misura necessaria per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l'infanzia e adolescenza di personale qualificato ed adeguatamente formato ed individuando percorsi individualizzati di diagnosi precoce e recupero. Nell'articolo 3 si individua presso l'Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona il centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA.

Articolo 5 con il quale la Regione si impegna a garantire pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso, alle persone con DSA che dimostrino il loro stato, con certificazione medica; in particolare, possono essere previsti l'utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove, in relazione alle specifiche necessità delle persone con DSA.

Articolo 6 prevede che la Giunta regionale, attraverso il centro regionale di cui all'articolo 3, programmi campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA rivolte all'opinione pubblica, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, alle università degli studi del Veneto e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Articolo 7 prevede che la Giunta regionale, previa definizione di modalità e termini per la presentazione delle relative domande, eroghi alle aziende ULSS e agli enti locali contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei piani di zona di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con DSA e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose.

Articolo 8 che fissa gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 154 del 01 febbraio 2010, approvandolo, con modifiche, all'unanimità - (Forza Italia - Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, A.N. - Popolo della Libertà, UDC - per la Costituente di Centro, Veneto PPE - per la Costituente di Centro, L'Ulivo - Partito Democratico Veneto, Per il Veneto con Carraro) - in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 56/1994 è il seguente:

"Art. 8 - Delega dei servizi socio-assistenziali e piani di zona dei servizi sociali.

1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali e promuove la delega della gestione dei servizi sociali da parte dei comuni alle Unità locali socio-sanitarie, anche prevedendo specifici finanziamenti, con le modalità definite dal piano regionale socio-sanitario.

2. La Regione persegue altresì l'integrazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati sia all'interno del comune sia a livello intercomunale in ambiti territoriali corrispondenti a quelli definiti per le nuove Unità locali socio-sanitarie. Il principale strumento di integrazione, per tale finalità, è rappresentato dai piani di zona dei servizi sociali che vengono elaborati ed approvati dal sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o dalla conferenza dei sindaci, con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale.".

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 2/2007 è il seguente:

"Art. 37 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

1. Ai fini del concorso della Regione del Veneto alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni della presente legge dirette al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale.

2. Per il triennio 2007-2009 le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda od ente. A tale fine le aziende e gli enti:

a) mettono in atto tutte le possibili azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuove acquisizioni di risorse umane;

b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza;
c) devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale sostenuto nell'anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. I limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, non operano nei seguenti casi:
a) assunzioni a tempo determinato o collaborazioni coordinate e continuative finalizzate alla realizzazione di progetti dotati di autonomo finanziamento regionale, ovvero proveniente dall'Unione europea o da soggetti privati, nei limiti della durata dei progetti e dei relativi finanziamenti;
b) sostituzione del personale interessato a progetti di collaborazione internazionale o di emergenza sanitaria all'estero;
c) assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti in comando presso l'amministrazione regionale;
d) acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle aziende ULSS per delega degli enti locali, il cui onere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi enti locali;
e) reclutamento, da parte delle aziende ULSS capoluogo di provincia, di personale nelle Unità Operative Invalidi Civili (UOIC), secondo le previsioni e le quantificazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2000, n. 3552 pubblicata nel BUR 5 dicembre 2000, n. 106;
f) acquisizione di personale finalizzato alla realizzazione di progetti proposti e finanziati totalmente dalla Regione aventi rilievo di area vasta sovraprovinciale o regionale.

4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale (upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità").

5. La Giunta regionale verifica l'andamento della spesa sanitaria in corso d'esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di spesa di personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali.".

4. Struttura di riferimento

Direzione piani e programmi socio sanitari

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, n. 17

Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto promuove la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, con il fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, all'integrazione socio sanitaria e al miglioramento dell'organizzazione multiprofessionale del lavoro, attraverso l'istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Art. 2
Istituzione della direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e della direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

1. Le aziende unità locali socio sanitarie (ULSS), fermo restando quanto previsto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modificazioni, con particolare riferimento alla gestione unitaria del distretto socio-sanitario, dell'ospedale e del dipartimento di prevenzione, nonché le aziende ospedaliere e ospedaliere-universitarie integrate e gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) istituiscono quali strutture complesse la direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e la direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, di seguito denominate Direzioni.

2. I direttori generali delle aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliere-universitarie integrate e degli IRCCS, nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e successive modificazioni, definiscono l'articolazione delle direzioni in relazione alla complessità dei processi strategici, organizzativi, gestionali e formativi da garantire.

Art. 3
Obiettivi delle direzioni

1. Le direzioni hanno la responsabilità del governo dei processi di assistenza infermieristica, ostetrica, riabilitativa, tecnico-sanitaria e della prevenzione, concorrendo, in integrazione con le altre professioni operanti nel servizio sanitario regionale, al perseguimento degli obiettivi dell'azienda anche attraverso:

a) l'appropriatezza delle prestazioni erogate, assumendo la centralità del paziente e del suo percorso verso il ripristino dello stato di salute o delle capacità residue come principio fondante del proprio agire;
b) la definizione di percorsi di salute basati sull'integrazione delle diverse competenze professionali;
c) l'adozione di standard assistenziali in un'ottica di miglioramento continuo della qualità;
d) la sicurezza dei processi, finalizzata a garantire la migliore tutela agli utenti da eventi indesiderati e prevedibili;
e) la programmazione, direzione e gestione delle risorse professionali, mediante:
    1) la pianificazione del fabbisogno delle risorse a medio e lungo periodo in conformità con la programmazione aziendale;
    2) la mappatura delle professionalità esistenti;
    3) l'elaborazione di procedure di accoglimento, inserimento e affiancamento del personale neo assunto;
    4) l'elaborazione di criteri di valutazione dell'attività professionale;
    5) la definizione di percorsi di sviluppo dell'attività professionale;
f) lo sviluppo di nuovi percorsi assistenziali ed organizzativi per la presa in carico dell'assistito;
g) la misurazione dei risultati raggiunti, utilizzando indicatori riconosciuti a livello nazionale ed internazionale;
h) la valorizzazione della multidisciplinarietà, anche attraverso la realizzazione di strumenti di integrazione funzionale ed organizzativa;
i) la valorizzazione dei professionisti, attraverso il coinvolgimento attivo nella rivisitazione dei processi assistenziali ed organizzativi, la formazione permanente e ricorrente, la valutazione delle prestazioni in termini di efficienza ed efficacia.

Art. 4
Incarichi di tipo gestionale e professionale

1. Ai dirigenti delle professioni sanitarie dell'area infermieristica, ostetrica, della riabilitazione, tecnico-sanitaria, e della prevenzione gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di personale dirigente del ruolo sanitario.

Art. 5
Sperimentazioni assistenziali

1. Al fine di rispondere ai bisogni di salute della persona, dopo la dimissione da una struttura di ricovero per acuti, le aziende ULSS, in coerenza con la programmazione socio sanitaria, possono, in via sperimentale e previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, attivare specifiche strutture

residenziali a prevalente gestione infermieristica e ambulatori territoriali affidati a personale appartenente alle professioni sanitarie di cui alla presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni.

Art. 6
Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 le parole *"di responsabili per la gestione unitaria del servizio infermieristico, eventualmente articolato nelle strutture operative, e dell'attività di medicina territoriale, specialistica e farmaceutica."* sono sostituite dalle seguenti *"delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione nonché di responsabili per la gestione unitaria dell'attività di medicina territoriale, specialistica e farmaceutica."*.

Art. 7
Attuazione

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito provvedimento le linee guida per la elaborazione dell'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini dell'integrazione degli adempimenti previsti dalla presente legge con la programmazione socio sanitaria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 marzo 2010

Galan

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Istituzione della direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e della direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
Art. 3 - Obiettivi delle direzioni
Art. 4 - Incarichi di tipo gestionale e professionale
Art. 5 - Sperimentazioni assistenziali
Art. 6 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"
Art. 7 - Attuazione

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 marzo 2010, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 1 settembre 2008, dove ha acquisito il n. 352 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Cenci, Ciambetti, Conte, Da Re, Caner, Stival e Frasson;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 1 febbraio 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittorino Cenci, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2010, n. 1507.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

i decreti legislativi n. 502/1992, n. 517/1993 e n. 229/1999 hanno avviato e dato seguito al processo di regionalizzazione ed aziendalizzazione della sanità. Questo processo presuppone, tra l'altro, una forte valorizzazione delle professioni sanitarie denominate solitamente "professioni sanitarie non mediche".

Il buon governo delle aziende, infatti, si manifesta per i risultati complessivi che tutte le componenti professionali si impegnano a raggiungere; il "management" coinvolge numerosi ruoli in virtù delle specificità gestionali e delle caratteristiche del servizio erogato.

In questo scenario la professione infermieristica, in particolare, ha ottenuto importanti riconoscimenti normativi sia sul piano della formazione che su quello del conseguente esercizio professionale tendenti a liberare quella potenzialità professionale funzionali al sistema.

In particolare ricordiamo:

- il DM 14 settembre 1994, n. 739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere";
- la legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di pro-

fessioni sanitarie"; scompare l'"ausiliarietà" della professione, viene riconosciuta l'autonomia e responsabilità professionale, viene abrogato il mansionario e si richiama al profilo professionale, al codice deontologico, agli ordinamenti didattici dei corsi di formazione per definire il campo di attività e responsabilità delle professioni sanitarie;

- il DM MURST 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", e successivi decreti di istituzione della laurea di base e magistrale dell'infermiere e delle professioni sanitarie;
- la legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica"; per la professione infermieristica ed ostetrica sancisce autonomia delle attività dirette alla cura, prevenzione e salvaguardia della salute individuale e collettiva, prevede, inoltre, l'istituzione della laurea specialistica, la possibilità di istituire nelle aziende i servizi infermieristici e di poter affidare la direzione ad un dirigente appartenente alla professione, affidando l'incarico dirigenziale ad un laureato in scienze infermieristiche;
- la legge 1° febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"; riconferma l'assetto delle professioni sanitarie, istituisce i relativi ordini delle professioni sanitarie e regolamenta la funzione del coordinatore;
- il DPCM di recepimento dell'accordo Stato Regioni sull'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie, approvato in Conferenza Stato Regioni il 27 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2008.

A fronte di questa importante innovazione legislativa nazionale, a livello regionale l'organizzazione della funzione infermieristica è ancora ancorata alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 recante "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", in particolare l'articolo 12 che indica solo dei criteri che devono essere seguiti nell'organizzazione delle strutture e delle unità operative. Inoltre all'articolo 14, dello stesso provvedimento, si indica che per una gestione integrata delle risorse il direttore sanitario aziendale "...si avvale inoltre di responsabili per la gestione unitaria del servizio infermieristico...". Da queste disposizioni normative regionali, sono state elaborate le linee guida "Modalità di organizzazione delle ULSS e aziende ospedaliere" come allegato alla DGR n. 2131/1995, dove in particolare si delineano le strutture organizzative dello staff del direttore sanitario tra cui anche il "servizio infermieristico".

In seguito tale atto è stato completato ed aggiornato con la DGR n. 3415/2002 anche a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" e della legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica".

In definitiva con tale documento la Giunta ricompone, in considerazione dei positivi risultati ottenuti dalla già ricordata impostazione organizzativa, e riconfermava quanto già delineato con la già citata DGR n. 2131/1995, che ad oggi risulta assolutamente limitativa rispetto agli sviluppi ricordati, alle necessità sanitarie della regione. Tanto che già in molte Regioni hanno provveduto a produrre una normativa regionale in merito.

Con questo progetto di legge si vuole, innanzi tutto, registrare i cambiamenti evidenziati e contemporaneamente proporre una nuova modalità organizzativa della funzione infermieristica e delle altre professioni sanitarie.

A questo si aggiunge, ciò che i nuovi contesti normativi hanno già evidenziato, la necessità di ridefinire le competenze gestionali delle figure professionali deputate ai ruoli di direzione, all'interno delle aziende, ridisegnando competenze, ambiti d'azione e spazi decisionali per ovviare ad una possibile sovrapposizioni di competenze.

Il presupposto concettuale che deve guidare i cambiamenti organizzativi trova la propria genesi nell'analisi del processo di diagnosi e cura come processo logico costituito da più azioni professionali necessarie al soddisfacimento del bisogno espresso o latente del paziente, processo che necessariamente deve integrare in maniera armonica le attività svolte sia dal personale medico che dal personale non medico.

In buona sostanza l'evoluzione del ruolo medico e del ruolo proprio delle altre figure sanitarie implicano, per una migliore applicazione pratica delle loro potenzialità, una nuova possibilità "gestionale" di queste ultime anche attraverso il governo di questo importante cambiamento.

L'operatore sanitario non medico deve quindi essere posto nelle condizioni di gestire e prendersi cura delle persone in condizioni di bisogno, di orientare e guidare il processo di assistenza e anche di gestire i processi sanitari connessi alle azioni professionali.

Nel dettaglio nei singoli articoli:

- con l'articolo 1, si intende dare una risposta concreta alla necessità di promozione e valorizzazione delle diverse professionalità, continuando il processo di aziendalizzazione del servizio sanitario regionale, favorendo l'integrazione sociosanitaria e il miglioramento dell'organizzazione multiprofessionale del lavoro, contribuendo, così, alla realizzazione del diritto di salute dei cittadini;
- l'articolo 2 prevede l'istituzione della direzione infermieristica ed ostetrica aziendale, e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, articolate in relazione alla complessità dei processi strategici, organizzativi, gestionali e formativi da garantire;
- l'articolo 3, evidenzia gli obiettivi dell'istituzione della dirigenza infermieristica e delle altre professioni sanitarie, in modo tale da non creare pericolose sovrapposizioni ma anche per valorizzare, oltre che le potenzialità di questi professionisti, anche quelle delle altre professioni operanti nel servizio sanitario regionale. In buona sostanza si valorizza il principio della competenza specifica sia per l'esercizio professionale, ma anche per una più oculata gestione delle rispettive risorse professionali disponibili;
- l'articolo 4 richiama le modalità di conferimento degli incarichi ai dirigenti delle professioni dell'area infermieristica e ostetrica e dell'area della riabilitazione, tecnico-sanitaria e della prevenzione;
- l'articolo 5 prevede la possibilità da parte delle aziende ULSS, in via sperimentale e previa autorizzazione della Giunta regionale, di attivare specifiche strutture residenziali a prevalente gestione infermieristica e ambulatori territoriali affidati a personale appartenente alle professioni sanitarie;
- l'articolo 6 modifica l'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, per uniformare le disposizioni del presente progetto di legge con la legge regionale sopra indicata;
- l'articolo 7 specifica che la Giunta regionale, ai fini dell'integrazione del contenuto della presente legge con la programmazione socio sanitaria, è tenuta a definire linee guida per la elaborazione dell'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 2.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 154 del 1° febbraio 2010, approvandolo, con modifiche, all'unanimità - (Forza Italia - Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, A.N. - Popolo della Libertà, UDC - per la Costituente di Centro, Veneto PPE - per la Costituente di Centro, L'Ulivo - Partito Democratico Veneto, Per il Veneto con Carraro, Gruppo P.R.C. - Sinistra Europea) - in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- I testi degli artt. 22, 23 e 24 della legge regionale n. 56/1994 sono i seguenti:

"Art. 22- Distretto socio-sanitario.

1. Il distretto è la struttura tecnico-funzionale mediante la quale l'Unità locale socio-sanitaria assicura una risposta coordinata e continuativa ai bisogni della popolazione.

2. Il distretto è centro di riferimento dei cittadini per tutti i servizi dell'Unità locale socio-sanitaria, nonché polo unificante dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali a livello territoriale.

3. Il direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria, sentiti il sindaco, o la conferenza dei sindaci e d'intesa con la Giunta regionale, articola il territorio della propria azienda in distretti, sulla base, di norma, dei seguenti criteri:

a) corrispondenza dell'area distrettuale a una popolazione di almeno cinquantamila abitanti;
b) coincidenza dell'area distrettuale con quella complessiva di una o più circoscrizioni comunali, o uno o più comuni.

4. E' consentito derogare, con espressa motivazione, al numero minimo degli abitanti previsti nel distretto intercomunale per particolari situazioni identificabili con zone montane, rurali o insulari con particolare dispersione della popolazione sul territorio.

5. Il distretto, attraverso anche i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, garantisce la continuità dell'assistenza, indipendentemente dalle diverse sedi di trattamento. Il distretto orienta, in particolare, il ricorso all'assistenza ospedaliera, specialistica, protesica e termale, fungendo da centro di indirizzo per le relative prestazioni erogate dalle proprie unità operative e dalle Aziende ospedaliere nonchè dagli istituti ed enti di cui all'articolo 2 comma 2 sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico.

6. Al responsabile di distretto spetta la gestione del budget, nonchè la direzione degli operatori assegnatigli dal direttore generale ed il coordinamento delle prestazioni in convenzione, ai fini del raggiungimento dei prefissati obiettivi qualitativi e quantitativi con particolare riferimento alle attività individuate dal piano socio-sanitario regionale.

7. Al distretto è preposto un responsabile, nominato dal direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria con provvedimento motivato, su proposta del direttore sanitario, del direttore dei servizi sociali e del direttore amministrativo. Il responsabile di distretto è preferibilmente un dirigente sanitario; può anche essere un dirigente del ruolo amministrativo o sociale scelto fra il personale avente qualifica dirigenziale.

8. Al fine di valorizzare, unificare e coordinare la risposta ai bisogni sanitari della popolazione sul territorio nonchè per la migliore integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali è istituito il coordinamento dei responsabili dei distretti che formula sul punto le sue proposte al direttore generale oltre che al direttore sanitario ed al direttore dei servizi sociali.".

"Art. 23 - Dipartimento di prevenzione.

1. Il dipartimento di prevenzione è la struttura tecnico-funzionale dell'Unità locale socio-sanitaria preposta alla promozione, nel territorio di competenza, della tutela della salute della popolazione.

2. Il dipartimento di prevenzione è articolato almeno nei seguenti servizi:

a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinario, di norma articolato distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

3. Le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria, già disciplinate dalle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 78, e 31 maggio 1980, n. 77, 30 novembre 1982, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite ai servizi del dipartimento di prevenzione.

4. Al dipartimento di prevenzione è preposto un responsabile, nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, su proposta del direttore sanitario e scelto fra il personale dell'Unità locale socio-sanitaria avente qualifica dirigenziale, preferibilmente fra i responsabili dei servizi di cui al comma 2. In quest'ultima ipotesi il responsabile del dipartimento di prevenzione di norma non può conservare la direzione del proprio servizio.

5. Il responsabile del dipartimento di prevenzione sovraintende all'assetto organizzativo complessivo della struttura, integrando obiettivi, azioni, risorse, professionalità e strategie attuative dei diversi servizi con un'azione di pianificazione, coordinamento e controllo. In particolare al responsabile del dipartimento di prevenzione spetta:

a) il coordinamento dei progetti finalizzati del dipartimento;
b) il coordinamento con l'Agenzia regionale per l'ambiente di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e le sue articolazioni territoriali;
c) la gestione del budget e l'assegnazione delle quote ai servizi secondo modalità definite dalle direttive di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 31;
d) l'attuazione di eventuali misure di riequilibrio in ordine al fabbisogno di risorse umane dei vari servizi e la direzione del personale assegnato agli uffici di staff del dipartimento;
e) la supervisione sulle attività inerenti i flussi informativi del dipartimento e dei servizi, la diffusione degli standards di qualità dei servizi e il loro controllo;

6. Il piano socio-sanitario regionale individua i dipartimenti di prevenzione che svolgono funzioni multizonali da attuare attraverso accordi e programmi concordati dai direttori generali delle Unità locali socio-sanitarie interessate.".

"Art. 24 - Ospedale.

1. L'ospedale è la struttura tecnico funzionale mediante la quale l'Unità locale socio-sanitaria assicura l'assistenza ospedaliera in modo unitario ed integrato sulla base dei principi di programmazione ed organizzazione ospedaliera regionale stabiliti dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 . Laddove sussistono più presidi ospedalieri, il direttore generale, definisce le forme di coordinamento o di direzione degli stessi.

2. Ferme restando le competenze singolarmente attribuite al dirigente medico ed al dirigente amministrativo dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo di riordino, spetta al dirigente medico anche la responsabilità della gestione del budget dell'ospedale

o del presidio ospedaliero. Nella gestione del budget il dirigente medico è coadiuvato dal dirigente amministrativo. In via di prima applicazione della presente legge il direttore generale può derogare a suddetta norma.

3. All'ospedale o al presidio ospedaliero è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Unità locale socio-sanitaria e fondata sul principio dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

4. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'ospedale ed il presidio ospedaliero sono organizzati in dipartimenti, ciascuno dei quali è dotato di un budget prefissato e comprende una o più aggregazioni di strutture operative.

5. I dipartimenti possono essere:

a) funzionali per obiettivi, costituiti da divisioni o servizi che concorrono ad obiettivi comuni;
b) strutturali, costituiti da divisioni o servizi omogenei sotto il profilo dell'attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure operative.

6. In ogni Unità locale socio-sanitaria ed in ogni Azienda ospedaliera è garantita l'attività poliambulatoriale che assicura l'erogazione di prestazioni specialistiche sia in ambito ospedaliero che distrettuale sulla base di programmi definiti dal direttore sanitario dell'Unità locale socio-sanitaria.".

- Il testo dell'art. 3, comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/1992 è il seguente:

"3. Organizzazione delle unità sanitarie locali.

1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n.56/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Direttore sanitario.

1. Il direttore sanitario è nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino e risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati.

2. Il direttore sanitario coadiuva il direttore generale nella gestione dell'Unità locale socio-sanitaria fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienico-sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute. Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell'azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. Garantisce l'integrazione fra le attività ambulatoriali ospedaliere e territoriali.

3. Il direttore sanitario nello svolgimento della funzione di coordinamento delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e di garanzia dell'integrazione fra le stesse, anche attraverso la predisposizione di appositi protocolli, si avvale dei referenti di cui all'articolo 17. Il direttore sanitario si avvale inoltre *delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione nonché di responsabili per la gestione unitaria dell'attività di medicina territoriale, specialistica e farmaceutica.*".

4. Struttura di riferimento

Direzione servizi sanitari

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, n. 18

Norme in materia funeraria.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I
Finalità, istituzioni ed operatori

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.

2. La Regione del Veneto promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Art. 2
Compiti della Regione

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;
d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;
f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

Art. 3
Compiti dei comuni

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. Il comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda ULSS.

Art. 4
Compiti delle aziende ULSS

1. L'azienda ULSS:

a) assicura il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 9;
b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 51 e 52;
c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;
d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.

Art. 5
Attività funebre

1. L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
e) trattamenti di tanatocosmesi;
f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.

5. Il comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

6. Lo svolgimento dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 10.

7. Per l'esercizio del trasporto di cui al comma 6, è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede l'impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

CAPO II
Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 6
Definizioni di cadavere e di resti mortali

1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.

2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

Art. 7
Accertamento di morte

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.

Art. 8
Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

Art. 9
Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'azienda ULSS tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.

Art. 10
Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte"".

4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;
b) presso la struttura obitoriale;
c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 11
Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non

sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 12
Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda ULSS.

Art. 13
Tanatoprassi e tanatocosmesi

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 7.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 14
Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

CAPO III
Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato

Art. 15
Strutture obitoriali

1. Sono strutture obitoriali:
a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
b) il riscontro diagnostico;
c) le autopsie giudiziarie;
d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
e) le iniezioni conservative di cui all'articolo 20;
f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

Art. 16
Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) osservazione del cadavere;
b) trattamento conservativo;
c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
d) custodia ed esposizione del cadavere;
e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) e la gestione è subordinata ad autorizzazione del comune.

3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

Art. 17
Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), la gestione è soggetta a comunicazione al comune nelle forme previste dal regolamento comunale.

3. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

CAPO IV
Trasporto funebre

Art. 18
Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso

in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

Art. 19
Caratteristiche delle casse

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d).

Art. 20
Iniezioni conservative

1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Art. 21
Responsabilità del trasporto di cadavere
e di resti mortali

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune ai sensi dell'articolo 23.
2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 22
Trasporto di ossa e di ceneri

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 23
Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

Art. 24
Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d).
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

Art. 25
Prodotti del concepimento

1. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

CAPO V
Trasporto internazionale

Art. 26
Trasporto funebre tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ULSS.

CAPO VI
Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

SEZIONE I
Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri

Art. 27
Costruzione dei cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" ogni comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero.
2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal comune previo parere dell'azienda ULSS.

Art. 28
Gestione dei cimiteri

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.
3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

Art. 29
Area di rispetto

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" è individuata considerando:
a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

Art. 30
Requisiti minimi

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
a) un campo di inumazione;
b) un campo di inumazione speciale;
c) una camera mortuaria;
d) un ossario comune;
e) un cinerario comune.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
a) loculi per la tumulazione di feretri;
b) celle per la conservazione di cassette ossario;
c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Art. 31
Camera mortuaria

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Art. 32
Ossario comune

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

Art. 33
Cinerario comune

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

SEZIONE II
Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

Art. 34
Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25.

Art. 35
Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 36
Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

Art. 37
Tumulazione

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

Art. 38
Sepoltura privata nel cimitero

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.

2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

SEZIONE III
Esumazioni ed estumulazioni

Art. 39
Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'azienda ULSS, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Art. 40
Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Art. 41
Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.

2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

SEZIONE IV
Tumulazioni extracimiteriali

Art. 42
Cappella privata fuori del cimitero

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune.

2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Art. 43
Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f).

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

SEZIONE V
Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 44
Cremazione

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 45
Crematori

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, del rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale con l'articolo 8 della legge n. 130/2001.

Art. 46
Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Art. 47
Espressione di volontà

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

Art. 48
Registro per la cremazione

1. É istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 49
Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 48 sono annotati:

a) numero progressivo e data;
b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
c) modalità di espressione della volontà;
d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 50
Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:

a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
b) in natura;
c) in aree private.

2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO VII
Norme comuni

Art. 51
Trattamenti particolari

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al comune.

Art. 52
Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Art. 53
Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 dell'articolo 5, al comma 2 dell'articolo 16 e agli articoli 10 e 11 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 50, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

Art. 54
Regime transitorio

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) delle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.

4. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 5 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2 entro i termini stabiliti dalle stesse.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all'articolo 48, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni.

Art. 55
Abrogazione

1. É abrogata la legge regionale 25 settembre 2009, n. 24 "Istituzione del registro comunale per la cremazione".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 marzo 2010

Galan

INDICE

CAPO I - Finalità, istituzioni ed operatori

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Compiti della Regione
Art. 3 - Compiti dei comuni
Art. 4 - Compiti delle aziende ULSS
Art. 5 - Attività funebre

CAPO II - Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 6 - Definizioni di cadavere e di resti mortali
Art. 7 - Accertamento di morte
Art. 8 - Denuncia della causa di morte
Art. 9 - Medico necroscopo
Art. 10 - Periodo di osservazione
Art. 11 - Trasferimento durante il periodo di osservazione
Art. 12 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane
Art. 13 - Tanatoprassi e tanatocosmesi
Art. 14 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

CAPO III - Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato

Art. 15 - Strutture obitoriali
Art. 16 - Casa funeraria
Art. 17 - Sala del commiato

CAPO IV - Trasporto funebre

Art. 18 - Definizione di trasporto funebre
Art. 19 - Caratteristiche delle casse
Art. 20 - Iniezioni conservative
Art. 21 - Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali
Art. 22 - Trasporto di ossa e di ceneri
Art. 23 - Autorizzazione al trasporto funebre
Art. 24 - Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse
Art. 25 - Prodotti del concepimento

CAPO V - Trasporto internazionale

Art. 26 - Trasporto funebre tra Stati

CAPO VI - Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

SEZIONE I - Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri
Art. 27 - Costruzione dei cimiteri
Art. 28 - Gestione dei cimiteri
Art. 29 - Area di rispetto
Art. 30 - Requisiti minimi
Art. 31 - Camera mortuaria
Art. 32 - Ossario comune
Art. 33 - Cinerario comune

SEZIONE II - Inumazioni e tumulazioni cimiteriali
Art. 34 - Diritto di sepoltura
Art. 35 - Identificazione della sepoltura
Art. 36 - Inumazione
Art. 37 - Tumulazione
Art. 38 - Sepoltura privata nel cimitero

SEZIONE III - Esumazioni ed estumulazioni
Art. 39 - Esumazioni
Art. 40 - Estumulazione
Art. 41 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali

SEZIONE IV - Tumulazioni extracimiteriali
Art. 42 - Cappella privata fuori del cimitero
Art. 43 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

SEZIONE V - Cremazione e destinazione delle ceneri
Art. 44 - Cremazione
Art. 45 - Crematori
Art. 46 - Autorizzazione alla cremazione
Art. 47 - Espressione di volontà
Art. 48 - Registro per la cremazione
Art. 49 - Consegna e destinazione finale delle ceneri
Art. 50 - Dispersione delle ceneri

CAPO VII - Norme comuni

Art. 51 - Trattamenti particolari
Art. 52 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri
Art. 53 - Sanzioni
Art. 54 - Regime transitorio
Art. 55 - Abrogazione

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 marzo 2010, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Leggi regionali abrogate
5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Flavio Tosi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 febbraio 2007, n. 2/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 aprile 2007, dove ha acquisito il n. 234 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 aprile 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele

Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2010, n. 1509.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'elaborazione del nuovo testo di legge regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria ha richiesto una ricostruzione dell'attuale quadro di riferimento normativo e regolamentare, punto di partenza per poter poi definire il contenuto delle nuova legge regionale.

La materia infatti è molto delicata e di notevole impatto sociale, perciò merita una particolare attenzione e uno speciale approfondimento. Molte sono infatti le implicazioni di natura religiosa e culturale, civilistica, sanitaria, professionale e commerciale, e numerosi sono gli intrecci tra le diverse specifiche normative.

Per gli ambiti a competenza legislativa concorrente qual è la tutela della salute, l'articolo 117, comma 6, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, esclude la titolarità della competenza regolamentare in capo allo stato, in quanto spetta esclusivamente alla regione adottare specifici regolamenti in materia.

Secondo questo principio lo Stato può oggi solo dettare i principi fondamentali della materia funeraria, in quanto la disciplina legislativa di dettaglio e le stesse disposizioni regolamentari sono di competenza regionale.

Emblematico è il caso della recente legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", con la quale lo Stato, oltre alla modifica dell'articolo 411 del Codice Penale che vietava la dispersione delle ceneri, ha stabilito i principi in base ai quali il Ministero della salute avrebbe dovuto portare le necessarie modifiche al regolamento di polizia mortuaria DPR n. 285/1990, con un nuovo regolamento e che non è stato più adottato perché di competenza regionale.

La cremazione, l'affidamento delle ceneri ai familiari o la loro dispersione sono pratiche funerarie di crescente interesse da parte dei cittadini e la legge n. 130/2001 ha in parte risposto a tali esigenze. Il mancato adeguamento delle norme regolamentari contenute nel DPR n. 285/1990 ha creato una situazione di incongruenza tra norme che rischia di mettere in difficoltà gli uffici comunali.

Da ciò la spinta per l'adozione di una disciplina organica, a tutela innanzitutto degli utenti dei servizi funebri che, consolidando i principi posti dalla legislazione statale, introducesse elementi sia di semplificazione amministrativa che di innovazione secondo le più recenti evidenze scientifiche, in termini di efficacia ed efficienza delle prestazioni pubbliche.

La ricognizione normativa effettuata in via preliminare ha messo in luce un quadro normativo piuttosto complesso che coinvolge svariati aspetti e diverse competenze.

Si è deciso di fare rinvio (esplicito o implicito) alle norme statali per quanto attiene a diverse materie quali:

- demanio pubblico (articolo 824 del Codice Civile) in quanto il cimitero rientra nel regime demaniale;
- Stato Civile (DPR 3 novembre 2000, n. 396) di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera i), Cost. (cittadinanza, stato civile e anagrafi);
- accertamento di morte e riscontro diagnostico (legge 29 dicembre 1993, n. 578 e D.M. 22 agosto 1994, n. 582), trapianti (legge n. 91/1999), pur rientrando nel concetto di tutela della salute tali attività spettano esclusivamente alla competenza statale in quanto Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sciali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale articolo 117, comma 2 lettera m), Cost.;
- salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626), materia specifica già compiutamente normata;
- radioprotezione (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230) e rifiuti sanitari (DPR 15 luglio 2003, n. 254);
- autonomie locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in particolare per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici.

Altre norme statali stabiliscono principi dei quali la legge regionale in materia di polizia mortuaria deve necessariamente tenere conto. In particolare:

- Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, articoli da 337 a 344;
- legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" (Collegato alla finanziaria 2002) – articolo 28 sulla definizione delle aree di rispetto cimiteriali.

È stata approfondita l'analisi del DPR n. 285/1990 recuperando diversi elementi di principio o di carattere generale da salvaguardare nel testo regionale e si è tenuto in considerazione anche il disegno di legge statale n. 504/2006 (ex 3310/2005) di modifica del TULLSS, in quanto espressione dell'orientamento del dibattito a livello nazionale rispetto all'introduzione di nuovi istituti come la sala del commiato, alla regolamentazione dei trasporti funebri o alla definizione di attività funebre.

La nuova legge regionale, integrando quanto già stabilito dal vigente Testo Unico delle Leggi Sanitarie supera il regolamento di polizia mortuaria DPR del 10 settembre 1990, n. 285 ed è la normativa di riferimento per la Regione Veneto.

La legge prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale di specifiche disposizioni tecniche di attuazione: in attesa dell'adozione della delibera di Giunta la norma transitoria stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni tecniche in vigore.

NOTE AL TESTO

LA STRUTTURA DELLA LEGGE REGIONALE

La legge è organizzata in sette capi così strutturati:

- Capo I: enuncia le finalità, nonché le istituzioni e gli operatori interessati dalla materia disciplinata (Regione, Comune, Azienda Ulss, imprese funebri);
- Capo II: considera gli adempimenti conseguenti alla morte, al periodo di osservazione, agli accertamenti necroscopici;
- Capo III: sono definiti il Servizio obitoriale, le strutture di nuova concezione come la casa funeraria e sala del commiato;
- Capo IV: viene trattato il trasporto funebre nei suoi vari aspetti;
- Capo V: tratta il trasporto funebre internazionale;
- Capo VI: suddiviso in cinque sezioni, tratta dei cimiteri e dei crematori, delle sepolture, della cremazione, della destinazione delle ceneri, compresa la dispersione;
- Capo VII: considera i trattamenti particolari a discrezione dell'ulss, le sanzioni e il regime transitorio.

L'articolato

Capo I

L'articolo 1 indica con chiarezza la finalità della legge: la salute pubblica. La legge non si occupa pertanto di aspetti di diverso ambito come la sicurezza del lavoro o la concorrenza in commercio.

Il secondo comma dello stesso articolo impegna la Regione nella promozione dell'informazione di forme di sepoltura di minor impatto ambientale e della cremazione.

L'articolo 2 definisce i compiti della Regione individuati nell'azione di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.

Spetta alla Giunta regionale definire con propri provvedimenti i requisiti strutturali, dei cimiteri e dei crematori, delle strutture destinate al servizio obitoriale, delle case funerarie e delle sale del commiato, i requisiti dei mezzi di trasporto funebre, i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre.

La definizione a livello regionale, anziché comunale, di tali requisiti è stata una precisa e forte richiesta da parte delle aziende sanitarie e delle associazioni di categoria le quali, riconoscendo in tali attività una valenza sanitaria tutt'altro che trascurabile, hanno ritenuto che l'omogeneità dei requisiti su scala regionale sia quella ottimale per la maggior tutela della salute pubblica e del singolo utente.

Alla Regione spetta altresì stabilire le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri.

Un punto particolarmente qualificante dell'azione regionale è la definizione dell'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni. Si tratta di distinguere, tra le malattie infettive soggette a denuncia secondo le indicazioni ministeriali, quelle che rappresentano un effettivo rischio per la salute pubblica in caso trasporto del cadavere.

È un deciso passo avanti verso la semplificazione amministrativa in quanto l'elenco definito in sede regionale potrà essere aperto a modifiche in tempi rapidissimi, in relazione alle evidenze epidemiologiche regionali, nazionali e internazionali.

Articolo 3. La legge ha inteso trasferire all'ente locale più vicino al cittadino e quindi al Comune il compito di garantire la realizzazione di cimiteri e crematori, anche in associazione con altri comuni.

Nel rispetto della libertà di scelta e di iniziativa del privato, il Comune assicura che siano realizzati spazi e strutture per lo svolgimento di riti funebri, per il commiato, per la custodia e preparazione delle salme nei feretri; il Comune assicura l'esecuzione dei trasporti funebri delle persone indigenti e dei deceduti in luogo pubblico.

Al Comune è affidato anche il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge, con ciò confermando l'orientamento già assunto dalla Giunta per quanto riguarda le autorizzazioni già previste dal DPR n. 285/1990 (passaporti mortuari).

Con il regolamento comunale di polizia mortuaria vengono definite l'ubicazione e le condizioni di esercizio e utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle case funerarie, delle sale del commiato e la disciplina delle attività funebri e del servizio di trasporto funebre.

Infine il Comune esercita le funzioni di vigilanza con proprio personale e avvalendosi dell'ulss per gli aspetti igienico sanitari.

L'articolo 4 definisce i compiti delle Aziende ulss, tra cui il servizio di medicina necroscopica finalizzato all'accertamento della morte, come prescritto dall'articolo 74 del DPR n. 396/2000 sullo Stato Civile, secondo le procedure precisate al capo II.

L'ulss impartisce particolari prescrizioni di natura tecnico-discrezionale nei casi di morte per malattia infettiva o in caso di cadaveri portatori di radioattività.

Articolo 5. La legge fa propria la definizione dell'attività funebre abbozzata dal DDL statale 504 (ex 3310) integrata con le proposte nate dal confronto con le associazioni di categoria in sede regionale.

L'attività funebre è soggetta a specifica autorizzazione comunale sulla base dei requisiti stabiliti dalla Regione.

Una importante specificazione introdotta dalla legge è quella relativa al trasporto funebre non connesso con attività funebre: tale trasporto è autorizzato limitatamente ai feretri chiusi, quindi è escluso durante il periodo di osservazione. È una ipotesi di rilievo minore rispetto all'attività funebre per la quale è richiesta maggior competenza e responsabilità.

La tanatoprassi è stata esclusa dall'attività funebre in quanto va disciplinata da apposita normativa ed è svolta da figura professionale specifica, che sarà definita.

Capo II

Il capo II, sulla disciplina degli adempimenti conseguenti alla morte, inizia con l'articolo 6 che definisce il termine "cadavere"; definizione che non ha finalità mediche, ma che viene adottata per semplificare e uniformare i testi dei vari articoli. Non si è ritenuto di introdurre ulteriori classificazioni, quali "salma" (intesa prima dell'accertamento della morte da parte del necroscopo) ritenendo che i due termini - sinonimi nell'uso corrente - creerebbero confusione piuttosto che chiarezza. Inoltre tale specificazione risulterebbe di scarsa utilità ai fini della semplificazione del testo.

La definizione di resti mortali è invece stata integralmente presa dal DPR n. 254/2003.

L'articolo 7 riguarda l'accertamento della morte che lo Stato Civile chiede al medico necroscopo (articolo 74 DPR n. 396/2000) per poter autorizzare il seppellimento o la cremazione. Non viene considerata la dichiarazione di morte, resa dai familiari allo Stato Civile, in quanto l'istituto è già disciplinato dalla normativa specifica.

La legge regionale, recependo le indicazioni del mondo scientifico, ha ritenuto di fissare il termine massimo di 36 ore e quello minimo di 8 ore per l'accertamento di morte. Viene infatti osservato che trascorse otto ore dalla morte il medico nescroscopo può rinvenire i segni inequivocabili della realtà della morte. Nei casi dubbi il medico può comunque ricorrere all'accertamento mediante ECG per 20 minuti, come stabilito dalla legge n. 578/1993 e DM 582/1994.

Il termine massimo è stato invece aumentato a 36 ore (erano 30 ore nel DPR n. 285/1990) perché in tal modo vengono resi meno stringenti i tempi per gli adempimenti da parte dei medici Ulss, con la possibilità che sia ridotto il ricorso alla reperibilità per il servizio necroscopico.

Infine il DPR n. 396/2000, articolo 72, che regolamenta la dichiarazione di morte allo Stato Civile, non lascia minimamente intendere che vi sia necessità di supportare la dichiarazione dei familiari con un attestato medico: l'unico adempimento medico richiesto e necessario è l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo.

L'articolo 8 tratta della denuncia della causa di morte. L'obbligo della denuncia della causa di morte è in capo a ciascun medico ai sensi dell'articolo 103 del TULLSS che recita:

"103. Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

a) a denunciare al podestà le cause di morte

Come a suo tempo precisato dalla circolare ministeriale n. 24/1993 (in applicazione del DPR 285/1990) "l'assistenza medica" va intesa come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Quando la morte avviene senza assistenza medica, ovvero quando non vi è il medico curante o lo stesso non è a conoscenza del decorso della malattia, la denuncia della causa di morte viene fatta dal medico necroscopo, al quale viene riconosciuta esplicitamente la facoltà di disporre il riscontro diagnostico, secondo le procedure definite dalla Regione o dall'ulss. Quest'ultima riserva risponde alla necessità di assicurare che il ricorso al riscontro diagnostico sia compatibile con le risorse organizzative ed economiche del servizio sanitario e non diventi una costosa scorciatoia rispetto agli accertamenti di tipo anamnestico-clinico.

Il medico necroscopo è una figura già prevista dal Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e confermata dalla nuova normativa sullo Stato

Civile DPR n. 396/2000 all'articolo 74. Si tratta di sanitario che deve esprimere la valutazione conclusiva sulla certezza della morte e, in modo residuale, sulla causa della stessa.

La normativa sullo Stato Civile tuttavia non entra nel merito dei requisiti che tale figura medica deve possedere, né sul tipo di rapporto con l'organizzazione sanitaria.

L'articolo 9 della legge ha recepito le proposte del Coordinamento Interregionale Prevenzione, prevedendo la possibilità che la funzione del necroscopo sia affidata a diverse figure mediche e non esclusivamente ai medici dei dipartimenti di prevenzione. La responsabilità dell'incarico è lasciata all'Azienda ulss, con l'unica condizione che i medici incaricati siano dipendenti o convenzionati con l'ulss stessa. Va da sé che l'individuazione deve essere compiuta con atti formali che precisino i singoli incarichi.

L'articolo 10 tratta del periodo di osservazione del cadavere, cioè del tempo che intercorre tra la morte e l'accertamento del medico necroscopo, finalizzato al rilevamento di eventuali segni di vita.

La legge 29 dicembre 1993, n. 578 e il DM 22 agosto 1994, n. 582 sull'accertamento della morte, precisano che il periodo di osservazione può essere ridotto o addirittura annullato quando l'accertamento del necroscopo avvenga con Elettrocardiogramma (ECG) protratto per venti minuti consecutivi, senza che vi sia attività elettrica autonoma. Ciò fa sì che il termine del periodo di osservazione di fatto coincida con l'accertamento necroscopico.

Una rilevante novità introdotta dalla legge è che l'osservazione può essere svolta indifferentemente presso l'abitazione, presso la struttura obitoriale o presso la casa funeraria. Il cadavere, con le necessarie precauzioni finalizzate a non impedire l'eventuale ripresa della vita, può essere trasportato da un luogo di osservazione all'altro senza particolari limitazioni, salvo i casi di malattia infettiva o portatori di radioattività. In passato infatti il cadavere poteva essere spostato dall'abitazione all'obitorio solo quando l'ulss dichiarava l'abitazione inadatta.

Con la nuova disciplina dell'articolo 11 viene riconosciuta la professionalità e la responsabilità dell'impresa funebre che può trasferire il cadavere con l'unica incombenza di comunicarlo all'ufficiale di stato civile e all'ulss. L'autorizzazione all'attività funebre implica infatti il possesso di specifici requisiti gestionali e professionali.

Una ulteriore novità introdotta dall'articolo 10 è la possibilità di assicurare la sorveglianza anche mediante apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza e questa è una notevole apertura allo sviluppo tecnologico, per il miglior servizio al cittadino.

L'articolo 12 e l'articolo 13 riguardano rispettivamente gli adempimenti in caso di rinvenimento di cadavere o resti mortali e i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi; trattamenti che devono essere eseguiti fuori del periodo di osservazione e dopo la visita del medico necroscopo.

L'articolo 14 prevede la possibilità di utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, di ricerca ed insegnamento, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente, fattispecie già prevista dagli articoli 40, 41 e 42 del DPR n. 285/1990 ereditati dal RD n. 1592/33.

Capo III

Il capo III tratta delle strutture obitoriali, delle case funerarie e della sale del commiato.

In primo luogo l'articolo 15 elenca le funzioni che vengono assicurate dalle strutture obitoriali, funzioni pubbliche che possono essere svolte dal comune direttamente o tramite i privati. Per questo motivo l'addetto al servizio obitoriale è indicato come incaricato di pubblico servizio.

Lo stesso articolo individua le strutture obitoriali e precisamente:

a) il servizio mortuario della struttura sanitaria o socio assistenziale;
b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

I requisiti del servizio mortuario delle strutture sanitarie e socio assistenziali sono definiti dalla legge regionale n. 22/2002, mentre l'obitorio comunale deve rispondere ai requisiti definiti con disposizioni regionali di attuazione della presente legge (articolo 2 comma 2 lettera a)). L'ubicazione, l'organizzazione e le modalità di accesso a tali strutture sono invece disciplinate dal regolamento comunale (articolo 3 comma 2, lettera c)).

La legge prevede la possibilità che il servizio mortuario dell'ospedale possa ricevere anche i cadaveri di persone decedute all'esterno della struttura sanitaria. È una importante apertura a favore dei comuni, che non trova ostacoli dal punto di vista sanitario, mentre può corrispondere a una effettiva ottimizzazione delle risorse presenti sul territorio.

La casa funeraria introdotta all'articolo 16 è un'altra novità della legge che in questo modo apre al privato (imprenditore e utente) la possibilità di fornire e utilizzare strutture private in un regime di libera concorrenza. Nella casa funeraria possono essere svolte alcune funzioni obitoriali compresa l'osservazione del cadavere (diversamente dalla sala del commiato ove ciò non è possibile) perciò è prevista la necessità di autorizzazione comunale. I requisiti strutturali e gestionali specifici saranno definiti dalla Regione (articolo 2, comma 2, lettera b)).

La distanza minima di 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori non corrisponde evidentemente ad un'esigenza sanitaria, ma piuttosto ad una esigenza di trasparenza del "mercato"; essa è stata richiesta anche dalle stesse associazioni, tenuto conto che la casa funeraria è una struttura alternativa alla struttura obitoriale.

L'articolo 17 recepisce una novità introdotta dall'articolo 3 della legge n. 130/2001: la sala del commiato.

Viene qui definita come la struttura destinata a ricevere, a richiesta dei privati, e a tenere in custodia per brevi periodi e ad esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e per il commiato. Si tratta di attività prive di rilevanti implicazioni sanitarie.

Per l'attivazione della sala del commiato è stato previsto il possesso di requisiti stabiliti da disposizioni regionali e una semplice comunicazione al Comune.

La sala del commiato non è servizio pubblico e, come prevede il DDL statale, può essere gestito sia dall'ente pubblico che dal privato.

Capo IV

Il capo IV disciplina il trasporto funebre considerando tale ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o rinvenimento al luogo di sepoltura o cremazione.

Rientra in tale concetto, definito all'articolo 18, anche il trasporto a seguito di esumazione o estumulazione per trasferimento ad altra destinazione.

Viene stabilito anche il principio che ciascun cadavere deve essere chiuso in feretro individuale per essere avviato a sepoltura o cremazione singolarmente (successivi articoli 35 e 44). La possibilità di chiudere nella stessa cassa la madre e il bambino deceduti in concomitanza del parto è un'eccezione già prevista dal DPR n. 285/1990 che è stata mantenuta.

L'articolo 19 rinvia a disposizioni regionali la definizione delle caratteristiche delle casse in riferimento alle diverse problematiche legate al trasporto e allo smaltimento dei feretri.

L'articolo 20 risolve in via definitiva un problema dibattuto da tempo, relativo alle iniezioni conservative previste dall'articolo 32 del DPR n. 285/1990. Come evidenziato dal gruppo di studio interregionale sulle cosiddette "pratiche obsolete", la persistenza del rischio infettivo dopo la chiusura del feretro o a seguito di manipolazione del feretro a distanza di tempo dalla sepoltura non è supportata da dati scientifici, pertanto la pratica delle iniezioni conservative non è giustificata.

Al contrario la sostanza chimica impiegata (formalina) è cancerogena e mutagena, provoca inquinamento ambientale e comporta un allungamento dei processi di mineralizzazione.

La legge lascia comunque aperta la possibilità dei trattamenti conservativi quando previsti da trattati internazionali o quando prescritti dall'ulss in relazione a situazioni di effettivo rischio per la salute pubblica.

L'articolo 21 definisce il trasporto funebre come servizio pubblico svolto da soggetti autorizzati, di conseguenza all'addetto al trasporto funebre è riconosciuta la qualifica di "incaricato di pubblico servizio".

Anche in conformità con le indicazioni del Coordinamento Interregionale Prevenzione, già citato in precedenza, l'addetto al trasporto, proprio nella sua veste di incaricato di pubblico servizio, viene indicato come responsabile delle verifiche preliminari al trasporto (identità del cadavere, regolarità del confezionamento del feretro).

In questo modo viene del tutto e definitivamente svincolato il personale sanitario delle ulss da attività che non richiedono discrezionalità tecnico-professionale, ma possono essere più utilmente svolte dal personale, opportunamente formato, delle imprese funebri autorizzate.

La definizione del trasporto funebre come "servizio di interesse pubblico" non implica il "diritto di privativa" a favore del comune, stabilito del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico delle leggi per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte degli enti locali) e dal DPR n. 285/1990.

Su tale punto si sono espresse diverse Autorità e per diversi aspetti, concordando tutte sul fatto che le norme sopra citate sono superate e non è più consentita la privativa da parte del Comune in materia di trasporti funebri. Questi pertanto possono essere svolti anche dal privato, nel rispetto di determinati requisiti. Tra le altre decisioni delle Autorità si citano:

- Autorità Garante della concorrenza, parere AS147 del 2 luglio 1998;
- Consiglio di Stato, Sez. V, decisione n. 7899 del 9 dicembre 2004;
- Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 11726 del 5 maggio 2005.

L'articolo 22 esclude il trasporto di ossa e ceneri dal concetto di trasporto funebre e di servizio pubblico. Tali trasporti non sono soggetti alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere, in quanto non vi è alcuna rilevanza sanitaria.

Come forte segno di semplificazione amministrativa e in risposta ai bisogni dei cittadini è inoltre previsto che il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e di ceneri chiuse in urna cineraria possa essere eseguito, con mezzi propri, direttamente dai familiari interessati.

Pertanto l'articolo 23 stabilisce che in caso di trasporto fuori comune, in ambito regionale, è sufficiente che l'impresa che esegue il trasporto dia comunicazione al Comune di destinazione, per l'esercizio della vigilanza.

Anche nel caso di trasporto di feretro o resti mortali derivanti da esumazione o estumulazione e destinati ad altra sepoltura o alla cremazione vi è a monte una specifica autorizzazione per tale operazione, perciò anche questi casi rientrano nella previsione dell'articolo 22 ed è sufficiente la comunicazione al Comune.

L'articolo 24 ribadisce che i requisiti dei mezzi di trasporto funebre sono stabiliti dalla Regione, come già enunciato all'articolo 2 (compiti della Regione) con l'ulteriore precisazione che le rimesse devono disporre di mezzi per la pulizia e la sanificazione.

La definizione a livello regionale dei requisiti dei mezzi è stata sollecitata dagli stessi operatori del settore ed è motivata dal fatto che i mezzi si spostano da un comune all'altro. Per quanto riguarda invece le rimesse queste, essendo ubicate nel territorio del singolo comune, possono essere regolate da ciascun regolamento comunale.

Per il trasporto di prodotti di concepimento l'articolo 25 conferma la previsione del DPR n. 285/1990.

Capo V

Il Capo V riguarda il trasporto internazionale di cadavere. Nel caso di Stato aderente alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 l'articolo 26 rinvia alle prescrizioni previste dalla stessa Convenzione. La competenza amministrativa non è più del prefetto, ma del Sindaco in quanto il DPCM 26 maggio 2000, tabella a lettera c), in attuazione dell'articolo 114 del D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative ai passaporti mortuari e alle autorizzazioni previste dal DPR n. 285/1990. La Regione con DGR ha già trasferito ai comuni queste funzioni amministrative. La legge conferma tale scelta.

Nel caso di Stato non aderente alla convenzione di Berlino la competenza amministrativa è ugualmente del Sindaco; la normativa di riferimento è quella nazionale.

Capo VI

Il Capo VI sui cimiteri e sulla destinazione dei cadaveri e ceneri recupera molti contenuti del DPR n. 285/1990, che sono introdotti nella legge regionale per dare maggior organicità al nuovo provvedimento legislativo.

Nella Sezione I, vengono definiti alcuni principi per la costruzione e la gestione dei cimiteri, in attuazione di quanto stabilito dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Gli articoli 27 e 28 prevedono che la realizzazione e la gestione dei cimiteri avvenga secondo le norme del TU degli Enti locali sulla gestione dei servizi pubblici.

I successivi articoli 29, 30, 31, 32 e 33 forniscono solo alcune indicazioni minime circa i requisiti dei cimiteri, in quanto i requisiti specifici e la regolamentazione è affidata al regolamento comunale (articolo 3).

La Sezione II tratta del diritto di sepoltura, dell'identificazione del cadavere, dell'inumazione, delle tumulazioni e delle sepolture private all'interno del cimitero. Sostanzialmente riprende alcune parti del DPR n. 285/1990, introducendo alcune novità.

In particolare l'articolo 34 introduce tra gli aventi diritto di sepoltura in un determinato comune anche le persone (tipicamente anziani) che, per ragioni burocratiche, hanno dovuto forzatamente trasferire la residenza ad altro comune, presso case di riposo o altre strutture di assistenza.

All'articolo 36 viene definita la pratica e lo scopo dell'inumazione e il relativo periodo di tempo ordinario. Viene inoltre definito lo scopo dei campi di inumazione speciale che è quello di accogliere i resti mortali provenienti dalle estumulazioni ed eventualmente dalle inumazioni, al fine del completamento della mineralizzazione. La maggior parte dei cadaveri tumulati allo

scadere della concessione risultano infatti non completamente mineralizzati e si rende necessario un periodo di inumazione, più breve della rotazione normale.

La Sezione III tratta delle esumazioni e delle estumulazioni introducendo un elemento di semplificazione, infatti non viene previsto l'obbligo di presenza dell'Ulss alle operazioni di esumazione ed estumulazione.

Solo nel caso di esumazione straordinaria è prevista una comunicazione all'ulss e la possibilità di chiedere alla stessa un parere igienico sanitario. Questa scelta, sollecitata da più parti, è supportata dal fatto che non vi è evidenza scientifica di rischi per la salute pubblica legati a queste operazioni: il rischio specifico per i lavoratori va invece inquadrato nella responsabilità del datore di lavoro, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 626/1994.

È prevista anche con la cremazione dei resti mortali, nelle forme previste dalla legge n. 130/2001 come stabilito al secondo comma dell'articolo 41.

La Sezione IV considera le tumulazioni al di fuori del cimitero. Vi sono due tipologie:

- la cappella privata, non aperta al pubblico, destinata specificatamente a sepolture;
- la cosiddetta tumulazione privilegiata.

Nel caso di cappella privata (articolo 42) le caratteristiche sono determinate dalla Regione (articolo 2), l'autorizzazione è invece lasciata alla competenza comunale senza ulteriori pareri sanitari.

Per queste cappelle viene confermata la zona di rispetto non inferiore a quella prevista per i cimiteri ed è prevista l'inalienabilità dell'area.

Il caso dell'articolo 43 è invece relativo alla tumulazione di persone particolarmente meritevoli di speciali onoranze, in luoghi originariamente non destinati a sepoltura e quindi da valutare caso per caso e autorizzati con atto specifico. In questi casi non si stabilisce un diritto di sepoltura, ma l'autorizzazione resta legata alla singola persona.

La norma statale di riferimento è l'articolo 341 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. La competenza per le autorizzazioni una volta era del Ministero, attualmente è della Regione e la legge trasferisce la competenza al Comune.

Quanto ai criteri per la concessione di tumulazioni privilegiate la presente legge rinvia a disposizioni regionali che peraltro già sono state definite con DGR n. 1533/2002 eventualmente da aggiornare.

La Sezione V è tutta dedicata alla cremazione, pratica funeraria un tempo poco seguita che ora trova sempre maggiori adesioni da parte della popolazione ed è perciò oggetto di crescente attenzione da parte delle amministrazioni comunali.

Il TULLSS (articolo 343) prevede la possibilità di realizzazione dei crematori solo all'interno dei cimiteri e tale scelta è confermata dal DPR n. 285/1990 articolo 78.

La legge regionale all'articolo 45 conferma questa prescrizione di principio stabilendo che i crematori sono realizzati "nell'ambito dell'area cimiteriale". La norma transitoria di cui all'articolo 54, consente quindi che i crematori esistenti fuori dei cimiteri siano mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa area come "area cimiteriale".

Gli articoli 46, 47, 48 e 49 disciplinano rispettivamente l'autorizzazione alla cremazione affidata all'ufficiale di Stato Civile, la modalità di consegna delle ceneri per la successiva destinazione al cimitero (cinerario comune, tumulazione, interramento), l'affidamento ai familiari per conservazione in luogo privato o per la dispersione.

In particolare, gli articoli 47, 48 e 49 sono il risultato dell'inserimento in questa legge del testo coordinato dei PDL 156 e 157 "Istituzione del registro comunale per la cremazione", approvato dalla Prima commissione consigliare in data 10 marzo 2009. Vi è prevista l'istituzione presso ogni Comune del registro per la cremazione, sul quale annotare la manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

L'articolo 50 disciplina la dispersione in natura confermando i criteri previsti dalla legge n. 130/2001, in quanto ritenuti già sufficientemente dettagliati per garantire il corretto esercizio di questa pratica funeraria. Come prescrizione aggiuntiva è stata introdotto l'obbligo di eseguire la dispersione con mezzi e modalità che consentano il pieno controllo della dispersione stessa, al fine di assicurare che le ceneri non siano causa di danno o disturbo a terzi, pubblici o privati.

Capo VII

Tra le norme comuni previste al Capo VII , gli articoli 51 e 52 richiamano la facoltà dell'ulss di prescrivere particolari cautele in caso di morti per determinate malattie infettive o di portatori di radioattività e, in casi particolarmente gravi, di proporre al Sindaco il divieto di svolgere le onoranze funebri.

L'articolo 53 definisce le ipotesi di sanzioni amministrative.

La legge persegue l'obiettivo della maggior semplificazione possibile e del massimo riconoscimento della responsabilità professionale di tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati. Tale impostazione deve essere bilanciata da un sistema sanzionatorio essenziale e certo.

Infine l'articolo 54 contempla il regime transitorio e il rinvio alle disposizioni tecniche contenute nelle delibere di giunta regionale già adottate, nel regolamento di Polizia Mortuaria DPR n. 285/1990 e alle disposizioni contenute nelle circolari ministeriali, in attesa della disciplina tecnica regionale.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 132 del 23 aprile 2009, approvandolo, con modifiche, all'unanimità (Forza Italia – Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, A.N. – Popolo della Libertà, U.D.C., Veneto PPE, L'Ulivo – Partito Democratico Veneto, P.R.C.) in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 103 del regio decreto n. 1265/1934 è il seguente:

"103. Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

a) a denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;
b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicati dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale;

c) a denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;

e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica;
f) a denunciare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000.

L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.".

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è il seguente:

"32. 1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.".

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 337 del regio decreto n. 1265/1934 è il seguente:

"337. Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario.

I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.".

Note all'articolo 29

- Il testo dell'art. 338 del regio decreto n. 1265/1934 è il seguente:

"338. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.".

- Il testo dell'art. 4 della legge n. 130/2001 è il seguente:

"4. Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «almeno duecento metri dai centri abitati» sono inserite le seguenti: «, tranne il caso dei cimiteri di urne».".

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 130/2001 è il seguente:

"3. Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
   1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.".

Nota all'articolo 42

- Per il testo dell'art. 338 del regio decreto n. 1265/1934 vedi nota all'articolo 29.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 32/1996 è il seguente:

"Art. 6 - Rapporti fra Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Unità locali socio sanitarie, altri enti pubblici e ARPAV.

1. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si avvalgono dell'ARPAV, la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

2. Alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle unità locali socio sanitarie non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale.

3. I dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 non già espletate da strutture ospedaliere o dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie, si avvalgono delle strutture laboratoristiche ovvero del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAV, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

4. Omissis

5. Il regolamento ed i piani pluriennali di attività definiscono i servizi che l'ARPAV è tenuta ad assicurare agli enti di cui ai commi 1, 3 e 4.

6. L'ARPAV può stipulare ulteriori convenzioni o accordi con la Regione, le province, i comuni, le comunità montane ed i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie, per la prestazione di servizi ed attività aggiuntivi, alla condizione che sia garantita la fornitura di quanto già previsto nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui ai commi 1, 3 e 4.

7. Il regolamento e i piani pluriennali di attività stabiliscono i criteri per la prestazione da parte dell'ARPAV di servizi tecnico-scientifici e analitici ad altri enti e soggetti pubblici, sulla base di apposite convenzioni.

8. Le convenzioni e gli accordi di programma di cui al presente articolo individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi ed i costi delle prestazioni erogate dall'ARPAV, nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.

9. L'ARPAV può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale per importi che, in ogni caso, non possono eccedere quelli mediamente applicati, per corrispondenti prestazioni analitiche o tecnico-scientifiche, dalle strutture private; per le analisi chimiche dell'acqua ai fini del rilascio di abitabilità e per le zone non servite dal pubblico acquedotto, fatte salve le riduzioni già previste nel tariffario regionale, sui relativi importi è applicato una ulteriore riduzione del 30 per cento.".

Nota all'articolo 46

- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 130/2001 vedi nota all'articolo 41.

Nota all'articolo 47

- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 130/2001 vedi nota all'articolo 41.

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo n. 285/1992 è il seguente:

"3. Definizioni stradali e di traffico.

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.".

4. Leggi regionali abrogate

L'art. 55 abroga la legge regionale 25 settembre 2009, n. 24.

5. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, n. 19

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica dell'articolo 66, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. Alla fine della lettera d), comma 1, articolo 66 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" è inserito il seguente periodo:

"e, per quanto riguarda l'edilizia convenzionata, l'introduzione di agevolazioni sui prezzi del riscatto, in misura superiore a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", volte a favorire la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. A tal fine, entro il 30 giugno 2010, la Giunta regionale detta criteri per un'omogenea determinazione da parte dei comuni delle agevolazioni sui prezzi di riscatto .".

Art. 2
Modifica del comma 2, dell'articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. Al comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo le parole: "*lettere b), i) e m)*" sono sostituite dalle parole "*lettere b) e i)*";
b) nel terzo periodo le parole: "*lettera d),*" sono sostituite dalle parole "*lettere d) e m),*".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 marzo 2010

Galan

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 66, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
Art. 2 - Modifica del comma 2, dell'articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 marzo 2010, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 26 febbraio 2009, dove ha acquisito il n. 393 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Sernagiotto, Grazia, Gerolimetto, Bond, Piccolo, Zanon, Padrin, Frasson, De Boni e Rizzato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;
- La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 luglio 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Tiziano Ferruccio Zigiotto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2010, n. 1510.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le aree del Piano per l'edilizia economico popolare (PEEP) dei vari comuni vengono assegnate in proprietà o in diritto di superficie ai cittadini.

Gli assegnatari hanno la facoltà di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà ovvero, se già proprietari, di eliminare i vincoli di inalienabilità previsti per legge, nei termini previsti dall'articolo 31, comma 45 e seguenti della legge n. 488/1998.

La propensione ad usufruire di tali opzioni per i privati è recentemente diminuita in modo rilevante a causa dei prezzi - calcolati sulla base dei citati criteri di legge - giudicati troppo elevati dagli assegnatari, complice anche l'attuale congiuntura economica, determinando un disinteresse che sta privando i Comuni di un'entrata significativa che, com'è noto, è vincolata a finanziare nuove iniziative sul patrimonio PEEP.

Con la presente proposta di legge si propone quindi di "riattivare" questo circuito virtuoso, delegando i Comuni ad introdurre delle agevolazioni sui prezzi di riscatto fissati dalla legge statale, mediante introduzione di uno "sconto sociale" che i Comuni potrebbero fissare in modo autonomo.

Questa soluzione ha trovato anche il favore della Corte dei conti, la quale, interpellata dal Sindaco di Abano Terme in merito alla possibilità per il Comune di introdurre autonomamente una serie di agevolazioni sulle tempistiche e sui prezzi di riscatto delle aree PEEP, ha chiarito, con delibera n. 178/2008/cons. adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto nell'adunanza del 3 dicembre 2008, che "una disciplina regolamentare da parte dei Comuni può legittimamente operare nella misura in cui la legge regionale lo consenta".

Il progetto di legge propone pertanto di integrare in tal senso la lettera d) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Sul progetto di legge la Seconda Commissione, dopo aver sentito in audizione le associazioni dei comuni, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 66 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 66 - Funzioni dei Comuni.

1. Sono delegate ai comuni le funzioni concernenti:

a) il rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;

b) l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e successive modificazioni ed integrazioni nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruenti di contributi dello Stato e/o della Regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;

c) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;

d) l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia *e, per quanto riguarda l'edilizia convenzionata, l'introduzione di agevolazioni sui prezzi del riscatto, in misura superiore a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", volte a favorire la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. A tal fine, entro il 30 giugno 2010, la Giunta regionale detta criteri per un'omogenea determinazione da parte dei comuni delle agevolazioni sui prezzi di riscatto.*

e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa.

2. Rimangono ferme le funzioni e compiti attribuiti ai comuni, in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche e integrazioni.".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 65, comma 2, della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 65 - Funzioni della Regione.

2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, *lettere b) e i)* provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale; alle funzioni di cui alle lettere a), c), e), f), n) ed o) provvede la Giunta regionale nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 67; alle funzioni di cui alla *lettere d) e m)*, provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Le materie di cui alle lettere g), h) e l) sono disciplinate con legge.".

4. Struttura di riferimento

Direzione edilizia abitativa

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 32 del 23 febbraio 2010

Leggi 16 aprile 1973 n. 171, 29 novembre 1984 n. 798, 8 novembre 1991 n. 360 e 31 maggio 1995 n. 206. Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Nomina componenti effettivi in rappresentanza della Provincia di Venezia.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'art. 5 della Legge 16 aprile 1973 n. 171, che prevede la composizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

Visto l'art. 14 della Legge 29 novembre 1984, n. 798 che prevede il rinnovo dei rappresentanti degli Enti locali in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

Visto l'art. 4 della Legge 8 novembre 1981, n. 360 che prevede che i componenti eletti dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Venezia e dal Comune di Venezia durino in carica fino al rinnovo delle Amministrazioni da cui sono stati eletti;

Visto il precedente decreto n. 538 del 16 dicembre 2004 con il quale erano stati nominati i nuovi componenti in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Venezia;

- dott. Andrea Vitturi in qualità di componente effettivo ed il dott. Giuseppe Cherubini in qualità di componente supplente;

Vista la nota prot. 79194 in data 18 dicembre 2009, con la quale il Presidente della Provincia di Venezia comunica che con provvedimento del Consiglio provinciale n. 2009/93 in data 17 novembre 2009 sono stati nominati i nuovi componenti in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, in rappresentanza della Provincia di Venezia nelle persone di:

- ing. Pierdomenico Pregnolato, in qualità di componente effettivo;
- arch. Emiliano Boscolo "Bachetto", in qualità di componente supplente;

Considerato che composizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia resta inalterata per la parte restante;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1) di prendere atto della cessazione dall'incarico del dott. Andrea Vitturi quale componente effettivo, e dott. Giuseppe Cherubini, rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Venezia, in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

2) di prendere atto della nomina, di cui al provvedimento del Consiglio provinciale n. 2009/93 del 17.11.09, da parte dell'Amministrazione provinciale di Venezia, dell'ing. Pierdomenico Pregnolato quale componente effettivo e dell'arch. Emiliano Boscolo "Bachetto", quale componente supplente, rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Venezia in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

3) di dare atto che, in forza delle predette nomine, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, risulta così composta dai seguenti componenti effettivi e supplenti:

Presidente	on. dott. Galan Giancarlo	delega
Amm.me Prov.le Ve	ing. Pierdomenico Pregnolato	arch. Emiliano Boscolo "Banchetto"
Bppsae di Venezia	Soprintendente Bap Venezia	delega
Sop.Bb.Aa. Ss.	Soprintendente Psae Venezia	delega
Cnr	prof. Cescon Paolo	dott. Bastianini Mauro
Comuni Gronda	arch. Perini Carlo	arch. Cuppoletti Matteo
Comuni Gronda	arch. Rizzi Giorgio	rag. Zoggia Valerio
Comune Venezia	arch. Zanatta Giampaolo	arch. Volpato Francesco
Comune Venezia	ing. Cambruzzi Tullio	arch. Bosa Roberto
Comune Venezia	arch. Gatto Antonio	arch.. Cavolo Fabio
Genio civile Oomm	ing. Capo Genio civile Oomm	delega
Magistrato Acque	Presidente Magistrato Acque	delega
Ministero Politiche Agr	dott. Sandro Boscolo Todaro	dott. Serino Giuseppe
Ministero Ambiente	prof. Boato Stefano	dott. Zucchetta Gianpietro
Ministero Llpp	ing. arch. Mayerle Giampiero	ing.. Pozzato Maurizio
Ministero Trasporti	arch. Zancanella Marino	arch. Polo Leda
Regione Veneto	arch. Benetazzo Nicola	dott. Roman Riccardo
Regione Veneto	prof. Mantovan Brunetto	dott. Padoan Aldino
Regione Veneto	p.i. Fassini Piergiorgio	dott. Rivi Gianni
Aulss n. 10	Responsabile Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	delega
Aulss n. 12	Responsabile Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	delega
Aulss n. 13	Responsabile Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	delega
Aulss n. 14	Responsabile Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	delega
Unesco	dott.ssa Roudil M. Paule	ing. Pypaert Philippe
Vvf di Venezia	Comandante provinciale Vvf di Venezia	delega

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 33 del 23 febbraio 2010

Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Ulss 12 Veneziana e la Società Sagir Snc per la realizzazione di alcune opere funzionali alla nuova fermata Sfmr di Marocco (parcheggio lato ovest e relativa viabilità di accesso) e di un Centro di Servizi per Anziani non Autosufficienti. Esecutività ai sensi dell'art. 32, comma 4, della Lr n. 35/2001.

[Trasporti e viabilità]

Il Presidente

Premesso che:

- in data 23.12.2004, si è tenuta una apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90, per l'approvazione del progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale (Sfmr), inerente la realizzazione delle nuove fermate ferroviarie di Marocco, Terraglio/Ospedale e Fradeletto/Carpenedo, tutte ricadenti nel territorio del Comune di Venezia;

- in detta sede, relativamente alla nuova fermata di Marocco, ha ottenuto l'assenso unanime degli Enti partecipanti, la previsione progettuale - seppure non ricompresa fra le opere finanziate - di un'ulteriore possibilità di sosta, individuata ad ovest della linea ferroviaria e graficamente rappresentata in un apposito elaborato di progetto, in ottemperanza alle richieste della Ctr - Sez. Oopp, di cui al parere n. 92 del 2.12.2004;

- tale possibilità di sosta lato ovest, seppure strategica per la completa funzionalità dell'intervento Sfmr, in quanto in grado di garantire una più adeguata dotazione di posti auto, migliorando nel contempo l'accessibilità alla nuova fermata per l'utenza proveniente da ovest, è rimasta priva di finanziamento e, pertanto, non è mai stata attivata la procedura per la sua realizzazione;

- a tal riguardo, con note del 6/08/2009 e del 28/09/2009, la società Sagir Snc, proprietaria delle aree situate in Comune di Venezia, località Marocco, a ridosso della linea ferroviaria Venezia - Treviso lato ovest - contigue e strettamente correlate con l'area ove sorgerà la nuova stazione di Marocco - ha formulato istanza di realizzare in tale ambito ed in variante ai vigenti strumenti urbanistici, un intervento di edificazione da destinarsi a Centro di Servizi per Anziani non Autosufficienti, facendosi altresì carico di realizzare l'implementazione di posti auto a servizio del Sfmr, già prefigurata in sede di Conferenza di Servizi del 23.12.2004;

- Il Presidente della Giunta regionale, riscontrato l'interesse pubblico alla realizzazione del piano degli interventi proposti dalla società Sagir, con nota del 3 novembre 2009, prot. n. 1738/G.P.52.00000.200, ha ritenuto di poter attivare la procedura di cui all'art. 32 della Lr n. 35 del 2001 ed ha individuato nella Direzione Infrastrutture della Regione Veneto, la struttura preposta a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per addivenire alla conclusione di un Accordo di Programma, finalizzato, tra l'altro, al conseguimento della necessaria variante urbanistica;

Preso atto

- che in data 03/12/2009 e 10/12/2009, si sono tenute una prima ed una seconda riunione della Conferenza di Servizi in sede Istruttoria interna, alla presenza delle strutture regionali a vario titolo interessate nelle quali si è preso atto del positivo pronunciamento delle stesse, con le prescrizioni ed osservazioni di cui ai relativi verbali di Conferenza;

- che in data 11/12/2009 si è tenuta una Conferenza di Servizi Istruttoria con i soggetti competenti esterni, al fine della valutazione della proposta di intervento di che trattasi;

- che in data 18/12/2009 si è tenuta la Conferenza di Servizi Decisoria, dove è stato verificato, dal Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture, appositamente delegato dal Presidente della Giunta regionale con la sopra richiamata nota prot. n. 1738/G.P.52.00000.200 del 3 novembre 2009, il consenso unanime dei soggetti interessati alla stipula dell'Accordo di Programma in esame, ai sensi dell'art. 32 della Lr 35/2001;

- che tutta la documentazione oggetto della Conferenza di Servizi del 18/12/2009 è stata depositata in libera visione presso la Segreteria del Comune di Venezia per 10 giorni consecutivi, a far data dal 22/12/2009, e che nei venti giorni successivi al periodo di deposito sono pervenute n. 2 osservazioni;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 4110 del 29/12/2009 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma di che trattasi ed è stato delegato alla firma dello stesso il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture;

Preso atto, altresì

- che in data 25/01/2010 è stata convocata una ulteriore Conferenza di Servizi per la valutazione delle osservazioni pervenute a seguito del periodo di deposito/pubblicazione, conclusasi riscontrando la possibilità di poter procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma medesimo;

- che in detta sede è stato pertanto sottoscritto l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Comune di Venezia, Ulss 12 Veneziana e Società Sagir Snc, ai sensi dell'art. 32 della Lr n. 35/2001, come nell'Allegato A al presente provvedimento, e che tale Accordo comporta anche la variante al Piano Regolatore del Comune di Venezia - Variante per la Terraferma, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 3905 del 3/12/2004, nei termini e alle condizioni nello stesso riportate;

Vista la Lr n. 35/2001;

decreta

1. di rendere esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge regionale 35/2001, l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 25/01/2010, tra Regione del Veneto, Comune di Venezia, Ulss 12 Veneziana e Società Sagir Snc, per l'approvazione del piano di interventi di cui alle premesse, che viene allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante quale Allegato A;

2. di dare atto che ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 32, comma 4, della Lr 35/2001, il suddetto Accordo di Programma costituisce variante al Piano Regolatore del Comune di Venezia - Variante per la Terraferma, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 3905 del 3/12/2004, in conformità agli elaborati dell'Accordo di cui al precedente punto 1), senza necessità di ulteriori adempimenti;

3. di pubblicare il presente provvedimento unitamente al testo dell'Accordo di Programma nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, rendendo consultabili in libera visione, presso gli uffici della competente Direzione Infrastrutture della Regione Veneto - via Baseggio 5 - Mestre (Ve), gli allegati progettuali richiamati nell'Accordo stesso, che si omettono dalla pubblicazione.

Giancarlo Galan

Allegato A

Accordo di programma
ai sensi dell'art. 32 della Lr 35/2001

tra

Regione del Veneto, Comune di Venezia, Ulss 12 Veneziana e società Sagir Snc per la realizzazione di un centro di servizi per anziani non autosufficienti e altre opere funzionali alla nuova fermata Sfmr di Marocco

L'anno duemiladieci, oggi 25 gennaio (25/01/2010), presso la sede della Giunta regionale del Veneto, in Venezia-Mestre, Via Baseggio 5

i Signori

- Stefano Angelini, nato a Venezia il 25/09/1956, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, Cf 80007580279, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Infrastrutture, all'uopo delegato dal Presidente della Giunta regionale con Dgrv n. 4110 del 29/12/2009;
- Giovanni Battista Rudatis, nato a Venezia il 18/12/1949, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Venezia, con sede in Venezia - S. Marco, 4136, Cf n. 00339370272, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio e Attività Autorizzative del Comune stesso, giusto delega del Sindaco prot. n. 24783 del 20/01/2010;
- Girolamo Strano, nato a Giarre il 10/10/1952, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza dell'Azienda Ulss 12 Veneziana, con sede in Mestre - Venezia, Via Don Federico Tosatto, 147, Cf 02798850273, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Tecnico, giusto delega del Direttore generale prot. n. 2010/2975 del 20/01/2010;
- Rigoni Enrico, nato a Asiago il 22/07/1955, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società Sagir Snc con sede in Via Scarante, 10 - 30174 Venezia -Mestre Cf n. 80001190323;

Premesso

- che il Comune di Venezia, in data 29.01.99, ha sottoscritto con la Regione del Veneto un accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 per l'attuazione del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale (Sfmr) e che in data 30.01.1999 si è tenuta una specifica Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990, per l'approvazione delle opere del 1° stralcio del Sfmr sopracitato, nel quale risultavano anche ricompresi gli interventi previsti per la realizzazione delle nuove fermate ferroviarie, ricadenti in Comune di Venezia, di seguito specificate:

Sulla linea Mestre - Treviso:

- Int. 2.07 - Nuova Fermata di Marocco
- Int. 2.03 - Nuova Fermata di Terraglio/Ospedale

Sulla linea Venezia Mestre - Quarto d'Altino:

- Int. 1.11 b - Nuova Fermata di Carpenedo/Fradeletto;

- che, successivamente, in accoglimento delle richieste formulate da taluni degli Enti interessati, i sopracitati interventi sono stati in parte modificati rispetto alla configurazione progettuale approvata dall'anzidetta Conferenza di Servizi del 30.01.1999;
- che, a tal riguardo, la Commissione Tecnica regionale - Sez. Oopp e la Commissione per la Salvaguardia di Venezia hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni, rispettivamente nelle sedute del 2.12.2004 - Parere n. 92 - e del 1.12.2004 - Voto n. 39/57090;
- che, in data 23.12.2004, si è tenuta una apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90, per l'approvazione dell'anzidetta revisione progettuale, inerente la realizzazione delle fermate Sfmr di Marocco, Terraglio/Ospedale e Fradeletto/Carpenedo, conclusasi positivamente con decreto del Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture di Trasporto n. 155/45.01 del 10.06.2005;
- che, in data 21.01.2005, Regione del Veneto e Comune di Venezia hanno sottoscritto un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 18.08.2000, n. 267, ratificato dal Consiglio comunale di Venezia con deliberazione n. 30 del 7.02.2005, nonché approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 333 del 4 luglio 2005, risultando così determinate le necessarie variazioni allo strumento urbanistico vigente in Comune di Venezia;

Inoltre, avuto presente

- che relativamente all'int. 2.07, Nuova fermata di Marocco, nella sopracitata Conferenza di Servizi del 23.12.2004, ha ottenuto l'assenso unanime degli Enti partecipanti, la previsione progettuale di un'ulteriore possibilità di sosta, individuata ad ovest della linea ferroviaria e graficamente rappresentata negli elaborati di progetto in ottemperanza alle richieste della Ctr - Sez. Oopp, emerse nella seduta del 2.12.2004;
- che tale possibilità di sosta, interessante la fermata Sfmr di Marocco lato ovest, consente di distribuire il traffico in maniera più omogenea, atteso che il progetto di soppressione dei passaggi a livello di via Gatta e di Via Scarante, prevedendo la realizzazione di un'opera sostitutiva su via Gatta e la chiusura al traffico di attraversamento su via Scarante, obbligherebbe l'utenza proveniente da ovest, a percorrere un itinerario eccessivamente lungo per raggiungere la fermata ferroviaria, gravando via Monzambano e via Europa di un ulteriore traffico di attraversamento;

Premesso, inoltre

- che la Società Sagir Snc, con sede in via Scarante n. 10 Mestre (Ve), è proprietaria dell'area di mq 75.954 in Comune di Venezia - Sez. Mestre, catastalmente individuata al Foglio 1, Mappali 15 - 16 - 282 - 781 - 782 e 737 (porzione), confinante a Nord con il fiume Dese, a sud con la via Scarante e ad Est con la ferrovia Venezia - Treviso;
- che la Società Sagir Snc è pertanto proprietaria dell'area interessata alla realizzazione del nuovo parcheggio scambiatore, lato Ovest, della fermata Sfmr di Marocco;
- che, con note del 6 agosto 2009 e del 28 settembre 2009, la Società Sagir Snc ha formulato istanza di realizzare, nella suddetta area ed in variante ai vigenti strumenti urbanistici, un intervento di edificazione da destinarsi a Centro di Servizi per Anziani non Autosufficienti, facendosi altresì carico della realizzazione del parcheggio scambiatore e della relativa viabilità di adduzione, a servizio della fermata Sfmr di Marocco, lato ovest;

- che gli elementi dimensionali caratterizzanti la proposta di intervento formulata dalla Ditta Sagir Snc, riportati nella documentazione progettuale illustrativa, sono i seguenti:

Superficie territoriale	75.954 mq
Superficie a parcheggio e viabilità	14.575 mq
Superficie fondiaria (comprensiva dell'area boscata lungo il fiume Dese)	61.379 mq
Superficie totale del Centro di Servizi per Anziani non autosufficienti	20.000 mq

- che in merito alla suddetta proposta, con nota del 3 novembre 2009, prot. n. 1738/Cp 52.00000.200, il Presidente della Giunta regionale ha ritenuto di poter attivare la procedura di cui all'art. 32 della Lr n. 35 del 2001 ed ha individuato, nella Direzione Infrastrutture della Regione Veneto, la struttura preposta a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per addivenire alla conclusione di un Accordo di Programma, finalizzato al conseguimento della necessaria variante urbanistica;

- che, al fine di riportare ad un'unica sede di confronto l'acquisizione delle valutazioni da parte delle strutture regionali a vario titolo coinvolte, circa la proposta di intervento formulata dalla Società Sagir Snc, in data 03/12/2009 e 10/12/2009, si sono tenute, rispettivamente, la prima e la seconda riunione della Conferenza di Servizi in sede istruttoria interna;

- che in tali riunioni si è preso atto del positivo pronunciamento delle suddette strutture regionali, con le prescrizioni ed osservazioni di cui ai relativi verbali di Conferenza, agli atti della Direzione Infrastrutture di Trasporto;

- che in data 11/12/2009, si è tenuta una prima Conferenza di Servizi istruttoria, nella quale è stata verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti intervenuti, a condizione che fossero recepite nel progetto di accordo alcune prescrizioni integrative e di approfondimento, di cui al verbale della Conferenza stessa, nonché acquisiti i pareri degli Enti invitati, ma risultati assenti;

- che il giorno 18/12/2009 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria, nella quale è stata verificata la possibilità di un consenso unanime di tutti i soggetti interessati, alle condizioni di cui ai documenti depositati agli atti della Conferenza stessa, qui di seguito elencati:

Variante al piano regolatore generale della terraferma per la realizzazione di un centro di servizi per anziani non autosufficienti e altre opere funzionali alla nuova fermata Sfmr di Marocco.

1. Relazione Variante alle Nta - codice elaborato B01 sub 0;
2. Individuazione ambito di intervento - Estratti Ctr, catastale e ortofoto - codice elaborato B01 sub 1;
3. Estratto urbanistico stato di fatto e di variante - codice elaborato B01 sub 2;
4. Valutazione di compatibilità idraulica - codice elaborato B02 sub 0;
5. Valutazione di compatibilità idraulica - Planimetria di progetto - codice elaborato B02 sub 1;
6. Valutazione di compatibilità idraulica - Profilo longitudinale del fosso di scarico nel canale Bazzera - codice elaborato B02 sub 2;
7. Attestazione Valutazione di non Incidenza Ambientale - codice elaborato B03 sub 0;
8. Verifica mobilità - codice elaborato B04 sub 0;

Parcheggio a servizio fermata Sfmr di Marocco area verde lungo fiume Dese - progetto preliminare

1. Relazione tecnica illustrativa - codice elaborato A01 sub 0;
2. Documentazione fotografica - codice elaborato A02 sub 0;
3. Studio di prefattibilità ambientale - codice elaborato A03 sub 0;
4. Indagini preliminari sul contesto - codice elaborato A04 sub 0;
5. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza - codice elaborato A05 sub 0;
6. Quadro economico di progetto - codice elaborato A06 sub 0;
7. Calcolo sommario della spesa - codice eleborato A07 sub 0;
8. Estratti Ctr, Prp e catastale - codice elaborato 001 sub 0;
9. Planimetria generale - Particolari parcheggio e viabilità di accesso - codice elaborato 002 sub 0;
10. Planimetria rete fognaria e illuminazione pubblica - codice elaborato 003 sub 0;
11. Sezioni stradali A-A B-B - codice elaborato 004 sub 0;
12. Sezioni stradali A-A B-B - codice elaborato 005 sub 0;

Preso atto

- che il progetto agli atti della Conferenza di Servizi decisoria recepisce le modifiche, le integrazioni e gli approfondimenti richiesti, pur tuttavia restando confermata la composizione/configurazione complessiva del progetto assentito in sede di Conferenza istruttoria;

- che l'area interessata dalla proposta di intervento formulata dalla Ditta Sagir Snc risulta classificata, secondo il Prg del Comune di Venezia - Variante per la Terraferma, approvato con Delibera di Grv n. 3905 del 3/12/2004, in:

- zona F-Sp - Zone F Speciale - Bosco di Mestre, nella fascia a ridosso del fiume Dese, per una profondità di 50,00 m. Per tale ambito, inoltre, valgono le prescrizioni di cui al "Progetto Ambientale" allegato alle Nta del Prg medesimo;
- zona E3.2 - Zone agricole a elevata frammentazione con esigenza di riqualificazione ambientale, la rimanente porzione;

- che pertanto l'Accordo di Programma comporterà variazione urbanistica di destinazione dell'area sopracitata, da Zona E 3.2 (zona agricola ad elevata frammentazione), a Zona per attrezzature di interesse comune e a Parcheggio, con le caratteristiche previste dall'art. 54 delle Nta, che contemplano l'insediamento di attrezzature collettive, così come definite dalla "categoria F" dell'art. 8.2 delle stesse Nta e con un limite di SP prefissato in 20.000 mq;

- che la documentazione progettuale presentata nel corso della Conferenza di Servizi del 18/12/2009, nonché il relativo verbale, unitamente alla bozza di Accordo, sono stati depositati per 10 (dieci) giorni presso la Segreteria del Comune di Venezia, a far data dal 22/12/2009 e che di tale deposito è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Venezia e mediante affissione di manifesti;

- Che nei venti giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito sono pervenute due osservazioni, rispettivamente in data 21/01/2010 (Pg Comune di Venezia 2010/0025238) da parte di alcuni residenti in via Monzambano - Venezia-Mestre e in data 22/01/2010, da parte del Presidente della Conferenza dei Sindaci Ulss 12, Assessore Sandro Simionato;

- Che la proposta di Accordo di Programma tiene conto delle osservazioni pervenute conformemente alle decisioni assunte nella riunione della Conferenza di Servizi all'uopo tenutasi in data 25/01/2010;

tutto ciò premesso

le parti interessate, come in questa sede rappresentate, a conclusione della procedure di cui all'art. 32 della Lr 35 del 2001, convengono e sottoscrivono il seguente

Accordo di programma

Articolo 1 -
Contenuti in premessa

Le premesse e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo di Programma (Accordo) e si devono intendere qui integralmente riportati.

Articolo 2 -
Oggetto dell'Accordo di programma

Il presente Accordo, viene sottoscritto ai sensi dell'art. 32 della Lr 35/2001, relativamente alla variante urbanistica necessaria alla realizzazione di un intervento di edificazione da destinarsi a Centro di Servizi per Anziani non Autosufficienti, di cui alle premesse, ivi compresa la realizzazione di un parcheggio scambiatore a servizio della nuova fermata Sfmr di Marocco (lato ovest), della relativa viabilità di accesso e dell'area verde posta lungo la fascia spondale del fiume Dese.

Articolo 3 -
Variante al piano regolatore generale della terraferma

L'approvazione del presente Accordo costituisce variante al Piano Regolatore del Comune di Venezia - Variante per la Terraferma, approvato con Delibera di Grv n. 3905 del 3/12/2004 e pertanto l'area interessata, classificata come Zona E 3.2 (Zona agricola a elevata frammentazione) viene classificata in "Zona per attrezzature di interesse comune", e a "Parcheggio"con le caratteristiche previste dall'art. 54 delle Nta, che contemplano l'insediamento di attrezzature collettive, così come definite dalla "categoria F" dell'art. 8.2 delle stesse Nta e con un limite di SP prefissato in mq 20.000.

Gli elementi di variazione, sono specificati negli elaborati allegati al presente atto, costituiti da:
- Allegato 1: Relazione variante alle Nta - codice elaborato B01 sub 0;
- Allegato 2: Individuazione ambito di intervento - Estratti Ctr, catastale e ortofoto - codice elaborato B01 sub1;
- Allegato 3: Estratto urbanistico - Stato di fatto e variante (scala 1: 2000) - codice elaborato B01 sub 2;

Articolo 5 -
Approvazione dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 della Lr n. 35/2001 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Articolo 6 -
Termini e condizioni di attuazione del programma

La Società Sagir Snc, si impegna per sé ed i propri aventi causa, a realizzare entro 2 (due) anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bur del provvedimento di approvazione del presente Accordo, le seguenti opere:
- Il parcheggio a ridosso della nuova stazione del Sfmr di Marocco (lato ovest), per una superficie complessiva di 8.150 mq;
- Il prolungamento della via Scarante, sino a raggiungere il nuovo parcheggio, nonchè la rotatoria prevista per consentire la sosta dei mezzi pubblici;
- Il parco fluviale lungo il fiume Dese per una profondità di 50 m circa.

Decorso tale termine infruttuosamente, si avrà decadenza della variante urbanistica introdotta con l'Accordo medesimo.

Il parcheggio, dopo il favorevole collaudo delle opere, verrà ceduto alla Regione Veneto. La viabilità di accesso al parcheggio, dopo il favorevole collaudo, verrà ceduta al Comune di Venezia, mentre il parco posto lungo il fiume Dese verrà vincolato all'uso pubblico, regolamentandone con apposita convenzione le modalità per la manutenzione, l'accesso e l'uso.

Invece, la realizzazione dell'intervento edificatorio da destinarsi a Centro di Servizi per Anziani non Autosufficienti, potrà aver luogo solo successivamente all'espletamento dell'iter di approvazione della relativa progettazione di dettaglio, conformemente alla vigente normativa in materia.

Le parti convengono, in accoglimento delle richieste della Conferenza dei Sindaci, del 22/01/2010, Pg 2010/28041, accettate dalla Aulss 12 con nota del 25/01/2010, prot. 2010/2975, con l'esplicito consenso della Società Sagir per sé e per i propri aventi causa, di allocare presso il Centro di Servizi per Anziani non Autosufficienti attività socio-sanitarie distrettuali, quali centro prelievi, ambulatori ed altre.

Inoltre, il 20% del totale dei posti letto convenzionati con l'Azienda Ulss territoriale all'interno del Centro di Servizi, saranno resi disponibili, per la quota "alberghiera" della retta, al costo previsto dalla retta di riferimento, così come deliberato, di anno in anno, dalla Giunta comunale di Venezia, giusto disposto art. 11 del Regolamento allegato alla Delibera di Cc n. 36 del 6 Aprile 2009 e come meglio specificato nell'allegata nota del 18 dicembre 2009, prot. n. 530122, a firma del Direttore della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza del Comune di Venezia.

Il presente Accordo, previa lettura e conferma da parte degli intervenuti, viene sottoscritto

Per la Regione Veneto
Per il Comune di Venezia
Per la Ulss 12 Veneziana
Per la società Sagir Snc

(Si segnala che l'assenza dell'articolo 4 nell'accordo di programma sopra pubblicato è dovuta esclusivamente a un errore materiale nella progressiva numerazione degli articoli. Pertanto, poiché l'articolo 4 non esiste, il testo pubblicato è completo e conforme a quello approvato, *ndr*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 35 del 23 febbraio 2010

Comitato di coordinamento istituzionale (art. 7, Lr 13 marzo 2009, n. 3). Nomina componente supplente dott. Giorgio Santarello in rappresentanza della Provincia di Padova.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto il proprio decreto n. 391 del 16 settembre 2005, con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento istituzionale ai sensi dell'art. 21, comma 7, della Legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, e nominati i componenti effettivi e supplenti designati dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali del Veneto, Anci e Uncem;

Vista la Lr 3 del 19 marzo 2009;

Visto la lettera del 30 novembre 2009, prot. n. 188893/2009, e la designazione con la quale l'Assessore Massimiliano Barison ha nominato quale suo componente supplente il dott. Giorgio Santarello in rappresentanza della Provincia di Padova nel Comitato di Coordinamento Istituzionale ex art. 7, Lr 13 marzo 2009, n. 3;

decreta

1. di nominare quale componente supplente il dott. Giorgio Santarello in rappresentanza della Provincia di Padova nel Comitato di Coordinamento Istituzionale (art. 7, Lr 13 marzo 2009, n. 3);
2. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione con le modalità previste dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 14/1989 e di comunicare lo stesso agli interessati.

Giancarlo Galan

DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE n. 4 del 18 febbraio 2010

Nomina del Responsabile regionale per il progetto "Sistemi informativi" previsto dal secondo Protocollo d'Intesa Regione del Veneto - Ministero dell'Interno.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Segretario Generale

Premesso che con Dgr n. 924 del 7 aprile 2009 la Giunta regionale ha approvato il Secondo Protocollo d'Intesa in materia di sicurezza urbana e territoriale tra il Ministero dell'Interno e la Regione del Veneto, sottoscritto in data 16 marzo 2009, nell'ambito del quale è prevista la costituzione di Gruppi di lavoro paritetici, composti da rappresentanti delle controparti, per l'esame e la formulazione di proposte specifiche per l'attuazione dei progetti previsti agli articoli 3, 4 ,5 e 6 del Protocollo medesimo;

Ricordato che, in ottemperanza all'art. 7 del Protocollo e in fase di primo avvio, con la citata Dgr n. 924/2009 la Giunta regionale ha proceduto in particolare alla nomina del Responsabile del coordinamento generale per la Regione del Veneto, nella persona del Segretario Generale della Programmazione, Dott. Adriano Rasi Caldogno, nonché dei singoli Responsabili di progetto di parte regionale, di seguito indicati:

- Cino Augusto Cecchini, Direttore della Scuola regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale, quale Responsabile del Progetto Formazione e aggiornamento professionale, art. 3;
- Bruno Salomoni, Dirigente regionale della Direzione Sistema Informatico, quale Responsabile del Progetto Sistemi informativi, art. 4;
- Roberto Zanardo, Dirigente del Servizio Tecnologie e Comunicazioni, quale Responsabile del Progetto Sale operative delle forze di polizia e dei Corpi di Polizia locale, art. 5;
- Giorgio Vigo, Dirigente regionale dell'U.P. Sicurezza Urbana e Polizia Locale, quale Responsabile del Progetto Piano coordinato di dislocazione dei presidi, art. 6;

Richiamato il proprio decreto n. 10 del 28 luglio 2009 con il quale sono stati nominati i componenti regionali dei Gruppi di lavoro paritetici (operanti sotto la direzione dei relativi Responsabili di progetto), individuati in relazione al ruolo istituzionale da essi ricoperto presso le rispettive Amministrazioni di appartenenza, disponendo inoltre che in caso di eventuale cessazione da quest'ultimo, l'incarico di componente del Gruppo debba intendersi esteso all'eventuale subentrante in servizio, salvo determinazione difforme;

Richiamati altresì i decreti del Prefetto di Venezia, prot. n. 389/GAB/2005, datati 9 aprile 2009 e 13 agosto 2009 con i quali sono stati nominati rispettivamente il Responsabile di coordinamento generale di parte ministeriale, nella persona della Dott.ssa Marilisa Magno, nonché i Responsabili di progetto e i componenti di parte nell'ambito dei citati Gruppi di lavoro paritetici;

Atteso che, a fa data dal 31 dicembre 2009, l'Ing. Bruno Salomoni è cessato dall'incarico di Dirigente regionale della Direzione Sistema Informatico e che, con Dgr n. 4038 del 22 dicembre 2009, è stato sostituito "ad interim" dall'Ing. Centenaro Giuseppe, con decorrenza dalla stessa data e scadenza non oltre i sei mesi successivi alla fine della corrente legislatura, continuando peraltro a mantenere l'incarico a Dirigente dell'Ulss n. 3 di Bassano;

Ricordato che, ai sensi del citato art. 7 del Protocollo d'Intesa, la competenza alla nomina sia dei Responsabili di Progetto che degli altri componenti dei Gruppi di lavoro è ascritta, di norma, al Responsabile del coordinamento generale per l'attuazione dei progetti previsti;

Valutata l'opportunità, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di applicare anche ai Responsabili di progetto il principio del "subentro" fissata per gli altri componenti, confermando pertanto formalmente il nuovo Dirigente regionale alla Direzione Sistema Informatico, nella persona dell'Ing. Centenaro Giuseppe, a Responsabile regionale per il progetto denominato "Sistemi informativi", per l'intera durata del mandato dirigenziale da egli ricoperto presso la Direzione Sistema Informatico;

Dato atto inoltre che con il sopra citato decreto n. 10/2009 l'Ing. Centenaro era stato nominato è anche componente (non investito delle responsabilità di progetto) del Gruppo di lavoro

per il medesimo progetto "Sistemi informativi", e ritenuto pertanto, in questa fase, non opportuno indicare alcun suo sostituto per le connesse funzioni, dal momento che egli ha mantenuto il ruolo istituzionale ricoperte presso l'Amministrazione di provenienza (Direttore dell'Ulss n. 3 di Bassano), cui è legata la nomina stessa a componente;

Ricordato infine che lo svolgimento dell'incarico deve intendersi di norma effettuato a titolo gratuito e soggetto ai dettami dell'art. 53 del T.U sul pubblico impiego, di cui al D.lgs n. 165/2001 e succ. modif.;

Tutto ciò premesso

Vista la Dgr n. 924 del 7 aprile 2009, avente ad oggetto "Lr n. 9 del 7.05.2002 'Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezzà, art. 2 comma primo. Secondo protocollo d'Intesa tra La Regione del Veneto ed il Ministero dell'Interno. Attuazione.";

Visto il proprio decreto n. 10 del 28 luglio 2009 "Nomina componenti regionali dei gruppi di lavoro paritetici previsti dal secondo Protocollo d'Intesa Regione del Veneto - Ministero dell'Interno.";

Vista la Dgr n. 4038 del 22 dicembre 2009 ad oggetto "Incarico di Dirigente regionale della Direzione Sistema Informatico (Lr n. 1/1997, artt. 21 e 22)";

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, confermando l'incarico dell'Ing. Centenaro Giuseppe, in sostituzione dell'Ing. Bruno Salomoni, a Responsabile del progetto "Sistemi Informativi" previsto dal Secondo Protocollo d'Intesa Regione - Ministero dell'Interno;
2. di dare atto che la decorrenza e la durata dell'incarico di cui al punto 1 sono legate a quelle del corrispondente incarico dell'Ing. Centenaro a Dirigente della Direzione Sistema Informatico;
3. di comunicare il presente provvedimento all'Ing. Centenaro Giuseppe nonché al Responsabile per il coordinamento generale per il Ministero dell'Interno, dott.ssa Marilisa Magno, per il seguito di competenza, per il tramite del Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza Urbana e Polizia locale, che svolge le funzioni di vicariato e di supporto ai sensi della Dgr n. 924/2009.

Adriano Rasi Caldogno

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PARCHI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PARCHI n. 108 del 3 dicembre 2009

Affidamento incarico per la redazione del Progetto strategico "Cittadella Aereoportuale di Venezia" (art. 26 Lr 11/2004) - avviato con Dgr n. 3317 del 3.11.2009.

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Di Affidare, per i motivi e con le modalità di cui in premessa - ai sensi dell'art. 185 - c. 1 - lett. b) della Lr 12/91 - l'incarico di consulenza all'arch. Laura Cipriani di Padova, per la redazione del Progetto Strategico Cittadella Aereoportuale di Venezia", giusto curriculum, acquisito in atti, con le modalità di cui alla convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di Dare Atto che la convenzione di cui in allegato (Allegato A), definisce le modalità della consulenza, la durata dell'incarico, le modalità di pagamento;

Di Dare Atto altresì che al Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi è demandato il compito di sottoscrivere la convenzione di cui al punto precedente, nonché di svolgere tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi descritti nella stessa;

Di Impegnare la somma di € 9.000,00 al cap. 100947 del bilancio dell'esercizio in corso, dando atto che la stessa rientra nei limiti della somma stabilita con Dgr n. 3317 del 311.2009;

Registrare una minor spesa di euro 6.000,00 prenotata al n. 5886 del 9.11.2009 con Dgr 3317 del 3.11.2009 sul capitolo 100947;

Di Prendere Atto che i pagamenti saranno corrisposti secondo le modalità previste dalla convenzione allegata;

Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Di Trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 23.12.2005, n. 266.

Romeo Toffano

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI n. 309 del 2 dicembre 2009

Dlgs 163/06, art. 10 - comma 7. Affidamento all'Ing. Bruno Sanson di Treviso dell'incarico relativo al "service" per attività di collaborazione e supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento. Impegno della spesa di Euro 23.868,00 sul Cap. 100630 del bilancio di previsione 2009.

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare la relazione redatta in data 19.10.2009 dal Responsabile del Procedimento del Servizio Sedi, che allegato A al presente provvedimento ne costituisce parte integrante

sostanziale, inerente la proposta di individuare più professionisti tecnici esterni esperti per svolgere attività a supporto allo stesso ed al personale tecnico interno del Servizio Sedi Regionali e Manutenzione negli ambiti di competenza specialistica indicati in premessa;

2. di affidare all'ing. Bruno Sanson, iscritto al n. 528 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso - *(omissis).*

3. - con studio in Treviso in Viale IV Novembre civ. 100, l'incarico per le prestazioni professionali di cui in premessa, per l'importo di Euro 19.500,00 oltre Cnpaia ed Iva = Euro 23.868,00;

4. di precisare che le prestazioni relative all'incarico saranno espletate secondo quanto previsto dal disciplinare allegato B al presente provvedimento che, previamente siglato dal professionista in segno di accettazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di impegnare la spesa di Euro 23.868,00 di cui al suindicato punto 2. a carico del Cap. 100630 del bilancio di previsione 2009;

6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del professionista, su presentazione di regolari fatture riferite ad ogni singola attività espletata, previo verifica ed accertamento delle prestazioni professionali rese, ai sensi dell'art. 44 e seguenti Lr 39/2001, secondo quanto previsto dal disciplinare d'incarico di cui al suindicato punto 2.

7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24/12/2007 n. 244.

Gian Luigi Carrucciu

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4116 del 29 dicembre 2009

Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Comune di Farra d'Alpago e Rfi Spa per la realizzazione di un nuovo posto d'incrocio nella stazione di S.Croce al Lago in Comune di Farra d'Alpago sulla linea ferroviaria Conegliano-Ponte nelle Alpi.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di ratificare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il Protocollo riportato in allegato A alla presente deliberazione, quale sua parte integrante, avente per oggetto la realizzazione di un nuovo binario di precedenza nella stazione di S.Croce al Lago;

2. Di impegnare la somma di Euro 500.000,00 a favore di RFI SpA sul capitolo di spesa 101234, denominato "Progettazione del Sfmr dell'area bellunese (art. 23 L.F. 2009)" del bilancio di previsione 2009, che presenta sufficiente disponibilità, demandando a successivo provvedimento l'impegno del rimanente importo per l'esecuzione dell'appalto, con prenotazione dell'importo di € 1.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2010 sul capitolo 100823 denominato "Interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento infrastrutturale del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale (Sfmr) (art. 22 Lr 03/02/2006 n. 2)".

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4146 del 29 dicembre 2009

Passante autostradale di Mestre. Concessioni Autostradali Venete Spa. Programma degli investimenti derivanti dalla gestione dell'esercizio autostradale. L.n. 244 del 27.12.2007 art. 2, comma 290.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, quale sua parte integrante, che costituisce il Programma di interventi da sottoporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di cui alla delibera Cipe del 26.01.2007;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Anas Spa e ad alla Cav Spa, per quanto di rispettiva competenza.

Allegato A

Destinazione utili derivanti da gestione Società Cav Spa

Id	Denominazione	Importo (m€)	Prov.
1	Collegamento tra Vigonza ed il sistema autostradale - Passante di Mestre	15	PD-VE
2	S.R. 348 - S.R. 53 - Adeguamento tra la S.P.V. e l'area del Feltrino	40	BL-TV
3	Collegamento in nuova sede fra la S.P.V. e la S.S. 53 a Fontaniva/Cittadella	45	PD-VI
4	Variante alla S.R. 62 (progetto Grezzanella) 2° stralcio: da via Sant'Eurosia a sud di Villafranca e collegamento con la SP 52 (ad integrazione risorse già previste nei Piani Triennali Regionali)	6	VR
5	Soluzione viabilità S.P. 6 "dei Lessini" (ad integrazione risorse già previste nei Piani Triennali Regionali)	6,5	VR

6	Completamento della tangenziale di Peschiera: 1° stralcio da Rovizza a Casello Peschiera compresa la bretella di raccordo per rendere accessibile e funzionale la S.P. 56 "del Frassino" (ad integrazione risorse già previste nei Piani Triennali Regionali)	4	VR
7	Lavori 'di sistemazione e di miglioramento della viabilità della S.R. 11 nel tratto dal km 322+650 al km 326+400 Comune di San Bonifacio	8,5	VR
8	Nuova viabilità di collegamento fra le province di Padova e Rovigo con nuovo ponte sull'Adige	30	PD-RO
9	Interventi di ambientalizzazione territoriale relativi al Passante di Mestre	10	VE-TV
10	Variante alla S.R. 53 in Comune di Ponte di Piave	10	TV
11	Opere di connessione funzionale per la viabilità in destra e sinistra Piave in corrispondenza della città di- Belluno	20	BL
12	Nuovo accesso al centro urbano di Caorle	35	VE
13	S.R. 515 — Completamento della variante di Scorze	10	VE
	Totale	240	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4157 del 29 dicembre 2009

"Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta - Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino" approvato con Dgr 4177 del 29/12/2005. Destinazione fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e contestuale impegno di spesa per € 1.000.000,00.

[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di destinare l'importo di € 1.000.000,00, a valere sui fondi di cui alla Legge 388/2000 già trasferiti per il complessivo importo di € 10.302.121,17 alla Regione del Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la realizzazione di interventi volti all'abbattimento delle emissioni odorigene derivanti dallo schema depurativo afferente all'impianto di depurazione di Montebello Vicentino, coerentemente con le previsioni di cui all'"Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta - Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino" sottoscritto in data 5/12/2005 ed approvato con la DgrV. n. 4177/2005;

2. di impegnare, a favore dell'A.a.t.o "Valle del Chiampo", la somma di € 1.000.000,00, a valere sul capitolo 100202, "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione dell'Intesa istituzionale di Programma 9/5/2001 - Apq 2 Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche", del corrente esercizio finanziario del Bilancio regionale;

3. di approvare lo schema di disciplinare riportato in Allegato A alla presente deliberazione, con il quale vengono regolati i rapporti tra Regione del Veneto e A.a.t.o "Valle del Chiampo" per l'erogazione del contributo in argomento ed all'osservanza del quale è subordinato l'utilizzo delle risorse impegnate, che saranno comunque liquidate a partire dall'esercizio finanziario 2010 verificata la disponibilità di cassa;

4. di stabilire che per quanto riguarda la restante quota parte dei fondi di cui alla Legge 388/2000 già trasferiti dal Ministero alla Regione, pari complessivamente ad € 3.402.121,17, si provvederà con successivo provvedimento della Giunta regionale all'individuazione degli interventi da finanziare ed al contestuale impegno di spesa, sulla scorta delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Comitato di Sorveglianza dell'Accordo integrativo del Fratta-Gorzone;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Qualità della Vita, all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo", alla Società "Medio Chiampo Spa" ed alla Direzione regionale Programmazione.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4274 del 29 dicembre 2009

Attuazione delle Direttive Comunitarie 2005/61/CE e 2005/62/CE che applicano la Direttiva 2002/98/CE in materia di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni, notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi e implementazione di un sistema di qualità per i Servizi Trasfusionali. Finanziamenti ex art. 12 Decreto Legislativo n. 207/07 e art. 5 Decreto Legislativo n. 208/07. Impegno di spesa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di impegnare sul capitolo di spesa n. 101431, l'importo di € 1.832.007,94 (unmilioneottocentotrentaduemilasette/94) derivante dai trasferimenti inerenti l'attuazione del dettato dei citati Decreti Legislativi n. 207/07 e 208/07, a favore dell'Azienda Ulss n. 7, quale sede del Coordinamento regionale per le Attività Trasfusionali (Crat);

2. di rinviare a successivo provvedimento della Direzione Servizi Sanitari la liquidazione delle risorse di cui al punto 1, finalizzate come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale al sostegno del Sistema Trasfusionale (Crat e Dimt) per quanto riguarda i sistemi di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni, la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, l'implementazione di un sistema di gestione qualità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4275 del 29 dicembre 2009

Attuazione Legge n. 219/05 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati". Finanziamenti ex art. 6 "Principi generali per l'organizzazione delle attività trasfusionali". Impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di impegnare l'importo di € 711.139,16 (Settecentoundicimilacentotrentanove/16) derivante dai trasferimenti inerenti l'attuazione del dettato dell'art. 6 legge n. 219/05 sul capitolo di spesa n. 100976, a favore dell'Azienda Ulss n. 7, quale sede del Coordinamento regionale per le Attività Trasfusionali (Crat);
2. di rinviare a successivo provvedimento della Direzione Servizi Sanitari la liquidazione all'Azienda Ulss n. 7, quale sede del Crat, delle risorse di cui al punto 1, finalizzate come previsto dalla normativa vigente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 162 del 3 febbraio 2010

Iniziative per favorire la realizzazione di "Progetti Pilota" per l'anno 2004 nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico (Capitolo 22106 B.P. 2004). Art. 4 Lr 25/2000. Comune di Polverara (PD) - Approvazione variazione del progetto e proroga termini.

[Energia e industria]

Il Vice Presidente della Giunta regionale, Franco Manzato riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, con l'approvazione della Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, ha inteso incentivare il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

In particolare l'art. 4 autorizza la Giunta regionale ad attuare "Progetti Pilota", nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas ad effetto serra, selezionando i progetti e stabilendo le modalità di attuazione, sentita la competente Commissione consiliare.

Per tali finalità nell'anno 2004 il bilancio di previsione regionale assegnava sul capitolo 22106 uno stanziamento di 2.000.000,00 € per il cofinanziamento di "Progetti Pilota"; per usufruire di questa opportunità sono stati presentati da parte di diciassette soggetti pubblici altrettanti progetti di risparmio ed uso razionale dell'energia. Tra questi il Comune di Polverara (PD) ha proposto un progetto di intervento integrato consistente in un impianto per la produzione di energia termica alimentato con biomassa lignocellulosica e relativa rete di teleriscaldamento, un impianto fotovoltaico e solare termico a servizio di edifici pubblici del Comune. L'intervento comprendeva: l'installazione di n. 4 caldaie alimentate con biomassa lignocellulosica (di potenza complessiva di 360 kW), per la produzione di calore a servizio di una rete di teleriscaldamento alla quale venivano allacciate le Scuole (Materna, Elementare, Media) e l'edificio della sede comunale; l'installazione di n. 2 caldaie a biomassa lignocellulosica per la produzione di calore (di potenza complessiva di 64 kW), di un impianto fotovoltaico e di sistemi di generazione di calore con pannelli solari termici a servizio del Distretto per l'uso delle energie rinnovabili e del Centro Civico di Isola d'Abbà. L'investimento dichiarato per la realizzazione dell'intero progetto era di 717.264,00 €.

Con Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2004, n. 4144 sono stati approvati ed ammessi a cofinanziamento i diciassette progetti proposti tra i quali quello del Comune di Polverara, al quale è stato assegnato un contributo massimo di 351.432,00 €, pari al 50% dell'investimento ammissibile di 702.864,00€ ed è stato stabilito il termine dell' 8 febbraio 2008 per l'ultimazione dei lavori.

Su formale richiesta del Comune di Polverara, la Giunta regionale con DgrV. 8 aprile 2008, n. 776 ha concesso la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2008 ed ha contestualmente approvato la variazione del progetto proposta dal Comune consistente nell'estensione della rete di teleriscaldamento.

A seguito di ulteriore richiesta del Comune, motivata dal fatto di consentire l'allacciamento delle sottocentrali alla rete di teleriscaldamento, la Giunta regionale con DgrV. 10 febbraio 2009, n. 219 ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per la conclusione dei lavori.

Con note prot. n. 6829 del 26 novembre 2009 e prot. n. 7238 del 17 dicembre 2009 il Comune di Polverara ha proposto un'ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori ed un'ulteriore variazione rispetto all'intervento originario riapprovato con la DgrV. 776/2008 sopracitata, precisando che: "....il Comune con Deliberazione consiliare 16 luglio 2008, n. 26 istituiva nel territorio comunale il servizio pubblico di teleriscaldamento urbano con produzione di calore centralizzata a biomasse con erogazione di energia termica alle utenze, al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, ridurre i consumi e migliorare le condizioni ambientali del territorio, approvando contestualmente un progetto definitivo dell'importo complessivo di 1.200.000,00 €; con Deliberazione della Giunta comunale 26 agosto 2008, n. 55 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento per il medesimo importo; con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. 3 settembre 2008, n. 51/147 veniva indetta la gara ad evidenza pubblica, con Determinazione del R.S.LL.PP. 20 novembre 2008, n. 78/206 aggiudicata all'A.T.I. S.I.C.E. Impianti srl, per l'importo di 1.022.700,00 €. A seguito del notevole successo dell'iniziativa e della richiesta di allacciamento alla rete di teleriscaldamento da parte di nuove utenze, è emersa la necessità di ampliare la rete di distribuzione e quindi in data 19 ottobre 2009 è stato redatto un progetto per l'esecuzione dei nuovi lavori di variante, progetto assunto agli atti del Comune al n. 6035/prot., che evidenzia un importo di maggiori lavori di 588.926,74 € (oltre Iva di legge) interamente finanziato dal Comune e dall'A.T.I. concessionaria; tale variante prevede l'estensione della rete di teleriscaldamento nonché l'incremento della potenza della centrale termica da 360 kW a 696 kW con conseguente ampliamento dei locali di centrale. Con questo ulteriore ampliamento del progetto originario, l'importo com-

plessivo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta a 1.611.626,74 € oltre Iva di legge". La variante è stata approvata dalla Giunta comunale di Polverara con atto esecutivo n. 83 del 14 novembre 2009, che approva il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento dell'impianto di teleriscaldamento urbano per produzione di calore utilizzando biomassa lignocellulosica. Il Comune di Polverara è proprietario esclusivo degli impianti di distribuzione del teleriscaldamento, di tutte le condotte accessorie e comunque finalizzate al funzionamento della rete e costituenti la medesima, come indicato all'art. 28 del contratto di affidamento in concessione della realizzazione della rete di teleriscaldamento n. 372/Rep. del 30 giugno 2009, successivamente modificato con atto pubblico rogato dal Segretario comunale di Polverara n. 376/Rep. del 26 novembre 2009.

Rispetto all'intervento preliminare sopradescritto ed approvato dalla Giunta regionale con la DgrV. 4144/2004, quello esecutivo ora proposto riguarda una rete centralizzata di teleriscaldamento urbano il cui calore è prodotto utilizzando come fonte rinnovabile la biomassa legnosa. La rete di teleriscaldamento alimenterà edifici pubblici (Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola Media, Municipio, Asilo Nido, Spogliatoio Campo Sportivo, Palazzetto dello Sport) ed edifici privati.

La variazione, mantenendo l'utilizzo della biomassa lignocellulosica quale fonte rinnovabile di energia, prevede un'estensione dell'impianto di teleriscaldamento, a tutto vantaggio del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti da fonti fossili, con un consistente aumento dell'investimento originario. Quindi rispetto al progetto iniziale non è più presentata per il cofinanziamento l'installazione di n. 2 caldaie a biomassa lignocellulosica (di potenza complessiva di 64 kW), di impianti solari, a servizio del Distretto per l'uso delle energie rinnovabili e del Centro Civico di Isola d'Abbà.

Vista la significatività dell'iniziativa, che è in linea con la Direttiva Europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e la tipologia della nuova soluzione progettuale proposta, considerando che i presupposti che hanno dato origine all'impegno contabile sul cap. 22106 del B.P. 2004 rimangono invariati, dato che il progetto ha le caratteristiche di ammissibilità ai benefici previsti dalla Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, si propone di approvare la variazione proposta dal Comune di Polverara e di utilizzare il contributo massimo concedibile di 351.432,00 €, già impegnato con DgrV. 22 dicembre 2004, n. 4144, per la realizzazione del progetto esecutivo come da ultimo ampliato. Il contributo sopraindicato sarà erogato a fronte di una spesa, effettivamente sostenuta dal Comune di Polverara, di importo pari o superiore al contributo stesso oppure fino a concorrenza della spesa sostenuta dal Comune se di importo inferiore al contributo massimo erogabile. Si propone inoltre di concedere la proroga del termine per la conclusione dei lavori fino al 30 giugno 2010.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la Direttiva Europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto l'art. 4 della Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25;

Vista la DgrV. 22 dicembre 2004, n. 4144, esecutiva, di approvazione del cofinanziamento del progetto del Comune di Polverara (PD);

Vista la DgrV. 8 aprile 2008, n. 776, esecutiva, di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2008 ed approvazione di variazione progettuale;

Vista la DgrV. 10 febbraio 2009, n. 219, esecutiva, di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2009;

Viste le richieste motivate di proroga e di variazione progettuale del Comune di Polverara (PD) prot. n. 6829 del 26 novembre 2009 e prot. n. 7238 del 17 dicembre 2009 e la documentazione progettuale allegata;

Vista la Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 in materia di lavori pubblici di interesse regionale;

delibera

1. di approvare la variazione progettuale proposta dal Comune di Polverara (PD), ammettendo a cofinanziamento regionale la realizzazione del progetto consistente in una centrale termica alimentata con biomassa lignocellulosica di potenza pari a 696 kW e della rete di teleriscaldamento urbano a servizio di edifici pubblici (Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola Media, Municipio, Asilo Nido, Spogliatoio Campo Sportivo, Palazzetto dello Sport) e di edifici privati, per le motivazioni esposte nella premessa, che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di utilizzare il contributo massimo di 351.432,00 €, già impegnato con DgrV. 22 dicembre 2004, n. 4144 sul cap. 22106 del B.P. 2004 a favore del Comune di Polverara per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1, contributo che sarà erogato a fronte di una spesa, effettivamente sostenuta dal Comune di Polverara, di importo pari o superiore al contributo stesso oppure fino a concorrenza della spesa sostenuta dal Comune se di importo inferiore al contributo massimo erogabile;
3. di prorogare la scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori al 30 giugno 2010;
4. di dare atto che la nomina del collaudatore delle opere dovrà essere effettuata secondo le disposizioni della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;
5. di confermare tutte le altre disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2004, n. 4144.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 163 del 3 febbraio 2010

"Variante in cavo interrato all'elettrodotto in doppia terna 132 kV "Marghera Centrale Termica - Stazione elettrica Villabona Cd Ca' Emiliani" nel Comune di Venezia. Intesa ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i.

[Energia e industria]

La Giunta Regionale

(omissis)

delibera

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003 n. 290, l'intesa sulla necessità della realizzazione della variante in cavo interrato, tra il sostegno n. 340/A e il sostegno 344/B, della linea a 132 kV in doppia terna "Villabona-Marghera-Ca' Emiliani" nell'area di Marghera in Comune di Venezia;
2. di trasmettere il presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 164 del 3 febbraio 2010

"Summer School" in Istituzioni e Politiche dell'Unione Europea - II edizione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare e promuovere, nei termini sopra descritti, la seconda edizione della "Summer School in Istituzioni e Politiche dell'Unione Europea" e di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Dirigente pro tempore della Direzione Sede di Bruxelles a promuovere, secondo quanto indicato in premessa, tutti gli atti necessari all'attuazione dell'iniziativa, ivi inclusa la possibilità di organizzare il corso in collaborazione con altri enti;
3. di autorizzare il Dirigente pro tempore della Direzione Sede di Bruxelles a fare ricorso al budget operativo assegnato alla Direzione Sede di Bruxelles per l'anno durante il quale si svolge il corso; l'utilizzo del budget operativo deve avvenire nel limite massimo di € 3.000,00 e per spese connesse all'organizzazione del corso, esclusa comunque la possibilità di alcuna forma di remunerazione a favore dei relatori del corso per l'attività da essi svolta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 165 del 3 febbraio 2010

Missione del Dirigente del Servizio Coordinamento progetti europei, network e relazioni istituzionali della Direzione Sede di Bruxelles a Londra l'8 Febbraio 2010 per la Conferenza: Finishing the Copenhagen business - why the involvement of Central and Eastern Europe is crucial?
[Autorizzazioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, la missione del Dirigente regionale del Servizio Coordinamento progetti europei, network e relazioni istituzionali della Direzione Sede di Bruxelles, dott Carlo Clini a Londra il giorno 8 febbraio 2010, al fine di partecipare all'evento organizzato dal Centro regionale ambientale (Rec) in collaborazione con l'Ambasciata Ungherese;
2. di dare atto che per le spese necessarie alla partecipazione alla missione saranno utilizzati i fondi disponibili sul cap. 5016" Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente" del bilancio regionale di previsione di spesa per l'esercizio finanziario 2010.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 168 del 3 febbraio 2010

Norme di commercializzazione dell'olio di oliva. Disposizioni regionali. (Reg. Ce n. 1019/2002 e succ. mod. e int.).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

per le motivazioni indicate in premessa:
1. di individuare nei Servizi Ispettorati Regionali per l'Agricoltura gli Uffici regionali deputati alla vidimazione dei registri di cui all'art.7 comma. 5, del Decreto Ministeriale 10 Novembre 2009 "Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva";
2. di approvare la procedura di vidimazione dei registri e di trasmissione delle comunicazioni conformemente a quanto indicato negli Allegati A, A1 e A2 che costituiscono parte integrante alla presente deliberazione;
3. di stabilire che la Dgr n. 1914 del 30 giugno 2000 "Approvazione procedure regionali per il riconoscimento delle imprese di condizionamento dell'olio extravergine di oliva e dell'olio di oliva vergine con designazione di origine,"è sostituita dal presente provvedimento.

Allegato A

Procedura tecnico amministrativa

Relative alla vidimazioni del registro di carico e scarico degli oli vergini ed extra vergini di oliva, di cui al decreto ministriale 10 novembre 2009 "Disposizioni nazionali relative alle norme di commercilizzazione dell'olio di oliva".

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 Novembre 2009, le imprese di condizionamento dell'olio extravergine di oliva e dell'olio di oliva vergine con designazione di origine, i frantoi ed i commercianti di olio sfuso devono presentare - in alternativa all'Ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf)-,

apposita domanda per la vidimazione del registro di carico e scarico degli oli vergini ed extravergini di oliva al Servizio Ispettorato regionale per l'Agricoltura della provincia nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti/depositi, utilizzando il modello Allegato A1 alla presente procedura.

L'Ufficio preposto provvede alla verifica della regolarità della domanda ed ai fini dell'esecuzione delle operazioni di vidimazione del registro provvede a controllare la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto e cioè:

a) che sul frontespizio del registro sia riportato, a cura della Ditta richiedente, il nome o la ragione sociale, il codice fiscale ed eventuale partita Iva e indirizzo della sede legale dell'impresa,
b) che tutte le pagine che compongono il registro siano numerate progressivamente ed in ognuna sia riportato il nome o la ragione sociale della Ditta e indirizzo dello stabilimento;
c) che sia riportato il numero progressivo del registro riferito allo stabilimento ed all'anno di utilizzo.

Qualora sussistano tutte le condizioni previste dal Dm, gli Uffici preposti provvedono a:

a) contare le pagine costituenti il registro;
b) apporre su ciascuna pagina e sul frontespizio il timbro dell'Ufficio e la firma del funzionario che procede alla vidimazione dello stesso;
c) annotare sul frontespizio la data di presentazione del registro, la data ed il numero di vidimazione (riferimenti di protocollo).

Entro il giorno 5 di ogni mese i Servizi Ispettorati Regionali per l'Agricoltura provvedono a comunicare alla Direzione Produzioni agroalimentari i dati relativi ai registri vidimati del mese precedente utilizzando il fac-simile Allegato A2 alla presente deliberazione. Successivamente, la Direzione Produzioni Agroalimentari provvede entro il giorno 7 di ogni mese a comunicare i dati complessivi dell' attività svolta all'Ufficio Periferico di Conegliano dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Allegato A1

Marca da bollo vigente

Al Servizio Ispettorato regionale
per l'Agricoltura di _____

Oggetto: Domanda di vidimazione del registro di carico e scarico degli oli vergini ed extra vergini di oliva di cui al Decreto Ministeriale del 10 Novembre 2009.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il __/__/_____
e residente in _____ Via _____ n. __
C.F. _____ nella sua qualità di (1) _____
dell'impresa di condizionamento di olio di oliva denominata
_____ con sede legale nel Comune di _____
Provincia __ via _____ n. __ C.F. _____ e
P. Iva _____ ,con riferimento a quanto disposto Reg.(Ce) n. 1019/2002

chiede

la vidimazione del registro di carico e scarico degli oli di oliva vergini ed extra vergini di oliva per gli impianti di condizionamento situati nel Comune di _____
Località _____ Via _____ n. __.

A tal fine dichiara

ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 26 della Legge n. 15/98:

a) di disporre degli impianti di condizionamento sopra indicati;
b) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 10 novembre 2009 e delle procedure amministrative adottate dalla Regione del Veneto con la deliberazione di approvazione della presente modulistica, ed in particolare che la vidimazione del registro è subordinata alla verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti dall' art. 3 del Dm 10/11/2009.

Data _____

Firma (2) _____

(1) titolare o legale rappresentante
(2) La firma non è soggetta ad autentificazione nel caso in cui venga apposta alla domanda in presenza dell'incaricato dell'Ufficio regionale preposto al ricevimento della stessa, oppure venga presentata o inviata unitamente a copia fotostatica fronte e retro, anche non autentica, di un documento d'identità vigente del sottoscrittore.

Allegato A2

Alla Regione del Veneto
Direzione Produzioni Agroalimentari
Via Torino, 110 - 30172 - Mestre - (VE)

Oggetto:Invio dati vidimazione "Registro di carico e scarico degli oli vergini ed extra vergini di oliva di cui al Decreto Ministeriale del 10 Novembre 2009. Mese di _____ anno ____

In ottemperanza di quanto disposto dalla Dgr n. del si comunicano di seguito i dati delle vidimazioni dei seguenti registri effettuate su richiesta delle Ditte interessate da questo Servizio Ispettorato regionale per l'agricoltura:

Nome / ragione sociale	Codice Fiscale/ Partita Iva	Indirizzo sede legale	N. pagine del Registro	Rif. domanda Data protocollo		Rif. vidimazione Data protocollo	

Data _____

Il Dirigente del Servizio Ira di _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 169 del 3 febbraio 2010

Partecipazione regionale ad iniziative regionali all'estero di promozione e valorizzazione turistica. Deliberazione n. 488 del 3 marzo 2009 e n. 3446 del 17 novembre 2009. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
[Autorizzazioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare, per le considerazioni e le motivazioni riportate nelle premesse, la missione all'estero:
- del Dirigente regionale della Direzione Turismo e Commissario Straordinario per l'evento di Zagabria del 11-12 febbraio e di un dipendente della Direzione promozione turistica integrata a Bratislava il 4-5 febbraio o a Budapest l'8-9 febbraio nell'ambito del Tour nei Paesi dell'Est Europa di cui alla deliberazione n. 3446 del 17 novembre 2009;
- del Segretario regionale o di un'unità della Segreteria regionale Attività Produttive Istruzione e Formazione e del Dirigente della Direzione Turismo e Commissario Straordinario alla "Fiera Internazionale Mitt" di Mosca dal 17 al 20 marzo 2010;

per la verifica delle attività svolte dai consorzi di promozione turistica, per lo sviluppo dei contatti con i Paesi dell'Est Europa e per la gestione e il coordinamento delle attività promozionali con l'Agenzia Enit;

1. di prendere atto che le attività di missione saranno organizzate e disciplinate secondo la normativa prevista dalla legge regionale 12/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione normativa e l'ordinamento del personale regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 170 del 3 febbraio 2010

Presa d'atto del Documento Strategico per il Turismo del Veneto elaborato dalla Conferenza regionale del Turismo. Deliberazione n. 4029 del 30 dicembre 2008. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
[Turismo]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni indicate nelle premesse, del Documento Strategico del Turismo del Veneto elaborato nel corso dei lavori della Conferenza regionale del Turismo di cui alla deliberazione n. 4029 del 30 dicembre 2008, e composto dalle linee guida strategiche e gli assi portanti della catena del valore del turismo veneto e dai documenti di base predisposti dai leader dei gruppi tematici, dei dibattiti all'interno dei gruppi di lavoro, dei contributi inviati dai rappresentati istituzionali, associativi ed imprenditoriali, nei termini e nei contenuti di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmette il Documento Strategico di cui al punto 1) alle province, alle associazioni di rappresentanza delle imprese del settore turismo e alle strutture associate di promozione turistica ai fini di una sua consultazione ed indicazione in ordine alle future strategie in materia di turismo, all'operatività e produzione normativa, alle iniziative per l'aumento della competitività del settore nel contesto economico regionale e nei mercati nazionali ed internazionali;

3. di prevedere che venga mantenuto attivo presso la Direzione regionale Turismo il blog di consultazione avviato in occasione della Conferenza regionale del Turismo, quale forum permanente di dialogo, di approfondimento e di confronto, per la condivisione di documenti e di informazioni relative all'attività e alle progettualità in materia di turismo, attribuendo allo stesso la nuova denominazione di http://forumturismo.regione.veneto.it.

Allegato A

Documento strategico per il Turismo del Veneto

1. Linee Guida per il prossimo futuro: gli obiettivi per il turismo veneto
1.1. Gli obiettivi per il turismo del Veneto
1.2. Le linee guida di impatto strategico
2. Gli assi portanti della catena del valore del turismo veneto:
2.1. Le nuove frontiere del Marketing Turistico, i nuovi turismi
2.2. Innovazione tecnologica e turismo
2.3. Infrastrutture e capitale umano
2.4. La Governance e le risorse finanziarie
2.5. Schema di sintesi
3. struttura, obiettivi e metodo dei gruppi di lavoro: un percorso di governance
4. Documenti specifici dei gruppi di lavoro

Premessa

Questo documento è il risultato del percorso della Conferenza regionale del Turismo svoltasi nelle giornata del 23 ottobre e del 9 dicembre 2009, dei documenti di lancio dei leader dei gruppi, dei dibattiti all'interno dei gruppi di lavoro, dei contributi inviati dai partecipanti: una mobilitazione complessiva che ha visto la partecipazione alla discussione e al confronto sulle tematiche del turismo dei rappresentanti istituzionali, associativi, imprenditoriali. Le conclusioni a cui qui si giunge non sono un punto di arrivo ma segnano semmai l'avvio di un metodo e di un percorso attraverso il quale disegnare e rendere possibili, perché condivise e co-progettate, le linee guida del turismo dei prossimi anni.

1. Linee Guida per il prossimo futuro

1.1. Gli obiettivi per il turismo del Veneto

Il Veneto è, per i suoi flussi, la regione di maggiore importanza nel panorama del turismo italiano. Questa evidenza lo pone in una posizione di rilievo nazionale ed europeo: ciò che il Veneto farà per gestire attivamente questa componente della sua economia avrà inevitabilmente un valore di esempio e sarà un termine di confronto e paragone.

Pur essendo questa Conferenza regionale una tappa di un percorso necessariamente di medio periodo, tuttavia da essa emergono tre obiettivi di valore strutturale che l'insieme degli operatori pubblici e privati sostanzialmente condividono.

A. Il primo è la necessità di definire il ruolo del turismo nel modello di sviluppo del Veneto. Pur nel contesto di una crisi dei mercati mondiali questa regione si sta orientando verso una significativa azione di riposizionamento delle proprie imprese e dei propri prodotti; in questo percorso essa è comunque caratterizzata, nel confronto con le altre economie regionali del nostro Paese, da un "eccesso di potenziali": mantiene un motore manifatturiero potente e capace di rinnovare la propria offerta ed il modello di presidio dei mercati mondiali; sta sviluppando processi di qualificazione del proprio terziario di qualità nell'alta formazione, nella ricerca e sviluppo, nei servizi qualificati alle imprese. Il turismo è perciò una componente importante di una economia forte, ma, paradossalmente, compete proprio con questa in termini di investimenti pubblici e privati. Il primo obiettivo è perciò quello di dichiarare quale deve essere in prospettiva decennale il peso dell'economia turistica nel più generale modello di crescita del Veneto. Più semplicemente è importante stabilire quale parte del Pil regionale sarà generato dal turismo. Oggi l'Omt stima che il turismo rappresenti circa il 10% del Pil prodotto da tutti i Paesi del mondo, al quale si deve aggiungere la quota attribuibile all'indotto che esso genera, un indotto che coinvolge un ampio insieme di settori produttivi. Senza voler ora soffermarsi sull'analoga stima per il Veneto (il lavoro andrà fatto in modo dedicato, oggi si stima che il valore turistico aggiunto rappresenti in Veneto il 5,5%), non è irragionevole dire che, considerando le dinamiche più generali dell'economia veneta, in dieci anni il peso del turismo in termini di Pil possa incrementare il proprio peso di una percentuale compresa tra il 70% e l'80%: quasi un raddoppio. Non basta, su questo le diverse voci della Conferenza si sono espresse con chiarezza: deve essere un Pil sviluppato in modo da creare ricchezza. Lo schema che segue indica che non basta una crescita "assoluta" del Pil, ma che occorrerà misurare indicatori di qualità di questa produzione, il Prodotto Interno Qualità (Piq) e il Pil pro capite della filiera turistica. Occorre in altri termini attivare un indicatore di qualità del Pil, in grado di misurare la marginalità che il fatturato nel settore turismo riuscirà a realizzare: il margine come indicatore di redditività generata dalla qualità dell'offerta; il Pil pro capite indicatore (indiretto) del reddito generato grazie ad un innalzamento della produttività, a sua volta connessa con la qualificazione dei livelli professionali e della competenza degli operatori.

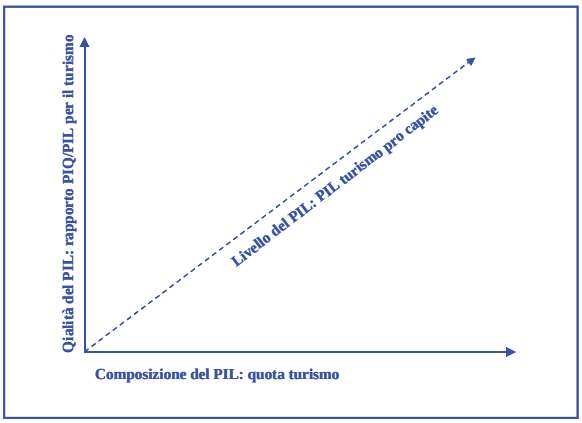

B. Se questo è vero, occorre dirci che il secondo obiettivo è quello di gestire il turismo come una vera e propria industria. Questo termine non deve spaventare: non allude a modelli organizzativi di stampo manifatturiero, ma, piuttosto, ad una mentalità che assegna al turismo un ruolo di componente strutturale primaria dell'economia regionale e la gestisce con tutti gli strumenti utili per generare un valore significativo e stabile. Occorre e soprattutto occorrerà distinguere con chiarezza tra materia prima (il paesaggio, i beni culturali ereditati dalla storia, i prodotti alimentari) che spesso viene scambiata per un prodotto in sé esposto ad un consumo "spontaneo", il prodotto turistico, che invece parte dalle materie prime, ma le trasforma in esperienza e la gamma di offerta che non è la semplice somma dei prodotti, ma una loro selezione finalizzata ad una offerta mirata per target. In sintesi, l'orientamento della Conferenza è verso un turismo come "industria" per superare il concetto del turismo come componente accessoria/complementare (e perciò gestita con logiche spontanee e poco organizzate) di un'economia che ha altrove il proprio baricentro: mettere il turismo al centro dell'economia è l'indicazione chiaramente pervenuta.

C. Il terzo obiettivo sta nella gestione efficiente dell'intreccio tra politiche regionali e politiche nazionali di filiera. Il turismo è stata la materia che per prima è stata totalmente devoluta al governo regionale. È stata una scelta coraggiosa e corretta: un'offerta di qualità è un'offerta altamente diversificata e non può essere gestita con strumenti semplificati ed eccessivamente centralizzati. Il rapporto Regione-Stato va però riletto oggi dalla prospettiva del cliente. Da questo punto di vista occorre concettualizzare e gestire tutte le leve di marketing che sono in grado di aumentare l'attrattività dei prodotti e l'efficacia dei processi di commercializzazione/fruizione. Sotto il profilo del marketing strategico, va accuratamente gestito l'insieme dei "segni" (per non usare impropriamente i termini marchio, marca, che hanno un significato tecnico preciso e non banalizzabile) che attrae ed indirizza il cliente potenziale verso l'offerta. "Italia", "Città d'Arte", "Veneto", "Venezia", "Ville Venete", "Dolomiti", e così via sono tutti "segni", non tutti ugualmente potenti, non tutti necessariamente coerenti nel loro significato per il cliente. Qui non si deve confondere il sistema dei rapporti istituzionali sotto il profilo politico con la necessità di rapporti istituzionali efficienti, dinamici ed evolventi sotto il profilo funzionale. Le due cose hanno evidenti relazioni, ma non sono rigidamente vincolate. Il passaggio è delicato; il turismo è l'unica filiera produttiva nella quale lo Stato e la Regione mantengono un ruolo duplice: sono soggetti di policy, ma anche soggetti imprenditoriali in quanto detengono e gestiscono asset fondamentali (beni culturali, ambiente/paesaggio, servizi fondamentali quali i trasporti, ecc.). La distinzione tra i due ruoli va gestita senza ambiguità: qui è ovviamente al ruolo imprenditoriale che si fa riferimento, ovvero alla capacità guardare al mercato, mettendo al centro il turista, con i suoi bisogni e le sue aspettative.

Questi tre punti hanno, come si può vedere, un valore strategico non solo per la Regione Veneto, ma "in particolare" per la Regione Veneto, perché il successo nel loro perseguimento avrà un valore esemplare per le altre Regioni e per l'Italia tutta. Va infatti sottolineato come esistano nel territorio italiano esempi eccellenti di politiche di sviluppo turistico locale, ma sempre in territori nei quali il turismo è la risorsa prevalente

(qualche volta sostanzialmente l'unica) ed in quanto tale oggetto di attenzioni concentrate. Fare del turismo una componente moderna e strategica in una economia regionale articolata ed dinamica è invece un esercizio innovativo.

1.2. Le linee guida di impatto strategico

Il lavoro svolto dalla Conferenza attraverso i Tavoli Tecnici è stato importante per il numero delle persone esperte che vi hanno partecipato attivamente (per cui è possibile dire che l'intelligenza di settore presente nel territorio si è espressa) e per la mole dei risultati raggiunti.

Questa sintesi deve però partire dalla dichiarazione di un punto di debolezza del lavoro svolto: si conferma un elemento costituivo del modello veneto che privilegia l'iniziativa individuale sulle azioni di sistema (anche all'interno di territori e/o linee di prodotto ben perimetrabili). Questa caratteristica, propria anche di altre filiere, non è però qui compensata dalla capillarità della spinta imprenditoriale, il che restituisce un senso di relativa debolezza. D'altro canto, se si fa leva sull'intelligenza di filiera che la Conferenza ha fatto emergere si può dire che il potenziale del turismo veneto è in gran parte non espresso: la fase in cui ci troviamo potrebbe quindi rappresentare la premessa di una dinamica evolutiva che potrebbe rivelarsi sorprendente quanto a risultati che il Veneto potrebbe raggiungere.

I documenti derivati dai quattro Gruppi di lavoro ed il materiale analitico prodotto sono una base molto rilevante per una gestione strategica del turismo veneto che dovrà passare per il varo di un documento di strategia condiviso ed un piano operativo di dettaglio. Qui è utile offrire un livello di sintesi ulteriore centrato sulle linee guida per un possibile piano strategico del turismo veneto, il cui obiettivo è quello di sviluppare i potenziali e trasformarli in flussi economici misurabili.

Lo schema che segue rovescia l'ordine nel quale automaticamente potrebbero essere presentati i risultati del lavoro svolto e pone il tema della governance alla fine del percorso, facendo propria la posizione emersa che vede il tema dell'organizzazione non come l'elemento che oggi ostacola la gestione (pur nel riconoscimento unanime dei limiti dell'assetto attuale), ma come una sorta di paravento che nasconde i temi reali che sono invece relativi al prodotto ed al mercato. In definitiva: la governance non come tema "in sé", ma come strumento per la gestione dei processi di costruzione e promozione/commercializzazione dei prodotti.

Coerentemente, la strategia di sviluppo del turismo veneto deve partire dal mercato. La riflessione della Conferenza che pone al cento il mercato si articola in tre passi.

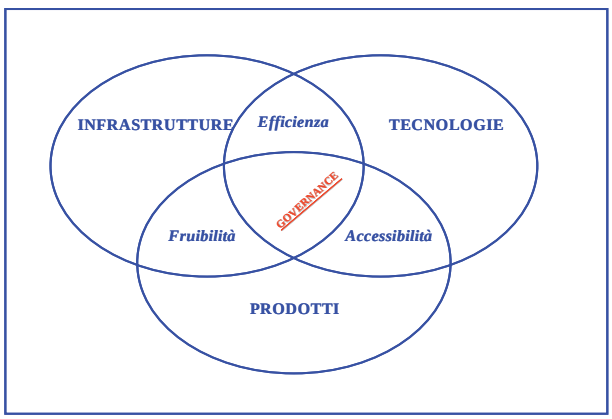

A. Il primo passo è inerente al prodotto ed alla sua costruzione. Più precisamente si dovrà parlare di gamma: il Veneto ha sotto questo profilo, un problema di abbondanza. Se semplicemente si costruisse una matrice ordinata su due indicatori: i mesi dell'anno e le tipologie di domanda, ci si accorgerebbe che nessuna cella della matrice risulterebbe vuota, il che significa che potenzialmente il Veneto ha un'offerta per ogni tipo di "turista" in ogni stagione. Il fatto è che questo potenziale non si traduce in gamma di prodotti e (spesso) rimane invisibile e/o non gestito. Detto questo siamo solo all'inizio, perché lo stesso concetto di prodotto non va dato per scontato: il prodotto turistico attuale è un'esperienza che risponde alla ricerca di una emozione. Apparentemente quanto di più astratto, ma, invece, quanto di più vicino ad una moderna concezione del Made in Italy e di design (vedi schema seguente). Quindi, la direzione è quella di sviluppare in Veneto una moderna cultura del design del prodotto turistico, che è un insieme di prodotto di base (materia prima), arricchito di un vestito (forma) che gli conferisce la capacità di creare un'unica esperienza emozionale, strutturato da tecnologie che sono in grado di evolvere funzioni d'uso tradizionali verso esperienze funzionali nuove. A questo si affianca la capacità di organizzare i prodotti in una logica di gamma di offerta che sia capace di intercettare target diversi, ma tra loro non incoerenti. In sostanza, sarà sempre più difficile far convivere segmenti troppo diversi tra loro per qualità: non si può vendere un prodotto di alta gamma se questo è circondato da un'offerta mediocre. Ciò significherà una parola: selezione, ovvero capacità di riorganizzare l'offerta in modo realmente attrattivo per il turista.

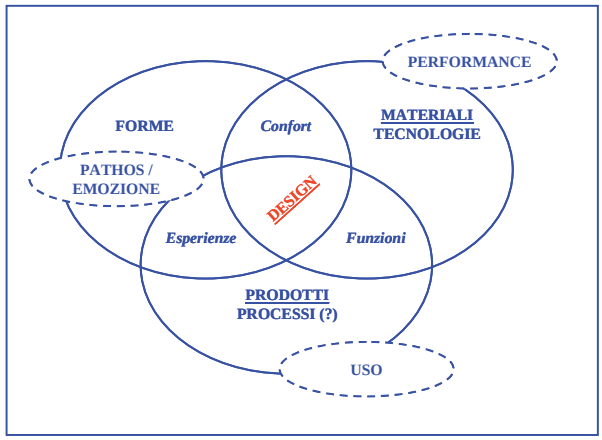

Alla costruzione del prodotto turistico e della gamma è strettamente connessa una conoscenza avanzata dei mercati. Non bastano qui le indicazioni, pur utilissime, che vengono dai tanti osservatori internazionali: l'obiettivo di posizionarsi su target di livello elevato (nicchie e supernicchie) richiede conoscenze specializzate e fruibili da funzioni di marketing strategico ed operativo. Nella regione sono già presenti competenze di analisi che nel tempo hanno raggiunto livelli di qualità significativi. Da queste competenze si può partire per puntare a sviluppare una funzione di osservatorio specializzato nelle funzioni di business intelligence per il mercato turistico.

In entrambi i casi (il design del prodotto turistico e l'osservatorio specializzato) su può pensare di puntare a competenze di eccellenza che avranno una base regionale, ma una capacità di servire mercati sovraregionali: su queste due funzioni il Veneto può puntare ad assumere un ruolo nazionale.

A. La costruzione del prodotto e della gamma di offerta richiama il tema delle tecnologie, da cui dipende significativamente l'accessibiltà ai prodotti da parte del mercato. Qui la scelta della Conferenza è chiara: tutte le tecnologie che afferiscono al concetto di web 2.0 sono la scelta obbligata. Per molti motivi convergenti: 1. il turismo è essenzialmente informazione tradotta in esperienza emotiva ed intellettuale, resa "fisica" dalla sua localizzazione: oggi esiste un confine che avanza, quello che separa le generazioni che utilizzano prevalentemente il web per organizzare la propria vita dalle altre. Il confine è oggi posto intorno ai quaranta anni, ma si innalza progressivamente e più velocemente delle dinamiche demografiche, perché le nuove tecnologie penetrano anche nelle generazioni più mature; 2. web 2.0 è un organizzatore di prodotto, perché lo rende visibile, lo rende componibile da parte del turista/cliente (che in parte può anche crearlo attraverso i meccanismi di feedback), lo rende gestibile flessibilmente. La logica del "pacchetto" viene superata dal web 2.0; 3. le tecnologie web based sono anche quelle che consentono all'offerta di organizzarsi nei processi di marketing (dalle analisi del mercato, alla comunicazione, alla commercializzazione) e nella gestione dei prodotto. Questa pervasività delle nuove tecnologie nel ciclo di vita dell'esperienza turistica (il prima, il durante, il dopo) ne deve fare oggetto di un progetto specifico che ha aspetti non solo puramente tecnologici, ma soprattutto organizzativi e formativi. È una scelta qualificante che deve essere fatta con estrema convinzione e gestita con energia. Rappresenta un vero confine tra il prima ed il dopo del turismo veneto.

B. Il terzo punto è relativo alle infrastrutture, da cui dipende in modo prioritario la possibilità di effettiva fruizione del prodotto. Qui si allineano due temi diversi tra loro ma ugualmente critici: 1. il primo è legato alla qualità della logistica (fruibilità come accesso ai luoghi ed alle informazioni); se l'esperienza turistica diventa faticosa sotto il profilo della mobilità o antimoderna (perché, ad esempio, eccessivamente impattante sotto il profilo ambientale); se l'informazione e l'insieme delle transazioni che la fruizione di un prodotto turistico comporta diventano inefficienti (lenti, imprecisi, insicuri); se gli operatori non possono cooperare su basi efficienti, il prodotto è inevitabilmente deteriorato. Da qui l'indicazione molto chiara della Conferenza, verso la necessità di un passo avanti deciso verso la diffusione della larga/larghissima banda e verso la revisione dei piani di sviluppo della mobilità visti sotto il profilo della domanda turistica; 2. il secondo tema è quello delle competenze: qualunque attività sia iscritta nel perimetro del turismo necessita di competenze professionali di punta. L'esperienza non è, oggi, questa: il turismo veneto vive di professionalità spesso imperfette sotto il profilo della loro stessa definizione e, di conseguenza, della formazione. Viceversa, una parte preponderante dell'esperienza turistica è mediata dal contatto con operatori diversi e non basta più l'"istinto all'accoglienza", al livello cui il Veneto ambisce di porsi; occorre professionalità a livello di eccellenza e, perciò, formazione di qualità su una gamma ampia di profili professionali, che coinvolga soprattutto i livelli apicali e decisionali del settore pubblico e privato. Si accennava più sopra all'indicatore del PIL turistico pro capite come un indice della qualità del settore; qui dobbiamo dire che dalla qualità professionale dipende anche, attraverso la qualificazione dell'offerta e del rapporto prezzo/qualità, il reddito individuale e l'obiettivo deve essere quello di rendere il turismo un lavoro centrale e remunerativo per un numero crescente di persone.

Nell'accezione assunta in questa Conferenza, il tema della governance si qualifica soprattutto come strumento per raggiungere gli obiettivi strategici ed operativi utili al posizionamento competitivo del turismo. È evidente quanto sia necessaria un'azione di sistema e quanto urgente sia imparare a "fare rete per far accadere le cose".

Prima di intervenire sull'assetto formale, normativo, istituzionale, è fondamentale infatti essere consapevoli che non esiste "il" modello che può risolvere tutte le problematiche gestionali, se non si passa per un miglioramento della capacità di relazione e di sinergia tra i molti attori pubblici e privati che, direttamente e indirettamente, insistono sul turismo: non tutto è normabile, se non si innescano dei meccanismi che modifichino anche le consuetudini.

La governance, per come è stata intesa in questa Conferenza, è perciò finalizzata alla costruzione di un sistema del turismo veneto; essa deve però essere costruita in modo adeguato all'antropologia della comunità veneta e comprendere l'istinto alla individualità dei percorsi. Il punto di convergenza è legato al prodotto (ed alla gamma): non c'è prodotto moderno che non richieda cooperazione tra più attori con una logica territoriale che non può essere localistica. Il Veneto ciclabile, il Veneto dei percorsi d'arte, il Veneto del buon cibo, il Veneto dell'esperienza della natura non sono, agli occhi del nuovo turista una gabbia localizzata, ma sono associati ad un territorio ampio e fruibile.

Un'indicazione emersa con chiarezza è quella di "mettere al centro la "Destination Management Organization" che deve essere intesa in questa fase soprattutto come un metodo (una modalità più che una struttura) che porti essenzialmente al superamento della frammentazione delle funzioni strategiche ed alla riduzione della parcellizzazione delle competenze (informazione, accoglienza, promozione, commercializzazione) e gestisca in modo interconnesso i "tre passi del modello di sviluppo evidenziato": prodotti, infrastrutture e tecnologie. Un punto importante (al di là delle molteplici alternative organizzative possibili che possono essere confrontate in logica di benchmarking, come ha iniziato a fare il Gruppo di lavoro) è quello di favorire, anche sul piano organizzativo, le identità di prodotto rispetto alle continuità ed ai confini di tipo territoriale: il turista fruisce un insieme integrato di prodotti di cui il territorio è parte e risorsa distintiva. L'idea guida dell'organizzazione della Conferenza per Gruppi ed attraverso l'avvio di un percorso capillare di ascolto e confronto è, in nuce, un modello di governance che può favorire le sinergie e l'innovazione del modello di offerta.

Dalla gestione ed evoluzione di questo percorso, dalla messa in campo della capacità di lavoro comune, impareremo molto e avremo idee più chiare sull'adeguamento dell'infrastruttura normativa e sulla sua ricaduta organizzativa.

2. Gli assi portanti della catena del valore del turismo veneto

In questo capitolo si riportano in modo unitario i principali risultati emersi dal lavoro dei quattro gruppi promossi dalla Conferenza, guidati dai leader e dai coordinatori designati.

I temi trattati dai quattro Gruppi possono essere intesi come gli assi portanti della catena del valore del turismo, quelli in base ai quali ripartire, quelli sui quali maggiormente investire: il prodotto, le tecnologie, le infrastrutture, le competenze e la governance.

2.1. Le nuove frontiere del marketing turistico, i nuovi turismi

Lo scenario e gli elementi diagnostici

Per reagire alla crisi occorre cogliere i segnali del cambiamento nella domanda turistica. Innanzitutto, vi è una tendenza al consumo di beni di natura relazionale, al consumo "riflessivo", a vacanze brevi, eventualmente ripetute nell'anno, dove sarà sempre più frequentemente inserita una componente culturale: qualcosa in grado di trasformare il viaggio in esperienza di vita. Queste tendenze devono poter orientare il modello di offerta verso le aspettative di benessere fisico e spirituale, verso l'offerta di tranquillità e di emozioni, relazione, socializzazione. In tutto questo complesso sistema di aspettative il territorio gioca un ruolo determinante e contribuisce a caratterizzare l'originalità e l'unicità della scelta.

Occorre infine porre attenzione al fatto che le grandi crisi agiscono anche come fattori di accelerazione delle innovazioni; pertanto, si deve potenziare la ricerca di opportunità per far fronte adeguatamente alle tendenze in atto ed ai nuovi turismi.

Le linee guida e gli indirizzi emersi

Per perseguire un innalzamento del livello di competitività del Veneto nel turismo sono emersi, nel Gruppo di Lavoro, i seguenti indirizzi, la traduzione operativa di molti dei quali si trova specularmente anche nelle proposte emerse dal Gruppo sull'Innovazione Tecnologica.

1. Conferire al Veneto una posizione da leader nella cultura del turismo: questa sarebbe la premessa per consolidare il primato attuale in termini di flussi e raggiungerlo in termini di fatturato; occorre in altri termini saper dare centralità al turismo per il ruolo economico che può ricoprire rispetto ad altri comparti.
2. Sviluppare una funzione di ricerca per un'approfondita conoscenza anticipatrice dei comportamenti turistici: promuovere ricerche in grado di anticipare le tendenze, anziché semplicemente registrarle, funzionali a proporre soluzioni; c'è in altri termini da mettere mano ad una funzione complessa con strumenti innovativi in grado di rompere le consuetudini.
3. Puntare sulla formazione e sullo sviluppo di nuove competenze: questo peraltro è un tema centrale, trattato in un altro Gruppo di Lavoro ("Infrastrutture e capitale umano") e presente anche nel capitolo sull'innovazione: ciò significa anche massiccia introduzione di cultura imprenditoriale, di capacità di stare sul mercato ("da compratori a venditori" è lo slogan di sintesi proposto all'interno del Gruppo).
4. Rilanciare una comunicazione più distintiva, con un forte filo conduttore, in grado di fare emergere la vera peculiarità dei prodotti turistici del Veneto; ma per fare ciò occorre anche la capacità di "narrare i prodotti", e raccontare il territorio.
5. Orientarsi verso una distribuzione più attiva e multicanale. Data la complessità dei prodotti e la varietà delle tendenze, è necessario attrezzarsi ad adottare un mix di azioni: sulla rete, direttamente sui mercati, sui media, verso il trade e nel territorio. Sul ruolo fondamentale del web, anche come spazio per lo sviluppo di community, come ambito per recensioni e amplificazione del ruolo di passaparola è dedicato un altro Gruppo di lavoro ("Turismo e Innovazione tecnologica").
6. Potenziare il marketing di accoglienza: occorre sviluppare strategie per trattenere e fidelizzare il cliente, in modo che esso si trasformi nel primo ambasciatore del territorio; va però anche ripensato il modello di accoglienza e il marketing degli uffici turistici, utilizzando al meglio l'occasione degli oltre tre milioni di persone che ogni anno entrano negli uffici turistici e che, attraverso tecniche di coinvolgimento (attestato di "amico del Veneto"?) potrebbero anch'essi tradursi in altrettanti "ambasciatori".
7. Promuovere la qualità locale: questo indirizzo attiene decisamente alla governance del territorio, perché riguarda l'innalzamento del contenuto di qualità dell'esperienza sul territorio, ovvero la sua capacità di offrire, ai turisti come ai cittadini, un ambiente ed uno stile di vita distintivi.
8. Fare del territorio il protagonista delle azioni di marketing; proprio per quanto detto sulla distintività che può essere conferita al prodotto in quanto appartenente ad un determinato territorio, è necessario che quest'ultimo cessi di essere semplicemente lo "sfondo", per diventare protagonista dell'attività di marketing ed il principio ordinatore del sistema d'offerta.
9. Porre un'attenzione nuova e diversa al tema dei prodotti e connetterli maggiormente alle nuove esigenze della domanda; a tale proposito occorre: a) valorizzare molte risorse del Veneto in termini di prodotti veicolabili sul mercato (compresi anche i prodotti a costo zero, ovvero tante risorse che non sono veicolate e conosciute, e quindi non sono ancora prodotti); b) modulare i prodotti flessibilmente in relazione alla variabilità delle esigenze della domanda; c) è necessario comunque ampliare la gamma dei prodotti, creare nuovi servizi per venire incontro ai nuovi turismi (ed anche ai nuovi mercati).
10. Sviluppare i nuovi turismi. Accanto alla manutenzione e al continuo rinnovamento degli assi turistici consolidati (balneare, culturale, montano termale, congressuale, naturalistico) devono essere sviluppati (in coerenza con l'evoluzione della domanda prima richiamata) i nuovi turismi emersi negli ultimi anni come attività complementari e poi assurte a motivazione primaria (enogastronomico -segmento distintivo ed in costante crescita nel contesto generale-, cicloturismo, turismo sportivo, benessere, turismo dei parchi, shopping), fino alle nuove forme di turismo emozionale, di conoscenza e di nicchia che vanno ancora intercettati in modo compiuto, con prodotti ad hoc. Sono molte le opportunità che oggi non vengono sfruttate, solo a titolo di esempio si ricorda il potenziale d'interesse che suscita la musica: a parte il fatto che otto parole italiane su dieci conosciute nei mercati esteri sono parole legate alla musica, si deve partire dal fatto che oggi si stima che il 4% del turismo culturale sia legato ai temi della musica (il Veneto ha in questo una sua storia molto radicata, eppure la musica, come storia, come tradizione, come artigianato legato agli strumenti, non è assolutamente oggi sufficientemente valorizzata come tema anche turistico, se si escludono gli eventi musicali).

11. Creare reti e progetti condivisi. Questo è l'imperativo categorico emerso in ogni Tavolo di Lavoro, poiché ha ricadute nella governance, nello sviluppo di innovazione, così come nello sviluppo delle risorse umane. Per fronteggiare le nuove sfide del turismo è necessario un notevole innalzamento ed anche una diversificazione delle competenze, ma soprattutto è decisivo operare in rete, creando network ed associazioni di scopo. Il turista è interessato in effetti ad un sistema complesso e articolato di offerte, anche quando ha una motivazione primaria e, soprattutto, il territorio, con le sue funzioni, i suoi servizi, il suo contesto urbano e paesaggistico deve essere offerto attraverso un concerto di operatori e istituzioni che funzionino in rete, in modo solidale.

2.2. Innovazione tecnologica e turismo

Lo scenario e gli elementi diagnostici

Negli ultimi dieci anni è drasticamente cambiato il modo in cui il turista accede alle informazioni ad ai servizi turistici: una componente decisiva del successo competitivo di una destinazione passa attraverso la capacità di intercettare ed entrare in sintonia con questo cambiamento.

La diffusione della tecnologia delle comunicazioni ha in particolare visto un'impennata: aumento esponenziale della penetrazione di internet negli ultimi dieci anni (dal 26% al 44% è ad esempio il tasso di penetrazione in Europa), diffusione della banda larga, aumento dell'utilizzo dei telefoni cellulari (4 miliardi i possessori a livello mondiale), in particolare crescita della diffusione degli smartphone e quindi della gestione di informazione e comunicazione via cellulare: email, navigazione interne, mp3, GPS, ecc.

Questa diffusione ha modificato radicalmente il comportamento del turista, il quale è divenuto autonomo ed attivo nella ricerca delle informazioni e nella predisposizione del proprio pacchetto di viaggio e di fruizione del territorio. Oltre a fornire informazioni, il web permette all'utente di creare informazione: ed è lì che la filiera turistica deve essere presente per amplificare le notizie valide e certificate, gestire quelle critiche, smentire quelle "fasulle" o ingannevoli.

La tecnologia crea nuovi presupposti di intermediazione digitale tra domanda e offerta: è in questa linea che occorre immettersi, ciascuno (pubblico e privati) per la sua parte.

Le linee guida e gli indirizzi emersi

Per essere al passo con i livelli di competitività richiesti dal mercato l'imperativo è essere in internet, in maniera coordinata ed organizzata e quindi sviluppare la presenza del turismo veneto in rete. Più complessivamente, occorre sfruttare la multimedialità per proporre le offerte e fidelizzare la clientela, riconoscere all'ambiente virtuale un ruolo ormai preponderante nell'offerta della destinazione, ma anche nello sviluppo di nuove forme di aggregazione e di alleanze per fare sistema, per intercettare le dinamiche della domanda e segmentare la clientela. Per perseguire tutto ciò sono state condivise alcune linee di azione e dei percorsi di rapido avvicinamento, anche metodologico, all'obiettivo.

1. Mappatura dell'esistente: si deve creare una visione puntuale delle iniziative e dei contenuti rilevanti oggi nel web per lo sviluppo turistico del territorio veneto; questo patrimonio di contenuti e conoscenze va censito e riorganizzato espandendo le potenzialità e le modalità di fruizione, circolarità e accesso. Occorre in particolare rendere evidenti e condividere le buone pratiche, le esperienze, le soluzioni, i contenuti.
2. Riorganizzazione dell'esistente: occorre riorganizzare il molto materiale informativo e promozionale prodotto, riproporlo ai target di riferimento nelle svariate modalità di accesso (web ma anche mobile, cd, ecc.), valorizzando le buone prassi reperibili nel territorio per utilizzare e riproporre il materiale. Non si può non notare che queste due linee riguardano il tema della riduzione della frammentazione (che è il principio ispiratore degli indirizzi di governance) e quello del recupero delle molte, anche eccellenti, ma disperse e dispersive iniziative, a beneficio del turista che sarà in grado di avere nei tempi e nelle modalità migliori e più adatte l'informazione specificamente adatta a lui (ovvero "profilata").
3. Riorganizzazione della mappa delle azioni nelle tre fasi che identificano il ciclo di vita della vacanza/viaggio: il prima, il durante ed il dopo, e definire puntuali azioni, strumenti e canali conseguenti. Indagando sui bisogni/desideri del turista in questi tre tempi si possono infatti identificare le tecnologie che possono soddisfarli proprio nel momento puntuale di fruizione: gli attori della filiera devono sviluppare proposte e risposte tempestive nelle tre fasi:
   - prima: informando in modo coerente, certificato, aggiornato (dai social network ai portali di booking nella fase organizzativa si intrecciano l'acquisizione di informazioni certificate e quella di dati e opinioni destrutturate)
   - durante: emozionando, accompagnando ed anche assistendo il turista, inserendo strumenti e tecniche di geolocalizzazione (attraverso cui è possibile fornire informazioni legate alla posizione del turista), monitorando il percorso (il cellulare o lo smartphone possono essere veicolo di assistenza ecc),
   - dopo: incanalando opinioni e giudizi espressi in rete dopo il viaggio, gestendo le critiche, studiando correttivi, valorizzando e amplificando le lodi.

   È in quei tempi ed in quelle modalità che la destinazione, ovvero la filiera, deve essere presente in modo tempestivo e tecnologicamente coerente e innovativo. Vanno inoltre introdotti, anche gli altri mezzi tecnologici in grado di informare e accompagnare l'esperienza agendo sulla sfera emozionale del turista: sensitive system, pannelli touch screen (già sperimentato per promuovere Venezia), giochi in rete finalizzati alla scoperta del territorio o alla creazione di aggregazioni connesse all'esperienza e molto altro:
   - dal punto di vista dell'offerta di filiera, la rete va usata come mezzo di promozione e veicolo di informazioni commerciali: occorre creare un processo di rapido aggiornamento in grado anche di evitare duplicazioni tra le diverse fonti istituzionali di erogazioni (ancora una volta è la riorganizzazione della governance e del sistema di relazione tra i soggetti che potrà ordinare e valorizzare il processo);
   - da punto di vista del marketing, occorre potenziare l'opportunità conoscitiva attraverso la profilazione del turista: attraverso la tracciatura del percorso del turista, in particolare nella fase di ricerca e costruzione del viaggio è possibile approfondire le conoscenze che non devono essere disperse e devono poter essere

utilizzate a beneficio di una maggiore conoscenza di attese, aspettative, mutamenti e differenziazione della domanda. Queste conoscenze hanno una valenza istituzionale e non solo commerciale ed attengono al marketing della destinazione.

4. Selezione strategica dell'investimento tecnologico. Il principio guida è che la tecnologia è un mezzo e non il fine; al di là delle molte offerte e sperimentazioni, di cui il documento del Gruppo di Lavoro riporta anche molti esempi, la scelta tecnico-politica interviene nella selezione degli investimenti per il miglioramento di tutte le componenti dell'offerta turistica: promozione, definizione del prezzo, distribuzione, vendita fidelizzazione, formazione, conoscenza, monitoraggio post vendita ecc. Preso atto che la tecnologia é necessaria, si deve perseguire l'obiettivo che sia utile, flessibile e adattiva. Ciò significa porre attenzione ad alcuni elementi critici: tra gli investimenti da contemplare, prioritari sono ad esempio quelli relativi agli applicativi della telefonia mobile (GPS, cellulari, smartphone, ecc.). La valutazione dell'investimento può prendere le mosse dalle esperienze già realizzate dalla Regione Veneto (es. audioguide in formato MP3, ecc.).
5. Cablatura dell'intero territorio regionale del Veneto. Avere la disponibilità della rete può essere un fattore discriminante per la scelta di una territorio e rende lo stesso appetibile non solo al turista, ma anche a tutti i potenziali visitatori o investitori business. Come già detto, la rete diventa uno strumento di promozione e relazione con il turista durante la visita. Occorre passare per la ricostruzione dello stato dell'arte per poi intervenire. Questo punto comprende il tema dell'attivazione di reti WiFi sull'intero territorio (dove questo non sia già cablato).
6. Formazione degli operatori sull'utilizzo e la valenza di marketing delle nuove tecnologie: attivazione di percorsi di formazione continua in logica e-learning; attivazione di uno spazio web orientato all'aggiornamento degli operatori ed allo scambio di informazione degli stessi.
7. Gestione dei contenuti. In conseguenza delle esigenze espresse, occorre ridurre la frammentazione e l'incoerenza delle informazioni e soprattutto replicare e potenziare i contenuti validi. Il documento di dettaglio del Lavoro di Gruppo contempla le soluzioni tecnologiche e del resto il progetto Regio.iat per la Realizzazione di una Rete regionale degli Uffici Provinciali di Informazione e Accoglienza Turistica prevede l'attivazione di soluzioni specifiche.
8. Sistemi di tracciamento. Le informazioni che si possono raccogliere attraverso la rete consentirebbero di potenziare il bagaglio conoscitivo ad oggi a disposizione. Molti strumenti sono già diffusi, ma manca una gestione omogenea: a tal fine si potrebbe creare un sistema di accesso unico a tutti i portali legati al sistema turistico della Regione Veneto, arrivando alla definizione di uno standard per la raccolta e la condivisione dei dati.
   - Potenziamento dell'ufficio stabile di web marketing per il coordinamento dei progetti e dell'immagine dell'insieme dei territori regionali: monitoraggio dei feedback sul posizionamento dei motori di ricerca, marketing e promozione, interconnessione tra i siti (scambio di link), monitoraggio a tutto tondo nel mondo dell'offerta e in quello della domanda.
9. Creazione di un'area web per gli operatori della filiera turistica: un ambiente virtuale di lavoro, una community online dove tutti gli operatori della filiera possano scambiarsi idee, opinioni, creare rete. Ideale sarebbe, in questo contesto, l'utilizzo di uno strumento software Web 2.0 per la gestione di questo ambiente.
10. Istituzione di un sistema di prenotazione regionale unificato e dinamico, accessibile da qualsiasi portale legato al sistema turistico veneto.

2.3. Infrastrutture e capitale umano

Lo scenario e gli elementi diagnostici

Il tema delle infrastrutture (l'accessibilità al territorio dall'esterno e la facilità di movimento all'intero) e quello delle competenze sono stati affrontati congiuntamente anche perché considerati entrambi delle pre-condizioni per lo sviluppo turistico e per l'innalzamento dei livelli di competitività.

In particolare, l'importanza delle infrastrutture per la competitività del sistema turistico è ormai ampiamente riconosciuta. Il sistema aeroportuale, la rete stradale, i treni ad alta velocità, i terminal per le navi da crociera e le piste ciclabili sono componenti fondamentali per l'accessibilità sia interna che esterna. Ovviamente oggi le infrastrutture non sono più solo quelle fisiche ma anche quelle virtuali e organizzative: le nuove tecnologie (ICT, trattate in un Gruppo di Lavoro dedicato) e l'intermodalità sono infatti aspetti determinanti per rendere la destinazione e le sue risorse turistiche accessibili.

Il tema è complesso ed attiene non solo alla governance del turismo, ma alle politiche complessive di sviluppo del territorio a forte ricaduta turistica (la facilità di raggiungimento tra luoghi - ad esempio dalle spiagge alle Ville Venete - l'efficienza della rete del trasporto pubblico, il sistema ferroviario regionale, il tema dei collegamenti stradali, ecc.).

Per quanto concerne le infrastrutture turistiche, in modo specifico, la Regione Veneto ha recentemente avviato importanti iniziative tese a promuovere asset consolidati e "nuovi turismi". Tra le recenti deliberazioni assunte dalla Giunta regionale del Veneto, alcune vanno proprio nella direzione di promuovere le infrastrutture per lo sviluppo di assi ormai strategici come il cicloturismo, le ippovie, i percorsi di montagna. Le nuove linee del turismo dovranno proseguire in questa direzione per assecondarne la massima valorizzazione.

* * *

Per quanto concerne il tema del capitale umano, esso determina in larga misura la competitività delle aziende turistiche, essendo le persone il principale fattore di produzione. A tale proposito vi sono alcuni nodi critici, come ad esempio la stagionalità che non permette la fidelizzazione delle risorse e la loro formazione; inoltre, il sistema scolastico ed universitario va adeguato alle nuove esigenze di conoscenza e competenza.

Le linee guida e gli indirizzi emersi

Per quanto riguarda le infrastrutture, dal Lavoro di Gruppo sono emerse delle indicazioni di carattere generale (qui di seguito riassunte) e delle puntuali indicazioni operative (rintracciabili nel documento del leader).

Gli indirizzi di carattere generale possono così essere riassunti:
- sviluppare infrastrutture eco-compatibili (comunque a basso impatto),
- investire in intermodalità (soprattutto per quel che concerne il sistema aeroportuale e la futura alta velocità),
- intervenire nella segnaletica turistica, anche in coerenza con quanto già sperimentato dalla Regione,
- moltiplicare il sistema delle reti ciclabili, tenendo anche conto delle sperimentazioni avviate proprio in questi mesi dalla Regione Veneto,
- offrire alternative valide al trasporto privato e sviluppare un sistema di trasporto più omogeneamente orientato alle esigenze dell'intero territorio regionale,
- valorizzare i turismi che impiegano infrastrutture particolari, come il fluviale e il lacuale.

Come si vede sono tutte indicazioni che alludono a due questioni fondamentali emerse trasversalmente dai dibattiti della Conferenza: a) la necessaria centralità del territorio e quindi ovviamente il ruolo di infrastrutture connesse alla sua fruizione e orientate a rendere disponibili come prodotti le molte risorse del territorio: i sentieri, i laghi, la natura, il paesaggio, la composizione di itinerari integrati; b) la necessaria centralità del turismo all'interno delle decisioni di governo complessivo del territorio (tema chiave della governance).

* * *

Per quanto riguarda il capitale umano, le principali priorità sono:
1. il rafforzamento delle relazioni tra sistema dell'educazione, mondo del lavoro ed enti locali, creando progetti formativi ad hoc che rispondono a esigenze reali,
2. il sostegno attivo della Regione Veneto a tutta la filiera di formazione turistica, dalla scuola superiore all'alta formazione universitaria,
3. il vincolo dei sussidi di disoccupazione (stagionale) per addetti nel settore turistico all'impegno nella formazione continua,
4. l'attenzione, nei percorsi di formazione turistica e nei concorsi pubblici di ambito turistico, alla conoscenza del territorio e delle sue peculiarità e delle lingue straniere.

2.4. La governance e le risorse finanziarie

Lo scenario e gli elementi diagnostici

Per sintetizzare in poche battute l'orientamento della Conferenza sull'importante questione della governance del turismo e sul tema delle risorse si dovrebbe dire che, paradossalmente, oggi si tende ad attribuire un'importanza eccessiva all'assetto formale, giuridico-normativo, in quanto deus ex machina in grado di risolvere il problema della non sufficiente valorizzazione economica, sociale e antropologica complessiva del potenziale turistico del nostro territorio. Questo non significa ovviamente che non si debba intervenire sull'assetto formale, normativo, istituzionale, ma che è fondamentale essere consapevoli che non esiste "il" modello che può risolvere tutte le problematiche gestionali, se non si passa per un miglioramento della capacità di relazione e di sinergia tra i molti attori pubblici e privati che, direttamente e indirettamente, insistono sul turismo. Per quanto riguarda il Veneto (con riferimento al Testo Unico sul turismo - Lr 33/2002 -) i soggetti che hanno competenza in materia sono molteplici: Regione, Province, Comuni, Camere di Commercio, Conferenza provinciale permanente sul turismo, Sistemi Turistici Locali, Consorzi di Promozione Turistica, Uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica, Pro Loco. All'interno di questo universo si trovano soggetti pubblici istituzionali e associazioni di rappresentanza di categorie economiche, operatori ed esponenti della Società civile. Questa molteplicità di soggetti testimonia peraltro non solo della complessità, ma anche della vivacità e del radicamento nel tessuto economico e sociale del settore turistico.

I nodi critici di questa inevitabile esposizione alla frammentazione delle funzioni sono nella dispersione delle decisioni, nella sovrapposizione delle azioni, nella non concentrazione e massimizzazione delle risorse umane e finanziarie, nello scarso livello di gerarchizzazione nella destinazione delle risorse e nell'attrazione delle stesse. Una discontinuità inefficiente, in considerazione dell'unitarietà del turista, si riscontra in particolare nella separazione tra le funzioni di informazione/accoglienza e quelle di commercializzazione.

Per poter intervenire in modo efficace nel rinnovamento del turismo, non si può prescindere dalla presa d'atto della peculiarità del settore: innanzitutto il turismo è una filiera economica che ha però nell'istituzione pubblica il ruolo di imprenditore (attività fondamentali per il management della destinazione - promozione, accoglienza, informazione - e gestione di asset strutturali - accessibilità, sicurezza, servizi di pubblica utilità, patrimonio culturale e paesaggistico, ecc. sono gestiti dal soggetto pubblico); inoltre si tratta di un sistema che coinvolge, in modo più o meno diretto, un insieme vasto di attori e sistemi, pubblici e privati: il nocciolo duro, è rappresentato dai soggetti summenzionati ma per quanto concerne il settore privato, vanno considerati oltre a quello ricettivo, esposto in prima fila, il ristorativo, il commercio, il settore dei vettori, l'insieme dei servizi a supporto (guide turistiche) e molti altri. Lo stesso ragionamento (che riconduce direttamente alla governance) va fatto per le politiche di sviluppo del territorio, gli indirizzi regionali e gli assessorati competenti: l'attenzione agli effetti sul turismo deve essere al centro delle politiche infrastrutturali, di quelle urbanistiche, ambientali e probabilmente di molte altre.

In uno dei percorsi provinciali che in questi anni hanno animato il dibattito regionale non a caso è stato coniato lo slogan-forma mentis "pensare turismo", ovvero fare in modo che le iniziative di sviluppo e le politiche contemplino l'effetto e la ricaduta turistiche delle stesse.

La molteplicità dei soggetti istituzionali e dei "decisori" in gioco si riflette anche sulla varietà di tipologie di finanziamenti che concorrono al funzionamento del turismo: questa varietà in alcuni casi limita la capacità di programmazione e coordinamento delle azioni generando anche inefficienze.

Le linee guida e gli indirizzi emersi

La diagnosi condivisa in sede di Conferenza e Tavoli di Lavoro attiene quindi all'assetto istituzionale-organizzativo ed alla promozione di azioni che direttamente e indirettamente inneschino un cambio di mentalità nella capacità dei soggetti di pensarsi come sistema. Non tutto è normabile, se non si innescano dei meccanismi che modifichino anche le consuetudini. In questo senso tutti gli interventi proposti in merito agli altri

pilastri di questa catena del valore - l'innovazione tecnologica, il marketing, la formazione, il prodotto - concorrono a modificare il modello di governance. Qui di seguito si riassumono alcuni indirizzi prioritari ed i principi ispiratori da perseguire nel processo di ridisegno della governance.

1. Mettere al centro la Destination Management Organization (Dmo). L'indirizzo strategico emerso (a cui si ricollegano tutti gli altri) è quello di realizzare, nelle forme e con le compatibilità locali, una funzione di Dmo. Le modalità organizzative dovranno essere declinate nel dettaglio e non potranno essere importate rigidamente da modelli esterni; il principio ispiratore è quello di una modalità (prima ancora che una struttura) che comporti il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei soggetti privati e che abbia come obiettivo prioritario quello di "generare l'efficienza gestionale nel turismo"; questo può avvenire solo attraverso una chiara assegnazione dei ruoli tra operatori pubblici e privati, il superamento della frammentazione delle funzioni strategiche, la riduzione della parcellizzazione delle competenze.
   Quando si parla di ruolo dei privati si intende un coinvolgimento anche nel processo di finanziamento (ruolo pro-attivo delle banche), nel processo di generazione di profitto (ruolo delle imprese) e nel percorso di attrazione di investimenti e capitali (ruolo delle Istituzioni ma anche capacità complessiva del sistema di rendersi appetibile). Oggi, la frammentazione si riverbera nel moltiplicarsi dei centri di spesa, i quali andrebbero invece concentrati ma soprattutto razionalizzati.
   Si può immaginare una governance articolata in una Dmo regionale con funzioni analogamente organizzate a livello territoriale (Dmo territoriali/provinciali) in grado di gestire in maniera coerente e interconnessa l'intera filiera: programmazione e progettazione, informazione, accoglienza, promozione, commercializzazione. Occorre in altri termini superare quell'eccesso di sovrapposizione e frammentazione di funzioni che si trascina la dispersione e la non focalizzazione e gerarchizzazione dei finanziamenti.
   La Dmo può essere strutturata come una "holding" dove conferiscono le diverse funzioni e da questo punto di vista il panorama internazionale offre diversi esempi; particolarmente interessanti per il Veneto risultano le esperienze di contesti normativi e politico-istituzionali comparabili (l'Austria, il nord Europa e la Germania, più che la Francia o la Spagna ad esempio).
   Il modello della Dmo può variare da contesto a contesto, spesso è una società pubblico-privata, caratterizzata dal management coerente di funzioni di tipo strategico e operativo: promozione, commercializzazione, gestione dei flussi, incorporazione di asset verticali come, ad esempio il congressuale (attraverso il convention bureau), in un'ottica complessiva di regia.
   Per esermpio: A Göteborg la Dmo è di proprietà mista pubblico-privata, in Tirolo è di emanazione pubblica, ma ha sviluppato autonome attività di commercializzazione turistica anche in partnership con privati, soprattutto nel turismo on line, in Trentino si tratta di una SpA a capitale misto pubblico-privato (al 50% di investimento)
2. Superare l'organizzazione turistica in base ai soli confini amministrative-territoriali. Ciò significa favorire, anche sul piano organizzativo (promozione e commercializzazione) le identità di prodotto rispetto alle continuità ed ai confini territoriali: le uniche che il turista è in grado di riconoscere; rafforzando la valenza progettuale rispetto a quella territoriale si promuove inoltre la partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati. Più che altro si tratta di non pensare ad uno "schema fisso" e gestire la destinazione in modo flessibile, come insieme di destinazioni urbane (es. le città d'arte), comprensoriali (Dolomiti, lago di Garda, Terme Euganee), tematiche (cicloturismo, enogastronomia ecc.) e utilizzare la motivazione del turista come principio organizzativo dell'azione promozionale, che può appunto avere come fuoco d'attenzione il prodotto oltre alla destinazione o all'ambito. Anche i Club di Prodotto potrebbero conseguentemente definirsi in modo flessibile in relazione ai settori, ai territori, ai nuovi turismi, ecc.
3. Nel processo di rafforzamento delle identità di marca dei prodotti così come delle tante destinazioni distintive di cui è ricca la nostra regione, il nome Veneto deve essere rinforzato come una sorta di "marchio ombrello" che si caratterizza per la pluralità di destinazioni e prodotti.
4. Se, come dichiarato nelle pagine precedenti, la capacità di offerta del turismo dipende in modo determinante dal "funzionamento" del territorio e dalle politiche extra-turistiche di efficienza e vivibilità, diventa necessario indurre a "pensare turismo" nelle sedi delle scelte strategiche strutturali.
5. Un tema fondamentale è ovviamente il modello di finanziamento del turismo. Il benchmarking sul quale ha lavorato il Gruppo di Lavoro ha posto ad esempio a confronto la formazione dei budget annuali dei Dmo di Barcellona (91% di risorse autogeneratesi, nel 2007, attraverso attività di commercializzazione: vendita prodotti turistici, attività di vendita e prenotazione degli uffici turistici, attività del Convention Bureau) e di Vienna (23% di risorse autogeneratesi nel 2009). Il fattore moltiplicativo delle risorse, la possibilità di generarle è però variabile dipendente dalle decisioni dell'assetto di governance: relazione pubblico-privato, attivazione di funzioni ad alto impatto economico.
   L'attività di benchmarking proposta al Gruppo ha poi portato l'attenzione sulle diverse modalità di reperimento delle risorse. La tassa di soggiorno, ad esempio, è molto diffusa ed applicata in contesti molto differenti (grandi città- rappresenta il 56% del budget annuo nel Dmo di Vienna - destinazioni montane, ecc) ed è stata pensata anche in modo flessibile (in funzione del periodo dell'anno, della classificazione alberghiera, del costo della camera, ecc.); tuttavia tale strumento (come altri, come ad esempio la tassa di scopo) per essere compreso e valutato va inquadrato in un'analisi più ampia di competitività di prezzo che è legata anche al regime Iva in cui i vari Paesi operano, almeno per i servizi di ricettività. Si potrà forse tornare a riflettere su una modalità come la tassa di scopo, forse più coerente con un modello federalista, se finalizzato in forma diretta e percepibile al miglioramento ad esempio dei servizi per il turismo, agli interventi infrastrutturali a rafforzamento diretto delle problematiche delle realtà ad alto tasso turistico con conseguenti costi di gestione, da ripartire ad esempio in modo proporzionale tra i soggetti a diverso grado di esposizione e impatto col fenomeno turistico.

Non si tratta in queste linee guida di identificare un'opzione rigida e direttiva, si tratta di definire il principio che un modello gestionale come la Dmo affronti in modo unitario tutte le problematiche e le opportunità del finanziamento del turismo: dalla riduzione della dispersione dei centri di spesa, all'autogenerazione e moltiplicazione di profitto, all'attrazione di investimenti. Se i principi sono definiti e condivisi, se il processo gestionale si innesca, le scelte puntuali attengono alle tecnicalità e non ci sarà una sola scelta ma più opzioni da perseguire in base allo scenario complessivo.

2.5. Schema di sintesi

Se si osserva il prospetto sottostante si può cogliere come i principali indirizzi, sintetizzati in parole-chiave, abbiano una valenza trasversale e possano quindi essere intesi come i principi ispiratori della visione sulle future politiche per il turismo della regione Veneto. Uno schema di questo tipo (ulteriormente affinato e condiviso) potrebbe rappresentare la base per lo sviluppo di action plan dedicati in termini operativi ed economico-finanziari.

Indirizzi principalmente condivisi	Governance	Tecnologie	Marketing/ Nuovi Turismi	Infrastrutture	Capitale Umano
Riduzione della frammentazione di competenze e organizzativa	*	*			
Centralità del turismo nelle politiche e promozione della "qualità locale"	*		*	*	
Strutturazione Dmo	*	*	*	*	*
Rinnovamento della ricerca (comprensione fenomeno, anche in termini di fatturato e reddito prodotti; antici pazione,previsione)	*	*	*		*
Potenziamento e precisazione della corresponsabilità pubblico-privato	*				*
Essere in rete	*	*	*		*
Rafforzamento Ufficio stabile di web marketing; sistema unificato di prenotazione	*	*	*		
Finanziamenti: attrarre, generare, compartecipare, reindirizzare, concentrazione spesa, selezione investimenti	*		*		
Centralità del prodotto e del progetto;"territorio" come prodotto	*		*		
Cablatura e Reti WI Fi intero territorio regionale		*	*	*	
Centralità del turismo negli investimenti infrastruttural					
Sviluppo intera filiera competenzeturistiche		*	*		*

3. Struttura, obiettivi e metodo dei gruppi di lavoro: un percorso di governance

In questo capitolo si fa il punto sul metodo perseguito nella costruzione di questa Conferenza.

Innanzi tutto va ricordato che la Conferenza si è svolta in un periodo e non in una sola giornata: l'idea che ha animato la Regione Veneto, è che le linee di sviluppo per il turismo del prossimo futuro non possano essere solo ideate sulla base di competenze tecnico-politiche, ma vadano elaborate di concerto. Questo non per caricare di eccessiva enfasi il metodo della cooperazione e della vera e propria co-progettazione (a cui comunque si tende) ma proprio perché, anche per le caratteristiche peculiari di questo territorio, sarà possibile realizzare solo ciò che riuscirà a radicarsi profondamente nelle culture di governo, associativa e imprenditoriale di questa regione.

Si è partiti dal contenuto: la Conferenza ha individuato quattro Assi di riflessione, che sono apparsi i punti cardine di un'ideale catena del valore del turismo veneto; si tratta dei quattro temi sviluppati nei gruppi di lavoro i cui contenuti essenziali sono riconducibili a: 1. Le nuove frontiere del Marketing Turistico, i nuovi turismi, 2. Innovazione Tecnologica e Turismo, 3. Infrastrutture e Capitale Umano, 4. La Governance e le risorse finanziarie.

Qui di seguito si riassume lo schema di lavoro seguito; esso potrebbe anche rappresentare in nuce un modello organizzativo da stabilizzare e rendere sistematico:

- un "comitato tecnico-politico" che individua gli indirizzi strategici generali e ha orienta la stesura dei documenti conclusivi;
- un Gruppo di coordinamento generale che ha tenuto le fila del percorso complessivo, dal punto di vista dei contenuti e del raccordo tra livello politico e livello tecnico;
- Quattro Gruppi di Lavoro, sono stati a) guidati da esperti verticali che hanno elaborato un documento di base, diretto la discussione del 23 ottobre, sviluppato un documento conclusivo alla luce di quanto emerso all'interno del Gruppo, contribuito allo sviluppo delle riflessioni di carattere generale nell'ambito del Gruppo di coordinamento generale; e b) coordinati da esponenti regionali;
- due sessioni plenarie, con la partecipazione dei Rappresentanti Istituzionali, associativi e degli operatori del sistema turistico veneto e con una composizione variabile per quanto concerne gli interventi dei massimi rappresentati politico-istituzionali nazionali e regionali, i rappresentanti associativi e gli esperti di settore.

I Gruppi di Lavoro avviati il 23 ottobre hanno visto quindi la presenza del leader esperto e di un coordinatore della Regione, nonché la partecipazione, per adesione, dei rappresentanti del mondo turistico Veneto: istituzioni locali, associazioni, consorzi, operatori.

L'obiettivo metodologico dei Gruppi, riflesso poi nei documenti finali redatti dai leader e nel documento di sintesi, era quello di fissare lo scenario generale e gli elementi diagnostici del tema specifico e, nella seconda parte, identificare le linee guida, gli indirizzi, ed eventualmente alcune azioni, correttive, di rilancio e di sviluppo.

Qualche elemento di sintesi può aiutare a definire il peso della mobilitazione territoriale nonché a sottolineare l'importanza di non disperdere l'energia messa in movimento:

- alla giornata hanno partecipato circa 300 persone in rappresentanza di enti locali (Comuni e Province del Veneto), delle Pro-loco (UNPLI), delle associazioni di Categoria professionale e sindacale della filiera del Turismo (federturismo, Federcultura, Federcongressi, ConfTurismo, Confesercenti) Confindustria, Coldiretti, i Consorzi di Promozione turistica del Veneto, le APT, consorzi ed esponenti imprenditoriali, Società (di consulenza, marketing, grafica pubblicitaria) giornalisti, esponenti del mondo universitario (studenti e docenti), CAI, Ville Venete, Fondazioni culturali, bancarie, Società di gestione aeroporti, Associazioni Bed&Breakfast, Agriturismi, Albergatori, ecc
- i gruppi hanno avuto una media di 60 persone ciascuno
- a valle della giornata di apertura si è innescato un meccanismo di scambio di pareri ed invio documenti da parte dei partecipanti, attivato nelle diverse forme annunciate: trasmissione contributi via mail, documenti strutturati, note ecc,
  - è stato anche attivato un blog dalla Regione Veneto, che resta una finestra di dialogo aperto ed in continua evoluzione per il futuro (http://conferenzaturismo.regione.veneto.it);
  - un Gruppo in particolare (non a caso Turismo ed Innovazione Tecnologica) ha dato vita ad una Community, ovvero ad un Gruppo Google, all'interno del quale si è condiviso il documento finale, si sono recepiti nuovi contributi, per l'avanzamento e l'arricchimento del documento di base.

Deve essere chiaro che questo modello di mobilitazione in vista della definizione delle linee di sviluppo del turismo veneto, non è in alcun modo ancora assestato. In questa fase ad esempio è stato molto utile far generare in modo spontaneo le adesioni ai differenti gruppi, anche per testare il grado di coinvolgimento dei soggetti. In una fase di stabilizzazione, la composizione dei Gruppi di lavoro dovrà essere equilibrata, tra rappresentanza e competenza tecnica, tra ambito pubblico e ambito privato di provenienza dei partecipanti, tra aree territoriali; anche la numerosità dovrà essere delimitata (generalmente è bene non superare le 20 persone, dando semmai vita a più sottogruppi-tecnici).

Ma un'organizzazione di questo tipo (che prevede la formalizzazione di un planning, un piano di lavoro di dettaglio, una suddivisione dei compiti, obiettivi condivisi e circolari) è un punto di arrivo, perché è il risultato di indirizzi di governance calati nella prassi.

4. Documenti specifici dei gruppi di lavoro

"Turismo e Innovazione Tecnologica"
di *Claudia Zarabara*

Scenario e diagnosi

Il settore turistico è in continua evoluzione: cambiano le mete, le offerte, i desideri del turista e cambia il modo in cui quest'ultimo accede alle informazioni e ai servizi turistici.

A livello di diffusione della tecnologia, lo scenario globale attuale è decisamente buono

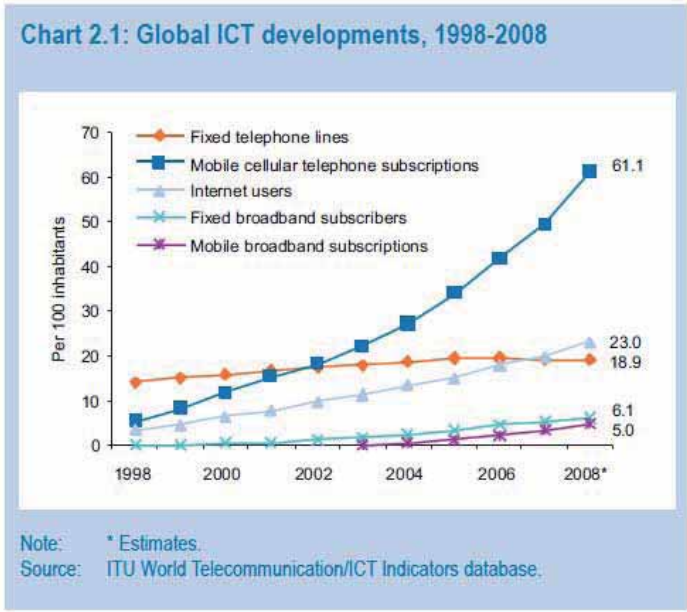

- in aumento il livello di penetrazione di Internet per fasce d'età e sesso (dati di riferimento EUROSTAT per l'EUROPA e ComScore per dati mondiali).

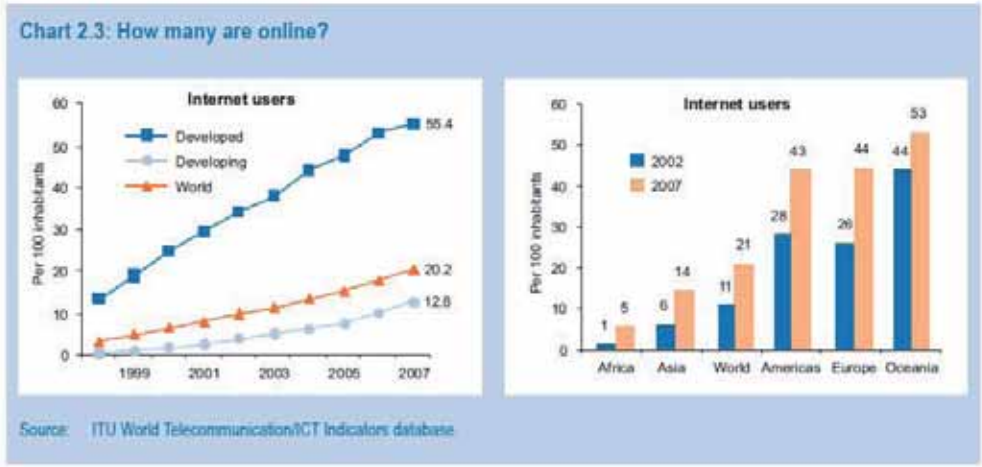

- in aumento la diffusione della Banda Larga

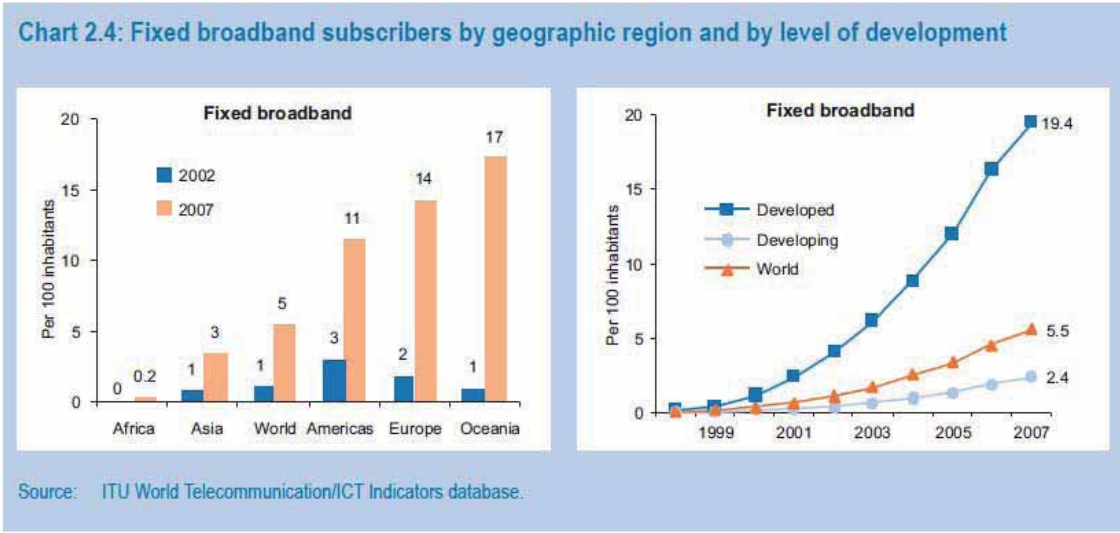

- **in aumento la diffusione di cellulari (livello di penetrazione nel mondo 49%** fonte International Telecommunications Union 2008) con previsioni di aumento. Oggi circa 4 miliardi di persone possiedono un cellulare. Ai primi posti nella classifica mondiale Svezia, Sud Corea e Danimarca, USA al 17° posto e Italia al 22° (fonte ITU International Telecommunications Union 2008). Italia primo Paese in Europa per diffusione della telefonia mobile seguita da Gran Bretagna, Portogallo, Spagna e Grecia. (Fonte Eurostat)

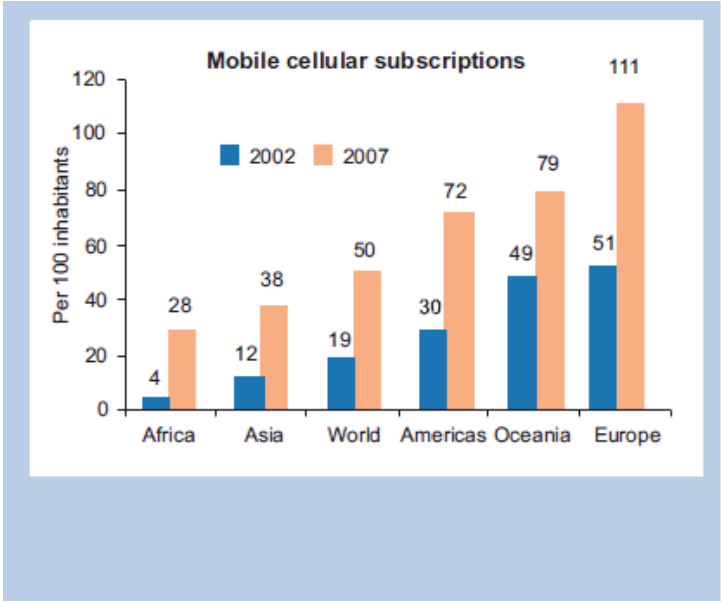

- diffusione dei cellulari smartphone nel mondo
Fonte: CrowdScience.com

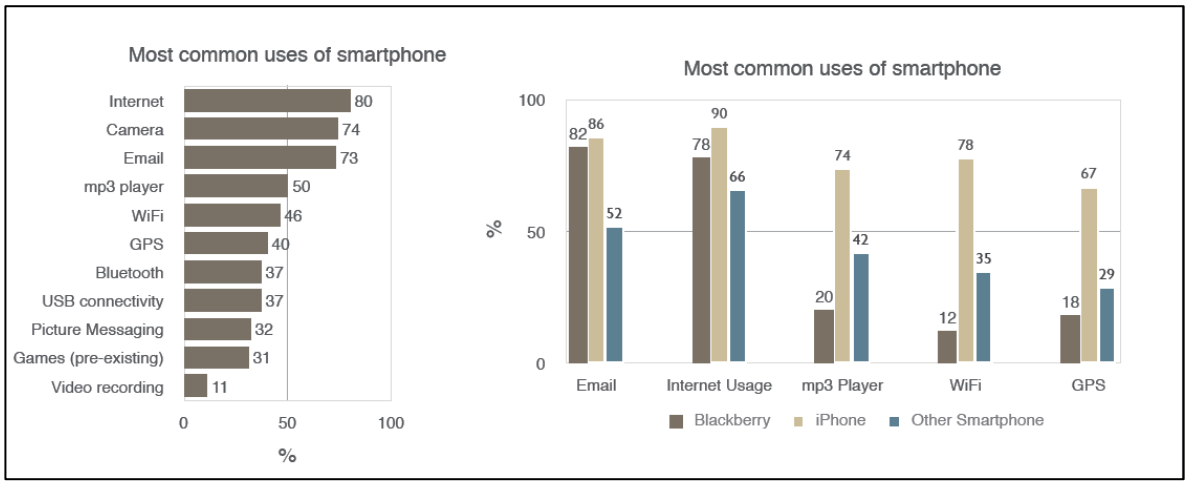

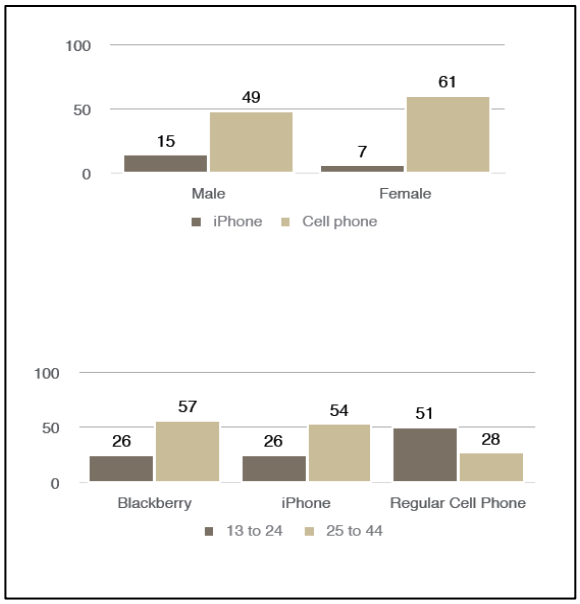

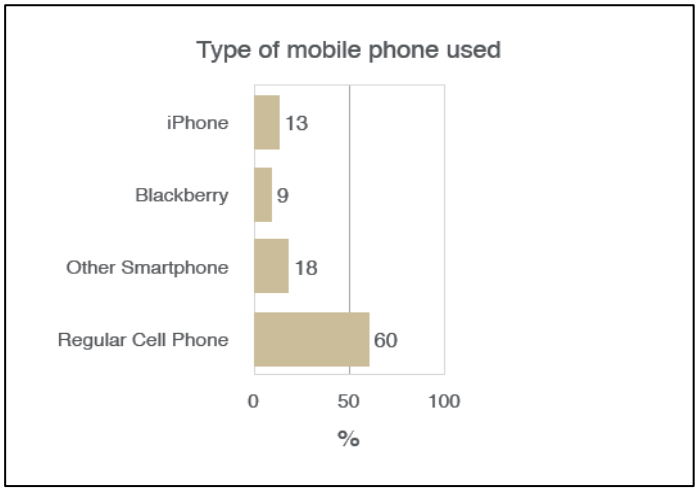

La diffusione della tecnologia, ha creato uno scenario di mercato nuovo all'interno del quale è necessario muoversi seguendo nuove dinamiche commerciali e di comunicazione, sviluppando innovative modalità di proposizione dell'offerta e di fidelizzazione dei clienti, nuove forme di aggregazione e di alleanza per "fare sistema".

Il turista diventa un target "attivo" che cerca da sè le informazioni che gli servono, è capace di creare il proprio pacchetto in maniera totalmente autonoma o servendosi di portali ad hoc dopo aver valutato i commenti della community di turisti su ciò che intende acquistare. La rete permette un dialogo con il "territorio" sempre più capillare e dinamico, la multimedialità offre un nuovo modo di promuovere le proprie offerte riconoscendo all'ambiente virtuale un ruolo preponderante nel presentare la realtà.

Il metodo

Premessa: quanto scritto in questo documento è emerso attraverso un lavoro di scambio e di condivisione avviato il 23 ottobre nel corso dell'incontro in presenza tra leader, coordinatore e circa 60 rappresentati della filiera turistica. La discussione è continuata in

uno spazio web privato (Google Groups

http://groups.google.com/group/innovazionetecnologicaeturismo?hl=it)

che ha visto la partecipazione di una ventina di persone. Tale spazio era costituito da un archivio di documenti nel quale sono stati caricati file di vario tipo, e da un forum utilizzato per la discussione.

Al presente documento alleghiamo anche copia dei contributi inseriti dai singoli utenti nello spazio descritto.

Il tema "Innovazione Tecnologica e Turismo" è decisamente un tema di ampio respiro con la tendenza ad una rapida obsolescenza. Per cercare di circoscrivere la tematica e darne una lettura sempre valida, si è analizzata la tecnologia partendo dall'identificazione dei bisogni del target di riferimento (il turista) e della filiera turistica nelle tre fasi che identificano il ciclo di vita della vacanza/viaggio.

Questo approccio mira a divenire un metodo, uno strumento utile a leggere l'innovazione tecnologica nel corso del tempo, a darle una collocazione precisa in termini di applicabilità e fattibilità, di target, di contenuti, di aggiornamento e manutenzione, di erogazione e di controllo.

Nella tabella che segue si riportano i bisogni/desideri del turista e della filiera turistica nelle tre fasi della vacanza/viaggio:

- prima (fase organizzativa/informativa);
- durante (conoscenza del territorio, ricerca di stimoli, informazioni, assistenza)
- dopo: (fidelizzazione, feedback) Questi elementi sono stati identificati dal Gruppo Innovazione Tecnologica e Turismo nel corso dell'incontro del 23 ottobre

Turista (bisogni, desideri e necessità)	Filiera turistica (bisogni, desideri e necessità)
Prima	
Ricerca informazioni/emozioni Raccolta informazioni Destinazioni geografiche e tematiche Condivisione/scambio di opinioni Booking (prenotazione/Organizzazione) Qualità	Informazioni (cercare e fornire) Certificazione informazione (fornire informazioni certificate per distinguersi dalle informazioni destrutturate tipiche della rete) Profilazione target Segmentazione
Durante	
Coerenza/uniformità delle informazioni Aggiornamento Stimoli/esperienza (oltre le aspettative) Informazioni certificata (con fonte certa e riconosciuta) Accessibilità Informazioni puntuali Assistenza Accoglienza Qualità	Profilazione Monitoraggio Upselling (vendite incrociate) Prodotti/servizi Dimensionamento proposta
Dopo	
Feedback Viral marketing/passaparola Riconoscimento e fidelizzazione Nuove proposte personalizzate Risposte Qualità	Organizzazione feedback Viral marketing/passaparola Riconoscimento e fidelizzazione Monitoraggio

Indagando questi bisogni/desideri si possono identificare le tecnologie che possono soddisfarli considerando il momento di fruizione delle stesse.

A titolo d'esempio: il turista che desidera organizzare la propria vacanza utilizza come prima risorsa il Web a partire dai motori di ricerca e dai Social Network come prima fonte di informazione, passando attraverso i siti istituzionali e i portali di booking. A questa fase organizzativa dedica qualche ora utilizzando una postazione "comoda" che potremmo identificare come pc e scrivania, e una connessione veloce senza limiti di tempo. "La stessa persona si comporta diversamente (tempo di sessione) a seconda degli ambienti" (Fonte Federviaggio):

Se durante il suo soggiorno necessita di informazioni (A che ora apre il museo? Dove posso mangiare in zona?) dedica a questa ricerca pochi minuti chiedendo un informazione tempestiva, aggiornata e puntuale. Per accedere a questa informazione utilizza probabilmente uno smartphone o un cellulare facendo attenzione ai costi di connessione e ai tempi di utilizzo.

Contemporaneamente la filiera turistica è impegnata a fornire quelle stesse informazioni che il turista cerca. Lo deve fare con tempestività, in tempo reale, con attenzione a distinguersi come fonte certificata di informazioni rispetto alle informazioni create dagli utenti stessi.

Qual è, quindi, il percorso che il target di riferimento compie per poter arrivare a trascorrere una vacanza nel Veneto? Come cerca le informazioni? Come viene "emozionato"? Come prenota? E la filiera come gestisce il turista nelle varie fasi della sua vacanza?

Il web rappresenta ad oggi lo strumento più usato per ricercare e fornire informazioni. L'utente della rete si identifica con un target sempre più eterogeneo per età e sesso.

Le connessioni sono sempre più veloci e la tecnologia è sempre più evoluta nel rispondere alle necessità del suo fruitore. Oltre a fornire informazioni all'utente, il web permette all'utente di creare informazioni: social network, portali d'opinione, portali d'intermediazione: il web 2.0 da voce all'utente, gli permette di esprimere la sua opinione, di far sapere agli altri il suo giudizio su qualsiasi cosa egli abbia provato. Le dinamiche del viral marketing amplificano le opinioni del singolo diffondendole in maniera molto veloce, siano esse buone o meno buone.

Il web risponde alle esigenze del turista prima, dopo e durante la vacanza, ossia durante tutto il ciclo di vita del prodotto turistico.

Prima è la principale fonte di informazioni attraverso i motori di ricerca, i Social Network, i siti istituzionali, i siti di intermediazione e quelli dell'imprenditoria privata. Si cercano due tipi di informazioni: quelle certificate, con fonte attendibile, riconosciuta e qualificata (prevalentemente siti istituzionali o da essi direttamente gestiti) e quelle destrutturate (blog, social network, opinioni, forum e newsletter). Terminato il processo di raccolta di informazioni il turista può desiderare procedere con la prenotazione del suo soggiorno/vacanza. Desidera processi di booking che non gli comportino grandi spese di intermediazione, che siano sicuri sotto l'aspetto del pagamento, che lo assistano nella fase di creazione/organizzazione della sua vacanza.

La rete è uno degli strumenti più utilizzati per reperire informazioni ma non il mezzo esclusivo per poter conoscere il territorio. Ci sono altri strumenti capaci non solo di informare ma di emozionare il turista. Quest'ultimo, in genere, si avvicina ad Internet con un'idea più o meno precisa della località che intende raggiungere. Per portarlo a questa convinzione possiamo utilizzare altri mezzi che agiscono a 360° sulla sfera emozione. Pensiamo ai sensitive system, a pannelli touch screen che consentono al loro fruitore di godere in modo completo di ciò che vede (strumento già sperimento per promuovere la città di Venezia). Pensiamo a sistemi di gaming che possono andare dalla versione meno complessa (gioco in rete finalizzato alla scoperta del territorio e alla socializzazione/creazione di community) fino ad applicativi decisamente più evoluti che funzionano su Play Station o Wii o altra console.

Nella stessa fase la filiera usa la rete sia come mezzo di promozione del territorio che come veicolo di informazioni commerciali. Fondamentale è creare un processo di aggiornamento dei dati rapido e snello, che eviti duplicazioni di sorta del materiale e valorizzi in modo adeguato le informazioni erogate dagli attori coinvolti (Regione, Province, Consorzi, Associazioni di Categoria etc.).

Fondamentale sarà trovare anche il linguaggio più consono adeguato allo strumento che si intende utilizzare (a titolo d'esempio in un Social Network come Facebook sarà fondamentale una comunicazione sintetica, semplice e friendly).

La filiera ha inoltre interesse a profilare il più possibile il potenziale visitatore della sua regione, tracciando il suo percorso in rete, cercando di comprendere i processi mentali, i desideri, i bisogni che guidano questa fase della vita del turista. Che cosa cerca? Quanti anni ha? Come viaggia? Cosa gli interessa? Etc. Le risposte a queste domande permettono alla filiera non solo di pianificare le sue strategie nel breve periodo, ma anche di raccogliere dati sui bisogni/desideri del suo target così da poter adeguare l'offerta turistica e migliorare le politiche di promozione del territorio.

Durante la vacanza, il web assolve ad una fondamentale funzione: quella di assistere il turista, nel senso più ampio del termine. Si offre assistenza attraverso portali fruibili anche via mobile che danno informazioni dettagliate sul territorio in cui si è ospiti: orari, informazioni utili, approfondimenti su ciò che si sta visitando o che si intende visitare, etc. Il territorio è lo spazio da sperimentare, da vivere, da conoscere. Il turista cerca stimoli nuovi che vadano oltre alle sue aspettative, che gli consentano di scoprire angolazioni diverse da quelle programmate. La rete lo supporta attraverso spazi di aggregazione di contenuti: audioguide, informazioni scritte, approfondimenti portali verticali o di nicchia, video educazionali etc. Desidera anche assistenza in senso stretto: orari, indicazioni sul traffico, strade, tempo, mappe, offerte mirate etc. il tutto legato, magari, anche a strumenti di geolocalizzazione. Identificata la posizione del turista vengono fornite informazioni esattamente legate alla sua posizione. Supporti alternativi idonei a questo tipo di informazioni sono identificabili anche in posizioni cosiddette a totem con informazioni fruibili tramite touchscrenne, connessioni Usb o bluethoot. I dati possono essere aggiornati in tempo reale anche con sistemi di Cms.

Sul fronte della filiera, oltre alla necessità di fornire le informazioni richieste in maniera puntuale ed aggiornata, ci sono anche altre esigenze più specificatamente legate all'accoglienza. In primis quella di dare all'ospite ciò che gli è stato promesso creando un continuum con la fase di organizzazione della vacanza. Non solo: è fondamentale offrire stimoli nuovi al turista, accompagnandolo nella scoperta del territorio in modi nuovi e non preventivati. Se l'ospite avrà dalla sua vacanza più di quanto sperato, sarà lui stesso a promuovere la nostra Regione innescando meccanismi di viral marketing facilmente amplificabili in rete.

In questa fase, inoltre, gli operatori turistici dovranno cercare di monitorare il percorso del turista.

Non solo allo scopo di "correggere" l'offerta turistica in corso d'opera sulla base dei feedback ottenuti, ma anche allo scopo di dimensionare, prevedere e pianificare le proposte turistiche.

Una approfondita conoscenza dei desideri del target sarà anche alla base dell'avvio di occasioni di upselling. Quali sono gli scenari tecnologici di riferimento per questo tipo di necessità? Ancora la geolocalizzazione con tracciatura del turista; card con chip che memorizzino gli spostamenti del target sul territorio legati alla fruizione di determinati servizi. Portali con accessi legati a login e password attraverso i quali comunicare nell'ottica social network i propri spostamenti agli amici.

Dopo la vacanza, il turista tende ad allontanarsi dal territorio e questa tendenza aumenta con il passare del tempo rispetto al suo viaggio. Può desiderare di lasciare un feedback sia positivo che negativo. Sono moltissimi i siti che si prestano ad offrire supporto a questa attività; meglio sarebbe cercare di incanalare questi giudizi all'interno di iniziative istituzionali che sappiano gestire la critica e valorizzare la lode. Chi è rimasto soddisfatto, entusiasta del suo viaggio desidera condividere la sua esperienza con altre persone che condividano la sua passione per una meta, un luogo una cultura. In tal senso sono ideali tutti i Social Network che, per loro natura, tendono ad enfatizzare la "condivisione": di foto, di video, di racconti etc. Il turista diventa così il primo promotore del territorio; sono moltissimi i turisti/viaggiatori che tengono aggiornati blog dedicati a Paesi o Regioni che amano particolarmente. Tali strumenti, proprio perché si qualificano come iniziative amatoriali, non strutturate, sono tra i primi mezzi di informazioni che il turista utilizza per informarsi su una possibile meta da raggiungere (fase prima della vacanza). Su questo utente occorre andare ad insistere gratificandolo per la sua passione, riconoscendolo, ringraziandolo, mantenendo con lui un contatto che altro non è che la continuazione del viaggio iniziato nella nostra Regione. Non si tratta di dare a questo particolare visitatore del Veneto solo delle offerte personalizzate, ma di creare con lui un filo diretto in due direzioni. Contemporaneamente vanno gestiti i reclami, le lamentele, offrendo risposte e soluzioni. Con riferimento ai feedback occorre un'attività duplice:

- organizzazione razionale finalizzata alla raccolta di input per migliorare/cambiare l'offerta turistica;
- monitoraggio e controllo.

Da questa sintetica analisi ne emerge uno scenario nuovo, nel quale ogni operatore turistico può essere in contatto diretto con l'utente finale, al quale può offrire informazioni/servizi a 360°, dalla promozione del suo prodotto, alla vendita e distribuzione, all'assistenza post vendita. Cambiano le dimensioni dello spazio competitivo, che diventa uno spazio dinamico, in movimento, con relazioni che si evolvono e mutano in modo molto veloce. La tecnologia diventa la risposta alle esigenze di questo spazio. Crea nuovi presupposti per l'intermediazione digitale tra domanda ed offerta, consolida il network tra tutti gli attori coinvolti nella creazione e promozione del turismo, modifica l'offerta turistica, genera nuove dinamiche di promozione del territorio.

Estremizzando, per circoscrivere il nostro raggio d'indagine, possiamo identificare due attori in questo processo: da un lato la filiera del turismo (molto complessa e per certi versi frammentata), impegnata nel fornire all'utente finale ciò che chiede, dall'altro il turista e la sua ricerca di un prodotto che soddisfi i suoi desideri con un iter di scelta piuttosto lungo e complesso, talvolta non controllabile. Tra questi due attori inseriamo la tecnologia, come medium capace di rispondere alle diverse esigenze dell'uno e dell'altro. La tecnologia, dunque, è il mezzo e non il fine.

Ci sono alcuni presupposti di partenza che è necessario condividere:

- la tecnologia è necessaria;
- la tecnologia deve essere utile: alla portata di tutti, non selettiva, non ostacolante, semplice e facile da utilizzare da parte di tutti. In modo particolare la tecnologia diventa utile se è usabile e se il target ne percepisce la comodità d'uso;
- la tecnologia non deve essere rigida ma flessibile, adattandosi alle diverse esigenze degli utenti (operatori, turisti etc.) e alla loro propensione alla tecnologia;
- la tecnologia deve essere adattiva: deve evolversi nel tempo arricchendosi di funzioni e modalità di fruizione;
- la tecnologia ha un costo, il che significa che occorre selezionare le innovazioni tecnologiche sulle quali si intende investire;
- la tecnologia tocca tutti gli aspetti del turismo: la creazione dell'offerta turistica, la sua promozione, le definizioni di prezzo, la distribuzione, la vendita, il CRM, la fidelizzazione, la formazione, etc.

A ciò si aggiunga che un qualsiasi progetto che coinvolga l'innovazione tecnologica, implica necessariamente la ridefinizione di aspetti progettuali e di metodo. Specie in un ambito così complesso come il sistema turistico veneto.

Non ultimo, sottolineiamo che le ipotesi strategiche riportate di seguito sono state valutate, in generale, per l'intero territorio regionale. Calandoci nei singoli contesti territoriali sarà sempre necessario fare la miglior scelta tecnologica per lo specifico territorio nel quale si intenderà adottarla.

Ipotesi strategiche

Le priorità condivise

Legenda: per agevolare la lettura della parte seguente proponiamo una legenda di acronimi e sigle tratta da Wikipedia

Bluetooth: è una specifica industriale per reti personali senza fili (Wpan: Wireless Personal Area Network). Fornisce un metodo standard, economico e sicuro per scambiare informazioni tra dispositivi diversi attraverso una frequenza radio sicura a corto raggio. Bluetooth cerca i dispositivi entro un raggio di qualche decina di metri, tali dispositivi sono coperti dal segnale e li mette in comunicazione tra di loro. Questi dispositivi possono essere ad esempio palmari, telefoni cellulari, personal computer, portatili, stampanti, fotocamere digitali, console per videogiochi.

CMS: Content Management System, letteralmente "sistema di gestione dei contenuti", è uno strumento software installato su un server web studiato per facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando l'amministratore da conoscenze tecniche di programmazione.

Codici QR: Un Codice QR (in inglese, QR Code) è un codice a matrice (o codice a barre bidimensionale) creato dalla corporation giapponese Denso-Wave nel 1994. Il "QR" deriva da "Quick Response" (Risposta Rapida), poiché il creatore pensava ad un codice che consentisse una rapida decodifica del suo contenuto.

GPS: Global Positioning System è un sistema di posizionamento su base satellitare, a copertura globale e continua, gestito dal dipartimento della difesa statunitense.

PDA: Personal Digital Assistant, in italiano computer palmare o palmare, è un computer di dimensioni contenute, tali da essere portato sul palmo di una mano, dotato di uno schermo tattile (o Touch Screen). Originariamente concepito come agenda elettronica (organizer), o sistema non particolarmente evoluto dotato di un orologio, di una calcolatrice, di un calendario, di una rubrica dei contatti, di una lista di impegni/attività e della possibilità di memorizzare note e appunti (anche vocali) (personal information manager), si è nel corso degli anni arricchito di funzioni sempre più potenti ed avanzate.

RFID: Radio Frequency IDentification o Identificazione a radio frequenza è una tecnologia per la identificazione automatica di oggetti, animali o persone basata sulla capacità di memorizzare e accedere a distanza a tali dati usando dispositivi elettronici (chiamti TAG o transponder) che sono in grado di rispondere comunicando le informazioni in essi contenute quando "interrogati". In un certo senso sono un sistema di lettura "senza fili". Il sistema RFID si basa sulla lettura a distanza di informazioni contenute in un tag RFID usando dei lettori RFID.

SEM: Search Engine Marketing è il ramo del web marketing che si applica ai motori di ricerca, cioè comprende tutte le attività atte a generare traffico qualificato verso un determinato sito web. Lo scopo è portare al sito, tramite i motori di ricerca, il maggior numero di visitatori realmente interessati ai suoi contenuti.

SEO: Sarch Engine Optimization si intendono tutte quelle attività finalizzate ad aumentare il volume di traffico che un sito web riceve dai motori di ricerca. Tali attività comprendono l'ottimizzazione sia del codice sorgente della pagina, sia dei contenuti.

Sistemi Mobile: la telefonia mobile è una tipologia di accesso ad una rete telefonica, in particolare una tipologia di accesso destinata all'utente finale.

La telefonia mobile, utilizzando onde radio, è in grado di servire intere aree geografiche in modo continuo e si contrappone quindi alla telefonia fissa in grado di servire solo punti geografici fissi (vincolo in parte ovviato con l'utilizzo di apparecchi telefonici cordless).

Smartphone: in italiano telefonino intelligente, cellulare intelligente o supercellulare è un dispositivo portatile che abbina funzionalità di gestione di dati personali e di telefono. Gli Smartphone utilizzano le tecnologie Bluetooth e Wi-Fi per le comunicazioni con altri dispositivi.

Tagging: L'attività di tagging (in italiano taggare) consiste nell'attribuzione di una o più parole chiave, dette tag, che individuano l'argomento di cui si sta trattando, a documenti o, più in generale, file su internet.

VOIP: Voice Over Internet Protocol - è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP.

Web 2.0: Il Web 2.0 è una locuzione utilizzata per indicare genericamente uno stato di evoluzione di Internet (e in particolare del World Wide Web), rispetto alla condizione precedente. Si tende ad indicare come Web 2.0 l'insieme di tutte quelle applicazioni online che permettono uno spiccato livello di interazione sito-utente (blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia, Youtube, Facebook, Myspace, Twitter, Gmail, Wordpress, Tripadvisor ecc.).[1]

WiFi: abbreviazione di Wireless Fidelity, è un termine che indica dispositivi che possono collegarsi a reti locali senza fili (WLAN)

Con queste premesse è possibile definire alcune linee strategiche che possono guidare lo sviluppo del binomio "Innovazione Tecnologica e Turismo".

Non lo proponiamo come voce a se stante, ma come precondizione a tutti gli altri punti: lo sviluppo della presenza del turismo veneto in rete. Secondo la European Interactive Advertising Association (http://www.eiaa.net), i beni maggiormente venduti on line in Europa sono stati i biglietti di viaggio (54%) e le "vacanze" (42%)

In un mondo che si evolve con estrema rapidità è fondamentale essere altrettanto rapidi nel dare all'utente/turista ciò che questo chiede attraverso gli strumenti più adatti. L'etichetta molto nota di Web 2.0 ci fa pensare ad un sistema in evoluzione, passato attraverso il Web 1.0 e orientato al Web 3.0: ciò che oggi è condiviso ed apprezzato, domani potrebbe non essere tale. Serve, pertanto, monitorare l'evolversi della rete e sfruttare gli strumenti che ci offre per poter comunicare e che, in questo momento, si possono ricondurre ai Social Network, alle tecnologie VOIP, ai sistemi Mobile di accesso alla rete, alla geolocalizzazione. L'imperativo è quello di "essere in Internet" in maniera coordinata ed organizzata, di considerare la rete come un'infrastruttura tecnologica che permette l'attivazione di vari strumenti (i siti, le e-mail, la telefonia etc.) e la loro personalizzazione sulla base delle esigenze del target di riferimento e della sua propensione all'uso delle tecnologia. Alcuni aspetti legati ad Internet verranno declinati, più specificamente, nei punti successivi.

Mappatura dell'esistente: sono moltissime le iniziative sviluppate a vario titolo (imprenditoria privata, consorzi etc.) nel nostro ambito di riferimento.

Si evidenzia la necessità di censirle con due obiettivi: quello di riorganizzarle e renderle fruibili in modi alternativi e quello di dare risalto alle buone pratiche per poterle poi replicare e mettere a

sistema. Segnaliamo che la rete si presta alla creazione di spazi di condivisione dei contenuti (video, audio, testi etc.) fruibili dagli utenti con modalità di navigazione differenti: ricerca tramite parola chiave, ricerca di percorsi predefiniti etc. Proprio in quest'ottica sarà importante identificare i tag corretti per rendere ricercabili, rintracciabili e replicabili gli applicativi già sviluppati.

Riorganizzazione dell'esistente: nell'epoca del Web 2.0, Internet si presenta come un ambiente ricco di materiale/contenuti, ma disorganico nel presentarli. È l'utente, oggi, che deve armarsi di pazienza e dedicare tempo e risorse per crearsi bookmark tematici che soddisfino le sue necessità con l'aiuto di motori di ricerca che selezionano la tipologia di"oggetti" da cercare (immagini, video, documenti di testo etc.). Alla base di questo tipo di navigazione c'è attività di "tagging" che lega l'oggetto a determinate parole chiave che identificano l'oggetto stesso. In sostanza significa etichettare l'oggetto. Il tagging è spesso lasciato all'utente che pubblica, condivide o replica l'oggetto trovato in rete, definendone o la sua identità. È essenziale, dopo aver censito quanto già sviluppato nel territorio Veneto in ambito turistico, riorganizzare questo materiale ridefinendone l'identità e le finalità e riproponendolo al target di riferimento con modalità di accesso (via web, via mobile, su supporto cd, etc.) e di navigazione differenti. Anche relativamente a quest'ultimo aspetto è già stato fatto molto da Consorzi, Associazioni, Province etc. che hanno previsto la navigazione dei loro siti web in modi diversi: per temi, per identificazione dell'utente, per immagini, per percorsi, per destinazioni, etc. Si tratterebbe ora di identificare delle prassi condivise ed utilizzarle per riproporre materiale già sviluppato, considerando che l'utente ha, generalmente, poco tempo e desidera identificare con chiarezza la fonte di informazioni. In quest'ottica citiamo le applicazioni turistiche legate ai codici QR che possono diventare delle nuove porte di accesso ad informazioni già esistenti.

Stato dell'arte della cablatura nella Regione Veneto: la connessione alla rete permette due approcci, quello della promozione del territorio e quello del miglioramento/differenziazione dell'offerta turistica. In questo secondo caso, avere la disponibilità di rete per il turista può divenire una discriminante per scegliere una meta piuttosto che un'altra. Internet è ormai uno strumento di uso comune per la persona: serve per lavorare, per comunicare, per socializzare, per conoscere etc. La cablatura della Regione diventa, pertanto, un elemento vendibile che può e deve essere promosso nella fase di commercializzazione del prodotto Regione Veneto. Diverso, ma non meno importante, è l'utilizzo della rete come strumento di promozione del territorio. La connessione mobile permette al turista di accedere ad informazioni precise legate alla sua geolocalizzazione. Gli consente di approfondire ciò che vuole conoscere, di ricevere nuovi stimoli per la scoperta del territorio. In quest'ottica la definizione di uno stato dell'arte della cablatura del Veneto diventa elemento fondamentale per lo sviluppo del turismo della Regione.

Investimento in infrastrutture: come conseguenza del punto precedente, è auspicabile l'attivazione di reti WiFi sull'intero territorio veneto (dove il territorio non sia già cablato) con possibilità di navigare non solo i siti del sistema turistico territoriale, ma, in generale, i siti della rete. Sarà necessario definire gli standard tecnici, le policy e le modalità di accesso, da replicare su tutto il territorio regionale.

Formazione per gli operatori: formazione sull'uso delle nuove teologie applicate al settore turistico. Questa formazione non si deve fermare solo al mero aspetto tecnologico (implementazione, aggiornamento, gestione dei contenuti, etc.) ma deve essere orientata soprattutto a fornire una visione di marketing e comunicazione nell'uso delle nuove tecnologie. Come già detto la tecnologia è solo un mezzo che supporta la promozione del territorio e il miglioramento dell'offerta turistica. Conoscerne le specifiche dinamiche comunicative permette un uso migliore degli strumenti tecnologici ed una più rapida risposta alle esigenze del mercato.

La formazione dovrà essere possibilmente continua, capace di tenere costantemente aggiornati gli operatori del settore su un ambito che si evolve piuttosto rapidamente. Ideale sarebbe poter disporre di una piattaforma e-learning come supporto all'attività d'aula. Uno spazio web orientato all'aggiornamento degli operatori e allo scambio di informazioni tra gli stessi.

Gestione dei contenuti: creazione di un iter condiviso tra tutti gli operatori per la creazione, validazione e pubblicazione dei contenuti nei vari siti legati al sistema turistico veneto. Lo sviluppo di un sistema del genere mira a ridurre:
- la frammentazione delle informazioni;
- la replica delle informazioni;
- l'incoerenza delle informazioni (come conseguenza dei precedenti due punti).

La soluzione percorribile sotto l'aspetto tecnologico potrebbe essere la valutazione di un CMS (Content Management System) che permetta di mantenere l'organizzazione gerarchica che attualmente guida il sistema turistico regionale veneto riconoscendo privilegi/permessi differenti ai vari utenti che dovranno accedere al sistema (Regione, Province, Consorzi, Imprenditoria privata etc.). Un buon CMS, inoltre, tiene traccia di quanto accade all'interno della "redazione" identificando chi ha creato l'informazione, chi l'ha validata, chi l'ha modificata e pubblicata. Accanto alla scelta dello strumento tecnologico servirà anche creare degli standard sulla creazione e gestione dei contenuti. Impresa non semplice in un sistema complesso come quello del turismo veneto, ma sicuramente necessario per poter rispondere a questa complessità.

Segnaliamo, relativamente a questo punto, il progetto Regio.iat per la Realizzazione di una Rete regionale degli Uffici provinciali di Informazione ed Accoglienza Turistica. La soluzione tecnologica adottata è stato un CMS specifico (IDMS).

Sistemi di tracciamento: tra i compiti della Regione vi è quello di coordinare la raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni sulla domanda e offerta turistica regionale, coadiuvati in questa fase dalle Province che si occupano di raccogliere e trasmettere i dati relativi al territorio di competenza.

La rete permette una raccolta di informazioni molto capillare e puntuale attraverso l'analisi delle statistiche di accessi ai siti web ed attraverso sistemi di CRM (Customer Relationship Management) più complessi. Sebbene tali strumenti siano molto diffusi, manca, talvolta, la comunicazione di quanto raccolto attraverso i numerosi portali e iniziative web based promosse dagli attori del sistema turistico veneto e la stessa Regione. Il turista, dunque, fornisce molte informazioni sulle sue necessità, i suoi desideri, la sua soddisfazione, etc.; spesso viene "tracciato", identificato con login e password ed analizzato nelle sue attività all'interno dei siti turistici di competenza. Talvolta le informazioni così raccolte non vengono condivise e non rientrano nelle elaborazioni dei dati regionali con le conseguenze ovvie che si possono presumere.

Prima fra tutti una risposta meno rapida ed elastica del sistema turistico veneto alle richieste di un mercato che si evolve rapidamente. Per creare i presupposti per una raccolta dati più omogenea e, se possibile, totale, sono possibili diverse strategie, dalla creazione di un sistema di accesso unico a tutti i portali legati al sistema turistico della Regione Veneto, alla definizione di un o standard per la raccolta e condivisione dei dati.

In entrambi i casi sarebbe auspicabile poter condividere ed analizzare i dati raccolti fino ad oggi.

Segnaliamo che ormai i sistemi di CMS accorpano anche la gestione del CRM.

Ufficio stabile di Web Marketing: avviamento di un ufficio che si occupi stabilmente di web marketing per le iniziative ed i progetti turistici della Regione Veneto.

In tal senso il personale dell'ufficio dovrebbe coordinare l'attività e l'immagine del web regionale, occupandosi di:
- validazione dei contenuti sotto l'aspetto di comunicazione;
- monitoraggio ed interpretazione dei feedback lasciati dai turisti nei siti di raccolta d'opinione;
- posizionamento nei motori di ricerca e monitoraggio del posizionamento;
- web promotion (web advertising, Google Adwords);
- email marketing (redazione newsletter tematiche promozionali, identificazione campagne di mailing);
- crosslink (scambio di link con altri siti targetizzati o con altri siti non targetizzati ma utili ai fini del ranking dei siti regionali);
- monitoraggio di iniziative turistiche web di altre Regioni;
- sviluppo di nuove idee legate alla rete;
- analisi dei dati di connessione ai vari portali e loro monitoraggio (vedi punto precedente).

Segnaliamo che, allo stato attuale, il portale Veneto.to dispone di una Redazione costituita da due persone ed è in programma l'aumento delle dimensioni di questa struttura, con mansioni che andranno oltre all'attività meramente redazionale.

Area web per gli operatori della filiera turistica: creazione di un ambiente virtuale di lavoro, una community online dove tutti gli operatori della filiera possano scambiarsi idee, opinioni, creare rete. Ideale sarebbe, in questo contesto, l'utilizzo di uno strumento software Web 2.0 per la gestione di questo ambiente. Tale strumento non solo risponde alla necessità di uno spazio di scambio di informazioni, ma è strutturato in modo tale da sostenere la creazione di un network sviluppando le dinamiche tipiche del Web 2.0. In quest'ottica potrebbe anche diventare lo strumento di supporto per la mappatura, il censimento dell'esistente. Nella nostra Regione un caso (non legato all'ambiente turistico) di Enterprise 2.0 molto studiato che ha dato buon esito è quello del mobilificio Lago Spa che, attraverso l'utilizzo di una Intranet ispirata al web di nuova generazione, è riuscita a far partecipare al processo aziendale tutti i comparti dell'impresa.

Stante la complessità del sistema turistico veneto e la sua frammentazione, uno strumento di questo tipo potrebbe davvero porre le basi per la creazione di un network esteso. I vantaggi che ne deriverebbero sono molti:

- consolidare la rete esistente;
- dare voce a fonti di informazione normalmente più destrutturate e periferiche;
- valorizzare le cosiddette conoscenze tacite ossia conoscenze non esplicite, conoscenze che ciascuna persona accumula attraverso il suo lavoro quotidiano. Nel contesto turistico, più che in altri, queste conoscenze hanno grande importanza;
- riconoscere e validare le decisioni prese attraverso questo processo decisionale a rete;
- riduzione dei tempi di risposta alle problematiche condivise.

Sempre all'interno di questo spazio di lavoro sarebbe auspicabile creare un panel di esperti che monitorizzi lo sviluppo dell'Innovazione Tecnologica applicata al turismo, condividendo con l'intera filiera le novità del settore e ricevendone come "feedback just in time" la loro applicabilità e fattibilità nel territorio veneto.

Investire in SEO (Search Engine Optimization) e SEM (Search Engine Marketing): come già accennato in più sedi, il web è la principale fonte di informazione per l'utente che intende organizzare il proprio viaggio. In modo particolare, la prima fonte è Google, sia come posizionamento organico che come posizionamento legato alle cosiddette Google Adwords.

Le indicazioni da trarre sono quattro:

- migliorare, dove possibile, il posizionamento dei siti esistenti;
- creare una procedura per posizionare a livello base tutti i nuovi siti, magari con l'ausilio di software specifico o di altri strumenti ad hoc predisposti a livello regionale e implementabili a livello di singola struttura. Ideale sarebbe poter condividere anche uno strumento per la miglior selezione delle keywords;
- monitorare il posizionamento dei competitors con parole chiave che identificano il territorio veneto (es. Dolomiti);
- monitorare lo sviluppo e i movimenti dell'utenza dei motori di ricerca. Se oggi Google è il motore più visto, domani questo titolo potrebbe essere di Bing; se le Google Adwords soddisfano l'utenza europea, è anche vero che l'utente americano è più sensibile alle campagne di Yahoo Marketing.

Booking regionale unificato e dinamico: creazione di un sistema di booking unico, riconducibile a Veneto.to, accessibile da qualsiasi portale legato al sistema turistico veneto. Ad oggi la situazione nel Veneto è quella di sistemi di booking replicati in rete ad opera di varie tipologie di utenti (dall'imprenditore privato ai consorzi etc.) con modalità si sovvenzionamento differenti (fee annuale, affitto del software mensile, commissione sulle vendite etc.). Questo tipo di gestione può generare confusione nel target di riferimento, che si trova a dover valutare offerte della stessa struttura su vari sistemi di booking con prezzi e modalità di prenotazione differenti. Aggiungiamo che, da circa un paio d'anni, il turista ha cambiato modo di prenotare: sfrutta i portali di booking per cercare le migliori offerte, ma si rivolge direttamente alle strutture alberghiere per effettuare la prenotazione definitiva. Ciò vale soprattutto per il turista più giovane.

Sul piano organizzativo e gestionale si potrebbe ipotizzare la creazione di un sistema di booking unificato regionale che eviti la dispersione di risorse su altre iniziative di booking legate al sistema turistico del Veneto o ad iniziative ad personam dell'imprenditoria privata.

Quali sono le soluzioni proponibili?

- un sistema di booking "proprietario" (software ad hoc e contenuti certificati):
- un aggregatore di booking totale (aggrega tutti i booking);
- un aggregatore di booking "selezionati" (secondo criteri di selezione da definire).

Il sistema di booking selezionato potrebbe proporsi come uno strumento di dynamic packaging finalizzato alla prenotazione non tanto del pernottamento, quanto della vacanza in senso ampio. In questo modo si potrebbe offrire un servizio più completo al visitatore del portale offrendogli soluzioni immediate e più articolate sotto l'aspetto dei contenuti. Sposare questa proposta andrà, pertanto, oltre la semplice adozione di uno strumento tecnologico, ma dovrà necessariamente passare attraverso un percorso complesso che prevede processi di consenso e condivisione di tutta la filiera del turismo ricettivo e l'integrazione di processi decisionali e commerciali tipici di una logica di tour operating innovativo. Ricordiamo che attualmente lavorano in questa logica i Consorzi di Promozione Turistica, con l'intento di unificare, entro il 2010, i loro portali territoriali in un unico portale regionale di booking online che permetterà l'acquisto di un pacchetto personalizzato di serzizi logistici ed esperienziali, e l'obiettivo è di supportare il tutto gradualmente con tecnologie di dynamic packaging.

Si ridurranno, inoltre, i tempi di processo nella gestione della richiesta dell'utente. Expedia, che sfrutta il dynamic booking, ha calcolato che il costo di intermediazione per pacchetto è pari al 9% del pacchetto stesso, contro il 23% di chi utilizza booking statico (es. TUI). Non ultimo, un sistema di questo tipo permetterebbe di monitorare il flusso di prenotazioni in maniera congiunta nonché di "tracciare" il percorso del turista a partire dalla sua fase di analisi delle informazioni finalizzate alla prenotazione. Per concludere sarebbe anche possibile sfrut-

tare queste modalità di tracciamento consigliando all'utente percorsi, pacchetti etc. già visionati da altri utenti che hanno usato i suoi stessi criteri di ricerca.

Investire negli applicativi mobile (gps, cellulari, smartphone etc.). Il cellulare è uno strumento di facile utilizzo, personale, sempre a portata di mano. Sempre più diffuso nella popolazione, va oltre la sua principale funzione (comunicare), divenendo supporto per una vasta serie di applicazioni che spaziano dal marketing alla promozione del territorio, dalla geolocalizzazione alla fruizione di file audio e video, dalla navigazione di siti web alla creazione e condivisione di contenuti (audio e video ad esempio).

Roberto Peretta (Centro Studi TCI) ha identificato e classificato le diverse esigenze che ha il turista "alla scrivania" o "in mobilità".

Esigenze espresse da scrivania	Esigenze espressi in mobilità
Informazione Prefigurazione (tramite immagini, filmati etc.) Personalizzazione Confronto tra informazioni Acquisto di prodotti Acquisto di servizi alla persona (guide, escursioni etc.)	Guida Consiglio Posizionamento Informazione sui trasporti Rassicurazione Comunicazione

La differenza principale è data dal supporto che si utilizza per la navigazione, che modifica il modo di accesso alle informazioni, la loro visualizzazione e, pertanto, la loro tipologia.

Investire nel mobile significa rendere fruibile attraverso tecnologia mobile ciò che già esiste e creare applicativi ad hoc per questi tipi di supporto. Lo scopo è quello di facilitare e migliorare l'esperienza turistica, considerando alcuni aspetti limitativi legati alle tecnologie mobile:
- dimensioni ridotte dello schermo;
- difficoltà di input di informazioni (tastiere telefoniche o supporti alternativi di piccole dimensioni);
- costi ancora elevati dei terminali e delle connessioni.

In questa fase occorrerà stabilire su quali tecnologie investire (smartphone, RFID, cellulari, GPS, etc.), valutando anche le esperienze già fatte da parte della Regione Veneto. A titolo d'esempio citiamo i percorsi enogastronomici scaricabili gratuitamente dal portale Veneto.to o le audioguide in formato MP3 ampiamente diffuse sul territorio. Riportiamo nuovamente l'attenzione sulla necessità di censire le iniziative già sviluppate per poter isolare e replicare le buone pratiche.

"La governance e le risorse finanziarie"
di Massimiliano Vavassori

1. Introduzione al tema

Il turismo è un settore complesso: se, infatti, è facilmente identificabile un'industria core business che lo caratterizza (la ricettività) è altrettanto vero che essa non può dirsi pienamente rappresentativa in quanto intervengono - giocando ruoli peraltro fondamentali - altri soggetti (e quindi funzioni e servizi) di varia natura.

Il settore privato coinvolto, ad esempio, non è solo quello ricettivo: il ristorativo, il commercio in generale, quello dei vettori e dei servizi a supporto (guide turistiche ecc.) rappresentano componenti del "sistema turismo" che permettono di far funzionare tutta la filiera.

Anche il settore pubblico gioca un ruolo chiave: non solo perché regola il settore (Regioni) ma anche perché è sostanzialmente attraverso competenze pubbliche che sono tradizionalmente definite e gestite attività fondamentali per il management della destinazione turistica (dalla promozione ai servizi di accoglienza e informazione per citare gli esempi più eclatanti) nonché gli aspetti strutturali di competitività (accessibilità, sicurezza, servizi di pubblica utilità, grandi attrattori culturali e naturali, etc).

Proprio in ragione del fatto che la competenza in turismo è di esclusiva regionale, la governance dell'Italia turistica è estremamente diversificata, risentendo della maggiore o minore maturità dei territori, e non è possibile dunque individuare un modello di riferimento che possa spiegare la complessa situazione italiana.

2. Alcuni esempi di modelli regionali

Di seguito si descrivono sinteticamente alcuni modelli di governance regionali che, pur non esaustivi, sono quantomeno esemplificativi delle diverse modalità di approccio al tema della gestione.

Emilia-Romagna

La Regione ha normato il settore attraverso la Lr 7/1998 che ha rappresentato, per lungo tempo, un approccio innovativo al turismo (è infatti precedente alla riforma nazionale del settore e all'introduzione dei Sistemi Turistici Locali). La Regione ricopre un ruolo centrale e si avvale di:
- Agenzia regionale per il turismo, braccio tecnico dell'assessorato che assolve alle funzioni di programmazione delle linee strategiche in ambito di promozione e commercializzazione del prodotto. L'organizzazione interna dell'Agenzia rappresenta tutte le "anime" del turismo locale: Regione, enti locali, CCIAA, e mondo imprenditoriale;
- APT Servizi srl, società pubblica partecipata dalla Regione che ha come obiettivo l'implementazione delle strategie di promozione del turismo emiliano-romagnolo;
- Unioni di Prodotto, aggregazioni "tematiche" di attori istituzionali e imprenditoriali che si occupano di promozione sul mercato interno, costituendo una sorta di soggetto di coordinamento delle istanze pubblico-private e, al contempo, un facilitatore tra attività di promozione e commercializzazione dei prodotti;
- Uffici di informazione turistica (UIT) e Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) riconosciuti delle Province (ai sensi della delibera di giunta regionale 956/2005);
- Associazioni Pro Loco.

Veneto

L'assetto attualmente vigente fa riferimento al Testo Unico sul turismo (Lr 33/2002) che modifica la ripartizione delle competenze in materia tra gli enti locali. I soggetti rilevanti che hanno competenze nel turismo sono riconducibili a:

- Regione, che definisce sostanzialmente la politica del turismo;
- Province, cui è delegata l'informazione, accoglienza e assistenza turistica (tra cui la gestione degli uffici provinciali d'informazione e accoglienza) e altre funzioni amministrative (trasmissioni dati alla Regione, classificazione strutture ricettive, rilevazione prezzi ecc.);
- Comuni, in particolare hanno facoltà di proposta di apertura per Uffici di informazione e accoglienza turistica;
- Camere di Commercio, che rilasciano marchi e certificazioni di qualità seguendo parametri e modalità individuate dalla Regione;
- Conferenza provinciale permanente del turismo, costituita "al fine di assicurare la partecipazione e il collegamento funzionale con gli enti locali e le rappresentanze economiche, sociali e imprenditoriali delle attività turistiche in ogni provincia";
- Sistemi Turistici Locali. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta e sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, riconosce i STL. Nella fase di prima applicazione della Lr 33/2002, i STL individuati corrispondono alle ex APT;
- Consorzi di promozione turistica (o Strutture di promozione turistica associata), nati con l'obiettivo di promuovere i Sistemi Turistici Locali. Ai consorzi possono partecipare imprese, Camere di Commercio, enti fieristici, società di gestione aeroportuali, enti pubblici ecc. I consorzi devono rispondere a specifici requisiti:
  - il capitale sociale riconducibile agli enti pubblici deve essere minoritario rispetto a quello complessivo;
  - i consorzi possono insistere su territori (STL) che abbiano almeno 4 milioni di presenze e 40 strutture ricettive (70 se il consorzio insiste su due STL);
  - devono svolgere attività di commercializzazione del prodotto turistico, promozione/comunicazione/organizzazione eventi e consulenza e assistenza tecnica alle imprese associate;
- Uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT);
- Pro Loco (riconosciute dalla Regione come strumenti di promozione del turismo).

Lombardia

La legge regionale che disciplina attualmente il settore è la n. 15/2007 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo). Rispetto a quanto accade, per esempio, in Emilia-Romagna, la Lombardia non ha un organismo tecnico-strumentale che si occupa della gestione operativa delle attività collegate al turismo (es. promozione). In questo senso, dunque, i soggetti deputati alla governance sono:

- Regione, cui spetta, attraverso l'attività dell'assessorato preposto, il compito di valorizzazione turistica e di programmazione in tal senso;
- Sistemi Turistici. Si definisce Sistema Turistico (non è stato recepito il termine "locale" per rafforzare la valenza progettuale più di quella territoriale del Sistema stesso) l'insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni culturali, ambientali e fattori di attrazione turistica. Il ST è promosso e realizzato dalle autonomie locali e funzionali, dalle imprese del settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni di categoria. È requisito fondamentale per il riconoscimento (e successivo finanziamento del ST) da parte della Regione la partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati e l'accordo della Provincia entro cui il ST si trova;
- Tavolo istituzionale per le politiche turistiche, luogo di concertazione, composto dall'assessore regionale competente (che presiede il Tavolo), dagli assessori al Turismo delle Province e dei Comuni capoluogo e da un presidente di Comunità montana per ogni provincia;
- Province, che concorrono alle politiche regionali attraverso la partecipazione al Tavolo istituzionale per le politiche turistiche, promuovono e coordinano i ST, sostengono la costituzione degli IAT (concedendo nulla osta all'istituzione e garantendo la presenza di un ufficio nel capoluogo provinciale);
- Strutture di informazione e accoglienza turistica (IAT), che possono essere istituite su iniziativa di Comuni, Camere di Commercio, associazioni Pro Loco e altre associazioni di rappresentanza o consorzi di operatori;
- Camere di Commercio, che possono partecipare ai Sistemi Turistici e alla costituzione degli IAT;
- Associazioni pro Loco.

Come si è potuto riscontrare da questa sintetica rassegna, è evidente che i modelli di governance sono molteplici e sono stati interpretati secondo le specifiche esigenze delle Regioni.

3. Le risorse disponibili per il turismo

Altro aspetto da considerare nel valutare complessivamente la governance del turismo in Italia è quello delle risorse.

Il turismo, infatti, è un settore complesso non solo per la sua "fisionomia" (trasversalità delle attività che lo definiscono, confini labili tra ciò che è turismo e ciò che non lo è ecc.) ma anche perché le fonti e le modalità (es. pubbliche e pubblico-private) di finanziamento che permettono il suo sviluppo, la sua innovazione e la sua promozione sono molteplici e complesse.

A titolo esemplificativo, ciò può essere spiegato dal fatto che:

- Sono in generale numerosi (e non solo prettamente turistici) i soggetti che "spendono" per il turismo: Dipartimento Sviluppo e Competitività del Turismo, Enit-Agenzia nazionale del Turismo, Regioni ma anche Camere di Commercio, Gruppi di azione locale, Comunità montane ecc.;
- Soggetti diversi investono su iniziative con finalità analoghe. Se si considera la sola attività di promozione, Enit-Agenzia nazionale del Turismo e singole Regioni allocano annualmente budget specifici nei rispettivi piani promozionali;
- È spesso difficile indirizzare la programmazione conciliando le legittime esigenze del pubblico e del privato.

4. Lo scenario e la diagnosi

Dal quadro emerso, dunque, si capisce che sono diverse le questioni che investono la governance del turismo e, dovendo sinteticamente delineare una diagnosi, si può dire che:

- Sono presenti molti modelli di governance, anche a seguito dei diversi assetti normativi regionali, ma non esiste "il" modello che può risolvere tutte le problematiche gestionali;

- Alla governance delle destinazioni partecipa normalmente una pluralità di attori perché complesso è il sistema turismo. Spesso, però, questi soggetti incontrano difficoltà nel dialogare perché hanno culture differenti e diversi sono gli interessi di cui sono portatori;
- A costituire le premesse per una vera governance concorrono numerose tipologie di finanziamenti. Questa varietà in alcuni casi limita la capacità di programmazione e coordinamento delle azioni generando anche inefficienze.

A fronte di questa situazione, è importante porsi alcune domande nel tentativo di ipotizzare scenari e soluzioni che possano orientare fattivamente la governance del turismo veneto:

- Visto che per lo sviluppo del turismo sono fondamentali sia il pubblico sia il privato, è opportuno chiedersi: cosa si aspetta il pubblico dal privato e cosa il privato dal pubblico? In questo modo sarà possibile sgomberare il campo da fraintendimenti e incomprensioni rendendo più semplice lo sviluppo della progettualità ed evitando al contempo duplicazioni e inefficienze;
- Un altro esercizio utile potrebbe essere quello di domandarsi: c'è piena corrispondenza tra le esigenze del turista (ovvero il principale soggetto attorno cui la governance dovrebbe ruotare) e le risposte degli operatori (pubblici e privati) lungo la catena del valore (informazione, accoglienza, ricettività, ristorazione, animazione ecc.) con cui si può rappresentare l'offerta di una destinazione?
- Come si sono strutturate alcune destinazioni estere in tema di governance turistica (anche rispetto al reperimento delle risorse per il settore)?
- Infine: portano queste analisi a cercare nella costruzione di una DMO una applicazione comunque auspicabile, dando dignità alla funzione di meta-management e definendola "chiave tecnica e di professionalità" per uno sviluppo (qualunque esso sia) dell'offerta turistica di un'area?

Proviamo a ipotizzare che la risposta a quest'ultima domanda sia positiva.

Per quanto riguarda le DMO gli esempi riportati dimostrano che - anche con modalità organizzative differenti e con un diverso grado di coinvolgimento/responsabilizzazione degli operatori privati - è possibile riuscire a collaborare generando efficienza gestionale. L'elemento determinante, a questo proposito, sembra quello di una chiara assegnazione dei ruoli e del riconoscimento/legittimazione della funzione della DMO.

Passando invece al problema del reperimento delle risorse vediamo come, ad esempio, la tassa di soggiorno, sia estremamente diffusa e applicata in contesti anche differenti (grandi città, destinazioni montane ecc.) e sia stata pensata anche in modo flessibile in risposta alle esigenze specifiche delle destinazioni (in funzione del periodo dell'anno, della classificazione alberghiera, del costo della camera ecc.). Va tuttavia inquadrata in un'analisi più ampia di competitività di prezzo che non può trascurare il regime Iva in cui i vari Paesi operano, almeno per i servizi di ricettività.

Tav. 1 - Confronto tra Destination Management Organizations (DMO-urbane)

	Barcelona Turisme	Wien-Tourismus
Anno di istituzione	1993	1955
Forma giuridica	Consorzio	Consorzio
Soggetti fondatori	Municipalità di Barcellona, CCIAA di Barcellona, Fondazione Barcellona Promozione	Parlamento regionale
Presenza imprese nel board	Sì, indirettamente (attraverso le associazioni di categoria)	No (ammessi solo gli enti pubblici)
Finanziamenti apportati dalle imprese	400.000 € (al Convention Bureau)	96.000 € (al Convention Bureau)
Coinvolgimento imprese nella strategia	Sì, attraverso Tavoli di lavoro che definiscono obiettivi e azioni del Piano strategico di destinazione	Sì, attraverso l'attività della Divisione Strategia
Presenza imprese nelle funzioni operative	Sì	Sì
Budget annuo	24,5 mln di € (budget 2007) di cui: • 91% risorse autogenerate attraverso: - prodotti turistici quali Sightseeing Tour (circa 5,5 mln di €) e Barcelona Card (circa 950.000 €) - 20 uffici turistici che svolgono anche la funzione di punti vendita e prenotazione (11,8 mln di €) - Attività del Convention Bureau • 4,5% finanziamento del Comune di Barcellona (1,1 mln di €) • 4,5% finanziamento CCIAA di Barcellona (1,1 mln di €)	27,1 mln di € (budget 2009) cui: • 56% generati dalla tassa di soggiorno • 19% finanziamento della città di Vienna • 2% finanziamento della CCIAA di Vienna • 23% risorse autogenerate
Allocazione del budget per tipologia di spesa	• Promozione (46%)	• Marketing (63%) • Personale (26%) • Spese operative (11%)

Tav. 2 - Confronto tra destinazioni in tema di tassa di soggiorno e Iva sui servizi alberghieri

Destinazione	Tassa di soggiorno	IVA hotel	Note
Amsterdam	5%	6%	La tassa di soggiorno è calcolata a notte per persona sul prezzo dell'hotel
Barcellona	No	7%	
Berlino	No	19%	Da gennaio 2010 l'Iva applicata ai servizi alberghieri scenderà al 7%
Bruxelles	Sì	6%	• La tassa di soggiorno si applica a tutte le strutture alberghiere (hotel, motel, "aubèrge", pensione relais ecc.). l'importo - per camera e per notte - varia a seconda della classificazione delle strutture: • 2,15€ per le strutture non classificate o classificate come Categoria 1 (o H1) • 2,90€ per le strutture classificate come Categoria 2 (o H2) • 4,50€ per le strutture classificate come Categoria 3 (o H3) • 7,15€ per le strutture classificate come Categoria 4 (o H4) • 8,75€ per le strutture classificate come Categoria 5 (o H5)

Bucarest	3%	9%	• La tassa di soggiorno è applicata al prezzo giornaliero della stanza (a prescindere dalla durata del soggiorno) • Anche gli hotel delle principali destinazioni montane e balneari del Paese impongono una piccola tassa locale (taxa de statiune)
Copenhagen	No	25%	
Davos	Sì	3,6%	• La tassa di soggiorno è applicata dalla maggior parte dei Cantoni (con l'esclusione di quello di Zurigo, Basilea e Turgovia) • Nei Cantoni di Soletta, Sciaffusa e Argovia la legge permette ai Comuni (in Argovia limitatamente a quelli con stabilimenti di cura) di riscuotere la tassa ma senza obbligarli Es. Davos (tassa al giorno a persona, esclusi bambini fino a 12 anni): • Hotel e appartamenti per vacanze: 4,60CH (mag-nov) - 5,90CH (dic-apr) • Alloggi per gruppi e ostelli della gioventù: 3,40CH (mag-nov) - 4,00CH (dic-apr)
Helsinki	8%	8%	La tassa di soggiorno è calcolata a notte per persona sul prezzo dell'hotel
Lisbona	No	5%	
Londra	No	15%	
New York	Sì	4% (NY State Sales Tax) 8,875% (NYC Sales Tax)	• Esiste una Hotel Room Occupancy Tax (HROT) dell'amministrazione della città che si applica agli hotel in senso ampio (sono compresi infatti "apartment hotel, B&B, ecc.) • La tassa non si applica qualora la camera sia affittata a "permanent residents" o a soggetti istituzionali (Stato di New York, USA, ONU alcune organizzazioni non profit) • L'HROT si calcola sul prezzo giornaliero della camera: • Tra 10 e 20$: 0,50$ al giorno + il 5,875% del prezzo della camera • Tra 20 e 30$: 1$ al giorno + il 5,875% del prezzo della camera • Tra 30 e 40$: 1,50$ al giorno + il 5,875% del prezzo della camera • Oltre i 40$: 2$ al giorno + il 5,875% del prezzo della camera Esiste, infine, un'Addictional Fee di 1,50$ per unità (stanza) al giorno
Parigi	Da 0,20€ a 1,50€	5,5%	• Oltre 2.000 i Comuni francesi che hanno adottato una tassa di soggiorno (2003) • Si tratta di una tassa comunale il cui importo può variare da destinazione a destinazione (da 0,20 cent. € a 1,50€) • 128 mln di euro la stima delle entrate generate dall'applicazione della tassa di soggiorno in Francia (2003), di cui 23 mln a Parigi • La tassa può essere forfettaria o calcolata sul numero di persone e notti trascorse e si applica alla maggior parte delle strutture Sono esclusi i minori di 13 anni Es. Parigi (tassa al giorno a persona, esclusi bambini fino a 13 anni): la tassa è in vigore dal 1 gennaio 1994 e varia da 0,20€ a 1,50€. La tassa è finalizzata allo sviluppo e alla promozione del turismo
Vienna	2,1655 %	10%	La tassa di soggiorno è calcolata a notte sul prezzo della stanza

5. Le proposte per il decennio

Di seguito si riportano sinteticamente alcune proposte - che sono state discusse e sostanzialmente condivise dagli operatori che hanno partecipato al workshop del 23 ottobre 2009 - che potrebbero contribuire a sviluppare positivamente il turismo veneto nei prossimi anni e che possono costituire un importante elemento di riflessione per i decisori pubblici che saranno chiamati eventualmente a ridefinire la governance regionale del settore.

- Mettere al centro la Destination Management Organization. A prescindere dagli aspetti legislativi, è opportuno concentrarsi sulla sua ricostituzione e traduzione organizzativa. In questo senso occorre riconnettere in modo efficace - ed efficiente se possibile - le funzioni essenziali della DMO nel processo di creazione del valore per il turista-ospite (programmazione e progettazione, informazione, accoglienza, promozione, commercializzazione);
- Competenze troppo parcellizzate. Considerando i contenuti attuali della legge regionale in materia turistica, le competenze risultano troppo parcellizzate (Regione, Consorzi, Apt, Province, Comuni, Pro loco);
- Ipotesi di un'Agenzia turistica regionale. La mancanza di una struttura tecnica unitaria dedicata al turismo (Agenzia o simili) aumenta il rischio che la Regione deleghi la funzione strategica a soggetti esterni attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica (es. attività di comunicazione/promozione);
- Superare l'organizzazione turistica su basi amministrative. Le ripartizioni amministrative non sono sempre funzionali per il turismo: il modello Lombardia (Sistemi turistici riconosciuti e finanziati dalla Regione che rappresentano progetti/idee che trovano consenso sul territorio sia dal pubblico sia dal privato, anche a prescindere dalla dimensione territoriale) può costituire un riferimento per future modifiche alla legge regionale. Generalmente, infatti, gli STL oggi presenti in Veneto replicano assetti precedenti (ex APT) che in alcuni casi poco hanno a che fare con i prodotti e gli interessi delle comunità residenti e degli operatori: es. Este e Monselice "afferiscono" a un consorzio che di fatto ha come core business il termale mentre potrebbero, in una prospettiva più logica e di mercato, entrare in relazione strutturata anche con chi promuove e commercializza un'offerta di tipo artistico-culturale;
- Lavorare sulle motivazioni. Occorre poter ragionare e agire anche sulle motivazioni di scelta turistica (ovvero sui prodotti) e non solo per destinazione geografica (àmbiti);
- Non pensare a uno "schema fisso". Il "soggetto turistico/destinazione" potrebbe corrispondere a una sola città (Venezia), a un comprensorio (le Dolomiti bellunesi, il Garda, Abano-Montegrotto) oppure a un tema (il mare, il cicloturismo, l'enogastronomia) che risponda a motivazioni e fruizioni che attraversano il territorio (o anche più regioni) in cui il prodotto core è erogato in modalità diffusa;
- Informare ma anche prenotare. L'informazione, sia sul territorio sia in remoto, dovrebbe essere garantita dal settore pubblico perché considerata più affidabile dall'utente-turista. Nei portali si dovrebbe dare anche la possibilità, però, di vendere il prodotto turistico (non direttamente, ma attraverso link a operatori professionali). Negli IAT, o strutture simili, si dovrebbe sempre prevedere la possibilità per il turista di prenotare le strutture ricettive del territorio in cui si trova;
- Veneto non è una marca-destinazione. A partire da questa considerazione, quindi, la Regione dovrebbe essere vista come un marchio-ombrello che accompagna la comunicazione dei diversi prodotti/destinazioni.

"Le nuove frontiere del Marketing Turistico,
i nuovi turismi"
di Giancarlo Dall'Ara

Premessa

Tra quanti si occupano di turismo nel nostro paese c'è tradizionalmente poca cultura del futuro, e poca attenzione ai nuovi Scenari. Anche se le eccezioni non mancano, l'attenzione è di norma rivolta al breve termine, alle urgenze, alle scadenze vicine.

Per questo la scelta della Regione Veneto di dedicare una Conferenza regionale ai nuovi Scenari si è rivelata quanto mai opportuna.

Naturalmente il futuro del turismo non è solo un problema di previsioni da fare o da leggere, ma è soprattutto una questione legata a come ci si debba attrezzare per affrontarlo in modo adeguato.

Prima parte:
Lo Scenario

1. Il profilo del turista dopo la crisi

Se leggiamo le ipotesi sul futuro emerse in questi mesi possiamo individuare due estremi. Semplificando i termini della questione, abbiamo che:

- da un lato si trovano ricercatori che sostengono che dopo la crisi nulla sarà come prima, e che dalla crisi uscirà un consumatore con un volto nuovo,
- dall'altro lato si trovano coloro che ritengono che dopo la crisi tutto ripartirà più o meno come prima.

2. Nulla sarà come prima?

Dalla crisi uscirà un consumatore con un volto nuovo, caratterizzato da comportamenti più sobri, da consumi moderati e modelli di vita più frugali, un consumatore che considererà lo spreco come un disvalore.

Tra gli studiosi che ipotizzano questo scenario si trova il sociologo Giampaolo Fabris per il quale l'effetto combinato di molti trend che si sono rafforzati in questi anni, anche se non porteranno al ritorno ad un lontano passato fatto di bisogni pochi e semplici, muteranno così radicalmente il comportamento dei consumatori che le parole sin qui usate per definirlo - sobrietà, semplicità o austerità - si sono già ora rivelate inadeguate. Parlare di sobrietà o frugalità per descrivere ciò che sta accadendo nel mondo del consumo, dice Fabris, significa travisarne completamente il senso. Quelle parole hanno al fondo un comun denominatore pauperista che non è riscontrabile nelle nuove tendenze di consumo, le quali non disconoscono affatto i significati ludici, edonisti e identitari del consumo, che certo è diventato più responsabile, più critico e più consapevole. Ci attende dunque una fase di consumismo riflessivo nella quale saranno i beni di natura relazionale ad acquisire un inedito protagonismo.

3. Tutto ripartirà come prima?

Dall'altro lato troviamo quanti ritengono che dopo la crisi, invece, tutto ripartirà più o meno come prima. Questa crisi infatti, come le altre che l'hanno preceduta, svilupperà anche opportunità e quindi benessere.

Anche nel 2001, e prima ancora nel 1973, si era sicuri che i viaggi sarebbero stati ridotti al minimo, i consumi sarebbero tornati frugali... invece è avvenuto tutto il contrario.

Questo perché le innovazioni hanno tendenza ad accelerare nei periodi di crisi, e l'uscita dalla crisi sarà tutto meno che il ritorno al passato frugale, ai vecchi valori e alle vecchie abitudini.

4. Il futuro è già cominciato

Questi due scenari non riassumono però l'intero ventaglio di ipotesi.

Qualche tempo fa è stata pubblicata una indagine che aveva per titolo "Il mondo dei viaggi nel 2020". La tesi dello studio è che il viaggiatore "medio" degli anni intorno al 2020 farà diverse vacanze l'anno, nelle quali al puro svago aggiungerà sempre una componente culturale, qualcosa in grado di trasformare il viaggio in esperienza di vita.

Ed in effetti guardando i segnali che i turisti di oggi ci inviano è molto probabile che le vacanze del futuro saranno meno focalizzate sul cosiddetto hardware. Piscina, sauna, palestra…, resteranno di certo molto importanti, ma una ancor più grande attenzione sarà riservata al software, cioè sarà riservata alla sfera emotiva. Al vertice dei desideri saranno la cura di sé, gli incontri, la ricerca di tranquillità, la possibilità di apprendere e fare esperienze.

Anche se tutte le previsioni devono essere interpretate con molta cautela, sembra molto probabile che quanti si occupano di ospitalità dovranno imparare ad organizzare offerte che siano anche l'occasione per socializzare, conoscere, stare bene..., offerte, in sintesi, necessariamente legate al territorio.

5. Crisi e innovazione

Su una cosa gli studiosi di futuro però concordano: le crisi agiscono anche da grandi acceleratori di innovazioni.

Ed è proprio nei periodi di crisi che conviene sperimentare innovazioni per superare le difficoltà presenti e per acquisire un "vantaggio competitivo".

Occorre allora prepararsi. E ciò significa che bisognerebbe puntare di più sulla ricerca, sull'osservazione dei fenomeni in corso, per trovare quelle opportunità che non mancano mai, neppure nei periodi di crisi.

La ricerca in altre parole va considerata un potente fattore di crescita: più precisamente per affrontare adeguatamente il futuro, la ricerca delle opportunità deve diventare un must.

6. Il bisogno di un nuovo approccio di marketing

E, sempre a proposito di ricerca, "non possiamo capire il dopo crisi se non capiamo il prima", se non riflettiamo cioè anche brevemente sui problemi storici del nostro settore.

Diversi osservatori ad esempio sostengono che - nel turismo - ci troviamo di fronte ad un sistema Paese sostanzialmente fermo, prigioniero dei luoghi comuni, con lo sguardo rivolto indietro, che ama ripetere sempre le stesse cose, gli stessi strumenti, le stesse azioni replicate all'infinito.

Mentre invece uno Scenario nuovo richiederebbe un approccio diverso, e strumenti nuovi, o almeno meno datati.

Da questo punto di vista le nuove frontiere del marketing per lo sviluppo del turismo nella regione Veneto, potrebbero basarsi su alcune idee guida per affrontare adeguatamente il futuro.

Seconda parte:
Proposte di linee guida per affrontare il futuro

1. Un posizionamento da Leader

L'idea di fondo è di puntare ad un nuovo e più significativo obiettivo di posizionamento per la Regione Veneto: diventare Leader nella cultura del turismo.

L'obiettivo di una leadership culturale come premessa per consolidare il primato in termini di arrivi e presenze, nonché per raggiungere il primato in termini di fatturato, va considerato come la condizione per dare finalmente centralità alle problematiche del turismo che rischiano di continuare ad essere viste come "ancillari" e subordinate alle esigenze di altri comparti.

2. Una funzione Ricerca

Questa scelta comporta la necessità strategica di puntare di più - e diversamente dal passato - sulla funzione Ricerca.

In particolare risulta necessario "adottare un pensiero lungo", fare in modo che le ricerche siano più di oggi orientate ad anticipare le tendenze, senza limitarsi a registrarle, e a proporre soluzioni anche alla luce della attività di analisi di quanto già accaduto.

3. Formazione e nuove competenze

Ma questa scelta comporta anche la necessità di puntare di più sulla formazione ponendo una particolare attenzione ai nuovi profili professionali e alle nuove competenze indispensabili per competere in un mercato turbolento e caratterizzato dai ritmi di cambiamento vertiginosi.

4. Una Comunicazione distintiva

L'obiettivo di una leadership che sia anche culturale impone inoltre una maggiore e diversa attenzione alla Comunicazione che ha bisogno di uscire dalla routine e di adottare strumenti nuovi, se possibile originali e comunque distintivi rispetto ai tradizionali concorrenti; una Comunicazione che ha bisogno di un filo conduttore forte.

Il tema della Comunicazione dunque non può essere ridotto ai soli aspetti della pubblicità o della grafica, perché è evidente che oggi occorre avviare una comunicazione che sia in grado di "equipaggiare" adeguatamente i prodotti e con essi veicolare i plus dell'accoglienza veneta.

5. Una distribuzione più attiva e multicanale

Oggi occorre stare nel mercato con modalità più attive e meno attendiste; in uno slogan occorre compiere il passaggio "da comperati a venditori", così da riuscire a stimolare in modo adeguato la domanda nei bacini di origine. Parallelamente bisogna adottare strategie di marketing e di distribuzione multicanale; non si tratta infatti di abbandonare il sistema intermediario e di puntare solo sul web, occorre piuttosto adottare un mix di azioni sulla rete, nei mercati, sui media, verso il Trade, e anche nel territorio.

6. Azioni di marketing di accoglienza

Occorre sviluppare forme di marketing di accoglienza per trattenere di più, fidelizzare di più, e per trasformare gli ospiti in Ambasciatori dell'offerta regionale. Un ruolo strategico da questo punto di vista può essere portato avanti dal sistema degli uffici informazione per la maggior parte dei quali va ripensato il concept e per i quali occorre sviluppare delle vere e proprie funzioni di marketing dell'accoglienza.

7. Una qualità locale

Occorre continuare a puntare sulla qualità, in termini sia strutturali che gestionali, cercando di stimolare un miglioramento della qualità soprattutto in senso locale, non standard-globale cioè, per rendere l'offerta più originale, unica e insostituibile; tenendo presente che la qualità amata dai turisti non è diversa da quella desiderata dai residenti, e tenendo a mente che l'obiettivo di fondo è quello di riuscire ad offrire agli ospiti uno stile di vita di qualità.

8. Fare del Territorio il protagonista delle azioni di marketing

La maggior parte delle persone va in vacanza per visitare un territorio, per viverlo.

È il territorio con le sue ricchezze e le sue peculiarità, che può aumentare il valore della proposta sino a renderla di nuovo competitiva.

Sinora, nonostante l'esperienza mostri chiaramente che "il territorio conferisce ai prodotti una storia, una differenza specifica, un senso che non possono essere facilmente imitati dall'esterno", il territorio è stato proposto prevalentemente come un collage, di tutto un pò, o come un semplice scenario che restava sullo sfondo.

Per valorizzare appieno il territorio però non bisogna limitarsi a considerarlo come scenario delle proposte turistiche, ma piuttosto occorre considerarlo come il protagonista delle azioni di marketing.

9. Porre una attenzione nuova e diversa al tema dei prodotti

Una attenzione nuova e diversa al tema dei prodotti impone di imparare a vederli sempre anche dal punto di vista della domanda, o meglio "in relazione con la domanda". Così facendo si vedrà che - a fianco delle eccellenze, e a fianco dei prodotti tradizionali, cioè a fianco delle "star" della proposta regionale - non tutte le risorse presenti in Veneto sono concepite, confezionate come prodotti veicolabili nel mercato. Né tutti i prodotti offerti alla domanda hanno le caratteristiche di flessibilità oggi ritenute necessarie. Inoltre, pensando al futuro, è necessario ampliare la gamma dei servizi, creare nuovi prodotti, così da riuscire ad offrire proposte anche ai nuovi Turismi e anche ai nuovi mercati (dal Sud America ai mercati asiatici, a quelli del Medio Oriente, o del Pacifico...., senza trascurare le opportunità offerte da alcuni mercati dell'Est europeo). I motori che daranno la spinta per l'innovazione e per agire da protagonisti nei Nuovi Scenari saranno infatti i nuovi mercati e i nuovi turismi.

10. Nuovi Turismi

Si è detto di una progressiva evoluzione dei contenuti ricercati da parte dei turisti dal materiale all'immateriale, con la relativa maggiore ricerca da parte delle persone in vacanza di beni relazionali, proposte e occasioni cioè che arricchiscono sul piano delle relazioni. Parallelamente però si delinea anche una evoluzione di prodotti ricercati che è stata definita "dall'elementare al complesso". Ai bisogni relazionali si affiancano infatti il bisogno di autenticità, di esperienza, di territorio (Going Local). Si pensi al boom delle forme di vacanze lente, all'esplosione delle tribù e delle nicchie, alla crescita di forme di vacanza emozionali o di conoscenza.

Compito della Regione pertanto dovrà essere quello di mantenere e sviluppare sia le forme tradizionali di turismo (balneare, culturale, montano, termale, congressuale, open air...), che quelle emerse e sviluppate in anni relativamente più recenti (enogastronomico, sportivo, cicloturismo, benessere, turismo dei parchi, dei centri commerciali, della memoria,...), che infine le nuove forme di turismo che chiedono a tutti gli effetti nuovi prodotti (turismo emozionale, di conoscenza, di nicchia).

L'invito è pertanto quello di continuare sulla strada delle sperimentazioni, delle nuove progettualità e delle buone prassi da monitorare e da declinare nei vari ambiti regionali.

11. Reti e progetti condivisi

Tutte queste esigenze rappresentano delle opportunità, ma per essere colte richiedono agli operatori nuove competenze, professionali e relazionali, e richiedono uno sforzo in più per operare in rete, per creare network o aggregazioni di scopo.

Solo se ci si mette assieme condividendo un progetto, si riesce a integrare il sistema di offerta e a trasformare una risorsa territoriale in un prodotto veicolabile nel mercato. Solo se si impara ad operare assieme, in maniera coordinata e dinamica, si può fare di un Evento l'occasione per avere più arrivi e presenze. Solo se si assume una logica di filiera trasversale si sarà in grado di costruire prodotti compiuti.

Non ultimo l'approccio di rete può essere anche l'occasione per contribuire alla riqualificazione del sistema delle seconde case, configurando forme di ospitalità orizzontali.

Dalla Regione gli operatori si aspettano forme di coordinamento, di semplificazione e di razionalizzazione delle azioni, degli interventi e delle norme.

E solo condividendo obiettivi e azioni si può evitare che la fine della crisi e i prossimi scenari ci trovino impreparati.

"Infrastrutture e Capitale Umano"
di Jan Van Der Borg

Come rendere il Sistema Turistico Veneto strutturalmente più competitivo: Il ruolo delle Infrastrutture e del Capitale Umano

L'economia globale, come tutti sappiamo, sta attraversando una severa crisi economico-finanziaria. La conseguente diminuzione del reddito disponibile delle famiglie, assieme alle incertezze che hanno portato il consumatore ad essere estremamente prudente, hanno fatto crollare il volume dei consumi. Il consumo turistico, essendo molto sensibile alle variazioni del reddito, ha risentito in modo particolare dalla crisi dell'economia globale. Infatti, nelle passate stagioni turistiche molte destinazioni venete hanno visto calare il numero degli arrivi e, ancora più fortemente, quello delle presenze turistiche. In una economia dove il peso del settore turistico è particolarmente elevato, come in quella veneta, la crisi del turismo desta giustamente grandi preoccupazioni.

La crisi del turismo veneto non è affatto un fenomeno recente. Quello che è nuovo è che la crisi si esprima ora non più soltanto in termini qualitativi ma anche quantitativi. Insomma, fino a ieri, l'inesorabile calo della competitività delle destinazioni turistiche venete è sempre stato mascherato dal continuo aumento del numero di visitatori. Per misurare la competitività di un sistema turistico non basta studiare le solite statistiche turistiche ufficiali, ma occorre analizzare innanzi tutto degli indicatori qualitativi, come l'andamento dei prezzi, dei margini delle imprese turistiche, della miscela di turismo italiano ed estero e degli investimenti pubblici e privati nel sistema.

L'industria del turismo è in grande difficoltà e ne uscirà definitivamente quando l'economia mondiale si riprenderà. Tuttavia, le conseguenze della crisi per il turismo non saranno soltanto negative. Infatti, il primo effetto benevolo della crisi del turismo è che finalmente cresce la consapevolezza che esiste un reale problema di competitività delle nostre destinazioni e che bisognerà intervenire al più presto e con decisione per ricostruire la loro posizione competitiva sul mercato turistico globale. Il secondo effetto benefico è che usciranno dal mercato molte aziende turistiche marginali, mentre resisteranno molto meglio alla crisi le aziende solide, finanziariamente sane, gestite bene, e quindi competitive. Perdere le aziende marginali e allo stesso tempo tenersi quelle sane alla fine farà benissimo al sistema turistico nel suo complesso.

Il settore pubblico in generale, e la Regione Veneto in particolare, hanno il delicato compito di creare tutte quelle condizioni affinché la fase di transizione verso una ripresa sia più breve possibile e che il ritorno alla competitività sia davvero di tipo strutturale. In concreto, la Regione Veneto dovrebbe focalizzare molte delle sue energie su due condizioni di base per lo sviluppo turistico, condizioni che determinano in larga parte la competitività di qualsiasi sistema turistico: le infrastrutture e il capitale umano.

L'importanza delle infrastrutture per la competitività del sistema turistico è innegabile. Il sistema aeroportuale, la rete stradale, i treni ad alta velocità, i terminal per le navi da crociera e le piste ciclabili sono componenti fondamentali per l'accessibilità sia esterna che esterna. Limitarci, tuttavia, alle infrastrutture fisiche e trascurare quelle virtuali o organizzative sarebbe un grave errore. Contano sempre di più le nuove tecnologie (ICT) e l'intermodalità per rendere la destinazione e le sue risorse turistiche accessibili.

Anche il ruolo del capitale umano è di fondamentale importanza, in quanto le persone sono il principale fattore di produzione nelle aziende che producono servizi turistici. La qualità del capitale umano determina, quindi, in larga misura la competitività delle aziende turistiche. Questo significa che vanno consolidate iniziative esistenti e aggiunte iniziative nuove che favoriscono l'investimento in capitale umano e che aiutano a formare figure professionali in grado di servire con soddisfazione una clientela turistica sempre più esigente e selettiva.

Una Proposta Operativa: Quali Politiche Turistiche Regionali per le Infrastrutture e il Capitale Umano?

Dal gruppo di lavoro parte un forte invito alla politica di eliminare inutili localismi, di facilitare la creazione di sistemi di prodotti integrati, di studiare la possibilità di introdurre un brand regionale che abbia sufficiente energia intrinseca per rafforzare i prodotti turistici locali, e di razionalizzare ulteriormente lo sforzo promozionale regionale, anche rivedendo la governance della funzione turistica.

Più precisamente, l'importanza delle infrastrutture per la competitività del sistema turistico è ormai ampiamente riconosciuta dal gruppo di lavoro. Il sistema aeroportuale, la rete stradale, i treni ad alta velocità, i terminal per le navi da crociera e le piste ciclabili sono componenti fondamentali per l'accessibilità sia interna che esterna. Limitarci, tuttavia, alle infrastrutture fisiche e trascurare quelle virtuali o organizzative sarebbe un grave errore. Contano sempre di più le nuove tecnologie (ICT) e l'intermodalità per rendere la destinazione e le sue risorse turistiche accessibili

Vista da un lato l'importanza dell'industria turistica per l'economia regionale e dall'altro la trasversalità del fenomeno turistico, il gruppo di lavoro ha sottolineato con forza che occorre radicalmente cambiare l'impostazione delle politiche regionali. Così come nelle passate fasi di intensificazione dell'agricoltura e di industrializzazione, quando tutte le politiche regionali partivano dalle esigenze del territorio in tal senso, oggi il turismo con le sue esigenze specifiche dovrebbe avere questa stessa centralità in tutte le politiche regionali, turistiche e non. Infatti, è difficile immaginare provvedimenti che non abbiano conseguenze per la competitività del turismo veneto. Inoltre, il gruppo chiede un conseguente spostamento di risorse finanziarie da tutti i settori a quello turistico. Il tutto, eliminando ulteriormente la burocrazia, anche rivedendo la governance della funzione turistica, che oggi spesso impedisce agli imprenditori di cogliere pienamente le opportunità di finanziamento che la Regione offre.

Il settore pubblico in generale, e la Regione Veneto in particolare, hanno il delicato compito di creare tutte quelle condizioni affinché la fase di transizione verso una ripresa sia più breve possibile e che il ritorno alla competitività sia davvero di tipo strutturale. In concreto, la Regione Veneto dovrebbe focalizzare molte delle sue energie su due condizioni di base per lo sviluppo turistico, condizioni che determinano in larga parte la competitività di qualsiasi sistema turistico: le infrastrutture e il capitale umano.

Infrastrutture

Preso atto del ruolo strategico delle infrastrutture per la competitività del prodotto turistico veneto, il gruppo ha identificato le seguenti priorità per rendere la Regione Veneto più competitiva sul mercato turistico mondiale:

Priorità Generali:
- Vanno fatti gli investimenti in infrastrutture soltanto se compatibili con l'ambiente in senso lato;
- Vanno identificate e poi eliminate al più presto le diverse strozzature infrastrutturali che ancora penalizzano il turismo;
- Oltre all'investimento in infrastrutture fisiche, andrebbe fatto anche un investimento cospicuo in intermodalità, in particolare rispetto al sistema aeroportuale regionale e extraregionale, la futura alta velocità e l'attuale sistema di trasporto pubblico locale;
- Va rivisto completamente la segnaletica turistica, prendendo spunto a esempio del nuovo sistema di segnaletica turistica francese;
- È necessario rivedere e poi ulteriormente sviluppare il sistema regionale delle piste ciclabili, permettendo poi i turisti a portare con se i loro cicli su una varietà di mezzi pubblici;
- Vanno offerte alternative davvero valide al trasporto privato, in particolare anche all'interno delle destinazioni;
- Bisogna valorizzare tutti quei turismi che impiegano infrastrutture di trasporto particolari e a basso impatto ambientale e sociale, come quello fluviale, quello pedonale e quello lacuale;
- Va studiata al più presto il modo migliore per passare da un sistema di trasporto pubblico Venezia e pianura orientato ad un sistema trasportistico più trasversale.

Priorità Specifiche:
- Va studiata la fattibilità di un ripristino del cosiddetto treno delle Dolomiti;
- Va ridisegnata la viabilità del sistema turistico balneare;
- Vanno fatte investimenti che aiutano il sistema termale a riconvertirsi verso una clientela 'bellezza, benessere e salute" attraverso, ad esempio, investimenti in infrastrutture sportive;
- Va realizzato la sublagunare;
- Vanno finalmente realizzato i terminals per tutelare Venezia;
- Va razionalizzato l'utilizzo delle infrastrutture congressistiche e fieristiche.

Capitale Umano

Il gruppo di lavoro ribadisce l'importanza della qualità del capitale umano per la qualità della produzione turistica, sia quella pubblica che quella privata. Attualmente, la crescente stagionalità nei sistemi montani e balneari rischia di far aumentare il turn-over dei dipendenti e quindi di intaccare la fidelizzazione dei dipendenti alla loro azienda, un fenomeno che influisce negativamente sulla qualità delle risorse umane e, pertanto, la competitività. Dal gruppo di lavoro vengono identificate le seguenti priorità per la politica turistica regionale:
- Vanno rafforzate le relazioni tra sistema dell'educazione, il mondo del lavoro e gli enti locali, anche per creare progetti formativi ad hoc che rispondono a esigenze reali;
- Riconoscendo l'importanza della professionalità per la competitività, si chiede alla Regione Veneto di sostenere attivamente tutta la filiera di formazione turistica, dalla scuola superiore all'alta formazione universitaria;
- Vanno promosse e valorizzate le scuole alberghiere per far sì che possano attirare studenti motivati;
- Visto l'alto tasso di turn-over nell'industria turistica che disincentiva il settore privato a investire nelle risorse umane, va riconosciuta il fatto che la principale responsabilità per la formazione non può che essere turistica;
- I sussidi di disoccupazione (stagionale) per addetti nel settore turistico vanno legati esplicitamente alla voglia di formarsi continuamente;
- Nella formazione turistica va posta maggiore attenzione alla conoscenza del territorio e le sue peculiarità e delle lingue straniere;
- Anche nei concorsi pubblici nell'ambito turistico la conoscenza del territorio dovrebbe pesare significativamente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 171 del 3 febbraio 2010

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali, ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006 e delle norme regionali di recepimento: termine di scadenza per l'anno 2010 del divieto di spandimento.

[Agricoltura]

Il Vice Presidente e Assessore per le Politiche per l'Agricoltura e del Turismo Franco Manzato, di concerto con l'Assessore alle Politiche dell'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

L'introduzione delle norme regionali di attuazione della disciplina comunitaria e nazionale sulla gestione degli effluenti di allevamento, in applicazione della "Direttiva Nitrati", ha comportato la necessità di una nuova organizzazione di molti fattori aziendali che concorrono allo sviluppo del ciclo economico e produttivo; in questo senso, non sono stati interessati agli adeguamenti solo gli aspetti strutturali dell'azienda, ma anche i criteri di programmazione delle attività colturali e quelli da adottare nell'esecuzione delle pratiche agronomiche. Tra queste ultime possiamo considerare anche la gestione della fertilizzazione delle colture, sia per mezzo degli effluenti di allevamento, sia attraverso l'impiego dei concimi chimici commerciali.

Nel corso degli ultimi due anni, infatti, le aziende si sono progressivamente portate fino al completo adeguamento a quanto richiesto dal recepimento della normativa comunitaria in materia.

Si è tuttavia dovuto prendere atto che la trasposizione di alcuni criteri meramente amministrativi - ancor più che tecnico-agronomici - in termini di pratiche di gestione aziendale, richiede tempi di adeguamento "fisiologici".

Si può ricordare, a questo proposito, come i volumi e le caratteristiche degli effluenti, palabili o non palabili, indicati dalle tabelle del decreto ministeriale 7 aprile 2006, siano in alcuni casi del tutto differenti da quelli precedentemente considerati nello svolgimento delle ordinarie pratiche aziendali.

Valga ad esempio la diversa quantificazione del peso specifico del letame - nella pratica generale considerato pari a 0,5 - al quale il Dm 7.4.2006 assegna valori radicalmente diversi nell'ambito della stessa Categoria "vacche da latte". In funzione del tipo di stabulazione, infatti, a seconda che questa sia indicata come tipologia a "cuccette con paglia totale" oppure della tipologia "libera su lettiera permanente", il valore passa da 0,85 a 0,49, benché per ambedue categorie la quantità di azoto "al campo" prodotta annualmente, per unità di peso peso vivo, sia la stessa (138 kg/t).

In ogni caso, questa marcata variabilità del parametro ha una diretta influenza sulla quantificazione dei tempi che si rendono necessari per le operazioni di spandimento e sulla programmazione dell'impegno complessivo richiesto, ed ha contribuito a rendere poco efficace la programmazione degli interventi di svuotamento dei contenitori di stoccaggio.

La Regione del Veneto, anche in relazione a questo tipo di problematiche, ha peraltro già proposto la correzione di parametri indicati dai documenti normativi nazionali, in riferimento a talune categorie di effluenti zootecnici.

Da considerare, ancora, che i suddetti interventi di spandimento possono essere realizzati esclusivamente in determinati periodi dell'anno, durante i quali i terreni non debbono essere coperti dalle colture, oppure effettuati con interventi "in copertura". Ciò comporta diverse difficoltà nell'individuazione dei periodi adeguati al corretto svolgimento delle operazioni agronomiche.

Va ricordato, inoltre, che sebbene nel periodo immediatamente precedente all'entrata in vigore del divieto di spandimento (mesi di ottobre-novembre) non si siano verificate precipitazioni di tale portata da poter essere ritenute "eccezionali", vi è invece stata una bagnatura dei suoli costante, che ha reso impossibile l'accesso dei mezzi agricoli ai terreni oggetto degli spandimenti, e non ha consentito pertanto il programmato svuotamento autunnale delle vasche di stoccaggio.

Valutato l'insieme delle condizioni sopra richiamate, è opportuno da parte della Giunta regionale valutare la possibilità di riconsiderare, limitatamente al periodo invernale corrente, il divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici sui terreni agricoli.

In proposito, le Organizzazioni Professionali degli Agricoltori, così come i singoli produttori zootecnici stessi ed alcuni Comuni del Veneto, hanno più volte sollecitato un apposito intervento regionale, nei termini di un'abbreviazione della durata del divieto, fatte comunque salve le eventuali condizioni meteorologiche avverse che si potrebbero verificare in detto periodo.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di stabilire la cessazione del divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Di conseguenza, si interviene contestualmente ad integrare quanto stabilito dall'Atto A4 della Dgr 29 dicembre 2009, n. 4081, ai fini della Condizionalità per l'anno 2010.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che ha fissato criteri e norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, "Recepimento regionale del Dm 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

Vista la Dgr 7 agosto 2007, n. 2439, "Dgr 7 agosto 2007. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

Vista la Dgr n. 1151 del 26 maggio 2008, "Approvazione del Programma Straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati in Veneto. Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 108";

Vista la Dgr 24 febbraio 2009, n. 398, "Programma straordinario di intervento per l'attuazione delle direttiva nitrati nel Veneto. Legge regionale 27 febbraio 2009. Fase seconda: apertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione degli impianti consortili, aziendali ed interaziendali, con approccio integrato di sistema, che valorizzano le biomasse di origine zootecnica";

Vista la Dgr 29 dicembre 2009, n. 4081, con la quale è stato dato recepimento al decreto ministeriale n. 30125 del 22.12.2009 in materia di Condizionalità per l'anno 2010;

Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19 dicembre 2008, prot. n. SVIRIS - AOO SVIRIS 0019090, con la quale si comunica che, relativamente ai divieti temporali di spandimento dei reflui nel periodo autunno-invernale,"…si ritiene che le Regioni possano fissare periodi diversi da quelli stabiliti attualmente, ove tali disposizioni siano motivate da circostanze eccezionali, tra cui possono rientrare gli eventi atmosferici di particolare intensità";

Preso atto delle richieste di modifica del divieto temporale di spandimento degli effluenti, avanzate sia in via formale che in via informale dalle Organizzazioni Professionali degli Agricoltori, dalle Associazioni degli Allevatori, nonché da alcuni Comuni del Veneto;

delibera

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire - in applicazione dell'articolo 5, comma 5, dell'allegato A alla Dgr 7 agosto 2006, n. 2495 - che dalla data di approvazione del presente provvedimento abbia termine il periodo di divieto di spandimento dei liquami, dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue, previsto al comma 2 del medesimo articolo 5 della Dgr n. 2495/2006, nelle zone non designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto;
3. di stabilire, in conformità al decreto ministeriale 7 aprile 2006, articolo 26, comma 5, nonché in applicazione dell'articolo 26, comma 2, dell'allegato A alla Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, che dalla data di approvazione del presente provvedimento abbia termine il periodo di divieto di spandimento dei letami, dei liquami, dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue, previsto dal medesimo articolo 26 della Dgr n. 2495/2006, relativo nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto;
4. di stabilire che l'efficacia di quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3 in ordine alla diversa decorrenza del termine ultimo del periodo di divieto sia limitata unicamente all'anno solare 2010 e che non determini alcun effetto sui successivi termini di inizio e fine del periodo stagionale di divieto previsto dalla disciplina vigente in materia;
5. di riconfermare, con l'eccezione di quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3, i restanti divieti stagionali e territoriali, nonché gli ulteriori vincoli allo spandimento stabiliti dal Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati con la Dgr n. 2495/2006, la Dgr n. 2439/2007 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto riguarda il divieto di spandimento nelle giornate di pioggia e sui terreni saturi d'acqua, o con falda affiorante, sia nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) che nelle zone non vulnerabili o ordinarie (ZO);
6. di disporre che quanto stabilito con il presente provvedimento costituisca integrazione pienamente efficace ai Criteri di Gestione Obbligatori stabiliti in materia di Condizionalità per l'anno 2010, nell'Atto A4, Allegato A alla Dgr 29 dicembre 2009, n. 4081;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 172 del 3 febbraio 2010

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento.

[Agricoltura]

Il Vice Presidente e Assessore regionale per le Politiche dell'Agricoltura e del Turismo Franco Manzato, di concerto con l'Assessore all'Urbanistica Renzo Marangon, riferisce quanto segue.

Le coltivazioni florovivaistiche in coltura protetta nel Veneto, secondo quanto emerge dai rilievi compiuti da Veneto Agricoltura e pubblicati nel periodico di tale Ente regionale n. 7/2008, interessano una superficie di circa 650 ettari e vengono effettuate per il 46% in serre condizionate (circa 300 ettari), per il 39% in vasetteria e ombrai (250 ettari), mentre solo il 15 % delle coltivazioni floro-vivaistiche avviene in serre fredde (poco meno di 100 ettari).

Particolarmente importanti nel territorio regionale sono anche le coltivazioni orticole in serra che - secondo quanto riportato dai rilievi Istat del 2007 - interessano una superficie complessiva di circa 3775 ettari, con le produzioni principali individuate nelle coltivazioni di lattuga (614 ettari), di pomodoro (649 ettari), della fragola (552 ettari), melone (482 ettari), zucchina (250 ettari) e peperone (201 ettari).

In proposito deve essere evidenziato che la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo è disciplinata dalla legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, che ne prevede la valorizzazione, stabilendo anche che chiunque intenda produrre e destinare alla vendita piante e loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e sementi, nonché svolgere l'attività diretta alla realizzazione di aree verdi, deve ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale.

La maggior parte delle colture protette floro-vivaistiche e orticole viene realizzata in serre fisse e mobili; in proposito la citata legge regionale n. 19/1999 prevede che l'imprenditore agricolo, munito dell'autorizzazione all'esercizio può installare serre, sia fisse che mobili, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione inizio attività (DIA) per le serre fisse, nel rispetto dei limiti di cui al comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 e successive modificazioni.

Peraltro, l'art. 10 della legge regionale n. 19/1999 ha stabilito che l'imprenditore agricolo munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:

- la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento non superi il dieci per cento della superficie totale delle strutture aziendali adibite all'attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 250 mq;
- il volume massimo dei ricavi derivati dalla vendita dei prodotti di complemento non superi il trentacinque per cento del totale dei ricavi dell'azienda orto-floro-vivaistica.

Ulteriori disposizioni relativamente alla realizzazione di serre sono individuate dall'art. 44 della legge regionale n. 11/2004, "Norme per il governo del territorio" che disciplina anche l'edificabilità delle zone agricole; il comma 6 del citato articolo prevede che nella costruzione di serre fisse non deve

essere superato il limite di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'art. 43, comma 2, lettera e). Il medesimo comma, stabilisce inoltre che si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture.

Recentemente tali disposizioni sono state integrate dall'art. 5, comma 7, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture", che integrando il comma 6 dell'art. 44 della legge regionale n. 11/2004, ha previsto che le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili possono essere istallate senza i limiti stabiliti dal citato comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono istallate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra.

Al fine di dare completezza al disposto normativo relativo alla realizzazione delle serre, il Legislatore regionale nell'ultimo periodo del citato comma 6, così come modificato dal comma 7 dell'art. 5 della Lr n. 4/2008, ha previsto che la Giunta regionale, avvalendosi di una apposita Commissione di esperti, individui le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento. I risultati del lavoro compiuto dalla citata Commissione di esperti dovranno essere utilizzati dai Comuni in sede di redazione dei Piani degli Interventi (PI) fornendo così adempimento alla previsione di cui alla lettera e) del secondo comma dell'art. 43 della Lr n. 11/2004.

La citata lettera e) prevede infatti che i Comuni nel Piano degli Intervento (PI) individuino le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività.

Deve essere evidenziato in proposito che alcuni Comuni del Veneto, a seguito della approvazione da parte della Giunta regionale del Piano d'Assetto del Territorio (PAT), si accingono ora alla redazione del Piano degli Interventi (PI) nell'ambito della cui normativa devono trovare disciplina le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e fiori coltivati.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 24 febbraio 2009 è stata costituita la citata Commissione di esperti, secondo la composizione di seguito illustrata:

- il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura, con funzioni di Presidente; in caso di assenza o impedimento sostituito dal Dirigente del Servizio Bonifica e Tutela del Territorio Rurale della medesima Direzione a ciò espressamente delegato;
- il Dirigente responsabile dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari; in caso di assenza o impedimento sostituito da un Funzionario della medesima Unità Periferica;
- tre tecnici nominati d'intesa tra le Organizzazioni professionali agricole;
- un tecnico nominato dalla Associazione Florovivaisti del Veneto;
- un tecnico dipendente dell'Azienda regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare - Veneto Agricoltura;
- il prof. Ferdinando Pimpini, docente di Colture Protette del Dipartimento Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova;
- il prof. Stefano Guercini, docente di Costruzioni Rurali del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali Meccanizzazione e Impiantistica della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova.

Inoltre, erano ammessi a partecipare ai lavori della Commissione, per presentare proposte, mozioni e/o pareri, su invito del Presidente i Dirigenti di altre Strutture regionali, o loro delegati, nonché i responsabili di Associazioni e altri Enti o rappresentanti di aziende che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare, anche in base alle candidature promosse dai medesimi.

Con decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 219, del 8 luglio 2009, è stata attivata la Commissione di esperti secondo la composizione di cui alla citata Dgr n. 399/2009, individuando i nominativi dei tecnici delle Organizzazioni Professionali Agricole e di Veneto Agricoltura che ne fanno parte, di seguito riportati:

- l'ing. Fabrizio Maset, segnalato da Confagricoltura Veneto;
- il dott. Manuel Benincà, segnalato dalla Coldiretti Veneto;
- l'agrotecnico Roberto Mattiazzo, segnalato dalla CIA;
- il p.a. Francesco Bet segnalato dalla Associazione Florovivaisti del Veneto;
- il dott. Michele Giannini, dipendente dell'Azienda regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare - Veneto Agricoltura;

Inoltre ha partecipato ai lavori della Commissione di esperti il p.a. Antonio Scarabello, tecnico esperto del settore delle coltivazioni florovivaistiche, segnalato dall'Associazione Florovivaisti Padovani.

Tale Commissione è stata incaricata di redigere un documento tecnico sulle serre che consenta alla Giunta regionale di dare adempimento alle previsioni di cui all'art. 44 comma 6, della Lr n. 11/2004 in ordine alle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento, al fine di dare indicazioni ai Comuni per la redazione dei Piani di Intervento (PI) in ordine alla applicazione delle previsioni di cui all'art. 43, comma 2, lettera e) della citata legge per quanto attiene le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e fiori coltivati in maniera intensiva.

Nell'ambito degli approfondimenti compiuti dalla Commissione, che si è incontrata ripetutamente nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2009, è stata accertata l'impossibilità oggettiva di redigere tempestivamente il citato documento nell'ambito della disponibilità dei diversi componenti della Commissione, nonché con le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione regionale; pertanto, è stato affidato ai Docenti universitari componenti della Commissione l'incarico alla stesura del documento tecnico di cui sopra, al fine di assicurare al medesimo la necessaria strutturazione organica e carattere didattico. Tale incarico è stato formalizzato con apposito provvedimento della Giunta regionale del 17 novembre 2009, n. 3442

In data 21 dicembre 2009, con nota congiunta dei due Professori, è stato consegnato il previsto documento, precedentemente illustrato e condiviso dalla Commissione di esperti di cui sopra.

Peraltro, in occasione degli incontri della Commissione è emersa l'opportunità di predisporre anche un apposito documento relativo al complesso serricolo, nell'ambito del quale concorrono diverse tipologie di strutture agricolo-produttive unitamente alle serre.

Il documento tecnico-specialistico in argomento, dovrà costituire guida operativa per i tecnici comunali, i professionisti e gli operatori di settore, nonché assolvere in termini di coerenza e di operatività alle differenti esigenze che il settore orto-floro-vivaistico in coltura protetta manifesta da tempo nel territorio regionale veneto, in ordine alla realizzazione delle differenti tipologie di serre.

Il documento elaborato dalla Commissione di esperti si compone di tre Allegati:

- Allegato A - La serra;
- Allegato B - Approfondimenti tecnici;
- Allegato C - Il complesso serricolo.

Nell'Allegato A - "La serra", dopo aver preliminarmente descritto i mezzi che possono essere impiegati per proteggere le colture dalle avversità atmosferiche, viene definita la struttura serra, con specifico riferimento agli elementi costitutivi che contraddistinguono le serre, nonché alle loro caratteristiche funzionali. Successivamente, due tabelle riassuntive riportano le caratteristiche costruttive salienti che contraddistinguono le diverse tipologie di serre, nonché un inquadramento tecnico-sistematico delle serre, fisse e mobili, con riferimento sia alle disposizioni normative vigenti in materia che al titolo autorizzativo necessario per la loro realizzazione. Completano l'Allegato A uno specifico Glossario, che raccoglie i termini tecnici riferiti alle serre, e una Scheda tecnica di intervento, che consente di definire in maniera schematica ed univoca la struttura serricola che si intende realizzare rispetto ai parametri tecnici precedentemente individuati, da presentare alle Amministrazioni comunali competenti al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

L'Allegato B - "Approfondimenti tecnici", contiene specifici riferimenti alle definizioni di serra UNI-EN per la definizione degli standard costruttivi di tali manufatti, nonché approfondimenti relativi alle caratteristiche costruttive delle serre, ai materiali di copertura, al condizionamento dell'ambiente termico, alla radiazione solare e all'effetto serra; completano l'allegato una rassegna degli standard europei relativi alla realizzazione di serre e riguardanti i materiali di copertura, nonché una specifica bibliografia.

L'Allegato C - "Il complesso serricolo", estende l'analisi relativa alla struttura serricola, facendo riferimento all'organizzazione di spazi, strutture ed impianti che caratterizzano un'attività ad indirizzo ortoflorovivaistico.

In proposito si deve evidenziare che, nel corso dei lavori della Commissione, i contributi dei diversi Partecipanti hanno portato a ritenere che gli ombrai, utilizzati quali mezzi di protezione delle colture dall'eccesso di intensità luminosa (vedi Allegato A), debbano seguire nel procedimento autorizzativo finalizzato alla loro realizzazione quello previsto per le serre mobili, in quanto a queste strutturalmente e funzionalmente assimilabili.

Peraltro, nella redazione dell'Allegato C è stata messa in evidenza la presenza, all'interno dei complessi serricoli, di edifici che per tipologia, caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, sono assimilabili alle serre, pur ricadendo nella fattispecie delle strutture agricolo-produttive definite negli Atti di indirizzo, approvati con Dgr n. 3178/2004, lettera d), punto 3.

Va da sé che le particolari caratteristiche costruttive delle serre e le finalità per cui vengono realizzate comportano, indipendentemente dal procedimento autorizzativo finalizzato alla loro realizzazione, che le medesime non possano venire utilizzate per fini diversi da quelli individuati nell'Allegato 1; pertanto, una volta esaurita la finalità per la quale sono state realizzate, le serre devono essere rimosse e non è ammesso un diverso utilizzo né il cambio di destinazione d'uso del relativo volume/superficie.

Infine, la Commissione nel corso dei lavori ha segnalato l'oggettiva difficoltà di raccordo tra i parametri tecnici individuati nel documento e le vigenti disposizioni del comma 6, con particolare riferimento alla distinzione tra le diverse funzioni delle serre fisse e mobili per quanto riguarda la copertura, la protezione e la forzatura; tali problematiche potrebbero trovare soluzione solo con una revisione coordinata delle disposizioni di legge vigenti, da rinviare alla prossima Legislatura.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", in particolare l'articolo 119;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2001, n. 228 - "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e in particolare gli articoli 1, e 2;

Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - "Norme per il governo del territorio";

Vista la legge regionale 12 aprile 199, n. 19 - Norme per la tutela e valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali;

delibera

1. di individuare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento, riportate negli Allegati 1 e 2 Allegati al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A - La serra; l'Allegato B - Approfondimenti tecnici, che individuano le caratteristiche tecnologiche di cui al punto 1, che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento;
3. di approvare altresì, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l'Allegato C - Complesso serricolo, che approfondisce l'organizzazione degli spazi, delle strutture e degli impianti dell'insediamento produttivo in cui si realizza un'attività ad indirizzo orto florovivaistico;

4. di disporre che gli elaborati di cui ai precedenti punti vengano utilizzati dai Comuni per la redazione dei Piani di Intervento (PI) in ordine alla applicazione delle previsioni di cui all'art. 43, comma 2, lettera e) per quanto attiene le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva;

5. di disporre, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, che una volta esaurita la finalità per la quale sono state realizzate, le serre oggetto del presente provvedimento devono essere rimosse e non è ammesso un diverso utilizzo né il cambio di destinazione d'uso del relativo volume/superficie;

6. di disporre, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, che gli ombrai, utilizzati quali mezzi di protezione delle colture dall'eccesso di intensità luminosa, debbano seguire nel procedimento autorizzativo finalizzato alla loro realizzazione quello previsto per le serre mobili, in quanto a queste strutturalmente e funzionalmente assimilabili.

Allegato A

Allegato A - La Serra

Indice

1. Introduzione

2. La Serra
   2.1 definizione di serra
   2.2 elementi costitutivi della serra
   2.3 caratteristiche funzionali degli elementi costitutivi

3. Tabelle riassuntive
   tabella 1 - prospetto tipologie serre
   tabella 2 - inquadramento tecnico-sistematico

4. Glossario

5. Scheda tecnica di intervento

1. Introduzione

Nell'ambito dei mezzi impiegati per la protezione delle colture dalle avversità climatiche, la serra rappresenta il termine più elevato, in quanto offre la maggiore possibilità di isolare le piante dall'ambiente esterno poiché permette di praticare il condizionamento più o meno completo del clima al suo interno.

Le coltivazioni praticate con l'impiego di ciascuno di questi numerosi e diversificati mezzi vengono definite "protette" e, in relazione all'entità delle modificazioni da indurre sul clima e al periodo in cui tali modificazioni vengono indotte, si distinguono in:

1. coltivazioni "difese";
2. coltivazioni "semiforzate";
3. coltivazioni "forzate".

Da tenere presente che, per alcuni mezzi protettivi, non è sempre definibile una netta linea di confine per l'appartenenza ad uno dei tre raggruppamenti e, in questo caso, si dovrà fare riferimento allo scopo principale per il quale sono stati messi in atto e alle loro caratteristiche costruttive.

Per praticare la difesa vengono usati mezzi che rappresentano il primo stadio nella graduatoria delle protezioni poiché caratterizzati da efficacia a volte modesta. Nel passato, infatti, sono state considerate anche alcune pratiche colturali attualmente abbandonate (es. rincalzature notevoli, semine o trapianti a Sud di solchi profondi, sistemazioni del terreno in aiuole con superficie esposta a Sud - coste o caldine -, interramento di s.o. fermentescibile), per essere sostituite da modalità di protezione più efficaci che vengono applicate in momenti e fasi fenologiche diverse di colture in pieno campo (semina, trapianto, fioritura, allegagione e anche a fine ciclo, se si vuole conservare la produzione in campo, quando la temperatura ambiente scende al di sotto di 0°C) e, attualmente, vengono mirati alle avversità climatiche rappresentate principalmente da: brina e gelo; vento; grandine; eccesso di intensità luminosa; pioggia. Rientra tra i mezzi di difesa anche la pacciamatura.

Nei confronti di brina e gelo la difesa prende in considerazione la combustione di paglie di specie diverse, residui di potatura di piante arboree o altri materiali organici combustibili opportunamente umidificati al fine di generare fumo, oppure candelotti fumogeni o sostanze chimiche miscelate che vengono disperse nell'aria per provocare nebbia artificiale. Altri interventi riguardano la copertura delle colture con stuoie di vario genere, reti tessute in plastica a maglia fitta, tessuto non tessuto (TNT). Tutti questi sistemi svolgono la loro azione o riscaldando l'aria, anche se di pochi gradi (2-4 °C), o riducendo l'irradiamento notturno che comporta un minore raffreddamento nelle immediate vicinanze del terreno. Diverso risulta l'effetto dei frangivento che impediscono l'accesso di aria fredda che può determinare brinate per convezione. Un sistema di difesa, largamente impiegato in frutticoltura, è rappresentato dall'irrigazione antibrina e una tecnica relativamente nuova considera l'impiego di grandi ventilatori conosciuti come "macchine a vento" che provocano il rimescolamento dell'aria, impedendo lo stratificarsi di quella fredda al livello del terreno.

Per il vento si opera con strutture denominate comunemente "frangivento" che, in base ai materiali di cui sono costituiti, possono essere suddivisi in "vivi" e "secchi o morti o sintetici". I primi sono rappresentati da filari alberati di pioppo, salice, robinia e anche altre specie. I secondi che possono essere fissi o mobili, sono formati da stuoie di rami sottili intrecciati in vario modo e sostenute da intelaiature molto semplici o arelle di canna palustre note a tutti gli orticoltori di Chioggia - Sottomarina. Alla fine del XIX secolo si è intensificato l'uso di frangivento costituiti da reti estruse o tessute con monofilo di PE con fittezza delle maglie tale da consentire il 50% di permeabilità al vento. In quest'ultimo caso si rendono necessarie palature di sostegno in cemento, ferro o legno per permettere il fissaggio della rete. E' ovvio che la massima azione frenante nei confronti del vento si ottiene disponendo il frangivento in direzione perpendicolare rispetto al direzione delle correnti dominanti. Nei confronti dell'altezza, con i frangivento vivi si possono superare i 20 m, con i secchi difficilmente si superano i 10 m a causa delle difficoltà e costi per l'applicazione delle strutture di sostegno.

La difesa dalla grandine può essere praticata con mezzi diretti e mezzi indiretti.

I primi comprendono: cannoni grandiniferi, razzi esplodenti, generatori e razzi a ioduri metallici, reti antigrandine. L'effetto dei cannoni grandiniferi e dei razzi esplodenti è dovuto alle onde d'urto prodotte dall'esplosione che determinano, attraverso il fenomeno della "cavitazione" la disgregazione dei nuclei di ghiaccio e quindi la caduta di grandine sfatta e molle. L'inseminazione delle nubi con nuclei glaciogeni di ioduri metallici (argento o piombo) può essere realizzata con generatori (bruciatori) al suolo oppure con razzi lanciati da terra o da aerei. Le reti antigrandine rappresentano il mezzo di difesa attivo più efficace e sicuro in quanto la coltura o il mezzo protettivo sono totalmente ricoperte da reti metalliche; raramente applicate in passato, al momento attuale si impiegano largamente reti tessute con filo di PE. Le reti di plastica a maglia quadrangolare di dimensioni intorno a 4x7 mm richiedono una struttura portante, realizzata con materiali diversi, in modo da permettere il loro posizionamento al di sopra delle colture o mezzi protettivi da difendere. Tale struttura portante deve essere realizzata con particolare attenzione al fine di assicurare la stabilità al complesso dell'impianto, anche nei momenti in cui si possono verificare forti colpi di vento.

I secondi sono rappresentati dalle varie forme assicurative.

Quando la pianta si trova in ambienti con eccesso di intensità luminosa si dovrà provvedere all'ombreggiamento. In passato si usavano stuoie di paglia, cannucce, le stesse arelle frangivento e altri materiali. Attualmente questi materiali sono sostituiti nella quasi totalità dei casi da reti ombreggianti tessute con fili di PE di vario colore (bianchi, neri, verdi) oppure fettuccine nere o verdi e, a volte, alluminio-riflettente, che rendono facilmente realizzabili riduzioni dell'intensità della radiazione solare dal 25 al 70%. Nella grandissima maggioranza dei casi, si dovrà provvedere all'applicazione di sostegni, assimilabili a quelli delle reti antigrandine, per fissare i mezzi ombreggianti che dovranno essere tesi al fine di evitare sacche. In questo caso verrà realizzato un mezzo di difesa conosciuto con il nome di ombraio. Quando si opera in serra e l'obiettivo è rivolto non solo alla riduzione della luminosità ma anche della temperatura all'interno di questo manufatto protettivo; in tal caso i mezzi di ombreggiamento dovranno essere disposti al di sopra del tetto, distanziati di 30-40 cm dal materiale di copertura, al fine di consentire l'apertura delle finestrature e, di conseguenza, una regolare aerazione.

Nel caso in cui, per motivi diversi, si renda necessario difendere le colture dalla pioggia si dovrà provvedere alla copertura delle stesse con materiali impermeabili all'acqua (es. film plastici) realizzando delle tettoie. Queste possono essere rappresentate anche da strutture portanti analoghe a quelle delle serre, ma la copertura interessa soltanto il tetto, mentre è assente nelle testate e nelle pareti laterali.

Per completare il quadro relativo ai mezzi di difesa si ritiene opportuno fare riferimento anche alla pacciamatura, anche se questo intervento non è mirato ad un solo obiettivo. Infatti con il termine pacciamatura o mulching si intende un antico intervento agronomico che prevede la copertura del terreno con modalità e materiali molto diversi che hanno subito consistenti variazioni nel tempo e comprendono:

- copertura con vegetali viventi , "inerbimento";
- copertura con materiali organici, per esempio residui della potatura di piante arboree, foglie, aghi e cortecce di pino, paglia, letame paglioso, pula di cereali, torba, trucioli, segatura;
- copertura con materiali inorganici (per esempio sabbia);
- copertura con materiali provenienti da trasformazione industriale che si possono dividere in:
- organici: cartoni catramati, carta incerata, teli in fibra di cellulosa (carta), più o meno additivati per conferire maggiore resistenza agli agenti atmosferici, film biodegradabili derivati da amido di mais, patata, frumento;
- inorganici: nastri di alluminio, emulsioni bituminose, film plastici di PE, PVC,EVA.

Gli obiettivi raggiungibili con questa modalità di difesa riguardano:

- innalzamento della temperatura del terreno;
- conservazione dell'umidità del terreno;
- mantenimento della struttura del terreno (possibilità di più colture senza lavorazioni);
- distribuzione più superficiale delle radici;
- migliore disponibilità di nutrienti;
- parte aerea della pianta pulita;
- minori attacchi da insetti e/o funghi;
- contenimento della crescita e più facile controllo delle malerbe.

Quando si pratica la "semiforzatura" si fa riferimento ad una protezione temporanea con l'obiettivo di anticipare o ritardare il ciclo colturale al fine di ottenere produzioni più anticipate (precoci) o ritardate (tardive) nei confronti dell'epoca di normale produzione in piena aria in relazione all'ambiente in cui si opera.

I diversificati mezzi di semiforzatura prendono in considerazione:

a) protezioni per piante singole disposte in pieno campo al momento della semina (raramente trapianto) effettuabile 1-2 settimane prima nei confronti dell'epoca normale, al fine di anticipare dello stesso numero di giorni la raccolta. In questo caso si interveniva con cassette di legno alle quali veniva rimosso il fondo e si provvedeva alla copertura con una lastra di vetro, con campane di vetro di colore verde chiaro, entrambe sostituite poi dalle campane di plastica stampata e dai cappucci realizzati con porzioni di film plastico di recupero.
b) protezioni continue non praticabili disposte su file intere di piante o appezzamenti fin dall'inizio della coltura rappresentate da: cassoni (letti o lettorini) freddi o riscaldati, normalmente con materiale organico fermentescibile, per ottenere piantine da trapiantare a dimora in pieno campo o in ambiente protetto (tunnel o serra); strutture di legno o metallo lineari ricoperte con vetro o plastica conosciute con il termine chassis nei quali era possibile anche l'allevamento delle piante; copertura di file o appezzamenti interi subito dopo la semina o il trapianto con film di plastica PE o TNT denominata pacciamatura soffice; strutture portanti a semicerchio di legno o metallo o plastica ricoperte con film plastico identificano i tunnel di varia forma e dimensione.
c) protezioni praticabili stagionali applicate da fine inverno all'autunno successivo comprendono le tettoie nel caso in cui possono risultare utili anche per precocizzare la produzione; serre ad arco, serre con tetto ad arco (serre-tunnel) fredde; serre con tetto a falde (tradizionali) fredde.

2. La serra

2.1 Definizione di serra

Da quanto sopra riportato si può dedurre che le coltivazioni semiforzate possono essere realizzate anche con le serre che prevedono il riscaldamento dell'ambiente confinato con il solo effetto serra, il ricambio dell'aria e il contemporaneo raffrescamento attraverso finestrature praticate ai lati, al tetto o meglio in entrambe le posizioni. In tali condizioni si ottengono produzioni anticipate (precoci) o posticipate (tardive) nei confronti dell'epoca normale di raccolta.

Le coltivazioni forzate vengono sempre praticate in serra che, oltre a quanto riportato sopra, prevede al suo interno impianti di climatizzazione in grado di fornire le condizioni climatiche più idonee all'allevamento delle piante durante l'intera durata del loro ciclo colturale. In questo caso esse possono esplicare completamente la propria capacità produttiva, anche nei periodi stagionali avversi permettendo di ricavare produzioni extrastagionali.

Appare inoltre chiaro che la serra è un manufatto di protezione (semiforzatura o forzatura) praticabile, atto a creare, per la maggior parte della superficie coperta (>80%), le condizioni climatiche più favorevoli alla propagazione e all'allevamento delle piante erbacee, arbustive e arboree. Le superfici non direttamente adibite alla coltivazione delle piante (max 20%, riferite ad ogni singola serra) comprendono, ad esempio, spazi di collegamento tra aree interne alla stessa ed anche con altre strutture aziendali. Alcune di queste aree, ricadenti all'interno della serra, ricavate anche attraverso eventuali pareti di separazione, possono avere materiali di copertura con minore trasparenza alla luce ed essere adibite a scopi specifici quali ad esempio sale per ricovero caldaie, impianti e attrezzature, zone di lavorazione (es. semina, ripicchettatura, invasamento, altro). Da quanto esposto si deduce che la serra è un ambiente di lavoro nel quale, oltre agli spazi e ambienti che ospitano le colture, si possono trovare anche limitati elementi accessori funzionali all'esercizio dell'attività. La quota non destinata alla coltivazione può avere coperture opache.

La serra può essere anche finalizzata alla esposizione dei vegetali, nelle migliori condizioni di crescita, per la loro vendita diretta, nei limiti individuati dalle norme vigenti (250 mq).

Il fatto di essere praticabile significa che la serra deve permettere agli operatori preposti alla coltivazione, ai produttori/clienti e alle macchine operatrici necessarie, un facile accesso senza che vengano a modificarsi le condizioni climatiche stabilite al suo interno. Ciò implica, necessariamente, una cubatura unitaria maggiore di 2.0 m3/m2, anche se attualmente per razionali motivi di ordine tecnico i valori medi superano i 4 m3/m2. Risultano, altresì, essenziali al funzionamento della serra le superfici di servizio esterne alla serra che consentono l'esercizio e la manutenzione della medesima, nel rispetto delle normative vigenti (viabilità di accesso alla serra; viabilità di servizio alla serra per manutenzione, messa in esercizio di impianti e attrezzature, etc, rete di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla serra).

Oltre a quanto riportato, è doveroso prevedere che il manufatto dovrà essere realizzato con gli accorgimenti più idonei all'esaltazione dell'effetto serra e al raggiungimento del miglior rendimento termico. Per tali scopi appare superfluo ricordare che il materiale di copertura incolore (vetro o materiale plastico) dovrà rispondere a particolari requisiti e dovrà essere posizionato sia sul tetto che nelle pareti e nelle testate dello stesso.

2.2 Elementi costitutivi della serra

La serra è formata da:

A) elementi essenziali strutturali: risultano fondamentali per la costruzione della serra e consentirne l'accesso a mezzi e persone. Alcuni di essi sono essenziali in ogni ambiente e per qualsiasi destinazione, altri sono essenziali soltanto in relazione a particolari coltivazioni e/o ambienti. Sono costituiti da:

A 1 - fondazioni (strutture che ne permettono l'ancoraggio, anche temporaneo, al terreno);

A 2 - strutture portanti;

A 3 - materiali di copertura;

A 4 - strutture di fissaggio dei materiali di copertura alla struttura portante;

A 5 - elementi per le aperture di ventilazione a parete e al tetto;

A 6 - porte e portoni per l'accesso di persone e mezzi;

A 7 - pavimentazioni interne d'uso e di servizio (piante + aree di accesso alle piante).

B) elementi essenziali tecnologici: attrezzature e impianti che, relativamente alla destinazione d'uso e agli ambienti, possono risultare essenziali all'ottenimento delle condizioni climatiche richiesta dalle colture praticate.

Gli elementi essenziali tecnologici rivolti al controllo climatico all'interno della serra si distinguono in:

- passivi - quando agiscono sui flussi naturali di massa ed energia in modo da regolarne il flusso senza aggiunte o sottrazioni dirette;
- attivi - quando agiscono sui flussi di massa ed energia modificando i flussi naturali mediante aggiunta o sottrazione di quantità programmate fornite dagli impianti al fine di ottenere condizioni non altrimenti producibili con impianti passivi.

Sia che siano passivi o attivi questi sono costituiti da:

- strutture/attrezzature/impianti per il controllo della temperatura;
- strutture/attrezzature/impianti per il controllo dell'umidità relativa;
- strutture/attrezzature/impianti per il controllo dell'illuminazione;
- strutture/attrezzature/impianti per il controllo della concentrazione di CO2 nell'aria;
- attrezzature e impianti per la ventilazione interna;

Oltre al controllo climatico, gli elementi essenziali tecnologici possono essere rivolti a soddisfare altre esigenze ed essere perciò suddivisi in:

- strutture/attrezzature/impianti per la irrigazione e/o fertirrigazione delle piante;
- strutture, attrezzature e impianti per il supporto, sostegno e movimentazione delle piante;
- attrezzature e impianti per la disinfezione ed il controllo fitosanitario;
- impianti elettrotecnici per l'illuminazione di servizio e d'emergenza e per la forza elettromotrice, nonché per l'automazione del funzionamento.

Parte delle attrezzature ed impianti possono essere posti al di fuori della serra per motivi di praticità e/o sicurezza. I "volumi" tecnici eventualmente esterni alla serra, destinati ad alloggiare, contenere, proteggere, conservare gli impianti ed attrezzature di cui sopra, dovranno essere comunque in linea con le normative vigenti (es. "luoghi di lavoro", "sicurezza", "prevenzione incendi", altro) e dovranno essere eliminati nel caso di rimozione della serra.

Oltre agli elementi sopra descritti, è possibile distinguere anche gli elementi accessori, da intendersi come strutture, apprestamenti, impianti e costruzioni non compresi tra gli elementi strutturali e tecnologici, utili e/o necessari al corretto funzionamento del complesso serricolo, in particolare:

- viabilità interna aziendale, esclusa quella per l'accesso alla serra;
- locali ad uso ufficio, ricezione del pubblico, esposizione, vendita;
- magazzini e depositi per materie prime, prodotti finiti, macchine ed attrezzature;
- ambienti per la lavorazione preliminare, intermedia e finale del prodotto;
- ambienti per il confezionamento e la spedizione del prodotto.

Taluni elementi accessori possono essere collocati all'interno della serra.

2.3 Caratteristiche funzionali degli elementi costitutivi della serra

Di seguito si riportano le caratteristiche funzionali relative ai diversi elementi essenziali, strutturali e tecnologici, che compongono la serra.

A) Elementi essenziali strutturali

A 1 - Fondazioni

Tali strutture hanno la funzione di ancorare la serra al terreno e di sopportare, anche scaricando al suolo, tutti i carichi che coinvolgono l'intero apprestamento (es. carico permanente dovuto al proprio peso, carico vento, carico neve, carico di esercizio, sovrappressioni interne provocate dal vento, ecc.). Le fondazioni possono essere suddivise in:

- permanenti, che una volta rimosse non possono essere più reimpiegate poiché, all'atto della rimozione, le stesse vengono demolite o, in ogni caso, rese non più idonee per lo stesso scopo (fondazioni in muratura perimetrali continue e/o a plinti);
- temporanee, che una volta rimosse possono essere reimpiegabili per lo stesso scopo.

Le fondazioni permanenti, che emergano o no dal suolo, caratterizzano le serre fisse. Le fondazioni temporanee caratterizzano le serre mobili (secondo la previsione del testo della legge della Regione Veneto n. 11/2004).

A 2 - Strutture portanti

Tali componenti sono rappresentate dall'intelaiatura principale (colonne di sostegno, capriate, piedritti, ecc.) e sono destinate a sorreggere il materiale di copertura e i carichi fissi e di esercizio gravanti sulla stessa. Queste possono essere di legno, ferro, cemento, altri materiali e miste.

Quando sulla struttura portante principale viene direttamente collegato il materiale di copertura si determina un tipo di serra chiamato "autoportante" generalmente ricoperto con materiale plastico flessibile (film). Inoltre, tali serre "autoportanti" possono anche essere realizzate con plastica rigida prestampata e/o gonfiabili, sostenute da aria immessa all'interno della serra con ventilatori.

A 3 - Strutture di fissaggio dei materiali di copertura alla struttura portante

Destinate esclusivamente all'ancoraggio dei materiali di copertura, vengono fissate in modo non permanente sulla struttura portante. In alcuni casi di serre smontabili, sono rappresentate da telai mobili di legno o metallo denominati "vetrine".

A 4 - Materiali di copertura

Rivestono la funzione di proteggere la coltura da eventi atmosferici avversi (es. pioggia, grandine, vento, ecc.) e, soprattutto, risultano determinanti per l'ottenimento dell'effetto serra. I materiali incolori permettono di raggiungere i risultati migliori. In casi particolari potranno essere utilizzati materiali diversamente fotoselettivi (es. film plastici colorati) purché gli stessi siano funzionali alla propagazione e/o all'allevamento delle piante. Il materiale più tradizionale è sicuramente il vetro di tipo lucido o translucido, quest'ultimo conosciuto anche come "grezzo", a parete singola o doppia nelle diversificate caratteristiche fisiche, meccaniche e ottiche.

Oltre al vetro vengono utilizzate lastre semirigide di plastica, piane od ondulate, o film plastici di diversa costituzione chimica e spessore.

Si deve evidenziare che il materiale di copertura non deve avere la sola funzione ombreggiante, ma deve soprattutto garantire il mantenimento dell'effetto serra.

B) Elementi essenziali tecnologici

B 1 - Strutture/attrezzature/impianti per il controllo della temperatura

Oltre a quanto sopra riferito in relazione all'effetto serra, per il controllo della temperatura è necessario tener presente anche della presenza di impianti specifici. Questi si possono dividere, in relazione alla loro funzione prevalente, in impianti per il riscaldamento e impianti per il raffrescamento.

Impianti per riscaldamento:

- termosifone;
- aerotermi;
- generatori di aria calda;
- stufe a gas, gasolio ed elettriche;
- fonti termiche alternative;
- condizionamento mediante pompa di calore.

Qualora i volumi delle serre da riscaldare siano elevati e/o la differenza di temperatura con l'esterno sia particolarmente accentuata è da prevedere la presenza di bruciatori e caldaie di adeguata potenza che richiedono particolari locali da destinare alla centrale termica.

Impianti per raffrescamento:

- adeguate finestrature nelle pareti laterali e sul tetto per consentire un razionale ricambio d'aria mediante ventilazione naturale e/o forzata;
- ombreggiamento all'interno e/o all'esterno della serra tramite apposite reti o teli ombreggianti oppure con specifici tinteggianti;
- condizionamento mediante "Fog" o "Cooling";
- condizionamento mediante pompa di calore.

Gli impianti sia di riscaldamento, sia di raffrescamento richiedono la presenza di opportuni automatismi di regolazione e programmazione.

In particolari situazioni (es. presenza di prevalenti venti freddi) può risultare utile l'impiego di frangivento. Questi apprestamenti protettivi vengono impiegati per proteggere dal vento, principalmente, le colture in piena aria, evitando danni di diversa natura che questa meteora può provocare già a velocità di 8-10 m/secondo e sono costituiti da materiali inerti (secchi) o vivi. Nel primo caso, al momento attuale, si fa riferimento principalmente a reti di materiale plastico tessute o estruse, con permeabilità al vento intorno al 50%. Nel secondo, invece, vengono impiegati arbusti, quando la protezione interessa altezze modeste (2-3 m) oppure piante

arboree di specie diverse (es. pioppo, robinia, salice, platano, altre), disposte in filari singoli o doppi o multipli, nel caso si vogliano raggiungere altezze fino a 20-30 m. A volte, nel caso delle serre mobili, per precauzione, i frangivento possono essere applicati, al fine di proteggere le strutture, soprattutto quando si opera in zone molto ventose; nelle serre fisse il problema non esiste poiché il carico vento viene considerato e calcolato al momento della progettazione. Per entrambe le tipologie di serra la presenza dei frangivento può risultare utile per ridurre le perdite di calore per conduzione-convezione attraverso le pareti, ovviamente nel caso di venti freddi.

B 2 - Strutture/attrezzature/impianti per il controllo dell'umidità relativa

La gestione dell'umidità relativa (UR) è fortemente correlata dalla temperatura all'interno dell'apprestamento protettivo. L'aumento della UR comporta una temporanea riduzione di temperatura (vedi sopra "Fog" e "Cooling"). Tra i metodi più semplici impiegati per aumentare la UR si possono ricordare la evaporazione dalla superficie del terreno non pacciamato, inumidito a seguito di interventi irrigui effettuati attraverso infiltrazione laterale da solchi o, meglio ancora, da irrigazioni per aspersione con turni frequenti e limitati volumi di adacquamento. Un più razionale controllo dell'umidità relativa può essere effettuato con il "Fog" o con il "Mist".

Anche in questo secondo caso è richiesta la presenza di opportuni automatismi di regolazione e programmazione.

B 3 - Strutture/attrezzature/impianti per il controllo dell'illuminazione

Si possono suddividere in relazione al controllo dell'intensità luminosa o del fotoperiodo.

Controllo dell'intensità luminosa: è finalizzato all'aumento o riduzione della luminosità all'interno della serra.

Nel caso dell'aumento trattasi sostanzialmente di illuminazione supplementare che viene applicata in serra durante il periodo invernale per supplire alle carenti condizioni dell'illuminazione naturale. Si utilizzano lampade con riflettore interno ad elevata potenza (400-1000 W) in grado di illuminare una superficie estesa.

Nel caso della riduzione si impiegano reti di varia tramatura in grado di provocare diverse intensità di ombreggiamento.

Controllo del fotoperiodo: si possono distinguere impianti per l'allungamento o la riduzione del "periodo di luce". L'utilizzo fondamentale è quello del controllo dell'induzione a fiore.

Per allungare il fotoperiodo si impiegano principalmente lampade ad incandescenza e, a volte, tubi fluorescenti. La potenza è molto modesta (15-20 W/m2).

Nel caso della riduzione, si agisce con l'oscuramento o con l'applicazione di schermi fotoselettivi.

Per la corretta e agevole gestione di tali interventi è richiesta la presenza di opportuni automatismi di regolazione e programmazione.

B 4 - Strutture/attrezzature/impianti per il controllo della concentrazione di andride carbonica nell'aria

L'arricchimento carbonico dell'aria all'interno della serra si pratica per intensificare il processo fotosintetico in modo tale che la concentrazione di anidride carbonica (CO2) non scenda mai al di sotto dei livelli critici richiesti dalle diverse specie coltivate. Tale intervento trova economica applicazione soltanto in determinate condizioni di luminosità e temperatura all'interno dell'apprestamento protettivo.

Le fonti di erogazione disponibili sono numerose e rappresentate da:

(A) combustione di idrocarburi (GPL, metano, kerosene, altri), alcool etilico, paraffina;
(B) evaporazione di CO2 liquida (in bombole);
(C) sublimazione di CO2 solida.

Nel caso (A) gli apparecchi di erogazione sono rappresentati da bruciatori sospesi, in grado di provocare la completa combustione del gas, al fine di evitare la formazione di residui gassosi (CO ed etilene) dannosi per le piante.

Nel caso (B) l'anidride carbonica compressa viene direttamente spillata, in fase gassosa, da bombole e viene immessa nella serra, a breve distanza dalle piante, attraverso tubi di plastica (PVC) da 8-10 mm con fori di 0,1 mm alla distanza di 30-50 cm uno dall'altro.

Il caso (C) è raramente utilizzato e consiste nel collocare, all'interno della serra, CO2 resa solida dalle basse temperature (-80°C) che, nelle condizioni termiche ambientali sublima.

Anche per la carbonicazione risultano indispensabili adeguati strumenti di programmazione, automazione e controllo che prendano in considerazione soprattutto la temperatura e l'intensità luminosa.

B 5 - Strutture/attrezzature/impianti per l'irrigazione e/o fertirrigazione delle piante

L'irrigazione all'interno della serra viene praticata con sistemi diversificati che, in ogni caso, comprendono i seguenti elementi:

- dispositivi di pompaggio per inviare acqua con pressioni/portate diversificate.
  In relazione all'approvvigionamento idrico che può provenire da pozzi scavati nel sottosuolo o da invasi superficiali naturali o artificiali, vengono generalmente impiegate, rispettivamente elettropompe sommerse ad asse verticale o elettropompe centrifughe ad asse orizzontale o verticale. Gli elementi tecnici da considerare nella scelta della pompa sono:
  - portata (litri/minuto o m3/h);
  - prevalenza (dislivello fra punto di presa e punto di erogazione dell'acqua);
  - potenza assorbita (kW).

  L'impianto di irrigazione può essere suddiviso in settori indipendenti eventualmente automatizzabili con elettrovalvole. Ciò consente di razionalizzare le dimensioni dei dispositivi di pompaggio e delle condotte principali di adduzione;
- condotte principali di adduzione rappresentate prevalentemente da tubazioni in materiale plastico (PVC o PE). Il dimensionamento andrà effettuato tenendo conto di alcuni fattori quali la portata, la lunghezza e la conformazione e il percorso per limitare le conseguenti perdite di carico;
- dispositivi di filtraggio posizionati subito dopo il sistema di pompaggio per l'eliminazione delle impurità presenti nell'acqua che possono compromettere la funzionalità degli erogatori. I filtri possono essere a idrociclone o a graniglia e schermo (rete o dischi lamellari). Generalmente vengono posti più filtri in serie;
- dispositivi di erogazione che possono essere di diverso tipo in relazione al metodo di irrigazione utilizzato;
- dispositivi di controllo dei turni irrigui costituiti da semplici temporizzatori o da programmatori in grado di gestire l'irrigazione in funzione di parametri ambientali o colturali.

I sistemi di irrigazione considerano:
1) aspersione (a pioggia);
2) subirrigazione;
3) a goccia;
4) flusso e riflusso.

L'aspersione è un sistema, fisso o mobile, molto diffuso poiché facilmente automatizzabile ed utilizzabile anche per altri scopi. Viene realizzato con irrigatori-nebulizzatori rotanti pensili a funzionamento capovolto, irrigatori statici a semicerchio, irrigatori rotanti (90°÷360°), barre nebulizzatici.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'applicazione di dispositivi antigoccia al fine di evitare lo sgocciolamento a fine intervento. Quest'ultimo accorgimento è particolarmente utile nel caso di irrigatori-nebulizzatori pensili.

La subirrigazione o erogazione sotterranea dell'acqua, viene attualmente realizzata con l'interramento di piccoli tubi autocompensanti di materiale plastico flessibile dotati di dispersori porosi o essudanti che permettono la fuoriuscita di un flusso continuo di acqua a bassa pressione. Queste condutture, permanenti, vanno interrate ad una profondità tale da evitare danni derivabili dalle normali lavorazioni meccaniche del terreno.

L'irrigazione a goccia viene realizzata con tubazioni mobili, sopra terra, in materiale flessibile dai quali, con modalità diverse, si provvede alla distribuzione, per lunghe durate, di minime quantità d'acqua localizzata nelle immediate vicinanze della pianta.

Il flusso e riflusso si adatta esclusivamente per piante in vaso e consiste nell'immettere ad intermittenza, in vasche a terra o bancali con pareti stagne alte 20÷25 cm, un flusso di acqua che, una volta raggiunti rapidamente i 2-4 cm di altezza, permane per un periodo che, in funzione del volume del vaso, può variare dai 10-15 fino ai 25-30 minuti. Una volta trascorso tale tempo l'acqua viene fatta rapidamente defluire. Al fine di limitare le perdite d'acqua e, soprattutto nel caso di utilizzo del sistema per la fertirrigazione, l'acqua o la soluzione nutritiva, alla fine dell'intervento, viene raccolta e conservata in apposite vasche per il reimpiego. Estrema attenzione dovrà essere riservata a tutti gli accorgimenti in grado di permettere un rapido e uniforme riempimento e svuotamento dei bancali o delle vasche (es. "messa in bolla" dei bancali che dovranno avere canalizzazioni sul fondo dove sono collocati i vasi, impiantistica idraulica efficiente, ecc.). Una applicazione particolare è quella denominata anche subirrigazione a pavimento che prevede la realizzazione di vasche in cemento che interessano l'intera superficie della serra.

Il complesso dei sistemi irrigui a cui si è fatto riferimento possono essere usati anche per apportare nutrimento alle piante attraverso l'acqua (fertirrigazione). In quest'ultimo caso, gli impianti devono essere dotati anche di dosatori e miscelatori del concime all'acqua che dovranno essere posti a valle del sistema di pompaggio e prima degli erogatori. Diversi sono i sistemi di dosaggio e miscelazione che vanno dalle pompe dosatrici ai dosatori proporzionali, al tubo venturi (miscelatore ad iniezione).

(segue)

3) TABELLE RIASSUNTIVE

Tabella 1 – PROSPETTO TIPOLOGIE SERRE (IN RELAZIONE ALLA FORMA DELLA SEZIONE TRASVERSALE)

<table>
<tr><td>Tipologie di serre

Caratteristiche costruttive salienti</td><td>SERRA TUNNEL senza pareti laterali verticali</td><td>SERRA TUNNEL con pareti laterali verticali</td><td colspan="2">SERRA A FALDE PIANE</td></tr>
<tr><td>
ad arco (singola)

a mansarda (singola)</td><td>
a tetto curvilineo (singola e multipla)

a tetto gotico (singola e multipla)</td><td colspan="2">
a padiglione (singola e multipla)
 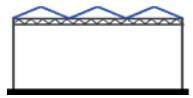
tipo venlo (singola e multipla)</td></tr>
<tr><td>Altezza al colmo (m)</td><td>fino a 5,00</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Altezza in gronda (m)</td><td></td><td rowspan="2">fino a 5,50</td><td>materiale copertura: vetro
fino a 6,50</td><td>materiale copertura: plastica
fino a 5,00</td></tr>
<tr><td>Cubatura unitaria (m^3/m^2) generalmente adottata</td><td>fino a 4,00</td><td>fino a 6,50</td><td colspan="2">fino a 7,50</td></tr>
<tr><td>Fondazioni generalmente utilizzate</td><td colspan="4">Serre mobili
• Fondazioni temporanee : che una volta rimosse possono essere reimpiegabili per lo stesso scopo
Serre fisse
• Fondazioni permanenti: che una volta rimosse non possono essere più reimpiegate poiché, all’atto della rimozione, le stesse vengono demolite o, in ogni caso, rese non più idonee per lo stesso scopo (vedi glossario)</td></tr>
<tr><td>Struttura portante</td><td colspan="4">nella gran maggioranza dei casi viene impiegato l’acciaio</td></tr>
</table>

Tipologie di serre / Caratteristiche costruttive salienti		**SERRA TUNNEL senza pareti laterali verticali**	**SERRA TUNNEL con pareti laterali verticali**	**SERRA A FALDE PIANE**
		ad arco (singola) a mansarda (singola)	a tetto curvilineo (singola e multipla) a tetto gotico (singola e multipla)	a padiglione (singola e multipla) 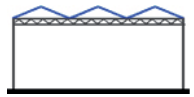 tipo venlo (singola e multipla)
Materiale di copertura	Tetto	• film plastici • lastre di materiale plastico	• film plastici • lastre di materiale plastico	• vetro • lastre/film plastici
	Pareti laterali	costituite dalla continuazione dell'arco fino a terra	• film plastici • lastre di materiale plastico	• vetro • lastre/film plastici
	Testate	• film plastici • lastre di materiale plastico	• film plastici • lastre di materiale plastico	• vetro • lastre/film plastici
Sistemi di coltivazione praticabili		direttamente su terreno; fuori suolo – sacchetti torba, floating system, ecc.; in contenitore a livello suolo; in contenitore su bancale;		
Colture praticabili (min. 80% superficie coperta)		orticole; floricole (es. vaso fiorito, fiore reciso, ecc.); vivaismo orto-floro-frutticolo-viticolo (raramente frutticole arboree)		
Elementi essenziali tecnologici	di climatizzazione passiva	illuminazione naturale attraverso il materiale di copertura; effetto serra; finestrature per ricambio aria		
	di climatizzazione attiva	temperatura; umidità relativa; luce (intensità e/o fotoperiodo); concentrazione CO_2 nell'aria; ventilazione interna		
	altro	irrigazione/fertirrigazione; disinfezione e controllo fitosanitario; forza elettro motrice (FEM), illuminazione di servizio/emergenza; automazione		

Tabella 2 – INQUADRAMENTO TECNICO-SISTEMATICO

Tipo	Installazione manufatto	Fondazioni	Funzione[1]	Riferimento normativo	Piano aziendale (ex art. 44 LR11/04)	Titolo autorizzativo
fisse	stabilmente infisso	Permanenti	Semiforzatura	LR 19/99 art 9	No	DIA
fisse	stabilmente infisso	Permanenti	Potenziale Forzatura	LR 19/99 art 9	No	DIA
fisse	stabilmente infisso	Permanenti	Semiforzatura	LR 11/04 art 44	Si	PC
fisse	stabilmente infisso	Permanenti	Potenziale Forzatura	LR 11/04 art 44	Si	PC
mobili	Non stabilmente infisso	Temporanee	Semiforzatura	LR 19/99 art 9	No	Nessuno (comunicazione facoltativa)
mobili	Non stabilmente infisso	Temporanee	Potenziale Forzatura	LR 19/99 art 9	No	Nessuno (comunicazione facoltativa)
mobili	Non stabilmente infisso	Temporanee	Semiforzatura	LR 11/04 art 44	No	Nessuno (comunicazione facoltativa)
mobili	Non stabilmente infisso	Temporanee	Potenziale Forzatura	LR 11/04 art 44	No	Nessuno (comunicazione facoltativa)

[1] Le serre possono semiforzare o forzare le colture in esse praticate, almeno nell'ambiente di coltivazione veneto, qualora non utilizzino o utilizzino impianti di climatizzazione attiva. Eventualmente le serre possono essere suddivise in ambienti di semiforzatura (dotate di sola climatizzazione passiva) o potenziale forzatura (dotate anche di climatizzazione attiva).

4. Glossario

Altezza al colmo: altezza massima della serra misurata dal piano di sedime e fino a sopra la copertura nel punto più alto (colmo delle falde o sommità arco). Si misura in m.

Altezza alla gronda: altezza di riferimento della serra, misurata dal piano di sedime e fino a sotto la gronda di raccolta delle acque della copertura. Nel caso di serre con gronde a quote diverse si assume come riferimento la maggiore. Nel caso di serre con struttura curvilinea e montante verticale prive di gronda, si assume come altezza alla gronda l'altezza misurata all'intersezione tra prolungamento della copertura e montante verticale, senza tener conto di eventuali raccordi curvilinei. Per le serre ad arco totale si assume l'altezza alla gronda pari a zero. Si misura in m.

Altezza media: altezza misurata dal piano di sedime e fino al punto medio superiore della sezione trasversale della serra; corrisponde al rapporto tra volume lordo della serra e superficie coperta. Si misura in m.

Area di coltivazione: parte di una serra destinata ad ospitare le piante in coltivazione, siano esse sul suolo o fuori suolo, comprendente anche i corridoi e percorsi principali e secondari per l'accesso del personale adibito alle normali operazioni colturali. L'area di coltivazione deve essere almeno pari all'80% della superficie coperta. Si misura come proiezione in pianta, anche quando realizzata su più piani.

Area accessoria: parte di una serra destinata ad ospitare elementi tecnologici e/o accessori. Si misura come proiezione in pianta, anche quando realizzata su più piani. L'area accessoria non può superare il 20% della superficie coperta della serra. La copertura e le pareti delle aree accessorie, dei corridoi e disimpegni possono essere realizzate con materiali anche totalmente opachi.

Complesso serricolo: è rappresentato dall'insieme di tutti gli elementi strutturali, tecnologici, funzionali e accessori che concorrono a garantire la specifica produzione dell'impresa agricola ad indirizzo serricolo.

Cooling: sistema di raffrescamento basato sulla evaporazione dell'acqua. È costituito da una serie di ventilatori di norma collocati in una parete della serra in grado di aspirare, in un ora, da 10 a 60 volte l'intero volume d'aria della stessa. Nella parete opposta a quella dei ventilatori si trova un pannello poroso caratterizzato da buona permeabilità all'aria e da elevata superficie evaporante. Il pannello viene mantenuto umido da ugelli che spruzzano acqua dalla sommità.

Cubatura unitaria: rapporto tra il volume lordo della serra e la superficie coperta (m3/m2). Numericamente è uguale all'altezza media della serra.

Effetto serra: riscaldamento provocato dalle caratteristiche del materiale di copertura che deve possedere elevata permeabilità alle radiazioni incidenti del sole e scarsa trasmittanza nei confronti di quelle calorifiche dell'infrarosso provenienti da tutti i corpi riscaldati all'interno della serra. Secondariamente, tale fattore, è influenzato anche dalla conducibilità termica e spessore del materiale di copertura.

Elementi essenziali strutturali: risultano fondamentali per la costruzione della serra e consentirne l'accesso a mezzi e persone. Alcuni di essi sono essenziali in ogni ambiente e per qualsiasi destinazione, altri sono essenziali soltanto in relazione a particolari coltivazioni e/o ambienti.

Sono costituiti da:

- fondazioni;
- struttura portante;
- materiale di copertura (sul tetto, pareti laterali e testate) di vetro o plastica, trasparente o translucido, incolore o fotoselettivo, con relativi supporti e fissaggi;
- pareti interne con materiale trasparente o translucido, incolore o foto selettivo (vetro o plastica), con relativi supporti e fissaggi, sia fisse che mobili;
- elementi per le aperture di ventilazione alle pareti e al tetto;
- porte e portoni per l'accesso di persone e mezzi;
- pavimentazioni interne d'uso e di servizio.

Elementi essenziali tecnologici: attrezzature e impianti che, relativamente alla destinazione d'uso e agli ambienti, possono risultare essenziali all'ottenimento delle condizioni climatiche richieste dalle colture praticate.

Gli elementi essenziali tecnologici rivolti al controllo climatico all'interno della serra si distinguono in:

- passivi - quando agiscono sui flussi naturali di massa ed energia in modo da regolarne il flusso senza aggiunte o sottrazioni dirette;
- attivi - quando agiscono sui flussi di massa ed energia modificando i flussi naturali mediante aggiunta o sottrazione di quantità programmate fornite dagli impianti al fine di ottenere condizioni non altrimenti producibili con impianti passivi.

Sia che siano passivi o attivi questi sono costituiti da:

- strutture/attrezzature/impianti per il controllo della temperatura;
- strutture/attrezzature/impianti per il controllo dell'umidità relativa;
- strutture/attrezzature/impianti per il controllo dell'illuminazione;
- strutture/attrezzature/impianti per il controllo della concentrazione di CO2 nell'aria;
- attrezzature e impianti per la ventilazione interna.

Oltre al controllo climatico, gli elementi essenziali tecnologici possono essere rivolti a soddisfare altre esigenze ed essere perciò suddivisi in:

- strutture/attrezzature/impianti per la irrigazione e/o fertirrigazione delle piante;
- strutture, attrezzature e impianti per il supporto, sostegno e movimentazione delle piante;
- attrezzature e impianti per la disinfezione ed il controllo fitosanitario;
- impianti elettrotecnici per l'illuminazione di servizio e d'emergenza e per la forza elettromotrice, nonché per l'automazione del funzionamento.

Parte delle attrezzature e impianti possono essere posti al di fuori della serra per motivi di praticità e/o sicurezza.

Elementi essenziali funzionali: superfici di servizio destinate all'esercizio e alla manutenzione della serra. Sono costituiti da:

- viabilità di accesso alla serra
- viabilità di servizio alla serra (per manutenzione, messa in esercizio di impianti e attrezzature, ecc.)

- rete di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla serra.

Elementi accessori: qualsiasi struttura, apprestamento, impianto e costruzione non compresa tra gli elementi strutturali e tecnologici, utile e/o necessaria al corretto funzionamento del complesso serricolo.

In particolare:

- viabilità interna aziendale, esclusa quella per l'accesso alla serra;
- locali ad uso ufficio, ricezione del pubblico, esposizione, vendita;
- magazzini e depositi per materie prime, prodotti finiti, macchine ed attrezzature;
- ambienti per la lavorazione preliminare, intermedia e finale del prodotto;
- ambienti per il confezionamento e la spedizione del prodotto;

Taluni elementi accessori possono essere collocati all'interno della serra.

Fog: sistema di raffrescamento basato sulla evaporazione dell'acqua. La nebulizzazione dell'ambiente all'interno della serra viene effettuata con ugelli nebulizzatori ad elevata pressione.

Forzatura: coltivazione di piante che avviene in periodi totalmente al di fuori di quelli normalmente possibili in pieno campo, in un determinato ambiente (colture forzate - extrastagionali). Negli ambienti veneti viene generalmente praticata per l'oroflorovivaismo, in serre dotate di impianti e attrezzature di tipo attivo che permettono il razionale controllo delle condizioni climatiche mediante sistemi anche automatizzati. Per forzatura si può anche intendere la coltivazione di piante che altrimenti, in condizioni di pieno campo, non potrebbero essere coltivate (es. piante tropicali).

Frangivento: strutture impiegate per proteggere dal vento, principalmente, le colture in piena aria. A volte, sia per le serre mobili che fisse, la presenza dei frangivento può risultare utile per ridurre le perdite di calore per conduzione-convezione attraverso le pareti, ovviamente nel caso di venti freddi.

Mist: sistema di umidificazione in serre per la radicazione di talee erbacee, semilegnose e legnose caratterizzato da ugelli a deflessione che funzionano a 4 atm., acqua a bassa durezza e con basse portate (10-15 l/h); si origina una sottile pioggia mirata a impedire che la riduzione di umidità dell'aria provochi la chiusura degli stomi della parte aerea delle talee e, nel contempo, a consentire un dislivello termico fra parte epigea (più fredda) e ipogea (più calda) delle stesse.

Opere murarie fuori terra: elementi in elevazione in calcestruzzo o altro materiale da costruzione atto alla stabilizzazione della serra, emergenti dal terreno di sedime della serra. Possono essere di tipo temporaneo, realizzate con elementi prefabbricati amovibili; sono permanenti quando la loro rimozione presuppone la demolizione del manufatto. Non sono opere murarie fuori terra le pavimentazioni, i corridoi ed elementi similari a collocazione orizzontale, anche se emergenti dal terreno per un'altezza minima tale da evitare l'invasione da parte delle acque meteoriche.

Protezione: funzione elementare, limitata alla salvaguardia delle colture dalle avversità climatiche, svolta da tutti i mezzi di difesa, semiforzatura e forzatura. Nel caso delle serre, la protezione avviene attraverso la realizzazione di un ambiente separato dall'esterno a mezzo di un involucro ad elevata trasparenza alla luce.

Prospetto tipologie serre: riassume le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle serre normalmente utilizzate per la coltivazione delle diverse specie di piante nella Regione Veneto. La conformità di un nuovo progetto di serra ai dati del prospetto comporta l'automatico riconoscimento della correttezza del progetto ai fini agronomici. Qualora il nuovo progetto preveda parametri non conformi al prospetto, dovrà essere redatta una Relazione Tecnica Specialistica da parte di un tecnico abilitato, per giustificare i parametri non conformi.

Relazione tecnica specialistica: documento progettuale indispensabile per individuare e descrivere i diversi elementi facenti parte della/e serra/e (es. elementi accessori, elementi essenziali primari, elementi essenziali secondari, ecc.), sulla base sia del processo produttivo, sia degli apprestamenti protettivi, che delle scelte tecnico-costruttive adottate e di quant'altro necessario a giustificare tecnicamente l'intervento, qualora non rientri nei parametri standard definiti nel prospetto tipologie serre.

Rendimento termico: dislivello termico medio (Δ tm) tra le temperature medie all'interno e all'esterno della serra; prende in considerazione oltre all'effetto serra anche l'ermeticità, la natura delle strutture, la forma e dimensioni, l'orientamento, altro.

Semiforzatura: coltivazione di piante che avviene in periodi più o meno anticipati o posticipati rispetto a quelli possibili in un determinato ambiente, in pieno campo. Anche nelle serre si realizza mediante l'impiego dei soli elementi essenziali tecnologici passivi.

Serra: è un manufatto praticabile caratterizzato, fondamentalmente, da:

- essere destinato alla coltivazione di piante erbacee, arbustive e arboree per almeno l'80% della superficie coperta;
- essere isolato dall'esterno tramite materiale di copertura incolore e trasparente alla luce che deve, nel contempo, permettere l'ottimizzazione dell'effetto serra.

Per maggiori dettagli vedi elementi essenziali strutturali, tecnologici, funzionali e elementi accessori.

Serre a pressione d'aria: vedi serre pneumatiche.

Serre gonfiabili: vedi serre pneumatiche.

Serre fisse: sono realizzate con elementi strutturali permanenti, che mantengono la struttura e la copertura stabilmente fissate all'area di insediamento e, pertanto, operano una trasformazione definitiva del sedime ai fini urbanistici. La rimozione di una serra fissa presuppone operazioni di demolizione di una o più parti dell'insieme.

Serre mobili: sono realizzate con elementi strutturali facilmente smontabili e rimovibili, comprese le fondazioni, in modo da consentire la completa rimozione di tutti gli elementi ed il trasferimento in altro sito senza alcuna operazione di demolizione o distruzione di parti o elementi.

La temporaneità rappresenta una caratteristica di primario rilievo in quanto si prevede la possibilità di variazione della sede di insediamento. Per tali caratteristiche la realizzazione di una serra mobile non opera una trasformazione definitiva del sedime ai fini urbanistici.

Serre multiple: costituite da campate multiple.

Serre multipiano: sono le serre a torre, nelle quali la struttura si sviluppa prevalentemente in altezza andando a definire più piani (livelli) di coltivazione mobili.

Recente è la soluzione di serre in cui il piano di coltivazione è collocato al primo piano, mentre il piano terra viene adibito alle lavorazioni. Affinché tale tipologia sia considerata serra, l'ambiente destinato a operazioni di lavorazione diverse dalla coltivazione, unitamente alla superficie che ospita specifici impianti, non deve essere superiore al 20% della superficie coperta della serra. Qualora nella tipologia della serra a due piani tale percentuale venga superata, si ricade nella fattispecie delle strutture agricolo-produttive a tipologia mista.

Serre pneumatiche: anche definite "a pressione d'aria" o "gonfiabili" sono rappresentate da serre la cui copertura viene sostenuta dalla pressione interna dell'aria mantenuta superiore, rispetto all'esterno, mediante ventilatori.

Serre singole: costituite da un'unica campata.

Serre smontabili: sono sia fisse, sia mobili, con struttura portante e copertura costituite da elementi modulari amovibili facilmente montabili/smontabili, ampliabili/riducibili in larghezza e lunghezza. Possono essere a campata singola o multipla.

Serre spostabili o scorrevoli : si tratta di strutture caratterizzate da fondazioni permanenti continue sulle quali sono montate apposite rotaie. Le pareti, dotate alla base di ruote, scorrono sulle rotaie fissate alle fondazioni, permettendo lo spostamento della intera struttura portante lungo un percorso rettilineo predefinito. Una soluzione alternativa è quella di avere le pareti fornite di una guida che scorre su rulli fissati a plinti di fondazione permanenti.

Serre tunnel: serra con tetto a forma ellittica, ad ansa di paniere, semicircolare e fusiforme. Generalmente costituite da strutture portanti in acciaio galvanizzato e coperte con film plastici.

Sistemi automatizzati: insieme degli elementi strutturali e tecnologici dotati di azionamenti automatici gestiti da unità di elaborazione dati (logiche programmabili e/o computer) al fine di realizzare le condizioni prefissate di coltivazione prestabilite dall'operatore. L'utilizzo di sistemi automatizzati presuppone la presenza di una o più unità di elaborazione dati, uno o più sensori di campo per il rilevamento dei parametri gestionali (dati meteo, temperatura, umidità, illuminazione, ecc.), un insieme di azionamenti in grado di modificare la configurazione ed il funzionamento delle attrezzature ed impianti predisposti per la protezione e forzatura.

Superficie coperta di una serra: superficie in pianta del manufatto serra, comprendente l'area di coltivazione e l'area accessoria destinata ad ospitare elementi tecnologici e/o accessori. Si misura in mq.

Superficie utile di coltivazione: di norma pari all'area di coltivazione, può assumere valori superiori nel caso di coltivazione su più piani, su bancali o scaffali sovrapposti e simili strutture; in tal caso deve essere sommata all'area di coltivazione ogni singola area netta di coltivazione su piani o scaffali eccedente la prima. Si misura in m2.

Unità autonomamente gestibile (UAG): è la minima unità di superficie/cubatura della serra nella quale si possono gestire i parametri climatici e di coltivazione in modo autonomo. Gli impianti serricoli possono essere costituiti da una o più unità autonomamente gestibili (es. controllo temperatura, umidità relativa, irrigazione, fertirrigazione, ricambio aria, intensità luminosa, fotoperiodo, ecc.). In quest'ultimo caso le UAG sono suddivise da pareti fisse o mobili, anche in film plastico, al fine di creare più settori condizionabili autonomamente per ampliare la gamma delle specie coltivabili nello stesso tempo.

Volume lordo: volume racchiuso dall'involucro della serra, misurato fino al livello del piano di sedime esterno alla serra. Si misura in m3.

(segue)

5. SCHEDA TECNICA INTERVENTO

Interventi per la realizzazione di serre di cui al Titolo V della LR n. 11/2004

5.1 – PARTE GENERALE

Comune di: _____

Richiedente: _____

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo per persone giuridiche o enti pubblici**)**

CODICE FISCALE 4

COGNOME NOME

SESSO M F DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV.

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT Prov. Comune COMUNE PROV. C.A.P.

1

Natura giuridica **CUAA (CODICE FISCALE) (Obbligatorio)** PARTITA IVA (obbligatoria se posseduta) DATA DI RILASCIO P.IVA giorno mese anno COD.ATT.

ISCR. ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI

N. REGISTRO IMPRESE **REA** **Posizione INPS**

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME (se persona fisica)

SESSO M F DATA DI NASCITA giorno mese anno COD. ISTAT Prov. Comune COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE

TELEFONO 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT Prov. Comune COMUNE PROV. C.A.P.

Ubicazione dell'intervento: _____

indirizzo e numero civico: _____

comune: _____ provincia: _____ CAP: _____

comune censuario / foglio / mappali: _____

Intervento : _____

1 - Requisiti del richiedente

☐ 1.1 In possesso dei requisiti di cui al comma 2 art. 44 della Lr n. 11/2004

☐ 1.2 In possesso dei requisiti di cui alla Lr n. 19/1999

2 - Modalita' d'intervento

☐ 2.1 Permesso di Costruire ai sensi del Dpr 380/2001

☐ 2.2 Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 9 della Lr 19/1999

☐ 2.3 Soggetto a Piano Aziendale ai sensi c. 2 art. 44 Lr 11/2004

3 - Qualificazione dell'intervento

☐ 3.1 Serra fissa per protezione e copertura (soggetta a limite del 50% fondo)

☐ 3.2 Serra fissa per protezione o forzatura (non soggetta a limite del 50% fondo)

☐ 3.3 Serra mobile con opere murarie fuori terra

☐ 3.4 Altro: _____

4 - Situazione aziendale prima dell'intervento e successiva all'intervento

Descrizione	Unità misura	N° unità	Ante	Post
4.1 Serre fisse (protezione e copertura - lim 50%)	mq			
4.2 Serre fisse (protezione o forzatura - no lim)	mq			
4.3 Serre mobili con opere murarie fuori terra	mq			
4.4 Serre mobili senza opere murarie fuori terra	mq			
4.5 Strutture agricolo-produttive	mq			
4.6 Fondo aziendale di proprietà o disponibilità	mq			
4.7 Indice copertura serre fisse soggette a limite	%			
4.8 Indice copertura s trutture agricolo-produttive	%			
4.9 Indice copertura totale (serre+strutture)	%			

5 - Conformita' agli strumenti di pianificazione urbanistica

☐ 6.1 Pat e/o Prg - L'area d'intervento è idonea

☐ 6.2 PI - L'intervento rientra nei limiti previsti

☐ 6.3 Altri vincoli - L'area d'intervento è sottoposta ai seguenti vincoli:

a: _____
_____

b: _____
_____

c: _____
_____

6 - Dettaglio dell'intervento

Alla presente parte generale sono allegate le seguenti schede specifiche, relative alle nuove serre :

☐ 7.1 Serra fissa per protezione e copertura
N° schede _____

☐ 7.2 Serra fissa per protezione o forzatura
N° schede _____

☐ 7.3 Serra mobile con opere murarie fuori terra
N° schede _____

☐ 7.4 Altro: _____
N° schede _____

Redatto e sottoscritto per asseverazione il _____

Il Committente _____

Il Tecnico _____

(segue)

5.2 – PARTE SPECIFICA

SCHEDA N° _____ DI _____

Struttura: _____

Richiedente:

1

Natura giuridica | **CUAA (CODICE FISCALE)** (Obbligatorio) | PARTITA IVA (obbligatoria se posseduta) | DATA DI RILASCIO P.IVA (giorno mese anno) | COD.ATT.

ISCR. ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI

N. REGISTRO IMPRESE | **REA** | **Posizione INPS**

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME (se persona fisica)

SESSO (M F) | DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO (PREFISSO NUMERO)

COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo per persone giuridiche o enti pubblici**)** 4

CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

SESSO (M F) | DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

Ubicazione dell'intervento:

indirizzo e numero civico: _____

comune: _____ provincia: _____ CAP: _____

comune censuario / foglio / mappali: _____

A - Qualificazione della struttura

□ 3.1	□ 3.2	□ 3.3	□ 3.4 _____ _____
□ A.1 Coltivazione sul suolo			□ A.2 Coltivazione fuori suolo

B - Utilizzo
- □ B.1 Produzione orticola
- □ B.2 Produzione arborea
- □ B.3 Produzione vivaistica
- □ B.4 Altre piante: _____

C - Tipologia
- □ C.1 Serra tunnel senza pareti laterali verticali
- □ C.2 Serra tunnel con pareti laterali verticali
- □ C.3 Serra a falde piane
- □ C.4 Altra tipologia di serra: _____

D - Dati caratteristici
- □ D.1 Struttura ad un unico piano
- □ D.2 Struttura multipiano

Numero dei piani _____

D.3 Superficie coperta
mq _____

D.4 Superficie area coltivazione
mq _____ in percentuale _____

D.5 Superficie area accessoria
mq _____ in percentuale _____

D.6 Superficie utile coltivazione
mq _____ in percentuale _____

D.7 Altezza alla gronda
m _____

D.8 Altezza al colmo
m _____

D.9 cubatura unitaria
m _____

E - Elementi essenziali strutturali

E.1 Fondazioni _____

E.2 Struttura portante _____

E.3 Materiale di copertura:
- materiale delle pareti _____
- materiale delle testate _____
- materiale del tetto _____

E.4 Aperture di ventilazione □ a parete □ al tetto

E.5 Porte e portoni N° ___ tipo _____

E.6 Pavimentazioni interne _____

F - Elementi essenziali tecnologici
- □ F.1 strutture, attrezzature e impianti per il supporto, sostegno e movimentazione delle piante
- □ F.2 strutture/attrezzature/impianti per il controllo della temperatura
- □ F.3 strutture/attrezzature/impianti per il controllo dell'umidità relativa
- □ F.4 strutture/attrezzature/impianti per il controllo dell'illuminazione
- □ F.5 attrezzature e impianti per il controllo della luminosità interna
- □ F.6 strutture/attrezzature/impianti per il controllo della concentrazione di co2 nell'aria
- □ F.7 strutture/attrezzature/impianti per la irrigazione e/o fertirrigazione delle piante
- □ F.8 attrezzature e impianti per la ventilazione interna
- □ F.9 attrezzature e impianti per la disinfezione ed il controllo fitosanitario
- □ F.10 impianti elettrotecnici per l'illuminazione di servizio e d'emergenza e per la forza elettro motrice, nonché per l'automazione del funzionamento.

G - Elementi essenziali funzionali
- □ G.1 viabilità di accesso alla serra
- □ G.2 viabilità di servizio alla serra (per manutenzione, messa in esercizio di impianti e attrezzature, ecc.)
- □ G.3 rete di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla serra.

H - Elementi accessori interni alla serra
- □ H.1 locali ad uso ufficio, ricezione del pubblico, esposizione, vendita
- □ H.2 magazzini e depositi per materie prime, prodotti finiti, macchine ed attrezzature
- □ H.3 ambienti per la lavorazione preliminare, intermedia e finale del prodotto
- □ H.4 ambienti per il confezionamento e la spedizione del prodotto

I - Conformità al prospetto tipologie serre
- □ I.1 La struttura è conforme al prospetto (tabella 1 - Prospetto tipologie serre, dell'Allegato A - La serra).
- □ I.2 La struttura non è conforme al prospetto e si allega relazione tecnica specialistica per le seguenti motivazioni:

_____
_____

Redatto e sottoscritto per asseverazione il _____

Il Committente _____

Il Tecnico _____

Istruzioni per la compilazione della scheda tecnica di intervento per la realizzazione di serre di cui al titolo V della Lr n. 11/2004, art. 44, comma 6

La scheda è costituita da:

5.1 - Parte generale: contiene i dati identificativi del richiedente, come già previsti nel quadro A- Soggetto richiedente, del Fascicolo aziendale; informazioni sull'intervento che il richiedente intende attuare; informazioni sull'ubicazione dell'intervento; conformità dell'intervento agli strumenti di pianificazione urbanistica.

5.2 - Parte specifica: contiene informazioni per qualificare in modo specifico l'intervento che il richiedente intende effettuare. È costituita da un insieme di schede, una per ciascuna serra.

La scheda tecnica deve essere compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente e dal tecnico progettista, unitamente all'indicazione della data e del luogo in cui tale sottoscrizione avviene.

5.1 - Parte generale - Comune:
va indicato il Comune nel quale si intende realizzare la serra

5.1 - Parte generale - Richiedente:
Indicare:

a. Codice fiscale.
b. Partita iva, data del suo rilascio (così come riportata nel certificato di attribuzione) e codice di attività così come risulta dal certificato di attribuzione del numero di partita Iva.
c. Codice di iscrizione al Registro delle imprese e al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (Rea) della Camera di Commercio.
d. codice Inps.
e. La ragione sociale o la denominazione (deve essere riportata senza abbreviare alcuna parola, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta senza punti), del richiedente.

Se il richiedente è una ditta individuale, il Codice fiscale è quello della persona fisica e va indicato il cognome (le donne coniugate devono indicare soltanto il cognome da nubile) e nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM; per stato estero indicare EE).

Il codice della natura giuridica da riportare è quello indicato nella sottoriportata Tabella 2.

Domicilio o Sede legale

Riportare i dati relativi al domicilio o alla sede legale del richiedente.

Rappresentante legale

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica. Riportare:

a. i dati anagrafici;
b. il Codice fiscale ed il recapito del rappresentante legale del soggetto richiedente.

Tabella 2

Codifica natura giuridica del soggetto richiedente

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
00	Ditta individuale	910	Regione
902	Società di persone	911	Provincia
903	Società di capitali	912	Comune
904	Società cooperativa	913	Comunità montana
905	Consorzio di cooperative	914	Consorzio di comuni
906	Consorzi di tutela	915	Ente parco
907	Consorzi	916	Consorzio di bonifica e/o irrigazione
908	Associazione dei produttori	917	Altro ente pubblico
909	Associazioni senza scopo di lucro	918	Altro soggetto privato

5.1 - Parte generale - Ubicazione:
riportare i dati relativi all'ubicazione dell'intervento che si intende realizzare, nonché i dati catastali (comune censuario, foglio catastale, mappale/i).

Se l'intervento è previsto su più unità produttive, rinviare il dettaglio alla parte specifica della scheda.

5.1 - Parte generale - Intervento:
indicare il numero di serre che si intende realizzare nonché la descrizione sintetica dell'intervento medesimo.

5.1 - Parte generale
Punto 1 - Requisiti del richiedente:
barrare il campo riferito ai requisiti del richiedente: 1.1 e/o 1.2.

Il campo 1.2 dovrà essere barrato solamente qualora il richiedente sia iscritto nell'elenco regionale degli operatori del settore orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali, di cui all'art. 6 della Lr n. 19/1999, in una delle seguenti sezioni: vivaista; produttore, realizzatore di aree verdi.

In tutti gli altri casi dovrà essere barrato il campo 1.1.

5.1 - Parte generale
Punto 2 - Modalità di intervento:
barrare il campo 2.1 o 2.2, in corrispondenza del tipo di titolo autorizzativo che si deve conseguire per realizzare l'intervento. Barrare il campo 2.3 qualora si sia barrato il campo 1.1 e il campo 2.2.

5.1 - Parte generale
Punto 3 - Qualificazione dell'intervento:
barrare il campo riferito alla tipologia di intervento - ai sensi del comma 6 dell'art. 44 della Lr n. 11/2004 - nel quale rientra la serra/e che si intende realizzare.

5.1 - Parte generale
Punto 4 - Situazione aziendale prima dell'intervento e successiva all'intervento:
la tabella descrive la situazione aziendale attuale nonché quella successiva alla realizzazione dell'intervento previsto, con riferimento: al numero di serre; alla superficie coperta della serra o complessiva nel caso di più serre; alle altre strutture agricolo produttive presenti in azienda. Devono essere riportate sia le strutture esistenti, sia quelle autorizzate e non ancora realizzate.

La tabella riporta, inoltre, l'estensione del fondo aziendale, nonché, per le serre fisse e le altre strutture agricolo produttive, l'indice di copertura ottenuto rapportando la superficie coperta della serra/e e delle strutture agricolo produttive alla superficie del fondo di proprietà o disponibilità.

Indicare, per ciascuna tipologia di intervento di cui al precedente punto 3, il numero di serre che si intende realizzare e la superficie coperta complessiva in metri quadri, nonché gli indici di copertura, prima e dopo la realizzazione della/e serra/e medesime e delle altre strutture agricolo-produttive previste.

5.1 - Parte generale
Punto 5 - Conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica:
Indicare se l'intervento che si intende realizzare è conforme agli strumenti urbanistici vigenti: PAT e/o PRG; PI.

Elencare, inoltre, gli eventuali vincoli a cui è sottoposta l'area di intervento (per es.: vincolo ai sensi del D.Lgs n.42/2004; rispetto stradale, etc.).

5.1 - Parte generale
Punto 6 - Dettaglio dell'intervento:
indicare, per ciascuna tipologia di serra di cui al precedente punto 3, il numero delle schede allegate alla Parte generale; dovrà essere compilata una scheda per ciascuna serra che si intende realizzare.

5.2 - Parte specifica

È costituita da una o più schede, una per ogni serra che si intende realizzare; ciascuna scheda contiene le specifiche informazioni sulla serra ed è contraddistinta da un numero (da 1 a n).

Su ciascuna scheda devono essere indicati i dati del Richiedente, come riportati nelle Parte generale - Richiedente.

Nel campo Struttura deve essere individuata la denominazione della serra, a cui deve corrispondere pari denominazione negli elaborati progettuali grafici (per es.: serra A1).

Nel campo Ubicazione riportare i dati relativi all'ubicazione dell'intervento che si intende realizzare, nonché i dati catastali (comune censuario, foglio catastale, mappale/i).

5.2 - Parte specifica

A - Qualificazione della struttura:

barrare il campo riferito alla tipologia di serra di cui alla parte generale - punto 3; barrare, inoltre, il campo A.1 e/o A.2, a seconda che la coltivazione venga effettuata direttamente su terreno oppure fuori suolo (per es.:sacchetti torba, floating system, ecc.; in contenitore a livello suolo; in contenitore su bancale).

5.2 - Parte specifica

B - Utilizzo:

barrare il campo relativo alla produzione effettuata dall'azienda richiedente nella serra, tra le seguenti categorie: orticola, arborea, vivaistica, altre piante.

5.2 - Parte specifica

C - Tipologia:

barrare il campo relativo alla tipologia di serra, con riferimento alla Tabella 1 - Prospetto tipologie serre dell'Allegato 1: C.1, C.2, C.3.

Qualora venisse barrato il campo C.3 "altra tipologia di serra", che non rientra nei parametri standard definiti nel prospetto tipologie serre della citata Tabella 1, è necessario redigere e allegare anche la Relazione tecnica Specialistica, cioè il documento progettuale indispensabile per individuare e descrivere i diversi elementi facenti parte della particolare tipologia di serra (es. elementi accessori, elementi essenziali primari, elementi essenziali secondari, ecc.), sulla base sia del processo produttivo, sia degli apprestamenti protettivi, che delle scelte tecnico-costruttive adottate e di quant'altro necessario a giustificare tecnicamente l'intervento.

5.2 - Parte specifica

D - Dati caratteristici:

barrare il campo che identifica la serra quale serra ad un unico piano o serra multipiano; in quest'ultimo caso, specificare il numero di piani.

La sezione contiene, inoltre, una serie di campi che devono essere obbligatoriamente compilati, relativamente i dati tecnici/strutturali della serra: superficie coperta; superficie dell'area di coltivazione; superficie area accessoria; superficie utile di coltivazione; altezza di gronda; altezza di colmo; cubatura unitaria. Per la definizione di tali termini si deve fare riferimento al glossario, di cui all'Allegato 1.

5.2 - Parte specifica

E - Elementi essenziali strutturali:

per ciascun elemento riportato in questa sezione deve essere redatta una breve descrizione, facendo riferimento ai contenuti dell'Allegato 1, La serra, e, più schematicamente, alla Tabella 1 - Prospetto tipologie serre.

5.2 - Parte specifica

F - Elementi essenziali tecnologici:

barrare il campo che identifica i diversi elementi essenziali tecnologici (come definiti nell'Allegato 1, La serra, e nel Glossario) che costituiscono la serra.

5.2 - Parte specifica

G - Elementi essenziali funzionali:

barrare il campo che identifica i diversi elementi essenziali funzionali (come definiti nell'Allegato 1, La serra, e nel Glossario) che sono presenti nella serra.

5.2 - Parte specifica

H - Elementi accessori interni alla serra:

barrare il campo che identifica i diversi elementi accessori (come definiti nell'Allegato 1, La serra, e nel Glossario) che sono presenti all'interno della serra. I medesimi non devono occupare una superficie eccedente il 20% della superficie coperta della serra stessa.

5.2 - Parte specifica

I - Conformità al prospetto tipologie serre:

barrare il campo I.1 quando la serra rientra nei parametri standard definiti nel prospetto tipologie serre della Tabella 1 - Prospetto tipologie serre dell'Allegato 1. Diversamente, barrare il campo I.2; in quest'ultimo caso è necessario redigere e allegare anche la Relazione tecnica Specialistica, cioè il documento progettuale indispensabile per individuare e descrivere i diversi elementi facenti parte della particolare tipologia di serra (es. elementi accessori, elementi essenziali primari, elementi essenziali secondari, ecc.), sulla base sia del processo produttivo, sia degli apprestamenti protettivi, che delle scelte tecnico-costruttive adottate e di quant'altro necessario a giustificare tecnicamente l'intervento.

Allegato B

APPROFONDIMENTI TECNICI

Indice

1. APPRESTAMENTI PROTETTIVI E SERRE – DEFINIZIONI
2. LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE SERRE
    2.1 Le fondazioni
    2.2 La struttura portante
        2.2.1 aspetti distributivi
        2.2.2 i materiali da costruzione
        2.2.3 le tipologie costruttive
3. CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEI MATERIALI DI COPERTURA
    3.1 Premessa
    3.2 Il vetro
    3.3 Le materie plastiche
        3.3.1 caratteristiche dei materiali plastici per coperture
4. IL CONDIZIONAMENTO DELL'AMBIENTE TERMICO
    4.1 Il riscaldamento dell'aria
    4.2 Il raffrescamento dell'aria
        4.2.1 la ventilazione
        4.2.2 l'ombreggiamento
        4.2.3 l'evaporazione dell'acqua
5. LA RADIAZIONE SOLARE E L'EFFETTO SERRA
    5.1 Generalità
6. EUROPEAN STANDARD EN 13031-1
7. STANDARD EUROPEI RIGUARDANTI I MATERIALI DI COPERTURA
8. BIBLIOGRAFIA

1. APPRESTAMENTI PROTETTIVI E SERRE – DEFINIZIONI

Tra le molte definizioni di serra reperibili nella letteratura tecnica, in questa sede si è ritenuto utile fare riferimento a quelle utilizzate in ambito UNI-EN per la definizione degli standard costruttivi di questi manufatti.
A questo proposito la norma italiana UNI 9936-92 *"Apprestamenti per colture orto-floro-frutticole coperti con materiali plastici*", ora decaduta, definiva così gli apprestamenti per le colture protette:
"l'insieme di elementi che caratterizzano un ambiente confinato ed isolato da quello esterno, nel quale si vengono a determinare, prevalentemente per gli apporti di energia solare, condizioni climatiche adatte alla coltivazione delle piante"

Attualmente la progettazione e costruzione di serre è regolata dalla norma UNI 13031-1:2004 "*Serre: progettazione e costruzione. Parte 1: Serre per produzione commerciale" che riprende lo Standard Europeo EN 13031-1 (2001)*[1]*"* nell'ambito del quale viene fornita la seguente definizione di serra:

Serra: una struttura utilizzata per la coltivazione e/o la protezione di piante e colture che sfrutta la trasmissione della radiazione solare sotto condizioni controllate per migliorare l'ambiente di crescita, con dimensioni tali da consentire alle persone di lavorare al suo interno.

In particolare lo Standard Europeo EN 13031-1 ha come oggetto quelle serre utilizzate a fini professionali per la produzione di piante e colture, definite *serre commerciali*, così definite:
Serra commerciale: una serra utilizzata per la produzione, a fini commerciali, di piante e colture nella quale la presenza dell'uomo è limitata ad una bassa frequentazione di solo personale autorizzato.

[1] prEN "Greenhouses: Design and Construction. Part 1: Commercial Production Greenhouse" dell'European Committee for Standardization (CEN).

La definizione UNI-CEN, pur nella sua sinteticità, permette di comprendere quando una determinata struttura può definirsi serra, e quando no. Gli elementi discriminanti sono i seguenti:

- *tipo di utilizzo*: quando è adibita a coltivazione e/o protezione di piante;
- *caratteristiche dei materiali di copertura: permettere la trasmissione della radiazione solare*, utilizzando idonei materiali di copertura;
- *possibilità di condizionamento dell'ambiente*: soprattutto con riferimento alla temperatura (presenza di apposite luci per il passaggio dell'aria e, all'occorrenza, di impianti per il riscaldamento e il raffrescamento dell'aria);
- *ricavare idonee condizioni di lavoro*: attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro adeguato in termini di dimensione degli spazi (altezze, larghezza dei passaggi, ecc.) e della sicurezza del lavoro.

Di seguito, si procede alla caratterizzazione delle serre prendendo in considerazione:

- le caratteristiche costruttive;
- le tipologie e le caratteristiche dei materiali di copertura;
- i sistemi di condizionamento sotto il profilo termico.

2. LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE SERRE

Lo schema costruttivo di una serra comprende i seguenti elementi strutturali:

– il sistema di vincolo al terreno (fondazioni);

– la struttura portante, con la funzione di sopportare i carichi fissi e di esercizio che gravano su di essa;

– le strutture secondarie (di fissaggio), costituite da tutto ciò che serve a sostenere ed ancorare il materiale di copertura.

2.1 Le fondazioni

Le fondazioni per le serre, sempre di tipo superficiale, possono essere continue o discontinue.
Quelle continue, riconducibili allo schema costruttivo della trave rovescia, sono di norma realizzate in calcestruzzo armato (figura 2.1a).
Quelle discontinue sono invece costituite da plinti isolati, la cui consistenza dipende dalle dimensioni e caratteristiche del manufatto al quale sono collegate (figura 2.1b).
Da questo schema costruttivo, che identifica fondazioni di tipo permanente, differiscono quelle serre che vengono ancorate al terreno mediante sistemi riposizionabili, quali ad esempio le trivelle o le eliche (figura 2.2).

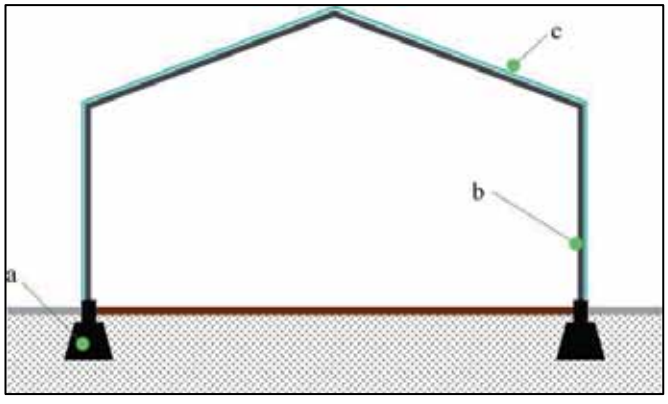

Figura 2.1 - Schema costruttivo di una generica serra:
a) fondazioni; b) struttura portante, principale e secondaria;
c) materiale di copertura.

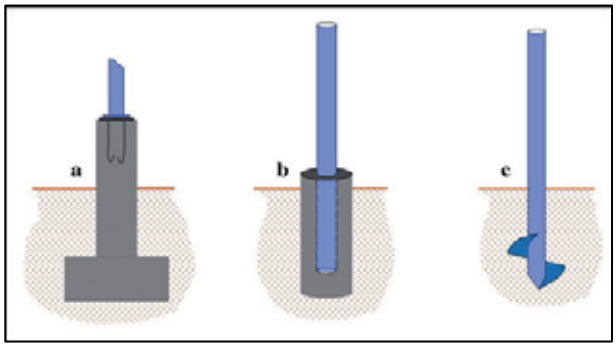

Figura 2.2 - Tipologie di fondazioni per le serre:
a) continue in calcestruzzo armato, b) discontinue, a plinto, c) riposizionabili.

2.2 La struttura portante

2.2.1 aspetti distributivi

L'attività di coltivazione all'interno di una serra può avvenire su un unico piano, oppure su piani sovrapposti (figura 2.3).

Le serre con un unico piano di coltivazione rappresentano la stragrande maggioranza dei casi; in esse la coltivazione avviene a livello del terreno, utilizzato come substrato di coltivazione o come piano di appoggio di vasi, oppure sistemate in apposite strutture emergenti (bancali, vasche idroponiche, ecc.), fissate a terra e/o sospese (figura 2.4).

Recente è la soluzione in cui il piano di coltivazione è collocato al primo piano, mentre il piano terra viene adibito alle lavorazioni (figura 2.5). Affinché tale tipologia sia considerata serra, l'ambiente destinato a operazioni di lavorazione diverse dalla coltivazione, unitamente alla superficie che ospita specifici impianti, non deve essere superiore al 20% della superficie coperta della serra; pertanto, qualora nella citata tipologia tale percentuale venga superata, si ricade nella fattispecie delle strutture agricolo-produttive a tipologia mista[2].

Nelle serre con tipologia a piani sovrapposti, riconducibile alle cosiddette *serre a torre* (o multipiano), la struttura si sviluppa prevalentemente in altezza andando a definire più piani (livelli) di coltivazione mobili.

Di seguito si farà riferimento solo a serre mono-piano, dato che quelle a piani di coltivazione sovrapposti rappresentano una rarità.

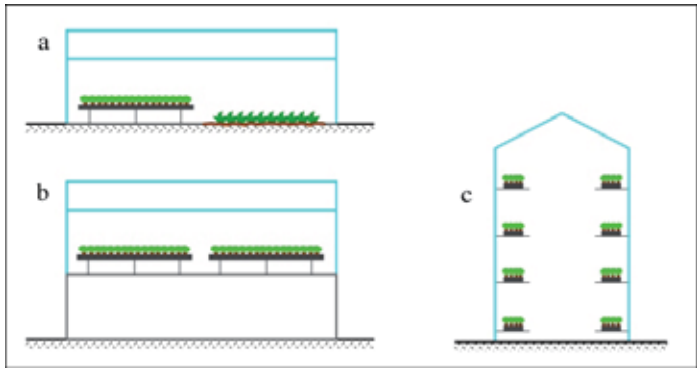

Figura 2.3 - Distribuzione dei piani di coltivazione in una serra: a) in unico piano a livello del terreno; b) in unico piano ad una quota sopraelevata rispetto al terreno; c) su più piani.

2.2.2 i materiali da costruzione

I materiali utilizzati per realizzare la struttura portante di una serra sono l'acciaio, l'alluminio, il legno, il cemento armato. La scelta fra l'uno o l'altro dipende dalle abitudini costruttive del luogo, dalla disponibilità di materiali, dalle condizioni economiche del luogo nelle quali si attua la produzione.

In Europa, e nell'ambiente padano-veneto in particolare, i materiali per la costruzione delle serre che hanno trovato ampia diffusione sono il legno e l'acciaio zincato a caldo, per le strutture portanti, e l'alluminio, soprattutto per le strutture portate (telai porta vetro o reggi plastica).

I motivi che hanno decretato l'affermazione dell'acciaio zincato e dell'alluminio sono i seguenti:

- possibilità di realizzare strutture con ampie luci libere da sostegni intermedi, a tutto vantaggio di un più agevole e corretto utilizzo degli spazi (posizionamento di bancali, impianti aerei, passaggi, ecc.);
- nessun ricettacolo a parassiti animali e vegetali (come succede invece con il legno);
- maggiore luminosità dovuta alla snellezza delle strutture di sostegno, principali e secondarie. In una serra di questo tipo, infatti, la superficie complessiva occupata dal materiale opaco risulta pari al 12% circa del totale, valore che viene invece largamente superato da qualsiasi altro materiale, a parità di dimensioni e di funzioni dell'involucro;
- ermeticità delle chiusure, elemento indispensabile per garantire una corretta climatizzazione dell'ambiente in termini di difesa dagli eccessi termici grazie alla tenuta delle giunzioni, delle battute degli elementi mobili (portoni, finestre, luci di colmo), dei sistemi di fissaggio del materiale di copertura;
- maggiore durata operativa;
- riduzione degli interventi di manutenzione;
- facilità di smontaggio e riutilizzo/riciclo delle strutture.

[2] Si veda l'Allegato 3 – complesso serricolo

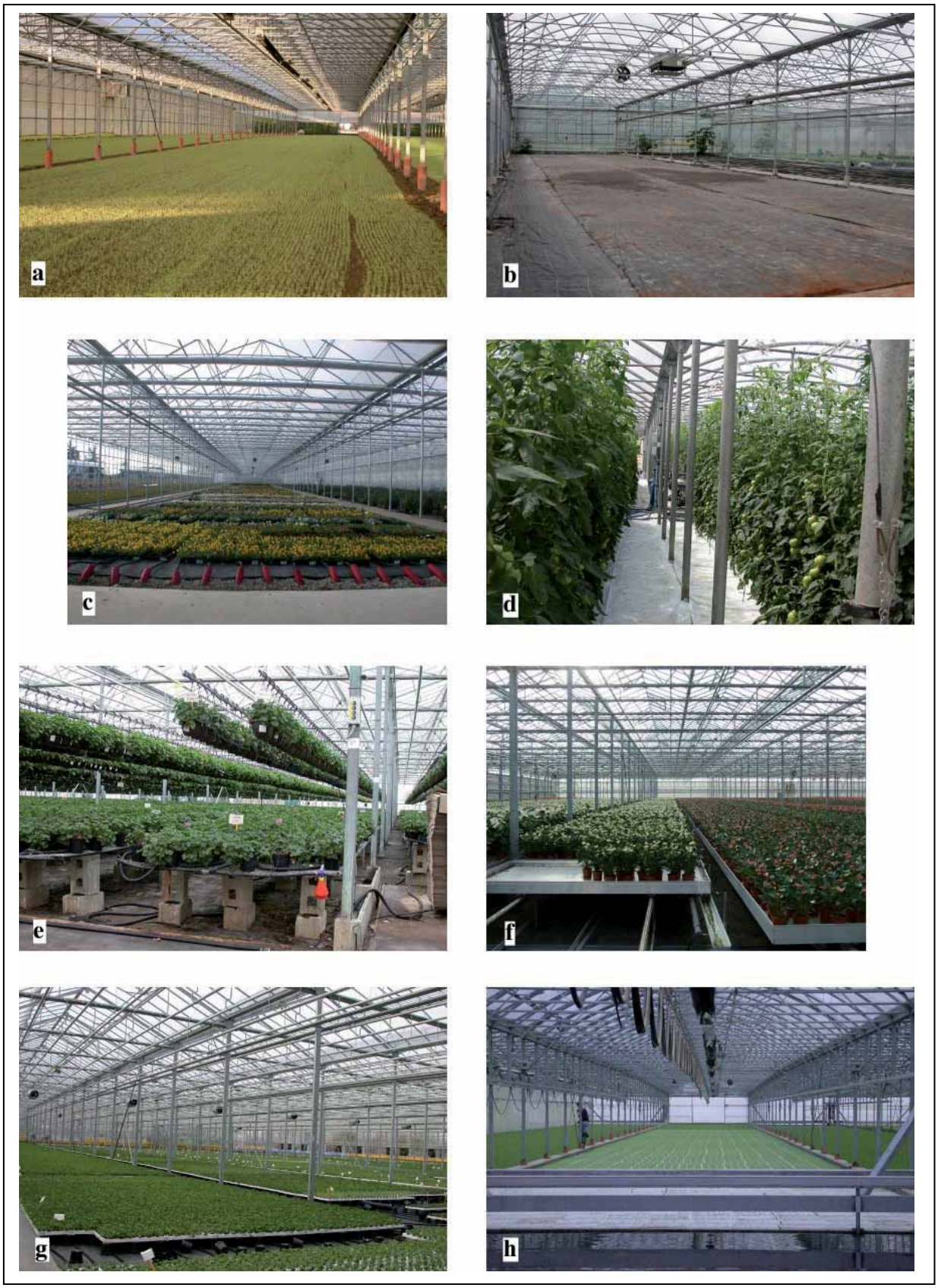

Figura 2.4 - Sistemi di coltivazione in serre con unico piano di lavoro: a) sul terreno come substrato di coltivazione; b) c) d) su terreno come supporto; e) f) g) su bancali/vassoi; h) coltura idroponica.

Figura 2.5 - Serra con unico piano di lavoro sopraelevato: a) prospetto esterno con in evidenza (freccia) il piano di coltivazione, b) differenza di altezza della serra in oggetto con altre tradizionali, c) veduta dell'ambiente di lavoro interno, con in evidenza i binari per lo scorrimento dei bancali mobili (visibili a piano terreno).

2.2.3 le tipologie costruttive

Focalizzando l'attenzione sugli aspetti formali di una serra, con riferimento alla sezione trasversale, si possono riconoscere le seguenti tre tipologie (figura 2.6):

Serre tunnel (figura 2.6 A)
Sono serre a settore di arco più o meno ribassato la cui struttura portante risulta costituita da tubi in acciaio zincato calandrati a curvatura continua. Meno diffusa è la tipologia cosiddetta *a mansarda* nella quale le pareti longitudinali, seppure inclinate, sono costituite da elementi strutturali rettilinei. Queste serre, di norma realizzate a campata singola, sono sempre ricoperte da materiali plastici, film o lastre, con aperture laterali per il passaggio dell'aria (figura 2.7).

Serre a tetto curvilineo (figura 2.6 B)
Sono serre caratterizzate da un tetto a profilo curvilineo i cui elementi portanti, in tubo di acciaio zincato ad arco ribassato o di tipo gotico, si innestano su montanti verticali; quest'ultima soluzione consente, rispetto al gruppo precedente, di realizzare serre a campate multiple. Il materiale di copertura è di tipo plastico, sotto forma di film o lastre. Le luci per la ventilazione sono presenti sia in parete che al tetto (figura 2.8).

Serre con tetto a falde piane (figura 2.6 C)
Questo gruppo di serre è riconducibile a due fondamentali schemi costruttivi:

- le *serre a padiglione,* con tetto a due falde simmetriche, a campata singola o multipla; in queste serre la forma della singola campata, che definisce la luce libera utile, coincide con quella del telaio portante. La circolazione dell'aria è garantita da aperture laterali e di colmo (figura 2.9);
- le *serre tipo venlo*[3], nelle quali la struttura portante è rappresentata da un portale costituito da colonne verticali e una trave reticolare orizzontale sul cui estradosso poggia la struttura portante secondaria del tetto, costituito da due o più ordini di falde simmetriche (figura 2.10). Questo tipo di serre viene di norma realizzato con campate multiple (figura 2.11).

In ambito europeo la distribuzione di queste tipologie è stata condizionata in primo luogo dal fattore climatico.
Nelle regioni del Nord e Centro Europa – caratterizzate da inverni freddi ed estati miti, con una bassa radiazione solare (vedi allegato), nella quale oltretutto la componente diffusa spesso prevale su quella diretta – sono attualmente presenti quasi esclusivamente serre del *tipo venlo* con copertura in vetro. In questo caso, infatti, la serra deve poter soddisfare due condizioni tra di loro contrastanti: minimizzare, attraverso l'uso del vetro ed un favorevole rapporto di forma (V/S), le perdite di calore, e sfruttare al massimo la radiazione diffusa[4] con altezze in gronda che raggiungono (e talvolta superano) i 5,0 m.
Le regioni del bacino del Mediterraneo – caratterizzate da inverni miti ed estati molto calde, con elevata radiazione solare – presentano esigenze quasi opposte rispetto alle prime. Ecco dunque la grande diffusione dei materiali di copertura di tipo plastico (che rappresentano oltre il 90% della superficie coperta), spesso abbinati alle tipologie costruttive della serra tunnel e della serra a tetto curvilineo.
In tale contesto l'area padano-veneta rappresenta una sorta di cerniera tra le due macro-regioni climatiche dove, a prescindere dagli indirizzi produttivi, si ritrovano tutte le soluzioni sopra descritte.

[3] Dal nome della città olandese presso la quale sono nate le prime realizzazioni.
[4] Si veda anche il paragrafo "La radiazione solare".

Tipologie costruttive delle serre

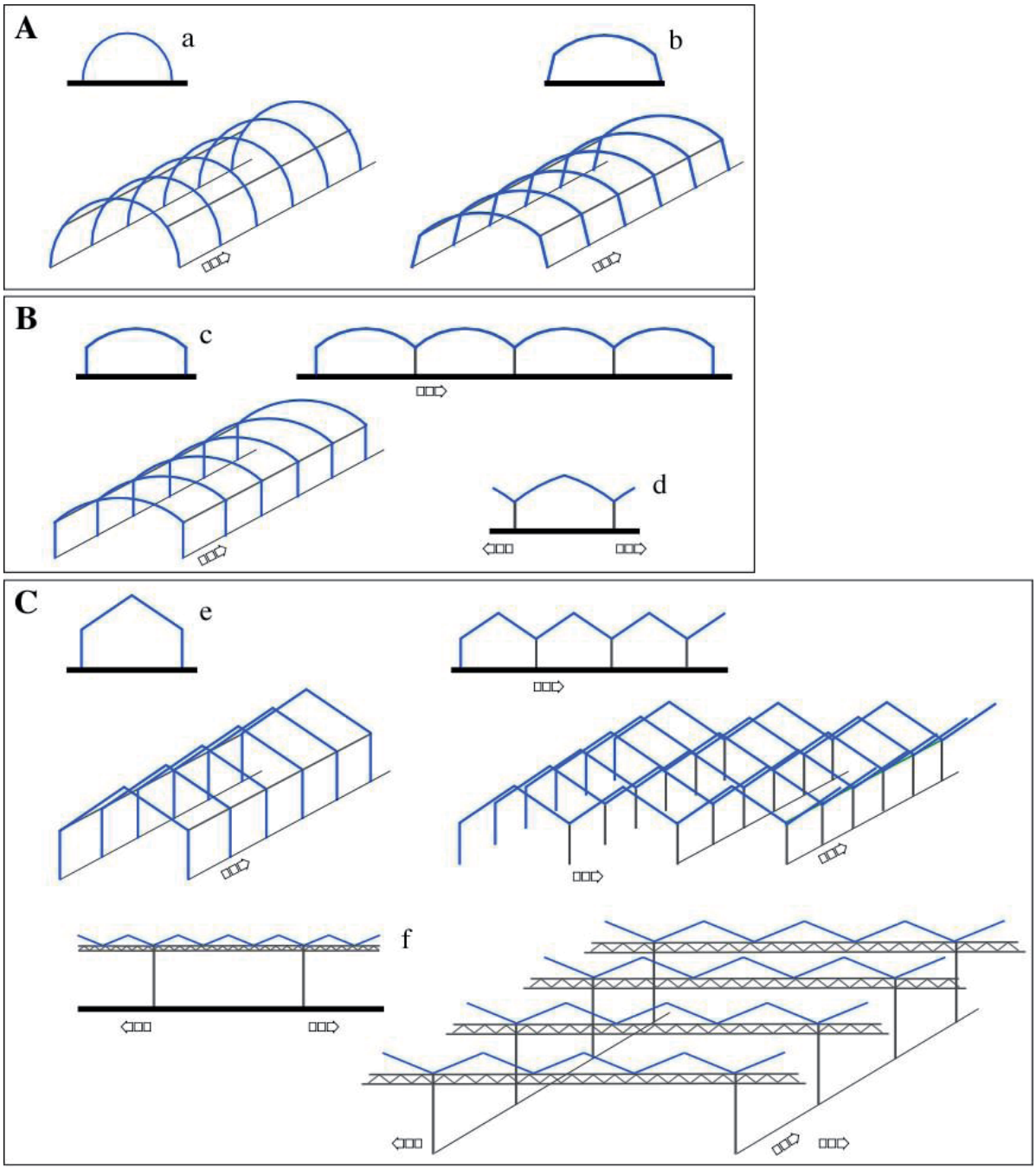

Figura 2.6 - Tipologie costruttive delle serre:
A) serre tunnel: nella versione convenzionale (a) con struttura ad arco e nella versione con struttura a mansarda (b).
B) serre a tetto curvilineo: nella versione con tetto ad arco (c) e con tetto “gotico” (d).
C) serre con tetto a falde piane: nella tipologia “a padiglione” (e) e in quella “tipo venlo” (f).

Serre tunnel

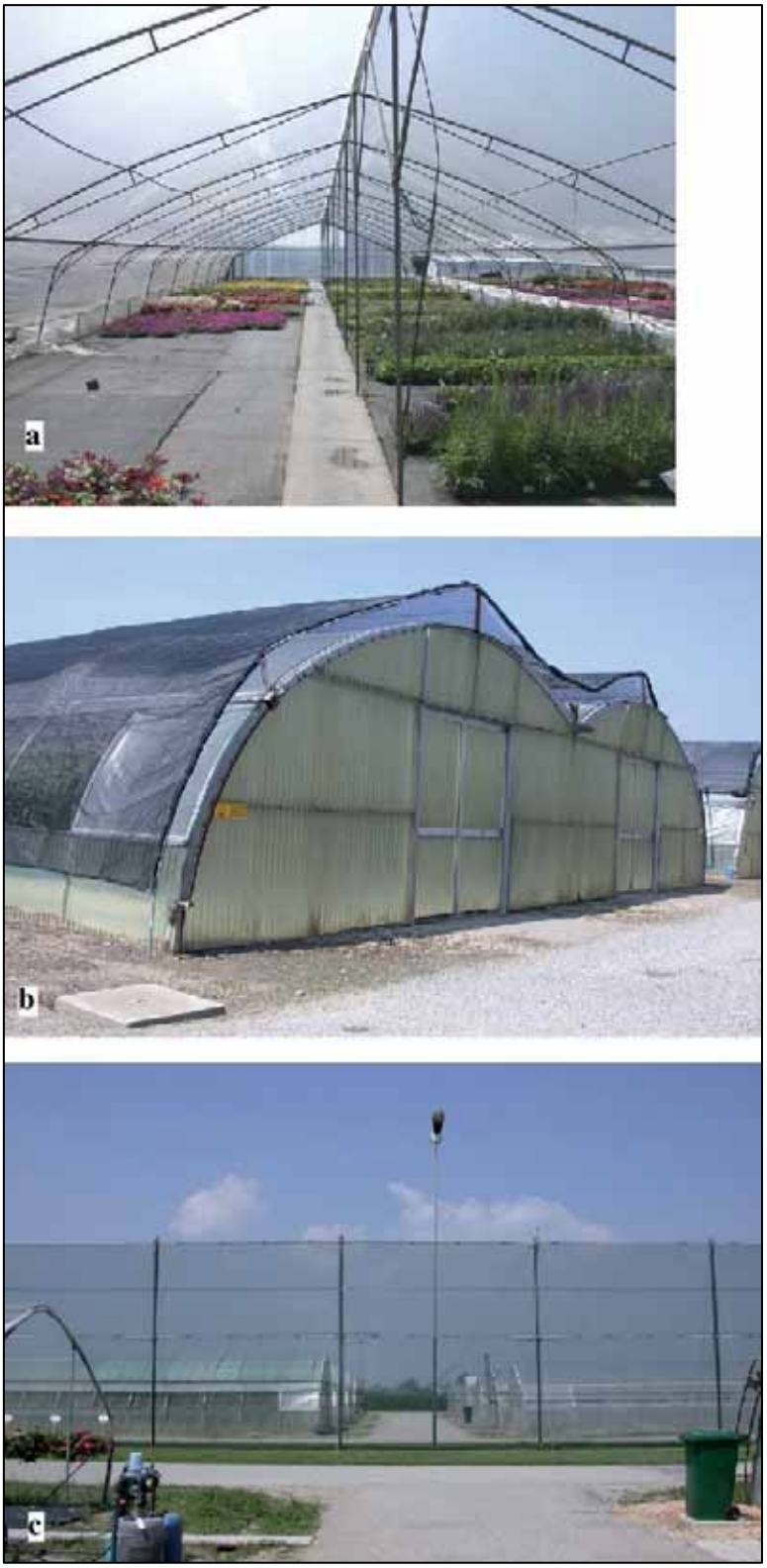

Figura 2.7 – Serre con tipologia a mansarda (a); serre con tipologia a tunnel (b, c)

Serre tunnel (a mansarda) – Serre a tetto curvilineo

Figura 2.8 – Serre a mansarda in film plastico con in evidenza le aperture laterali di ventilazione (a, b). Serre a tetto curvilineo a sezione circolare (c, d). Serre a tetto curvilineo delFigura 4.11 - Raffrescamento evaporativo e controllo dell'UR attraverso la nebulizzazione.

Serre con tetto a falde piane (serre a padiglione)

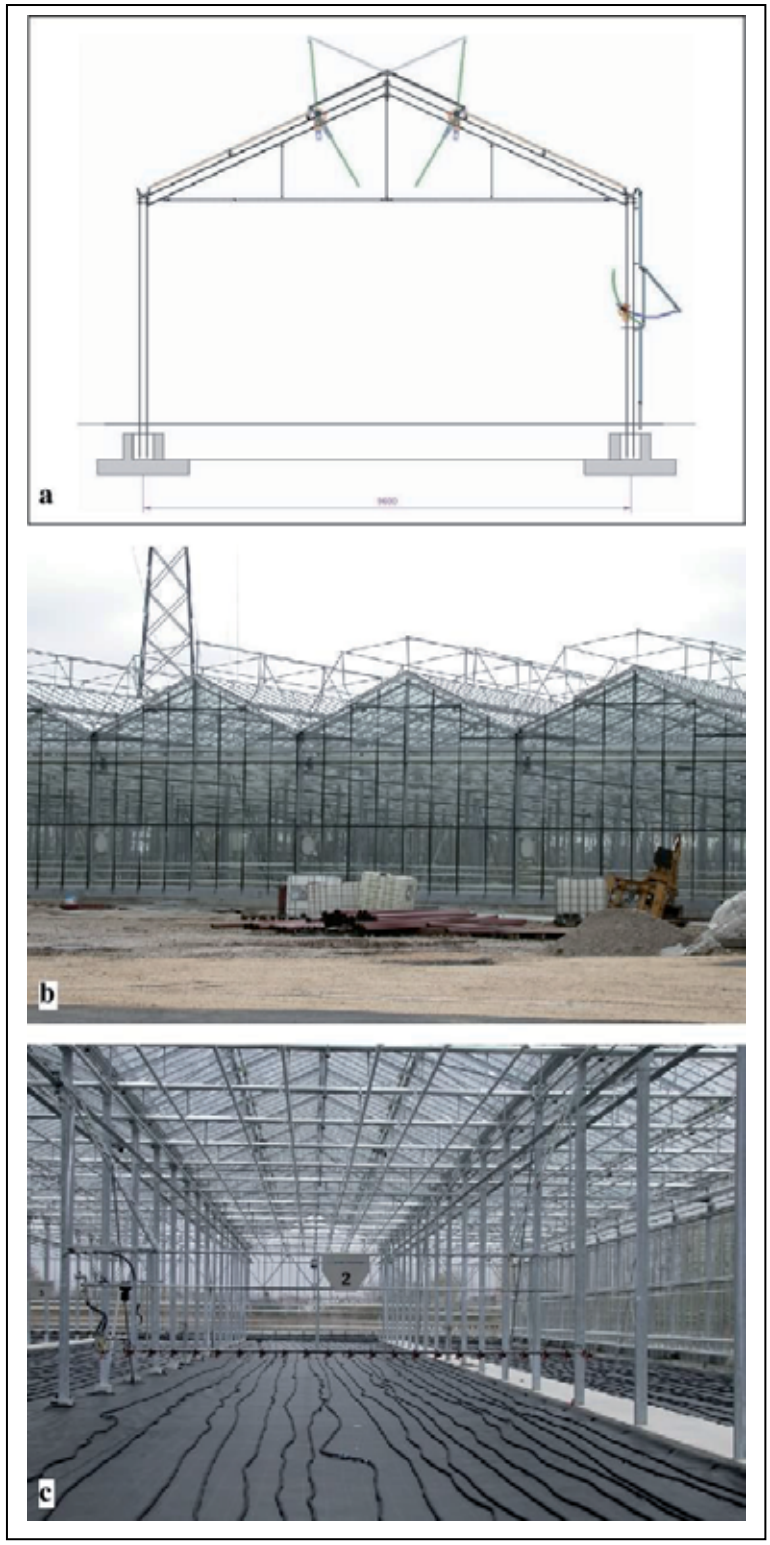

Figura 2.9 - Serre con tipologia a padiglione e copertura in vetro.
In a) lo schema costruttivo (fonte Idrotermserre).

Serre con tetto a falde piane (serre venlo)

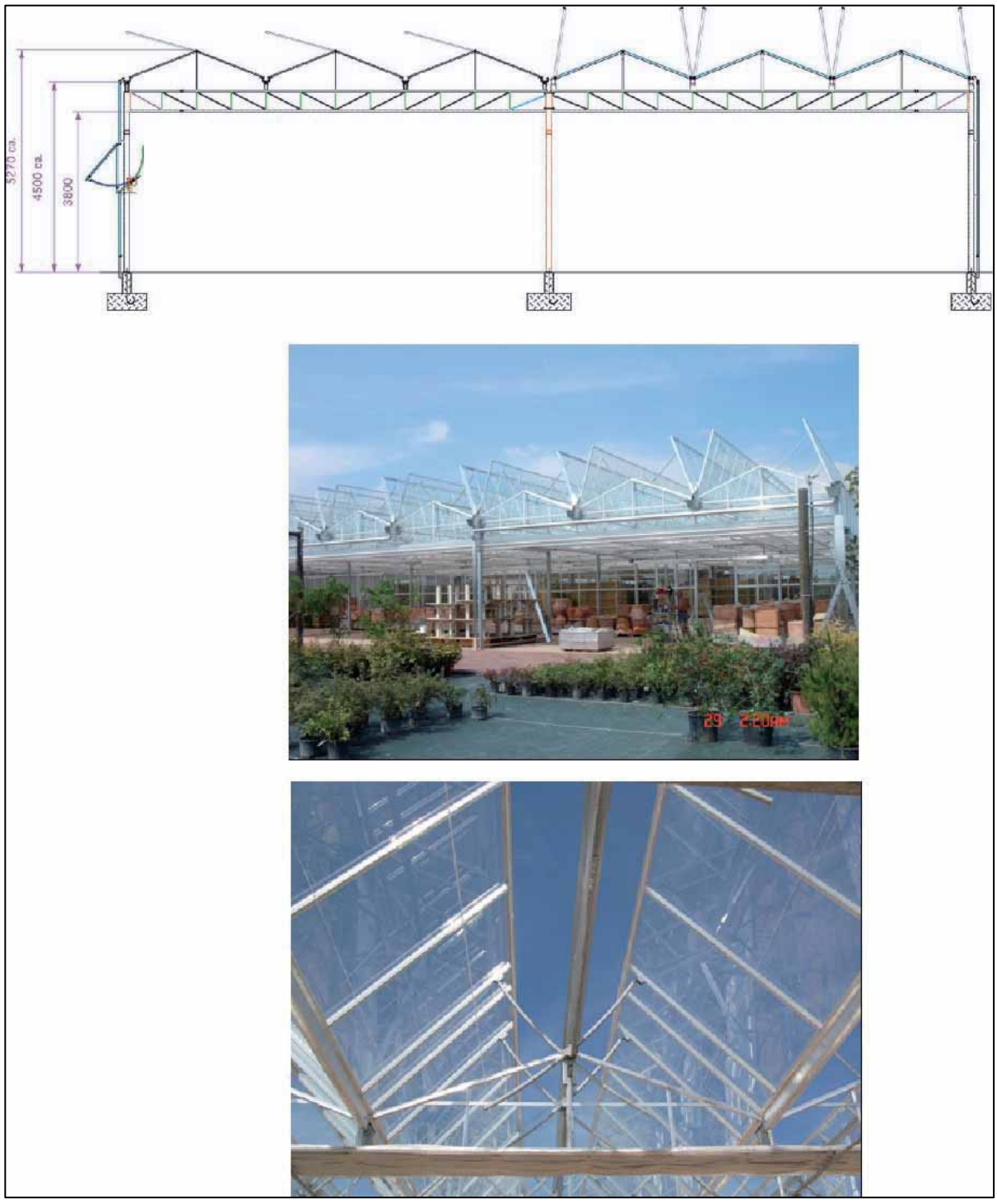

Figura 2.10 - In alto, schema costruttivo di una serra tipo venlo con due sistemi di apertura dei portelloni del tetto. Al centro e in basso, un esempio di queste serre con in evidenza la possibilità di ottenere la completa apertura del tetto (fonte Idrotermserre).

Serre con tetto a falde piane (serre venlo)

Figura 2.11 - Serre tipo venlo; in evidenza, segnate dalle frecce, le travature reticolari trasversali.

3. CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEI MATERIALI DI COPERTURA

3.1 Premessa

Il materiale di copertura di una serra, quale che sia l'indirizzo produttivo adottato, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- protezione meccanica delle piante da eventi meteorici avversi quali pioggia, neve, grandine, gelate, vento, ecc.;
- massima permeabilità al passaggio della radiazione visibile in termini quantitativi (minima riflettenza[5]) e qualitativi (nulla o ridotta modificazione dello spettro di emissione della luce solare[6]);
- creazione dell'effetto serra, ovvero trasparenza verso l'infrarosso "corto" della radiazione solare ed impermeabilità alle radiazioni infrarosse "lunghe" riemesse dal terreno e dalle piante[4].

Altri elementi caratterizzanti il materiale di copertura, da valutare al momento della realizzazione di una serra sono il peso, la durata, la trasmittanza luminosa[7] e termica, la dilatazione termica, il costo.
Come anticipato nel precedente paragrafo i materiali di copertura utilizzati nel settore serricolo sono il vetro e le materie plastiche, ciascuno dei quali caratterizzato da uno specifico comportamento e conseguente campo di applicazione.
Le principali caratteristiche delle coperture in vetro e in materiali plastici sono raccolte nella tabella 3.1 e nelle figure 3.1 e 3.2.
Di seguito si procede ad una breve esposizione delle caratteristiche dei materiali utilizzati più di frequente nelle serre.

3.2 Il vetro

Il vetro è disponibile sotto forma di lastre di dimensioni e spessori standardizzati nelle tipologie "lucido" e "traslucido" (o "grezzo"). Tra le due la prima è quella che si è di fatto diffusa nel settore professionale, a sua volta disponibile nel tipo "doppio" (spessore 4 mm) e "semidoppio" (spessore 3 mm).
Il vetro lucido, a superfici piane e parallele, lascia passare la luce solare senza diffonderla, potendo così provocare un'illuminazione disomogenea e causare ustioni alle piante, inconvenienti che sono ovviati con il ricorso a "tinteggiature" e/o all'uso di appositi schermi.
Il vetro traslucido presenta invece almeno una delle superfici lavorate (da cui il nome di *martellato, giardiniera, rigato, stampato, retinato*, ecc.), favorendo pertanto la diffusione della luce.
Il vetro non è in grado di trasmettere lunghezze d'onda superiori a 4.600 nm, ed è pertanto caratterizzato da un notevole *effetto serra*, dato che la radiazione infrarossa emessa dal terreno e dalle piante è compresa tra 5.000 e 35.000 nm.
La difesa dalle violente grandinate, che possono provocare danni alla copertura – abbandonato l'utilizzo del vetro retinato (vetro armato con fili metallici, dello spessore di 7 mm) troppo pesante e costoso – viene affidata oggi esclusivamente a lastre di vetro temperato (caratterizzato da una maggiore resistenza a rottura e dal vantaggio di frantumarsi in piccoli pezzi non taglienti), oppure, più di frequente, a reti antigrandine, posizionate sopra il tetto, e all'occorrenza stese usufruendo di un'apposita intelaiatura (figura 3.3).
Accanto alle tipologie di vetro sin qui descritte, sul mercato sono disponibili anche lastre a doppia parete e lastre a bassa emissività, entrambe in grado di contenere il consumo energetico di una serra.
Le lastre a *doppia parete* (nella cui intercapedine viene immessa anidride carbonica o aria disidratata) sono caratterizzate da valori di trasmittanza sensibilmente inferiori a quelle convenzionali; sono però più costose, più pesanti e tali da ridurre la trasmissione della radiazione visibile. Per questi motivi la loro diffusione è risultata assai limitata.
Le lastre a *bassa emissività* presentano un coefficiente di riflessione nell'infrarosso più elevato rispetto a quelle convenzionali grazie alla presenza di un sottile film di ossido di stagno nella faccia esposta verso l'esterno. Questo tipo di lastre perde comunque parte della sua efficacia con cielo coperto o in presenza di forte vento, condizioni nelle quali prevalgono le perdite di calore di tipo convettivo.

---

[5] Per riflettanza si intende la porzione di radiazione incidente che una determinata superficie è in grado di riflettere; essa è data dal rapporto tra l'intensità del flusso radiante riflesso e l'intensità del flusso radiante incidente.
[6] Si veda anche il paragrafo "La radiazione solare".
[7] La trasmittanza (T) è la frazione I_t del flusso radiante incidente I_0 che attraversa il materiale, riferito ad una determinata lunghezza d'onda; $T = I_t/I_0$

3.3 Le materie plastiche

I manufatti plastici utilizzabili per le coperture di coltivazioni orticole e floricole si possono suddividere in tre gruppi:

a) **film plastici flessibili**

b) **laminati semirigidi o ondulati**

c) **lastre rigide e lastre rigide alveolari**

In linea di principio le materie plastiche possono sostituire il vetro nei casi in cui la coltivazione possa essere attuata in una serra che non necessita di una dotazione impiantistica troppo complessa.
In questi casi, infatti, caratteristiche come il basso peso, la facilità di montaggio, il costo contenuto, compensano i difetti intrinseci di questi materiali quali un non sempre ottimale effetto serra, la tendenza a formare condensa, la fotolabilità, il decadimento delle caratteristiche meccaniche e spettroradiometriche a causa dell'usura (sfregamenti con le strutture metalliche) e/o il contatto con alcuni prodotti chimici utilizzati in ambiente protetto.
Fattori tutti che riducono il tempo di utilizzo di buona parte di questi prodotti a non più di 4-5 anni (tabella 3.1).
I vantaggi comunque insiti nell'impiego delle coperture in materiali plastici ne hanno decretato una crescente diffusione, favorita anche dal continuo progresso tecnologico indirizzato ad ottenere materiali sempre più durevoli grazie all'impiego di additivi, in grado di rallentare i fenomeni che accelerano l'invecchiamento del materiale.
Nella tabella 3.2 sono schematizzati i pregi e i difetti dei materiali di copertura per serre, raggruppati come vetro e prodotti plastici (in film o in lastra).

Qualche ulteriore informazione sulla condensa e sui negativi effetti che essa provoca all'interno di una serra. Due sono le modalità attraverso le quali essa si manifesta: sotto forma di gocce oppure di film; la prima è sicuramente quella più dannosa, dato che la goccia, oltre che provocare l'indesiderata bagnatura di piante ed attrezzature, accentua i fenomeni di riflessione (fino al 15%), con riduzione della quantità di radiazione trasmessa. A tale proposito sono presenti sul mercato materiali di copertura che presentano caratteristiche anti-condensa sotto forma di additivi (nei film plastici) o come trattamento superficiale (nelle lastre). In entrambi i casi il risultato è la trasformazione della goccia in un film, che fluisce lungo i lati della copertura per essere infine raccolto in apposite canalette. Questo scorrimento viene ad esempio favorito nelle serre con copertura in film plastico con tetto gotico (rispetto a quella ad arco, vedi figura 2.6), proprio grazie alla pendenza più accentuata della falda ricurva.

Una sensibile riduzione delle perdite di calore trasmesso attraverso le pareti – con positivi risultati per quanto riguarda anche il contenimento della condensa – è oltretutto conseguibile con l'utilizzo del doppio film plastico "gonfiato" che consente di ottenere valori di trasmittanza termica fino a 3 volte inferiori rispetto alle pareti con film singolo, e non molto dissimili da quelle di materiali ben più costosi (figure 3.4, 3.5 e tabella 3.1).

3.3.1 caratteristiche dei materiali plastici per coperture

a) **I film plastici flessibili** sono preparati con polietilene (PE), cloruro di polivinile (PVC) ed etilene vinil acetato (EVA).

Il Polietilene (PE) si adatta perfettamente ad essere soffiato e ridotto in un film flessibile di buona trasparenza, caratteristiche che tuttavia diminuiscono sensibilmente con l'aumentare dello spessore. Presenta un campo di utilizzo compreso tra -40 °C (al di sotto del quale diventa rigido) e +65-70 °C (sopra il quale si rammollisce). È impermeabile all'acqua ed al vapore acqueo, mentre è permeabile ai gas, soprattutto all'anidride carbonica e all'ossigeno.
È disponibile come polietilene a bassa densità (LDPE) e polietilene a bassa densità a catena polimerica lineare (LLDPE), che rispetto al primo presenta migliori caratteristiche di resistenza meccanica, fatto che consente di realizzare film con minori spessori.
Il PE è il materiale più utilizzato in serricoltura, con buone caratteristiche meccaniche, ottima trasmittanza alla radiazione solare visibile (simila a quella del vetro) e scarsa opacità all'infrarosso lungo, cioè un ridotto effetto serra.
Sono presenti in commercio materiali trattati con additivi per aumentare la resistenza all'invecchiamento da radiazioni ultraviolette e per accentuare l'effetto serra (ridotta permeabilità al FIR).

I film di Cloruro di polivinile (PVC) sono impermeabili all'acqua, poco permeabili all'ossigeno e all'anidride carbonica e permeabili al vapore acqueo. Nonostante le buone caratteristiche ottiche il loro utilizzo viene limitato dal costo, dalla fragilità (maggiore rispetto al PE) e dalle problematiche connesse allo smaltimento.

L'Etilene vinil acetato (EVA) è caratterizzato da buone caratteristiche ottiche, meccaniche e termiche. Risultano disponibili sul mercato particolari tipologie di film in EVA in grado di: diffondere la luce per oltre il 40% di quella trasmessa; con l'aggiunta additivi che riducono la tensione superficiale dell'acqua di condensa, evitano la formazione di gocce e le negative conseguenze che esse provocano, ovvero il gocciolamento e la riduzione della trasmittanza luminosa; con microbolle a celle chiuse migliorano le caratteristiche climatizzanti del materiale, sia riducendo la quota di radiazione infrarossa in ingresso (NIR), che opponendosi alla emissione dell'infrarosso lontano (PAR), in quest'ultimo caso contribuendo ad accentuare l'effetto serra.

Esistono infine materiali, quali l'*etilene tetra fluoroetilene* (ETFE) e il *polivinil idene fluoruro* (PVDF) caratterizzati da una elevata trasparenza alla luce visibile incidente (94-95%), con un buon effetto serra e con una durata di oltre 10 anni; per il momento il loro utilizzo nel settore serricolo è comunque frenato dall'elevato costo, di circa 10 €/m^2, contro 0,50-0,75 €/m^2 di LDPE ed EVA.

b) **I laminati semirigidi**, piani o ondulati, sono realizzati in poliestere (PRFV), cloruro di polivinile (PVC), polimetilmetacrilato (PMMA).

Il poliestere, fiberglass reinforced plastic (PRFV), altrimenti noto come vetroresina, viene utilizzato sotto forma di lastre piane e ondulate, disponibili in diversi spessori. Questo materiale è soggetto all'erosione della superficie esposta alle intemperie, fatto che comporta una sensibile perdita della trasmittanza luminosa dopo 5-6 anni; l'inconveniente può essere attenuato utilizzando lastre con uno strato protettivo di polivinil fluoruro.

Il polimetilmetacrilato (PMMA), disponibile sotto forma di lastre ondulate (vedrilser) oppure piane (vedril), presenta caratteristiche di trasparenza simili a quelle del vetro, mantenute per oltre 15 anni.

c) **Le lastre rigide**, disponibili come lastre piene o lastre alveolari, ottenute per estrusione.

Particolare interesse riveste l'impiego di queste ultime grazie alle loro doti di leggerezza e resistenza meccanica, anche se a scapito di una riduzione della trasmittanza luminosa (7-10%).
Dei due materiali utilizzati, il polimetilmetacrilato (PMMA) e il policarbonato (PC), il primo, oltre alla già menzionata ottima trasmittanza luminosa (migliore rispetto al policarbonato), presenta un costo da 4 a 5 volte superiore al quello del vetro e, rispetto al policarbonato, una minore resistenza all'impatto da grandine ed una maggiore pericolosità in caso di incendio. Il policarbonato, per suo contro, tende a perdere un 10% della trasparenza dopo 5 anni (ingiallimento), fenomeno che può essere attenuato utilizzando lastre con un trattamento anti-ingiallimento sulla superficie esterna.

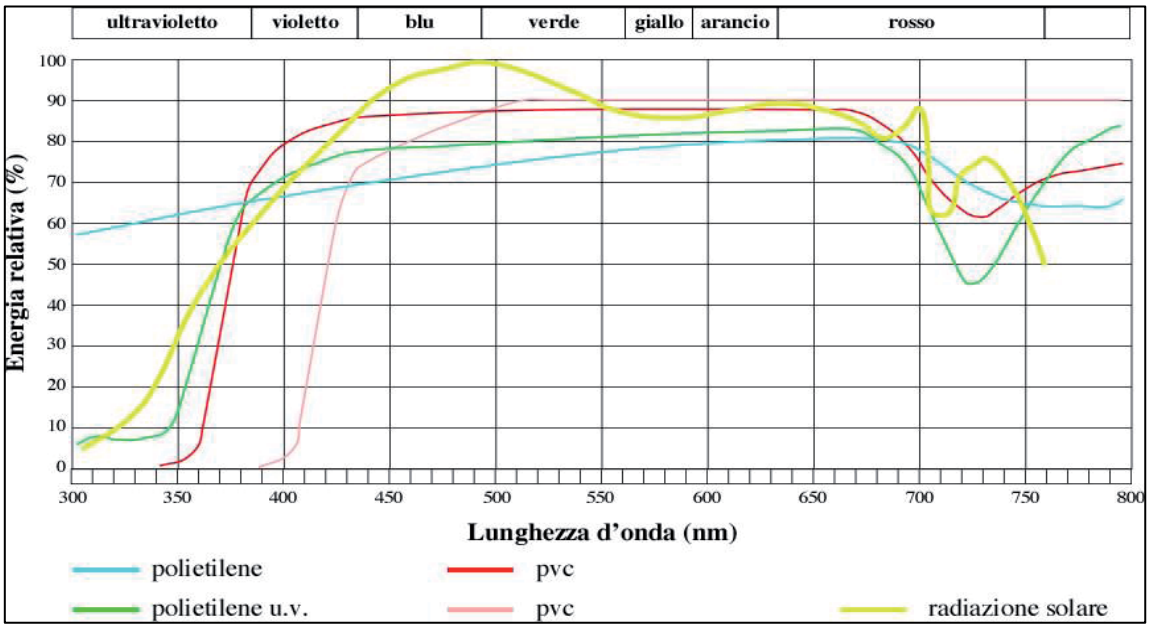

Figura 3.1 – Spettro radiometrico di film plastici utilizzati come materiale di copertura nelle serre messo a confronto con quello solare (fonte ASABE Standards 2009).

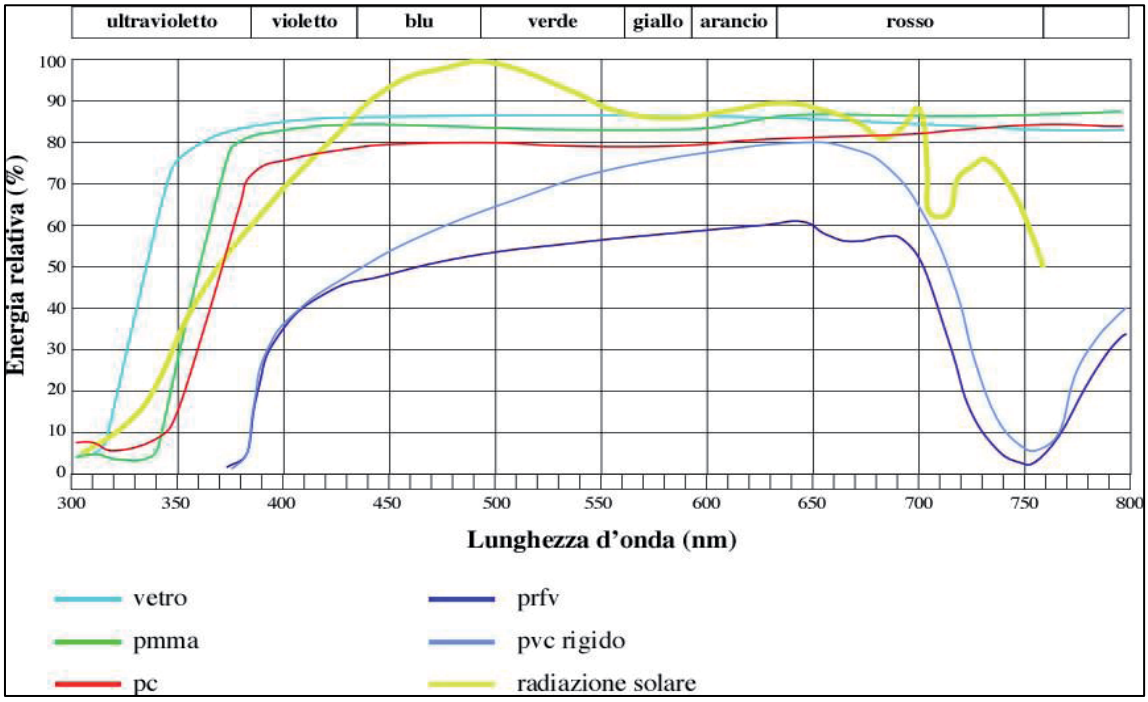

Figura 3.2 – Spettro radiometrico di lastre in materiale plastico e di vetro utilizzati come materiale di copertura nelle serre messi a confronto con quello solare. (fonte ASABE Standards 2009).

Tabella 3.1 – Principali caratteristiche fisiche e dimensionali di alcuni materiali di copertura per serre

Tipo di materiale	Dimensioni		Spessore	Peso	Durata	Coefficiente dilatazione lineare	Trasmittanza termica	Trasmittanza radiazione		
	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	(mm)	(Kg/m^2)	(anni)	(mm/°C)	(W/ m^2 °C)	Visibile diretta (%)	Visibile diffusa (%)	IR lontano (%)
Vetro	0,6	1,5-2,0	4	11,5		0,005	6,7	89	91	0
Film plastici										
PE	6,0-12,0	*	0,1-0,2	0,21	3-4		15,6-7,5	91 (89)#	90 (86)#	79 (76)#
EVA	-	-			12-36!		12,6-6,8	92	76	39
PVC	-	-		0,12	3-4 (12-36)!		10,7-5,5	92	91	60
Laminati semirigidi o ondulati										
PRFV	1,0-3,0	2,5-4,0	1,0-1,5	1,3-1,9	7,8	0,036	6,7	80		4
PVC	1,1	*	0,9	1,4	10		8,1	82		5
PMMA	1,3	4,2	1,5-2,3	2,0-3,0	7,8	0,075	7	92		0
Lastre rigide e alveolari										
PMMA	6	2,0-6,0	16	5	15	0,075	2,9-5,9	83	70	0
PC	1,2-2,5	3,0-6,0	4,5-6,0-16,0	1,0-2,7	5	0,065	4,5-3,3	77	62	3

(*) a richiesta
(#) a lunga durata
(!) a lunga vita

Tabella 3.2 – Pregi (-) e difetti (-) dei materiali di copertura per serre, raggruppati come vetro e prodotti plastici (in film o in lastra)

materiale	**vetro**	**film**	**lastre**
Caratteristiche ottiche:			
– trasmittanza PAR	+	+	
– effetto serra	+	–	+
– trasparenza (nel tempo)	+	–	+/–
Caratteristiche fisico-meccaniche:			
– dilatazione lineare	+		–
– resistenza meccanica	–	–	+
– rigidità	–		+
– peso	–		
– durata di esercizio	+	–	
– formazione condensa		–	
– trasmittanza termica		–	+
– sviluppo alghe e muffe			–
Altro:			
– costo			–
– facilità di montaggio		+	+

Intelaiatura per reti antigrandine

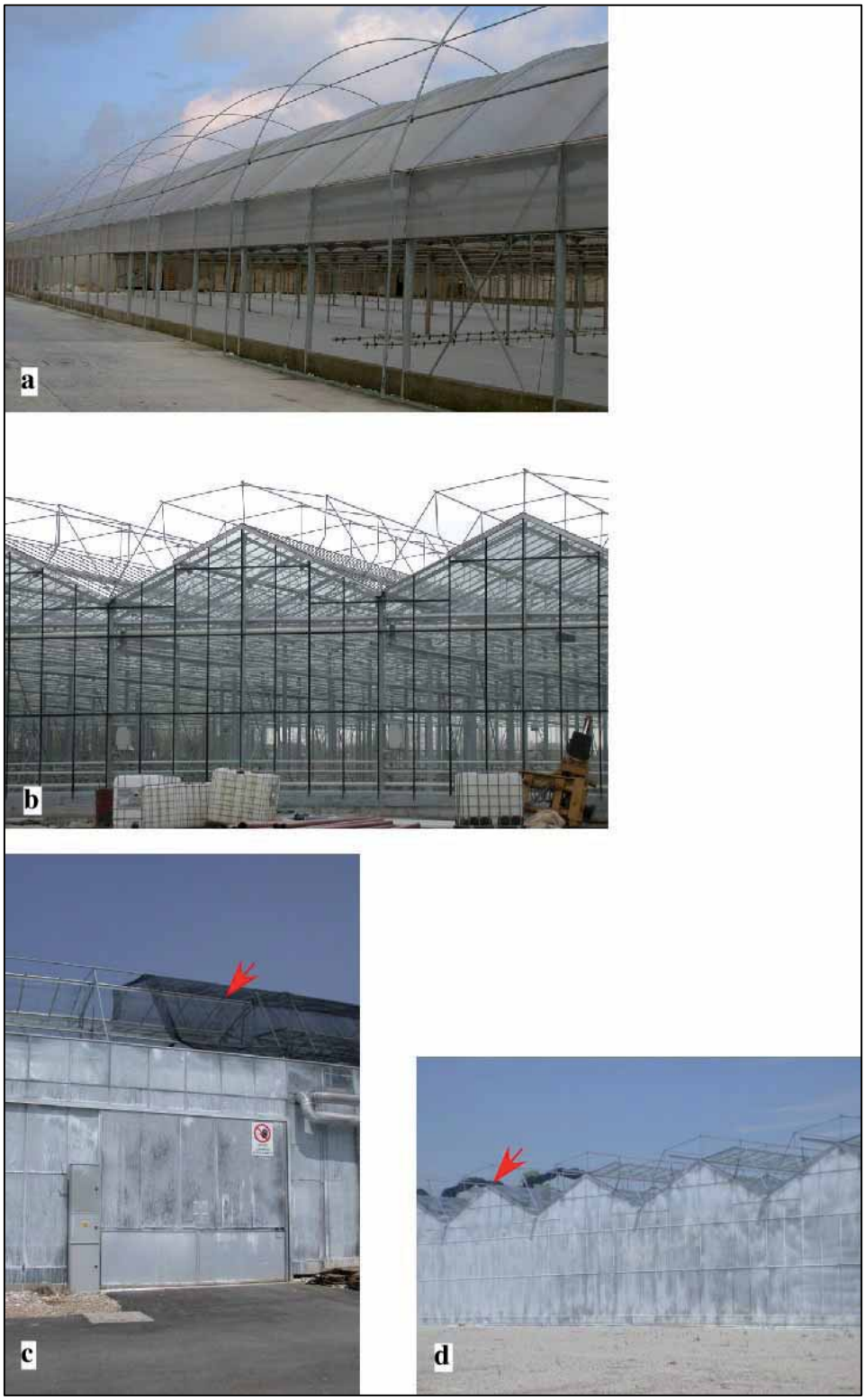

Figura 3.3 – Supporti per il posizionamento dei teli con funzione antigrandine/ombreggiamento (a, b) e serre con i suddetti teli parzialmente stesi (c, d).

Figura 3.4 - Serra con copertura in doppio film plastico con in evidenza la condensa formata da piccole gocce (foto a). Particolare del ventilatore utilizzato per la destratificazione dell'aria (foto b).

Materie plastiche

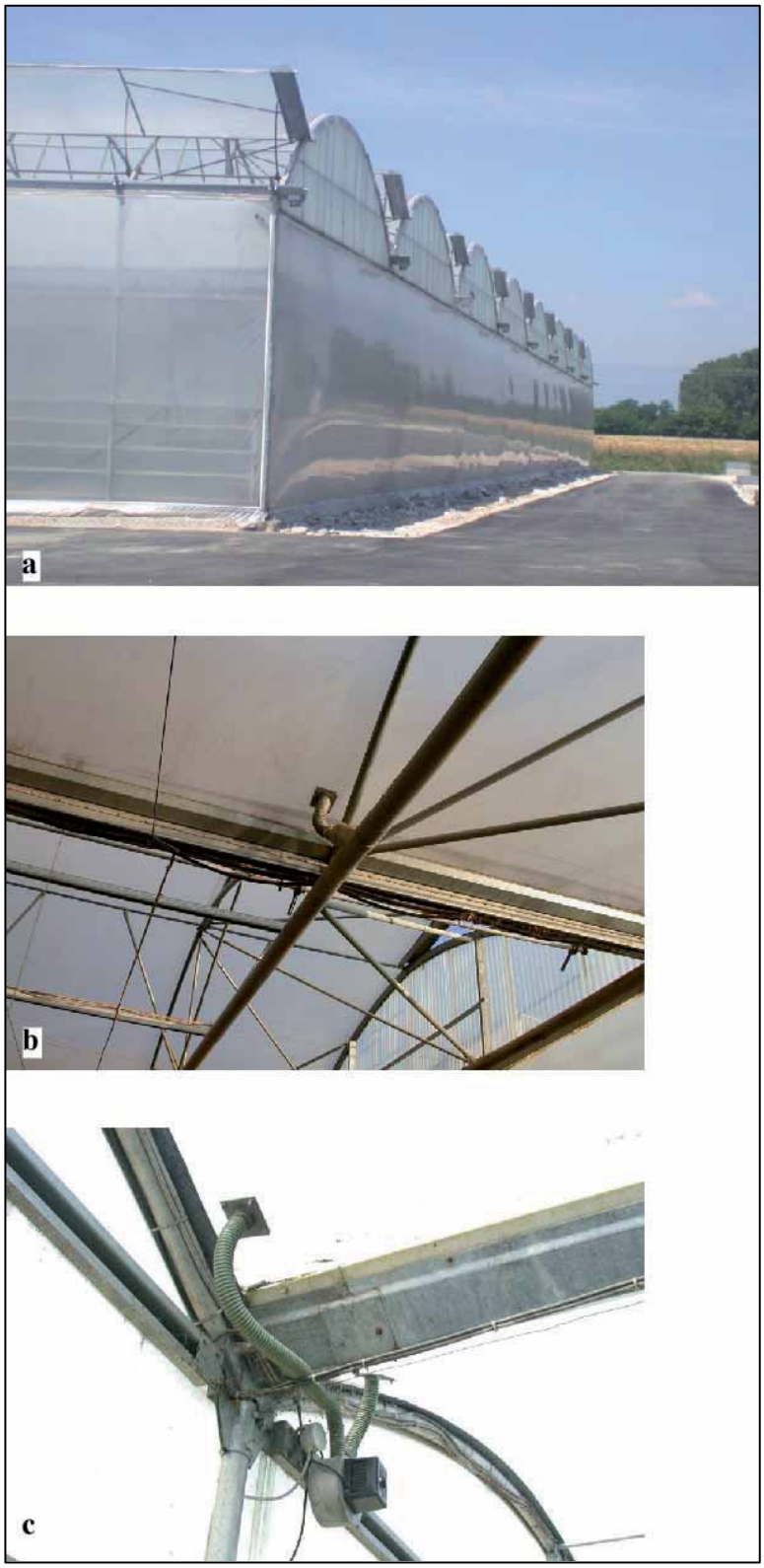

Figura 3.5 – Serre con copertura in doppio film plastico (foto a); particolari dei ventilatori utilizzati per mantenere in pressione lo strato d'aria (foto b e c).

4. IL CONDIZIONAMENTO DELL'AMBIENTE TERMICO

Il condizionamento dell'ambiente termico di una serra si esplica attraverso interventi di climatizzazione aventi lo scopo di garantire idonee condizioni produttive a prescindere dall'andamento meteoclimatico dell'ambiente esterno, e potrà essere eseguito in misura tanto più accurata quanto migliori saranno le caratteristiche costruttive della serra e più completa la sua dotazione impiantistica.
Il condizionamento termico di una serra si attua mediante il riscaldamento o il raffrescamento dell'aria, a seconda del periodo stagionale.

4.1 Il riscaldamento dell'aria

Il riscaldamento dell'aria di una serra può avvenire affidandosi al solo effetto serra oppure ricorrendo anche a sistemi artificiali.
La prima condizione caratterizza le cosiddette *serre fredde*, nelle quali la regolazione della temperatura è condizionata dall'andamento climatico esterno e dalle caratteristiche costruttive della serra, che vedono coinvolti fattori quali l'irraggiamento solare, la temperatura dell'aria, il tipo di materiale di copertura e la cubatura unitaria, nonché dall'ermeticità delle finestrature. Il mantenimento, all'interno della serra, di una temperatura dell'aria superiore a quella esterna dipende, oltre che dall'effetto serra[8], anche dall'entità delle dispersioni di calore, entrambe influenzate dal tipo di materiale di copertura e dalla cubatura unitaria della serra[9]. Gli elementi essenziali rivolti al controllo climatico all'interno delle serre sono di tipo passivo, in quanto agiscono sui flussi naturali di massa ed energia in modo da regolarne il flusso senza aggiunte o sottrazioni dirette. Tuttavia queste serre, prive di un impianto di riscaldamento fisso, possono godere di un *riscaldamento di soccorso*, garantito da attrezzature mobili, al fine di evitare danni alle strutture e/o alle piante, ad esempio in occasione di consistenti nevicate o di abbassamento della temperatura al di sotto del limite di tolleranza delle piante.
La seconda condizione è invece tipica delle *serre calde*, nelle quali cioè il controllo della temperatura dipende, oltre che dai sopra menzionati fattori, anche dalla presenza di un impianto fisso di riscaldamento, le cui finalità possono essere le seguenti:

- *riscaldamento minimo*, in grado di mantenere, un livello termico sufficiente all'accrescimento delle piante;
- *riscaldamento di forzatura*, tale da garantire, all'interno della serra, le condizioni termiche ideali per l'esecuzione della coltura.

Gli impianti di riscaldamento di tipo fisso, a seconda del volume e del numero di serre da riscaldare, possono essere presenti all'interno di ciascuna unità produttiva, con attrezzature di medio-piccola potenza termica, oppure costituire un impianto di tipo centralizzato (figura 4.1).

Gli impianti di riscaldamento in uso nelle serre, siano essi di tipo mobile o fisso, si distinguono in base al tipo di fluido termovettore (acqua, vapore, aria, raggi infrarossi) (figura 4.2) e al tipo di combustibile utilizzati (gasolio, metano di rete, gas di petrolio liquefatto, biomasse lignocellulosiche, ecc.).

---

[8] Vedasi paragrafo "La radiazione solare".
[9] Serre fredde con una elevata cubatura unitaria, a parità di altre condizioni, sono caratterizzate da una maggiore inerzia termica.

Figura 4.1 – Alcuni sistemi per la fornitura di energia termica nelle serre: a) impianto centralizzato a servizio di più unità di coltivazione in un grande complesso serricolo; b) bruciatore per la produzione di aria calda a servizio di una sola serra; c) cappa a tubo radiante con relativo bruciatore; d) cogeneratore alimentato a metano di rete; e) ed f) caldaia a biomassa alimentata con cippato di legno e i residui dell'attività di coltivazione.

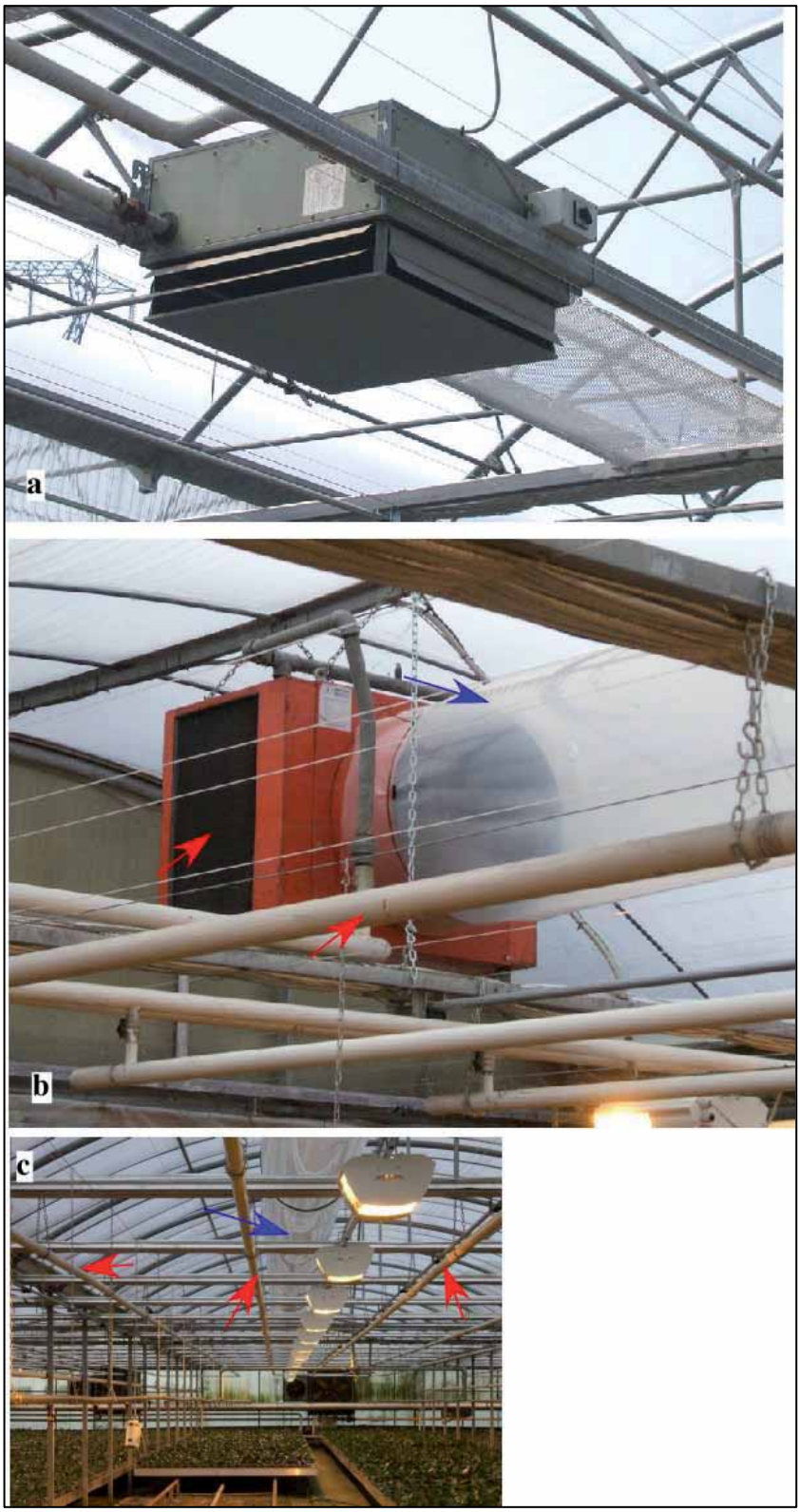

Figura 4.2 – Alcuni sistemi per il riscaldamento delle serre: a) aerotermo per il riscaldamento a zone della serra; b) e c) sistema di riscaldamento misto costituito da tubazioni radianti (frecce rosse) e sistema fan-jet (frecce blu).

4.2 Il raffrescamento dell'aria

L'effetto serra, se da un lato rappresenta un aspetto favorevole per il bilancio termico durante l'inverno e parte delle stagioni intermedie, diventa un inconveniente d'estate, a causa dell'eccessivo innalzamento termico che esso provoca, per contrastare il quale si interviene con interventi di mitigazione quali la ventilazione, l'ombreggiamento, l'evaporazione dell'acqua.

4.2.1 la ventilazione

La ventilazione, ovvero il ricambio dell'aria in una serra, svolge la duplice funzione di limitare l'innalzamento termico dell'aria, evitando così pericolosi eccessi di temperatura e di favorire il mantenimento di un livello igrometrico idoneo alle esigenze delle piante.
La ventilazione può essere naturale oppure forzata.

La ventilazione naturale
La ventilazione si dice naturale quando il ricambio dell'aria avviene in modo passivo, cioè senza consumo di energia, grazie alla differenza di temperatura/pressione tra l'ambiente interno e quello esterno ed alla conseguente presenza di aperture di ventilazione per l'aria in ingresso e per quella in uscita presenti lungo le pareti longitudinali e/o sul tetto.
La ventilazione naturale può avvenire per effetto vento o per effetto camino (figura 4.3); nell'uno o nell'altro caso è necessario porre particolare cura nella definizione delle caratteristiche dimensionali e geometriche della serra.
Nel caso della ventilazione per effetto vento, il ricambio dell'aria avviene grazie alla depressione generata dal vento che lambisce la struttura e/o che attraversa la serra passando dalle aperture laterali; fondamentali risultano in entrambi i casi la velocità e la direzione del vento.

Nel caso della ventilazione per effetto camino, la depressione è generata dalla differenza di temperatura tra l'aria calda all'interno della serra e quella dell'ambiente esterno, a temperatura inferiore. Oltre che dalla differenza di temperatura, l'entità del ricambio dell'aria dipende anche dalla differenza di quota tra le luci di ingresso e di uscita dell'aria.
La ventilazione naturale risulta scarsamente efficace con vento debole o assente (nei sistemi fondati sull'effetto vento), oppure quando la differenza di temperatura tra l'ambiente interno e quello esterno è ridotta o nulla (nei sistemi fondati sull'effetto camino).
Le aperture poste lungo le pareti longitudinali possono aprirsi dal basso in alto (o viceversa), per avvolgimento oppure per rotazione laterale (figura 4.4); le aperture sul tetto possono aprirsi con meccanismo a bilanciere, a sportello oppure per avvolgimento (figura 4.5).

La ventilazione forzata
La ventilazione forzata, o meccanica, è indispensabile nelle serre di grandi dimensioni nelle quali, in considerazione dell'eccessiva distanza tra le aperture laterali, non è possibile garantire idonee condizioni per la circolazione dell'aria con sistemi naturali; risulta inoltre indispensabile in qualsiasi unità produttiva nella quale sia necessario mantenere un determinato livello termo-igrometrico, a prescindere dalle condizioni meteorologiche esterne; per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo "L'evaporazione dell'acqua" dato che il ricambio dell'aria di tipo forzato è sovente strettamente associato al raffrescamento evaporativo.

Ventilazione naturale

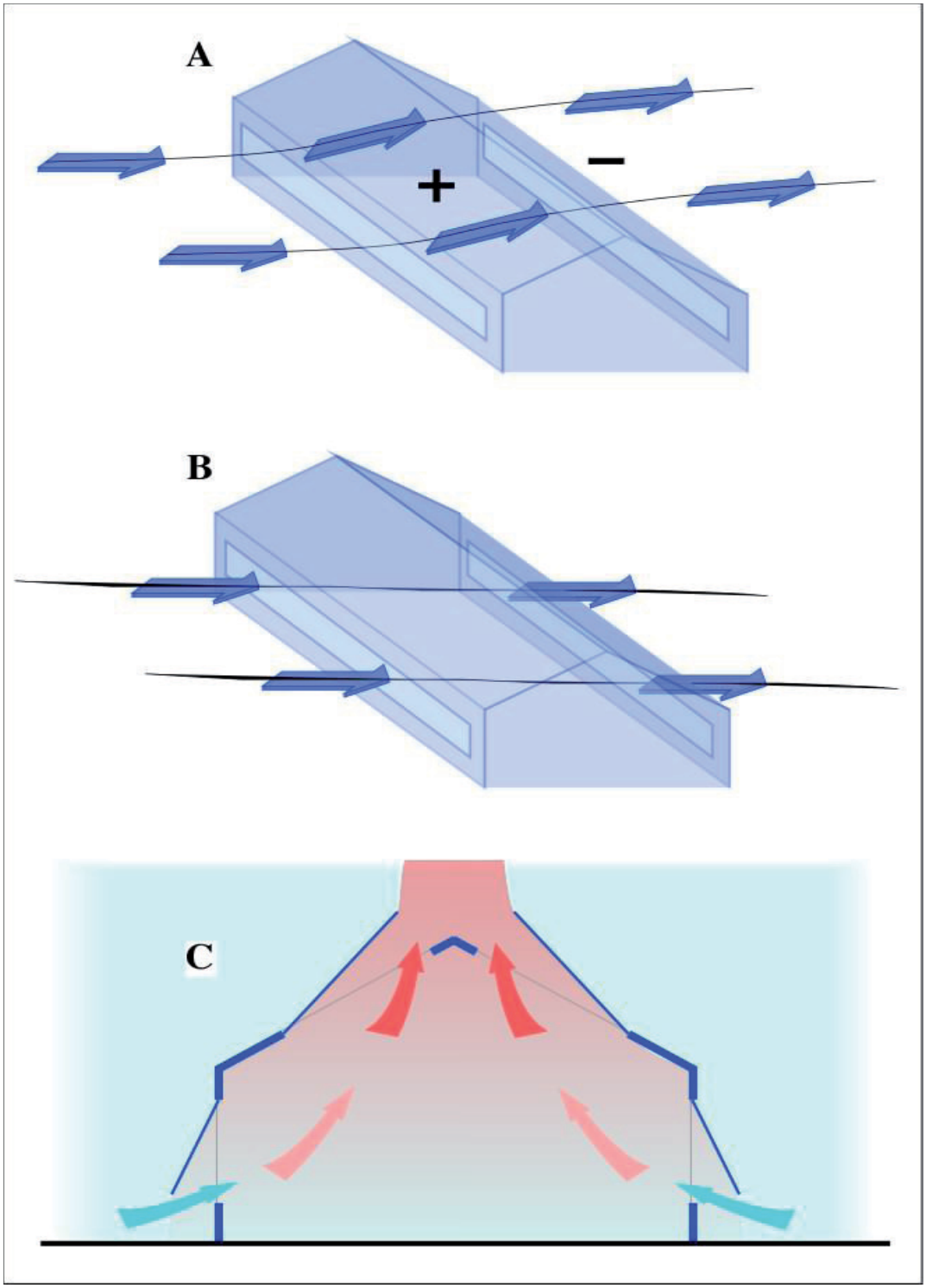

Figura 4.3 - Modalità di ricambio dell'aria in una serra per ventilazione naturale:
A) per effetto vento grazie alla differenza di pressione dell'aria tra le zone investite direttamente dal flusso (+) e quelle nelle quali si instaurano condizioni di depressione (-);
B) grazie al passaggio diretto della corrente d'aria all'interno della serra attraverso le aperture laterali;
C) per effetto camino.

Ventilazione naturale

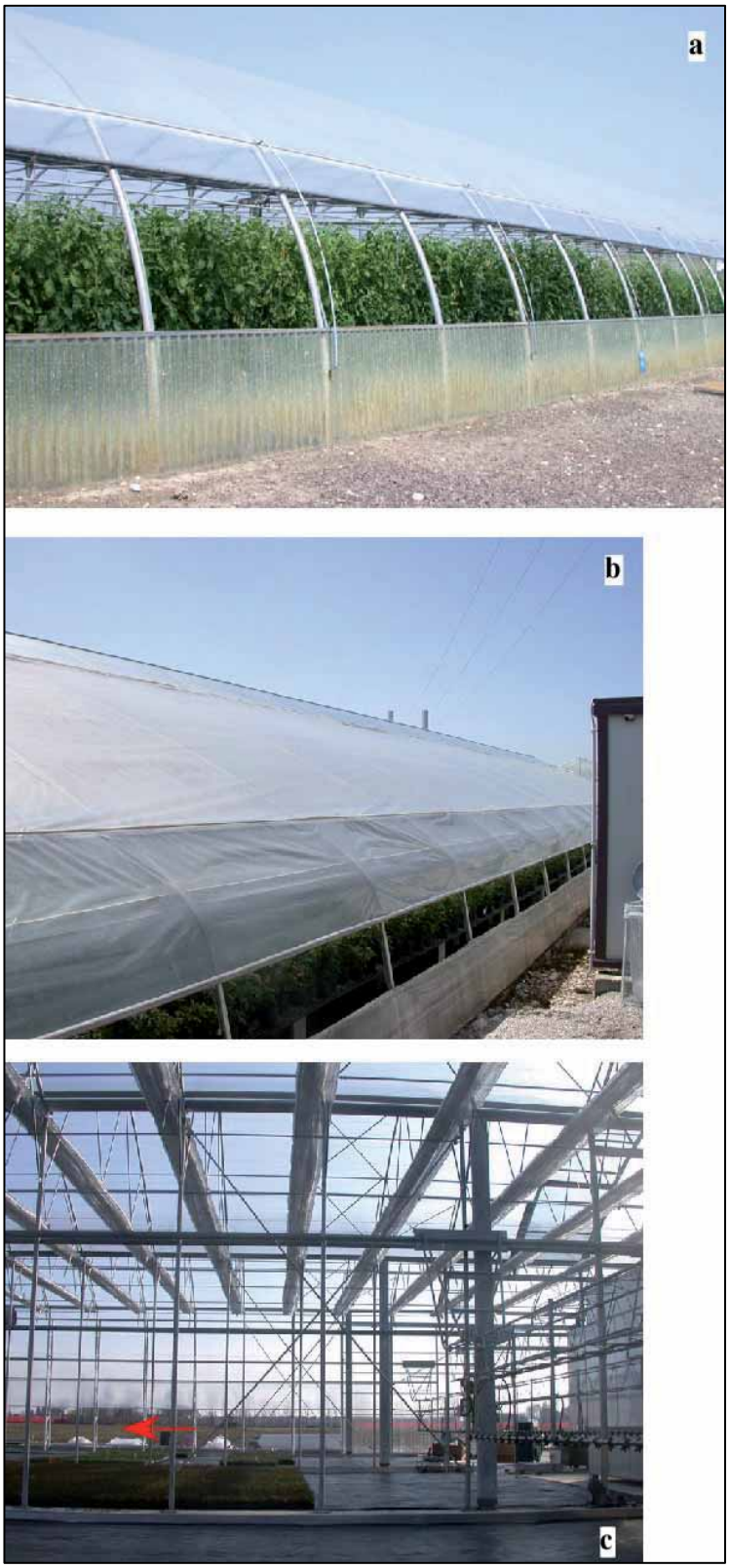

Figura 4.4 – Aperture laterali di serre: a) serra tunnel; b) serra a mansarda; c) serra a padiglione (segnata dalla freccia).

Ventilazione naturale

Figura 4.5 - Aperture al tetto per serre:
serre a tetto curvilineo (a, b); serra a mansarda con copertura a doppi telo plastico (c); serra a mansarda con copertura in vetro (d, e).

4.2.2 l'ombreggiamento

L'ombreggiamento, finalizzato al controllo della temperatura nell'ambiente di coltivazione deve essere in grado di trasmettere una frazione sufficiente della radiazione solare visibile (0,38÷0,76 micron) e schermare quanto più possibile le radiazioni dell'infrarosso corto (0,76÷2,5 micron).
L'ombreggiamento si consegue con i seguenti mezzi:

- la tinteggiatura delle pareti con latte di calce o prodotti alternativi;
- l'impiego di reti ombreggianti all'interno o all'esterno della serra;
- l'impiego di tessuti con funzione di ombreggiamento e di schermo termico.

La *tinteggiatura delle pareti*, ottenuta utilizzando una miscela di latte di calce e colla vinilica o gesso è un mezzo efficace ed economico, che presenta però lo svantaggio di non poter essere regolato in funzione della luce esterna (figura 4.6). Peraltro, si rileva che possono sussistere problemi nel recupero della permeabilità delle pareti.

Le *reti ombreggianti*, posizionate all'esterno o all'interno della serra e costituite in plastica in poliestere ad alta resistenza, garantiscono un ombreggiamento variabile dal 30 al 70% in funzione della tramatura della rete.

I *tessuti per ombreggiamento* vengono sempre posizionati all'interno della serra, in posizione orizzontale, ad una quota all'incirca corrispondente con la linea di gronda (figura 4.7). Essi sono costituiti o da tessuti leggeri di filato acrilico di diverso colore o da tessuti non tessuti di poliestere o polipropilene di colore bianco. La loro movimentazione avviene con meccanismi di vario tipo controllati da sensori di luce e di temperatura (figura 4.8). L'utilizzo di un telo ombreggiante con funzione di schermo termico (garantita dalla presenza di un materiale riflettente nel lato rivolto verso terra) consente oltretutto di ridurre il volume da riscaldare della serra, a tutto vantaggio del contenimento dei consumi energetici.

Figura 4.6 – Riduzione della radiazione solare con il sistema dell'imbiancatura delle pareti.

Tessuti per ombreggiamento

Figura 4.7 - Tessuti con funzione di schermo termico e per il contenimento delle dispersioni di calore dall'ambiente di coltivazione.

Ombreggiamento (movimentazione schermi)

Figura 4.8 – In alto, particolare di un dispositivo per la movimentazione degli schermi in una serra; in basso, esempio di centrale meteorologica in servizio presso un complesso serricolo dotata di sensori per la rilevazione della temperatura dell'aria, dell'insolazione, della velocità del vento e della piovosità.

4.2.3 l'evaporazione dell'acqua

In questo caso, per abbassare la temperatura dell'ambiente di coltivazione si sfrutta il fenomeno del *raffrescamento evaporativo* con sistemi riconducibili al *cooling* (raffrescamento evaporativo con pannelli) ed al *fog* (raffrescamento evaporativo per nebulizzazione).
Attraverso questo fenomeno l'aria (quella di ricambio o quella ambiente) cede calore all'acqua – permettendone il passaggio di stato da liquido ad aeriforme – riducendo così la sua temperatura ed aumentando l'umidità relativa (UR) in misura tanto più consistente quanto più bassa risulta l'UR di partenza dell'aria.
Infatti, il passaggio di stato dell'acqua alla fase gassosa o solida avviene mediante assorbimento o cessione di calore; il passaggio dalla fase liquida a quella gassosa avviene con l'assorbimento di 600 Kcal per grammo.

Il *sistema cooling* prevede l'abbinamento di pannelli in materiale poroso e di ventilatori assiali, gli uni contrapposti agli altri, in modo da creare all'interno della serra un adeguato flusso d'aria, trasversale oppure longitudinale (figura 4.9).
I ventilatori assiali, con pale del diametro compreso tra 0,8 e 1,2 m, una portata d'aria che arriva a 35.000 m^3/h ed una potenza installata di 0,75 kW, operano in estrazione e sono in numero tale da garantire un ricambio d'aria di 40÷60 volumi all'ora. Questi ventilatori lavorano a basso numero di giri (350÷500 giri/minuto) e sono posizionati a non più di 8 m l'uno dall'altro al fine di garantire la massima uniformità di flusso dell'aria nella serra. A ventilatore fermo un sistema di serrande mobili ne garantisce la chiusura.
Nella parete opposta sono invece presenti i pannelli evaporativi, costituiti da un materiale poroso (trucioli di legno o cellulosa alveolare con trattamento anti marcescenza), con una elevata superficie evaporante ed una permeabilità all'aria tale da garantire un flusso d'aria di almeno 2.000 m^3/ora per metro quadrato (figura 4.10).
Durante il funzionamento dei ventilatori ciascun pannello viene mantenuto bagnato da un flusso d'acqua che garantisce una portata specifica di circa 2 litri al minuto per metro quadrato.
La perfetta tenuta all'aria della serra è requisito essenziale per il buon funzionamento del sistema, poiché tutta l'aria aspirata dai ventilatori deve affluire soltanto attraverso i pannelli.

Con il *sistema fog* il raffrescamento evaporativo viene garantito da una serie di ugelli nebulizzatori che polverizzano l'acqua ad una pressione di 35÷40 atmosfere (figura 4.11).
La densità degli ugelli, posti ad un'altezza da terra di circa 2 m, è tale da garantire un'erogazione di 4 litri d'acqua al minuto ogni 20÷25 metri quadrati di superficie coperta. Completano il sistema alcuni ventilatori, di potenza e dimensioni inferiori a quelli utilizzati per il cooling, che garantiscono l'uniformità di distribuzione dell'aria e dell'umidità.
In altri casi la nebulizzazione dell'aria avviene con ugelli disposti a corona lungo la circonferenza di un ventilatore; in questo modo la corrente d'aria creata dal ventilatore diffonde la nube di microgocce prodotta dagli ugelli.
Altri sistemi prevedono la nebulizzazione dell'acqua in gocce finissime per l'azione combinata di erogatori d'acqua e di un disco rotante ad elevata velocità.

Raffrescamento evaporativo (cooling): schema

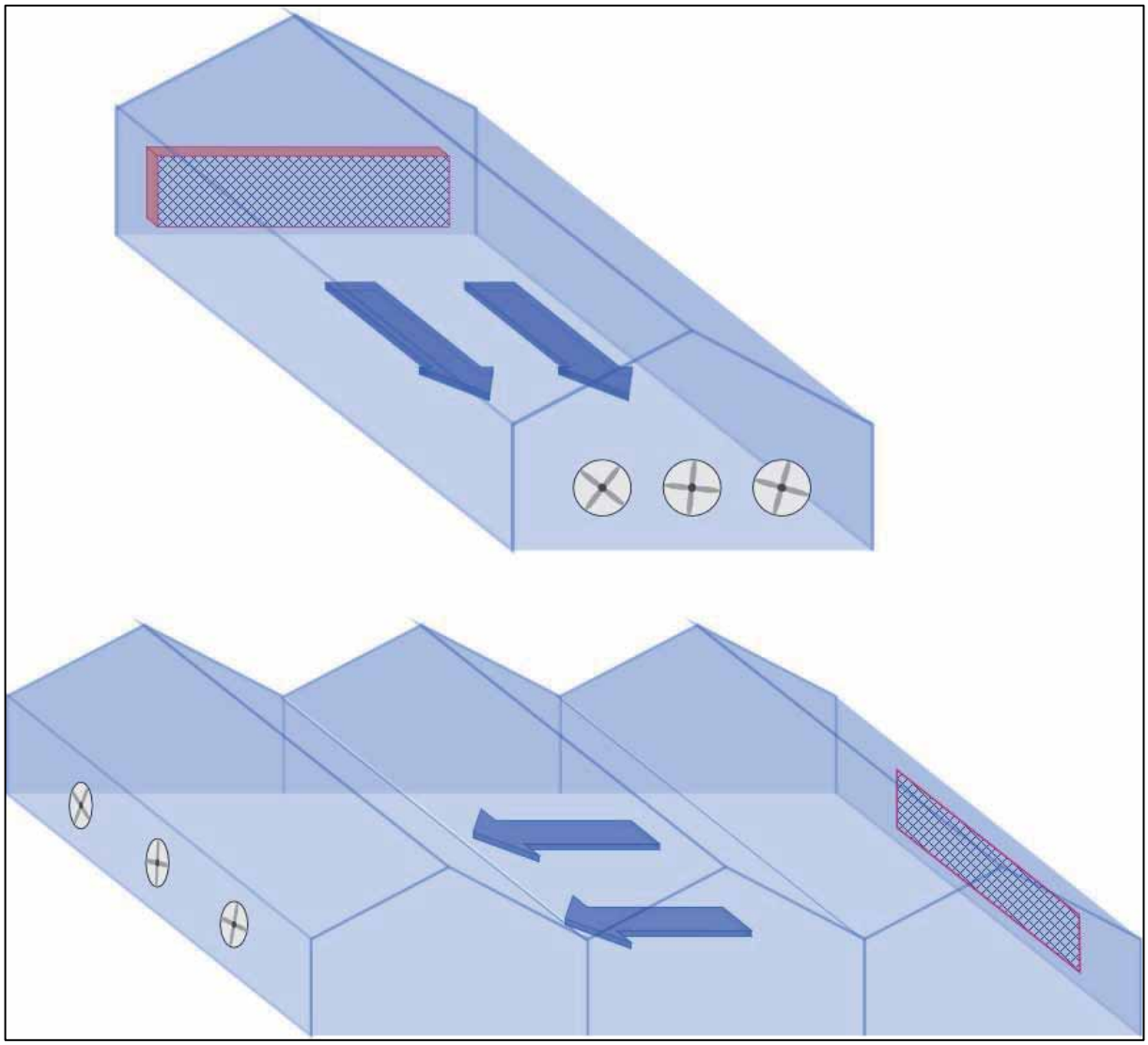

Figura 4.9 - Modalità di raffrescamento evaporativo di una serra mediante cooling con flusso dell'aria longitudinale (in altro) e trasversale (in basso).

Raffrescamento evaporativo (cooling)

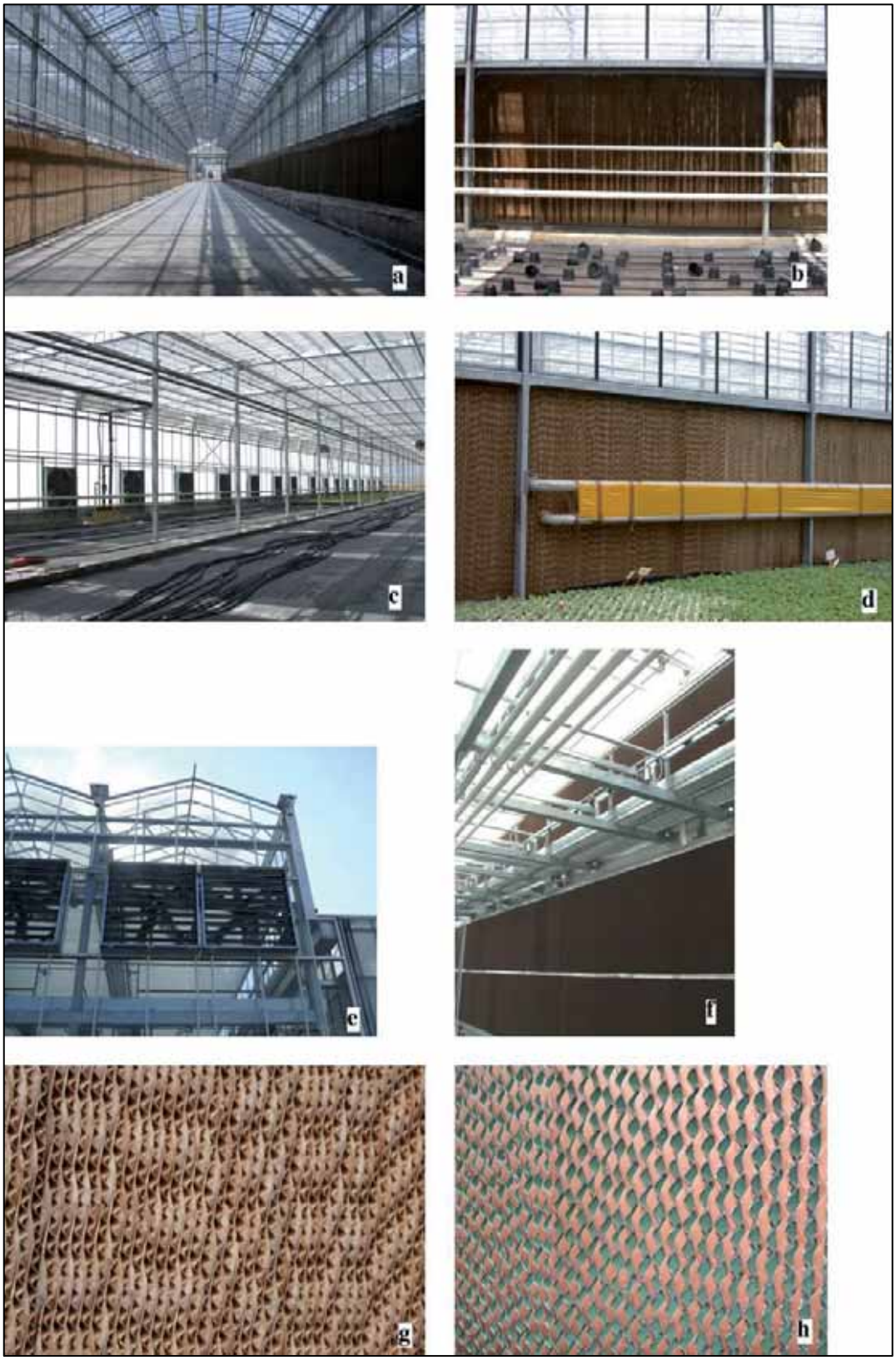

Figura 4.10 - Sistemi di raffrescamento evaporativo nelle serre attraverso il cooling.

Raffrescamento evaporativo (fog)

Figura 4.11 - Raffrescamento evaporativo e controllo dell'UR attraverso la nebulizzazione.

5. LA RADIAZIONE SOLARE E L'EFFETTO SERRA

5.1 Generalità

Per *radiazione solare* si intende l'emissione e la propagazione di energia, proveniente dal sole, sotto forma corpuscolare (particelle) e di onda (radiazione elettromagnetica).
La radiazione solare che arriva al limite superiore dell'atmosfera terrestre, una infinitesima parte di quella emessa dal sole, ammonta a circa 1.350 W/m^2 all'anno, entità conosciuta con il termine di *costante solare*, mentre al suolo ne arrivano circa 1.000 W/m^2.
Gran parte della radiazione solare è rappresentata dalle radiazioni elettromagnetiche, dato che l'emissione delle radiazioni corpuscolari, costituita da ioni positivi ed elettroni, è irregolare e legata all'attività delle macchie solari.
L'elemento caratterizzante è la *lunghezza d'onda* λ che consente di ripartire lo spettro elettromagnetico della radiazione solare nelle seguenti categorie:

tipo	lunghezza d'onda λ (nm)
raggi gamma	0,001÷0,14
raggi X	1÷15
radiazione ultravioletta (UV)	15÷380
radiazione visibile	380÷760
radiazione infrarossa (IR)	760÷26.000
onde radio	26.000÷100.000

Della radiazione solare che raggiunge la Terra, la cosiddetta *radiazione incidente*, un 35% viene riflessa nello spazio dalle nubi e dall'albedo; la quota rimanente, la cosiddetta *radiazione netta*, penetra negli strati più interni dell'atmosfera dove viene assorbita e dispersa per un 18% circa, mentre la quota rimanente, pari ad un 47%, corrispondente alla radiazione effettiva, raggiunge la superficie terrestre, in parte sotto forma di radiazione *diretta* (26%), in parte come radiazione *indiretta* e *diffusa* (21%) (figura 5.1A).
La superficie terrestre, a sua volta, riemette radiazione termica, in prevalenza nel campo dell'infrarosso lungo, che viene in piccola parte dispersa nello spazio e in misura prevalente riflessa all'interno dell'atmosfera (figura 5.1B).
L'atmosfera assorbe la quasi totalità della radiazione solare a bassa lunghezza d'onda (raggi gamma e X), buona parte della radiazione ultravioletta (assorbita dallo strato di ozono situato tra i 12 e 25 km di altezza) e parte di quella infrarossa.
La radiazione solare che alla fine interagisce con la superficie terrestre, ed in particolare con l'ambiente biotico, è dunque rappresentata da una parte della radiazione ultravioletta, dalla radiazione visibile e da quella infrarossa (IR vicino)[10], le cui rispettive lunghezze d'onda risultano così suddivise:

tipo:	lunghezza d'onda λ (nm):
radiazione ultravioletta (UV)	
UV-C	15÷280
UV-B	280÷315
UV-A	315÷380

tipo:	lunghezza d'onda λ (nm):
radiazione visibile (PAR)	
violetto	380÷440
blu	440÷490
verde	490÷565
giallo	565÷595

[10] Le onde radio sono poco rappresentate e significative.

arancione	595÷620
rosso	620÷760
radiazione infrarossa (IR)	
IR vicino (NIR)	760÷1000
IR medio	1.000÷2.000
IR lontano (FIR)	2.000÷26.000

La *radiazione ultravioletta* (UV), ad elevato contenuto energetico, interagisce con lo sviluppo delle piante nella gamma degli UV-B e UV-A[11], questi ultimi in combinazione con la luce blu. Le radiazioni ultraviolette alterano le coperture in plastica, determinandone l'invecchiamento; da qui l'utilizzo, nei materiali plastici di copertura, di appositi additivi con funzione di protezione e stabilizzazione.

La *radiazione visibile*, conosciuta con l'acronimo PAR (Photosynthetically Active Radiation), è quella che risulta direttamente coinvolta nei meccanismi fotosintetici e di sviluppo delle piante, in particolare con le lunghezze d'onda del blu e del rosso.
La radiazione visibile arriva sulla superficie terrestre in forma prevalentemente *diretta*, oppure *diffusa*, a seconda delle condizioni di copertura nuvolosa dell'atmosfera.
L'importanza di questo fatto influenza la scelta dei materiali di copertura per quanto riguarda la trasmittanza alla luce nelle sue componenti diretta e diffusa (tabella 3.1) e la tipologia della serra.
Nelle regioni in cui prevale la radiazione luminosa diretta, come quelle che si affacciano nel Bacino Mediterraneo, le serre vengono realizzate in maniera da evitare la presenza di zone d'ombra, sia utilizzando materiali che tendono a diffondere la luce che adottando forme atte a privilegiare lo sviluppo della falda piuttosto che quella della parete (serre a padiglione).
Nelle aree geografiche in cui prevale la radiazione diffusa, pur caratterizzate da una luminosità complessiva inferiore, le piante all'interno di una serra godono di una illuminazione più omogenea grazie sia all'impiego di materiali trasparenti alla radiazione diffusa (ad esempio il vetro) che alla realizzazione di serre con una più accentuata altezza in gronda delle pareti, come ad esempio le serre tipo venlo.

La *radiazione infrarossa* (IR) proveniente dal sole è caratterizzata da una lunghezza d'onda compresa tra 700 e 3.000 nm, che definisce il cosiddetto *infrarosso vicino* (NIR, Near Infrared Radiation); l'infrarosso vicino apporta sostanzialmente calore, mentre di fatto nulla è l'interazione con l'attività fotosintetica delle piante. All'interno di una serra questo apporto di calore costituisce un elemento favorevole durante le stagioni più fredde e un inconveniente durante l'estate.
Le lunghezze d'onda al di sopra dei 3.000 nm e fino a 26.000 nm, caratterizzano l'*infrarosso lontano* (FIR, Far Infrared Radiation); queste radiazioni non fanno parte della radiazione solare, bensì vengono emesse dai corpi che si riscaldano a seguito della loro esposizione all'infrarosso vicino.
Nel caso di una serra l'emissione nell'infrarosso lontano interessa il terreno, le piante ed ogni oggetto in essa contenuto. In tal senso possiamo riconoscere un parallelismo tra il sistema "atmosfera-superficie terrestre" e quello "materiale di copertura-materiali al suo interno"; nel secondo, al pari del primo, la radiazione dell'infrarosso lontano potrà generare un effetto serra più o meno intenso a seconda della permeabilità del materiale di copertura verso essa. Sulla base di quanto si è visto nel paragrafo dei materiali di copertura il vetro e il PMMA, risultando opachi all'infrarosso lontano, determinano un accentuato effetto serra; altri materiali, come ad esempio il PE e il PVC, essendo invece trasparenti, riducono l'effetto serra.

[11] Le radiazioni UV-C non raggiungono la superficie terrestre.

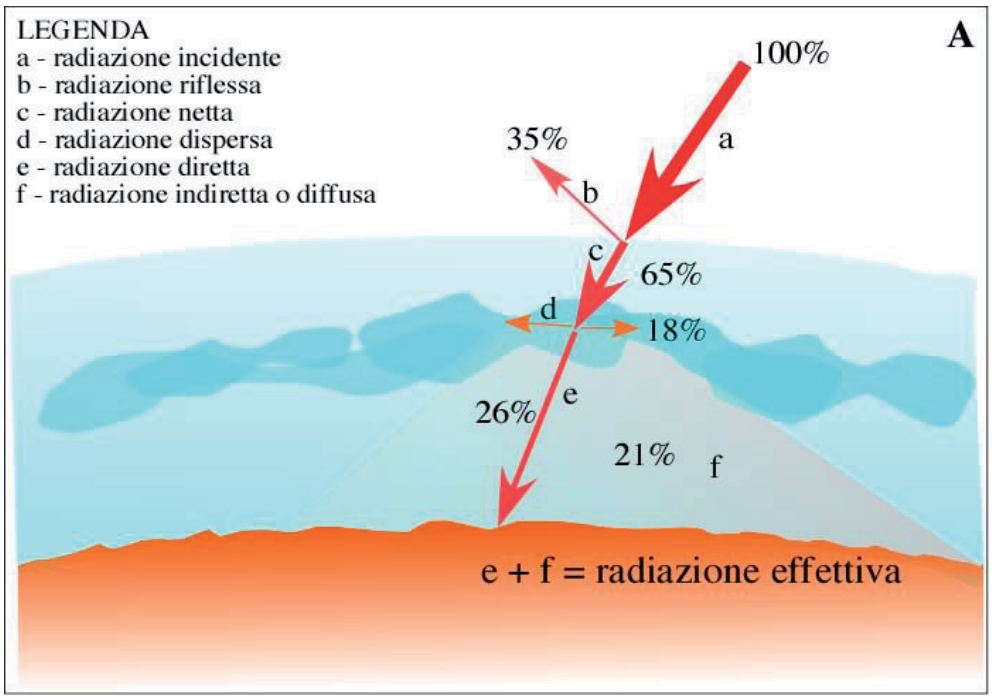

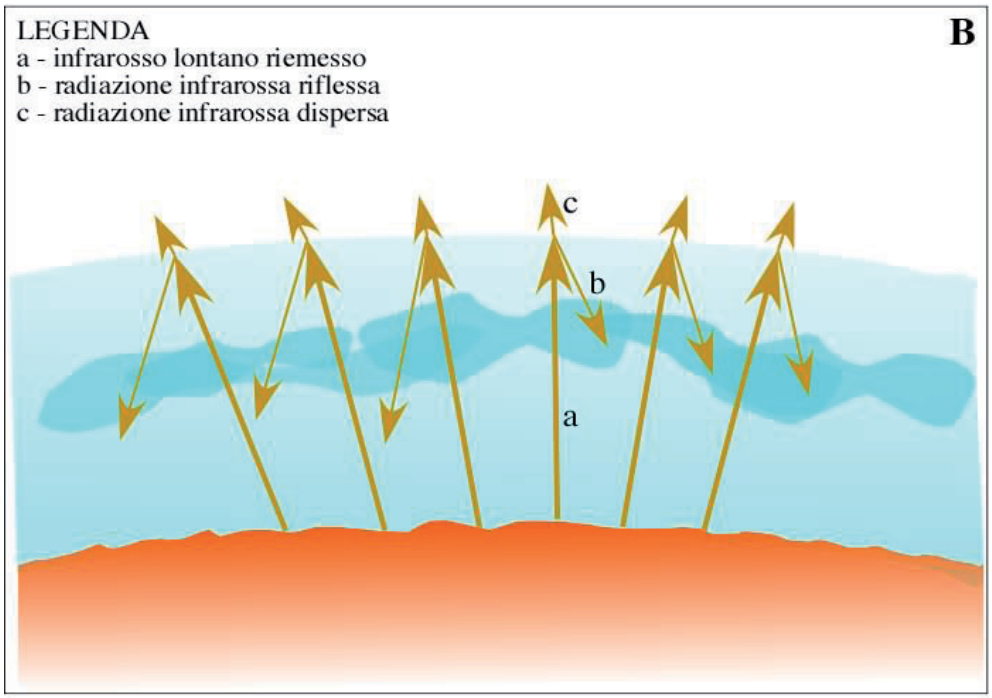

Figura 5.1 - Destino della radiazione solare incidente fino al suo contatto con la superficie terrestre (A). Schematizzazione dell'effetto serra come conseguenza della ri-emissione, da parte della superficie terrestre, di radiazioni nella lunghezza d'onda dell'infrarosso lontano (B).

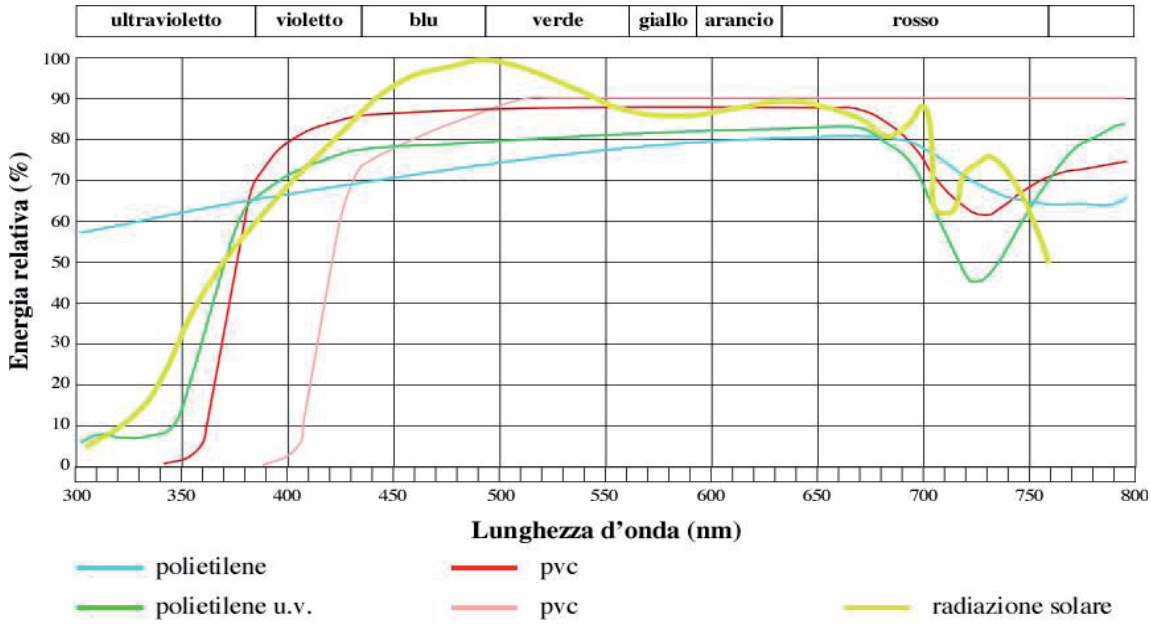

Figura 3.1 – Spettro radiometrico di film plastici utilizzati come materiale di copertura nelle serre messo a confronto con quello solare (fonte ASABE Standards 2009).

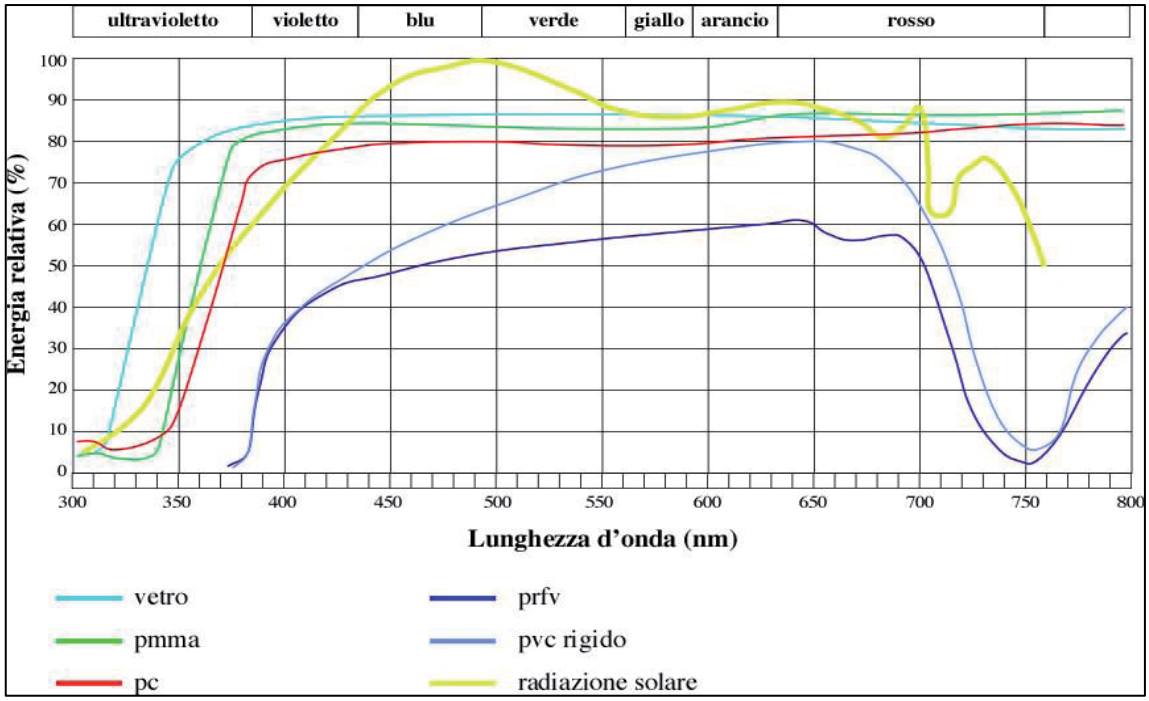

Figura 3.2 – Spettro radiometrico di lastre in materiale plastico e di vetro utilizzati come materiale di copertura nelle serre messi a confronto con quello solare. (fonte ASABE Standards 2009).

Tabella 3.1 – Principali caratteristiche fisiche e dimensionali di alcuni materiali di copertura per serre

Tipo di materiale	Dimensioni		Spessore	Peso	Durata	Coefficiente dilatazione lineare	Trasmittanza termica	Trasmittanza radiazione		
	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	(mm)	(Kg/m^2)	(anni)	(mm/°C)	(W/ m^2 °C)	Visibile diretta (%)	Visibile diffusa (%)	IR lontano (%)
Vetro	0,6	1,5-2,0	4	11,5		0,005	6,7	89	91	0
Film plastici										
PE	6,0-12,0	*	0,1-0,2	0,21	3-4		15,6-7,5	91 (89)#	90 (86)#	79 (76)#
EVA	-	-			12-36!		12,6-6,8	92	76	39
PVC	-	-		0,12	3-4 (12-36)!		10,7-5,5	92	91	60
Laminati semirigidi o ondulati										
PRFV	1,0-3,0	2,5-4,0	1,0-1,5	1,3-1,9	7,8	0,036	6,7	80		4
PVC	1,1	*	0,9	1,4	10		8,1	82		5
PMMA	1,3	4,2	1,5-2,3	2,0-3,0	7,8	0,075	7	92		0
Lastre rigide e alveolari										
PMMA	6	2,0-6,0	16	5	15	0,075	2,9-5,9	83	70	0
PC	1,2-2,5	3,0-6,0	4,5-6,0-16,0	1,0-2,7	5	0,065	4,5-3,3	77	62	3

(*) a richiesta
(#) a lunga durata
(!) a lunga vita

6. STANDARD EUROPEI EN 13031-1

Greenhouses: Design and construction - Part 1: Commercial production greenhouses

Lo Standard Europeo EN 13031 andrà a sostituire in ambito UE una moltitudine di altri standard costruttivi che ciascuna Nazione, sino ad ora, aveva emanato per regolamentare l'attività di progettazione e costruzione delle serre nel proprio territorio.
Data l'importanza di questo fatto si ritiene opportuno fornire alcune sintetiche informazioni sulle sue principali caratteristiche, dato che da ora in poi tutti i manufatti rientranti nella definizione di "serre commerciali"[12] che verranno realizzati nel territorio italiano dovranno obbedire a tale disciplina.

Lo Standard Europeo si pone come obiettivo quello di definire i requisiti di tipo costruttivo, funzionale e di durata per la progettazione e la costruzione, a scopo commerciale, di serre destinate alla produzione di tipo professionale di piante [13].
Lo Standard, a tale proposito, utilizza due criteri di classificazione: a) la durata minima di progetto del manufatto e b) la tolleranza verso gli spostamenti del materiale di copertura da parte del telaio.
Con riferimento a quest'ultimo parametro le serre verranno definite di **Classe A** quando il telaio, per condizioni di progetto, non ammette tali tolleranze, oppure di **Classe B** quando tali tolleranze, sempre per progetto, sono ammesse.
La combinazione dei due criteri porterà alla definizione delle seguenti classi tipologiche di serre:

CLASSE	Durata minima di vita da progetto		
	15 anni	10 anni	5 anni
A	A15	A10	-
B	B15	B10	B5

L'appartenenza ad una di queste classi tipologiche prescinde dal tipo di materiale utilizzato per la realizzazione delle strutture portanti (acciaio, alluminio, legno, calcestruzzo armato) e da quello per la copertura (vetro o materie plastiche).
Per le serre con copertura in vetro lo Standard prescrive una durata di progetto di almeno 15 anni, mentre per quelle destinate ad ospitare colture di pregio e/o impianti sofisticati esso consiglia una durata minima di progetto di 10 anni.
Lo Standard Europeo prende in considerazione ogni aspetto che possa influenzare la qualità e la sicurezza del progetto strutturale e funzionale, in relazione alla classe tipologica della serra, di seguito brevemente elencati:

a) definizione delle tolleranze costruttive degli elementi strutturali, inclusi i sistemi di contenimento dei materiali di copertura;
b) accorgimenti volti a contrastare la corrosione e il deterioramento dei materiali;
c) definizione delle sollecitazioni causate dal vento, dalla temperatura, dalla neve, dalla presenza colture e attrezzature (incluse quelle mobili), dalla presenza di uomini e cose sul tetto per le operazioni di manutenzione e riparazioni, a seguito di riparazioni;
d) spostamenti e deformazioni elastiche ammissibili per le strutture portanti e per quelle portate (telai di contenimento del materiale di copertura);
e) norme per poter eseguire in sicurezza qualsiasi operazione di ordinaria manutenzione e di riparazione del manufatto.

Lo Standard Europeo è corredato da 9 Allegati tecnici che approfondiscono gli argomenti sopra menzionati, come ad esempio:

- il comportamento strutturale dei materiali di copertura, vetro e plastiche (film e lastre), anche se, di fatto, vengono fornite prescrizioni solo per il primo, mancando attualmente riferimenti tecnici per le seconde;
- le sollecitazioni provocate da vento e neve, con riferimento alle forme strutturali a padiglione o a tunnel, con unica campata o campate multiple;
- la costituzione di un manuale d'uso e manutenzione e di una targa identificativa del manufatto.

[12] Sono in preparazione norme specifiche anche per le serre per la vendita al pubblico e per serre di uso domestico.
[13] Sono in preparazione norme specifiche anche per le serre per la vendita al pubblico e per serre di uso domestico.

Va infine rilevato come lo Standard Europeo si occupi[14] anche del comportamento strutturale delle serre con struttura ad arco coperte da film plastico, non solo nei confronti delle sollecitazioni dovute al vento ed alla neve nell'ideale situazione di contatto e tensione del film alla struttura portante, ma anche quando il film risulti per qualche motivo distaccato da essa, ad esempio per una non adeguata tensione.

7. STANDARD EUROPEI RIGUARDANTI I MATERIALI DI COPERTURA

Due sono le Norme che garantiscono la qualità dei materiali di copertura, la UNI EN 13206:2002 "Film termoplastici di copertura per uso in agricoltura ed orticoltura" e la UNI 10452:1995 "Lastre ondulate ed alveolari di materiale plastico trasparente, incolore o traslucido per serre ed apprestamenti analoghi. Tipi, dimensioni, requisiti e metodi di prova", delle quali vengono forniti di seguito i tratti generali.

Norma numero: **UNI EN 13206:2002**
Titolo: **Film termoplastici di copertura per uso in agricoltura e orticoltura**
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13206 (edizione marzo 2001). La norma stabilisce i requisiti fisici e meccanici per film di materia plastica trasparente e diffondente di polietilene e/o di copolimeri che sono destinati alla copertura permanente o temporanea di serre.
Questa norma sostituisce la UNI 9298 stabilendo le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i film certificati per la copertura delle serre e di tunnel (piccoli, medi e grandi).
La Norma prende in considerazione materiali quali LDPE, LLDPE, EVA/C, E/BA e loro mescolanze e ripartisce i film in tre categorie:
film normale con buona trasmittanza totale (88-86%) e basso effetto serra;
film termico con elevata trasmittanza totale (89-87%) ed elevato effetto serra (55-75%);
film a luce diffusa con minore trasmittanza totale (85-80) ed elevato effetto serra (60-75%).

Nella valutazione dei film plastici vengono prese in considerazione le seguenti caratteristiche e requisiti:
trasmittanza totale alle radiazioni solari (visibili, infrarosso vicino e UV-A), come quantità di radiazione solare incidente trasmessa dal film all'interno della serra;
effetto serra, misurato con spettrofotometro nel campo delle radiazioni dell'infrarosso lontano (lunghezza d'onda compresa tra 7.000 e 20.000 nm) trattenute all'interno della serra;
resistenza meccanica, valutata come carico di rottura, resistenza alla lacerazione, resistenza all'urto, allungamento percentuale a rottura;
durata di esercizio, stabilito in base all'allungamento percentuale a rottura del film, che dopo una esposizione prestabilita dalla stessa Norma, deve risultare superiore al 50% di quanto stabilito dalla norma ISO 4892-2; i materiali vengono classificati in classi, contraddistinte dalle lettere N, A, B, C, D, corrispondenti a film per durata stagionale, annuale, lunga vita, con riferimento alle condizioni di intensità luminosa della Sicilia, la regione che presenta i valori più elevati di tale parametro;
rispetto ambientale, secondo cui il materiale, una volta cessata la sua funzione, dovrebbe essere raccolto e riciclato, senza procurare danno all'ambiente;
uniformità di spessore e larghezza, sulla base di tolleranze che vanno da ± 5% per gli spessori e 0+2,4% per le larghezze.

Norma numero: **UNI 10452:1995**
Titolo: **Lastre ondulate ed alveolari di materiale plastico incolore, trasperente o traslucido per serre ed apprestamenti analoghi. Tipi, dimensioni, requisiti e metodi di prova**

[14] Annex I (Informative) Calculation method for fil covered greenhouses.

Riguarda le lastre ondulate ed alveolari a base di materie plastiche trasparenti, incolori o traslucide da impiegare nella copertura di serre. Definisce il profilo, la forma, le dimensioni e le caratteristiche qualitative dei diversi tipi di lastre, indicando i relativi metodi di prova. In particolare si applica alle lastre di
polimetilmetacrilato (PMMA); tipi alveolari e ondulato;
policloruro di vinile biorientato (PVC): tipo ondulato;
policarbonato (PC): tipo alveolare (protetto a UV);
poliestere rinforzato con fibre di vetro (PRFV); tipo ondulato (protetto UV).
La caratterizzazione delle lastre avviene in base alla trasmittanza totale alle radiazioni incidenti, effetto serra, resistenza meccanica e durata nel tempo in esercizio (per la quale devono essere garantiti oltre 10 anni).
Si menzionano, per completezza espositiva le seguenti due Norme sulle reti per agricoltura, dato che alcune di esse trovano largo impiego anche nel settore serricolo come mezzi antigrandine.

Norma numero: **UNI 10406:1995**
Titolo: **Reti per agricoltura. Reti antigrandine in fibra polietilenica. Definizione, classificazione e requisiti**
Stabilisce i requisiti delle reti antigrandine di colore nero a base di fibre di polietilene (UNI 8025) destinate alla protezione di colture orto-floro-frutticole stabiliendone caratteristiche meccaniche di durata in esercizio.

Norma numero: **UNI 10334:1995**
Titolo: **Reti per agricoltura. Reti ombreggianti in fibra polietilenica. Definizione, classificazione e requisiti**
Stabilisce la definizione, la classificazione e i requisiti delle reti a base di fibra polietilenica destinate all'ombreggiamento di colture orto-floro-frutticole. Tali reti sono impiegate per l'ombreggiamento delle colture, sia in terra sia in pieno campo, ed in questo caso esercitano anche un'azione antigrandine.

8. BIBLIOGRAFIA

1. AA.VV. - Manuale per un lavoro sicuro in agricoltura - Regione Veneto.
2. ASABE STANDARDS 2009 - Commercial Greenhouse Design and Layout - ASAE EP460 JUL 1993 (R2004).
3. Battistel P. - Sistema a serra chiusa, climatizzare a basso costo - L'Informatore Agrario, 21/08.
4. Briassoulis D., Waaijenberg D., Gratraud J., von Elsner B. - Mechanical Properties of Covering Materials for Greenhouses: Part 1, General Overview - J. of Agricultural Engng res. (1997) 67, 81-96.
5. Briassoulis D., Waaijenberg D., Gratraud J., von Elsner B. - Mechanical Properties of Covering Materials for Greenhouses: Part 2, Quality Assessment - J. of Agricultural Engng res. (1997) 67, 171-217.
6. Dal Sasso P., Scarascia Mugnozza G., Marinelli G. - Dalle matrici ambientali le proposte per la mitigazione dell'impatto delle serre. Colture Protette, n° 2 2007 pp.63-73.
7. Dal Sasso P., Scarascia Mugnozza G., Marinelli G. - Le serre e il territorio: servono norme anche sul piano urbanistico. Colture Protette, n° 3 2007 pp. 73-79.
8. Daponte T. - Multilayer Greenhouse Films - in Greenhouse Systems, Automation, culture, and Environment - Proc. from the Greenhouse Systems International Conference, New Brunswick, New Jersey July 20-22, 1994, NRAES-72.
9. Dilara P.A., Briassoulis D. - Standard Testing Methods for Mechanical Properties and Degradation of Low Density Polyethylene (LDPE) Films Used ad Greenhouse Covering Materials: a Critical Evaluation - Elsevier, Polymer Testing 17 (1998) 459-585.
10. Gupta M. J., Chandra P. - Effect of greenhouse design parameters on conservation of energy for greenhouse environmental control - Energy 27 (2002) 777-794.
11. Iribarne L., Torres J.A., Pena A. - Using computer modeling techniques to design tunnel greenhouse structures - Computers in Industry 58 (2007) 403-415.
12. Kittas C., Bartzanas T., Jaffrin A. - Temperature gradients in a Partially Shaded large Greenhouse equiped with Evaporative Coling Pads - Biosystems Engng (2003) 85 (1), 87-94.
13. Kozai T. - Direct solar light transmission into single-span greenhouses - Agricultural Meteorology, 18 (1977) 327-338.

14. Leitfaden, Bioenergie im Gartenbau - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.
15. Marucci A. - Materiali di copertura per tunnel e serre - L'Informatore Agrario, 33/06.
16. Montanari V., Trentini L. - Le serre e i materiali di copertura - L'Informatore Agrario, Suppl. 48/97.
17. Pacini L. - La certificazione dei materiali plastici applicati in agricoltura - L'Informatore Agrario, 34/01.
18. Pacini L. - Aggiornamento sui materiali plastici impiegati in agricoltura - L'Informatore Agrario, n° 30/98.
19. Pacini L. - I materiali in plastica certificati nel vivaismo orticolo - L'Informatore Agrario, Suppl. 48/97.
20. Scarascia Mugnozza G., Dal Sasso P. - Film biodegradabili: aumenta il loro impiego nelle colture protette. Colture Protette, n° 8 2007 pp. 85-94.
21. Trentini L. - I mezzi tecnici per la forzatura della coltura - L'Informatore Agrario, Suppl. n° 3/98.
22. von Elsner B., Briassoulis D., Waaijenberg D., Mistriotis A., von Zabelititz C., Gratraud J., Russo G., Suay-Cortes R. - Review of Structural and Functional Characteristics of Greenhouses in European Union Countries: Part I, Design Requirements - J. of Agricultural Engng res. (2000) 75, 1-16.
23. von Elsner B., Briassoulis D., Waaijenberg D., Mistriotis A., von Zabelititz C., Gratraud J., Russo G., Suay-Cortes R. - Review of Structural and Functional Characteristics of Greenhouses in European Union Countries: Part II, Typical Designs - J. of Agricultural Engng res. (2000) 75, 111-126.
24. UNI EN 13031-1 Serre: progettazione e costruzione. Parte 1: Serre per produzione commerciale. Novembre 2004.
25. UNI EN 13206:2002 Film termoplastici di copertura per uso in agricoltura ed orticoltura (marzo 2001).
26. UNI 10452:1995 Lastre ondulate ed alveolari di materiale plastico trasperente, incolore o traslucido per serre ed apprestamenti analoghi. Tipi, dimensioni, requisiti e metodi di prova.
27. Valli F., Benetti M., Nediani V., Landini V. - Riscaldare con più efficienza grazie ai nuovi teli plastici - L'Informatore Agrario, 21/08.
28. Waaijenberg D. - Design, Construction and Maintenance of Greenhouse Structures. Proc. IS on Greenhouses, Environmental Controls & In-house Mechanization for Crop Production in the Sub-tropics. Acta Hort. 710, ISHS 2006.

Allegato C

Il complesso serricolo

La serra è un manufatto di protezione (semiforzatura o forzatura) praticabile, atto a creare, per la maggior parte della superficie coperta (>80%), le condizioni climatiche più favorevoli alla propagazione e all'allevamento delle piante erbacee, arbustive e arboree. Ma una qualsiasi attività ad indirizzo ortoflorovivaistico di tipo commerciale (ma non solo) – quale che sia il numero delle serre così come descritte negli Allegati 1 e 2 – può dirsi completa solo se, accanto ad esse, sono presenti spazi, strutture ed impianti opportunamente organizzati e dimensionati a seconda delle dimensioni dell'attività.

Il complesso serricolo, pertanto, oltre alla serra/e comprende una serie di strutture ed impianti, operazioni unitarie e flussi di materiali ed energia che, a seconda delle dimensioni, possono essere esemplificati e ricondotti agli schemi della figura 6.1.

Lo schema A di figura 6.1 descrive un complesso serricolo le cui dimensioni sono tali che tutte le attività produttive, principali e collaterali, si possono svolgere all'interno di un unico manufatto nel quale solo la porzione centrale soddisfa i requisiti di serra così come definiti nel capitolo 1.

Lo schema B di figura 6.1 descrive un complesso serricolo di maggiori dimensioni caratterizzato dalla presenza/sequenza di più manufatti tra di loro differenziati dal punto di vista costruttivo e funzionale; alcuni di questi saranno riconducibili alla tipologia "serra", altri invece se ne distaccano in quanto non adibiti a coltivazione. Gli uni e gli altri risultano comunque strettamente connessi tra di loro dal punto di vista produttivo ed organizzativo, ai fini di un corretto svolgimento dell'attività aziendale.

Di seguito si descrivono sinteticamente quelle che possono essere le attività e le operazioni che caratterizzano un generica attività di ortoflorovivaismo, per comodità distinte nelle fasi di input, di produzione e di output (figure 6.1 e 6.2).

La fase di input comprende l'approvvigionamento di tutto ciò che serve per la produzione, dalle materie prime, al materiale vegetale di partenza, ai materiali utilizzati per l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di strutture e impianti, il cui approvvigionamento avviene dall'esterno.

Per lo svolgimento di tali attività dovranno essere presenti i seguenti elementi:

a) piazzali di manovra e parcheggio dei mezzi di trasporto in arrivo, adeguatamente raccordati con la viabilità esterna;
b) aree di scarico e magazzinaggio delle materie prime, coperte ed isolate dalla zona produttiva per questioni di carattere sanitario.

La fase di produzione include ogni attività finalizzata ad ottenere un determinato prodotto; ha inizio con le lavorazioni preparatorie (invasamento, semine, concimazioni, ecc.), prosegue con quelle intermedie (concimazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazioni, ecc.) e si conclude nel momento in cui il prodotto è pronto per essere trasferito al di fuori dei luoghi di produzione (la/e serra/e).

Nei centri serricoli di maggiori dimensioni le lavorazioni preparatorie o intermedie sono eseguite in appositi spazi presenti lungo il percorso di movimentazione del prodotto. In taluni casi tali spazi assumono la funzione di magazzino delle materie prime utilizzate per le specifiche lavorazioni (ad esempio i sacchi di torba e le cassette utilizzate nelle operazioni di invasatura e ripicchettamento), ospitano le macchine e il personale addetto a tali lavorazioni, consentono il passaggio dei mezzi di trasporto utilizzati per i trasferimenti (carrelli a trazione manuale o meccanica) e le necessarie operazioni di carico e scarico. Queste aree occupano in genere gli spazi compresi tra gruppi di serre funzionalmente collegate tra di loro, delle quali riprendono le soluzioni costruttive della struttura portante, mentre i tamponamenti, in special modo quelli del tetto, possono essere costituiti da materiale traslucido oppure opaco. In taluni casi sono presenti soluzioni in cui il piano di coltivazione è collocato al primo piano, mentre il piano terra viene adibito alle lavorazioni.

La fase di output coinvolge in primo luogo il prodotto finito che, a seconda dell'organizzazione produttivo-commerciale dell'impresa, potrà essere destinato alla vendita al minuto e/o all'ingrosso.

Fanno parte dell'output anche le diverse tipologie di rifiuti (scarti di produzione, materiali di imballo, contenitori di prodotti fitosanitari, parti meccaniche e strutturali, vetro, etc.) e tutto ciò che rientra tra gli scarichi liquidi e le emissioni gassose.

Questa fase è caratterizzata dall'area spedizioni, uno spazio nel quale la produzione, opportunamente imballata e sistemata in appositi carrelli, deve permanere per periodi più o meno lunghi senza subire danneggiamenti di tipo meccanico o dovuti a non idonee condizioni termoigrometriche. Da qui l'esigenza di poter disporre, quando necessario, di ambienti adeguatamente climatizzati e dimensionati per garantire il parcheggio e la movimentazione dei carrelli con i mezzi meccanici fino al carico sui mezzi di trasporto. Questi ultimi accedono al centro serricolo grazie alla presenza di un piazzale di manovra, di norma fisicamente separato da quello destinato all'ingresso dei mezzi di produzione per questioni di tutela fitosanitaria.

La connessione tra le diverse aree/fasi produttive implica la presenza di superfici di servizio, al coperto ed esterni, da destinare al passaggio del personale e dei mezzi meccanici. Particolare menzione va posta alle superfici esterne la cui funzione è di garantire l'accesso alle singole unità di produzione per eseguire alcune operazioni connesse al ciclo produttivo, come ad esempio l'imbiancatura delle pareti, il posizionamento/sostituzione delle reti antigrandine, oppure per eseguire operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strutture e sugli impianti. Trattasi in sostanza della viabilità di accesso alle serre e di quella di servizio, il cui manto di copertura dovrà essere tale da garantire l'accesso ai mezzi meccanici (anche pesanti) con qualsiasi condizione di tempo.

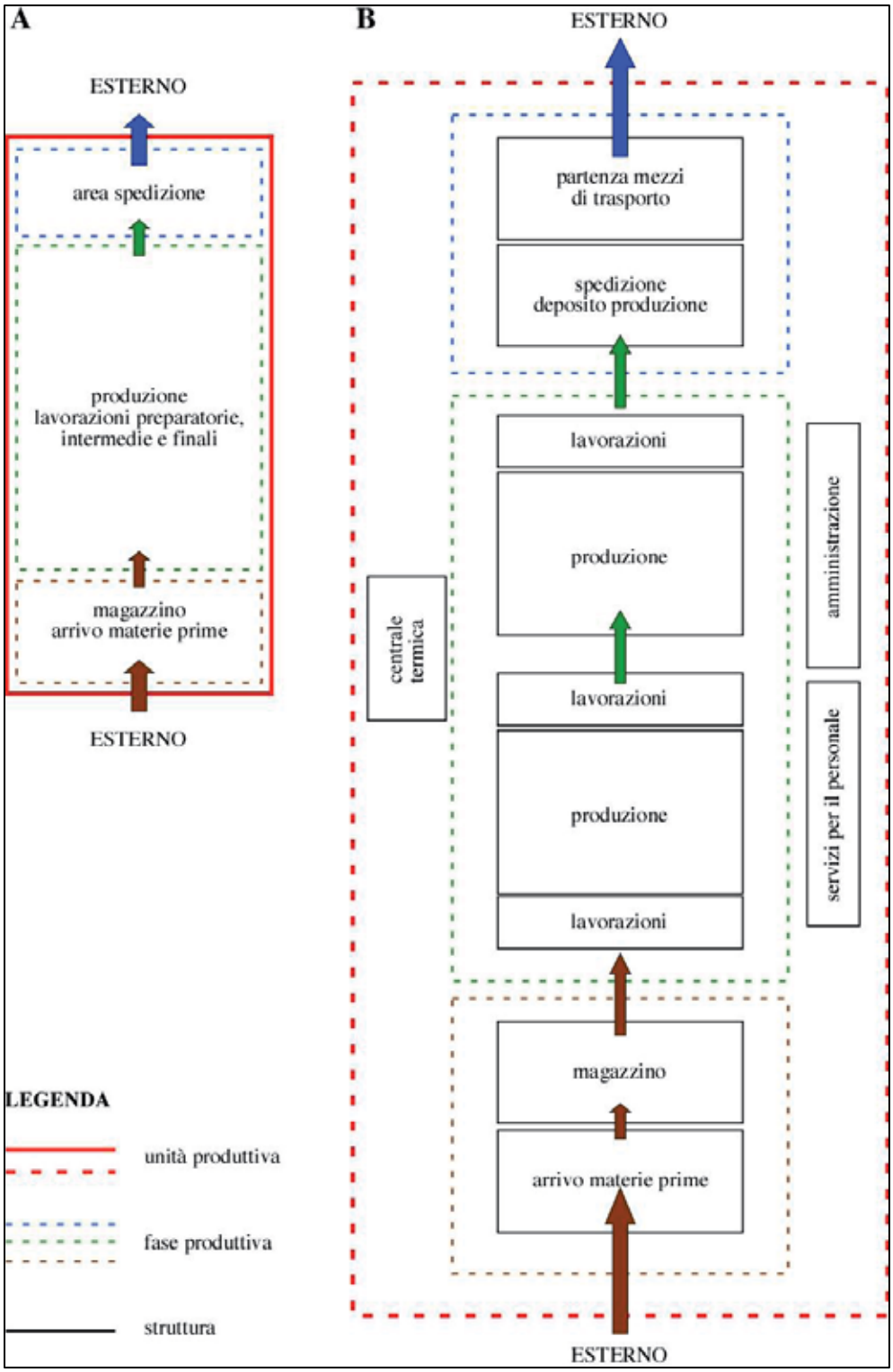

Figura 6.1 - Schematizzazione delle fasi/attività di lavoro di complessi serricoli nei quali le dimensioni dell'attività, nel caso della figura A coincidono con quelle della serra, mentre nel caso della figura B sono ripartite in più unità edilizie, alcune delle quali non necessariamente riconducibili allo schema costruttivo/funzionale della serra

Figura 6.2 - Immagini di locali presenti all'interno di complessi serricoli di grandi dimensioni ricavati all'interno di strutture che, sebbene costruttivamente assimilabili a quelle di una serra, ne differiscono per la sistemazione della pavimentazione (adatta al passaggio di mezzi meccanici pesanti) e per l'utilizzo di materiali di copertura (in special modo sul tetto), traslucidi o addirittura opachi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 173 del 3 febbraio 2010

Ratifica di Accordo di Programma, sottoscritto in data 21.12.2009 tra Regione del Veneto, Comuni di Lavagno e San Martino Buon Albergo, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, Veneto Strade Spa e Quo Vadis Srl per la disciplina delle competenze in relazione all'intervento denominato "Nuovo collegamento stradale tra la Tangenziale Sud di Verona e la viabilità ordinaria del Comune di Lavagno (VR)" - P.T.R. 2009-2011 n. VR-665.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ratificare l'Accordo di Programma che si include quale Allegato A al presente provvedimento sottoscritto in data 21.12.2009, tra la Regione del Veneto, i Comuni di Lavagno e San Martino Buon Albergo, l'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, la Società Veneto Strade Spa e la Quo Vadis Srl per la disciplina delle competenze in relazione all'intervento denominato "Nuovo collegamento stradale tra la Tangenziale Sud di Verona e la viabilità ordinaria del Comune di Lavagno (VR)" - P.T.R. 2009-2011 n. VR-665.

2. di incaricare la Direzione Infrastrutture degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento.

Allegato A

Accordo di programma

Per l'esecuzione dei "Lavori P.T.R. 09/011 intervento n. VR665 - SP 10 "Della Val d'Illasi"
Nuovo Collegamento Stradale tra la Tangenziale Sud di Verona e la Viabilità Ordinaria del Comune di Lavagno (VR)
(ex Completamento della S.P. 10 "della Val d'Illasi" dalla Località Quattro Strade ad Illasi)

tra

- il Comune di Lavagno, per il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza, il sig. Albi Simone, nato a Tregnago (VR) il 24/3/1973, nella sua qualità di Sindaco - pro-tempore, legale rappresentante;

- il Comune di San Martino Buon Albergo, per il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza, il sig. Avesani Valerio, nato a Verona il 5/9/1953, nella sua qualità di Sindaco - pro-tempore, legale rappresentante;

- la Regione Veneto, per la quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza, il sig. Renato Chisso, nato a Quarto d'Altino il 28/7/1954, nella sua qualità di Assessore delle Politiche della Mobilità e Infrastrutture;

- la Veneto Strade Spa, per la quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza l'ing. Silvano Vernizzi nato a Rovigo il 13.12.1953, nella sua qualità di Amministratore delegato Legale rappresentante della società Veneto Strade SpA giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 7/4/2006;

- la Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa che aderisce al presente atto in ragione della delibera del proprio Presidente protocollo n. 6357 del 17/12/2009 e di specifico nullaosta espresso dalla concedente Anas SpA con lettera prot.n. CDG-0157426-P del 5/11/2009, per la quale interviene ed agisce nel presente atto il dr. Attilio Schneck nato a Schio il 8/7/1946, nella sua qualità di Presidente pro tempore;

- la Quo Vadis Srl Via Sammonte n. 45, località Monte Tabor - Illasi (VR), n. partita Iva e Registro delle imprese 01382330239 e REA VR-0276614 per la quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il Sig. Sardos Albertini Gian Paolo nato a Gargano (Bs) il 2/12/1948, nella sua qualità di rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Premesso

- che il Nuovo Collegamento Stradale tra la Tangenziale Sud di Verona e la viabilità Ordinaria del Comune di Lavagno (VR) costituisce un intervento di rilevante importanza in un ambito caratterizzato dai notevoli flussi di traffico che gravitano sulla S.R. 11;

- che nel suo complesso l'intervento può essere considerato un prolungamento della Complanare Sud di Verona già esistente e nel contempo, almeno per un tratto, come un adeguamento della sezione trasversale e risagomatura dell'attuale tracciato della S.P. 37 del Soave nel tratto dall'incrocio di Via San Rocco sino all'incrocio con Via Monti Lessini;

- che attualmente il traffico proveniente dal centro abitato di San Pietro di Lavagno (S.P. 16), da Via Croce Bianca (S.P. 10) e dalla S.P. 37 è condizionato da gravose situazioni di fatto quali la tortuosità e la limitata larghezza di Via San Giacomo di Sopra, dall'attraversamento del centro abitato di San Giacomo, dal pericoloso innesto sulla S.R. 11 da Via San Giacomo di Sotto, dalla ridotta sezione del cavalcavia esistente lungo Via San Rocco e dalla limitazione di sagoma dell'attuale sottopasso di Via Monti Lessini;

- che tutto ciò è causa di rallentamenti del traffico, accodamento di veicoli, ricerca di vie alternative (transito per la zona residenziale di Casette Marcellise in Comune di San Martino B.A. area altamente urbanizzata), con un forte impatto ambientale in termini di inquinamenti acustico ed atmosferico;

- che la nuova infrastruttura oggetto del presente accordo è destinata a "drenare" consistenti flussi di traffico convogliandoli lungo un itinerario esterno al centro abitato concentrando in un unico corridoio di transito più direttrici stradali, come confermato dalle indagini preliminari alla redazione dello Studio di impatto sul traffico;

- che, nello specifico, la nuova viabilità di cui al presente accordo è costituita dai sotto descritti segmenti, funzionalmente autonomi, ancorché complementari e strettamente correlati tra loro (allegato n.1):

  - un'asta stradale che, dall'attuale innesto della tangenziale sud sulla S.R. 11, alla periferia di San Martino B.A., dove è prevista la realizzazione di un nuovo svincolo a due livelli, con rotatoria a quota dell'attuale statale e asta principale sovrastante, prosegue, con tracciato per un tratto complanare a quello dell'autostrada, fino all'intersezione fra la S.P. 37 e Via San Rocco, in località Monticelli, dove sarà realizzata un'altra rotatoria;

- una seconda asta stradale che, diramandosi dalla nuova rotatoria sulla S.R. 11, si raccorda con la strada provinciale 37 in località San Giacomo, dove è previsto un altro svincolo, anch'esso del tipo a rotatoria; in questa rotatoria converge anche la viabilità destinata ai collegamenti locali attualmente diretti su Via San Giacomo di Sotto;
- una riqualificazione, con adeguamento della sezione trasversale e risagomatura della piattaforma stradale, di Via 4 Strade (tratto della S.P. 37 compreso fra l'incrocio con Via San Rocco e lo snodo, a rotatoria, con la S.P. 16 e con Via Monti Lessini);

Che, alla luce di quanto sopra illustrato, è evidente che l'opera in progetto rappresenta un intervento di rilevante e prioritario interesse pubblico i cui riflessi positivi si rifletteranno su un'ampia fascia di territorio, alla luce della migliore organizzazione della viabilità, dell'allontanamento del traffico dal centro abitato di San Giacomo, dell'eliminazione delle attuali criticità per l'immissione sulla S.R. 11, del diretto collegamento con l'esistente Tangenziale Sud e minori tempi di percorrenza;

- che i soggetti interessati dal progetto sono i seguenti:
Comune di Lavagno
Comune di San Martino B.A.
Regione Veneto
Veneto Strade Spa
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa
Società Quo Vadis Srl;

- che per ognuno dei suddetti soggetti è evidente il vantaggio alla realizzazione delle opere di progetto rilevato che:

- per la Regione Veneto il motivo di interesse alla realizzazione dell'opera è rappresentato dalla possibilità di operare, tramite la propria concessionaria, Veneto Strade Spa, con una pluralità di soggetti che a vario titolo contribuiscono alla realizzazione della stessa. Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa contribuirà con un proprio finanziamento; la Società QUO VADIS Srl metterà a disposizione, con oneri e spese a proprio carico, la progettazione dell'opera; gli Enti pubblici, Provincia di Verona e Comune di Lavagno, contribuiranno assumendosi l'onere della successiva gestione dei manufatti e delle opere di propria competenza;

- per Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa analogamente è l'occasione per la realizzazione del prolungamento dell'esistente Tangenziale Sud di Verona in concorso economico con altri soggetti;

- per la Provincia di Verona è motivo di interesse l'opportunità di realizzare una importante riqualificazione di un tratto della S.P. 37, attualmente inadeguata alle esigenze del traffico veicolare che su di essa transita, senza peraltro alcun impegno finanziario diretto;

- per il Comune di Lavagno il nuovo tracciato viario, posto a sud del Colle di San Giacomo, rappresenta la risoluzione dell'attuale attraversamento veicolare dell'abitato di San Giacomo, con significativi benefici in termini di sicurezza e salubrità ambientale e l'eliminazione delle criticità rappresentate dalla ridotta sezione del cavalcavia esistente lungo Via San Rocco e dalla limitazione di sagoma dell'attuale sottopasso di Via Monti Lessini;

- per il Comune di San Martino B.A. e in particolare per il quartiere di Casette Marcellise la nuova viabilità porterà all'eliminazione del notevole traffico di attraversamento causato da chi, proveniente da Via San Giacomo di Sopra, per evitare gli incolonnamenti e la pericolosità dell'incrocio di Via San Giacomo di Sotto con la S.R. 11, cerca un'alternativa a tale viabilità; con la nuova viabilità il traffico potrà immettersi direttamente sulla S.R. 11 o sulla Tangenziale Sud di Verona senza bisogno di cercare vie alternative o "scorciatoie";

- per la Società Quo Vadis Srl rappresenta la possibilità di offrire ai propri utenti una migliore accessibilità alla struttura che intende realizzare in una vasta area in Comune di Lavagno destinata ad Attrezzature integrate di pubblico interesse.

- che l'opera di cui trattasi costituisce oggetto dell'intervento del Piano Triennale regionale di adeguamento della rete viaria 2009/2011, intervento n. VR665;

- che l'opera in oggetto necessita di essere realizzata in tempi brevi al fine di assolvere alle motivazioni di interesse pubblico già espresse;

- che la definizione ed attuazione dell'intervento in oggetto, richiede l'azione integrata di vari soggetti che deve essere definita attraverso la definizione di uno specifico Accordo di Programma;

- che allo stato attuale alla realizzazione dell'opera è disponibile un finanziamento complessivo pari a € 13.000.000,00, di cui:

- € 9.000.000,00 derivanti dai fondi destinati all'int. N. VR 665 del Piano Triennale regionale di adeguamento della rete viaria 2009/2011.

- € 4.000.000,00 derivanti dalla partecipazione finanziaria di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa.

Atteso

- che in forza della Legge regionale 29/2001, è stata costituita la società Veneto Strade Spa, concessionaria per la Regione Veneto della progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione delle opere stradali di interesse regionale e competente alla realizzazione delle opere di cui al Piano Triennale regionale di adeguamento della rete viaria 2009/2011;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di programma e contribuiscono a chiarirne la causa.

Art. 2
Oggetto e modalità

1. Oggetto del presente accordo programmatico sono la progettazione, la realizzazione, la definizione della proprietà e della gestione del "Nuovo Collegamento Stradale tra la Tangenziale Sud di Verona e la Viabilità Ordinaria del Comune di Lavagno (VR) (ex Completamento della S.P. 10 "della Val d'Illasi" dalla Località Quattro Strade ad Illasi.)".

2. L'accordo comprende l'intervento della Regione Veneto, del Comune di Lavagno, del Comune di San Martino Buon Albergo, della Società Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova Spa, della Società Veneto Strade Spa e della Società Quo Vadis Srl, nei modi di seguito esplicitati:

per la Regione Veneto:

1) Finanziamento delle opere, con i fondi previsti dal Piano Triennale della Viabilità di Interesse regionale 2009/2011, intervento VR 665;

per i Comuni di Lavagno e San Martino Buon Albergo:

1) Approvazione del Progetto definitivo in Conferenza dei Servizi.

2) Presa in consegna delle opere, ai fini della gestione delle stesse in qualità di Ente Proprietario, una volta che le stesse saranno state ultimate e collaudate. Le opere di cui si tratta sono identificate nella planimetria allegata (allegato 1) facente parte sostanziale ed integrante del presente atto;

per Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa:

1) Approvazione del Progetto definitivo in Conferenza dei Servizi, in accordo con la concedente Anas;

2) partecipazione al finanziamento dell'opera, per l'importo massimo di € 4.000.000,00.

3) Presa in consegna delle opere, ai fini della gestione delle stesse in qualità di Ente Proprietario, una volta che le stesse saranno state ultimate e collaudate. Le opere di cui si tratta, sono identificate nella planimetria allegata (allegato 1) facente parte sostanziale ed integrante del presente atto;

per la società Veneto Strade Spa:

1) Coordinare le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, a carico della società Quo Vadis Srl

2) Provvedere alle attività:

- di carattere tecnico/amministrativo relative allo sviluppo progettuale dell'opera.
- all'approvazione dei progetti definitivo/esecutivo.
- alla convocazione della conferenza dei servizi prevista dalla L.241/1990.
- a tutte le altre attività necessarie per ottenere le autorizzazioni, gli assensi e i nulla-osta comunque denominati per l'approvazione dei progetti.
- all'appalto delle opere in qualità di stazione appaltante.

3) Provvedere in qualità di autorità espropriante, alle attività di acquisizione degli immobili mediante espropri, comprese le attività relative alla partecipazione al procedimento dei soggetti privati interessati, ai sensi della L. 241/1990 e del Dpr 327/2001.

4) Esecuzione dell'intervento in oggetto, in qualità di stazione appaltante, sulla base del progetto definitivo/esecutivo che sarà messo a disposizione con oneri a proprio carico dalla società Quo Vadis Srl, firmataria del presente accordo, ivi comprese le attività di direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione e collaudo;

per la società Quo Vadis Srl:

1) Mettere a disposizione, con oneri e spese a proprio carico, la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva (compreso le attività riguardanti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) delle opere oggetto del presente accordo. La progettazione dovrà essere sviluppata secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e dal Regolamento di Attuazione dei Lavori Pubblici.

2) Sostenere i costi relativi alla validazione del progetto esecutivo, da affidare a società abilitata a tale attività, su coordinamento della Veneto Strade Spa.

3) Adempiere alle osservazioni/prescrizioni di Veneto Strade Spa, relative allo sviluppo della progettazione definitiva/esecutiva e alle attività di natura tecnica e di natura amministrativa, richieste da Veneto Strade Spa, eventualmente nascenti da:

- Accoglimento di osservazioni di privati conseguenti all'avviso di avvio del procedimento;
- Prescrizioni avute da soggetti competenti in sede di conferenza di servizi;
- Osservazioni/Prescrizioni di Veneto Strade Spa, relative al corretto sviluppo della progettazione definitiva/esecutiva, ivi compreso quelle eventualmente nascenti dalla validazione del progetto esecutivo.

Art. 3
Norma finanziaria

1. Le Amministrazioni firmatarie del presente accordo prevedono che per il finanziamento dell'intervento in oggetto si faccia fronte con le seguenti risorse:

- € 9.000.000,00 derivanti dai fondi previsti per la realizzazione dell'intervento N. VR 665 del Piano Triennale regionale di adeguamento della rete viaria 2009/2011;
- € 4.000.000,00 derivanti dalla partecipazione finanziaria della Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa,

2. L'importo effettivo dell'opera viaria verrà determinato dal quadro economico di progetto esecutivo.

3. Qualora, nel corso dello sviluppo progettuale ovvero in fase di esecuzione dei lavori, si manifestino situazioni tali da determinare il superamento del finanziamento disponibile sopra indicato, Veneto Strade Spa informerà gli Enti firmatari del presente Accordo che provvederanno alle determinazioni del caso, dovendosi in ogni caso riconoscere a Veneto Strade Spa gli oneri fin a quel momento sostenuti. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, la cui partecipazione finanziaria è già individuata nella forma di importo massimo, sarà invece esonerata da gravami nei confronti di eventuali superi del costo di realizzazione dell'opera.

4. Le spese generali e tecniche da riconoscersi a Veneto Strade Spa, sono disciplinate dall'art. 13 della Concessione rep. 123 del 20.12.2002 così come integrata dalla Concessione Integrativa del 13.11.2003 intervenute tra Regione Veneto e Veneto Strade Spa

Art. 4
Modalità di erogazione dei contributi regionali

1. In attuazione del presente accordo i contributi regionali assegnati verranno erogati dalla Regione Veneto a Veneto Strade Spa con le modalità previste dalla Concessione rep. 123 del 20.12.2002 intervenuta tra le medesime parti e dalla Concessione Integrativa del 13.11.2003.

2. In attuazione del presente accordo il contributo finanziario dell'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, sarà erogato alla Regione Veneto, che successivamente provvederà ad accreditarlo alla Veneto Strade Spa con le seguenti modalità:

- Il 40% entro gg. 60 dalla richiesta della Regione, al momento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

- il 40% entro gg 60 dalla comunicazione della Regione dell'avvenuta realizzazione di oltre il 50% dell'appalto;
- il saldo entro gg. 60 dalla richiesta della Regione al momento del perfezionamento del collaudo provvisorio.

Art. 5
Delega espressa in materia di poteri espropriativi

1. Ai sensi dell'art. 6, ottavo comma, Dpr n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Lavagno ed il Comune di San Martino Buon Albergo, delegano a Veneto Strade Spa l'esercizio dei poteri espropriativi nell'ambito dell'intervento oggetto del presente accordo.

2. I sedimi stradali conseguenti all'esproprio che, in base all'allegato 1, sono destinati alle Amministrazioni comunali, andranno a costituire parte del demanio (provinciale o comunale).

3. I sedimi conseguenti all'esproprio destinati ad Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa saranno patrimonialmente intestati alla medesima.

Art. 6
Fase partecipativa

1. Veneto Strade Spa attiverà tutte le procedure necessarie in merito al processo partecipativo degli interessati secondo i principi stabiliti dal Dpr 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Veneto Strade Spa comunicherà agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

Art. 7
Controversie

1. Tutte le controversie che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'inosservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, anche per quanto non espressamente contemplato, non componibili in via bonaria, sono riservate alla giurisdizione del TAR.

Art. 8
Registrazione e spese contrattuali

1. Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro.

2. Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16, tab. allegato "B" del Dpr 26.10.1972, n. 642 - (esenzione del bollo).

Art.9
Ratifica

1. Il presente accordo per divenire esecutivo dovrà essere ratificato dai rispettivi organi competenti della Regione del Veneto, del Comune di Lavagno e del Comune di San Martino Buon Albergo, mentre risulta immediatamente esecutivo per Veneto Strade Spa

Art. 10
Redazione dell'accordo

1. Il presente atto viene redatto in numero di _____ originali dall'identico contenuto.

Mestre Venezia, lì 21/12/2009

Firme *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 174 del 3 febbraio 2010

Ratifica di Accordo di Programma, sottoscritto in data 09.12.2009 tra Regione del Veneto, la Provincia di Belluno e la Società Veneto Strade S.p.A per la disciplina delle competenze in relazione agli interventi afferenti alla viabilità provinciale ed individuati nel piano triennale regionale di adeguamento della rete viaria 2009-2011.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ratificare l'Accordo di Programma, che si include quale Allegato A al presente provvedimento, sottoscritto in data 09.12.2009, tra la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno e la Società Veneto Strade Spa per la disciplina delle competenze in relazione agli interventi afferenti alla viabilità provinciale ed individuati nel piano triennale regionale di adeguamento della rete viaria 2009-2011.

2. di incaricare la Direzione Infrastrutture degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 175 del 3 febbraio 2010

Intesa Regione del Veneto - Lr 26 ottobre 2007, n.31 e Provincia Autonoma di Trento L.P. 16 novembre 2007, n.21. Accordo di Programma per il completamento della dorsale in fibra ottica della Provincia Autonoma di Trento attraverso il collegamento con i comuni di confine in Provincia di Belluno e Vicenza.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Accordo di Programma (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce le modalità di attuazione e di finanziamento dell'intervento "Realizzazione di una infrastruttura per la banda larga mediante la chiusura della dorsale di distribuzione est della rete in fibra ottica della provincia Autonoma di Trento attraverso il collegamento con i comuni di confine in Provincia di Belluno e Vicenza" approvato con Dgr 4014 del 30 dicembre 2008;

2. di dare mandato al Segretario regionale agli Affari Generali o suo delegato alla sottoscrizione dell'accordo;

3. di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Sistema Informatico affinché provveda all'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali e comunque necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 176 del 3 febbraio 2010

Por Cro parte Fesr (2007-2013). Azione 4.2.1 "Snodi e piattaforme logistiche intermodali". Beneficiario: Interporto di Padova Spa (progetto Fesr_R_29). Modifica della denominazione sociale del beneficiario a seguito di fusione con Magazzini Generali Srl (Codice SMUPR Azione 2A421).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto che l'Interporto di Padova Spa, soggetto beneficiario attuatore del progetto denominato "Sistema Terminalistico Integrato" contraddistinto dal codice Fesr_R_29, rientrante tra i progetti del Por Cro parte Fesr (2007-2013) - Azione 4.2.1 - approvato con Dgr n. 3320 del 3/11/2009, a seguito di fusione per incorporazione con Magazzini Generali Srl, ha cambiato denominazione sociale con decorrenza dal 1° dicembre 2009;

2. che la nuova denominazione sociale risulta essere "Interporto di Padova - Magazzini Generali Spa" con sede in Padova;

3. che Interporto di Padova - Magazzini Generali Spa subentra in toto ad Interporto di Padova Spa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 177 del 3 febbraio 2010

Legge regionale n.12 del 8 maggio 2009 " Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Ulteriori disposizioni applicative concernenti l'operatività dei nuovi Consorzi di bonifica. Allegati A, B e C.

[Bonifica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, sulla base di quanto contenuto nelle premesse, gli allegati sotto elencati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contengono i regolamenti tipo, le prescrizioni indispensabili per consentire la tempestiva ed omogenea attivazione dei nuovi Consorzi di bonifica, istituiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 2009:
- Allegato A "Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio di bonifica ";
- Allegato B "Regolamento tipo per il servizio di economato";
- Allegato C "Definizioni e linee guida per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari";

2. di approvare i chiarimenti all'Allegato H della deliberazione n. 3032 del 20 ottobre 2009, concernente "Criteri regionali per la riorganizzazione degli uffici consortili" come riportati nelle premesse alla presente deliberazione;

3. di disporre che i nuovi Consorzi di bonifica procedano, con formale atto deliberativo dei competenti organi, alla tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni contenute negli allegati di cui al punto 1;

4. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura della trasmissione ai Consorzi di bonifica delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della verifica della loro puntuale osservanza da parte dei Consorzi medesimi.

Allegato A

Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio di bonifica

Art. 1 Principi generali

1. La gestione del Consorzio di bonifica ..... (da qui in avanti "Consorzio") si fonda sul metodo della programmazione delle attività e realizza la corretta separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, che spettano agli organi di governo, e le attività gestionali riservate in via esclusiva alla dirigenza.

2. La gestione amministrativo-contabile del Consorzio è regolamentata, nei suoi aspetti finanziario, economico e patrimoniale, sulla base dei principi generali e del metodo della contabilità finanziaria e del sistema economico-patrimoniale, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale.

Art. 2 Principi per la redazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione annuale finanziario (da qui in avanti "bilancio di previsione") è redatto in termini di competenza ed è deliberato, in pareggio finanziario complessivo, dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

2. Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo anche limite agli impegni di spesa fatta eccezione per le partite di giro, ed è formulato con osservanza dei principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che coincide con l'anno solare.

4. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

5. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale deve essere assicurato idoneo finanziamento alle obbligazioni derivanti dagli esercizi precedenti.

6. Nel bilancio di previsione:

a. le previsioni relative alle spese correnti non possono essere superiori alle previsioni relative alle entrate correnti;
b. le previsioni relative alle entrate ricorrenti devono coprire almeno le previsioni relative alle spese ricorrenti.

7. Al bilancio di previsione è allegato il Piano annuale di attività, che rappresenta il quadro di riferimento delle scelte di carattere annuale e l'insieme degli obiettivi e delle attività di cui il Consorzio ha programmato la realizzazione nel corso dell'esercizio di riferimento; la struttura del Piano annuale tiene conto anche dell'articolazione dei contenuti della Relazione sull'attività di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

8. Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione dell'Organo di revisione.

Art. 3 Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza.

2. L'unità elementare del bilancio di previsione è rappresentata dal capitolo; ogni capitolo comprende un solo oggetto di entrata o di spesa, ovvero più oggetti di entrata o di spesa strettamente collegati ed aventi contenuto omogeneo.

3. Nel bilancio di previsione è iscritto come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; l'avanzo di amministrazione presunto non concorre alla definizione del pareggio finanziario, mentre il presunto disavanzo di amministrazione deve trovare immediata copertura.

4. Nell'ambito del bilancio di previsione è assicurata prioritariamente la copertura delle quote di spesa ricadenti nell'anno di riferimento originate da obbligazioni regolarmente assunte nel corso degli esercizi precedenti.

5. Il bilancio di previsione è redatto applicando il sistema di classificazione e gli schemi definiti dalla Giunta regionale.

6. Il bilancio di previsione, corredato dagli allegati e dai documenti accompagnatori individuati dal presente Regolamento e di quelli richiesti dalla Giunta regionale, è approvato dall'Assemblea ed è inviato per il controllo alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce; allo scopo di consentire un più agevole esercizio delle funzioni di controllo il bilancio di previsione e i documenti collegati sono trasmessi dal Consorzio anche in via telematica, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 4 Gestione provvisoria del bilancio di previsione

1. Quando il bilancio di previsione, deliberato prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce, non è divenuto esecutivo entro tale termine, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio deliberato, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegni frazionabili.

2. Qualora nello svolgimento della propria attività di controllo la Giunta regionale abbia rinviato il bilancio di previsione al Consorzio, la gestione provvisoria del bilancio potrà avvenire per le sole parti non coinvolte nel rinvio.

Art. 5 Variazioni al bilancio di previsione

1. Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate secondo le norme dello Statuto consortile vigente.

Art. 6 Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può superare il 3% (tre per cento) del totale delle spese inizialmente previste, con esclusione delle spese per la realizzazione di opere in concessione e delle partite di giro.

2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono effettuati con atto del Consiglio di amministrazione e possono avvenire anche, successivamente al 30 novembre, ai sensi dello Statuto consortile vigente.

Art. 7 Monitoraggio degli equilibri finanziari

1. Nel corso dell'esercizio deve essere costantemente monitorato il mantenimento degli equilibri finanziari del Consorzio; a tale fine:

a. nessun atto amministrativo che comporti impegno di spesa o, comunque, risulti incidente sulla consistenza economico-patrimoniale del Consorzio, può essere assunto senza le preventive necessarie registrazioni contabili, il riscontro di copertura e la verifica delle conseguenze sugli equilibri finanziari;
b. Il responsabile della struttura consortile preposta al bilancio e alla ragioneria opera una continua vigilanza sui processi dell'entrata e della spesa, riferendo tempestivamente al Direttore o, qualora esista, al dirigente di riferimento in merito ad ogni significativa anomalia rilevata con riguardo alle relative dinamiche gestionali e ad ogni situazione - non compensabile da maggiori entrate o minori spese - tale da pregiudicare gli equilibri finanziari.

Art. 8 Piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione deliberato dall'Assemblea, il Consiglio di amministrazione definisce il piano esecutivo di gestione.

2. Il piano esecutivo di gestione indica gli obiettivi di gestione, i risultati da conseguire e le correlate risorse da impiegare per le attività correnti e di investimento da realizzare da parte dei centri di responsabilità di primo livello di tipo dirigenziale o, in mancanza, da parte dei centri di primo livello di cui al successivo art. 33.

3. Al fine di garantire nel corso dell'esercizio le migliori condizioni per il coordinamento, la flessibilità e il mantenimento degli equilibri generali e parziali della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, l'attribuzione della disponibilità operativa degli stanziamenti di bilancio assegnati ai centri di

responsabilità dal piano esecutivo di gestione può avvenire per parti, per tutte le spese di natura non indivisibile, su determinazione del Direttore, che può emanare al riguardo specifiche direttive per la gestione.

4. Qualora nel corso del periodo di vigenza intervengano esigenze o circostanze che comportino la necessità di integrare o di modificare gli originari contenuti del piano esecutivo di gestione, tali contenuti, e se necessario, le relative assegnazioni ai centri di responsabilità, sono corrispondentemente variati in modo formale dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9 Formazione negoziata del piano esecutivo di gestione

1. Ai fini della predisposizione ed adozione del piano esecutivo di gestione, ciascun centro di responsabilità di primo livello di tipo dirigenziale o, in mancanza, ciascun centro di primo livello, nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione assunti dagli organi di governo del Consorzio, elabora un'ipotesi di programma operativo e gestionale per l'anno di riferimento;

2. Il Direttore, nell'ambito del processo di formazione negoziata del piano esecutivo di gestione:

a. emana apposite direttive per la formulazione delle proposte da parte dei centri di responsabilità;
b. verifica la congruenza reciproca dei programmi operativi e gestionali e la rispettiva coerenza e fattibilità, anche in termini di risorse disponibili;
c. concorda con i responsabili dei centri proponenti eventuali modifiche e integrazioni;
d. formula, in coerenza con il bilancio di previsione e sulla base dei programmi operativi e gestionali asseverati, l'ipotesi di piano esecutivo di gestione da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Art. 10 Rapporto annuale sul piano esecutivo di gestione

1. La struttura consortile preposta al bilancio e alla ragioneria, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, predispone il rapporto annuale sul piano esecutivo gestione, che contiene il raffronto tra le quantità rappresentate a preventivo nel piano e i risultati conseguiti.

2. il rapporto annuale sul piano esecutivo di gestione è presentato dal Direttore al Consiglio di amministrazione.

Art. 11 Norme comuni alla gestione delle entrate e delle spese

1. Tutti gli atti che possono comportare entrate od oneri a carico del bilancio del Consorzio sono trasmessi alla struttura consortile preposta al bilancio e alla ragioneria per i conseguenti riscontri ed adempimenti contabili.

2. Tutti gli atti ed i documenti contabili che realizzano le fasi gestionali delle entrate e delle spese devono contenere:

a. gli elementi che ne consentono l'ordinamento progressivo per esercizio e permettono l'identificazione chiara ed univoca dei contenuti e dei soggetti debitori e creditori;
b. gli estremi degli atti e documenti che ne costituiscono il presupposto procedimentale e i necessari riferimenti al bilancio di previsione annuale, nonché l'indicazione di eventuali vincoli di destinazione;
c. gli elementi che ne consentono la corretta e agevole esecuzione;
d. la data di emissione e la sottoscrizione nelle forme di legge.

3. Dopo il termine dell'anno finanziario non possono essere effettuati accertamenti di entrata ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. La formazione degli atti e i flussi documentali interni relativi ai processi di entrata e di spesa devono evolvere verso forme di gestione dematerializzata.

5. I rapporti con il tesoriere per la gestione delle riscossioni e dei pagamenti devono rispondere alle norme in tema di servizi di pagamento e devono evolvere verso forme di gestione mediante ordinativi informatici.

Art. 12 Accertamento

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

2. L'accertamento di entrata dà luogo a registrazione contabile con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio di previsione.

3. L'assunzione di impegno su un capitolo delle partite di giro genera un accertamento per pari importo nel corrispondente capitolo dell'entrata.

Art. 13 Riscossione e versamento

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria (da qui in avanti "Tesoriere") sulla base di reversali di incasso; in questo caso, la riscossione coincide con il versamento dell'entrata.

2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali affluiscono al Tesoriere, con cadenza almeno bimestrale.

3. L'Economo provvede alla riscossione e al successivo versamento al Tesoriere di eventuali somme che il Consorzio abbia necessità di riscuotere in via diretta.

4. Il Tesoriere deve accettare la riscossione di ogni somma, versata in favore del Consorzio, anche senza la preventiva emissione di reversale d'incasso; di queste riscossioni il Tesoriere deve prontamente richiedere al Consorzio la regolarizzazione.

Art. 14 Emissione delle reversali di incasso

1. Le reversali di incasso, sono firmate dal Direttore, su proposta del responsabile della struttura consortile preposta al bilancio e alla ragioneria.

2. Le reversali di incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio sono restituite dal Tesoriere al Consorzio per l'annullamento.

Art. 15 Impegno

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dal Consorzio in base alla legge, a sentenza, a contratto o ad altro titolo valido a creditori determinati o determinabili.

2. Le spese sono impegnate dal dirigente di area competente su proposta dei responsabili dei centri di responsabilità di secondo livello, oppure, nel caso non sia presente la corrispondente figura dirigenziale di area, dal Direttore su proposta dei responsabili dei centri di responsabilità di primo livello.

3. Con l'approvazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di

spesa, e come tali sono rilevati senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziate nei capitoli relativi:

a. al trattamento economico del personale dipendente e ai relativi oneri riflessi;
b. al trattamento di quiescenza e di previdenza del personale cessato dal servizio;
c. alle indennità di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese degli Amministratori e dell'Organo di revisione dei conti;
d. alle spese dovute in base a contratti già esistenti o per disposizioni di legge o regolamentari;
e. alle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori delle operazioni di indebitamento.

4. Si considerano altresì impegnate:

a. le spese corrispondenti ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per disposizione normativa;
b. le spese in conto capitale finanziate con quota dell'avanzo di amministrazione o con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare, rispettivamente, dell'avanzo di amministrazione accertato o del mutuo, o del relativo prefinanziamento accertato in entrata.

5. Le somme attribuite in termini di disponibilità operativa per la gestione del piano esecutivo di gestione, qualora non rientrino nelle fattispecie di cui ai precedenti commi, si ritengono tecnicamente impegnate e sono via via contabilizzate come impegni definitivi a fronte dei correlati atti dispositivi dei centri di responsabilità assegnatari.

6. Il Consorzio non assume l'onere per forniture, lavori e servizi ordinati direttamente a terzi da soggetti o in forme non stabilite dal presente Regolamento.

7. La rilevazione di un accertamento su un capitolo delle partite di giro genera un impegno per pari importo nel corrispondente capitolo di spesa.

Art. 16 Liquidazione

1. La liquidazione della spesa, nei limiti dell'ammontare ancora liquidabile sull'impegno assunto, consiste nella determinazione della somma da pagare in base ai titoli e ai documenti che comprovano il diritto acquisito dal creditore.

2. L'atto di liquidazione è sottoscritto dal responsabile del centro di responsabilità che ha dato esecuzione all'impegno di spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. Quando l'obbligazione risulta definitivamente liquidata per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il responsabile del centro di responsabilità competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura consortile preposta al bilancio e alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata:

a. all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l'impegno sia stato assunto sulla competenza dell'esercizio in corso;
b. alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l'impegno derivi da esercizi precedenti.

Art. 17 Ordinazione e pagamento

1. L'ordinazione consiste nella disposizione di provvedere al pagamento delle spese impartita dal Consorzio al Tesoriere mediante il mandato di pagamento sottoscritto dal Direttore, su proposta del responsabile della struttura consortile preposta al bilancio e alla ragioneria.

2. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, effettua i pagamenti ordinati dal Consorzio mediante:

a. ruoli di spesa fissa, per i pagamenti da effettuare periodicamente e dei quali risultano determinati sia l'ammontare che la scadenza;
b. sospesi di cassa, per i pagamenti in valuta estera o relativi a spese per le quali sussiste una scadenza, obbligatoria per legge e non dilazionabile, che non possono essere eseguiti in tempo utile con la modalità ordinaria;
c. di domiciliazione, per i pagamenti relativi a canoni, utenze e ad altre spese assimilabili.

3. I pagamenti di cui al precedente comma una volta eseguiti dal Tesoriere, devono essere sollecitamente liquidati al fine dell'emissione dei conseguenti mandati di pagamento a copertura.

4. I mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa, i sospesi di cassa e gli ordini di domiciliazione sono trasmessi al Tesoriere che provvede alla loro esecuzione e all'ottenimento del rilascio da parte del creditore della quietanza incondizionata nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

5. I pagamenti non possono essere disposti con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente al Consorzio.

Art. 18 Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

1. Su richiesta scritta del creditore può essere disposta l'estinzione dei mandati di pagamento mediante:

a. accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
b. commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c. commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato;
d. altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario o postale e consentite dalla legge.

2. Dell'avvenuta emissione dei mandati può essere data comunicazione agli interessati anche con mezzi informatici.

Art. 19 Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio

1. I mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio vengono restituiti dal Tesoriere al Consorzio per l'annullamento o la riduzione.

Art. 20 Assestamento del bilancio di previsione

1. L'Assemblea sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio precedente procede all'assestamento del bilancio di previsione.

2. Con l'assestamento del bilancio si provvede all'applicazione dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione, così come definitivamente determinati alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, nonché alle variazioni degli stanziamenti di competenza in correlazione all'applicazione del risultato stesso e ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all'andamento della gestione.

3. L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione può avere come destinazione esclusivamente spese di investimento e spese correnti che non costituiscono avvio di spesa continuativa.

Art. 21 Minori entrate, economie di spesa, residui attivi e passivi

1. Le somme iscritte tra le previsioni di entrata e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.

2. Le somme iscritte tra le previsioni di spesa e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa; costituiscono altresì economie di spesa le somme impegnate tecnicamente in corrispondenza del piano esecutivo di gestione per l'attribuzione della disponibilità operativa degli stanziamenti di bilancio assegnati ai centri di responsabilità alle quali entro il termine dell'esercizio non corrispondano impegni definitivi.

3. Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

4. Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

Art. 22 Eliminazione dei residui attivi e passivi

1. Alla chiusura dell'esercizio la struttura consortile preposta al bilancio e alla ragioneria compila la situazione dei residui attivi e dei residui passivi distinti per capitolo ed esercizio di provenienza con indicazione, in appositi allegati, del dettaglio delle singole posizioni, così come rilevate nella contabilità del Consorzio.

2. Detta situazione indica la consistenza dei residui al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento, le somme riscosse o pagate nel corso dell'esercizio, quelle eliminate o ridotte con relative specifiche motivazioni, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. I residui attivi sono ridotti od eliminati dopo che sono stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione; tali atti sono esclusi se il costo da sostenere supera l'importo da recuperare.

4. La riduzione o l'eliminazione dei residui attivi e dei residui passivi formano oggetto di apposita, motivata deliberazione dell'Assemblea, sulla quale l'Organo di revisione dei conti esprime il proprio parere con apposita relazione.

5. La situazione di cui al comma 1 e la deliberazione di cui al comma 4 del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.

Art. 23 Predisposizione ed approvazione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea e trasmesso, per il controllo, alla Giunta regionale entro il termine stabilito dalla vigente normativa regionale; allo scopo di consentire un più agevole esercizio delle funzioni di controllo il conto consuntivo è trasmesso dal Consorzio anche in via telematica, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 24 Rendiconto finanziario e relazione sulla gestione finanziaria

1. Nel rendiconto finanziario sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura classificatoria adottata per il bilancio di previsione.

2. Il rendiconto finanziario è redatto secondo gli schemi definiti dalla Giunta regionale ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione finanziaria.

3. La relazione sulla gestione finanziaria espone i dati e le informazioni necessarie ad una migliore comprensione della gestione e dei risultati del bilancio di previsione.

Art. 25 Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale rappresenta le componenti attive e passive del patrimonio ed evidenzia il patrimonio netto nelle sue componenti ideali.

2. Lo stato patrimoniale è redatto nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla Giunta regionale.

Art. 26 Conto economico

1. Il conto economico evidenzia il risultato di esercizio e i componenti positivi e negativi che determinano tale risultato.

2. Il conto economico è redatto nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla Giunta regionale.

Art. 27 Nota integrativa

1. La nota integrativa espone i dati e le informazioni necessarie ad una migliore comprensione dei risultati economici e patrimoniali conseguiti.

2. La nota integrativa è formulata nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla Giunta regionale.

Art. 28 Sistema economico-patrimoniale

1. Il sistema economico patrimoniale è applicato in base ai principi e alle prescrizioni emanate dalla Giunta regionale.

2. Il sistema economico patrimoniale comprende l'inventario contabile delle immobilizzazioni strumentali e non strumentali, ivi compresi i beni di terzi e i beni presso terzi.

Art. 29 Fonti di finanziamento

1. Per finanziare la spesa di investimento il Consorzio, oltre che impiegare i normali mezzi di bilancio, può ricorrere a mutui e ad altre forme di indebitamento consentite dalla legge, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal successivo articolo.

Art. 30 Ricorso all'indebitamento

1. II ricorso all'indebitamento è possibile soltanto se sussistono le seguenti condizioni:

a. avvenuta approvazione del rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b. avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni;
c. esplicita indicazione della natura e dell'oggetto della spesa da finanziare con il mutuo.

2. La deliberazione di nuove operazioni di indebitamento può avvenire solo se l'importo annuale dei relativi interessi, sommato a quello annuale delle operazioni precedentemente contratte, non supera il 10% (dieci per cento) delle entrate, al netto di quelle per la realizzazione di opere in concessione e

delle partite di giro, del rendiconto finanziario del penultimo esercizio precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione di mutui.

3. A garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti il Consorzio può rilasciare delegazione di pagamento a valere sul gettito contributivo annuale riscosso mediante ruoli.

Art. 31 Ciclo contabile del fondo economale

1. Le somme assegnate all'economo sono impegnate in via provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai capitoli di riferimento, sulla base del relativo rendiconto.

2. L'economo predispone il rendiconto dei pagamenti effettuati e lo invia alla struttura consortile preposta al bilancio e alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta di reintegro o di chiusura del fondo economale e, comunque, con riguardo al 31 dicembre dell'anno a cui il fondo stesso si riferisce.

Art. 32 Controllo di gestione e sue componenti

1. Il Consorzio adotta controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a. la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e delle attività del Consorzio;
b. la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
c. il monitoraggio dei costi dell'attività consortile.

2. Il controllo di gestione è attuato dal Consorzio applicando i criteri e le metodologie determinati dalla Giunta regionale.

3. Le componenti del controllo di gestione sono:

a. la struttura organizzativa;
b. il sistema informativo-contabile;
c. il processo di controllo.

Art. 33 Struttura organizzativa del controllo di gestione

1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dal sistema dei centri di responsabilità.

2. Il Consiglio di amministrazione articola il piano dei centri di responsabilità e individua le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità determinandone la natura e i responsabili; il Consiglio di amministrazione procede altresì a individuare l'unità organizzativa responsabile del coordinamento dell'attuazione del controllo di gestione in ognuna delle componenti.

Art. 34 Sistema informativo-contabile del controllo di gestione

1. Il sistema informativo-contabile del controllo di gestione comprende gli strumenti e le rilevazioni necessari per corrispondere agli obiettivi di cui al precedente art. 32.

2. Il sistema informativo-contabile del controllo di gestione utilizza i dati e le informazioni rilevati dal sistema contabile del Consorzio, nonché da ogni altra parte del sistema informativo del Consorzio che offra flussi informativi significativi per le finalità perseguite dal controllo di gestione.

Art. 35 Processo di controllo

1. Il processo di controllo è l'attività volta a raccordare le previsioni e i risultati conseguiti, mediante:

a. l'analisi degli scostamenti fra previsioni e realizzazioni;
b. la messa a disposizione dei soggetti interessati dei dati e delle informazioni elaborate affinché possano essere individuate le azioni di correzione eventualmente necessarie.

Art. 36 Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari ed ogni ulteriore disposizione emanata dal Consorzio contrastante o incompatibile con lo stesso, ad eccezione di quanto stabilito dal successivo articolo.

Art. 37 Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore già con riferimento alla gestione 2010 limitatamente alle parti non collegate alle specifiche caratteristiche del ciclo di bilancio già avviato e dei correlati documenti originati dalle disposizioni del precedente Regolamento in materia.

2. L'individuazione e la valorizzazione degli elementi compresi nella situazione patrimoniale iniziale alla data del 1° gennaio 2008 da assumere a fini contabili come stato patrimoniale iniziale, avviene con riferimento a criteri speciali secondo le indicazioni emanate dalla Giunta regionale.

Allegato B

Regolamento tipo concernente il Servizio di economato

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce le attribuzioni del servizio di economato del Consorzio e le modalità per il loro espletamento, nel rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 2 Conferimento incarichi

1. L'incarico di Economo viene conferito dal Direttore, per un periodo di tempo determinato, comunque rinnovabile, a soggetto con preparazione professionale adeguata collocato nella struttura consortile preposta al bilancio e alla ragioneria.

2. Nei casi di assenza o impedimento dell'Economo le relative funzioni vengono esercitate direttamente da altro dipendente incaricato dal Direttore all'atto della nomina del titolare ed avente i medesimi requisiti sopra indicati.

Art. 3 Servizi di riscossione

1. L'Economo provvede alla riscossione delle entrate che non risulta possibile o conveniente riscuotere tramite il Tesoriere.

2. Le somme riscosse devono essere versate al Tesoriere e non possono essere compensate o utilizzate per il pagamento delle spese.

3. Alla fine di ogni bimestre, le somme riscosse dovranno essere versate al Tesoriere del Consorzio, con l'imputazione ai singoli capitoli di entrata di bilancio; l'Economo potrà, ove lo ritenga opportuno, procedere al versamento anticipatamente rispetto alla scadenza bimestrale.

4. Alle singole riscossioni effettuate dall'Economo corrispondono apposite ricevute di incasso, con valore di quietanza per il soggetto versante, e specifiche rilevazioni nella contabilità del Consorzio.

Art. 4 Servizi di pagamento

1. L'Economo provvede, entro l'importo massimo di € 250,00 per ogni singola spesa al pagamento delle minute spese di funzionamento del Consorzio che per natura o temporanea contingenza non rientrano nelle normali procedure di acquisto e per le quali non sia possibile o conveniente procedere per il tramite del mandato di pagamento.

2. In ogni caso è fatto assoluto divieto di artificioso frazionamento della spesa per rientrare nel limite massimo fissato al comma precedente.

3. L'Economo provvede inoltre al pagamento in contanti delle spese per le quali non sia possibile, per natura delle stesse, per norma, per oggettiva urgenza ed indifferibilità o per generale prassi commerciale procedere attraverso mandato di pagamento; la motivazione del ricorso al pagamento in contanti deve risultare formalmente e comunque il ricorso a detta forma di pagamento non può derivare da fatti o carenze di programmazione imputabili al Consorzio;

4. L'Economo può provvedere all'anticipazione e/o al rimborso delle spese minute sostenute dal personale dipendente inviato in missione e/o trasferta per conto del Consorzio, nonché all'anticipazione e/o al rimborso delle spese minute sostenute dagli amministratori per l'espletamento di funzioni istituzionali del Consorzio.

5. Ai pagamenti di cui ai precedenti commi primo e terzo deve corrispondere adeguata documentazione in originale, o equivalente, opportunamente liquidata dai soggetti ordinatori della spesa.

6. Con riguardo alle anticipazioni di cui al precedente quarto comma, l'Economo deve acquisire dall'interessato la relativa documentazione analitica della spesa sostenuta.

Art. 6 Fondi dell'economo

1. Per provvedere alle anticipazioni e ai pagamenti di cui al presente Regolamento, all'inizio di ogni anno è attribuito all'Economo un fondo di dotazione, reintegrabile, denominato "fondo economale", pari a € 10.000,00, variabile in aumento o diminuzione secondo la disponibilità finanziaria e le esigenze del Consorzio;

2. Per far fronte ad eventuali spese, di carattere eccezionale e straordinario rientranti tra quelle indicate al precedente art. 4, terzo comma, che richiedono il pagamento in contanti per importo non compatibile con il fondo di dotazione, è affidata all'Economo, esclusivamente con apposito atto del Direttore, la gestione di specifiche anticipazioni.

3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati dall'Economo entro il termine dell'esercizio finanziario nel quale sono costituiti.

4. Le somme liquide in disponibilità dell'Economo devono essere conservate in condizioni di sicurezza adeguate all'importo massimo da custodire.

Art. 7 Rendiconto

1. L'Economo predispone e invia al Direttore il rendiconto dei pagamenti effettuati sul fondo economale a norma dell'art. 31 del Regolamento relativo all'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio.

Art. 8 Controlli

1. L'attività di economato sarà soggetta a controlli periodici sia attraverso autonome verifiche di cassa che mediante accertamenti inerenti il corretto espletamento delle incombenze di carattere amministrativo.

2. Il controllo dell' attività di economato viene esercitato dal Direttore.

3. L'Economo dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa documentazione e i documenti giustificativi delle entrate e delle spese.

4. Si procederà a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento definitivo della persona dell'Economo.

Art. 9 Responsabilità dell'Economo

1. L'Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione, sino a che non abbia ottenuto regolare discarico.

2. Esso è soggetto agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili ed è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti.

Art. 10 Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari ed ogni ulteriore disposizione emanata dal Consorzio contrastante o incompatibile con lo stesso.

Art. 11 Norme finali e transitorie

3. Il presente Regolamento entra in vigore già con riferimento alla gestione 2010 limitatamente alle parti non collegate alle specifiche caratteristiche del ciclo di gestione già avviati e dei correlati documenti originati dalle precedenti disposizioni regolamentari in materia.

Allegato C

Linee guida per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

Art. 1 - Definizioni

1. Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

2. Dati identificativi,: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.

3. Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

4. Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del Dpr 14 novembre 2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti",

o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Art. 2 - Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte del Consorzio è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo, 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Art. 3 - Trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 "Disposizioni in materia di indagini difensive"o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante per la protezione dei dati personali sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) è necessario, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Art. 4 - Divieti di comunicazione e diffusione

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo, 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali",per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 5 - Garanzie per i dati sensibili

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante per la protezione dei dati personali comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di Categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

c) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,

da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Art. 6 - Garanzie per i dati giudiziari

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte del Consorzio è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 178 del 3 febbraio 2010

Approvazione della tariffa di conferimento dei rifiuti da applicare nella discarica controllata per r.u./r.s.a., sita in Comune di Comune di Sant'Urbano - PD e gestita dalla GEA Srl. Tariffa a valere dal 01/01/2010.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare in conformità e con le prescrizioni dell'Allegato "A" parere favorevole della C.T.R.A. n. 3647 in data 23/12/2009, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, l'aggiornamento della tariffa per il conferimento dei rifiuti presso la discarica "tattica regionale" sita a S. Urbano - PD e gestita dalla Ditta Gea Srl

2. Di stabilire che la Ditta Gea Srl è tenuta all'osservanza di quanto contenuto dell'Allegato "A" e che la tariffa di smaltimento da applicare per i conferimenti di RU a valere dal 01/01/2010 è di 77,77 €/t (settantasette/77), I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi.

3. Di stabilire che le somme dell'accantonamento destinate alla gestione post mortem della discarica sono pari a 10,75 €/t mentre le somme individuate per il ripristino ambientale sono pari a 11,09 €/t.

4. Di confermare l'opportunità che la Commissione di Collaudo continui ad effettuare la validazione della congruità anche delle future tariffe, demandando alla Direzione Tutela Ambiente le verifiche per il perfezionamento degli aspetti contrattuali connessi con l'espletamento dell'incarico.

5. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale.

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di S. Urbano, alla Provincia di Padova, all'ATO Rifiuti di PD, all'Arpav di Padova, All'Osservatorio regionale Rifiuti e Compostaggio e alla Ditta Gea Srl

7. Di comunicare che avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 179 del 3 febbraio 2010

Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 29. Interventi manutentori nelle lagune deltizie e di Caorle. Composizione della Commissione Interdisciplinare.

[Designazioni, elezioni e nomine]

L'Assessore regionale alle Politiche dell'Ambiente arch. Giancarlo Conta di concerto con l'Assessore alle Politiche di Bilancio Maria Luisa Coppola, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto nel riconoscere nel proprio sistema produttivo il fattore strategico rappresentato dal patrimonio delle acque interne e delle lagune costiere ha garantito, dagli inizi degli anni novanta, precise priorità che hanno promosso interventi di vivificazione delle lagune deltizie e di Caorle, destinati a ripristinare la morfologia lagunare, a migliorare la qualità delle acque con l'obiettivo di sviluppare le attività produttive ivi esistenti, compresa la pesca, nonché le attività economiche legate al turismo.

I primi interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrodinamico dei sistemi lagunari del delta del Po e della laguna di Caorle furono realizzati nell'ambito dei Programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al Reg. Cee n. 2088/1985; successivamente, la Giunta regionale autorizzò i Consorzi di bonifica competenti per territorio a predisporre, relativamente alle aree lagunari non interessate dal PIM e nell'ambito di programmi di finanziamento comunitario e nazionale, specifici progetti di intervento di elevata valenza ambientale aventi ricadute sul sistema produttivo locale.

Successivamente, con l'art. 29 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, il Legislatore regionale -al fine di garantire l'assetto idrodinamico delle correnti di maree nelle lagune deltizie e di Caorle, nonché per garantire la funzionalità delle opere come sopra realizzate, ha affidato ai Consorzi di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di Portogruaro (VE) la gestione e l'esercizio delle opere stesse.

I medesimi Consorzi, attraverso la realizzazione di interventi volti al miglioramento del regime idrodinamico ed al ripristino dell'originaria morfologia lagunare, hanno contribuito negli anni al miglioramento della qualità delle acque e, conseguentemente, al recupero delle risorse produttive presenti nelle aree lagunari, concorrendo allo sviluppo delle attività economiche ivi presenti, legate principalmente alla molluschicoltura, alla pesca e al turismo. Il generale miglioramento della qualità delle acque ha consentito il costante incremento della fauna ittica e l'importante diversificazione

delle specie presenti all'interno delle lagune oggetto degli interventi.

Il riassetto idrodinamico dei sistemi lagunari e il conseguente recupero biologico e ambientale, che ha generato positivi riflessi anche alle valli da pesca retrostanti le lagune, richiedono oltre alla realizzazione degli interventi manutentori, anche costanti attività di monitoraggio dei principali parametri ambientali che caratterizzano questi particolari corpi idrici costieri e l'analisi del loro comportamento idrodinamico sulla base di un'adeguata modellistica matematica.

La delicatezza dei siti e la difficoltà di orientare le soluzioni progettuali contemperando le esigenze dei vari settori produttivi e ambientali con la sicurezza idraulica, hanno comportato la necessità di costituire un tavolo operativo tecnico-scientifico che garantisse il necessario supporto decisionale, garante - oltre alla efficacia degli interventi realizzati - anche di soddisfare il necessario rapporto con le istituzioni e le forze economiche sociali operanti nelle aree lagunari.

Deve essere evidenziato che, al fine di verificare l'esito funzionale e la compatibilità idraulico-ambientale dei lavori di vivificazione delle lagune, già dai primi anni '90 la Giunta regionale aveva provveduto a istituire una apposita Commissione Interdisciplinare, più volte integrata o modificata nei componenti.

Con l'ultimo provvedimento del 7 novembre 2003, n. 3392, la Giunta regionale, nel confermare l'importante ruolo svolto dai Consorzi di bonifica a tutela e salvaguardia delle aree lagunari deltizie e di Caorle, ha provveduto ad aggiornare la composizione della Commissione interdisciplinare, chiamata a garantire - oltre alla efficacia degli interventi realizzati - anche il soddisfacente rapporto con le istituzione con le forze economico sociali maggiormente interessate alle attività produttive presenti nelle aree lagunari.

Considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall'ultimo provvedimento della Giunta regionale sull'argomento in questione, stante l'esperienza maturata nell'ambito dei frequenti incontri e le pluralità delle esigenze espresse dalle aree lagunari, che richiedono la presenza di specifiche professionalità, nonché in considerazione del fatto che alcuni componenti della Commissione Interdisciplinare sono stati posti in quiescienza o sono stati destinati a nuovi incarichi, si ritiene opportuno ridefinire la composizione della Commissione stessa.

Pertanto, per quanto sopra esposto, a modifica di ogni previgente disposizione, la composizione della Commissione Interdisciplinare - chiamata a svolgere attività di supporto decisionale per gli interventi di vivificazione nelle lagune deltizie e di Caorle, nonché per la gestione, manutenzione e esercizio delle opere realizzate, nonché il monitoraggio chimico-fisico e biologico, al fine di orientare le soluzioni progettuali, contemperando le esigenze dei vari settori produttivi e ambientali con la sicurezza idraulica - viene come di seguito determinata:

Componenti regionali

a) Assessore regionale competente in materia di bonifica - Presidente;
b) Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, con funzioni di Presidente in caso di impedimento dell'Assessore regionale;
c) Dirigente regionale Direzione Affari Legislativi, o suo delegato;
d) Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo, o suo delegato;
e) Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, o suo delegato;
f) Dirigente responsabile della Direzione Distretto Bacino Idrografico Delta Po Adige Canalbianco, per gli argomenti relativi al territorio di competenza, o suo delegato;
g) Dirigente responsabile dell'Unità Periferica "Genio civile" di Venezia, per gli argomenti relativi al territorio di competenza, o suo delegato;
h) Dirigente regionale dell'Unità di progetto Caccia e Pesca, o suo delegato.
i) Luigi De Lucchi, agronomo, esperto in materia di bonifica e gestione delle lagune;
j) Roberto Bertaggia, biologo, esperto in problematiche di acquacoltura e biologia marina;
k) Giovanni Ulliana, dottore forestale, esperto nella gestione di ambiti lagunari e forestali;
l) Nicola Salvatore, ingegnere idraulico;
m) Ignazio Pinton, ispettore di vigilanza regionale;
n) Barbara Tartaglione, ragioniera, esperta in problematiche di bilancio e di contabilità delle opere pubbliche.

Componenti esterni all'Amministrazione regionale

o) Direttore dell'Unione regionale veneta Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari;
p) Direttore del Consorzio di bonifica Delta del Po;
q) Direttore del Consorzio di bonifica Veneto Orientale;
r) Direttore della "Fondazione Ca' Vendramin" di Taglio di Po (RO);
s) Direttore del Dipartimento provinciale dell'Arpav di Rovigo, per gli argomenti relativi al territorio di competenza;
t) Direttore del Dipartimento provinciale dell'Arpav di Venezia, per gli argomenti relativi al territorio di competenza;
u) Direttore dell'Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po;
v) Rappresentanti dei Consorzi di Pescatori di professione maggiormente rappresentativi.

Componenti esperti

w) Renato Vitaliani - Ordinario di Tecnica delle costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova;
x) Vasco Boatto - Ordinario del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali della Facoltà di Agraria dell'Università di Padova;
y) Corrado Avanzi - Docente di meccanica dei fluidi presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica, marittima, ambientale e geotecnica della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova.

I componenti esterni all'Amministrazione regionale e i componenti esperti partecipano alle sedute della Commissione Interdisciplinare, con voto consultivo, per gli argomenti che interessano le materie, le aree o i territori di competenza.

Viene evidenziato, inoltre, che la Commissione Interdisciplinare potrà avvalersi, per specifiche problematiche, dei competenti Uffici dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura e che alle attività della Commissione stessa potranno essere chiamati a partecipare, come uditori, i rappresentanti di altre Amministrazioni, di Associazioni di Categoria e di Organismi costituiti dalle Associazioni produttive interessate.

Da ultimo va precisato che, come per il passato, la funzione di Segreteria della Commissione deve essere assicurata dai Consorzi di bonifica che metteranno a disposizione, nel corso delle sedute della Commissione Interdisciplinare, il personale necessario al fine della stesura del verbale della riunione.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:
22 agosto 1991, n. 4885;
28 dicembre 1993, n. 6005;
18 ottobre 1994, n. 4918;
28 dicembre 1994, n. 6890;
1 febbraio 1996, n. 313;
7 novembre 2003, n. 3392;
Viste le leggi regionali:
22 febbraio 1999, n. 7;
8 maggio 2009, n. 12;

delibera

1. di determinare, così come richiamato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la composizione della Commissione Interdisciplinare a supporto decisionale degli interventi nelle lagune deltizie e di Caorle, a modifica di ogni previgente disposizione;
2. di stabilire che, ferme restando le competenze degli Organi Tecnici e delle Commissioni regionali, la Commissione Interdisciplinare deve garantire il supporto tecnico-scientifico-amministrativo per l'esame contestuale dei progetti di investimento nelle lagune deltizie e di Caorle, nonché per la gestione, manutenzione e esercizio delle opere realizzate e il monitoraggio chimico-fisico e biologico, al fine di orientare le soluzioni progettuali, contemperando le esigenze dei vari settori produttivi e ambientali con la sicurezza idraulica;
3. di confermare la corresponsione ai componenti della suddetta Commissione, qualora dovuto, da parte dei Consorzi di bonifica competenti, del gettone di presenza e del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle rispettive sedute;
4. di precisare che, come per il passato, la funzione di Segreteria della Commissione di cui al punto 1. deve essere assicurata dai Consorzi di bonifica che metteranno inoltre a disposizione, nel corso delle sedute della Commissione Interdisciplinare, il personale necessario al fine della stesura del verbale della riunione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 180 del 3 febbraio 2010

Controllo sulle società a partecipazione regionale ai sensi dell'art. 5 della Lr n. 22 del 16 agosto 2007.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di dare avvio all'attività di controllo e monitoraggio in capo alle strutture regionali competenti ai sensi dell'art. 5 Lr 22/2007, secondo quanto indicato nel presente provvedimento;
2. di individuare le strutture regionali competenti all'effettuazione dell'attività di controllo e monitoraggio, di cui all'art. 5 comma 1 della Lr 22/2007, in quelle che hanno in essere rapporti relativi ad attività svolte dalle società partecipate su incarico regionale;
3. di incaricare le Segreterie Regionali competenti di trasmettere alla Segretaria Generale della Programmazione, entro il 30/04/2010, l'elenco dei rapporti in essere con le società regionali evidenziando le relative strutture di riferimento, che dovranno essere aggiornati dalle stesse Segreterie, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alle posizioni in essere alla data di chiusura dell'esercizio precedente;
4. di incaricare le Strutture regionali competenti, d'intesa con le rispettive Segreterie regionali, di definire, entro il 30 aprile 2010, le procedure, le modalità e gli indicatori di monitoraggio, ai sensi dell'art. 5 della Lr 22/2007 e di quanto stabilito nel presente provvedimento, dandone contestuale comunicazione alla Segreteria Generale della Programmazione;
5. di demandare alle strutture regionali competenti, entro il medesimo termine di cui al punto precedente, l'emanazione di opportune direttive e indicazioni alle Società per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, a partire dalla predisposizione dei programmi annuali di attività per il 2010;
6. di incaricare le Strutture regionali competenti di trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2011, alla Segretaria Generale della Programmazione una relazione sui risultati dell'attività di monitoraggio svolta in merito all'operato delle società succitate, secondo quanto richiamato nel presente provvedimento;
7. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione di predisporre un'informativa annuale alla Giunta regionale sui risultati dell'attività di controllo svolta di cui al punto precedente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 181 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Consiglio di Stato promosso dall'Istituto Medico Psico-pedagogico "Costante Gris" contro la Regione del Veneto avverso la sentenza del Tar Veneto n.2698 del 30.10.2009.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 182 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Roma promosso con atto di citazione da Addante Stefania ed altri c/ Regione Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 183 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia promosso con atto di citazione da Palmeri Maria Letizia c/ Regione Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 184 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Verona - sez. lavoro promosso da Parolini Massimo ed altri c/ Regione Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 185 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar Veneto da Montagna Luciana contro la Regione del Veneto per l'annullamento della ordinanza del Servizio Forestale di Verona n. 2 del 26 ottobre 2009 di ripristino dello stato dei luoghi per asseriti lavori di riduzione di superficie boscata in assenza o difformità di autorizzazione.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 186 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar Veneto dalla Provincia di Rovigo contro la Regione del Veneto per l'annullamento del decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 1 del 5.1.2010 avente ad oggetto: Stagione venatoria 2009/2010 limitazioni all'esercizio venatorio nelle zone di Protezione speciale del Veneto.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 187 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a costituirsi nel ricorso per motivi aggiunti, con istanza di sospensiva, avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, promosso dalla società Luce Srl contro la Regione del Veneto e il Comune di Zoldo Alto avverso la deliberazione della Giunta regionale n. 1609 del 9.06.2009.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 188 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso Rg n. 568/09 promosso avanti il Tribunale di Treviso - sezione lavoro in materia di indennizzo di cui alla l. n 210/1992.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 189 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione alla costituzione in giudizio e a proporre appello incidentale avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Veneto n. 3782 del 22.12.2009 su ricorso proposto dal signor Pierantonio Moretto c/ Regione del Veneto e Comune di Rovigo.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 190 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Consiglio di Stato proposto da Zambelli Francesco per la riforma della sentenza Tar Veneto, sezione II^, n. 3404 del 4.11.2008 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso Rg 613/06.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 191 del 3 febbraio 2010

Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 4362/09 Rgnr avanti il Tribunale di Ferrara.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 192 del 3 febbraio 2010

Non costituzione in giudizio in numero 6 ricorsi avanti il Tar per il Veneto proposti c/Comune di Fossò, notiziandone Regione del Veneto e Provincia di Venezia in materia di urbanistica.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 193 del 3 febbraio 2010

Nomina del Direttore di Veneto lavoro (art. 15 della legge 13 marzo 2009 n. 3).
[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dalla Direzione Lavoro, come da elenco allegato A;
2. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dott. Sergio Rosato, in possesso dei previsti requisiti, Direttore dell'ente strumentale Veneto Lavoro ai sensi del'art. 15 della legge 3/2009;
3. di stabilire che al Direttore di Veneto lavoro sia corrisposto un trattamento economico di euro 130.000,00 annui lordi, elevabili di un ulteriore 10 % massimo per anno secondo l'esito della valutazione;

4. di approvare lo schema di contratto per l'assunzione a tempo determinato del Direttore dell'ente Veneto lavoro, predisposto dalle competenti strutture ed allegato B al presente provvedimento.

5. di dare atto che l'incarico di Direttore di cui al punto 2 decorre dalla data di stipula del contratto di diritto privato con il Presidente della Giunta regionale e che il medesimo abbia una durata triennale.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 194 del 3 febbraio 2010

Società Busellato Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.
[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il giorno 11 novembre 2009 per la società Busellato Spa e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 195 del 3 febbraio 2010

Società Global Display Solutions Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.
[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il giorno 17 novembre 2009 per la società Global Display Solutions Spa e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 196 del 3 febbraio 2010

Società Hewlett-Packard Distributed Computing Services Srl: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.
[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il giorno 17 novembre 2009 per la società Hewlett-Packard Distributed Computing Services Srl e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 197 del 3 febbraio 2010

Società Ideal Standard Holdings (BC): parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.
[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il giorno 25 novembre 2009 per la società Ideal Standard Holdings (BC) e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 198 del 3 febbraio 2010

Società Ideal Standard Italia Srl: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.

[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il giorno 25 novembre 2009 per la società Ideal Standard Italia Srl e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 199 del 3 febbraio 2010

Società Rdb Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.

[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il giorno 24 novembre 2009 per la società Rdb Spa e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 200 del 3 febbraio 2010

Dgr n. 3189 del 28.10.2008. Misure a sostegno della politica della casa. Lettera A) Bando di concorso per l'erogazione di contributi o agevolazioni a cittadini che hanno contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione di residenza e non riuscendo più a far fronte alla rata, sono in procinto di subire il pignoramento o l'escussione dell'abitazione. (art. 85 comma 2 Lr 1/2008). Proroga termine.

[Convenzioni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, alla data del 31 marzo 2010 il termine, previsto dalla convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale 30.12.2008 n. 4132, entro il quale gli Istituti di Credito si impegnano a comunicare alla Direzione regionale per l'Edilizia Abitativa l'elenco dei beneficiari per i quali è stata perfezionata l'operazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 201 del 3 febbraio 2010

Politiche regionali a sostegno delle Opere pubbliche di importo inferiore a 500.000 euro. Logo dell'iniziativa regionale e disposizioni varie in materia di cartelli di cantiere.

[Opere e lavori pubblici]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di approvare quale Logo relativo alle misure del Governo veneto a sostegno della ripresa economica in materia di lavori pubblici, l'immagine di cui all'Allegato A, "Misure del Governo veneto a sostegno della ripresa economica - Logo";
- di approvare il modello di Cartello di Cantiere di cui all'Allegato B "Sostegno regionale ai Lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 500.000 Euro - Cartello di Cantiere", da utilizzarsi nella fase di cantierizzazione delle opere pubbliche che beneficiano di contributo, nell'ambito delle politiche regionali promosse a sostegno della ripresa economica.
- Il Logo e il cartello di cantiere di cui ai precedenti alinea potranno essere utilizzati anche in funzione di altre eventuali misure regionali a sostegno della ripresa economica.
- Di approvare il modello di cartello di cantiere di cui all'Allegato C "Modello aggiornato del cartello di cantiere di cui all'allegato I alla Dgr n. 4153 del 22 dicembre 2004 (Lr 27/2003, art. 54, comma 10, lett. a)", da utilizzarsi nella fase di cantierizzazione delle opere pubbliche che beneficiano di contributo, non rientranti nell'ambito delle politiche regionali promosse a sostegno della ripresa economica.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 202 del 3 febbraio 2010

Ulteriori indirizzi interpretativi per l'applicazione delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti. (D.lgs 163/2006, art. 32, comma 1, lett. g, e art. 122, comma 8).

[Opere e lavori pubblici]

L'Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 436 del 24 febbraio 2009 (pubblicata sul Bur n. 23 del 17 marzo 2009), la Giunta regionale ha approvato alcuni "Indirizzi interpretativi per l'applicazione delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti", riportati nell'allegato A alla predetta Dgr

Come noto, difatti, con l'entrata in vigore, il 17 ottobre 2008, del D.lgs 11 settembre 2008, n. 152 (cosiddetto Terzo correttivo del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs 12 aprile 2006, n. 163), il legislatore è intervenuto ancora una volta sulla disciplina normativa in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, introducendo sostanziali modificazioni all'istituto.

Nella fattispecie, il succitato D. Lgs. 152/2008 ha innovato, tra gli altri, anche gli articoli 32, comma 1, lett. g) e 122, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, che attualmente disciplinano, il primo le opere di urbanizzazione "a scomputo" d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria (dal 1° gennaio 2010 pari a € 4.845.000,00); il secondo le medesime opere d'importo inferiore alla citata soglia.

In ragione delle oggettive incertezze interpretative ed applicative della innovata disciplina delle opere di urbanizzazione "a scomputo", l'esecutivo regionale ha assunto l'iniziativa di esprimere gli indirizzi interpretativi testè richiamati, allo scopo di consentire ai Comuni le valutazioni di competenza in ordine all'applicazione della vigente normativa in materia.

Sulla tematica in esame è successivamente intervenuta l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esprimendo il proprio orientamento sulle principali "Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti". È stato infatti adottato, con determinazione n. 7 del 16 luglio 2009, previa audizione degli operatori del mercato, delle amministrazioni competenti e dei rappresentati della conferenza dei Presidenti delle Regioni, un atto a carattere generale contenente specifiche indicazioni applicative sull'argomento.

Si rileva in proposito che le soluzioni interpretative prospettate dall'Autorità di vigilanza nella suddetta determinazione n. 7/2009, con riguardo alle singole "questioni controverse" dalla stessa individuate, convergono sostanzialmente con gli orientamenti espressi nella precedente Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 436 del 24 febbraio 2009.

Peraltro, rispetto a talune questioni specifiche, l'organo di vigilanza è approdato a conclusioni che, in alcuni casi rappresentano un'utile precisazione e puntualizzazione degli indirizzi regionali e, in altri casi, assumono un contenuto parzialmente divergente dalle indicazioni regionali medesime.

Inoltre, su un aspetto cruciale dell'istituto di cui si è occupata l'Autorità di vigilanza, si è altresì espressa la Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Veneto, con il parere n. 148/2009 reso nell'adunanza del 30 luglio 2009.

L'emanazione da parte dei suddetti soggetti istituzionali di indicazioni ermeneutiche volte a chiarire, in termini non sempre tra loro compatibili, i principali nodi applicativi della disciplina in esame, pone quindi l'esigenza di raccordare gli indirizzi interpretativi recati dalla Dgr 436/2009 con i contenuti del summenzionato atto dell'Autorità di vigilanza, nonché con l'orientamento esplicitato dalla Corte dei conti nel citato parere 148/2009.

Peraltro, la sede maggiormente idonea per una più ampia definizione delle questioni prospettate è innegabilmente rappresentata dalla convenzione regolante i rapporti tra Comune e soggetto che realizza le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, considerando in una logica di integrazione gli aspetti urbanistico-edilizio e quello appaltistico, per l'evidente carattere interdisciplinare della materia.

Sotto questo profilo, si sta coerentemente valutando di intervenire con un'azione più efficace, promuovendo la costituzione di un tavolo congiunto tra le Strutture regionali competenti in materia urbanistica e in materia di lavori pubblici, al fine di predisporre uno schema di convenzione in cui proporre in concreto la soluzione operativa alle problematiche oggetto dei sopra riportati atti interpretativi.

Nelle more dell'attivazione del tavolo congiunto e dell'adozione della convenzione-tipo testè menzionata, si propone comunque l'approvazione delle indicazioni integrative riportate nell'allegato A "Ulteriori indirizzi interpretativi per l'applicazione delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti", sul cui testo si è espressa con parere positivo la Commissione regionale degli appalti di cui all'art. 57 della Lr 7 novembre 2003, n. 27, nella seduta del 15 dicembre 2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture regionali competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.lgs 152/2008;

Visti gli artt. 32, comma 1, lett. g), e 122, comma 8, del D.lgs 163/2006;

Vista la Dgr n. 436 del 24 febbraio 2009;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 16 luglio 2009;

Visto il parere della Commissione regionale degli appalti di cui all'art. 57 della Lr 7 novembre 2003, n. 27, reso in data 15 dicembre 2009,

delibera

1. di approvare l'allegato A "Ulteriori indirizzi interpretativi per l'applicazione delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti";

2. di disporre la integrale pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché sul sito Internet della Region.

Allegato A

Ulteriori indirizzi interpretativi per l'applicazione delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti
- D.lgs 163/2006, art. 32, comma 1, lett. g), e art. 122, comma 8 -

L'esecutivo regionale ha approvato, con Dgr n. 436 del 24 febbraio 2009 (pubblicata sul Bur n. 23 del 17 marzo 2009) alcuni "Indirizzi interpretativi per l'applicazione delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti", riportati nell'allegato A al medesimo provvedimento, allo scopo di consentire ai Comuni le valutazioni di competenza in ordine all'applicazione della vigente normativa in materia.

Sulla tematica in esame è successivamente intervenuta l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esprimendo il proprio orientamento sulle principali "Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti". È stato infatti adottato, con determinazione n. 7 del 16 luglio 2009, previa audizione degli operatori del mercato, delle amministrazioni competenti e dei rappresentati della conferenza dei Presidenti delle Regioni, un atto a carattere generale contenente specifiche indicazioni applicative sull'argomento.

Si rileva in proposito che le soluzioni interpretative prospettate dall'Autorità di vigilanza nella suddetta determinazione n. 7/2009, con riguardo alle singole "questioni controverse" dalla stessa individuate, convergono sostanzialmente con gli orientamenti espressi nella precedente Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 436 del 24 febbraio 2009.

Va peraltro osservato che, rispetto a talune questioni specifiche, l'organo di vigilanza è approdato a conclusioni che, in alcuni casi rappresentano un'utile precisazione e puntualizzazione degli indirizzi regionali e, in altri casi, assumono un contenuto parzialmente divergente dalle indicazioni regionali medesime.

Inoltre, su un aspetto cruciale dell'istituto di cui si è occupata l'Autorità di vigilanza, come meglio chiarito nel prosieguo, si è altresì espressa la Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Veneto, con il parere n. 148/2009 reso nell'adunanza del 30 luglio 2009.

L'emanazione da parte dei suddetti soggetti istituzionali di indicazioni ermeneutiche volte a chiarire, in termini non sempre tra loro compatibili, i principali dubbi applicativi della disciplina in esame, pone quindi l'esigenza di raccordare gli indirizzi interpretativi recati dalla Dgr 436/2009 con i contenuti del summenzionato atto dell'Autorità di vigilanza, nonché con l'orientamento esplicitato dalla Corte dei conti nel citato parere 148/2009.

Peraltro, la sede maggiormente idonea per una più ampia definizione delle questioni prospettate è innegabilmente rappresentata dalla convenzione regolante i rapporti tra Comune e soggetto che realizza le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, considerando in una logica di integrazione gli aspetti urbanistico-edilizio e quello appaltistico, per l'evidente carattere interdisciplinare della materia.

Sotto questo profilo, si sta coerentemente valutando di intervenire con un'azione più efficace, promuovendo la costituzione di un tavolo congiunto tra le Strutture regionali competenti in materia urbanistica e in materia di lavori pubblici, al fine di predisporre uno schema di convenzione in cui proporre in concreto la soluzione operativa alle problematiche oggetto dei sopra riportati atti interpretativi.

Nelle more dell'attivazione del tavolo congiunto e dell'adozione della convenzione-tipo testè menzionata, si ritiene comunque opportuno fornire le indicazioni integrative di seguito riportate.

a) Riferimento alla soglia comunitaria

In relazione alla questione in oggetto, il punto 1) lett. B) dell'allegato A alla Dgr 436/2009 così recita: "….alla luce di quanto sancito nella sentenza della Corte di Giustizia 21 febbraio 2008, causa C-412/04, per verificare il raggiungimento o meno della "soglia comunitaria" e, conseguentemente, l'assoggettamento alle regole dettate dal Codice dei contratti pubblici per gli appalti di lavori pubblici d'importo pari o superiore a tale soglia [art. 32, comma 1, lett. g), del D.lgs 163/2006], oppure per gli appalti d'importo inferiore (art. 122, comma 8], è necessario considerare il valore complessivo dell'intervento di urbanizzazione, e non singolarmente il valore di ciascuna opera di urbanizzazione contemplata dal medesimo piano urbanistico e dalla conseguente, unitaria, convenzione.

Ciò non toglie che possano essere effettuati affidamenti distinti (ad esempio distinguendo tra opere di urbanizzazione primaria ed opere di urbanizzazione secondaria), purché il valore complessivo delle opere oggetto di autonomi appalti sia considerato unitariamente al fine di valutare il raggiungimento o meno della "soglia comunitaria" e, conseguentemente, di individuare la disciplina applicabile a ciascun affidamento".

Rispetto all'indicazione regionale sopra citata, si ritiene di condividere le precisazioni contenute nella determinazione n. 7/2009 dell'Autorità di vigilanza, laddove, nel richiamare il suddetto principio affermato dalla Corte di giustizia ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'intervento, da cui dipende il regime normativo applicabile, chiarisce che:
- "devono ….essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, la cui esecuzione è in capo al singolo titolare del permesso di costruire"
- va fatta salva l'applicazione della deroga prevista dall'articolo 29, comma 7, lett. c), del Codice dei contratti.

Il sopra richiamato principio sembra costituire esplicitazione, con riferimento alla fattispecie delle opere a scomputo, della regola generale di cui all'art. 29, comma 7, del codice dei contratti (che riproduce negli esatti termini quanto stabilito dall'art. 9 della Direttiva 2004/18/CE) in punto di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici in caso di appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti. Ai sensi della lett. b) dell'art. 29, comma 7, testè richiamato, difatti, "quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto".

Come ricordato dall'Autorità di vigilanza, peraltro, la norma codicistica introduce, a temperamento di questa rigida

regola di calcolo dell'importo stimato, una deroga limitata, vale a dire ammessa entro precise soglie economiche, laddove statuisce che "le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'Iva sia inferiore …. a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti" [art. 29, comma 7, lett. c), D.lgs 163/2006].

b) Risparmi d'asta

Con il precedente atto di indirizzo, la Giunta regionale ha ritenuto di esprimere indicazioni utili per la definizione della base d'asta, senza entrare nel merito della destinazione dei ribassi conseguiti dal privato nella gara esperita per l'affidamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione.

In particolare, secondo quanto riportato nell'allegato A alla citata Dgr 436/2009, "i rapporti economici tra il privato che assume in via diretta l'esecuzione delle opere a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 16, comma 2, Dpr 380/2001 e dell'art. 28, comma 5, della L. 1150/1942 ed il Comune sono esclusivamente regolati dalla convenzione urbanistica, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge.

Fondamentale al riguardo è che in tale convenzione, l'obbligazione del privato è quantificata economicamente in base al computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione, ritenuto congruo dai competenti uffici comunali preventivamente all'approvazione ed alla sottoscrizione della convenzione, ed utilizzato per la definizione dell'ammontare dello scomputo delle opere dagli oneri di urbanizzazione".

Per contro, nella determinazione n. 7/2009, l'Autorità di vigilanza si è altresì posta il problema di stabilire se, dell'eventuale ribasso del prezzo a base d'asta ottenuto in sede di gara, debba beneficiare il privato titolare del permesso di costruire che ha assunto l'obbligo di realizzare l'opera a scomputo, ovvero l'amministrazione locale.

Nel dirimere tale dubbio interpretativo, sul rilievo che il privato adempie l'obbligo eseguendo la diversa prestazione della realizzazione delle opere, l'organo di vigilanza conclude che "gli eventuali ribassi debbano rimanere nella disponibilità del privato, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso secondo una logica di rischio imprenditoriale. In sostanza, fatte salve pattuizioni diverse in sede di convenzione urbanistica, il costruttore adempie compiutamente il proprio obbligo con la realizzazione dell'opera a regola d'arte ed il suo trasferimento al Comune, con la conseguenza che l'eventuale risparmio sui costi dell'esecuzione dell'opera stessa rispetto al valore stimato ex ante ai fini dello scomputo degli oneri, come anche gli eventuali costi aggiuntivi, rimane irrilevante per l'amministrazione".

Di questo ulteriore aspetto non espressamente regolato dalla vigente normativa, peraltro, si è successivamente occupata la Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Veneto, con il parere n. 148/2009, pubblicato il 7 agosto 2009, reso al Comune di Trichiana.

In sede consultiva, il giudice contabile, muovendo sostanzialmente dalla considerazione che "il contributo per il permesso di costruire costituisce un'entrata di integrale spettanza dell'Ente e che lo stesso è commisurato, tra l'altro…., all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, la cui esecuzione spetta, in primis, al Comune", conclude "per la spettanza al Comune dei ribassi d'asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al corrispettivo astrattamente e aprioristicamente posto a base d'asta".

Secondo quanto argomentato dalla Corte dei conti, ove la differenza determinata dal ribasso d'asta non fosse destinata al Comune, la misura dello scomputo risulterebbe maggiore rispetto a quella degli oneri di urbanizzazione in concreto sostenuti dal privato, determinandosi per tale parte un'ingiustificata decurtazione del contributo per permesso di costruire spettante al Comune.

La Corte dei conti, dunque, nell'affrontare la questione, non si limita a considerare i profili attinenti alla tutela della concorrenza, ma estende la sua analisi alla valutazione delle conseguenze contabili derivanti dall'applicazione di opzioni interpretative diverse da quella ritenuta corretta. In questa più ampia prospettiva, la Sezione di controllo riconosce all'istituto dello scomputo, come disciplinato dal Codice dei contratti, una ratio ambivalente, riconducibile sia ad aspetti di "tutela della concorrenza", sia ad esigenze di "tutela delle finanze dell'ente locale".

L'asserita stretta connessione della problematica de qua alla materia della contabilità pubblica, ha peraltro indotto la Corte dei conti a sviluppare ulteriormente le proprie argomentazioni, con l'enucleazione del concetto di "giusto prezzo", al quale ritiene vada rapportata la misura dello scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Seguendo questa impostazione, dall'incidenza diretta sulle finanze dell'ente locale degli oneri sostenuti dal privato, i quali si traducono in una corrispondente decurtazione di un'entrata del comune, deriverebbe in particolare l'esigenza di assicurare che gli oneri che si vanno a scomputare dalle entrate dell'ente locale corrispondano al "giusto prezzo" per le opere realizzate.

E tale "giusto prezzo", per la Corte dei conti, non può che ravvisarsi nel prezzo formatosi a seguito dell'operare concreto dei meccanismi concorrenziali posti a presidio, tra l'altro, delle finanze pubbliche.

Da quanto sopra riportato, sembra evincersi che, dall'applicazione del suddetto criterio del "giusto prezzo" elaborato dal giudice contabile, la misura dello scomputo non possa essere determinata ex ante in sede di convenzione, sulla base del valore stimato delle opere di urbanizzazione che il privato si obbliga a realizzare direttamente a scomputo degli oneri dovuti o comunque in adempimento delle obbligazioni assunte in convenzione, bensì risulti determinabile unicamente ex post, quando, in esito all'esperimento della procedura ad evidenza pubblica, viene a configurarsi il c.d. "giusto prezzo", corrispondente al suddetto valore stimato delle opere al netto del ribasso d'asta.

Si deve rilevare, per contro, che la misura della prestazione pecuniaria degli oneri di urbanizzazione, di integrale spettanza dell'ente locale, va quantificata, secondo modalità testualmente definite dalla vigente legislazione statale e regionale urbanistico- edilizia, vale a dire l'art. 16 Dpr 6 giugno 2001 e l'art. 86 Lr 27 giungo 1985, n. 61.

Secondo quanto prevede tale ultima disposizione, in particolare, "per le aree oggetto di un intervento convenzionato, la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria è commisurata ai costi reali, valutati secondo stime analitiche, in base alle opere previste nell'intervento specifico, mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria sono determinati in base alle vigenti tabelle".

Così delineata la questione, la conclusione prospettata dalla Corte dei conti - in base alla quale ove il ribasso d'asta rimanesse nella disponibilità del privato, la misura dello scomputo risulterebbe maggiore rispetto a quella degli oneri di urbanizzazione in concreto sostenuti dal privato, determinandosi per tale parte un'ingiustificata decurtazione del contributo per permesso di costruire spettante al Comune -non appare che riferibile all'ipotesi in cui il "giusto prezzo" si attesti al di sotto dell'importo degli oneri dovuti (rectius: degli importi tabellari). In tale evenienza, pertanto, per assicurare l'esatta corrispondenza tra oneri di urbanizzazione e spesa effettiva sostenuta dal privato per la realizzazione delle relative opere, risulta pacifico che il privato stesso sia tenuto a versare all'ente locale la differenza tra queste due entità economiche al fine di assicurare il principio dell'"integrale spettanza all'ente locale" dell'entrata in oggetto.

All'opposto, nel parere 148/2009, la sezione regionale della Corte dei conti non considera esplicitamente l'ipotesi inversa, quella in cui il prezzo delle opere risultante dall'applicazione dei meccanismi concorrenziali risulti superiore al valore degli oneri di urbanizzazione calcolati sulla base degli importi tabellari previsti dalla vigente legislazione urbanistico-edilizia.

Ciò nonostante, applicando a tale seconda fattispecie il criterio del "giusto prezzo" nei termini chiariti dal giudice contabile, l'integrale spettanza al comune dell'entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione appare assicurata a prescindere dalla destinazione del ribasso d'asta al soggetto privato piuttosto che all'ente locale.

Sulla scorta della descritta attinenza della tematica alla materia della "contabilità pubblica" appare condivisibile l'opzione ermeneutica fornita dalla Corte dei conti nel summenzionato parere 148/2009, dalla quale si desume che al comune deve comunque essere garantita una spesa almeno pari alla somma dovuta quale contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

Per quanto sopra esposto, si ritiene conseguentemente necessario al riguardo modificare le precedenti indicazioni interpretative regionali, richiamate in premessa, nei seguenti termini.

Da un lato, stante l'assenza di una esplicita definizione della questione a livello normativo, va ribadito il concetto per cui i rapporti economici tra il privato che assume in via diretta l'esecuzione delle opere a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 16, comma 2, Dpr 380/2001 e dell'art. 28, comma 5, della L. 1150/1942 ed il Comune non possano che essere regolati dalla convenzione urbanistica, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge.

Per altro verso, nell'ambito della succitata convenzione, tenuto conto dei criteri elaborati dalla Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Veneto, nel parere n. 148/2009, si può ritenere conforme a detti principi affermare che, non tanto la misura dello scomputo, quanto piuttosto la base d'asta dovrebbe essere quantificata economicamente in base al computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione, ritenuto congruo dai competenti uffici comunali preventivamente all'approvazione ed alla sottoscrizione della convenzione.

c) partecipazione del titolare del permesso di costruire alla gara indetta dal Comune

Un ulteriore nodo interpretativo affrontato anche dall'Autorità di vigilanza attiene alla possibilità per il privato di partecipare alla gara di appalto integrato complesso indetta dal comune.

In base all'indicazione espressa dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 436/2009 [punti 2) lett. b.1) e 3) lett. b.1)] anche in tale evenienza, analogamente al modulo operativo della gara indetta dal soggetto privato medesimo, "qualora il …titolare del permesso di costruire o del piano urbanistico attuativo sia impresa qualificata ex art. 40 del D. Lgs. 163/2006 per tipologia ed importo rispetto alle opere di urbanizzazione, non può prendere parte, nemmeno indirettamente attraverso soggetti con i quali sussistano rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. o tali da configurare un unico centro decisionale, alla procedura di affidamento, in quanto non è ovviamente possibile che lo stesso soggetto rivesta, nella medesima procedura, i ruoli di Stazione appaltante e di impresa concorrente".

L'Autorità di vigilanza, se da un lato assume sostanzialmente la medesima linea interpretativa, dall'altro lato opera una distinzione, in quanto, a proprio giudizio, tale divieto può considerarsi violato solo qualora la progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione sia stata direttamente curata dall'impresa titolare del permesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo), e non anche qualora quest'ultima abbia semplicemente svolto il ruolo di committente di tale progettazione preliminare.

Si ritiene in proposito condivisibile la precisazione dell'organo di vigilanza, alla luce della sua maggiore coerenza con la giurisprudenza comunitaria richiamata nella stessa determinazione n. 7/2009.

In tal senso, difatti, la regola di cui all'art. 90, comma 8, del Codice dei contratti, per cui "gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione", va interpretata restrittivamente, in aderenza agli indirizzi espressi dalla Corte di Giustizia, in particolare nella sentenza 3 marzo 2005 C-2I/03 e C-34/03. Siffatta decisione, nella fattispecie, ha ritenuto non conforme una norma con cui non viene ammessa la presentazione di una domanda di partecipazione o la formulazione di un'offerta per un appalto pubblico di lavori, di forniture o di servizi, da parte di una persona incaricata della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello sviluppo di tali lavori, forniture o servizi, senza che venga concessa alla medesima la possibilità di provare che, nelle circostanze del caso di specie, l'esperienza da essa acquisita non abbia falsato la concorrenza.

d) Affidamento degli incarichi di collaudo

Come previsto dall'art. 32, comma 2, del D.lgs 163/2006, all'esecuzione del contratto d'appalto rientrante nella fattispecie di cui al comma 1, lett. g) del medesimo articolo, si applica unicamente l'art. 141 del Codice dei contratti, relativo al collaudo dei lavori pubblici.

La disposizione in parola nulla dice sulla competenza alla nomina del collaudatore, sicché l'Autorità di vigilanza ha ritenuto di esprimere il proprio avviso anche sull'argomento.

Secondo il parere dell'organo di vigilanza, "il collaudo costituisce attività propria della stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato titolare del permesso di costruire, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell' amministrazione che va esplicata nell'approvazione degli atti di collaudo".

Al riguardo si può osservare che la soluzione interpretativa proposta, pur essendo formalmente ineccepibile, da un punto di vista sostanziale non manca di sollevare qualche perplessità, avuto riguardo alla ratio dell'istituto del collaudo delineato dal Codice dei contratti, vale a dire da norme speciali derogatorie della disciplina del codice civile, in ragione dalla natura pubblica dell'opera realizzata in regime di appalto. Nella fattispecie, l'obbligo di collaudare le opere di urbanizzazione secondo l'art. 141 del D.lgs 163/2006 appare posto essenzialmente a presidio del regolare adempimento degli obblighi previsti in convenzione ed in particolare della corretta esecuzione dell'opera destinata a confluire nel patrimonio del comune.

In quest'ottica, appare innegabile riconoscere nel collaudo il principale strumento a disposizione dell'ente locale per esercitare un efficace controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione a cura dei privati.

Al fine pertanto di assicurare in modo adeguato la necessaria imparzialità nell'esercizio dei compiti propri del collaudatore, in aderenza alla finalità assunta dall'istituto in parola a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g), del D.lgs 163/2006, in alternativa alla soluzione interpretativa adottata dall'Autorità di vigilanza, non si può escludere la possibilità di prevedere, in sede di convenzione, che il compito di procedere all'individuazione dell'organo di collaudo spetti al Comune, ancorché a spese del soggetto attuatore.

e) Affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria

Altra questione "controversa" di cui si sono occupate sia la Giunta regionale nella deliberazione n. 436/2009, sia l'Autorità di vigilanza nella più volte citata determinazione n. 7/2009, concerne l'affidamento della progettazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto titolare del permesso di costruire.

Secondo l'atto di indirizzo regionale, laddove non sia in grado di provvedervi direttamente in quanto carente delle necessarie capacità e struttura, il soggetto privato è tenuto a ricorrere a professionisti esterni all'organizzazione dell'impresa applicando le disposizioni di cui all'art. 91 del Codice relative all'affidamento degli incarichi di progettazione delle opere di urbanizzazione e delle attività tecnico-amministrative connesse.

Nel ribadire tale impostazione, appare tuttavia corretto aderire alla puntualizzazione formulata dall'Autorità circa la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali, secondo la Corte di giustizia, tali prestazioni progettuali possono dirsi riconducibili alla nozione di contratto d'appalto e, conseguentemente assoggettabili all'obbligo di gara (formale o informale).

Nello specifico, pertanto, si può sostenere con l'Autorità di vigilanza che l'art. 91 non si applica nei "casi in cui, non sussistendo né il presupposto contrattuale né il carattere di onerosità della prestazione, poiché il valore del progetto non è compensato con gli oneri di urbanizzazione in quanto predisposto in un momento antecedente alla stipula della convenzione urbanistica, non ricorrono i principi che impongono la gara".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 203 del 3 febbraio 2010

Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia in attuazione del "Piano Direttore 2000". Accordo di Programma del 6.03.2003 ed Accordo di Programma integrativo del 17.01.2008, stipulati tra il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Comune di Cavallino-Treporti. Approvazione dello schema di "Addendum" con il coinvolgimento della Regione del Veneto e dell'Agenzia del Demanio. Dcr n. 11/2009 e Dgr n. 1270/2009.
[Venezia, salvaguardia]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare lo schema di "Addendum all'Accordo di Programma del 6.03.2003 e dell'Accordo di Programma Integrativo del 17.01.2008, stipulati tra il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Comune di Cavallino-Treporti", riportato in Allegato A.
3. Di dare atto che la Regione del Veneto concorrerà agli oneri finanziari conseguenti con un finanziamento a favore del Comune di Cavallino - Treporti di € 1.517.000,00, così come previsto dalla Dcr n. 11/2009, relativa al riparto dei fondi Legge Speciale per Venezia, 9^ fase e dalla Dgr n. 1270/2009.
4. Di delegare alla sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di Programma il Dirigente della Direzione regionale Progetto Venezia.
5. Di demandare al Dirigente della Direzione regionale Progetto Venezia l'adozione del relativo provvedimento di impegno di spesa e di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti, ad avvenuto perfezionamento del suddetto addendum.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 208 del 3 febbraio 2010

Art. 20 L. 67/88 - Delibera Cipe n. 4/2008 del 25/01/2008 (Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità - Assegnazione finanziaria L. n.296/06 - esercizio 2007). DDgrV n. 3504 del 18/11/2008 e n. 2902 del 29/09/2009. Attuazione e approvazione "Articolato contrattuale".
[Edilizia ospedaliera]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'articolato contrattuale quale documento costitutivo dell'accordo di programma, da sottoscrivere con

il Ministero della Salute, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A) relativamente all'intervento di "Realizzazione di struttura prefabbricata per gruppo operatorio e terapia intensiva presso il Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il miglioramento funzionale e di sicurezza dell'area materno infantile" da realizzarsi a cura dell'Azienda Ospedaliera di Padova;

2. di dare mandato agli uffici regionali per l'avvio della procedura, con il Ministero della Salute, per la definizione del nuovo Accordo di Programma per l'utilizzo dei fondi residui di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 e pari ad € 35.000.000,00, assegnati con Delibera Cipe n. 4/2008 del 25/01/2008 (Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità - assegnazione finanziaria L. n. 296/06 - esercizio 2007) pubblicata sulla G.U. n 100 del 29/04/2008.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 209 del 3 febbraio 2010

Disposizioni in materia di Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali. Dgr n. 4430 del 28 dicembre 2006 e Dgr 4155 del 18 dicembre 2007. Modifiche ed integrazioni.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il documento, allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), che contiene "Linee guida per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali" che sostituisce a tutti gli effetti l'Allegato A alla deliberazione n. 4430 del 28.12.2006, già modificato con Dgr n. 4155 del 18.12.2007;

3. di trasmettere la presente deliberazione alle Aziende Ulss ed Ospedaliere ed agli IRCCS per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Allegato A

Linee guida per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali.

I comitati etici per la sperimentazione

1. Istituzione

1. Il Comitato Etico (C.E.) per le sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) e all'art. 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 211, è un organismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela.

2. Le presenti linee guida sono di riferimento per le valutazioni in tema di ricerca biomedica e di assistenza sanitaria, nonché per le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici di cui al decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997 e al decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 507.

3. Per quanto non disposto dal decreto 12 maggio 2006 "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali" e dalle presenti linee guida, il Comitato Etico è organizzato secondo le previsioni delle norme di Buona Pratica Clinica, di cui all'allegato 1 al Dm 15 luglio 1997.

4. Al fine di evitare un eccessivo numero di Comitati Etici e per promuovere la collaborazione tra aziende sanitarie limitrofe, coerentemente con gli indirizzi per la costituzione dell'area vasta approvati con la Dgr n. 3456 del 5.11.2004, si prevedono: un Comitato per ogni provincia, con sede nell'Azienda Ulss del Capoluogo, competente in merito alle richieste di sperimentazione di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private afferenti l'ambito territoriale delle UU.LL.SS.SS. di riferimento; un Comitato per ciascuna Azienda Ospedaliera e Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, pubblico e privato.

2. Costituzione

1. I Comitati Etici indipendenti per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali sono costituiti con provvedimento del Direttore generale dell'Azienda Ulss capoluogo - di concerto con i Direttori Generali delle altre Aziende - ovvero dell'Azienda Ospedaliera, ovvero dell' Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, che ne nomina i componenti e provvede alle eventuali sostituzioni.

2. Le strutture sanitarie che sono prive di Comitati etici in possesso dei requisiti minimi previsti possono eseguire sperimentazioni a seguito dell'approvazione di altro Comitato Etico indipendente di riferimento, individuato dalla regione.

3. Indipendenza ed imparzialità

1. Per lo svolgimento dei propri compiti in tema di sperimentazioni cliniche dei medicinali è opportuno che i Comitati Etici siano composti da elementi che garantiscano l'interdisciplinarietà e la complementarietà e con rappresentanti di entrambi i sessi.

2. Il Comitato Etico deve essere istituito, organizzato e funzionare in modo tale da garantire l'indipendenza dello stesso.

L'indipendenza dei CE è garantita:

a) dalla mancanza di subordinazione gerarchica del Comitato nei confronti della struttura ove esso opera;
b) dall'assenza di rapporti gerarchici tra i diversi C.E.;
c) dalla presenza di personale non dipendente dalle strutture dove opera il Comitato;
d) dalla estraneità e dalla mancanza di conflitti di interesse dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta; i componenti del Comitato Etico devono firmare annualmente una dichiarazione che li obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un

conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto tra cui il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione; rapporti di dipendenza con lo sperimentatore; rapporti di consulenza con l'azienda che produce il farmaco;

e) dalla mancanza di cointeressenze di tipo economico tra i membri del Comitato e le aziende del settore farmaceutico; pertanto, nella nomina dei membri del Comitato Etico, gli amministratori si astengono dal designare dipendenti di aziende farmaceutiche o persone cointeressate alle attività economiche delle aziende farmaceutiche;

f) dalle ulteriori norme di garanzia e incompatibilità che il Comitato Etico ritiene di dover adottare e che vanno inserite nel Regolamento del Comitato stesso.

3. Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei Comitati:

a) non possono appartenere ai Comitati Etici coloro che:
   - hanno partecipazioni finanziarie in un'impresa farmaceutica o in imprese collegate;
   - sono dipendenti di un'impresa farmaceutica;
   - sono già componenti di tre Comitati Etici;

b) non possono partecipare alle valutazioni, votazioni, pareri sulle sperimentazioni coloro che possono avere conflitti di interesse, tra i quali coloro che hanno partecipato alla progettazione, allo studio e allo sviluppo della ricerca in esame o che saranno coinvolti nella esecuzione o direzione della stessa o che, comunque, risultino dipendenti dallo sperimentatore o dallo sponsor dello studio; è obbligatorio che il componente che possa avere conflitti di interesse si allontani dalla seduta, dandone comunicazione al Presidente da registrare a verbale.

La garanzia dell'indipendenza dei Comitati non limita la possibilità di collegamenti fra Comitati e di iniziative comuni.

4. Nei Comitati etici istituiti presso le Aziende Ospedaliere o presso gli IRCCS, almeno la metà dei componenti totali deve essere non dipendente; nei casi di Comitato Etico costituto nell'ambito di più strutture sanitarie o nell'ambito di più IRCCS, tale percentuale non può essere comunque inferiore ad almeno un terzo dei componenti.

Per personale non dipendente dalla struttura si intende il personale che non abbia rapporti di lavoro a tempo pieno, parziale o di consulenza con le Strutture che si avvalgono del Comitato.

4 Composizione

1. La composizione dei Comitati etici garantisce le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti. I componenti dei Comitati etici debbono avere una documentata conoscenza e/o esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e nelle altre materie di competenza del Comitato Etico.

2. Il Comitato Etico può convocare, per consulenza, esperti esterni al Comitato stesso con esperienza in specifiche aree, che comunque debbono essere coinvolti in casi di valutazioni inerenti aree non coperte dai componenti del Comitato.

3. Lo sperimentatore, o altro personale partecipante alla sperimentazione, può fornire, ove richiesto dal Comitato, informazioni su ogni aspetto dello studio. Lo sperimentatore, o altro personale partecipante alla sperimentazione, non deve partecipare alle decisioni, al parere e al voto del Comitato Etico.

4. Il Comitato è costituito dalle seguenti figure di esperti identificate sulla base del curriculum valutato dall'organo competente per la nomina:

a) il direttore sanitario (ex officio) e, dove applicabile, il direttore scientifico (ex officio) della istituzione sede della sperimentazione;

b) un farmacista (ex officio) del servizio farmaceutico della istituzione di ricovero o territoriale, sede della sperimentazione clinica dei medicinali;

c) un biostatistico con esperienza delle sperimentazioni dei farmaci;

d) da due sino ad un massimo di cinque clinici con esperienza di sperimentazioni dei farmaci secondo le G.C.P.;

e) da uno sino ad un massimo di due farmacologi;

f) un esperto in materia giuridica e assicurativa e/o un medico legale;

g) un esperto in bioetica;

h) un rappresentante del settore infermieristico;

i) un medico di medicina generale territoriale e/o un pediatra di libera scelta;

j) un rappresentante del volontariato per l'assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti.

Fanno parte del Comitato Etico istituito in ambito provinciale anche:

k) un direttore sanitario in rappresentanza delle istituzioni pubbliche e private sede di sperimentazione afferenti il territorio delle Ulss della provincia;

l) un farmacista in rappresentanza delle istituzioni di ricovero, pubbliche e private, o territoriali, sede di sperimentazione clinica dei medicinali afferenti il territorio delle Ulss della provincia.

Nel caso di sperimentazioni di farmaci ad uso veterinario, il Comitato è integrato da:

m) uno zoologo;

n) un clinico veterinario.

5. È, altresì, opportuno che l'indicazione dei componenti esterni sia effettuata da ordini professionali, società scientifiche, organizzazioni di volontariato.

6. Stante la natura personale della nomina, i membri del Comitato Etico non possono delegare altri in propria sostituzione eccetto i componenti ex officio di cui alle lettere a) e b) che possono delegare in maniera permanente un proprio sostituto, in servizio presso la propria unità operativa.

In analogia a quanto sopra disposto per ciascun componente di cui alle lettere k) e l) può essere nominato un sostituto.

6-bis Alle riunioni del Comitato etico può partecipare un delegato del Direttore generale o del Responsabile Legale della istituzione sanitaria pubblica o privata sede della sperimentazione clinica ai fini della tempestiva approvazione degli atti necessari all'autorizzazione della sperimentazione clinica e dei relativi contratti economici.

7. I componenti del Comitato durano in carica tre anni. Il mandato non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta, fatta eccezione per i componenti ex officio, che comunque non potranno ricoprire la carica di Presidente per più di due mandati consecutivi.

8. Ciascun Comitato elegge al proprio interno un Presidente ed un vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza, impedimento temporaneo o dimissioni.

9. Il Presidente è, di norma, esterno alle strutture per le quali opera il Comitato Etico e viene nominato secondo le procedure e con le modalità previste dal Regolamento del Comitato stesso.

10. I componenti del Comitato sono tenuti a mantenere la segretezza riguardo le informazioni riservate sul protocollo di studio in ordine ai soggetti, anche in relazione al trattamento dei dati così come previsto dalle norme vigenti in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

5. Ufficio di Segreteria

1. Il Comitato Etico è dotato di un Ufficio di Segreteria tecnico-scientifica qualificata, istituito preferibilmente presso il Servizio di Farmacia Ospedaliera ovvero Servizio Farmaceutico Territoriale ovvero Servizio di Farmacologia nel rispetto dei criteri di indipendenza (assenza di conflitto di interessi e di coinvolgimento diretto nella sperimentazione clinica) dal Direttore generale dell'Azienda Ulss capoluogo - di concerto con i Direttori Generali delle altre Aziende - ovvero dell'Azienda Ospedaliera, ovvero dell' Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, che ne individua altresì, il responsabile.

2. Il responsabile dell'Ufficio di Segreteria partecipa alle riunioni del CE e non ha diritto di voto.

3. L'Ufficio di Segreteria deve essere dotato di adeguate risorse tecnico-scientifiche, informatiche, bibliografiche, documentali e di personale per l'espletamento delle funzioni di competenza.

4. L'Ufficio di Segreteria deve essere in possesso anche delle necessarie infrastrutture per assicurare il collegamento all'Osservatorio sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali, di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 211 del 2003, per l'inserimento nelle banche dati nazionale ed europea dei dati di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 211 del 2003 e l'attività di supporto tecnico per la valutazione delle reazioni avverse serie e inattese di cui all'art. 17, nonché degli eventi avversi di cui al comma 3 dell'art. 18 del decreto legislativo n.211 del 2003.

5. L'Ufficio di Segreteria, in particolare:

- predispone, su indicazione del Presidente, il calendario e la convocazione delle sedute del Comitato Etico, e ne cura l'ordine del giorno;
- verifica la correttezza formale della domanda e la completezza della documentazione;
- redige i verbali delle sedute e prepara i rapporti periodici sulla attività del Comitato da inviare in Regione;
- trasmette, per via telematica, all'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni (AIFA) le decisioni assunte dal CE;
- tiene l'archivio dei verbali delle sedute;
- tiene il registro degli studi sperimentali;
- tiene il registro degli studi osservazionali;
- tiene il registro degli usi compassionevoli/ "expanded-access";
- tiene il registro dei pareri unici emessi.

6. La documentazione relativa all'attività del Comitato Etico, compresa quella ricevuta dai promotori della sperimentazione, va archiviata a cura dell'ufficio di segreteria tecnico-scientifica e resa disponibile per il periodo previsto dalle specifiche linee guida in materia, di cui al comma 6 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 211 del 2003, anche ai fini delle attività di vigilanza del Ministero della salute, di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 211 del 2003.

6. Procedure

1. Il Comitato Etico deve adottare un Regolamento che dettagli compiti, modalità di funzionamento, regole di comportamento conformemente alle normative vigenti, che preveda tutti gli aspetti del funzionamento proprio e dell'Ufficio di Segreteria tecnico-scientifica, secondo quanto previsto dalle norme di Buona Pratica Clinica di cui all'allegato 1 al Dm 15 luglio 1997 e successivi aggiornamenti.

2. Il Comitato Etico rende pubblicamente disponibili le modalità di valutazione e di adozione dei pareri, tra cui il quorum necessario per la espressione degli stessi che, comunque deve essere di almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

3. Il Comitato Etico rende pubblicamente disponibili la propria composizione, il proprio regolamento, i tempi che prevede per la valutazione delle sperimentazioni proposte, fermi restando i tempi massimi previsti dal decreto legislativo n. 211 del 2003, gli oneri previsti a carico dei promotori della sperimentazione per la valutazione della stessa e gli esiti delle riunioni, fermo restando il rispetto delle norme vigenti di confidenzialità.

4. Le riunioni devono avere cadenza almeno mensile, secondo un calendario preventivamente programmato e reso noto.

5. In caso di impossibilità a partecipare, un membro può far pervenire le proprie osservazioni per iscritto.

7. Parere unico

1. Il Comitato Etico deputato ad esprimere il parere unico, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 211 del 2003, dovrà rilasciare uno dei seguenti pareri con relativa motivazione, da comunicare come previsto dall'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 211 del 2003:

a) parere favorevole;
b) parere non favorevole.

2. Nel caso di parere non favorevole, il promotore della sperimentazione non potrà presentare la domanda di parere unico ad altro Comitato Etico, né ulteriore nuova domanda di parere unico relativa alla stessa sperimentazione, anche se modificata in una o più parti, se non nei casi di cui ai punti successivi.

3. Qualora il promotore della sperimentazione ritenga di modificare gli elementi della sperimentazione, recependo le motivazioni che hanno determinato il parere non favorevole di cui al 1° capoverso, o qualora intenda presentare una nuova domanda relativa alla stessa sperimentazione, modificata in una o più parti, potrà presentare la nuova domanda solo al medesimo Comitato che ha espresso il richiamato parere unico non favorevole, corredata del medesimo parere. La nuova domanda seguirà le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 211 del 2003.

4. Nel caso in cui il parere non favorevole sia stato espresso perché il Comitato Etico ha ravvisato che il prodotto farmaceutico non è mai stato utilizzato nell'uomo o è stato utilizzato nell'uomo, ma in modo inadeguato o insufficiente, secondo propria motivata determinazione, tale da essere ritenuto equivalente a prodotto farmaceutico di nuova istitu-

zione ai sensi del comma 1, lettera b, dell'art. 3 del DPR. 21 settembre 2001 n. 439, il promotore della sperimentazione può chiedere gli accertamenti all'Istituto Superiore di Sanità di cui al richiamato Dpr 21 settembre 2001, n. 439.Il promotore della sperimentazione, una volta ottenuta l'autorizzazione da parte della Commissione presso l'Istituto Superiore di Sanità, potrà presentare una domanda di sperimentazione solamente allo stesso Comitato Etico che aveva espresso il parere unico non favorevole per carenza di detti accertamenti.

8. Successive attivazioni di centri sperimentali

1. Nei casi in cui il promotore della sperimentazione ritenga di avviare la sperimentazione in nuovi centri dopo che la medesima ha già ricevuto il parere unico favorevole, l'accettazione o il rifiuto di tale parere da parte dei suddetti centri deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della domanda nella forma prescritta e corredata del suddetto parere.La facoltà di attivazione di nuovi centri sperimentali deve essere considerata una eccezione ed adeguatamente motivata.

9. Sospensione della sperimentazione

1. Qualora il Comitato Etico abbia ragioni obiettive di ritenere che siano venute a mancare le condizioni della domanda di autorizzazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 211 del 2003 o qualora sia in possesso di informazioni che possano sollevare dubbi sul piano scientifico o sulla sicurezza della sperimentazione clinica, ne informa l'Autorità competente di cui al decreto legislativo n. 211 del 2003, art. 2, comma 1, lettera t), ai fini della eventuale sospensione o divieto della sperimentazione, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 211 dal 2003. Contestualmente il Comitato Etico chiede, a nome e per conto dell'Autorità competente locale, le valutazioni del promotore della sperimentazione o dello sperimentatore e degli altri centri partecipanti allo studio, fatto salvo l'intervento tempestivo in caso di pericolo immediato.

2. La Regione Veneto provvederà all'istituzione di un apposito registro dei Comitati Etici e delle sperimentazioni cliniche.

10. Funzionamento del Comitato Etico

1. Il Comitato Etico svolge i compiti ed opera conformemente alle modalità previste dal decreto legislativo n.211 del 2003 e dalle norme di Buona Pratica Clinica di cui all'allegato 1 al Dm 15 luglio 1997.

2. Il Comitato Etico deve emettere il proprio parere prima dell'inizio di qualsiasi sperimentazione clinica in merito alla quale è stato interpellato.

3. Il Comitato Etico può proporre iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica.

4. La valutazione etica, scientifica e metodologica degli studi clinici da parte del Comitato Etico ha come riferimento quanto previsto dal decreto legislativo n. 211 del 2003, dalla dichiarazione di Helsinki nella sua versione più aggiornata, dalla Convenzione di Oviedo, dalle richiamate norme di Buona Pratica Clinica e dalle linee guida aggiornate dell'Agenzia Europea per la Valutazione dei Medicinali in tema di valutazione dell'efficacia delle sperimentazioni cliniche. In tale ambito i diritti, la sicurezza e il benessere dei singoli soggetti coinvolti nello studio costituiscono le considerazioni più importanti e devono prevalere sugli interessi della scienza e della società.

5. Il Comitato Etico, nell'esprimere le proprie valutazioni, tiene conto:

a) che in linea di principio i pazienti del gruppo di controllo non possono essere trattati con placebo, se sono disponibili trattamenti efficaci noti, oppure se l'uso del placebo comporta sofferenza, prolungamento di malattia o rischio;
b) che l'acquisizione del consenso informato non è una garanzia sufficiente né di scientificità, né di eticità del protocollo di studio e, pertanto, non esime il Comitato dalla necessità di una valutazione globale del rapporto rischio/beneficio del trattamento sperimentale;
c) che nel protocollo della sperimentazione deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori che hanno condotto lo studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettale, e che non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione dei risultati da parte dello sponsor;
d) che sia garantita da parte dello sponsor, o mediante fondi di ricerca ad hoc, una idonea copertura assicurativa dei soggetti in sperimentazione e degli sperimentatori
e) che sia assicurata la congruità di eventuali compensi erogati dallo sponsor al personale sanitario o amministrativo coinvolto nella sperimentazione, per i quali dovrà essere esclusa qualsiasi forma di contrattazione diretta con lo sponsor.

I sanitari, che hanno condotto la sperimentazione, possono rinunciare ai compensi ad essi eventualmente spettanti con dichiarazione sottoscritta devolvendoli all'istituzione di appartenenza.

Gli stessi potranno altresì attribuire le somme con vincolo di destinazione all'acquisto di attrezzature od apparecchiature necessarie al funzionamento della Unità Operativa, all'organizzazione di congressi o incontri scientifici o ad altri scopi suggeriti di volta in volta dai responsabili delle Unità Complesse.

Eventuali remunerazioni derivanti dalla sperimentazione clinica controllata sui farmaci devono essere dettagliate in allegato al protocollo per entità, modalità di corresponsione e destinazione. L'importo che il committente è tenuto a corrispondere per la effettuazione della sperimentazione è introitato per intero dall'istituzione di appartenenza dello sperimentatore che provvederà poi con distinti atti a versare ai sanitari operatori interessati le quote ad essi eventualmente spettanti.

La sperimentazione, rientrando nelle specifiche attività di assistenza studio e ricerca è, di norma, svolta in orario di servizio.

11. Consenso informato

1. Fermo restando che devono essere rispettate le condizioni fondamentali che qualificano il consenso informato e in altre parole la qualità della comunicazione e dell'informazione, la comprensione dell'informazione, la libertà decisionale e la capacità decisionale del soggetto che si sottopone alla sperimentazione, tra i compiti attribuiti ai Comitati di Etica riveste particolare importanza la verifica del rispetto dei principi e delle norme sull'acquisizione del consenso del soggetto coinvolto nella ricerca biomedica ovvero, in caso di incapacità del soggetto, del consenso di un suo rappresentante legalmente riconosciuto.

2. Il Comitato Etico è chiamato a verificare che il consenso, da intendersi come scelta informata, sia validamente prestato e a tal fine è necessario che lo stesso sia espresso in conformità ai criteri di cui al Dm 15.7.1997 e successive integrazioni e modifiche ed in particolare si richiede:

a) utilizzazione di termini chiari, semplici e comprensibili e spiegazione dei termini tecnico-scientifici eventualmente utilizzati;
b) descrizione in generale delle finalità ed obiettivi della ricerca, delle metodologie e delle procedure impiegate;
c) indicazione della possibilità di somministrazione di placebo quando la stessa è prevista;
d) indicazione della prevedibile durata della ricerca;
e) esplicitazione dei benefici che possono derivare per il soggetto dalla ricerca ovvero, in caso contrario, della mancanza di detti benefici;
f) esplicitazione dei prevedibili rischi, degli eventuali eventi avversi e dei possibili disagi per il soggetto;
g) indicazione degli esami e prestazioni aggiuntive che si rendessero necessarie per il compimento (l'espletamento)della sperimentazione;
h) indicazione dell'esistenza di trattamenti alternativi rispetto a quello proposto al soggetto in via di sperimentazione;
i) indicazione del responsabile medico della ricerca al quale fare riferimento per ulteriori informazioni e spiegazioni, fatta salva la facoltà di consultare, in qualunque momento, un medico di fiducia;
l) espresso riconoscimento del diritto del soggetto di revocare il consenso prestato senza alcuno pregiudizio del proprio diritto a cure adeguate;
m. garanzia di tutela della riservatezza dei dati e delle notizie personali con conseguente necessità che il soggetto consenta all'acquisizione, archiviazione, anche su supporto computerizzato, ed al successivo trattamento sia dei dati indicati in apposito modulo, a tal fine predisposto, sia di quelli raccolti a fini di ricerca scientifica i quali potranno essere resi pubblici solo in forma anonima ed aggregata.

In ogni caso al soggetto o al suo rappresentante legale deve essere concesso il tempo sufficiente per decidere di partecipare o meno alla sperimentazione.

Tuttavia poichè il consenso informato rappresenta non solo una forma imperfetta di tutela del soggetto ma anche una delle condizioni della sperimentazione, il Comitato Etico è tenuto a valutare, comunque, la validità della ricerca sotto il profilo etico e scientifico anche laddove gli altri criteri siano stati integralmente rispettati.

Pertanto la valutazione del consenso informato deve essere integrata con tutti gli elementi a disposizione del Comitato Etico per pervenire alla formulazione di un parere etico affidabile e onnicomprensivo.

Possono essere inoltre coinvolti nella sperimentazione clinica soggetti che versino in stato di incapacità legale (o naturale ex art. 428 c.c.) a condizione che il consenso sia prestato dal rappresentante legalmente riconosciuto oppure, eventualmente, da un testimone imparziale nel caso in cui il soggetto o il rappresentante legalmente riconosciuto del soggetto non siano in grado di leggere;

n. stretto monitoraggio dell'andamento delle ricerche approvate, al fine di garantire il mantenimento dei profili etici richiesti e il rispetto delle procedure concordate. È indispensabile, in particolare, fornire adeguata informazione ai soggetti delle eventuali modifiche del protocollo, di eventuali modifiche del profilo del rischio e/o di fatti nuovi che possano condizionare il permanere del consenso.

12. Fornitura di medicinali

1. I medicinali da impiegare nella sperimentazione, compreso il medicinale di confronto o l'eventuale placebo, e i dispositivi medici, sono forniti gratuitamente dallo sponsor ed inviati dallo stesso direttamente al Servizio di Farmacia interna della struttura, che provvederà alla loro registrazione, conservazione ed alla consegna allo sperimentatore su richiesta.

2. Lo sponsor deve informare dettagliatamente il Servizio di Farmacia interna circa il numero di lotto, le caratteristiche del farmaco in questione, la sua attività e validità nel tempo e circa gli eventuali accorgimenti e precauzioni per una idonea conservazione delle quantità necessarie ad assicurare il completamento della sperimentazione.

13. Aspetti economici

1. Il Comitato Etico verifica che siano coperte da parte del promotore della sperimentazione: tutte le spese aggiuntive per le sperimentazioni, le attrezzature ed altro materiale inventariabile necessari per la ricerca e non in possesso della struttura; tutto il materiale di consumo, i medicinali da impiegare nella sperimentazione, compreso il medicinale di confronto o l'eventuale placebo, e i dispositivi medici.

2. Deve essere prevista una forma di copertura assicurativa, da parte delle istituzioni di riferimento, per i membri dei Comitati Etici nell'esercizio delle loro funzioni e può essere stabilito un gettone di presenza. Deve essere, altresì, stabilita la tariffa a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al Comitato stesso. Dette tariffe vengono determinate in misura tale da garantire la completa copertura delle spese connesse al funzionamento dei Comitati, comprensive dei compensi eventualmente stabiliti e della copertura assicurativa per i componenti, nonché degli oneri relativi agli uffici di segreteria tecnico-scientifica

14. Formazione ed aggiornamento

1. La Regione, anche d'intesa con altre parti interessate, si farà carico di attivare specifici corsi di formazione sia per i comitati etici, sia per le relative segreterie, al fine di consentire un aggiornamento tecnico scientifico e normativo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 210 del 3 febbraio 2010

Revisione 2006/2007 della pianta organica delle farmacie dei Comuni di: Villaverla, Santorso, Tezze sul Brenta in Provincia di Vicenza. Dgr n. 4178/2008.

[Sanità e igiene pubblica]

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue:

La Giunta regionale con deliberazione n. 4178 del 30.12.2008 nell'approvare la revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della Provincia di Vicenza per il biennio 2006/2007 stabiliva, con riferimento ai Comuni di Villaverla, Santorso e Tezze sul Brenta, quanto segue:

"È istituita la ... sede farmaceutica del Comune di ...,

subordinatamente alla verifica, da parte di un soggetto terzo, della distanza, pari ad almeno 3.000 metri, tra le sedi farmaceutiche esistenti, ivi comprese quelle ubicate in comuni limitrofi, ed il luogo in cui si intende istituire la nuova sede farmaceutica."

Dette sedi farmaceutiche, infatti, ricadono nella fattispecie delle sedi farmaceutiche c.d "in deroga" prevista dall'art. 104 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, come novellato dall'art.2, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n.362 ed integrato dall'art.1, comma 1 della Legge regionale 6 luglio 1993 n.28, il quale stabilisce che le Regioni possano, in deroga al criterio ordinario demografico, istituire sedi farmaceutiche quando lo giustifichino particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, a condizione che: la nuova farmacia disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti, anche se ubicate in Comuni diversi; la popolazione del Comune non sia superiore a 12.500 abitanti; il nucleo abitativo da servire sia di almeno 1.500 abitanti.

La competente Direzione regionale, a seguito dell'approvazione della richiamata Dgr n. 4178/2008, procedeva con il richiedere all'Unità periferica regionale del Genio civile di Vicenza, individuata quale soggetto terzo, una perizia in ordine alla sussistenza o meno del requisito di legge della distanza.

Le perizie effettuate dal funzionario regionale del Genio civile di Vicenza presso i tre Comuni di Villaverla, Santorso e Tezze sul Brenta davano esito negativo posto che le distanze tra i locali individuati dai Comuni stessi e le rispettive farmacie viciniori, misurate secondo il criterio di legge da soglia a soglia, risultavano essere inferiori a m. 3.000.

La competente Direzione regionale, tuttavia, al fine di fugare ogni incertezza in ordine alla possibilità o meno di istituire le sedi farmaceutiche in argomento, anche in considerazione dell'interesse pubblico di una adeguata erogazione del servizio farmaceutico, chiedeva tanto all'Unità periferica regionale del Genio civile di Vicenza quanto ai Comuni interessati di verificare se, indipendentemente dai locali già oggetto di accertamento, fosse possibile individuare, sempre nell'ambito territoriale delle circoscrizioni definite dalla citata deliberazione di Giunta regionale, un ulteriore edificio idoneo ad ospitare la farmacia di nuova istituzione nel rispetto della distanza di m. 3.000 dalle farmacie viciniori ancorché situate in comuni limitrofi, indicando le caratteristiche urbanistiche dei siti.

I Comuni di Villaverla e Santorso davano riscontro negativo avendo accertato l'assenza di ulteriori edifici aventi le caratteristiche richieste.

Per quanto riguarda nello specifico il Comune di Tezze sul Brenta, avendo l'Unità periferica regionale del Genio civile di Vicenza comunicato di non essere più in grado di effettuare le ultime verifiche richieste, si è provveduto ad acquisire agli atti della Direzione regionale competente in materia una stampa a cura della Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio in formato A0 della zona interessata con l'individuazione georeferenziata delle farmacie esistenti nel territorio del Comune di Tezze sul Brenta e in quello dei comuni limitrofi; dall'esame circostanziato di detta documentazione emerge che, nel caso di specie, non sussiste il requisito di legge della distanza di m. 3.000 dalle farmacie viciniori ancorché situate in comuni limitrofi.

Al fine di dare esecuzione alla richiamata Dgr n. 4178/2008, nel prendere atto dell'insussistenza del requisito di legge della distanza di cui all'art. 104 del testo Unico delle Leggi Sanitarie e successive modificazioni ed integrazioni, si rende necessario confermare la pianta organica delle farmacie dei Comuni di Villaverla, Santorso e Tezze sul Brenta nei termini indicati dalla delibera di Giunta regionale n. 726 del 14.3.2006, senza, quindi, prevedere l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

• Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.4.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;

• Vista la legge 2.4.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";

• Vista la legge 8.11.1991 n.362 "Il riordino del settore farmaceutico";

• Vista la legge regionale 1.9.1972, n. 12 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i Dpr 14 gennaio 1972 dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11" che in particolare all'art. 3, punto 2, lettera c) attribuisce alla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, la facoltà di deliberare la formazione e revisione delle piante organiche delle sedi farmaceutiche;

• Vista la legge regionale 31.5.1980 n. 78 "Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica", con particolare riferimento all'art. 14 "Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie";

• Vista la legge regionale 6.7.1993 n. 28 "Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico";

• Vista la legge regionale 14.9.1994 n. 56 "Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517" e successive modificazioni che in particolare all'art.9 individua gli ambiti territoriali delle Unità locali socio sanitarie;

• Richiamata la propria deliberazione n. 726 del 14.3.2006 "Revisione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni delle Aziende Ulss n. 3 Bassano del Grappa; n. 4 Alto Vicentino; n. 5 Ovest Vicentino e n. 6 Vicenza della Provincia di Vicenza per il biennio 2004/2005.";

• Richiamata la propria deliberazione n. 4178 del 30.12.2008 "Revisione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni delle Aziende Ulss n. 3 Bassano del Grappa; n. 4 Alto Vicentino; n. 5 Ovest Vicentino e n. 6 Vicenza della Provincia di Vicenza per il biennio 2006/2007.";

• Visti i verbali di perizia redatti dall'Unità regionale periferica del Genio civile di Vicenza relativi ai Comuni di Tezze sul Brenta e Villaverla, trasmessi con nota del 8.5.2009, prot. 251564/57.00.14.00.19;

• Visto il verbale di perizia redatto dall'Unità regionale periferica del Genio civile di Vicenza relativo al Comune di Santorso, trasmesso con nota del 30.7.2009, prot. 426902/57.00.14.00.19;

• Viste le note a cura della competente Direzione regionale

indirizzate all'Unità regionale periferica del Genio civile di Vicenza nonché ai Comuni di Villaverla, Santorso e Tezze sul Brenta del 17.9.2009 aventi rispettivamente: prot. n. 507963, prot. n. 507970, prot. n. 507951, di richiesta di ulteriori verifiche circa il requisito di legge della distanza;

• Vista la nota di riscontro del Comune di Santorso, acquisita al protocollo regionale in data 14.10.2009, n. 566703;

• Vista la nota di riscontro del Comune di Villaverla, acquisita al protocollo regionale in data 27.10.2009, n. 594650;

• Vista la nota di riscontro dell'Unità regionale periferica del Genio civile di Vicenza del 19.11.2009, prot. n. 647618/57.00.14.00.19;

• Vista la nota del 15.1.2010, prot. 21033/57.00 a cura della Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio;

delibera

1. di denegare, per le motivazioni espresse in premessa, l'istituzione delle seguenti sedi farmaceutiche: Ulss n. 3: sede farmaceutica n. III in Comune di Tezze sul Brenta; Ulss n. 4: sede farmaceutica n. II in Comune di Villaverla e sede farmaceutica n. II in Comune di Santorso;
2. di confermare, di conseguenza, la pianta organica delle farmacie dei Comuni di: Tezze sul Brenta, costituita da 2 sedi farmaceutiche; Villaverla, costituita da 1 sede farmaceutica e Santorso costituita da 1 sede farmaceutica, giusta delibera di Giunta regionale n. 726 del 14.3.2006;
3. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende locali socio-sanitarie n. 3 "Bassano del Grappa" e n.4 "Alto Vicentino" della Provincia di Vicenza;
4. di incaricare le predette Aziende di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento ai Comuni di rispettiva competenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 211 del 3 febbraio 2010

Convenzione Progetto "Mattone Internazionale".

[Convenzioni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto della Convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e l'Azienda Ulss n.10 Veneto Orientale per la realizzazione del Progetto "Mattone Internazionale", di cui all'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la rendicontazione sarà presentata al Ministero della Salute - Dipartimento Prevenzione e Comunicazione - Direzione Generale per i Rapporti Internazionali;
3. di dare comunicazione del presente provvedimento al Ministero della Salute, alla Regione Toscana; all'Azienda Ulss n.10 Veneto Orientale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 212 del 3 febbraio 2010

Dgr n. 3911 del 4 dicembre 2007: attivazione di un progetto formativo per i CUP Manager delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto - Definizione della figura professionale, delle attività e competenze del Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, secondo quanto esposto in premessa e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, la sostituzione della denominazione provvisoriamente prevista dalla Dgr n. 3911 del 4 dicembre 2007 di "CUP Manager" con quella di "Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali", più appropriata e rispondente alle competenze assegnate a dette figure professionali.
2. Di individuare nel "Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali" il professionista che, in seguito a una specifica formazione regionale, provvede a focalizzare il proprio operato sulle problematiche per l'accesso alle attività di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali.
3. Di approvare il documento tecnico "Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, che definisce la figura professionale, il contesto operativo, le attività e competenze del Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali.
4. Di delegare al Dirigente della Direzione Servizi Sanitari la possibilità di apportare, con proprio Decreto, modifiche e integrazioni all'Allegato A, legate a eventuali esigenze che si rendessero necessarie in seguito a una variazione della normativa nazionale e/o regionale.

Allegato A

Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali

Profilo e collocazione

1. Il Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali è il professionista che, in seguito a una specifica formazione regionale, provvede a focalizzare il proprio operato sulle problematiche per l'accesso alle attività di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, collaborando al mantenimento del rispetto dei tempi di attesa e degli standard regionali.
2. Il Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali è un dipendente individuato dal Direttore generale fra coloro che hanno partecipato allo specifico corso di formazione predisposto dalla Regione.
3. Il Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali è funzionalmente collocato in staff alla Direzione Generale, e di norma risponde funzionalmente al Direttore Sanitario.
4. Il Coordinatore dei processi di prenotazione delle pre-

stazioni ambulatoriali assume la responsabilità della gestione operativa delle attività correlate ai processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, delle risorse umane e tecnologiche dedicate.

5. Per le Aziende che hanno esternalizzato le attività di front-end e quindi di prenotazione, il Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali si rapporterà oltrechè con la Direzione Aziendale, anche con il responsabile della gestione diretta dell'attività di front-end ai fini di dare indicazioni per la corretta applicazione delle normative, per un controllo delle attività e dell'organizzazione.

Contesto operativo

1. Il Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali presta la propria attività nel territorio dell'Ulss di competenza, collaborando con i colleghi delle Aziende Ospedaliere e IOV, ove presenti, e con i colleghi di area vasta per le iniziative in tale ambito.

2. partecipa alle attività promosse dalla Regione Veneto per il contenimento dei tempi di attesa.

3. collabora attivamente, in particolare, con il dirigente medico Ospedaliero e con il Coordinatore dei Direttori di Distretto e con i referenti aziendali per la programmazione e controllo dell'attività specialistica ambulatoriale.

Attività e competenze

1. Le attività del Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali sono rivolte agli interventi per il miglioramento degli accessi a tali prestazioni applicando i piani e le direttive del Direttore generale in materia di contenimento dei tempi di attesa della propria Ulss.

2. In particolare svolge le seguenti attività:

- predispone, o sovraintende (il servizio se esternalizzato) i turni di servizio del personale assegnato;
- coordina le direttive aziendali per la corretta applicazione della normativa nazionale, regionale e locale per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni ambulatoriali, attuando piani specifici;
- svolge attività di verifica e controllo, in tutti i punti abilitati, nel territorio di competenza, sull'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali;
- individua e propone piani di miglioramento dell'offerta, della domanda, della comunicazione e informazione in sintonia con le linee strategiche aziendali;
- svolge attività di monitoraggio continuo sugli effettivi tempi di attesa, riferendo costantemente alla propria Direzione;
- partecipa agli incontri del Nucleo di Controllo Aziendale della propria azienda e, dove presente, agli incontri del Nucleo di Controllo di Area Vasta dove ha sede la propria Ulss;
- supporta il Direttore generale nell'applicazione degli accordi in materia di prestazioni ambulatoriali con i privati provvisoriamente accreditati e/o con l'Azienda Ospedaliera di riferimento eventualmente presente sul territorio,
- coordina l'uniformità dei percorsi di prenotazione, delle prestazioni ambulatoriali, in tutti i punti di erogazione dell'Azienda, precedentemente convenuti con i Responsabili Aziendali Ambulatoriali e con i colleghi della propria Area vasta;
- si rapporta con il Direttore di Distretto e con i prescrittori presenti nel proprio territorio per quanto riguarda le modalità di accesso alla prenotazione delle prestazioni ambulatoriali;
- partecipa alla Conferenza dei Servizi con le associazioni di volontariato.

Formazione

1. La formazione del Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, oltre che dalle Aziende di appartenenza, è promossa anche dalla Regione Veneto;

2. La Regione in particolare, attraverso il Coordinamento regionale per i controlli sanitari, promuove iniziative in tema di controlli, appropriatezza, comunicazione istituzionale;

3. Il Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali promuove, d'intesa con l'ufficio formazione della propria azienda, corsi di formazione specifici per il personale addetto alla prenotazione front-office (sportello, al telefono, ecc), front end e back office.

Aspetti normativi

1. Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai contratti di lavoro nazionali e dagli accordi integrativi aziendali;

2. È comunque opportuno, data la valenza dell'incarico, le responsabilità correlate e il livello delle interlocuzioni, che, ferma restando l'autonomia aziendale in tema di relazioni sindacali, per il coordinatore sia comunque prevista l'attribuzione di una posizione organizzativa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 213 del 3 febbraio 2010

Direttive a Veneto Sviluppo SpA per la gestione del Fondo di Rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, Sezione C: "Fondo per prestiti partecipativi//mezzanini". Deliberazione di Giunta regionale n. 194/CR del 29.12.2009.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le "Direttive a Veneto Sviluppo SpA per la gestione del Fondo di Rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, Sezione C: "Fondo per prestiti partecipativi//mezzanini", secondo quanto previsto nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Industria ad adottare ogni atto ai fini della piena esecuzione del presente atto, ivi comprese integrazioni e modificazioni di carattere operativo che non modifichino nella sostanza i contenuti del presente provvedimento, nonché ad autorizzare

eventuali spostamenti di risorse dalla Sezione C alle Sezioni A e B, del fondo di rotazione di cui alla Lr 5/2001, art. 23 qualora risultassero disponibili in quota significativa.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 214 del 3 febbraio 2010

DgrV. n. 2059 del 22/07/2008 - Art. 36 Lr n. 1/2004. Attuazione del programma di investimenti per l'esercizio 2008 - Settore: Disabili - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Sezione provinciale di Rovigo. Determinazioni.
[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di accogliere, per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, la richiesta avanzata con nota del 19 gennaio 2010 (assunta in carico con prot. n. 28522 del 19 gennaio 2010) dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione provinciale di Rovigo e per l'effetto di autorizzare l'utilizzo del contributo assegnatogli con Dgr n. 2059/2008 per l'attivazione del centro riabilitativo per ciechi e pluriminorati ubicato in Via G. Pascoli 1/F del Comune di Rovigo di costo complessivo documentato pari a € 55.761,56;
2. di autorizzarne, in favore della Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione provinciale di Rovigo, la liquidazione del contributo di cui al punto 1) limitatamente alla somma di € 44.609,25, non potendo il finanziamento regionale superare l'80% della spesa complessivamente sostenuta dal soggetto beneficiario ex art. 36 Lr n. 36/2004.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 215 del 3 febbraio 2010

Approvazione Linee Guida per il servizio di Consultorio Familiare della Regione del Veneto. Dgr 3914/08.
[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare le "Linee Guida per il servizio di Consultorio Familiare nella Regione del Veneto" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Allegato A

Linee Guida per il Servizio di Consultorio Familiare nella Regione del Veneto

I Consultori Familiari nella Regione del Veneto

Un po' di storia e alcuni riferimenti normativi

I Consultori Familiari (C.F.) sono stati istituiti con la legge n. 405 del 29 luglio 1975.

La decisione politica di istituirli è maturata nel mezzo di un vasto e accelerato processo di trasformazione della società italiana e di riforma delle strutture dei servizi sanitari e sociali, scandito da una miriade di eventi legislativi, tra i quali è opportuno ricordare, per la loro rilevanza, i seguenti:

- gli articoli 29-30-31 della Costituzione che riguardano i principi ispiratori della legislazione familiare;

Art. 29

1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

2- Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

1- E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Art. 31

1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

2- Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

- la Legge 898/70 sulla "disciplina nei casi di scioglimento del matrimonio" e successive modifiche (436/78 e 74/87);
- le norme sul nuovo ordinamento regionale italiano {1972-75-77);
- la riforma del diritto di famiglia (1975) ed in particolare gli articoli 143 e 147 del Codice Civile che sanciscono l'uguaglianza rispetto alla responsabilità genitoriale e la rilevanza dell'interesse del minore;
- lo scioglimento dell'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia e il trasferimento delle sue funzioni (1975);
- le norme che hanno liberalizzato l'uso dei contraccettivi (1977);
- la riforma dei servizi per le malattie mentali (1978);
- le norme per la tutela sociale della maternità e la interruzione volontaria della gravidanza (1978);
- la riforma dei servizi sanitari mediante l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (1978).
- la Legge 184/83 sull'adozione di minori;
- i DDLL. 502/92 e 517/93 che hanno definito gli obiettivi

di distrettualizzazione e di integrazione socio-sanitaria dei servizi territoriali delle AULSS;
- la Legge 285/97 sulla promozione di opportunità e diritti per l'infanzia e l'adolescenza;
- il D.P.R. 23.07.1998 che ha approvato il Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000 che nella parte dedicata all'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale configura il Distretto come "centro di servizi e prestazioni" che soddisfa i bisogni dell'assistito-utente in modo unitario e globale;
- la Legge 269/98 che determina le norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione di schiavitù;
- la Legge 476/98 che ratifica e rende esecutiva la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, modificando la Legge 1983/184, in tema di adozione di minori stranieri;
- la Legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali con la determinazione del necessario raccordo in ambito distrettuale tra interventi sanitari e socio-sanitari di competenza dell' AULSS e interventi sociali di competenza dell'ente Comune;
- l'approvazione del "Progetto obiettivo materno-infantile relativo al Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000" (D.M. San. 24 aprile 2000) che ha ridefinito i requisiti e gli standard per i Consultori Familiari e il loro inserimento in rete con gli altri servizi territoriali;
- la Legge 53/2000 sui tempi di cura, tempi di lavoro, e tempi della città;
- la Legge 149/01 che modifica la legge 184/83 sull'adozione e l'affidamento dei minori;
- il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza e ne dispone l'applicazione regionale;
- la Legge 40/04 in materia di procreazione medicalmente assistita.
- la Legge 54/06 sull'affidamento condiviso dei figli nelle separazioni e divorzi.

L'idea di introdurre su scala nazionale, nel 1975, un servizio particolare per la famiglia era nuova, preceduta soltanto da alcune iniziative di associazioni volontaristiche, operanti già da qualche decennio (U.C.I.P.E.M., U.I.C.E.M.P., A.I.E.D.). Essa era maturata contemporaneamente all'affermazione, graduale e tormentata, anche nel nostro Paese, di una nuova concezione politica della salute, definita già nel 1964, nell'atto costitutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale degli individui.

La nuova concezione valorizzava le componenti mentali, sociali e relazionali dello stato di benessere delle persone e consentiva altresì di delineare la salute della famiglia come una condizione di equilibrio funzionale risultante dall'insieme delle interazioni tra i vari fattori nel gruppo familiare.

L'approccio globale ai problemi socio-sanitari della famiglia veniva sancito, infatti, dalle norme istitutive dei Consultori Familiari che prevedevano, per la prima volta, gruppi pluridisciplinari di operatori, esperti nel campo somatico, mentale e delle relazioni interpersonali, in coerenza col principio della globalità dell'intervento assistenziale sanitario, che pochi anni dopo veniva recepito dalle norme per l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 833 del 23 dicembre 1978).

La riforma complessiva dei servizi sanitari, nel recepire la Dichiarazione Internazionale di Alma Ata (1978) applicava e sviluppava anche altri principi importanti per la tutela della salute della popolazione, quali, ad esempio, il decentramento dei servizi sanitari, privilegiando quelli primari, cioè quelli che nel nuovo ordinamento si collocano a livello di Distretto, spostando l'accento sugli interventi preventivi della malattia e promozionali della salute.

Coerentemente, la Regione del Veneto varò la Legge Regionale n. 28 il 25 marzo 1977 sulla istituzione dei Consultori Familiari, in applicazione di quanto disposto dalla legge nazionale n. 405 del 29 luglio 1975. Per l'avvio di questo servizio, programmò una serie di seminari, aperti alle esperienze del volontariato e a quelle degli operatori pubblici, per la condivisione di linee attuative dei Consultori Familiari.

Gli stessi si sono costituiti fin dall'origine come servizi ad alta integrazione socio-sanitaria, con personale sociale e sanitario organizzato in equipe, con funzione di risposta a domande espresse nell'area materno-infantile.

A più di trent'anni dalla loro istituzione, l'esperienza comune sembra andare nella direzione di un servizio indirizzato alla risposta dei bisogni non più solo della donna e del suo bambino, ma sempre più della coppia e della famiglia.

Negli anni, ai Consultori Familiari, e quindi ai professionisti che vi hanno operato, è stato chiesto un forte impegno orientato a comprendere e sostenere le problematiche emergenti, nuove sia nella loro complessità che nella loro varietà:
- l' aumentata richiesta di maternità sia biologica che sociale (adozione, affido)
- la richiesta di IVG da parte di donne straniere di recente immigrazione e quindi portatrici di culture e valori diversi
- i sempre maggiori problemi di tutela minorile in relazione a condizioni di trascuratezza, maltrattamento, abuso che hanno implicato una implementazione dell'impegno professionale di psicologi ed assistenti sociali a discapito di altre attività ugualmente importanti quali la prevenzione e la promozione
- le difficoltà delle coppie separate e delle famiglie monogenitoriali con una esplosione di richieste di aiuto e di supporto alla genitorialità e alla gestione della conflittualità in fase separativa (mediazione familiare).

Un Consultorio Familiare, quindi con una veste diversa, non più o non solo un servizio che si occupa di "consulenza psicologica; sociale, ostetrica, legale" ma un servizio che assume dimensioni sempre più complesse sia nel campo della prevenzione che della presa in carico.

Il Consultorio familiare è l'unico servizio socio-sanitario offerto alla famiglia nella sua interezza, famiglia che evolve in continuazione. I rapidissimi cambiamenti economici, sociali e culturali hanno portato a dei mutamenti degli stili di vita, che hanno influito in maniera critica sulla famiglia, fortemente ancorata alle radici e ai valori della comunità veneta. Le trasformazioni che hanno investito la nostra società, hanno messo in luce profondi cambiamenti di carattere strutturale, anche nell'organizzazione familiare, nei rapporti tra i partners, all'interno delle reti familiari, nella mentalità e negli stili di vita delle persone. Nella maggioranza delle famiglie italiane c'è un solo bambino o due al massimo; in genere si tratta di

figli concepiti in età più avanzata rispetto al passato, quando si ritiene di aver raggiunto le condizioni familiari più favorevoli: il figlio è dunque frutto di scelte precise nel quale si concentrano aspettative, desideri, investimenti anche sul piano emotivo particolarmente rilevanti. Cresce il numero delle famiglie monoparentali e, gradualmente, quello delle famiglie in frequente stato di bisogno con figli piccoli, a testimonianza della necessità di garantire risposte flessibili e diversificate. Sono inoltre profondamente cambiate le esigenze del sistema produttivo e conseguentemente l'organizzazione del lavoro sempre più orientato verso una maggiore flessibilità dei servizi, in termini di modelli organizzativi diversificati e orari di funzionamento. Anche nella realtà di questa Regione, la famiglia ha dovuto far fronte ad una crescita delle attese dei soggetti che la compongono, delle sollecitazioni derivanti dal crescente impegno lavorativo della coppia, delle esigenze di cura e di assistenza derivanti dall'invecchiamento della popolazione, delle attrazioni provenienti dalla sfera del tempo libero e del consumo, delle situazioni di crisi soprattutto presenti nell'età giovanile e nelle circostanze di disgregazione dell'unità familiare, delle difficoltà economiche ed in parallelo al calo delle nascite.

Tutto ciò contribuisce a far emergere il bisogno della famiglia di essere sostenuta nelle sue peculiarità di soggetto e capitale sociale relazionale.

Il Consultorio familiare è l'unico servizio socio-sanitario offerto alla famiglia nella sua interezza, si diceva pocanzi . C'è però da dire anche, che questi servizi, almeno una buona parte, non hanno ancora delineato una specifica politica familiare, privilegiando un consolidato approccio di settore legato alle problematiche del singolo.

Ciò deriva soprattutto dal fatto che, storicamente, le politiche sociali hanno escluso la famiglia come soggetto destinatario delle politiche stesse, puntando l'attenzione al singolo individuo o alle aggregazioni di particolari categorie di soggetti alle quali, da sempre, è attribuita la connotazione di strutturalmente deboli… quali i bambini, le donne, gli anziani, gli ammalati, le persone con disabilità, anche la coppia stessa a volte viene trattata come "singolo".

Si comincia solo ora, a richiamare l'attenzione affinché si delinei una politica familiare organica anche in riferimento ai servizi.

La complessità della problematica però ci mostra, ancora, varie questioni che rimangono aperte e alle quali si vorrebbe dare risposta, nonostante l'impegno e l'abnegazione di quanti, a titolo diverso, giorno per giorno, operano per migliorare le condizioni di vita e di sviluppo delle persone. Tale complessità ci costringe a misurarci con quanto di più profondo sta avvenendo nella nostra struttura antropologica. Per questo quando parliamo di persone e di politiche in riferimento ad esse, è necessariamente doveroso soffermarci sui cambiamenti che sono avvenuti e che avvengono nelle persone e all'interno della società soprattutto in termini relazionali (è cambiato anche in termini strutturali il nostro modo di porci in relazione con le persone), per non incorrere nel rischio di interventi e risposte non conformi ai reali bisogni o peggio, estemporanei.

I parametri di riferimento si modificano con una velocità tale da rendere difficile l'organizzazione della risposta al bisogno. La macchina dei servizi sociosanitari si trova a dover predisporre impianti estremamente agili e flessibili che siano in grado di anticipare, leggere e rispondere alle nuove esigenze.

Ciò significa pertanto saper decifrare codici nuovi e saper organizzare con il medesimo nuovo linguaggio, risposte e modalità di intervento.

Già l'atto di indirizzo del 11 febbraio 2005 aveva inteso dare precise e puntuali indicazioni sull'identità del Consultorio Familiare e sulle relative "finalità e funzioni, in un'ottica di programmazione territoriale" per evitare sovrapposizioni o carenze nell'offerta di servizi, consentendo un uso corretto della spesa socio-sanitaria che deve risultare congrua e pertinente, precisandone le funzioni e permettendo altresì di ridare al Consultorio Familiare quel ruolo di servizio per la famiglia sostenendola durante le diverse fasi del ciclo di vita.

Verso un "Servizio Relazionale"

Dopo alcuni anni nel corso dei quali è stata data attuazione al citato atto di indirizzo, riconoscendone piena attualità, si tratta ora di fare un passo ulteriore volto a consentire che finalità, funzioni e collocazione nell'ambito della programmazione territoriale possano pienamente esprimersi attraverso un Consultorio Familiare che possa operare quale "servizio relazionale".

BOX

Prof. Riccardo Prandini Università di Bologna

"Un servizio relazionale, per esempio un servizio alla persona o alla relazione familiare – erogato in un Consultorio o in un diverso Centro - è tale se opera: i) "su" (a partire da) relazioni, cioè analizzando in tutti i suoi aspetti la situazione di "partenza" del caso trattato; ii) "con" (insieme a, per mezzo di) le relazioni, cioè attivando tutte le risorse umane che ha individuato mediante la fase precedente di analisi del caso; iii) "per" (al fine di) generare/ri-generare relazioni sociali (capitale relazionale) e, infine, se è iv) diretto "a" far fiorire le possibilità (disposizioni) d'attività/esperienza di vita di un beneficiario/utente/paziente. È un processo finalizzato "alla" generazione di una soluzione (tecnica o umana) che opera "su" relazioni, "con" relazioni, "per" generare relazioni e "a" favore della piena fioritura delle relazioni.

In altri termini si può affermare che un servizio relazionale è una specifica relazione sociale di servizio, dove un attore "B" (individuale o collettivo: un utente o la famiglia di un utente) richiede (o è indirizzato a ricevere) una prestazione ad un attore "A" (individuale o collettivo: il Centro che eroga il servizio), che viene realizzata in relazione con "B" (dove la relazione è necessaria alla produzione del servizio), e che è finalizzata alla trasformazione dello stato di una realtà "C", i cui effetti sono giudicati positivamente dallo stesso destinatario e/o dalla collettività di riferimento. Tale prestazione di servizio opera "su-con-per-a(beneficio) di", le relazioni sociali tra A, B e C, ma anche delle relazioni contestuali. Un servizio relazionale è dunque quella relazione sociale che:

1) è esplicitamente finalizzata a un cambiamento delle condizioni (disposizioni) di esperienza/azione di un beneficiario. Il servizio può agire sulla trasformazione delle condizioni/disposizioni (a) economico-materiali, (b) psicologico-progettuali, (c) sociali-interattive e (d) valoriali-di definizione della situazione, di un beneficiario (individuale o collettivo);
2) opera mediante la pattuizione/contrattazione tra A e B

(certe volte anche C) e altri attori di contesto. Possiamo stenografare quest'aspetto con la sigla di "contratti-patti relazionali" laddove: 1) i contenuti del contratto-patto non sono numerabili, identificabili una volta per tutte, bensì aperti alla continua rinegoziazione; 2) la distinzione tra prestatore e utente del servizio, pur rimanendo contrattualizzata, tende a generare forme di co-produzione e di attribuzione di ruoli, funzioni e responsabilità, innovative; 3) il contratto eccede la semantica economica, per sfociare in una semantica che include aspetti economici, sociali, progettuali e valoriali;

3) che opera attraverso un insieme di tecniche o competenze, formalizzate o informali, certificabili o meno, che o sono attribuibili a nuove forme di professionalità (relational sensitive), o vengono co-generate proprio nella relazione stessa. In tal senso l'attivazione, generazione, rigenerazione di competenze del beneficiario, del richiedente e della loro rete sono parte fondamentale dei mezzi utilizzati dal servizio;
4) che è orientata a "capacitare/sussidiare un beneficiario e la sua rete, attivare le loro potenzialità latenti o creare nuove potenzialità d'azione/esperienza, per rendere più "umane" le loro relazioni reciproche.
5) Il servizio relazione deve essere "riflessivo", cioè osservare come ogni azione che viene realizzata, influisca positivamente o meno sulla "fioritura" dell'utente; e "sussidiario", cioè organizzato in modo tale da mettere tutti i soggetti del servizio (gli operatori/erogatori, gli utenti, i famigliari, etc.) di poter fare autonomamente la loro "parte" nel processo creazione del benessere. "

Prof.ssa Giovanna Rossi Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

"I servizi consultoriali si configurano come "servizi relazionali", che necessitano, nella loro realizzazione concreta, della collaborazione tra chi offre l'intervento e chi lo riceve, secondo una prospettiva di sharing o di reciprocità. Nelle organizzazioni che erogano servizi alla famiglia si crea così un nuovo luogo organizzativo, formato dalla relazione tra agente (provider) e utente (client), che perdura lungo tutto lo svolgimento dell'azione. Così la risposta al bisogno, ottenuta attraverso i servizi alla famiglia, avendo come fulcro la relazione che si instaura tra colui che offre la prestazione e colui che la riceve, consente di calibrare l'intervento rispetto alle esigenze di ogni individuo. Tali servizi, quindi sono necessariamente personalizzati, in quanto l'utente famiglia è coinvolto, se possibile, attivamente e direttamente."

Il lavoro principale dei servizi consultoriali, in effetti, è quello con la relazione, fluttuando continuamente tra diversi livelli di rappresentazioni che riguardano ora la relazione genitoriale, ora la relazione filiale, ora la relazione di coppia, ora la relazione del singolo, in un complesso scambio di relazioni interne ed esterne della famiglia.

Quando si prende in carico un singolo, una coppia, in realtà è come se si prendesse in carico tutta la famiglia. Lavorando infatti sui problemi connessi all'affettività, alla genitorialità ecc. si lavora sulla rappresentazione in scena della famiglia, indipendentemente dal fatto che tutti i componenti siano presenti.

Occorre, ancora, sottolineare come sia indispensabile investire energie nel sostenere e sviluppare le funzioni genitoriali, oggi sempre più fragili, partendo dall'assunto che "non si può aiutare un bambino se non si aiutano i suoi genitori" (Bowlby).

La fragilità nella genitorialità porta ad attaccamenti insicuri, a difficoltà nei processi di separazione-individuazione, ad una adolescenza difficile, all'incapacità, diventati adulti, di assumere una vera funzione generativa.

Molti investimenti in termini economici sono stati indirizzati e lo sono tuttora, all'area più ampia del sostegno alla neogenitorialità ed alla genitorialità, sia in termini di prevenzione che di sostegno e cura, focalizzando gli interventi soprattutto nell'ambito del sostegno alla nascita con percorsi ed attività prima del concepimento, durante e dopo, fino al compimento del primo anno del bambino, e nell'ambito del sostegno alle famiglie soprattutto nello svolgimento delle funzioni genitoriali, nei compiti di cura e di educazione dei figli.

La situazione socio demografica del Veneto

La popolazione residente in Veneto è caratterizzata da un lieve ma costante aumento negli anni, tanto da raggiungere alla data dell'1 gennaio 2008 i 4.832.340 abitanti, con un incremento di circa l'8,5% in 10 anni. Tale tendenza di crescita pur essendoci stata in tutte le regioni italiane, nel Veneto è decisamente al di sopra della media nazionale. La crescita della popolazione veneta tra il 1990 e il 2008 è in larga parte dovuta al saldo positivo tra iscritti e cancellati in anagrafe, in particolare dal saldo migratorio, il cui valore nel 2008 è prossimo ai livelli ragguardevoli raggiunti nel 2002-2004, in corrispondenza della regolarizzazione di molti cittadini stranieri.

In realtà anche la crescita naturale in Veneto, calcolata come la differenza tra nati e morti, ha un tasso positivo (nel 2008 è pari allo 0,8‰). Strettamente connessa alla crescita naturale è la natalità che in Veneto, come in altre regioni centro-settentrionali, a partire dagli anni '90 evidenzia un'inversione di tendenza, passando da un forte contenimento delle nascite, ad un deciso aumento del tasso di natalità, tanto da arrivare al 10‰ nel 2008. Tale fenomeno se da un lato ha effetti sul tasso di fecondità totale della popolazione, dall'altro non è ancora così determinante da condizionare la struttura per età della popolazione stessa, che rimane nettamente squilibrata in favore delle classi più anziane, anche in ragione del continuo aumento della speranza di vita. Nel 2008, infatti, l'indice di vecchiaia veneto è pari a 1,39‰, mantenendosi leggermente al di sotto della soglia italiana, fissata a 1,43‰; ciò significa che in Veneto ogni 100 bambini tra gli 0 e i 14 anni d'età vi sono 139 ultrasessantacinquenni.

Considerando separatamente la fecondità delle donne italiane e delle donne straniere, queste ultime hanno un tasso di fecondità pari a più del doppio rispetto alle prime, tanto che il tasso di fecondità totale in Veneto nel 2008 raggiunge 1,46 figli per donna, crescendo costantemente a partire dai primi anni '90 (dal 1993 l'aumento è pari a oltre il 37%). All'interno dello stesso contingente di donne straniere, le scelte e i comportamenti riproduttivi variano molto a seconda del Paese di origine; le donne provenienti dai Paesi dell'Est Europa (Moldavia, Ucraina e Polonia in particolare) essendo numericamente molto superiori ai propri connazionali maschi residenti, realizzano una bassa fecondità nel nostro Paese. Il forte sbilanciamento tra i generi e il fatto che esso è determinato da un progetto

migratorio autonomo e indipendente rivolto al lavoro e al matrimonio, determina un'elevata incidenza di nati da coppie miste con padre italiano. In quasi tutte le altre comunità di immigrati l'elevata fecondità avviene all'interno di unioni tra concittadini, spesso avvenute in seguito a ricongiungimento familiare delle donne con mariti già stabilizzatisi in Italia.

La fecondità e la nuzialità in Veneto sono ancora strettamente legate l'una all'altra, infatti la maggioranza dei nuovi nati è figlio di genitori sposati, nonostante stiano avvenendo alcune profonde trasformazioni anche in questo campo, in particolare la diffusione di nuovi comportamenti e stili di vita di coppia, come le convivenza more uxorio. Il quoziente di nuzialità in Veneto stimato per il 2008 è pari a 3,9‰, in decremento rispetto a quanto avveniva nel 2002 (4,4‰). L'età media al primo matrimonio è in costante ascesa, soprattutto nel corso dell'ultimo decennio, tanto che attualmente le donne hanno superato i 30 anni e gli uomini i 33.

Le considerazioni appena esposte non fanno alcuna distinzione tra matrimonio celebrato con rito religioso o civile, evento quest'ultimo che solo negli ultimi anni ha assunto dimensioni rilevanti, tanto che ad oggi oltre il 42% dei matrimoni è celebrato da un sindaco. Di pari passo all'aumento delle unioni civili è diventato sempre più frequente il ricorso al secondo matrimonio, nel caso delle famiglie ricostituite, e ai matrimoni misti, in cui uno degli sposi è straniero.

Quest'epoca di profondi cambiamenti si realizza anche attraverso l'istituzione fondamentale che sta alla base della nostra società, la famiglia. Si sta progressivamente verificando, sia a livello nazionale che regionale, un aumento del numero di famiglie da un lato e una contrazione delle dimensioni delle stesse. Traducendo in numeri; la popolazione del Veneto dal 1975 al 2008 aumenta del 13%, in misura decisamente inferiore all'incremento di oltre il 61% del numero di famiglie, che passa da 1.232.054 a 1.985.191.

Così come sta avvenendo a livello nazionale, anche in Veneto la struttura familiare tradizionale, caratterizzata dalla convivenza presso la stessa abitazione di più nuclei familiari, sta cedendo il passo alla famiglia nucleare, formata esclusivamente da padre, madre e figlio. Considerando i dati rilevati dai Censimenti nazionali sulla popolazione dal 1901 al 2001, il numero medio di componenti familiari passa da 5,47 a 2,61, dimezzandosi quindi nell'arco di 100 anni. Ciò nonostante la dimensione media della famiglia veneta è la più estesa di tutto il Nord, tanto che la percentuale di famiglie di single è molto più vicina a quella delle regioni meridionali rispetto al valore dell'Italia nord-orientale.

La coppia con figli rimane la tipologia familiare più diffusa, nonostante abbia un minor peso sul totale della famiglie, ma il calo della fecondità ne ha determinato la contrazione del numero di figli, tanto che molto spesso la scelta è quella del figlio unico. Accanto a ciò, per effetto della prolungata permanenza dei figli nella famiglia d'origine e la conseguente posticipazione del distacco, crescono sempre di più le coppie i cui figli conviventi hanno un'età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Un elemento che ha conseguenze sulla trasformazione dei nuclei famigliari, sono le separazioni e i divorzi, che indirettamente hanno favorito il proliferare delle famiglie monogenitoriali e unipersonali (qualora il coniuge divorziato decida di rimanere solo) e delle ricostituite (quando invece la scelta dell'adulto converge verso la formazione di una nuova famiglia). Nonostante il Veneto a partire dal 2000 abbia conosciuto un accentuato ricorso all'interruzione del vincolo matrimoniale, l'instabilità coniugale non ha ancora raggiunto i livelli nazionali. L'aspetto forse più problematico riguarda però la presenza di figli nati dall'unione, che molto spesso bisognano di un accompagnamento nel difficile percorso di disgregazione del proprio nucleo familiare. Nel 2007 il 68,2% delle separazioni e il 59,6% dei divorzi in Veneto hanno riguardato coppie coniugate con figli avuti dalla loro unione; in altre parole, i figli coinvolti nelle separazioni e nei divorzi dei proprio genitori sono stati 6.922 e 3.852. In circa la metà delle separazioni e in oltre un terzo dei divorzi i figli sono minorenni e quindi affidati ad uno o congiuntamente ad entrambi i genitori.

Lo stato attuale dei Consultori Familiari

Il quadro socio-demografico fin qui delineato evidenzia le profonde e radicali trasformazioni che sono avvenute e stanno avvenendo all'interno della popolazione veneta nel corso degli ultimi anni, che inevitabilmente hanno risvolti e devono trovare risposte nella pianificazione degli interventi sociali e sanitari regionali.

Il Consultorio Familiare, servizio ad alta integrazione socio-sanitaria, è da sempre considerato dalla Regione Veneto un osservatorio privilegiato proprio delle strutture familiari e delle sue problematiche, seguendo la famiglia in tutte le sue fasi del ciclo di vita.

Ecco che allora il servizio consultoriale, per rispondere ad una domanda e ad un'utenza molto variegata, mette in atto interventi che vanno dalla diagnosi e cura ginecologica, psicologica e diagnosi e presa in carico sociale, alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria con attività educative.

Nel'arco di trent'anni i Consultori Familiari pubblici hanno acquisito una posizione considerevole nella rete delle risorse pubbliche disponibili per le famiglie, assumendo un ruolo sempre più importante nella risposta ai nuovi bisogni connessi all'evoluzione della famiglia veneta.

Grazie alla rilevazione annuale attuata dalla Regione del Veneto ed affidata all'Osservatorio regionale Nuove Generazioni e Famiglia, è possibile avere un quadro sempre aggiornato della situazione, delineando aspetti qualitativi e quantitativi relativi al funzionamento di tali servizi.

Considerando sia l'offerta pubblica che quella privata, i Consultori offrono sul territorio veneto un servizio dislocato in ben 141 sedi diverse, con numero medio di abitanti per sede pari a 34.272, decisamente al di sotto dello standard regionale fissato tra i 40.000 e i 50.000 abitanti.

In particolare, la rete dei Consultori Familiari pubblici risulta ben radicata nel territorio, infatti nel 2008 sono 114 le sedi consultoriali presenti nelle nelle 21 Aziende ULSS Venete, per un totale di 42.389 abitanti per ciascuna sede. Il numero medio di donne in età feconda 15-49 anni è pari a 9.874 donne, sempre per ciascuna sede, mentre le famiglie sono 17.113.

L'orario di apertura al pubblico settimanale è di circa 37 ore, per un totale di 5 giorni alla settimana, compresi 3 pomeriggi. Poco più di un quinto delle sedi apre anche al sabato mattina, mentre meno di un quarto anche in orario serale.

Il Personale

Il personale operante presso i Consultori Familiari pubblici nell'anno 2008 ammonta a 789 persone, confermando così la costante crescita registrata a partire dal 2000 (708 operatori complessivi).

Conseguentemente alla sempre maggior richiesta da parte dell'utenza di prestazioni finalizzate al sostegno di problematiche connesse alle relazioni psicologiche e sociali, il profilo professionale con il più alto peso percentuale risulta essere quello degli psicologi (27,2%), seguito dagli assistenti sociali (22,7%), mentre medici e ginecologi, ostetriche ed infermieri sono andati via via diminuendo in peso percentuale ma non in numero assoluto. Decisamente aumentato risulta anche il numero di figure quali l'educatore, l'addetto all'assistenza, il pedagogista, così come, anche se in misura inferiore, il personale amministrativo di supporto.

Dei 789 operatori, 157 si occupano della tutela minori nei Consultori delle Ulss in cui è presente la delega ex art. 23 DPR 616/77. Ciò significa che ogni operatore di questi 157, mediamente, spende circa la metà delle proprie ore settimanali in tale ambito lavorativo.

Le attività di prevenzione e sostegno

In tutte le Ulss i servizi consultoriali hanno svolto nel 2008 attività di prevenzione e sostegno, promuovendo complessivamente 18.285 incontri con la popolazione su temi relativi alla salute psicofisica della persona singola, dell'adolescente, delle coppia e della famiglia, coinvolgendo circa 103.000 partecipanti.

Quasi la metà delle persone coinvolte lo è stato nell'area dell'educazione socio-affettiva e sessuale, mentre un altro terzo ha partecipato ai percorsi nascita e ai percorsi 0-3 anni.

Le prestazioni

Le prestazioni complessivamente erogate nel 2008 sono 785.128, delle quali oltre il 60% nell'area ostetrico-ginecologica, il 19,9% nell'area psico-sociale a mandato istituzionale, il 19,2% sempre nell'area psico-sociale ma senza mandato. Appena lo 0,6% sono invece pareri e relazioni richieste dalle Autorità giudiziarie.

Rapportando il numero di prestazioni alla popolazione residente in Veneto al 01/01/08 risulta che ogni 1.000 abitanti vi sono 162 prestazioni. Considerando invece il numero medio di prestazioni per utente[1] che si è rivolto ai consultori, il valor regionale si assesta intorno a 6,1.

La maggior parte delle prestazioni a carattere sanitario afferiscono all'area della procreazione (45,6%) e della contraccezione (28,7%). Di pari passo, è il ginecologo la figura professionale che espleta il maggior numero di prestazioni (312.010 pari al 65,9%), seguito dall'ostetrica che copre poco meno di un terzo del totale delle prestazioni sanitarie erogate.

L'area ostetrico-ginecologica che richiede il maggior numero di prestazioni per utente è quella della procreazione, con quasi 8 attività per persona erogate nel corso dell'anno; seguono l'area della contraccezione e della menopausa, rispettivamente 3,8 e 3,5 prestazioni per utente.

Nel corso degli anni il fatto che abbiano acquistato sempre più peso le prestazioni afferenti all'area della procreazione e dell'IVG, evidenzia come la coppia genitoriale trovi nel Consultorio Familiare sia uno spazio psico-sociale accogliente che l'accompagna e l'assiste dal periodo preconcezionale al dopo parto, sia un servizio sul territorio con un'attenzione alla domanda diretta della popolazione.

A partire dal 2007 la rilevazione regionale dispone di un approfondimento particolare per l'area delle IVG, a cui afferiscono nel 2008 15.995 prestazioni (nel 2007 erano 15.493).

Il 41,6% delle 3.679 donne che hanno richiesto il rilascio delle certificazione per IVG sono di cittadinanza italiana, il 48,3% sono straniere regolari e le restanti 10,1% sono straniere irregolari.

La quasi totalità degli interventi (99,4%) è avvenuta entro i primi 90 giorni di gestazione.

Se si confronta il rapporto tra le donne che hanno richiesto la certificazione, italiane e straniere regolari, con la popolazione tra i 15-49 anni di donne residenti nel Veneto al 01/01/08, emergono notevoli differenze a seconda della cittadinanza. In particolare le straniere presentano un rapporto quasi nove volte superiore rispetto a quello delle italiane (rispettivamente 13,3‰ e 1,5‰).

La maggior parte delle donne ha un'età compresa tra i 26 e i 35 anni, con un'età mediamente più giovane per quanto riguarda le straniere (in particolare per le irregolari).

Per quanto riguarda il titolo di studio, è la licenza media quello più diffuso (38,3%), seguito dalla licenza superiore (29%).

Considerando poi lo stato civile, la categoria maggiormente rappresentata è quella delle donne sposate (oltre un terzo del totale) che distacca di ben 6,5 punti percentuali quella delle nubili.

Rispetto alla cittadinanza vi è una notevole variabilità tra le diverse classi, in particolare per le straniere regolari la quota di coniugate sfiora la soglia del 50%, a scapito dei casi mancanti (12%). Il fatto che quest'ultima categoria rappresenti per le italiane il 17,3% dei casi potrebbe indurre a pensare che le donne italiane che effettuano interventi di IVG siano più restie a dichiarare il proprio stato civile, essendo questo un elemento indiretto sulla base del quale sentirsi giudicate.

A fronte del contingente di 3.679 donne che hanno richiesto la certificazione, sono stati rilasciati 3.481 certificati.

Nel 2008 le prestazioni a carattere psicologico-sociale hanno subito un ulteriore e marcato aumento rispetto all'anno precedente, raggiungendo la quota di 311.917; il 51,7% appartengono all'area delle prestazioni a mandato istituzionale, comprese anche le relazioni alle autorità giudiziarie, la maggior parte concentrate sulle problematiche minorili (oltre il 55%) e sull'affido.

Nelle prestazioni senza mandato istituzionale prevale invece l'area delle difficoltà relazionali della famiglia (29,7%) e dell'individuo (23,3%).

In media i casi dell'area psico-sociale richiedono un trattamento più intenso rispetto all'area sanitaria, in particolare nel caso in cui vi sia un mandato istituzionale, come nel caso delle problematiche minorili e della disponibilità all'affido e agli affidi etero familiari (rispettivamente 28,2 e 20,2 prestazioni per utente).

Come si evince dai dati perciò, ai Consultori Familiari è stato chiesto un sempre maggiore impegno orientato a comprendere e sostenere le famiglie rispetto a problemi emergenti nuovi sia nella loro complessità che varietà: la aumentata richiesta di maternità sia biologica che sociale (adozione, affido), la richiesta di IVG da parte di donne straniere di recente immigrazione e quindi portatrici di culture e valori diversi, i sempre maggiori problemi di tutela minorile in relazione a condizioni di trascuratezza, maltrattamento, abuso implicando

1 Tale valore non è disponibile per l'Ulss 22 in quanto manca completamente il dato relativo all'utenza del consultorio

un'implementazione dell'impegno professionale di psicologi ed assistenti sociali a discapito di altre attività ugualmente importanti quali la prevenzione e la promozione, le difficoltà delle coppie in difficoltà o separate e delle famiglie monogenitoriali con un'esplosione di richieste di aiuto e di supporto alla genitorialità.

In particolare, la Legge 476/98, che ratifica la Convezione Internazionale dell'Aja del 1993, sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ha fatto espandere l'attività dei consultori in materia di adozione e affidi preadottivi. La Dgr n.712 del 23/03/01, che ha dato attuazione della suddetta Legge nazionale, in virtù della LR 28/77 che assegna la competenza in materia di adozione e affidamenti preadottivi ai Consultori Familiari pubblici, ha individuato, presso tali servizi, 26 equipes nell'ambito dei 21 territori Ulss delle Regione Veneto, "…che dedichino parte del loro orario settimanale di lavoro consultoriale esclusivamente all'adozione nazionale ed internazionale. L'Equipe Adozioni Consultori Familiari sarà costituita da un minimo di numero 2 assistenti sociali e numero 2 psicologi. L'individuazione delle 26 Equipes viene determinata tenendo conto del numero di equipes consultoriali, del numero di domande di adozioni presentate dalle coppie al Tribunale per i Minorenni di Venezia e del numero di famiglie residenti nel territorio delle singole UU.LL.SS.SS. …".

Il successivo Protocollo operativo, approvato con Dgr n.1971 del 27/07/01, ha definito i ruoli, le competenze e le modalità di collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo, tra cui le equipes adozioni. In particolare esse hanno il compito di:

- informare e sensibilizzare le coppie sull'adozione nazionale e internazionale, sulle relative procedure e sulla preparazione degli aspiranti all'adozione
  - nel corso del 2008 sono stati organizzati 85 corsi di informazione e sensibilizzazione, a cui hanno partecipato 596 coppie
- su mandato del Tribunale per i Minorenni svolge l'indagine psico-sociale sugli aspiranti genitori adottivi, per la quale si prevede anche la collaborazione degli esperti dei servizi sanitari
  - 846 sono stati gli studi di coppia realizzati e inviati al Tribunale da parte delle equipes adozioni nel 2008
- su mandato del Tribunale per i Minorenni segue per un anno e relaziona trimestralmente gli affidi preadottivi e ha il compito di vigilare sugli inserimenti
  - nel 2008 sono arrivati 353 bambini (79 italiani e 274 stranieri, con un'età media pari a 4 anni e 5 mesi) e 777 sono stati quelli seguiti in post-adozione e in vigilanza.

L'equipe adozione svolge inoltre funzioni di sostegno anche per le coppie ed i minori per i quali è stato ratificato il decreto di adozione avvenuto all'estero, che hanno scelto di farsi seguire direttamente dall'Ente Autorizzato, per una loro "corretta integrazione familiare e sociale".

Gli Utenti

Nel 2008 sono stati circa 127.000 gli utenti che si sono rivolti ai Consultori Familiari pubblici. Degli utenti considerati ben il 75% sono donne che vi si rivolgono singolarmente, contro appena un 4% di uomini; se però la percentuale maschile dal 2000 al 2008 è rimasta pressoché inalterata, diversa cosa accade per quella femminile che decresce di ben 11 punti percentuali. Di conseguenza la categoria che rileva un significativo aumento delle proprie unità è quella dei nuclei familiari, che passa dal 5% del 2000 ad oltre il 12% del 2008.

Il tasso di ricambio dell'utenza è mediamente del 38,3%, ovvero ogni 100 utenti 38 sono nuovi; la tipologia dei nuclei familiari registra un tasso di ricambio inferiore e pari al 35,9%. Ciò potrebbe essere correlato con la presa in carico da parte dei Consultori Familiari di famiglie multiproblematiche che per la complessità dei bisogni richiedono interventi più a lungo termine.

In accordo con il fenomeno migratorio che ha caratterizzato il Veneto negli ultimi anni, la presenza degli stranieri è decisamente aumentata anche tra gli utenti dei servizi consultoriali pubblici; se infatti nel 2000 la quota di stranieri non superava il 7% del totale dell'utenza, nel 2008 essa rappresenta quasi il 19%.

La fascia d'età maggiormente rappresentata è quella tra i 25 e i 44 anni, anche se si osserva un certo ricorso ai servizi consultoriali anche da parte delle ultrasessantenni e delle giovani.

L'analisi dell'utenza sottolinea ancora una volta la forte valenza locale dei Consultori, infatti circa l'88% degli utenti proviene dal comuni della medesima Ulss in cui è collocato il servizio.

I Consultori Familiari Privati Riconosciuti

Nel 2008 sono 27 i Consultori Familiari Privati Riconosciuti e attivi sul territorio del Veneto.

Come i pubblici, tali servizi assicurano la gratuità delle prestazioni alle persone e alle famiglie.

Le attività svolte dai Consultori Privati sono prevalentemente di carattere formativo ed educativo e riguardano soprattutto l'ambito psicologico e relazionale del singolo, della coppia e della famiglia, rispondendo in modo esplicito alla funzione educativa e preventiva prevista dalle leggi istitutive. Il Consultorio Familiare Privato si affianca a quello pubblico quindi, strutturandosi nel tempo come l'unico servizio rivolto alle famiglie per accompagnarle nelle tappe di crescita evolutiva e per sostenerle nei momenti di particolare criticità, anche con strumenti di mediazione familiare.

La maggior parte dei Consultori Familiari Privati in Veneto ha collaborazioni formalizzate con enti e associazioni del territorio di pertinenza, in particolare con i Comuni, le Ulss, e il mondo della scuola.

Nel 2008 l'orario di apertura è leggermente inferiore rispetto a quello offerto dal servizio pubblico, si assesta infatti intorno a 27 ore settimanali, suddivise in 5 giorni di apertura, di cui 4 anche al pomeriggio.

Il personale ammonta a 434 unità, quasi un terzo dei quali sono psicologi, che lavorano mediamente per 6 ore la settimana e sono per la maggior parte volontari (solamente il 10% risulta essere dipendente). Le altre due categorie professionali più cospicue sono gli amministrativi e i consulenti familiari.

Nel corso del 2008 i Consultori Familiari Privati Riconosciuti hanno organizzato 2.163 incontri di promozione/informazione e formazione/sostegno, a cui hanno partecipato 13.766 persone, particolarmente interessate all'ambito dell'educazione socio-affettiva e della sessualità e alla tematica della genitorialità.

Le prestazioni erogate si suddividono in sanitarie (5.290 prestazioni per 4.326 casi) e psico-sociali (16.775 per 3.881 casi), senza mandato istituzionale.

Il numero totale di utenti raggiunge le 8.314 unità, con una netta prevalenza di persone che si rivolgono singolarmente al servizio consultoriale (il 77,6%, la quasi totalità sono donne), seguiti dalle coppie (15,8%) e dai nuclei familiari (6,6%).

Per quanto riguarda la cittadinanza, nemmeno il 7% degli utenti risulta essere straniero; aspetto questo che diversifica notevolmente il consultorio privato da quello pubblico.

Linee Guida per il servizio di Consultorio Familiare: modello strutturale, organizzativo ed operativo.

La Collocazione del servizio di Consultorio Familiare all'interno dell'AULSS

Il Consultorio Familiare è un servizio che si colloca a livello territoriale nel Distretto Socio-sanitario nell'unità organizzativa per l'area omogenea materno-infantile, età evolutiva, e famiglia (Unità Operativa Complessa) chiamata a garantire in modo integrato i LEA (Dgr n.3242 del 2001).

Tale collocazione è strettamente correlata alla necessità di rispondere ai bisogni sempre più complessi della famiglia attraverso un servizio relazionale che richiede un costante raccordo ed integrazione con i M.M.G, i P.L.S., i Servizi di Età Evolutiva e/o di N.P.I, con l'Ente Locale, con la Scuola, con le Autorità Giudiziarie, con la comunità in genere.

In risposta alla complessità della domanda della famiglia (sostegno alla genitorialità e neogenitorialità anche sociale, conflittualità di coppia, mediazione familiare, protezione e cura dei minori, problematiche adolescenziali, tematiche relative alla sfera ostetrico-ginecologica…) i Consultori Familiari sono andati nel tempo sempre più specializzandosi verso la creazione di gruppi di lavoro specifici (equipes adozioni, mediazione familiare, affido, spazio neutro, spazio adolescenti/giovani, servizio per la protezione e cura del minore).

La specializzazione di tali gruppi di lavoro se da una parte ha portato a garantire interventi altamente qualificati, dall'altra ha determinato in alcuni territori uno scollegamento all'interno dell'unità operativa del Consultorio Familiare, dando vita a gruppi di lavoro strutturati se non addirittura a unità operative semplici.

Il Consultorio Familiare è unità operativa (semplice o complessa) del Distretto Socio-Sanitario, al cui interno le specializzazioni professionali vanno mantenute poiché garantiscono molteplicità di risposte ma va garantita anche l'unitarietà di pensiero, di progettazione e d'intervento.

Nello specifico, tale processo di scollamento è avvenuto, in modo prevalente, per le équipe adozioni e i servizi di tutela minorile.

Nel caso delle equipes adozioni, tale fenomeno è risultato maggiormente importante anche in seguito al fatto che i referenti provinciali hanno assunto delle funzioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dalla Dgr 712/01, che recita "funzioni di raccordo tra le iniziative attuate dalla singole Ulss della stessa provincia, di calendarizzazione dei corsi di informazione e sensibilizzazione e di collegamento con la Regione del Veneto, il Tribunale per i Minorenni e gli Enti autorizzati".

Per quanto riguarda il gruppo di lavoro che si occupa di tutela minori, si evidenzia come abbia assunto in alcuni casi la connotazione di servizio autonomo per la protezione e cura dei minori, in altri, pur rimanendo ben all'interno del Consultorio Familiare ha convogliato la maggior parte dell'attività degli operatori, in termini di carico di lavoro.

Rispetto a quanto sopra si sottolinea la necessità che la tutela minori abbia di riferimento un gruppo di lavoro con risorse professionali adeguate e dedicate, che sia fortemente integrato nell'articolazione dell'unità operativa Consultorio Familiare, rispettando quanto stabilito dall'art.2 comma 5 della LR 28/77, "… il Consultorio Familiare opera: … collaborando con gli organi giudiziari nell'espletamento delle loro funzioni nei riguardi della famiglia e della problematica minorile, con particolare riferimento agli affidamenti preadottivi, all'adozione e ai servizi integrativi e sostitutivi della famiglia" e quanto determinato dalla Dgr 3972/02, All. n. 1 (LEA) "interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazioni di disagio, di disadattamento e di devianza: prestazioni medico-specialistiche, psico-terapeutiche e di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie; indagini e verifiche socio familiari sulle famiglie e azioni di sostegno alle famiglie – protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita: indagine psicodiagnostica della famiglia; indagine sociale sulla famiglia, prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale dei minori".

L'unità operativa Consultorio Familiare deve essere coordinata da un responsabile che deve essere il garante della capacità del servizio di essere sempre di più servizio relazionale. A tal fine deve attuare una valutazione dell'efficacia degli interventi, verificati attraverso indicatori specifici, valutazione che rappresenta la base per l'aggiornamento culturale e professionale degli operatori e per la riqualificazione operativa.

Il Consultorio Familiare è un'unità operativa inserita nell'ambito più ampio dell' Area Materno Infantile o Area Infanzia Adolescenza Famiglia o Area di Promozione Familiare, che risponde in maniera diversificata, specialistica ed integrata ai bisogni espressi dalla famiglia nella sua interezza, garantendo la continuità assistenziale nelle varie fasi del ciclo di vita, sia in termini di promozione che di protezione del benessere.

Il Bacino d'utenza

La popolazione afferente al Consultorio Familiare è fissata intorno ai 40.000/50.000 abitanti. Particolari situazioni del territorio consentono un bacino d'utenza maggiore o minore.

La Tipologia dell'utenza

Il servizio può essere utilizzato, per le funzioni previste, dalle famiglie, dalle coppie, dalle singole persone, da gruppi, da servizi pubblici o privati, da Istituzioni.

L'Unità Operativa Consultorio Familiare: standard organizzativi

Attualmente sono molti gli operatori che lavorano presso l'unità operativa Consultorio Familiare con rapporti di collaborazione a tempo determinato o a progetto, a discapito di una continuità professionale.

Occorre dotare il Consultorio Familiare di un team di professionisti con rapporto di lavoro stabile, che garantisca la continuità dell'attività e che permetta un costante investimento formativo e di aggiornamento sulle problematiche ad esso inerenti. Un team di professionisti in numero sufficiente e congruo alle reali esigenze del territorio che possa lavorare in equipe e

che possa rispondere alle aumentate richieste dell'utenza e ai numerosi compiti che nel tempo gli sono stati assegnati.

La dotazione organica prevista per ciascun Consultorio Familiare per compiti del servizio, è così composta:

Figura professionale	N° operatori equivalenti
Ginecologo	1
Psicologo	1,5
Assistente Sociale	1,5
Ostetrica/altro personale sanitario	1,25
Laureato in Scienze dell'educazione/educatore	0,50
Amministrativo	0,30
Altre figure professionali	0,30

Il gruppo di lavoro deve, quindi, essere composto da uno psicologo, un medico specialista in ginecologia, un'assistente sociale, un'ostetrica o un infermiere professionale o un'assistente sanitaria, un eventuale educatore professionale/esperto in scienze dell'educazione che più che prendere in carico situazioni specifiche, funzioni da facilitatore della rete, da osservatore nello spazio neutro, da attivatore dei processi nello spazio adolescenti/giovani, e da accompagnatore nei percorsi post-nascita. Il gruppo può essere integrato da un consulente legale, da esperti di eventuali altre discipline, tra cui il mediatore culturale/linguistico e il mediatore familiare. Inoltre è necessaria la presenza di una funzione amministrativa che, oltre a supportare l'attività amministrativa del Consultorio Familiare, rappresenti anche un punto di accoglienza delle richieste. Qualora l'Az. ULSS abbia avuto delega ex art.23, DPR 616/77 da parte dei comuni il personale preposto alla Tutela minori sarà in aggiunta alla dotazione di riferimento.

Ogni sede deve essere di facile accesso per la comunità, e deve garantire la presenza di tutte le figure professionali previste per legge (assistente sociale, psicologo, ginecologo, ostetrica o personale sanitario) e un numero di ore settimanali di apertura non inferiore a 15.

Essendo la collegialità e l'interdisciplinarietà del lavoro d'equipe del Consultorio Familiare elementi che lo distinguono da un ambulatorio specialistico, è necessario prevedere un tempo di copresenza di almeno 8 ore settimanali dei diversi professionisti per le attività di programmazione, organizzazione e verifica degli interventi erogati.

La formazione congiunta e l'aggiornamento continuo degli operatori garantisce un elevato livello di qualità delle risposte.

L'Orario

L'orario di apertura e di chiusura del servizio deve garantirne la fruizione da parte della popolazione e quindi dipendere dalle caratteristiche della località con particolare riferimento alla tipologia degli insediamenti residenziali e produttivi e ad altre specifiche esigenze sociali. Necessario pertanto, per un servizio che vuole collocarsi come servizio relazionale, determinare una flessibilità di orario che tenga conto e abbia molta attenzione verso le famiglie che faticosamente e quotidianamente devono conciliare i propri tempi legati alla funzione di cura familiare e dell'attività lavorativa con quelli dei servizi. (L. 53 dell'8/03/00).

Le Funzioni e le prestazioni

Le funzioni istituzionalmente svolte dai Consultori Familiari si collocano all'interno di due macro aree:

- Prevenzione e promozione
- Sostegno e cura

Per quanto riguarda l'area della prevenzione e promozione il servizio di Consultorio Familiare, nell'ambito delle proprie competenze e specificità (DgrV 389/05), concorre ad attuare, i programmi di educazione alla salute promossi dall'Azienda ULSS, anche facendosi portatore di proposte ed iniziative, in stretta collaborazione con le strutture delle Aziende ULSS preposte (in particolare il Servizio di educazione alla salute del Dipartimento di Prevenzione).

A tal fine realizza anche attraverso l'offerta attiva, cicli/corsi rivolti a segmenti di popolazione/popolazione, conduzione di gruppi in ambiti specifici:

educazione socio-affettiva e sessuale, contraccezione, prevenzione IVG, percorso nascita, percorso 0-3 anni, tematiche relative alla coppia, alla genitorialità biologica e sociale, alla cura dei figli, tematiche adolescenziali, legate alla menopausa ecc… .. .

Per quanto riguarda l'area del sostegno e della cura va sottolineato che gli interventi ad essa afferenti rispondono alla domanda di supporto e/o presa in carico della famiglia espressa da uno o più dei suoi membri.

E' soprattutto in tale ambito che si evidenzia l'aspetto relazionale dell'intervento consultoriale in quanto anche la singola prestazione:

- viene offerta collocando la domanda nel contesto relazionale dell'utente attraverso l'impiego di uno spazio di tempo e di competenze che permette di rilevare gli elementi significativi sottesi alla richiesta di intervento (es. contraccezione in adolescenza, gravidanza, IVG, ecc.);
- viene resa da professionisti abituati ad operare con colleghi di diverse professionalità secondo modalità interdisciplinari;
- può usufruire della rete di relazioni e percorsi già attivati fra il Consultorio Familiare, l'Ospedale, altri Servizi territoriali dell'Azienda, della Scuola, del Privato Sociale e degli Enti Locali.

In ogni caso quindi, anche a fronte di una domanda posta dal singolo individuo, l'osservazione è rivolta alla persona collocata nella sua rete di relazioni significative, elettivamente la famiglia, al fine di potere fornire risposte per quanto possibile appropriate e rispettose dell'interezza di ciascuno sul piano fisico, psichico e sociale, relazionale e culturale.

Nello specifico le prestazioni sanitarie (ambito prettamente medico-ginecologico, infermieristico, ostetrico, di assistenza sanitaria, di assistenza psicologica) di assistenza diretta comprendono colloqui e visite ostetrico- ginecologiche per:

- contraccezione
- problemi preconcezionali
- infertilità
- problematiche sessuali
- problematiche legate alla menopausa
- gravidanza e puerperio (preparazione nascita – post nascita)
- IVG

L'attività sanitaria ostetrico-ginecologica, per svolgersi secondo l'approccio relazionale, specifico degli ambiti d'in-

tervento consultoriali, è indispensabile che non venga gravata da oneri riferentisi ad attività di competenza dell'ambulatorio ginecologico, come ad esempio lo screening citologico del collo dell'utero o la terapia di quadri patologici.

Le prestazioni psicologiche e sociali di assistenza diretta comprendono: consulenze, colloqui, visite domiciliari, psicoterapia, valutazione delle funzioni genitoriali, sostegno e mediazione familiare, nelle le seguenti aree:

- Problematiche adolescenziali
- Problematiche di coppia
- Problematiche genitoriali e sostegno alla genitorialità biologica e sociale
- Difficoltà relazionali del singolo
- Difficoltà affettive-relazionali
- Problematiche familiari
- Mediazione familiare e spazio neutro
- Consulenze legali, relative al diritto di famiglia
- Valutazione coppie disponibili per affido in accordo con i CASF (Dgr 1855/06) e secondo quanto determinato dalle Linee Guida sull'affido (Dgr 3791/08)
- Indagini psico-sociali nelle situazioni di rischio di pregiudizio ai sensi delle Linee Guida per i Servizi Sociali e Socio-Sanitari "la cura e la segnalazione" (Dgr 569/08)
- Collaborazione con i servizi socio-sanitari che si occupano delle vittime di abuso/violenza/maltrattamento/sfruttamento sessuale e, su mandato istituzionale (delega ex art.23, DPR 616/77):
- Valutazione delle capacità genitoriali biologiche e sociali
- Valutazione dell'affidamento dei figli in separazione e divorzio
- Accompagnamento della coppia affidataria in accordo con i CAF (Dgr 1835/06) e secondo le Linee Guida sull'affido Dgr 3791/08
- Presa in carico della coppia genitoriale o della famiglia
- Interventi per minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria compresi gli interventi di assistenza e accoglienza in comunità
- Accoglienza in comunità o affido familiare dei minori, a seguito di provvedimento penale o civile o amministrativo di uno dei genitori
- Accompagnamento della coppia in affido preadottivo e nel post-adozione (Dgr 1835/06).Si specifica che solo una parte delle attività delle adozioni va declinata all'interno delle prestazioni su mandato istituzionale (Linee Guida Dgr 2416/08), mentre tutto il resto rientra nelle attività psicologiche e sociali senza mandato istituzionale.

Per quanto riguarda gli interventi dei Consultori Familiari, su mandato istituzionale (per altro previsti dai LEA) si sottolinea che la specificità del lavoro dell'èquipe consultoriale è proprio il lavoro sulla relazione.

La richiesta da parte delle autorità giudiziarie necessita di una risposta sollecita, coerente, concordata ma anche autonoma, da parte del servizio consultoriale, il cui compito è quello di costruire un Piano Terapeutico sulla base della lettura e della comprensione dei problemi presentati ed un Progetto Quadro che coinvolga tutti gli attori interessati. Lo scopo infatti non è solo quello di individuare le mancanze in ordine alle funzioni genitoriali, i disturbi (come avviene per le CTU), o fare una fotografia della situazione, quanto piuttosto di aiutare i genitori a far emergere le "parti sane", per trasformarle in risorse fruibili a favore dei figli.

I Consultori Familiari Privati Riconosciuti

I Consultori Familiari Privati Riconosciuti, in un'ottica di sussidiarietà, fanno parte integrate dell'offerta distrettuale dei servizi alla famiglia. Per questo le presenti Linee Guida sono da ritenersi indirizzate anche a loro, pur riconoscendone peculiarità e specificità. Con essi, le varie ULSS possono attuare propri programmi e muovere sinergie utilizzando anche convenzioni su progetti specifici

L' Integrazione con gli altri servizi del territorio e ospedalieri

Il concetto di intervento di prevenzione, di diagnosi, di terapia e di riabilitazione, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida nazionali e regionali, si riferisce alla persona intesa nella sua globalità, e dunque, nelle sue componenti fisiche, psichiche, sociali, relazionali e culturali.

Il rispetto e la considerazione dell'interezza e della globalità che, tradotto nel linguaggio operativo, si sostanzia nella collaborazione volta ad assicurare alle persone e alle famiglie un percorso di accompagnamento, di sostegno, di presa in carico, lungo tutto l'arco delle fasi evolutive tra i generi e le generazioni, sono premesse fondamentali per garantire l'integrazione tra interventi socio-sanitari e socio-assistenziali, come pure le cooperazioni tra servizi della stessa area e la programmazione integrata di interventi.

Il percorso preventivo, il processo diagnostico e l'impostazione del progetto terapeutico e/o riabilitativo sono necessariamente il frutto di una valutazione globale e multiprofessionale: la competenza specialistica non è quindi espressa da un singolo professionista, ma dal lavoro di professionalità stabili e specificamente formate, che devono operare con modalità che garantiscono continuità tra uno specifico spazio territoriale distrettuale e uno specifico spazio ospedaliero, entrambi necessari per assicurare una efficace prevenzione, appropriatezza e completezza nella diagnosi, precisione e adeguatezza del progetto terapeutico, coerenza e continuità degli interventi di cura possibili e verifica degli esiti nel corso del tempo.

Per attuare un intervento efficace in termini relazionali è necessaria perciò un'azione convergente sul piano sanitario e su quello sociale, che tenga conto delle peculiarità e specificità dei bisogni della persona e delle famiglie lungo tutto l'arco delle fasi evolutive, e che contempli:

a) necessità di un intervento complessivo che comprenda la prevenzione e l'educazione alla salute;
b) necessità di considerare la stretta interdipendenza tra sviluppo e contesto relazionale, che attivi un intervento (possa essere questo promozionale e/o riparatorio) allargato alla famiglia e alla comunità;
c) necessità di tener conto della reciproca interazione delle varie aree di sviluppo delle persone e delle famiglie: fisica, intellettiva, cognitiva, affettiva, sociale, relazionale e culturale;
d) necessità di specifica attenzione (utilizzo di strumenti e metodi idonei) alle diverse fasce d'età (prima e seconda infanzia, …), considerando l'adolescenza come un punto d'arrivo di un continuum evolutivo di sviluppo e di partenza verso una nuova evoluzione personale;
e) necessità di specifica attenzione alle diverse fasi della vita della coppia e della famiglia;
f) necessità di considerare, infine, la consistente presenza

di persone e famiglie straniere che esprimono bisogni nuovi nell'ambito di una comunità ormai multietnica.

Considerata la complessità e la criticità dei compiti che richiedono una competenza specialistica, un elevato livello di integrazione con altre strutture, un'articolazione di servizi che preveda competenze distrettuali di base, sovradistrettuali e regionali, il modello organizzativo deve permettere di coniugare l'unitarietà di programmazione e l'omogeneità delle prestazioni con il decentramento distrettuale, la forte integrazione sociosanitaria e la razionalizzazione della risposta specialistica ospedaliera.

Deve, inoltre, trovare integrazione con quelle attività di altri servizi pubblici e del privato sociale contigue e che a volte rischiano di confondersi nello spazio distrettuale, quali ad esempio, la ginecologia ambulatoriale, i servizi di età evolutiva /neuropsichiatria infantile, i centri per le famiglie, i centri aiuto alla vita, i servizi/centri di salute mentale, i centri provinciali/interprovinciali di protezione e cura dei minori vittime di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale e dei loro familiari, i sert / ser.d , il sil, i servizi per la disabilità, le comunità educative o terapeutico riabilitative, l'educativa territoriale, l'operativa di comunità, i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale. Tutto ciò al fine di costruire sinergie, migliore possibilità di offerta, scelte prioritarie, progetti di eccellenza, percorsi terapeutici consoni, coerenti e in continuità assistenziale, anche con la possibilità di sperimentazione di nuove progettualità, costruzione di protocolli d'intesa, procedure.

Anche per quanto riguarda l'integrazione con i servizi ospedalieri (già richiesto per l'IVG con Dgr n. 3914 del 9 dicembre 2008) si chiede che possa essere sostanziata attraverso la stesura di protocolli operativi ed intese che permettano la realizzazione di concrete azioni in una continuità assistenziale necessaria al fine della presa in carico globale della coppia, della donna e del bambino promuovendo la maternità e la genitorialità e creando anche all'interno dell'ospedale quel clima e quei raccordi che sono necessari ai fini di una sempre migliore risposta alla donna e alla coppia che si ritrova ad aspettare un figlio a volte anche non previsto.

Imprescindibili sono i percorsi di reciproca e specifica conoscenza tra i diversi servizi, territoriali ed ospedalieri, attraverso la formazione e la supervisione comuni su tematiche specifiche, la definizione e sperimentazione di procedure condivise.

Rispetto a quest'ultimo punto, l'utilizzo della valutazione interprofessionale e multidimensionale sta divenendo progressivamente una modalità di lavoro sempre più appropriata, non soltanto per una puntuale individuazione dei bisogni e delle problematiche delle famiglie, ma per una reale integrazione degli interventi ed un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse.

Si vuole così progressivamente modificare il modello di presa in carico centrato sul servizio, secondo lo schema che prevede l'erogazione di una prestazione in relazione ad una domanda-bisogno dell'utente, verso un modello centrato sulla persona e sulla reciprocità persona/servizio, che comporta l'ascolto, la lettura e l'individuazione del problema veicolato dalla domanda, nella sua complessità e specificità, con la conseguente elaborazione di progetti di presa in carico individuali e personalizzati a partire dalle relazioni della persona.

Nel lungo e complesso percorso di ridefinizione e chiarimento della metodologia di lavoro, ogni figura professionale deve rivedere e riorientare la propria attività in relazione agli ambiti più sopra definiti.

Un ulteriore momento qualificante del lavoro in questi ultimi anni è divenuta l'Unità Valutativa Distrettuale Multidimensionale, Dgr 3242/01, che si sta sempre più configurando come un veicolo importante di reciproca conoscenza e condivisione della metodologia di lavoro con altri Servizi distrettuali e dipartimentali, come momento decisionale rispetto a problematiche complesse.

Si ravvisa la necessità di sostenere e rinforzare l'uso di questo strumento che contribuisce in modo sostanziale e operativo alla condivisione di una cultura sulla persona, anche mediante la valorizzazione del Progetto Quadro quale insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino o del ragazzo e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova.

Occorre un modello di intervento che sostenga senza patologizzare, che faccia riferimento al paradigma dello scambio, della reciprocità, della rete, dell'empowerment, che riconosca il valore del mutuo-aiuto anche tra servizi, attraverso cui si sostiene la normalità, e non solo le particolari situazioni di crisi, di disagio e/o di patologia, giungendo a costruire un continuum di interventi che sappia integrare diversi modelli tra loro: dal sociale al socio-sanitario, al sanitario, all'educativo, ecc. in grado di sollecitare una diversa cultura della persona e delle sue relazioni.

E' un nuovo modello di welfare (dal welfare state al welfare community) che implica un lavoro da farsi con le persone e con le loro famiglie, a partire dalle loro risorse e competenze, in una logica promozionale ancora prima che riparativa (senza però negare la necessità anche di quest'ultima), una logica, cioè, che metta in secondo piano l'intervenire secondo una prospettiva discendente e privilegi una prospettiva ascendente, che aiuti le persone a porsi come attori, protagonisti dell'intervento se hanno delle risorse, non utenti, destinatari passivi di esso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 216 del 3 febbraio 2010

Residenzialità extraospedaliera per persone anziane non autosufficienti. Scheda di rilevazione e di rendicontazione delle attività residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e altri non autosufficienti (Svp e Sapa) relativa a ciascun ambito di attività.

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare la "Scheda di rilevazione e di rendicontazione delle attività residenziali e semiresidenziali per

anziani non autosufficienti e altri non autosufficienti (Svp e Sapa)", secondo il modello Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di determinare che la "Scheda di rilevazione e di rendicontazione delle attività residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e altri non autosufficienti (Svp e Sapa)" dovrà essere utilizzata, a decorrere dall'esecutività della presente e con riferimento all'attività 2008 e successive annualità per la rilevazione e rendicontazione delle attività residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti;

4. di incaricare della gestione della "Scheda rilevazione e di rendicontazione delle attività residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e altri non autosufficienti (Svp e Sapa)" l'Osservatorio regionale sulla Condizione della Persona Anziana e Disabile, affidato all'Azienda Ulss 12 con Dgr 3157 del 9 ottobre 2007.

Allegato A

Rilevazione delle attività residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e autosufficienti e altri non autosufficienti (Svp e Sapa)

1. Premessa

Questo documento descrive le modalità ed i contenuti della rilevazione per la rendicontazione attività residenziale e semiresidenziale per anziani a partire dall'anno 2008.

2. Modalità della rilevazione

L'inserimento dei dati avverrà direttamente via "web" in uno specifico database, raggiungibile all'indirizzo https://anziani.osservatorioregionale.it.

L'applicazione è accessibile esclusivamente agli utenti abilitati mediante login e password personali.

Sono previsti due livelli utente per l'inserimento dei dati:

- Livello "Centro di Servizio" (password assegnata al legale rappresentante o, in caso di gestione diretta da parte della Azienda Ulss, al rispettivo Direttore dei Servizi Sociali):
  - o accede alla sola scheda del proprio Centro di Servizio per l'inserimento dei dati (o la verifica dei dati pre-caricati, disponibili perché già acquisiti dalle Aziende Ulss);
  - o può modificare i dati inseriti fino ad un evento di "conferma" da lui attivato, con valore di autocertificazione dei dati inseriti;
  - o non può più modificare i dati dopo la successiva "conferma" da parte del Referente di Azienda Ulss territorialmente competente;
  - o può scaricare un report relativo ai propri dati (in formato pdf); il report visualizzerà un prospetto riepilogativo e, per ogni unità di offerta, un prospetto analitico dei dati inseriti e le elaborazioni relative al confronto con gli standard regionali; una volta stampato il report dovrà essere firmato dal legale rappresentante e inviato anche in forma cartacea all'Azienda Ulss competente per territorio.
- Livello "Azienda Ulss" (password assegnata al Direttore dei Servizi Sociali):
  - o può accedere, in sola lettura, alle schede di tutte le strutture del proprio territorio;
  - o inserisce per ogni Centro di Servizi del proprio territorio uno specifico evento di "conferma" (a seguito di propri controlli effettuati sulla base degli elementi disponibili) che completa il processo di rilevazione e rende non più modificabili i dati inseriti dal Centro di Servizi; nel caso di un'eventuale rilevazione di incongruenze/errori nei dati, il referente di Azienda Ulss potrà richiedere al Centro di Servizi di intervenire per le correzioni del caso;
  - o compila la parte di pertinenza della propria Azienda Ulss;
  - o può modificare i dati inseriti fino ad un secondo evento di "conferma" attivabile solo se è stato completato l'inserimento dati su tutte le strutture del proprio territorio.

3. Contenuti della rilevazione

La raccolta dati è articolata per "sezioni" logiche, distinte per il livello "Centro di Servizio" e per il livello "Azienda Ulss".

Per il livello "Centro di Servizio" sono previste le seguenti sezioni:

- 3.1 Dati Centro di Servizi (informazioni anagrafiche del Centro di Servizi)
- 3.2 Dati Gestore (informazioni anagrafiche dell'Ente gestore)
- 3.3 Unità d'offerta (per ciascuna unità d'offerta/servizio attivato nel Centro di Servizi informazioni su autorizzazioni, dati sulle attività, dati sul personale e relativi costi, altre informazioni sull'organizzazione del servizio):
  - o Persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale;
  - o Persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale;
  - o Centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
  - o Stati Vegetativi Permanenti;
  - o Sezione Alta Protezione Alzheimer;
  - o Casa per persone anziane autosufficienti;
  - o Servizi domiciliari;
  - o Appositi accordi (art.2 dello schema tipo di convenzione, all. A Dgr 3856/2004).

Per il livello "Azienda Ulss" sono previste le seguenti sezioni:

- 3.4 Dati Azienda Ulss (informazioni anagrafiche della Azienda Ulss)
- 3.5 Contabilità Impegnative (informazioni sul sistema di gestione della lista di accesso, dati sulle impegnative emesse e sugli ospiti)

Di seguito il dettaglio dei campi informativi richiesti per ciascuna sezione.

3.1 Sezione "Dati Centro di Servizi"

Sottosezione	Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Dati identificativi del Centro di servizi	Gestore	Denominazione dell'Ente gestore: "soggetto titolare della gestione" a cui è affidato il compito di decidere in merito al servizio, e che in piena autonomia può decidere l'erogazione del servizio e la chiusura.	Dato pre-caricato (vedi la seguente Sezione 3.2 "Dati Gestore").
	Azienda Ulss	Azienda Ulss di ubicazione del Centro di Servizi, territorialmente competente.	Dato pre-caricato.
	Denominazione	Denominazione del Centro di Servizi.	Dato pre-caricato.
Legale rappresentante	Cognome	Cognome e nome del legale rappresentante.	Dato pre-caricato.
	Nome		
Responsabile operativo	Funzione	Funzione del responsabile operativo del Centro di Servizi: - Direttore - Coordinatore - Responsabile Amministrativo - Altro	Valori con scelta da menù.
	Cognome	Cognome e nome del responsabile operativo del Centro di Servizi.	
	Nome		
Sede operativa	Indirizzo	Indirizzo completo della sede operativa del Centro di Servizi, ovvero della erogazione del servizio.	Dato pre-caricato. Valori con scelta da menù per Regione, Provincia e Comune.
	Civico		
	Regione		
	Provincia		
	Comune		
	CAP		
	Capacità ricettiva totale	Numero complessivo di posti presenti nella sede operativa del Centro di Servizi.	
Altri recapiti	Telefono	Recapiti telefonici di riferimento della sede operativa.	Dato pre-caricato.
	Fax		
	E-mail	Indirizzo di posta elettronica di riferimento della sede operativa.	Dato non obbligatorio.
	Web	Indirizzo dell'eventuale sito internet della sede operativa.	Dato non obbligatorio.

3.2 Sezione "Dati Gestore"

Sottosezione	Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Dati identificativi Ente gestore	Denominazione	Denominazione dell'Ente gestore: "soggetto titolare della gestione" a cui è affidato il compito di decidere in merito al servizio e che, in piena autonomia, può decidere l'erogazione del servizio e la chiusura.	Dato pre-caricato. Riportare l'esatta denominazione completa dell'Ente gestore.
	Profilo giuridico	Selezionare il profilo giuridico: - Azienda Ulss; Comune; Istituzione comunale; Comunità Montana; IPAB; Fondazione; Società di capitali; Società di persone; Società cooperativa; Associazione Non Profit; Ente religioso; Altro	Valori con scelta da menù. Se selezionato "Altro" è richiesto di specificare il profilo giuridico.
	Onlus	Specificare se l'ente è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale: - Sì - No	Valori con scelta da menù.
	Codice Fiscale	Codice Fiscale dell'Ente gestore	Inserire entrambi i dati anche se uguali.
	Partita Iva	Partiva Iva dell'Ente gestore	
	Contratto applicato per il personale dipendente	Selezionare la tipologia di contratto: - Pubblico - Privato - Misto (Pubblico/Privato)	Valori con scelta da menù.
	Specificare	Inserire la/le denominazioni dei contratti applicati	
Sede legale	Indirizzo	Indirizzo completo della sede legale dell'Ente gestore.	Dato pre-caricato. Valori con scelta da menù per Regione, Provincia e Comune.
	Civico		
	Regione		
	Provincia		
	Comune		
	CAP		

3.3 Sezione “Unità d’offerta”

3.3.1 Dati comuni a tutte le schede di rilevazione, ad esclusione di “Servizi domiciliari” e “Appositi accordi (art.2 dello schema tipo di convenzione, all. A Dgr 3856/2004”).

Sottosezione	Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Dati identificativi Unità d’offerta	Centro di Servizi	Denominazione del Centro di Servizi.	Dato pre-caricato (vedi la precedente Sezione 3.1 “Dati Centro di Servizi”).
	Codice STS11	Indica la struttura socio-sanitaria presso la quale vengono erogate le prestazioni residenziali o semi-residenziali: il codice da utilizzare è quello a 6 cifre indicato nei modelli ministeriali STS11.	Dato pre-caricato. Non richiesto per l’unità di offerta “Casa per persone anziane autosufficienti”
	Giorni di apertura nell’anno	Indicare il numero di giornate di effettiva apertura del servizio registrate nell’anno di rilevazione.	
	Autorizzazione al funzionamento	Indicare se il Centro di Servizi ha o meno ottenuto l’autorizzazione al funzionamento: - Sì - No	Richiesto solo se il Centro di Servizi non è in possesso di autorizzazione all’esercizio. Le date vanno inserite selezionandole dal menù calendario oppure digitandole nel formato gg-mm-aaaa.
	Numero	Riportare il numero e la data del provvedimento di autorizzazione al funzionamento.	
	Data provvedimento		
	Posti totali autorizzati	Indicare il numero di posti autorizzati al funzionamento.	
	Domanda presentata	Se non in possesso di autorizzazione al funzionamento, indicare se si è presentata domanda: Si/No	
	Data presentazione	Se non in possesso di autorizzazione e si è già presentata domanda indicare la data.	
Dati identificativi Unità d’offerta	Autorizzazione all’esercizio	Indicare se il Centro di Servizi ha o meno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio: - Sì - No	Le date vanno inserite selezionandole dal menù calendario oppure digitandole nel formato gg-mm-aaaa.
	Numero	Riportare il numero e la data del provvedimento di autorizzazione all’esercizio	
	Data Ddr		
	Posti totali autorizzati	Indicare il numero di posti autorizzati all’esercizio	
	Domanda presentata	Se non in possesso di autorizzazione all’esercizio, indicare se si è presentata domanda: - Sì - No	
	Data presentazione	Se non in possesso di autorizzazione all’esercizio e si è già presentata domanda indicare la data di presentazione della domanda.	
	Accreditamento	Indicare se il Centro di Servizi ha o meno ottenuto l’accreditamento: - Sì - No	Le date vanno inserite selezionandole dal menù calendario oppure digitandole nel formato gg-mm-aaaa.
	Numero	Riportare il numero e la data del provvedimento di accreditamento	
	Data Dgr		
	Posti totali accreditati	Indicare il numero di posti accreditati dal provvedimento	
	Domanda presentata	Se non in possesso di accreditamento, indicare se si è presentata domanda: - Sì - No	
	Data presentazione	Se non in possesso di accreditamento e si è già presentata domanda, indicare la data di presentazione della domanda.	
	Posti letto con quota di rilievo socio-sanitario, convenzionati per accogliere impegnative di residenzialità	Nelle more del perfezionamento dell’iter di accreditamento della Lr 22/2002, indicare i posti letto con quota di rilievo socio-sanitario, convenzionati per accogliere impegnative di residenzialità.	

3.3.2 Dati specifici per schede rilevazione "Persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale" e "Persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale"

Sottosezione		Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Personale dipendente	In servizio (teste totali anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero di operatori (teste) effettivi in servizio nell'anno di rilevazione. Per gli "Operatori senza titolo" deve essere considerato esclusivamente personale già assunto, in fase di acquisizione del titolo; è pertanto escluso dal computo personale ospitato per tirocinio.	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore "0" se non vi sono operatori.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
		Operatore senza titolo:		
	Cessato dal servizio (teste totali anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero di totale di operatori (teste) cessati dal servizio nel corso dell'anno di rilevazione e il numero di operatori (teste) cessati per quiescenza.	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore "0" se non vi sono operatori.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
		Operatore senza titolo:		
	Costo personale (totale costo annuale)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il costo totale sostenuto nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non sono stati sostenuti costi.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
		Operatore senza titolo:		
Personale dipendente	Ore effettive di presenza (totale anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio (incluse eventuali ore di formazione) registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di servizio registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
		Operatore senza titolo:		
	Ore formazione riconosciute come orario di servizio (totale anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di formazione, riconosciute come orario di servizio, registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di formazione registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
		Operatore senza titolo:		
	Personale dipendente in maternità (totale anno)	Numero unità:	Inserire il numero totale (teste).	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore "0" se non vi sono maternità.
		Costo maternità:	Indicare il costo sostenuto per le maternità.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore.
	Personale dipendente addetto alla pulizie	Ore totali anno:	inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi è personale dipendente addetto alle pulizie.

Sottosezione		Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Personale dipendente	Personale dipendente assente per malattie lunghe	Numero unità:	Inserire il numero totale (teste).	Considerare solo assenze per malattie superiori ai 10 giorni consecutivi di calendario.
		Costo:	Indicare il costo sostenuto.	
Personale non dipendente	Costo personale (totale costo annuale)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il costo totale sostenuto nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non sono stati sostenuti costi.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
	Ore effettive di presenza (totale anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio (incluse eventuali ore di formazione) registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di servizio registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
	Ore formazione riconosciute come orario di servizio (totale anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di formazione, riconosciute come orario di servizio, registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di formazione registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
Ausili		Costo ausili per incontinenza:	Inserire esclusivamente i costi sostenuti direttamente.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non sono stati sostenuti costi.
		Costo per altri ausili:		
Dati di attività	Persone con impegnativa di residenzialità	Totale giornate di presenza:	Inserire il numero totale di giornate rilevate nell'anno di rilevazione.	Inserire il valore "0" se non sono state rilevate giornate di presenza/assenza.
		Totale giornate di assenza ricovero ospedaliero:		
		Totale giornate di assenza per altro titolo:		
	Persone valutate non autosufficienti in UVMD, senza impegnativa di residenzialità	Totale giornate di presenza:	Inserire il numero totale di giornate rilevate nell'anno di rilevazione.	Inserire il valore "0" se non sono state rilevate giornate di presenza/assenza.
		Totale giornate di assenza ricovero ospedaliero:		
		Totale giornate di assenza per altro titolo:		
	Persone autosufficienti in posti non occupati da non autosufficienti (All. A Ddr 244/2007 punto c.)	Totale giornate di presenza:	Inserire il numero totale di giornate rilevate nell'anno di rilevazione.	Inserire il valore "0" se non sono state rilevate giornate di presenza/assenza.
		Totale giornate di assenza ricovero ospedaliero:		
		Totale giornate di assenza per altro titolo:		

3.3.3 Dati specifici per scheda rilevazione "Centro diurno per persone anziane non autosufficienti"

Sottosezione		Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Profilo del servizio	Giorni di apertura settimanale	Lunedì	Inserire per ogni giorno della settimana se è prevista l'apertura ordinaria (Sì/No) e il numero di ore di apertura.	Valori con scelta da menù. Arrotondare il numero di ore di apertura alla mezzora più prossima.
		Ore		
		Martedì		
		Ore		
		Mercoledì		
		Ore		
		Giovedì		
		Ore		
		Venerdì		
		Ore		
		Sabato		
		Ore		
		Domenica		
		Ore		
	Localizzazione	Unità d'offerta unica	Selezionare "Sì" se nel Centro di Servizi è attiva solo l'unità di offerta "Centro diurno per persone anziane non autosufficienti"	Valori con scelta da menù: Sì/No
		Unità d'offerta all'interno di un Centro di Servizi residenziale per persone anziane	Se il centro diurno non è l'unica unità di offerta nel Centro di Servizi, selezionare "Sì" se nel Centro di Servizi sono attive anche unità di offerta di tipo residenziale per anziani non autosufficienti.	
		Specificare	Precisare la specifica diversa localizzazione se non si rientra nei due casi precedenti	Inserire una breve descrizione.
Personale dipendente	In servizio (teste totali anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero di operatori (teste) effettivi in servizio nell'anno di rilevazione. Per gli "Operatori senza titolo" deve essere considerato esclusivamente personale già assunto, in fase di acquisizione del titolo; è pertanto escluso dal computo personale ospitato per tirocinio.	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore "0" se non vi sono operatori.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
		Operatore senza titolo:		
	Cessato dal servizio (teste totali anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero di totale di operatori (teste) cessati dal servizio nel corso dell'anno di rilevazione e il numero di operatori (teste) cessati per quiescenza.	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore "0" se non vi sono operatori.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
		Operatore senza titolo:		
	Costo personale (totale costo annuale)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il costo totale sostenuto nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non sono stati sostenuti costi.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
		Operatore senza titolo:		

Sottosezione		Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Personale dipendente	Ore effettive di presenza (totale anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio (incluse eventuali ore di formazione) registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di servizio registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
		Operatore senza titolo:		
	Ore formazione riconosciute come orario di servizio (totale anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di formazione, riconosciute come orario di servizio, registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di formazione registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
		Operatore senza titolo:		
	Personale dipendente in maternità (totale anno)	Numero unità:	Inserire il numero totale (teste).	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore "0" se non vi sono maternità.
		Costo maternità:	Indicare il costo sostenuto per le maternità.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore.
	Personale dipendente addetto alla pulizie	Ore totali anno:	Inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi è personale dipendente addetto alle pulizie.
Personale dipendente	Personale dipendente assente per malattie lunghe	Numero unità:	Inserire il numero totale (teste).	Considerare solo assenze per malattie superiori ai 10 giorni consecutivi di calendario.
		Costo:	Indicare il costo sostenuto.	
Personale non dipendente	Costo personale (totale costo annuale)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il costo totale sostenuto nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non sono stati sostenuti costi.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
	Ore effettive di presenza (totale anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio (incluse eventuali ore di formazione) registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di servizio registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
	Ore formazione riconosciute come orario di servizio (totale anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di formazione, riconosciute come orario di servizio, registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di formazione registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
Dati di attività	Persone con quota socio-sanitaria	Numero ospiti (teste):	Inserire il numero totale di ospiti e relative giornate rilevate nell'anno di rilevazione.	Inserire il valore "0" se non sono stati rilevati ospiti / presenze
		Totale giornate di presenza:		
	Persone non autosufficienti senza quota socio-sanitaria	Numero ospiti (teste):	Inserire il numero totale di ospiti e relative giornate rilevate nell'anno di rilevazione.	Inserire il valore "0" se non sono stati rilevati ospiti / presenze
		Totale giornate di presenza:		

3.3.4 Dati specifici per scheda rilevazione “Stati Vegetativi Permanenti”

Sottosezione		Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Personale dipendente	In servizio (teste totali anno)	Medico:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero di operatori (teste) effettivi in servizio nell’anno di rilevazione.	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore “0” se non vi sono operatori.
		Fisiatra:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Fisioterapista:		
		Psicologo:		
	Cessato dal servizio (teste totali anno)	Medico:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero di totale di operatori (teste) cessati dal servizio nel corso dell’anno di rilevazione e il numero di operatori (teste) cessati per quiescenza.	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore “0” se non vi sono operatori.
		Fisiatra:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Fisioterapista:		
		Psicologo:		
	Costo personale (totale costo annuale)	Medico:	Per ciascuna figura professionale inserire il costo totale sostenuto nell’anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all’intero superiore. Inserire il valore “0” se non sono stati sostenuti costi.
		Fisiatra:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Fisioterapista:		
		Psicologo:		
Personale dipendente	Ore effettive di presenza (totale anno)	Medico:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio (incluse eventuali ore di formazione) registrate nell’anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all’intero superiore. Inserire il valore “0” se non vi sono ore di servizio registrate.
		Fisiatra:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Fisioterapista:		
		Psicologo:		
	Ore formazione riconosciute come orario di servizio (totale anno)	Medico:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di formazione, riconosciute come orario di servizio, registrate nell’anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all’intero superiore. Inserire il valore “0” se non vi sono ore di formazione registrate.
		Fisiatra:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Fisioterapista:		
		Psicologo:		
	Personale dipendente in maternità (totale anno)	Numero unità:	Inserire il numero totale (teste).	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore “0” se non vi sono maternità.
		Costo maternità:	Indicare il costo sostenuto per le maternità.	Arrotondare eventuali decimali all’intero superiore.
	Personale dipendente addetto alla pulizie	Ore totali anno:	Inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio.	Arrotondare eventuali decimali all’intero superiore.
	Personale dipendente assente per malattie lunghe	Numero unità:	Inserire il numero totale (teste).	Considerare solo assenze per malattie superiori ai 10 giorni consecutivi di calendario.
		Costo:	Indicare il costo sostenuto.	

Sottosezione		Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Personale non dipendente	Costo personale (totale costo annuale)	Medico:	Per ciascuna figura professionale inserire il costo totale sostenuto nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non sono stati sostenuti costi.
		Fisiatra:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Fisioterapista:		
		Psicologo:		
	Ore effettive di presenza (totale anno)	Medico:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio (incluse eventuali ore di formazione) registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di servizio registrate.
		Fisiatra:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Fisioterapista:		
		Psicologo:		
	Ore formazione riconosciute come orario di servizio (totale anno)	Medico:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di formazione, riconosciute come orario di servizio, registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di formazione registrate.
		Fisiatra:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Fisioterapista:		
		Psicologo:		
Dati di attività		Numero ospiti (teste):	Inserire il numero totale di ospiti e relative giornate di presenza / assenza rilevate nell'anno di rilevazione. Inserire il numero totale di ospiti e relative giornate rilevate nell'anno di rilevazione.	Inserire il valore "0" se non sono stati rilevati ospiti / presenze / assenze.
		Totale giornate di presenza:		
		- di cui giornate di presenza con compartecipazione alla retta da parte dell'assistito:		
		Totale giornate di assenza ricovero ospedaliero:		
		Totale giornate di assenza per altro titolo:		

3.3.5 Dati specifici per scheda rilevazione "Sezione Alta Protezione Alzheimer"

Sottosezione		Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Personale dipendente	In servizio (teste totali anno)	Fisioterapista:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero di operatori (teste) effettivi in servizio nell'anno di rilevazione.	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore "0" se non vi sono operatori.
		Infermiere:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
	Cessato dal servizio (teste totali anno)	Fisioterapista:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero di totale di operatori (teste) cessati dal servizio nel corso dell'anno di rilevazione e il numero di operatori (teste) cessati per quiescenza.	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore "0" se non vi sono operatori.
		Infermiere:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		

Sottosezione		Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
	Costo personale (totale costo annuale)	Fisioterapista:	Per ciascuna figura professionale inserire il costo totale sostenuto nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non sono stati sostenuti costi.
		Infermiere:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
Personale dipendente	Ore effettive di presenza (totale anno)	Fisioterapista:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio (incluse eventuali ore di formazione) registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di servizio registrate.
		Infermiere:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
	Ore formazione riconosciute come orario di servizio (totale anno)	Fisioterapista:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di formazione, riconosciute come orario di servizio, registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di formazione registrate.
		Infermiere:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
	Personale dipendente in maternità (totale anno)	Numero unità:	Inserire il numero totale (teste).	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore "0" se non vi sono maternità.
		Costo maternità:	Indicare il costo sostenuto per le maternità.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore.
	Personale dipendente addetto alla pulizie	Ore totali anno:	inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore.
	Personale dipendente assente per malattie lunghe	Numero unità:	Inserire il numero totale (teste).	Considerare solo assenze per malattie superiori ai 10 giorni consecutivi di calendario.
		Costo:	Indicare il costo sostenuto.	
Personale non dipendente	Costo personale (totale costo annuale)	Fisioterapista:	Per ciascuna figura professionale inserire il costo totale sostenuto nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non sono stati sostenuti costi.
		Infermiere:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
	Ore effettive di presenza (totale anno)	Fisioterapista:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio (incluse eventuali ore di formazione) registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di servizio registrate.
		Infermiere:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		

Sottosezione		Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
	Ore formazione riconosciute come orario di servizio (totale anno)	Fisioterapista:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di formazione, riconosciute come orario di servizio, registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di formazione registrate.
		Infermiere:		
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
Dati di attività		Numero ospiti (teste):	Inserire il numero totale di ospiti e relative giornate di presenza / assenza rilevate nell'anno di rilevazione.	Inserire il valore "0" se non sono stati rilevati ospiti / presenze / assenze.
		Totale giornate di presenza:		
		Totale giornate di assenza ricovero ospedaliero:		
		Totale giornate di assenza per altro titolo:		

3.3.6 Dati specifici per scheda rilevazione "Casa per persone anziane autosufficienti"

Sottosezione		Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Personale dipendente	In servizio (teste totali anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero di operatori (teste) effettivi in servizio nell'anno di rilevazione.	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore "0" se non vi sono operatori.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
	Cessato dal servizio (teste totali anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero di totale di operatori (teste) cessati dal servizio nel corso dell'anno di rilevazione e il numero di operatori (teste) cessati per quiescenza.	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore "0" se non vi sono operatori.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
	Costo personale (totale costo annuale)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il costo totale sostenuto nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non sono stati sostenuti costi.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
Personale dipendente	Ore effettive di presenza (totale anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio (incluse eventuali ore di formazione) registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di servizio registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		

	Ore formazione riconosciute come orario di servizio (totale anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di formazione, riconosciute come orario di servizio, registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di formazione registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
	Personale dipendente in maternità (totale anno)	Numero unità:	Inserire il numero totale (teste).	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore "0" se non vi sono maternità.
		Costo maternità:	Indicare il costo sostenuto per le maternità.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore.
	Personale dipendente addetto alla pulizie	Ore totali anno:	inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore.
	Personale dipendente assente per malattie lunghe	Numero unità:	Inserire il numero totale (teste).	Considerare solo assenze per malattie superiori ai 10 giorni consecutivi di calendario.
		Costo:	Indicare il costo sostenuto.	
Personale non dipendente	Costo personale (totale costo annuale)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il costo totale sostenuto nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non sono stati sostenuti costi.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
	Ore effettive di presenza (totale anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio (incluse eventuali ore di formazione) registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di servizio registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
	Ore formazione riconosciute come orario di servizio (totale anno)	Coordinatore:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di formazione, riconosciute come orario di servizio, registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di formazione registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Infermiere:		
		Assistente sociale:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Psicologo:		
Dati di attività		Numero ospiti (teste):	Inserire il numero totale di ospiti e relative giornate di presenza / assenza rilevate nell'anno di rilevazione.	Inserire il valore "0" se non sono stati rilevati ospiti / presenze / assenze.
		Totale giornate di presenza:		
		Totale giornate di assenza ricovero ospedaliero:		
		Totale giornate di assenza per altro titolo:		
Rette		Retta minima giornaliera applicata:	Indicare i valori minimo e massimo applicati nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore.
		Retta massima giornaliera applicata:		

3.3.7 Dati specifici per scheda rilevazione “Servizi domiciliari”

Sottosezione		Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Profilo del servizio	Utenti	Numero persone assistite	Inserire il numero totale di persone assistite nell’anno di rilevazione.	
	Forme di assistenza	Fornitura pasti caldi	Selezionare “Sì” per le forme di assistenza fornite.	Valori con scelta da menù.
		Assistenza a domicilio		
		Pronto intervento		
		Trasporti		
Personale dipendente	In servizio (teste totali anno)	Infermiere:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero di operatori (teste) effettivi in servizio nell’anno di rilevazione.	Sono ammessi solo valori interi. Inserire il valore “0” se non vi sono operatori.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Assistente sociale:		
		Fisioterapista:		
		Logopedista:		
Personale dipendente	Costo personale (totale costo annuale)	Infermiere:	Per ciascuna figura professionale inserire il costo totale sostenuto nell’anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all’intero superiore. Inserire il valore “0” se non sono stati sostenuti costi.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Assistente sociale:		
		Fisioterapista:		
		Logopedista:		
	Ore effettive di presenza (totale anno)	Infermiere:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio (incluse eventuali ore di formazione) registrate nell’anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all’intero superiore. Inserire il valore “0” se non vi sono ore di servizio registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Assistente sociale:		
		Fisioterapista:		
		Logopedista:		
	Ore formazione riconosciute come orario di servizio (totale anno)	Infermiere:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di formazione, riconosciute come orario di servizio, registrate nell’anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all’intero superiore. Inserire il valore “0” se non vi sono ore di formazione registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Assistente sociale:		
		Fisioterapista:		
		Logopedista:		
Personale non dipendente	Costo personale (totale costo annuale)	Infermiere:	Per ciascuna figura professionale inserire il costo totale sostenuto nell’anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all’intero superiore. Inserire il valore “0” se non sono stati sostenuti costi.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Assistente sociale:		
		Fisioterapista:		
		Logopedista:		
	Ore effettive di presenza (totale anno)	Infermiere:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di effettiva presenza in servizio (incluse eventuali ore di formazione) registrate nell’anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all’intero superiore. Inserire il valore “0” se non vi sono ore di servizio registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Assistente sociale:		
		Fisioterapista:		
		Logopedista:		

Sottosezione		Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
	Ore formazione riconosciute come orario di servizio (totale anno)	Infermiere:	Per ciascuna figura professionale inserire il numero complessivo di ore di formazione, riconosciute come orario di servizio, registrate nell'anno di rilevazione.	Arrotondare eventuali decimali all'intero superiore. Inserire il valore "0" se non vi sono ore di formazione registrate.
		Operatore socio-sanitario:		
		Operatore socio-sanitario specializzato:		
		Educatore professionale:		
		Educatore:		
		Assistente sociale:		
		Fisioterapista:		
		Logopedista:		

3.3.8 Dati specifici per scheda rilevazione "Appositi accordi" (art.2 dello schema tipo di convenzione, all. A Dgr 3856/2004)

Sottosezione	Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Profilo del servizio	Numero posti	Inserire il numero di posti oggetto dell'apposito accordo (art.2 dello schema tipo di convenzione, all. A Dgr 3856/2004), con riferimento all'anno di rilevazione.	Nel caso di esistenza di più appositi accordi, specificare i dati richiesti per ogni singolo accordo.
	Tipologia di utenza	Descrivere sinteticamente l'oggetto dell'apposito accordo, precisando tipologia di utenza, tipologia di assistenza e, nel campo note, altre informazioni utili alla descrizione del servizio fornito.	
	Tipologia di assistenza		
	Note		

3.4 Sezione "Dati Azienda Ulss "

Sottosezione	Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Dati identificativi	Denominazione sintetica	Denominazione sintetica utilizzata per l'identificazione dell'azienda.	Dato pre-caricato.
	Denominazione completa	Denominazione completa dell'azienda.	Dato pre-caricato.
	Codice Fiscale	Codice Fiscale dell'Azienda Ulss	Inserire entrambi i dati anche se uguali.
	Partita Iva	Partiva Iva dell'Azienda Ulss	
Sede legale	Indirizzo	Indirizzo completo della sede legale dell'azienda.	Dato pre-caricato. Valori con scelta da menù per Regione, Provincia e Comune.
	Civico		
	Regione		
	Provincia		
	Comune		
	CAP		

3.5 Sezione "Contabilità impegnative"

Questa sezione di rilevazione andrà alimentata fino alla messa a regime del portale regionale sul flusso delle impegnative.

Sottosezione	Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Gestione lista di accesso (graduatoria)	Sistema utilizzato	Indicare il tipo di sistema adottato per la gestione della lista di accesso alle unità di offerta residenziali per anziani non autosufficienti (Dgr 456/2007 e successive modifiche): - File tipo "Excel"; - Data base autoprodotti (tipo "Access"); - Data base integrati nel sistema informativo aziendale; - Data base integrati nel sistema informativo aziendale, con accesso web in sola consultazione da parte dei Centri di Servizio; - Data base integrati nel sistema informativo aziendale, con accesso web interattivo da parte dei Centri di Servizio.	Valori con scelta da menù.
	Note sul sistema utilizzato	Inserire eventuali precisazioni sul sistema utilizzato.	Campo non obbligatorio

Sottosezione	Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
	Frequenza di aggiornamento	Indicare la frequenza di aggiornamento della lista di accesso: - Tempo reale; - Settimanale; - Quindicinale; - Mensile; - Altro (specificare).	Valori con scelta da menù.
Persone assistite non autosufficienti, con impegnative di residenzialità di intensità di 1° Livello	Ubicazione del Centro di Servizi ospitante	Selezionare l'Azienda Ulss di ubicazione del Centro di Servizi: - Ulss 1 - Ulss 2 - … - Ulss 22 - Fuori regione	Scelta da menù.
	Numero delle impegnative emesse	Inserire in numero totale di impegnative emesse nell'anno oggetto di rilevazione.	
	Numero ospiti	Inserire il numero di ospiti (teste) nell'anno oggetto di rilevazione ed i relativi dati di presenza / assenza.	
	Totale giornate di presenza		
	Totale giornate di assenza ricovero ospedaliero		
	Totale giornate di assenza per altro titolo		
Persone assistite non autosufficienti, con impegnative di residenzialità di intensità di 2° Livello	Ubicazione del Centro di Servizi ospitante	Selezionare l'Azienda Ulss di ubicazione del Centro di Servizi: - Ulss 1 - Ulss 2 - … - Ulss 22 - Fuori regione	Scelta da menù.
	Numero delle impegnative emesse	Inserire in numero totale di impegnative emesse nell'anno oggetto di rilevazione.	
	Numero ospiti	Inserire il numero di ospiti (teste) nell'anno oggetto di rilevazione ed i relativi dati di presenza / assenza.	
	Totale giornate di presenza		
	Totale giornate di assenza ricovero ospedaliero		
	Totale giornate di assenza per altro titolo		
Persone assistite non autosufficienti, con impegnative regionali Dgr 1322 del 8/05/2007	Ubicazione del Centro di Servizi ospitante	Selezionare l'Azienda Ulss di ubicazione del Centro di Servizi: - Ulss 1 - Ulss 2 - … - Ulss 22 - Fuori regione	Scelta da menù.
	Numero delle impegnative emesse	Inserire in numero totale di impegnative emesse nell'anno oggetto di rilevazione.	
	Numero ospiti	Inserire il numero di ospiti (teste) nell'anno oggetto di rilevazione ed i relativi dati di presenza / assenza.	
	Totale giornate di presenza		
	Totale giornate di assenza ricovero ospedaliero		
	Totale giornate di assenza per altro titolo		
Persone assistite non autosufficienti, con impegnative di semi-residenzialità (Centro Diurno)	Ubicazione del Centro di Servizi ospitante	Selezionare l'Azienda Ulss di ubicazione del Centro di Servizi: - Ulss 1 - Ulss 2 - … - Ulss 22 - Fuori regione	Scelta da menù.
	Numero delle impegnative emesse	Inserire in numero totale di impegnative emesse nell'anno oggetto di rilevazione.	
	Numero ospiti	Inserire il numero di ospiti (teste) nell'anno oggetto di rilevazione ed i relativi dati di presenza / assenza.	
	Totale giornate di presenza		
	Totale giornate di assenza ricovero ospedaliero		
	Totale giornate di assenza per altro titolo		

Sottosezione	Campo informativo	Istruzioni per la compilazione	Note
Persone assistite non autosufficienti, con impegnative di sezione SVP	Ubicazione del Centro di Servizi ospitante	Selezionare l'Azienda Ulss di ubicazione del Centro di Servizi: - Ulss 1 - Ulss 2 - … - Ulss 22 - Fuori regione	Scelta da menù.
	Numero delle impegnative emesse	Inserire in numero totale di impegnative emesse nell'anno oggetto di rilevazione.	
	Numero ospiti	Inserire il numero di ospiti (teste) nell'anno oggetto di rilevazione ed i relativi dati di presenza / assenza.	
	Totale giornate di presenza		
	Totale giornate di assenza ricovero ospedaliero		
	Totale giornate di assenza per altro titolo		
Persone assistite non autosufficienti, con impegnative di SAPA	Ubicazione del Centro di Servizi ospitante	Selezionare l'Azienda Ulss di ubicazione del Centro di Servizi: - Ulss 1 - Ulss 2 - … - Ulss 22 - Fuori regione	Scelta da menù.
	Numero delle impegnative emesse	Inserire in numero totale di impegnative emesse nell'anno oggetto di rilevazione.	
	Numero ospiti	Inserire il numero di ospiti (teste) nell'anno oggetto di rilevazione ed i relativi dati di presenza / assenza.	
	Totale giornate di presenza		
	Totale giornate di assenza ricovero ospedaliero		
	Totale giornate di assenza per altro titolo		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 217 del 3 febbraio 2010

Mappatura piste ciclabili esistenti / progettate e individuazione tipologie di interesse regionale. Proroga termini di ultimazione attività a Veneto Strade. (Dgr n. 2851 del 29/09/2009).

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di accordare, date le motivazioni esposte in premessa, alla Società regionale Veneto Strade, una proroga di 90 giorni dei termini di ultimazione definitiva delle attività affidate con Dgr n. 2851/2009, precisando che tale proroga non comporta nessun onere aggiuntivo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 220 del 3 febbraio 2010

Coordinamento attività per interventi di emergenza umanitaria nei confronti della popolazione di Haiti colpita dal sisma del 12 Gennaio 2010. Modalità di intervento della Protezione Civile regionale.

[Solidarietà internazionale]

L'Assessore alle Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo, Marialuisa Coppola di concerto con l'Assessore alla Protezione Civile Elena Donazzan e con l'Assessore alle Politiche degli Enti locali e del Personale, Flavio Silvestrin riferisce quanto segue.

Il 12 Gennaio ultimo scorso nello stato di Haiti si è registrato un violento terremoto di magnitudo 7,2 della scala Richter, che ha provocato un elevato numero di vittime e gravissimi danni materiali in modo particolare nella Capitale.

La Regione del Veneto si è prontamente attivata e in data 19.01.2010 la Giunta regionale, con delibera n. 19, ha definito alcune modalità di intervento dell'Amministrazione prevedendo, altresì, una spesa di € 50.000,00, da impegnarsi una volta approvato il bilancio regionale 2010.

Fin da subito si è attivato anche il sistema di Protezione Civile Nazionale inviando sul territorio colpito propri funzionari per la verifica della situazione e le eventuali possibili modalità di intervento. Nel corso di numerosi incontri presso il Dipartimento, da ultimo in data 26.01.2010, alla presenza dei funzionari della Protezione Civile regionale, sono state invitate le amministrazioni Regionali ad evitare iniziative individuali e privilegiare azioni coordinate anche in ragione delle oggettive difficoltà di ordine pubblico riscontrate in loco.

In tale ottica il Dipartimento Nazionale, con nota n. 6370 in data 27.01.2010 invitava le Regioni a fornire 50 tende ciascuna per far fronte alla primaria necessità di dare alloggio alla popolazione senzatetto, segnalandone l'urgenza in ragione dell'approssimarsi della stagione monsonica.

Per quanto riguarda tale attività la Protezione Civile regionale sta predisponendo la raccolta sul territorio con la collaborazione delle Province e del Volontariato, componenti del Sistema regionale di Protezione Civile, individuando quale centro di raccolta per le tende medesime la piattaforma logistica regionale di protezione Civile a Mogliano-Bonisiolo (TV), di cui alle precedenti delibere di Giunta n. 2306 del 28.07.2009 in data e n. 61 del 19.01.2010.

Al fine di garantire il montaggio della tendopoli così costituita (circa 1000 tende complessive per circa 8.000 senzatetto) il Dipartimento di Protezione Civile con la medesima nota n. 6370 in data 27.01.2010, ha richiesto l'intervento di Funzionari/volontari nel numero di 2 per Regione da inviare sul posto con partenza presunta il 5 di febbraio e per il periodo necessario alla installazione delle tende stesse fornendo ulteriori indicazioni con successiva nota in data 29.01.2010 n. 163.

Al riguardo la Struttura competente di Protezione Civile ha preliminarmente verificato la disponibilità di funzionari nonché la relativa esperienza e competenza.

Ora, in ragione della specifica attività da svolgersi in territorio estero, è necessario acquisire per i suddetti funzionari ed eventualmente per quelli che nel futuro saranno richiesti dal Dipartimento nazionale, in ragione delle necessità e disponibilità che saranno via via rese note, l'autorizzazione dell'Amministrazione a recarsi in missione all'estero.

Occorre, altresì, dare atto che la missione in tale situazione di emergenza, comporta una difficile quantificazione dell'orario di lavoro, che non potrà attenersi al regime ordinario previsto dal vigente orario di servizio.

Al riguardo appare pertanto necessario prendere atto che il personale che si recherà in missione ad Haiti nell'ambito dell''emergenza terremoto osserverà il seguente regime di servizio:

1) la permanenza in missione non potrà superare di norma la durata di giorni 20 continuativi;
2) In ragione della operatività della struttura di p.c. i funzionari della struttura regionale, che saranno individuati, previa accertamento della effettiva disponibilità, dal Dirigete della struttura competente in materia di Protezione Civile, non potranno superare il numero di 3 per turno; qualora il Dipartimento Nazionale richieda un numero superiore di funzionari o non vi siano sufficienti disponibilità all'interno della struttura di Protezione Civile, lo stesso potrà avvalersi di funzionari di altre strutture previa autorizzazione dei rispettivi Dirigenti.
3) Per ciascun dipendente incaricato di recarsi in Haiti nell'ambito dell'emergenza terremoto, dovrà essere data comunicazione alla Direzione affari Generali per gli adempimenti in materia assicurativa;
4) Il personale sopra indicato avrà diritto, su presentazione di idonea documentazione, al trattamento economico e ai rimborsi previsti per le trasferte all'estero, nonché al rimborso dei costi sostenuti per vaccinazioni, visti ecc;
5) Sulla scorta di analoghe esperienze operative a ciascun dipendente saranno riconosciute prestazioni di lavoro straordinario fino a 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e non più di 8 ore per le giornate di sabato e festivi, fermo restando che eventuali prestazioni effettuate di domenica dovranno essere obbligatoriamente recuperate; lo straordinario svolto in emergenza sarà riconosciuto anche ai funzionari titolari di contratto di posizione organizzativa.

Tutto ciò premesso, il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge n. 225/1992;
- Visto il D. Lgs. 112/1998;
- Vista la L. R. 39/2001 e s.m.i.;

delibera

1. di autorizzare la Struttura regionale di Protezione Civile alla partecipazione ad attività di soccorso alla popolazione colpita dal terremoto di Haiti del 12.01.2009 in accordo con le disposizioni e le richieste del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e secondo le effettive disponibilità;
2. di autorizzare il Dirigente dell'Unità di Progetto Protezione Civile alla individuazione del personale da inviare i missione, unicamente nei casi di cui al punto precedente e alle condizioni specificate in premessa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 221 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Bassano del Grappa promosso da Ornella Gheller contro la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 222 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Bassano del Grappa promosso da Simioni Renzo contro la Regione del Veneto e il Comune di Bas

sano del Grappa per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 223 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tar per il Lazio promosso dal Consorzio Stabile Sis Scpa ed altri contro Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, limitatamente ad una parte, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 224 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar Veneto da Società Agricola Regina di Binatti Igor e Gibbin Stefano contro la Regione del Veneto per l'annullamento della nota del 4.11.2009 prot. n. 616266 di esclusione dal finanziamento del progetto presentato per interventi nel settore dell'acquacoltura.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 225 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar Veneto da Società Agricola Monceniga Pesca s.s. di Cestari Corrado & c. contro la Regione del Veneto per l'annullamento della nota del 4.11.2009 prot. n. 616276 di esclusione dal finanziamento del progetto presentato per interventi nel settore dell'acquacoltura.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 226 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia promosso da Eden Sas c/ Regione del Veneto ed altri, per l'accertamento di canoni demaniali dovuti per l'anno 2009.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 227 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia promosso da Immobiliare Dante Snc c/ Regione del Veneto ed altri, per l'accertamento di canoni demaniali dovuti per l'anno 2009.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 228 del 3 febbraio 2010

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia promosso da La.Di.Ko. Srl c/ Regione del Veneto ed altri, per l'accertamento di canoni demaniali dovuti per l'anno 2009.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 230 del 9 febbraio 2010

Legge regionale 19.02.2007 n. 2 "Partecipazione della Regione alla Fondazione per il nuovo Teatro comunale di Vicenza" - Approvazione nuovo Statuto.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare il nuovo Statuto della Fondazione Teatro comunale Città di Vicenza, come risulta dal testo riportato in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), riportante le modifiche di cui in premessa;
2. di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo di dare esecuzione al presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 231 del 9 febbraio 2010

Iniziative per favorire la realizzazione di "Progetti Pilota" nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. Art. 4 Lr 25/2000. Anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Proroga dei termini ed approvazione variante.
[Energia e industria]

Il Presidente della Giunta regionale, On. Dott. Giancarlo Galan riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, con la Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 ha inteso, tra l'altro, incentivare il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

In particolare l'art. 4 autorizza la Giunta regionale ad attuare "Progetti Pilota" nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, sentita la competente Commissione consiliare.

Per l'anno 2004, la Giunta regionale con DgrV. 22 dicembre 2004, n. 4144, ha approvato diciassette "Progetti Pilota" per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'uso razionale di energia, stabilendo che gli interventi devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nel Bur.

del provvedimento di ammissione al contributo (scadenza: 8 febbraio 2008). Per alcuni interventi, su istanza motivata da parte dei soggetti attuatori, con DgrV. 4 dicembre 2007, n. 3886 e DgrV. 10 febbraio 2009, n. 219, è stata concessa una proroga per la fine dei lavori, stabilendo il termine del 31 dicembre 2009. Il Comune di Rosà (domanda n. 1) ha chiesto un'ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori, con le motivazioni esposte nell'Allegato A.

Per l'anno 2005, la Giunta regionale con DgrV. 13 dicembre 2005, n. 3836 ha approvato sedici "Progetti Pilota" per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'uso razionale di energia, stabilendo che gli interventi devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nel Bur. del provvedimento di ammissione al contributo (scadenza: 18 gennaio 2009). Per alcuni interventi, su istanza motivata da parte dei soggetti attuatori, con DgrV. 10 febbraio 2009, n. 219, è stata concessa una proroga per la fine dei lavori, stabilendo il termine del 31 dicembre 2009. I comuni di Velo Veronese (domanda n. 5), Borca di Cadore (domanda n. 8), Cortina d'Ampezzo (domanda n. 11), Feltre (domanda n. 13) hanno chiesto un'ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori, con le motivazioni esposte nell'Allegato A.

Per l'anno 2006, la Giunta regionale con DgrV. 12 dicembre 2006, n. 3942 ha approvato dodici "Progetti Pilota" per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'uso razionale di energia, stabilendo che i soggetti attuatori devono presentare all'Unità di Progetto Energia il progetto definitivo dell'intervento entro il 31 dicembre 2007 e gli interventi devono essere completati entro il 31 dicembre 2009. Il Comune di Rosà (domanda n. 2), la Comunità Montana Feltrina (domanda n. 5) ed il Consorzio B.I.M. Adige della Provincia di Verona (domanda n. 8) hanno chiesto una proroga per ultimazione lavori, con le motivazioni esposte nell'Allegato A. Inoltre, su formale richiesta del Comune di San Vito di Cadore (domanda n. 7), la Giunta regionale con DgrV. 8 aprile 2008, n. 777 ha concesso la proroga del termine per la presentazione del progetto definitivo al 31 dicembre 2008. Questo Comune ha chiesto proroga dei termini, a sanatoria, per la presentazione del progetto definitivo, e proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori, con le motivazioni esposte nell'Allegato A. La Comunità Montana Feltrina (domanda n. 5) ha chiesto l'approvazione di una variante al progetto definitivo già presentato, con le motivazioni esposte nell'Allegato A.

Per l'anno 2007, la Giunta regionale con DgrV. 18 dicembre 2007, n. 4225 ha approvato nove "Progetti Pilota" per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'uso razionale di energia, stabilendo che i soggetti attuatori devono presentare all'U.P. Energia il progetto definitivo entro il 31 dicembre 2008. Il Comune di San Vito di Cadore (domanda n. 6) ha chiesto una proroga dei termini per la presentazione del progetto definitivo, con le motivazioni esposte nell'Allegato A.

Per l'anno 2008, la Giunta regionale con DgrV. 30 dicembre 2008, n. 4012 ha approvato cinque "Progetti Pilota" per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'uso razionale di energia, stabilendo che i soggetti attuatori devono presentare all'Unità di Progetto Energia, entro il 31 dicembre 2009, il progetto definitivo dell'intervento approvato dagli organi competenti. Il Comune di Badia Calavena (domanda n. 2) ha chiesto una proroga per la presentazione del progetto definitivo, con le motivazioni esposte nell'Allegato A.

In sintesi per i "Progetti Pilota" dell'anno 2004 è pervenuta n. 1 richiesta di proroga per ultimazione lavori; per i "Progetti Pilota" dell'anno 2005 sono pervenute n. 4 richieste di proroga per ultimazione lavori; per i "Progetti Pilota" dell'anno 2006 sono pervenute n. 1 richiesta di proroga per la presentazione del progetto definitivo, n. 4 richieste di proroga per ultimazione lavori e n. 1 richiesta di variante; per i "Progetti Pilota" dell'anno 2007 è pervenuta n. 1 richiesta di proroga per la presentazione del progetto definitivo; per i "Progetti Pilota" dell'anno 2008 è pervenuta n. 1 richiesta di proroga per la presentazione del progetto definitivo; le motivazioni delle richieste sono elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale forma parte integrante.

Si propone di approvare la richiesta di variante presentata e di concedere le proroghe dei termini per i "Progetti Pilota" in argomento, stabilendo i nuovi termini riportati nell'Allegato A, mantenendo invariate tutte le altre disposizioni e prescrizioni stabilite dalle DD.GG.RR.VV. 4144/2004, 3836/2005, 3942/2006, 4225/2007, 4012/2008 di approvazione dei "Progetti Pilota" degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Visti l'art. 4 della Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25;

Viste le DD.GG.RR.VV. 4144/2004, 3836/2005, 3942/2006, 4225/2007, 4012/2008 di approvazione dei "Progetti Pilota" degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;

Viste le DD.GG.RR.VV. 3886/2007, 777/2008 e 219/2009 di proroga dei termini ed approvazione di variante;

Viste le motivate richieste di proroga e di approvazione di variante presentate dai soggetti attuatori degli interventi;

delibera

1. di concedere le proroghe dei termini per l'ultimazione delle opere ai soggetti beneficiari elencati nella Tabella A dell'Allegato A al presente provvedimento del quale forma parte integrante, per le motivazioni nello stesso esposte, stabilendo i nuovi termini ivi indicati;
2. di concedere le proroghe dei termini per la presentazione del progetto definitivo ai soggetti beneficiari elencati nella Tabella B dell'Allegato A al presente provvedimento del quale forma parte integrante, per le motivazioni nello stesso esposte, stabilendo i nuovi termini ivi indicati;
3. di approvare la richiesta di variante al progetto originario della Comunità Montana Feltrina ("Progetti Pilota" 2006), riportata nella Tabella C dell'Allegato A al presente provvedimento del quale forma parte integrante;
4. di confermare tutte le altre disposizioni e prescrizioni stabilite dalle DD.GG.RR.VV. 4144/2004, 3836/2005, 3942/2006, 4225/2007, 4012/2008 di approvazione dei "Progetti Pilota" degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

(segue allegato)

TABELLA A: RICHIESTE DI PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI

anno "Progetti Pilota" n. domanda	soggetto beneficiario	estremi richiesta (n. prot. e data)	motivazione	nuovo termine
anno 2004 domanda n. 1	Comune di Rosà (VI)	17150 17/12/2009	Ritardi nella fornitura delle tubazioni e danni alla centrale termica causati dalla calamità naturale del 6 giugno 2009.	30/6/2010
anno 2005 domanda n. 5	Comune di Velo Veronese (VR)	29861 30/12/2009	Progetto assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale con parere favorevole rilasciato con D.G.R.V. 10 febbraio 2009, n. 229.	30/6/2011
anno 2005 domanda n. 8	Comune di Borca di Cadore (BL)	5231 2/12/2009	Ritardi nella predisposizione della documentazione amministrativa e tecnica necessaria per l'avvio dei lavori.	31/12/2010
anno 2005 domanda n. 11	Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	23970 3/12/2009	Ritardi nella predisposizione della documentazione amministrativa e tecnica necessaria per l'avvio dei lavori.	31/12/2010
anno 2005 domanda n. 13	Comune di Feltre (BL)	24833 3/12/2009	Consegna e posa in opera delle opere elettromeccaniche (gruppo turbina-generatore) prevista per la fine del mese di febbraio 2010.	30/6/2010
anno 2006 domanda n. 2	Comune di Rosà (VI)	17150 17/12/2009	Ritardi nella fornitura delle tubazioni e danni alla centrale termica causati dalla calamità naturale del 6 giugno 2009.	30/6/2010
anno 2006 domanda n. 5	Comunità Montana Feltrina (BL)	6466 21/12/2009	Avverse condizioni climatiche che hanno ritardato l'ultimazione delle opere esterne, modifiche progettuali per l'allontanamento delle acque superficiali e per dotare l'impianto di un sistema più efficiente di abbattimento dei fumi.	30/6/2010
anno 2006 domanda n. 7	Comune di San Vito di Cadore (BL)	8746-10 24/12/2009	Tardiva approvazione del progetto definitivo, in linea tecnica, da parte della Giunta Municipale.	30/6/2012
anno 2006 domanda n. 8	Consorzio B.I.M. Adige della Provincia di Verona (VR)	1097 21/12/2009	Ritardata l'ultimazione delle opere da realizzarsi in alta montagna a causa delle avverse condizioni climatiche.	30/6/2010

TABELLA B: RICHIESTE DI PROROGA PER PRESENTAZIONE PROGETTI DEFINITIVI

anno "Progetti Pilota" n. domanda	soggetto beneficiario	estremi richiesta (n. prot. e data)	motivazione	nuovo termine
anno 2006 domanda n. 7	Comune di San Vito di Cadore (BL)	1003-10 18/2/2009 8746-10 24/12/2009	Progetto definitivo in corso di approvazione, in linea tecnica, da parte della Giunta Municipale.	31/12/2009
anno 2007 domanda n. 6	Comune di San Vito di Cadore (BL)	8681/10 22/12/2009	Revisione del progetto di teleriscaldamento per l'ottimizzazione dell'utilizzo della biomassa legnosa.	31/12/2010
anno 2008 domanda n. 2	Comune di Badia Calavena (VR)	10892 29/12/2009	Revisione della documentazione progettuale dovuta alla necessità di riprogettare le fondazioni dell'edificio di centrale, a seguito delle effettive condizioni geologiche riscontrate nel sito.	30/6/2010

TABELLA C: RICHIESTA DI APPROVAZIONE VARIANTE

anno "Progetti Pilota" n. domanda	soggetto beneficiario	estremi richiesta (n. prot. e data)	motivazione
anno 2006 domanda n. 5	Comunità Montana Feltrina (BL)	6339 16/12/2009	Realizzazione di ulteriori lavori non previsti per il miglioramento dell'opera, utilizzando le somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 232 del 9 febbraio 2010

Concessione mineraria per la coltivazione di idrocarburi "S. Andrea". Autorizzazione alla messa in produzione del pozzo di coltivazione di idrocarburi denominato "Anzano 1" tramite connessione all'esistente centrale "S. Andrea" in Comune di Cappella Maggiore (TV). Intesa ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di esprimere, con le disposizioni dei seguenti punti 2 e 3, l'intesa ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001, per l'autorizzazione alla messa in produzione del pozzo di coltivazione di idrocarburi denominato "Anzano 1" tramite connessione all'esistente centrale "S. Andrea" in Comune di Cappella Maggiore (TV);

2) di far salve tutte le prescrizioni e condizioni indicate nelle note del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, del Genio civile di Treviso, del Servizio Forestale regionale di Treviso e Venezia, di Veneto Strade, del Comune di Vittorio Veneto e del Comune di Cappella Maggiore, in premessa citate;

3) di far salve le prodromiche autorizzazioni ambientali/paesaggistiche eventualmente necessarie e correlate prescrizioni;

4) di incaricare la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive all'esecuzione della presente deliberazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 235 del 9 febbraio 2010

Concessione di acqua termale denominata "Toson" in Comune di Abano Terme (PD) intestata alla Ditta Toson Ilario ed altri. Autorizzazione preventiva al trasferimento di titolarità alla Ditta Terme S. Lorenzo Snc. (Art. 29 Lr 40/89).
[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di accordare per quanto riportato nelle premesse, alla Ditta "Toson Ilario ed altri" rappresentata dal sig. Toson Ilario, residente in Abano Terme (PD), Via Santuario 84, C.F.TNSLRI32M29A001A, titolare della concessione di acqua termale denominata "Toson" in Comune di Abano Terme (PD), l'autorizzazione preventiva al trasferimento della suddetta concessione alla Ditta "Terme S. Lorenzo" Snc di Toson Ilario e F.lli., con sede in Abano Terme, Via Santuario 84, C.F.00229030283;

2. di stabilire che la Ditta titolare della concessione è tenuta a:

- entro 3 mesi dalla data di ricevimento della deliberazione far pervenire alla Regione, copia autentica dell'atto notarile di cessione, stipulato con esplicito riferimento alla presente autorizzazione, sulla base del quale, a norma delle leggi vigenti, possa essere sottoposto all'eventuale approvazione, il relativo provvedimento di trasferimento e di nuova intestazione della concessione;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con i provvedimenti citati nelle premesse purchè non in contrasto con la presente deliberazione;

3. di stabilire che la nuova intestazione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 236 del 9 febbraio 2010

Concessioni per l'estrazione di acque minerali, termali e di sorgente e di risorse geotermiche. Approvazione Programma lavori 2010 (art.18 Lr 40/1989).
[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per quanto riportato nelle premesse, il Programma lavori 2010, predisposto sulla base delle proposte presentate dai concessionari titolari delle concessioni per l'estrazione di acque minerali, termali, di sorgente e delle risorse geotermiche, di cui all'art. 18 della Lr 10.10.1989, n. 40, come riportato negli allegati A) e B), che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e sul quale è stato acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 25.1.2010;

2. di approvare i Piani di Gestione dei rifiuti di estrazione presentati dai concessionari, ai sensi del D.lgs 30.5.2008, n. 117, ed elencati nell'allegato A);

3. di stabilire che per i concessionari che non hanno ancora presentato il Piano di Gestione dei rifiuti afferenti alla concessione e/o agli interventi e alle operazioni previste dal "Programma lavori" per la coltivazione della risorsa mineraria, l'esecuzione di quanto previsto dai medesimi, è subordinata alla prodromica predisposizione del citato Piano da parte della Ditta ed alla approvazione dello stesso. L'approvazione di tale Piano è demandata al Dirigente regionale della Direzione Geologia e Attività Estrattive che provvede con proprio decreto;

4. di prescrivere, ai sensi della Dgr n. 1933 del 30.6.2009, che nell'ambito del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, in ogni intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni :

- sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento

dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;

- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro- faunistiche presenti,
- durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- dovrà provvedersi per l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti".

5. di stabilire che l'esecuzione dei lavori è subordinata all'acquisizione, da parte dei concessionari, di tutti i pareri, atti, nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente dovuti dalle competenti autorità per l'applicazione di specifiche normative, in particolare in materia ambientale (valutazione di incidenza Vinca, vincolo paesaggistico, parco, ecc.), di difesa del suolo (vincolo idrogeologico, vincolo forestale, ecc.) ed urbanistica, poiché il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto minerario;

6. di stabilire che per i lavori approvati, l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità e restano salvi gli eventuali diritti di terzi.

Allegato A

Programma lavori 2010

Concessioni per l'estrazione di acque minerali, termali e di sorgente e di risorse geotermiche

Concessioni per acque minerali per imbottigliamento				Programmi lavori 2010		
	concessione	prov	comune	Note (*)	Piano Gestione Rifiuti	interventi straordinari
1	Vera	PD	S. Giorgio in Bosco		SI	Manutenzione alle condutture di adduzione e migliorie
2	Vera Seconda	PD	Cittadella		SI	Manutenzione alle condutture di adduzione e migliorie
3	Fonte della Rondine	TV	Paese			Manutenzione alle condutture di adduzione e sost. col.
4	Goccia di Diamante	TV	Cimadolmo			
5	Fonte S. Benedetto	VE	Scorzè		SI	Manutenzione alle condutture di adduzione e sost. col
6	Guizza	VE	Scorzè		SI	Manutenzione alle condutture di adduzione e sost. col
7	Fonte Delicata	VE	Scorzè			Manutenzione alle condutture di adduzione e sost. col
8	Lissa	VI	Posina			Ripresentazione sostituz. parte delle condutture e consolid. gall. autorizzati con Dgr n. 373/06, DGR n. 341/07, Dgr n. 426/08 e Dgr 226/2009
9	Nuova Lora	VI	Recoaro Terme		SI	Manutenzione alle condutture di adduzione e migliorie
10	Lora	VI	Recoaro Terme		SI	Manutenzione alle condutture di adduzione e migliorie
11	Fonte Margherita	VI	Torrebelvicino			Ripresentazione approfondimento e Manutenzione alle condutture di adduzione
12	Camonda	VI	Torrebelvicino			Ripresentazione captazione pozzo n. 4, manutenzione condutture adduzione e approfondimento
13	Acquaviva	VI	Valli del Pasubio			Ricerca nuovi siti x captazioni, Ripristino casello n. 5 e sost. condutture adduzione .
14	Fonte Dolomiti	VI	Valli del Pasubio			Ripresentazione Totale sostituzione della conduttura di adduzione
15	Fonte Dolomiti Ovest	VI	Valli del Pasubio			
16	Fonte Regina	VI	Valli del Pasubio		SI	Manutenzione alle condutture di adduzione
17	Sorgente Lonera	VI	Valli del Pasubio		SI	Manutenzione alle condutture di adduzione
18	Sorgente Alba	VI	Torrebelvicino			Manutenzione alle condutture di adduzione e approfondimento
19	Baratti	VI	Valli del Pasubio			Conferma nuova captazione approvata con DGR 1825/09 di conferimento concessione

Concessioni per acque termo-minerali ad uso termale e/o idropinico				Programmi lavori 2010		
	concessione	prov	comune	Note (*)	Piano Gestione Rifiuti	interventi straordinari
1	Acqua Puzza	BL	Comelico Sup.			
2	Croda Bianca	BL	Calalzo di Cadore	N.P		
3	Lagole	BL	Calalzo di Cadore	N.P		
4	Fonte S. Agostino	VI	Altavilla Vic.			
5	Recoaro	VI	Recoaro Terme			
6	Bagni di Giunone	VR	Caldiero			Ripresentazione nuovo pozzo approvato con Dgr 226/09
7	Benaglia	VR	Lazise		SI	Manutenzione alle condutture di adduzione
8	Villa dei Cedri	VR	Lazise		SI	Manutenzione alle condutture di adduzione
9	Primavera	VE	Salzano		SI	Manutenzione alle condutture di adduzione
10	Terme di Garda e Costermano	VR	Costermano			

(*) N.P. = Programma lavori non pervenuto

Concessioni per acque termali				Programmi lavori 2010		
	concessione	prov	comune	Note (*)	Piano Gestione Rifiuti	Interventi straordinari
1	Aponus	PD	Abano T.		SI	
2	All'Alba	PD	Abano T.		SI	
3	Al Massaggio	PD	Abano T.		SI	
4	Al Piccolo Trieste	PD	Abano T.		SI	
5	Al Sole	PD	Abano T.		SI	
6	Aurora	PD	Abano T.		SI	
7	Barillari	PD	Abano T.		SI	
8	Belsoggiorno	PD	Abano T.		SI	
9	Belvedere	PD	Abano T.		SI	
10	Bernabei	PD	Abano T.		SI	
11	Bianca	PD	Abano T.		SI	
12	Bonato	PD	Abano T.		SI	Proroga perf.pozzo n.10 autorizzato con Dgr 341/07, Dgr n. 426/08 e Dgr 226/09
13	Bristol	PD	Abano T.		SI	
14	Buja Monteortone	PD	Abano T.		SI	Proroga perf.pozzo n.15 aut. con Dgr n.426 /08
15	Capitol	PD	Abano T.		SI	
16	Casino Nuovo	PD	Abano T.		SI	
17	Chiara	PD	Abano T.		SI	
18	Concordia	PD	Abano T.-Montegr.		SI	
19	Corallo	PD	Abano T.		SI	
20	Due Torri e Morosini	PD	Abano T.		SI	
21	Espana	PD	Abano T.		SI	
22	Flora	PD	Abano T.		SI	
23	Fonte della Salute	PD	Abano T.		SI	
24	Giacon	PD	Abano T.		SI	
25	Hotel Trieste e Vict	PD	Abano T.		SI	Proroga perf.pozzo n.8 aut. con Dgr 341/07, Dgr 426/08 e Dgr 226/2009 e spostamento p. perforaz.
26	Igea	PD	Abano T.		SI	
27	Laika	PD	Abano T.		SI	
28	Meggiorato	PD	Abano T.		SI	
29	Molino	PD	Abano T.		SI	
30	Monteortone	PD	Abano T.-Teolo		SI	
31	Montirone	PD	Abano T.		SI	Proroga perf. Pozzo 23 aut. con Dgr 341/07, Dgr 426/08 e Dgr 226/09
32	Nettunia	PD	Abano T.		SI	
33	Nuove Terme	PD	Abano T.		SI	
34	Ornella	PD	Abano T.			(decaduta)
35	Osteria	PD	Abano T.		SI	
36	Ottaviana	PD	Abano T.		SI	
37	Parolin	PD	Abano T.		SI	
38	Patavium I	PD	Abano T.		SI	
39	Patavium II	PD	Abano T.		SI	
40	Pezzato I	PD	Abano T.		SI	
41	Pezzato II	PD	Abano T.		SI	
42	Piovego	PD	Abano T.		SI	Proroga perforazione pozzo aut. con Dgr 226/09
43	President	PD	Abano T.		SI	
44	Rigati	PD	Abano T.		SI	
45	Salus	PD	Abano T.		SI	
46	Salvagnini	PD	Abano T.		SI	
47	Siesalunga	PD	Abano T.		SI	
48	Smeraldo	PD	Abano T.		SI	
49	Soj	PD	Abano T.		SI	
50	Spadaro	PD	Abano T.		SI	
51	Strada Com. Marzia	PD	Abano T.		SI	Proroga perf.pozzo n.10 aut. con Dgr 341/07, Dgr n. 426/08 e Dgr 226/09

(continua concessioni per acque termali)

	concessione	prov	comune	Note (*)	Piano Gestione Rifiuti	Interventi straordinari
52	Strada Pastore	PD	Abano T.		SI	Proroga perf.pozzo aut. con Dgr 226/09
53	Tacchetto	PD	Abano T.		SI	
54	Terme	PD	Abano T.		SI	
55	Terme Menegolli	PD	Abano T.		SI	
56	Terme Nettuno	PD	Abano T.		SI	
57	Therme di Teolo	PD	Teolo		SI	Proroga perf.pozzo aut. con Dgr 226/09
58	Toson	PD	Abano T.		SI	
59	Tritone	PD	Abano T.		SI	
60	Valerio Flacco	PD	Abano T.		SI	
61	Vena d'Oro	PD	Abano T.		SI	
62	Viale Bagni	PD	Abano T.		SI	
63	Viale Bagni Stefani	PD	Abano T.		SI	
64	Via Pastore	PD	Abano T.		SI	
65	Via Pozzetto	PD	Abano T.		SI	
66	Via Valerio Flacco IV	PD	Abano T.		SI	
67	Via Valerio Flacco V	PD	Abano T.		SI	
68	Vicolo Brusa'	PD	Abano T.		SI	
69	Villa Adele	PD	Abano T.		SI	
70	Vulcano	PD	Abano T.		SI	
71	Zanardi	PD	Abano T.		SI	Ripresa perf. Pozzo aut. con Dgr 448/2000 e prorog. con Dgr 349/02, 892/2004, 373/2006
72	Zara	PD	Abano T.		SI	
73	Albina	PD	Montegrotto. T.		SI	
74	Antoniana	PD	Montegrotto T.		SI	
75	Apollo	PD	Montegrotto T.		SI	
76	Canaletta	PD	Montegrotto T.		SI	
77	Canalezze	PD	Montegrotto T.		SI	
78	Cataio	PD	Montegrotto T.		SI	
79	Cecchinato	PD	Montegrotto T.		SI	
80	Centro II	PD	Montegrotto T.		SI	
81	Centro e Ant. Term	PD	Montegrotto T.		SI	
82	Cimitero	PD	Montegrotto T.		SI	
83	Commodore	PD	Montegrotto T.		SI	Proroga perf.pozzo aut. con Dgr 226/09
84	Cristallo	PD	Montegrotto T.		SI	
85	Eden	PD	Montegrotto T.		SI	
86	Floriana	PD	Montegrotto T.		SI	
87	Fonti Colli Euganei	PD	Montegrotto T.		SI	
88	Grand Hotel	PD	Montegrotto T.		SI	Proroga perf.pozzo aut. con Dgr 226/09
89	Imperial	PD	Montegrotto T.		SI	
90	La Salutare	PD	Montegrotto T.		SI	
91	Mezzavia	PD	Montegrotto T.		SI	
92	Mezzavia Braggion	PD	Montegrotto T.		SI	
93	Mezzavia Pestoni	PD	Montegrotto T.		SI	Proroga perf.pozzo aut. con Dgr 341/07, Dgr 426/08 e Dgr 226/2009
94	Mezzavia Prebenda	PD	Montegrotto T.		SI	
95	Mezzavia Vulcania	PD	Montegrotto T.		SI	
96	Mioni	PD	Montegrotto T.		SI	Nuovo Pozzo
97	Montecarlo	PD	Montegrotto T.		SI	
98	Neroniana II	PD	Montegrotto T.			(decaduta)
99	Pozzi Sgaravatti	PD	Montegrotto T.		SI	
100	Rio Caldo	PD	Montegrotto T.		SI	
101	Rio d'Oro	PD	Montegrotto T.		SI	
102	Romana	PD	Montegrotto T.		SI	Nuovo Pozzo
103	San Daniele	PD	Montegrotto T.		SI	Nuovo Pozzo
104	San Giusto	PD	Montegrotto T.		SI	
105	Scolo Menara	PD	Montegrotto T.		SI	
106	Stromboli	PD	Montegrotto T.		SI	

(continua concessioni per acque termali)

	concessione	prov	comune	Note (*)	Piano Gestione Rifiuti	Interventi straordinari
107	Terme di Montegr.	PD	Monte-grotto T.		SI	
108	Terme Euganee	PD	Monte-grotto T.		SI	
109	Terme Mira-monti	PD	Monte-grotto T.		SI	
110	Terme Prei-storiche	PD	Monte-grotto T.		SI	
111	Terme Ro-mane	PD	Monte-grotto T.		SI	Proroga perf.pozzo n.4 aut. con Dgr 341/07, Dgr 426/08, Dgr 226/09 nonché spostamento punto di perforazione
112	Terme Ve-nere	PD	Monte-grotto T.		SI	Proroga perf.pozzo n.4 aut. con Dgr 341/07 e Dgr 426/08
113	Umiliana	PD	Monte-grotto T.		SI	Proroga perf.pozzo aut. con Dgr 226/09
114	Via Terme	PD	Monte-grotto T.		SI	
115	Antiche Terme Eu-ganee	PD	Battaglia T.		SI	
116	Battaglia	PD	Battaglia T.			
117	Emo	PD	Battaglia T.		SI	
118	Grazioli	PD	Battaglia T.		SI	
119	Pietro d'Abano	PD	Battaglia T.		SI	
120	S. Elena	PD	Battaglia T.		SI	
121	Venezia	PD	Battaglia T.		SI	
122	Bagnarolo	PD	Galzi-gnano T.		SI	
123	Benetello	PD	Galzi-gnano T.		SI	
124	Ca' Bianca	PD	Galzi-gnano T.		SI	
125	Civrana	PD	Galzi-gnano T.		SI	
126	Grottarole	PD	Galzi-gnano T.		SI	
127	Regazzoni	PD	Galzi-gnano T.		SI	Proroga perf. Pozzo aut. cojn Dgr 462/2008 e Dgr 226/09
128	San Bortolo	PD	Galzi-gnano T.		SI	
129	Lago di Lispida	PD	Monselice	E.F	SI	
130	Rivella 2	PD	Monselice		SI	
131	Lago d'Arqua'	PD	Arqua' Petrarca	E.F.	SI	
132	San Pelagio	PD	Due Car-rare		SI	
133	Mazzucato	PD	Torreglia		SI	Ripresentazione Nuova somministra-zione e maceraraz. fango
134	Ferro di Cavallo	PD	Battaglia T.		SI	Manutenzione alle tubature
135	Metropole	PD	Abano Terme		SI	
136	Petra	PD	Teolo			
137	Milano	PD	Abano Terme		SI	
138	Cristoforo Colombo	PD	Abano Terme		SI	
139	Terme di Bibione	VE	S.M. al Taglia-mento			
140	Castello	VR	Lazise	N.P		
141	Corte dei Frati	VR	Pastrengo			
142	Goethe	VR	Pescan-tina		SI	Nuovo Pozzo
143	Caesius	VR	Bardolino		SI	Manutenzione alle condutture di addu-zione
144	Maria Ausi-liatrice	PD	Battaglia Terme		SI	

(*) N.P. = Programma lavori non pervenuto
E.F. = Solo estrazione fango

Concessioni per risorse geotermiche				Programma lavori 2010		
	Concessione	prov.	comune	Note (*)	Piano Gestione Rifiuti	Interventi straor-dinari
1	Ca'corniani	VE	Caorle			
2	Ponte Mini-scalchi	VE	S. Michele al Tagl.			
3	Valgrande	VE	S. Michele al Taglia-mento			
4	Valcalaona	PD	Baone			
5	Florida	PD	Galzignano Terme			
6	Orchidea	PD	Galzignano Terme			Manutenzione alle condutture di addu-zione
7	Vicenza	VI	Vicenza			Manutenzione alle condutture di addu-zione
8	Villaverla	VI	Monteccio Precal-cino	N.P.		

(*) N.P. = Programma lavori non pervenuto

Allegato B

Programma lavori 2010

Descrizione nuove opere ed interventi straordinari nelle concessioni di acque minerali, di sorgente, idropiniche, termali e geotermiche

(Per le altre concessioni non riportate, si intende che, nel corso del 2010, verranno effettuate solo manutenzioni ordinarie ai pozzi ed alle opere di presa.)

1) Concessioni per acque minerali per l'imbottigliamento

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Vera	S.Giorgio in Bosco (PD)	Minerale	Manutenzione alle condutture di adduzione e migliorie

La concessione, di cui è titolare la Ditta Sanpellegrino Spa, è stata rilasciata originariamente con Dgrn. 3544 del 23.6.1987, ed alimenta lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di S. Giorgio in Bosco (PD). Nell'ambito della concessione esistono 3 pozzi attivi denominati n.2, 3 e 4. L'acqua viene imbottigliata con la denominazione " In Bosco".

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare, se necessario, la manutenzione alle condutture di adduzione nonché interventi di migliorie per la razionalizzazione ed il potenziamento delle attrezzature di captazione, distribuzione e raccolta delle acque minerali.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Vera Seconda	Cittadella (PD)	Minerale	Manutenzione alle condutture di adduzione e migliorie

La concessione, di cui è titolare la Ditta Sanpellegrino Spa, è stata rilasciata originariamente con Dgrn. 2161 del 14.5.1996 ed alimenta lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di S. Giorgio in Bosco (PD). Nell'ambito della concessione esiste un pozzo attivo denominato " C". L'acqua viene imbottigliata con la denominazione " In Bosco".

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare, se necessario, la manutenzione alle condutture di adduzione nonché interventi di migliorie per la razionalizzazione ed il potenziamento delle attrezzature di captazione, distribuzione e raccolta delle acque minerali.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Fonte S.Benedetto	Scorzè (VE)	Minerale	Manutenzione alle condutture di adduzione e sostituzione colonne

La concessione, di cui è titolare la Ditta Acqua Minerale San Benedetto Spa, è stata rilasciata originariamente con Dm 11.11.1954 e alimenta lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di Scorzè (VE). Nell'ambito della concessione esistono 4 pozzi in attività denominati n. 11, 13, 14 e 15 ed il 14 bis in attesa di autorizzazione all'imbottigliamento. L'acqua viene imbottigliata con la denominazione "San Benedetto".

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare, se necessario, la manutenzione alle condutture di adduzione nonché la sostituzione delle colonne dei pozzi.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Guizza	Scorzè (VE)	Minerale	Manutenzione alle condutture di adduzione e sostituzione colonne

La concessione "Guizza" rilasciata con D.P.28.4.1970, alimenta lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di Scorzè di cui è titolare la Ditta Acqua Minerale San Benedetto Spa Nell'ambito della suddetta concessione sono attivi 3 pozzi. L'acqua viene imbottigliata con la denominazione "Guizza".

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare, se necessario, la manutenzione alle condutture di adduzione nonché la sostituzione delle colonne dei pozzi.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Fonte Delicata	Scorzè (VE)	Minerale	Manutenzione alle condutture di adduzione e sostituzione colonne

La concessione di acqua di sorgente denominata "Sorgente del Bucaneve, con Dgr 1206 del 5.5.2009, è stata trasformata in concessione di acqua minerale denominata "Fonte Delicata". Nell'ambito della concessione esiste un pozzo denominato " pozzo ovest n.3".

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare, se necessario, la manutenzione alle condutture di adduzione nonché la sostituzione della colonna del pozzo.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Fonte della Rondine	Paese (TV)	Minerale	Manutenzione alle condutture di adduzione e sostituzione colonne

La concessione Fonte della Rondine, rilasciata con Dgrn. 2508 del 6.8.2004 alla Ditta Acqua Minerale San Benedetto Spa attualmente non alimenta ancora alcun stabilimento ed ha al suo interno 2 pozzi.

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare, se necessario, la manutenzione alle condutture di adduzione nonché la sostituzione delle colonne dei pozzi.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Lissa	Posina (VI)	Minerale	Sostituzione di parte delle condutture e manutenzione straordinaria di consolidamento della galleria. - Ripresentazione -

La concessione, di cui è titolare la Ditta Fonti di Posina Spa, è stata rilasciata originariamente con Dgr n. 601 del 24.2.1976 e alimenta lo stabilimento in Comune di Posina (VI) che imbottiglia l'acqua con la denominazione "Lissa". Nell'ambito della concessione esistono 2 sorgenti.

Proposta :

La Ditta concessionaria ripropone la sostituzione di parte delle condutture e la manutenzione straordinaria, per consolidamento, della galleria, come già proposto e concesso negli anni 2006 -07 -08 -09 in fase di approvazione dei Programma lavori annuali.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere quanto richiesto dalla ditta, confermando quanto già concesso con l'approvazione dei Programma lavori 2006, 2007, 2008 e 2009.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Lora	Recoaro Terme (VI)	Minerale	Manutenzione alle condutture di adduzione e migliorie

La concessione, di cui è titolare la Ditta Sanpellegrino Spa, è stata rilasciata originariamente con D.P 31.7.1959 ed alimenta lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di Recoaro Terme (VI). Nell'ambito della concessione esistono 5 sorgenti attive. L'acqua viene imbottigliata con la denominazione "Recoaro".

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare, se necessario, la manutenzione alle condutture di adduzione nonché interventi di migliorie per la razionalizzazione ed il potenziamento delle attrezzature di captazione, distribuzione e raccolta delle acque minerali.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Nuova Lora	Recoaro Terme (VI)	Minerale	Manutenzione alle condutture di adduzione e migliorie

La concessione, di cui è titolare la Ditta Sanpellegrino Spa, è stata rilasciata con Dgrn.75 del 21.1.2005 ed alimenta lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di Recoaro Terme (VI). Nell'ambito della concessione esiste 1 sorgente attiva.

L'acqua viene miscelata e imbottigliata con la denominazione "Recoaro".

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare, se necessario, la manutenzione alle condutture di adduzione nonché interventi di migliorie per la razionalizzazione ed il potenziamento delle attrezzature di captazione, distribuzione e raccolta delle acque minerali.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Fonte Margherita	Torrebelvicino (VI)	Minerale	approfondimento delle opere di attingi_ mento e manutenzione alle condutture di adduzione - Ripresentazione-

La concessione, rilasciata originariamente con D.M. 13.5.1930 di cui è titolare la Ditta "Fonte Margherita Spa", alimenta lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di Torrebelvicino (VI).

Nell'ambito della concessione esistono 3 sorgenti attive la cui acqua viene imbottigliata con la denominazione "Fonte Margherita".

Proposta :

La Ditta ripropone, se necessario, l'approfondimento delle opere di attingimento delle sorgenti e la manutenzione straordinaria alle condutture di adduzione come già concesso con DD.GG.RR. n. 341 del 20.2.2007, n. 426 del 26.2.2008 e n.226 del 10.2.2009, di approvazione dei Programma lavori annuali.

Parere :

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di approfondimento e di manutenzione straordinaria confermando quanto già concesso con le sucitate DD.GG.RR. riguardanti l'approvazione del Programma lavori.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Camonda	Torrebelvicino (VI)	Minerale	Ricerca nuova captazione n.4, approfondimento opere di attingi mento e Manutenzione condutture adduzione - Ripresentazione -

La concessione, rilasciata originariamente con Dgrn.1463 del 6.5.1975 di cui è titolare la Ditta "Fonte Margherita Spa" alimenta lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di Torrebelvicino (VI).

Nell'ambito della concessione esistono 3 sorgenti attive e l'acqua viene imbottigliata con la denominazione "Azzurra".

Proposta:

La ricerca di una captazione da denominarsi "n.4" sul mappale 142 del fg. n. 4 del Comune di Torrebelvicino (VI), autorizzata con Dgrn. 373 del 28.02.2006 (Programma lavori 2006) e riproposta negli anni 2007-08-09 non ha dato esito favorevole. Viene pertanto riproposta la ricerca sul mappale 464 del fg.12 del Comune di Torrebelvicino (VI) che la Ditta dichiara di proprietà per la quota di 2/12 e per il restante in disponibilità, nonché la manutenzione starordinaria per approfondimento e alle condutture di adduzione.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la ripresentazione della proposta di nuova captazione, come già concesso con DD.GG.RR. n.373 del 28.02.2006, n. 341 del 20.2.2007, n. 426 del 26.2.2008 e n.226 del 10.2.2009, di approvazione dei Programma lavori annuali, nonchè la manutenzione starordinaria per approfondimento e alle condutture di adduzione.

Concessione	Comune	Termale/Minerale	Lavori straordinari
Acquaviva	Valli del Pasubio (VI)	Minerale	Ricerca nuovi siti per captazioni, ripristino casello n.5 e totale sostituzione condutture di adduzione

La concessione, di cui è titolare la Ditta Norda Spa, è stata rilasciata originariamente con D.M 28.3.1972 ed alimenta lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di Valli del Pasubio (VI)

Nell'ambito della concessione esistono n. 2 sorgenti e un pozzo. L'acqua viene imbottigliata con la denominazione "Acquaviva".

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare ricerche per rinvenire nuove captazioni, effettuare il ripristino del casello n.5 dismesso nel 2000 ed effettuare la totale sostituzione della conduttura di adduzione allo stabilimento di imbottigliamento.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere quanto richiesto dalla Ditta per quanto riguarda il ripristino del casello e la sostituzione della conduttura di adduzione.

Si ritiene di non accogliere la ricerca, in quanto non supportata dalla documentazione necessaria.

Concessione	Comune	Termale/Minerale	Lavori straordinari
Fonte dolomiti	Valli del Pasubio (VI)	Minerale	Totale sostituzione della conduttura di adduzione - ripresentazione-

La concessione, di cui è titolare la Ditta Norda Spa, è stata rilasciata originariamente con D.P.n.9365 in data 11.6.1958 ed alimenta lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di Valli del Pasubio (VI).

Nell'ambito della concessione esistono n. 3 sorgenti e due pozzi autorizzati alla miscela con Ddrn.195 del 23.10.2008. L'acqua viene imbottigliata con la denominazione "Pasubio".

Proposta:

La Ditta ripropone la sostituzione totale della conduttura di adduzione allo stabilimento di imbottigliamento come già approvato con Dgr 226 del 10.2.2009 di approvazione dei Programma lavori annuali.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di sostituzione come già concesso con Dgr 226/09 di approvazione del Programma Lavori.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Fonte Regina	Valli del Pasubio (VI)	Minerale	Manutenzione alle condutture di adduzione

La concessione di cui è titolare la Ditta Fonte Regina Staro S.a.s. di Zanoni Ruggero e C. è stata rilasciata originariamente con Dm 21.8.1930. Nell'ambito della concessione esiste 1 sorgente che alimenta lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di Valli del Pasubio (VI).

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare, se necessario, la manutenzione alle condutture di adduzione

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Sorgente Lonera	Valli del Pasubio (VI)	Minerale	Manutenzione alle condutture di adduzione

La concessione di cui è titolare la Ditta "Fonte Regina Staro S.a.s. di Zanoni Ruggero e C. ", è stata rilasciata originariamente con Dgrn.2068 del 7.4.1981. Nell'ambito della concessione esistono 2 sorgenti

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare, se necessario, la manutenzione alle condutture di adduzione.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Sorgente Alba	Valli del Pasubio (VI)	Minerale	Manutenzione condutture di adduzione e approfondimento opere di attingim.

La concessione, di cui è titolare la Ditta Fonte Margherita S p.A., è stata rilasciata originariamente con D.P.13.6.1969 e alimenta lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di Torrebelvicino (VI).

Nell'ambito della concessione esistono n. 3 sorgenti attive n. 1 Sorgente Alba, n. 2, Sorgente Giotti, e n. 3 Sorgente Albaviva. L'acqua viene imbottigliata con denominazione "Sorgente Alba":

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare, se necessario, la manutenzione alle condutture di adduzione nonché l' approfondimento delle opere di attingimento.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Baratti	Valli del Pasubio (VI)	Minerale	Nuova captazione

La concessione rinunciata nel 1995, è stata conferita alla Ditta Fonte Margherita S p.A. con Dgr n. 1825 del 23.6.2009. Nell'ambito del conferimento al punto 6 del deliberato, è stato approvato il Programma di coltivazione, che prevede la ricerca di altre sorgenti. Attualmente nella concessione esistono n. 2 sorgenti attive denominate Pozza e Pagliosa.

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare la ricerca sui mappali n.1049 e 1050 del foglio 11 del Comune di Valli del Pasubio, di proprietà della stessa.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta, come già approvato con Dgr n. 1825/09 di conferimento.

2) concessioni per acque idropinico/termale

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Bagni di Giunone	Caldiero (VR)	Idropinico/Termale	Ripresentazione Nuovo pozzo

La concessione, di cui è titolare il Comune di Caldiero, è stata rilasciata con Dm 21.10.1968 e successivamente ampliata con Dgr n.43 del 14.1.1998. Nella concessione attualmente esistono due vasche interessate da polle sorgive e da due pozzi, di cui uno realizzato in epoca anteriore al 1931 in una delle due vasche.

Proposta:

Il Comune di Caldiero ripropone la richiesta effettuata nel 2009 di poter perforare un nuovo pozzo esplorativo sul mappale n. 594 del fg.n.7 del Comune di Caldiero di proprietà dello stesso, al fine di ricavare dati significativi sull'andamento delle temperature e sulla disponibilità idrica del sottosuolo anche in previsione del futuro potenziamento dello stabilimento denominato " Terme di Giunone".

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di nuova perforazione, come già approvato con Dgr 226 del 10.2.2009 di approvazione dei Programma lavori annuali.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Villa dei Cedri	Lazise (VR)	Idropinico/Termale	Manutenzione alle condutture di adduzione

La concessione, di cui è titolare la Ditta Villa dei Cedri S.p.a, è stata rilasciata con Dgr n.56 del 14.1.1997. Nella concessione attualmente esistono due pozzi che servono ad alimentare lo stabilimento Idropinico/termale denominato "Villa dei Cedri".

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare la manutenzione alle condutture di adduzione.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Benaglia	Lazise (VR)	Idropinico/Termale	Manutenzione alle condutture di adduzione

La concessione, di cui è titolare la Ditta Villa dei Cedri Spa è stata rilasciata con Dgr n.257 del 2.2.1999. Nella concessione attualmente esiste un pozzo, le cui acque miscelate a quelle della concessione "Villa dei Cedri", servono ad alimentare lo stabilimento Idropinico/termale denominato " Villa dei Cedri".

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare la manutenzione alle condutture di adduzione.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Primavera	Salzano (VE)	Idropinico/Termale	Manutenzione alle condutture di adduzione

La concessione, di cui è titolare la Ditta CTN Srl è stata rilasciata con Dgr n.6477 del 5.11.1992. Nella concessione attualmente esiste 2 pozzi attivi ed uno in fase di completamento, le cui acque servono ad alimentare lo stabilimento Idropinico/termale denominato " Terme Primavera".

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare la manutenzione alle condutture di adduzione.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

2) concessioni termali ricadenti all'interno del bacino termale euganeo

Per tutti i programmi lavori presentati all'interno del Bacino termale euganeo, la Gestione Unica del B.I.O.C.E., a seguito di verifica, ha espresso parere favorevole.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Bonato	Abano Terme (PD)	Termale	Proroga perforazione nuovo pozzo

La concessione di cui è titolare la Ditta Consorzio Cristoforo Colombo è stata rilasciata originariamente con D.M.2.3.1960. All'interno della concessione sono attivi n.5 pozzi (n.1, 4, 5, 8 e 9) che somministrano l'acqua agli stabilimenti termali denominati "Astoria", "Columbus", "Casa di Cura", "Cristoforo", "Dolomiti", "Magnolia" ed "Alexander".

Proposta:

La Ditta concessionaria chiede la proroga della perforazione del pozzo denominato n."10" sul mappale n.161, fg.n.18 del Comune di Abano Terme dichiarato in disponibilità, in sostituzione del pozzo denominato "n. 3", inattivo, che una volta rinvenuta la risorsa, verrà cementato, come già concesso con Dgr n. 341 del 20.2.2007 e riconfermato con Dgr n. 426 del 26.2.2008 e Dgr226 del 19.2.2009 di approvazione dei Programma Lavori.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di proroga della nuova perforazione in sostituzione del pozzo denominato "n.3" che, una volta rinvenuta la risorsa, verrà chiuso mediante cementazione, come già accordato con le DD.GG.RR. sopra citate.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Buja Monteortone	Abano Terme (PD)	Termale	Proroga perforazione nuovo pozzo

La concessione, rilasciata originariamente con Dm 20.7.1931 è stata successivamente conferita con Dgr n. 4370 del 27.7.1990 alla Ditta Nuovo Reve Monteortone S.r.l è stata ampliata con Dgrn. 5042 del 3.10.1995. All'interno della concessione sono attualmente attivi 2 pozzi che somministrano l'acqua allo stabilimento termale denominato " Reve ".

Proposta:

La Ditta concessionaria chiede la proroga per la terebrazione del pozzo n."15" sul mappale n. 51 dei fg.li n.5 e n.15 del Comune di Abano Terme, di cui la Ditta dichiara la disponibilità, in sostituzione del pozzo "n.11" che, una volta rinvenuta la risorsa, verrà cementato, come già accordato con Dgr n. 426 del 26.2.2008 di approvazione dei Programmi Lavori.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di proroga di nuova perforazione in sostituzione del pozzo denominato n.11 che, una volta rinvenuta la risorsa, verrà chiuso mediante cementazione in presenza di un funzionario regionale.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Hotel Trieste e Victoria	Abano Terme (PD)	Termale	Proroga perforazione nuovo pozzo e spostamento punto di perforazione

La concessione di cui è titolare la Ditta G.B.Thermae Hotels Srl, è stata rilasciata originariamente con Dm 20.7.1931. All'interno della concessione sono attualmente attivi due pozzi denominati " n. 6" e "n. 7 " che alimentano lo stabilimento denominato " Trieste e Victoria ".

Proposta:

La Ditta concessionaria chiede la proroga e lo spostamento della perforazione del pozzo denominato "n.8" sul mappale 118 Fg.18 allegato B, del Comune di Abano Terme, di cui dichiara la proprietà, in sostituzione del pozzo denominato "n. 6" che, una volta rinvenuta la risorsa, verrà cementato, come già concesso con DD.GG.RR. n.341 del 20.2.2007,n. 426 del 26.2.2008 e n.226 del 10.2.2009 di approvazione dei Programmi Lavori.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la richiesta di proroga e di spostamento della perforazione in sostituzione del pozzo denominato "n.6" che, una volta rinvenuta la risorsa, verrà chiuso mediante cementazione, come già concesso con DD.GG.RR. sopra citate.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Montirone	Abano Terme (PD)	Termale	Proroga perforazione nuovo pozzo

La concessione è stata rilasciata originariamente con Dm 2.9.1930. All'interno della concessione di cui sono titolari le ditte Delta B. e B. Srl ed E.M.P.A.M., esistono n. 8 pozzi di cui 5 attivi (n.13,16, 18, 20, 21 e 22) e tre inutilizzati (n.9,15,19) da cementare. I pozzi attivi alimentano gli stabilimenti termali denominati "Orologio", "Savoia" "Internazionale" "Mioni Pezzato" "Villa Pace" "Due Torri" e "Columbia";

Proposta:

La Ditta concessionaria chiede la proroga della perforazione del pozzo denominato "n.23" su area di proprietà del comune, in sostituzione del pozzo denominato "n. 9" che, una volta rinvenuta la risorsa, verrà cementato, come già concesso con Dgr n. 341 del 20.2.2007 e riconfermato con DD.GG.RR .n. 426 del 26.2.2008 e n.226 del 10.2.2009. Si ricorda che il nuovo pozzo ha interesse ad essere realizzato in quanto diventerà parte integrante di un futuro progetto pilota allo studio, che potrebbe essere realizzato congiuntamente alla Regione, per uso di acqua termale a più stabilimenti e poi quale acqua geotermica all'interno di un circuito predefinito, ad uso riscaldamento di edifici funzionali ad uso pubblico.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di proroga della perforazione del pozzo " n. 23", subordinandola alla disponibilità del terreno da parte del Comune, come già accordato con le DD.GG.RR. sopra citate.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Piovego	Abano Terme (PD)	Termale	Proroga perforazione nuovo pozzo

La concessione, di cui è titolare la Ditta Hotel Terme Roma Snc di Solito Carmela e C., è stata rilasciata con Dm 23.1.1934. All'interno della concessione sono attivi due pozzi (n.3 e n. 4) che alimentano lo stabilimento denominato "Roma".

Proposta:

La Ditta chiede la proroga della perforazione del nuovo pozzo sul mappale n.170 del fg.n.12 allegato B del Comune di Abano Terme, dichiarato in disponibilità, come accordato con Dgrn.226 del 10.2.2009;

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di proroga di nuova perforazione con la prescrizione che, per la salvaguardia dell'equilibrio idrico del Bacino Euganeo, al rinvenimento utile della risorsa, il pozzo meno produttivo dei due attualmente attivi, venga cementato come già accordato con Dgrn.226 del 10.2.2009;

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Strada comunale Marzia	Abano Terme (PD)	Termale	Proroga perforazione nuovo pozzo

La concessione, di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E, è stata rilasciata con D.M.18.4.1942. All'interno della concessione, poiché i pozzi esistenti sono stati tutti cementati, non ci sono attualmente pozzi attivi.

Proposta:

La Gestione Unica del B.I.O.C.E chiede la proroga della perforazione del pozzo denominato "n.10" sul mappale 98 fg.n.18 del Comune di Abano Terme, di proprietà della società Smeraldo Srl, di cui il concessionario dichiara la disponibilità alla perforazione, come già accordato con Dgr n. 341 del 20.2.2007 e riconfermato con Dgrn. 426 del 26.2.2008 e Dgrn.226 del 10.2.2009 di approvazione dei Programma lavori. Si ricorda che il nuovo pozzo richiesto ha interesse ad essere realizzato in quanto diventerà parte integrante di un futuro progetto pilota allo studio, che potrebbe essere realizzato congiuntamente alla Regione, per uso di acqua termale a più stabilimenti e poi quale acqua geotermica all'interno di un circuito predefinito, ad uso riscaldamento di edifici funzionali ad uso pubblico.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di proroga come già accordato con le DD.GG.RR. sopra citate.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Strada Pastore	Abano Terme (PD)	Termale	Proroga perforazione nuovo pozzo

La concessione, di cui è titolare la Ditta Hotel Terme Helvetia Srl, è stata rilasciata con D.M.10.10.43. All'interno della concessione, sono attivi due pozzi (n. 4 e n. 5) che alimentano lo stabilimento denominato "Helvetia".

Proposta :

La Ditta chiede la proroga della perforazione di un nuovo pozzo denominato " n. 6 " sul mappale n. 176 del fg.n. 18 allegato A e C del Comune di Abano Terme, su terreno di proprietà della parrocchia Sacro Cuore di Gesù come accordato con Dgrn.226 del 10.2.2009;

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di proroga della nuova perforazione come accordato con Dgrn.226 del 10.2.2009, subordinandola all'acquisizione dell'assenso e della disponibilità del terreno da parte della Curia, e con la prescrizione che, per la salvaguardia dell'equilibrio idrico del Bacino Euganeo, al rinvenimento utile della risorsa, il pozzo meno produttivo dei due attualmente attivi, venga cementato.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Therme di Teolo	Teolo (PD)	Termale	Proroga perforazione nuovo pozzo

La concessione, di cui sono titolari le ditte Giuliani Srl e Tria Srl, è stata rilasciata con Dgr n. 2067 del 7.4.1981. All'interno della concessione, sono attivi tre pozzi (n. 6, n.8 e n.9) che alimentano gli stabilimenti denominati "Michelangelo" e "Leonardo Da Vinci".

Proposta:

La Ditta chiede la proroga della perforazione di un nuovo pozzo da denominarsi "n.10" su mappale n. 233 del Fg.n. 12 del Comune di Teolo, dichiarato in disponibilità, in sostituzione del pozzo denominato "n. 6" che, una volta rinvenuta la risorsa, verrà cementato, come accordato con Dgrn.226 del 10.2.2009;

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di proroga di perforazione del nuovo pozzo, come accordato con Dgrn.226 del 10.2.2009, in sostituzione del pozzo denominato "n 6" che, una volta rinvenuta la risorsa, verrà cementato.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Zanardi	Teolo (PD)	Termale	Ripresa perforazione pozzo

La concessione, di cui è titolare la Ditta Terme Villa Pace S.r.l, è stata rilasciata con Dm 7.3. 1950. All'interno della concessione è attivo un unico pozzo denominato "n. 5" che alimenta lo stabilimento denominato "Villa Pace".

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare la ripresa dei lavori della perforazione del pozzo n.6, autorizzata con Dgrn.448 del 15.2.2000 e sospesi a causa di lavori edilizi. I lavori di ripresa sono già stati autorizzati con Dgr n. 349/02, Dgr n. 892/2004, e Dgr n. 373/2006 di approvazione programmi lavori.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di ripresa dei lavori come autorizzato con le DD.GG. RR. sopra citate.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Commodore	Montegrotto Terme(PD)	Termale	Proroga perforazione nuovo pozzo

La concessione, di cui è titolare la Ditta Terme Delta Hotel Spa, è stata rilasciata con D.M.19.7.1966. All'interno della concessione sono attivi due pozzi (n. 5 e n. 6) che alimentano lo stabilimento "Commodore".

Proposta:

La Ditta chiede la proroga della perforazione di un nuovo pozzo sul mappale n. 63 del fg. 6 del Comune di Montegrotto Terme, terreno di cui il concessionario dichiara la disponibilità, come accordato con Dgrn.226 del 10.2.2009;

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di proroga della nuova perforazione come accordato con Dgrn.226 del 10.2.2009, con la prescrizione che, per la salvaguardia dell'equilibrio idrico del Bacino Euganeo, al rinvenimento utile della risorsa, il pozzo meno produttivo dei due attualmente attivi, venga cementato.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Grand Hotel	Montegrotto Terme (PD)	Termale	Proroga Perforazione nuovo pozzo

La concessione, di cui è titolare la Ditta Stemma 8 Srl, è stata rilasciata con D.M.24.10.1966. All'interno della concessione sono attivi due pozzi (n. 1 e n.2) che alimentano gli stabilimenti "Grand Hotel Terme "e "Olimpia".

Proposta:

La Ditta concessionaria chiede la proroga della perforazione del nuovo pozzo "n.3" sul mappale n.1204 del fg.n. 7 allegato B del Comune di Montegrotto Terme, terreno di cui il concessionario dichiara la disponibilità, come accordato con Dgrn.226 del 10.2.2009. A perforazione conclusa, la Ditta chiede di mantenere uno dei due pozzi esistenti, di scorta.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di nuova perforazione con la prescrizione che, per la salvaguardia dell'equilibrio idrico del Bacino Euganeo, al rinvenimento utile della risorsa, il pozzo meno produttivo dei due attualmente attivi, venga cementato.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Mezzavia Pestoni	Montegrotto Terme (PD)	Termale	Proroga perforazione nuovo pozzo

La concessione, di cui è titolare la Ditta Hotel Terme Olimpia S.a.s. di Albertin Nadia, Daniela e C., è stata rilasciata con D.M.29.10.1952. All'interno della concessione, non ci sono pozzi.

Proposta :

La Ditta chiede di poter prorogare i lavori per la realizzare un pozzo come già a suo tempo autorizzato con Dgrn.773/94 del P.A.L.1994, su terreno comunale, di cui il concessionario non ha ancora la disponibilità, ma dichiara di aver intrapreso la trattativa con il Comune per poter eseguire l'opera, come già accordato con Dgr n.341 del 20.2.2007 e riconfermato con Dgrn. 426 del 26.2.2008 e Dgrn.226 del 10.2.2009 di approvazione dei programmi lavori.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di proroga come già accordato con le DD.GG.RR. sopra citate, subordinandola alla disponibilità del terreno da parte del Comune di Montegrotto Terme.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Mioni	Montegrotto Terme (PD)	Termale	nuovo pozzo

La concessione di cui è titolare il sig. Mioni Giovanni è stata rilasciata con D.M.29.1.1959. All'interno della concessione sono attivi due pozzi che alimentano lo stabilimento termale denominato " Mioni".

Proposta:

La Ditta concessionaria chiede, poichè il pozzo " n.1" non viene usato in quanto eroga materiale limoso -sabbioso e il pozzo "n.2" ha avuto un calo di temperatura, di perforare un nuovo pozzo denominato " n.3" sui mappali n. 138 e 1024 del Fg 7 del Comune di Montegrotto Terme, su terreno dichiarato in disponibilità e di procedere all'eventuale recupero dei due pozzi esistenti.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di nuova perforazione con la prescrizione che, per la salvaguardia dell'equilibrio idrico del Bacino Euganeo, al rinvenimento utile della risorsa, il pozzo meno produttivo dei due esistenti, venga cementato.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Romana	Montegrotto Terme (PD)	Termale	nuovo pozzo

La concessione di cui è titolare la Ditta "Romana Snc di Aldo Buja e C." è stata rilasciata con Dm 15.9.1969. All'interno della concessione attualmente inattiva, insistono due pozzi denominanti "n.1" e "n. 2", di cui un solo è attivo.

Proposta:

La Ditta concessionaria chiede, in vista della realizzazione di un nuovo stabilimento termale, di perforare un nuovo pozzo denominato " n.3" sul mappale n.1353 del fg. 2 del Comune di Montegrotto Terme, su terreno dichiarato in disponibilità, in sostituzione del pozzo denominato "n. 1", attualmente inattivo che, una volta rinvenuta la risorsa, verrà cementato.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di perforazione del nuovo pozzo, in sostituzione del pozzo denominato "n 1" che, una volta rinvenuta la risorsa, verrà cementato.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
San Daniele	Montegrotto Terme (PD)	Termale	nuovo pozzo

La concessione di cui è titolare la Ditta " Hotel Garden Spa e stata rilasciata con Dm 1.9.1966. All'interno della concessione. All'interno della concessione insistono un pozzo inattivo denominato n. 1", e due attivi denominati " n.2" e " n.4", che alimentano lo stabilimento termale denominato "Garden".

Proposta:

La Ditta concessionaria chiede di perforare un nuovo pozzo denominato " n.5" sul mappale n.157 del Fg.1 del Comune di Montegrotto Terme, su terreno dichiarato in disponibilità, in sostituzione del pozzo denominato "n. 1", attualmente inattivo che, una volta rinvenuta la risorsa, verrà cementato.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di perforazione del nuovo pozzo, in sostituzione del pozzo denominato "n 1" che, una volta rinvenuta la risorsa, verrà cementato.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Terme Romane	Montegrotto Terme (PD)	Termale	Proroga perforazione e spostamento nuovo pozzo

La Concessione, di cui è titolare la Ditta Lucas Srl, è stata rilasciata con Dm 3.10.1967. All'interno della concessione sono attivi due pozzi (n. 2 e n. 3) che alimentano lo stabilimento denominato "Esplanade Tergesteo".

Proposta:

La Ditta concessionaria, chiede la proroga e lo spostamento dell'ubicazione del pozzo denominato "n.4" già concesso con Dgr n. 562 del 25.2.2005 e prorogato con i successivi programmi lavori. (DD.GG.RR. n. 341/07 n. 426/08 226/2009). La nuova ubicazione presenta vantaggi di facilità di accesso e di allacciamento alla rete di eduzione esistente, nonché è di proprietà della Ditta concessionaria. Il pozzo verrà perforato sul map. n.1498 del Fg.7 del Comune di Montegrotto Terme (PD).

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accordare la proposta di spostamento e di proroga per la perforazione del nuovo pozzo già concesso con le precedenti DD.GG.RR. di approvazione Programma Lavori.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Terme Venere	Montegrotto Terme (PD)	Termale	Proroga perforazione nuovo pozzo

La Concessione, di cui sono titolari le ditte E.N.P.A.M. e Terme Berta S.rl., è stata rilasciata con D.M.13.7.1964. All'interno della concessione sono attivi due pozzi (n. 2 e n. 3) che alimentano gli stabilimenti denominati " Bertha" e "Caesar".

Proposta:

Le ditte chiedono la proroga dei lavori di perforazione di un pozzo denominato "n.4" sul mappale n.77 fg.n.2 del Comune di Montegrotto Terme di cui i concessionari dichiarano la proprietà, come già accordato con Dgr n. 341 del 20.2.2007 e confermato con Dgrn. 426 del 26.2.2008 e Dgr n. 226 del 10.2. 2009 di approvazione Programma lavori.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di proroga della perforazione accordata con Dgr n. 341 del 20.2.2007 e confermato con Dgrn. 426 del 26.2.2008 e Dgr n. 226 del 10.2. 2009 di approvazione Programma lavori.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Umiliana	Montegrotto Terme (PD)	Termale	Proroga perforazione Nuovo pozzo

La concessione, di cui è titolare la Ditta Hotel Sollievo Terme Srl, è stata rilasciata con Dm 29.1.1959. All'interno della concessione sono attivi due pozzi (n. 2 e n. 4) che alimentano lo stabilimento denominato "Sollievo".

Proposta :

La Ditta concessionaria chiede la proroga dei lavori di realizzazione del pozzo " n.5" sul mappale n. 416 del fg.8 allegato C, del Comune di Montegrotto Terme, terreno di cui il concessionario dichiara la disponibilità, in sostituzione del pozzo denominato "n 3", come già accordato con Dgr n. 226 del 10.2.2009 di approvazione Programma lavori. Una volta rinvenuta la risorsa, il pozzo "n. 3" verrà cementato.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di proroga perforazione del pozzo, in sostituzione del pozzo denominato "n. 3" che verrà cementato.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Regazzoni	Galzignano Terme (PD)	Termale	Proroga perforazione nuovo pozzo

La concessione di cui è titolare la Ditta Regazzoni Terme Srl, è stata rilasciata con Dgrn.5728 del 10.10.81. All'interno della concessione sono attivi 2 pozzi (n. 1 e 4)

Proposta:

La Ditta chiede la proroga dei lavori di perforazione di un pozzo denominato "n.5", sul mappale n. 172 del fg.n.8 del Comune di Galzignano Terme, che la Ditta dichiara in disponibilità, come già concesso con Dgr n.426 del 26.2.2008 e Dgr n.226 del 10.2.2009 di approvazione Programma lavori.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di proroga della perforazione accordata con la DD.GG.RR. sopra citate.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Mazzuccato	Torreglia	Termale	Nuova somministrazione-ripresentazione e macerazione fango.

La concessione di cui è titolare la Ditta Terme di Torreglia Snc di Barbiero Dino e Franco è stata rilasciata con Dgr n.4347 del 6.9.1983, ha al suo interno un pozzo ed è momentaneamente inattiva.

Proposta

La Ditta concessionaria è in attesa di poter somministrare acqua termale alla "Società Euganea Lago Rosa", in quanto la stessa società ha in fase progettuale un Centro Termale. La nuova somministrazione era stata già autorizzata in sede di approvazione del programma lavori 2002 e 2003 e nuovamente con l'approvazione del Programma Lavori 2007. In attesa dell'approvazione del progetto, la Ditta ripresenta domanda di somministrazione e di utilizzo dei laghetti esistenti per la macerazione e rigenerazione del fango.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di una nuova somministrazione per le motivazioni contenute nella nota di cui sopra espresse in sede di approvazione del Programma Lavori 2002- 2003 e con Dgr n. 341 del 20.2.2007 di approvazione del Programma Lavori 2007 e di utilizzo dei laghetti per la macerazione e rigenerazione del fango.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Ferro di Cavallo	Battaglia terme (PD)	Termale	Manutenzione straordinaria alle tubature

La concessione, di cui è titolare la Ditta Ferro di Cavallo Srl è stata rilasciata con Dgr n.3747 del 26.11.2004. Nella concessione attualmente esiste due pozzi.

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare la manutenzione straordinaria alle tubature.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

3) Concessioni termali ricadenti fuori bacino termale euganeo

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Goethe	Pescantina (VR)	Termale	Nuovo pozzo

La concessione, di cui è titolare la Ditta Hotel Goethe Snc di Zuliani Flavio e Roberto è stata rilasciata con Dgrn..2466 del 13.9. 2005 All'interno della concessione sono attivi 2 pozzi denominatio " n.1" e" n. 2" di portata rispettivamente di 300 e 700 Litri/ minuto.

Proposta:

La Ditta concessionaria, in previsione dell'inizio lavori del nuovo stabilimento termale previsto per aprile 2010, chiede di poter perforare un nuovo pozzo, in quanto il pozzo " n.1" realizzato per primo, ha una portata ridotta. Il pozzo denominato "n. 3" verrà realizzato sul mappale n. 80 del Fg.2 del Comune di Pescantina (VR), dichiarato in proprietà, e servirà a somministrare acqua allo stabilimento. Una volta rinvenuta la risorsa, il pozzo n. 1 verrà mantenuto solo per scopi scientifici per il monitoraggio della falda.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta di nuova perforazione. Con la prescrizione che una volta realizzato il nuovo pozzo, la portata massima complessiva dovrà rispettare i limiti imposti dalla Dgr n. 2466 di rilascio della concessione.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Caesius	Bardolino (VR)	Termale	Manutenzione alle condutture di adduzione

La concessione di cui è titolare la Ditta Europlan S.p.a è

stata conferita con Dgr n.878 del 18.3.2006 ed ha al suo interno due pozzi attivi, che alimentano lo stabilimento termale denominato " Caesius"

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare, la manutenzione alle condutture di adduzione.

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

4) Concessioni geotermiche

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Vicenza	Vicenza	Geotermica	Manutenzione alle condutture di adduzione

La concessione, di cui è titolare la Ditta AIM, è stata rilasciata con DP n. 18 del 29.1.2008 di unificazione delle concessioni denominate "Vicenza" e "Vicenza 1". All'interno della concessione è attivo un pozzo.

Proposta:

La Ditta chiede di poter effettuare la manutenzione alle condutture di adduzione

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

Concessione	Comune	Tipologia	Lavori straordinari
Orchidea	Galzignano Terme	Geotermica	Manutenzione alle condutture di adduzione

La concessione, rilasciata con D.M.10.08.1970 e trasformata per uso geotermico con Ddr. n. 43 del 7.2.2002. Con D.P.G.R. n. 171 del.2.9.2009 è stata pronunciata la decadenza della titolarità della concessione per fallimento della Ditta concessionaria. All'interno della concessione sono attivi tre pozzi.

Proposta:

Si chiede di poter effettuare, se necessario, la manutenzione alle condutture di adduzione

Parere:

Il parere della Giunta regionale è di accogliere la proposta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 237 del 9 febbraio 2010

Ditta:Bibione Terme Spa. Rinnovo della concessione di acqua termale denominata "Terme di Bibione", sita a Bibione in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) - Lr n. 40 del 10.10.1989.

[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di rinnovare, per quanto esposto in premessa, alla Ditta Bibione Terme S.p.a con sede in Via delle Colonie n.3, Bibione, Comune di San Michele al Tagliamento (VE), C.F.00828200279, - la concessione di acqua termale denominata "Terme di Bibione" sita a Bibione - Comune di San Michele al Tagliamento (VE), per la durata di anni 21 a decorrere dal 21.12.2007, data di scadenza del precedente rinnovo, e quindi fino al 21.12.2028;
2. di stabilire che il presente atto modifica ed integra i precedenti atti di concessione di cui alla Dgrn. 6574 del 21.12.1982 di rilascio e la Dgr n.1895 del 1.6.1999 di riduzione dell'area, che restano validi per quanto non in contrasto con la presente Deliberazione;
3. di stabilire e prescrivere che la Ditta titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato Disciplinare di concessione, (allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto e della concessione:
4. di stabilire e prescrivere che per eventuali nuove perforazioni, da presentare nell'ambito del Programma annuale dei lavori o sue varianti dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dall'art.5 del D.lgs30.5.2008, n.117, in merito alla predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione; tale piano dovrà essere approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Geologia e Attività Estrattive;
5. di prendere atto dell'esistenza e consistenza delle pertinenze minerarie, come da documentazione agli atti;
6. di stabilire e prescrivere un limite massimo di portata estraibile dai pozzi della concessione di 17,4 litri al secondo. Tale portata, tuttavia, potrà essere adeguata dalla Giunta regionale, sulla base di indagini idrogeologiche e prove in pozzo effettuate;
7. di stabilire e prescrivere che a tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione siano collegate allo stabilimento esclusivamente mediante idonee tubature e pertinenze. È quindi vietato, salvo diversa autorizzazione, il trasporto della risorsa allo stabilimento con autobotti e/o contenitori;
8. di prescrivere alla Ditta concessionaria l'obbligo di trascrivere, ai sensi dell'art.27 della Lr 40/1989, il presente atto alla conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e di far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;
9. di stabilire che le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente atto devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della Lr 40/1989 e può, tra l'altro, comportare la decadenza della concessione.
10. di stabilire infine che la concessione è accordata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 238 del 09 febbraio 2010

Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto. Attuazione prima fase. Approvazione Convenzione Operativa per l'attuazione della prima fase.

[Convenzioni]

La Giunta Regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la Convenzione Operativa (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce la prima fase di attuazione dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2414 del 4 agosto 2009;
2. di demandare al Segretario regionale agli Affari Regionali la sottoscrizione della Convenzione Operativa autorizzandolo ad apportare ogni modifica e/o integrazione ritenuta necessaria nell'interesse regionale;
3. di demandare al Dirigente della Direzione Sistema Informatico l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione dell'intervento e l'assunzione dell'impegno di spesa.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 239 del 9 febbraio 2010

Legge regionale n.12 del 8 maggio 2009 " Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Ulteriori disposizioni applicative concernenti l'operatività dei nuovi Consorzi di bonifica. Allegati A, B, C, D, E, F, G, H.

[Bonifica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, sulla base di quanto contenuto nelle premesse, gli allegati sotto elencati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contengono i regolamenti tipo, le linee guida, nonché le prescrizioni indispensabili per consentire la tempestiva ed omogenea attivazione dei nuovi Consorzi di bonifica, istituiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 2009:
   - Allegato A "Regolamento tipo per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia";
   - Allegato B "Regolamento tipo per la gestione dell'archivio consortile";
   - Allegato C "Regolamento tipo per la consultazione dell'archivio storico consortile";
   - Allegato D "Fac-simile di convenzione per il deposito dell'archivio storico del Consorzio presso l'archivio di...";
   - Allegato E "Linee guida in ordine agli incentivi e spese per la progettazione in applicazione dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";
   - Allegato F "Regolamento tipo per la costituzione e il funzionamento di Commissioni consultive consortili";
   - Allegato G "Linee guida per la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a prestazioni esterne al personale dipendente";
   - Allegato H "Linee guida per la predisposizione del Programma pluriennale di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione";
2. di disporre che i nuovi Consorzi di bonifica procedano, con formale atto deliberativo dei competenti organi, alla tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni contenute negli allegati di cui al punto 1;
3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura della trasmissione ai Consorzi di bonifica delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della verifica della loro puntuale osservanza da parte dei Consorzi medesimi.

Allegato A

Regolamento tipo per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni disciplinano l'esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e delle forniture individuati nello stesso ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti.

Art. 2 - Divieto di frazionamento

È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi (lavori, servizi e forniture) allo scopo di procedere alla loro esecuzione in economia.

Art. 3 - Modalità di esecuzione

I lavori, i servizi e le forniture in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, senza l'intervento di alcun imprenditore, con materiali, utensili e mezzi d'opera già di proprietà o appositamente acquistati o noleggiati, con personale dipendente dal Consorzio;
b) a cottimo mediante l'affidamento a ditte o aziende di nota capacità ed idoneità, previa richiesta di offerte contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, dei relativi prezzi, delle modalità di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile dal Consorzio;

Art. 4 - Lavori in economia

I lavori che possono essere eseguiti in economia, nel ri-

spetto delle sei categorie generali previste dall'art 125 comma 6 del Dlgs 163/2006, sono i seguenti:

a) difesa dalle inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei canali e dei corsi d'acqua consorziali, chiusura di piccole rotte negli argini e sgombro delle foci dei canali di scolo e di irrigazione;
b) pulizia e sfalcio degli argini e canali di bonifica e l'estirpamento delle erbe acquatiche lungo gli alvei;
c) ripresa di frane delle sponde dei canali e la rimozione di parziali interrimenti nel fondo dei canali stessi;
d) riparazione e sostituzione di tubazioni irrigue;
e) manutenzione, riparazione ed adeguamento degli immobili consortili, dei relativi impianti, infissi e manufatti, anche sotto il profilo della sicurezza;
f) consolidamento e demolizione dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché rimozione dei materiali rovinati;
g) riparazioni meccaniche, elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche di impianti di bonifica ed irrigazione ed adeguamenti in materia di sicurezza;
h) sostituzione di apparecchiature deteriorate di impianti o immobili consortili;
i) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
j) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
k) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
l) lavori di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di compiere i lavori;
m) la manutenzione di opere ed impianti consortili, di cui alle tipologie di lavori individuate dalla lettera a) alla lettera h) di importo superiore ad € 100.000, qualora l'esigenza dell'intervento sia rapportata ad eventi imprevedibili tali da non consentire di eseguire i lavori con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121 e 122 del D.Lgs. n.163/2006.

Art. 5 - Lavori: soglia e procedure di applicazione

Il limite massimo di spesa per ogni singolo lavoro eseguito in economia non potrà eccedere l'importo di 200.000 €,

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 €.

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 € e fino al limite dei 200.000 € l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento:

- previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per importi compresi tra € 40.000 ed € 50.000;
- previa consultazione di almeno cinque operatori economici, mediante gara ufficiosa oltre € 50.000.

La consultazione di almeno cinque operatori sarà realizzata se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici approvati dall'organo esecutivo del Consorzio come previsto dall'art. 10 delle presenti disposizioni.

Per lavori di importo inferiore a 40.000 € è consentito l'affidamento diretto, previa acquisizione di specifico preventivo di spesa via postale/fax/mail.

Art. 6 - Servizi e forniture in economia

I servizi e le forniture che possono essere eseguiti in economia sono i seguenti:

a) forniture dei materiali di ogni specie, degli utensili e altri oggetti necessari per le centrali idroelettriche, per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione e per la redazione di progetti;
b) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di mobili ed arredi, di apparecchi di registrazione acustica o visiva, di materiale hardware e software, di telefonia mobile, nonché di accessori e parti di ricambio;
c) locazioni per breve tempo d'immobili con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali di proprietà;
d) riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature e conservazione d'archivio, lavori di stampa, tipografia e litografia;
e) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli, di automezzi ed altri mezzi meccanici, anche operativi, necessari per la manutenzione e l'esercizio delle centrali idroelettriche, delle opere di bonifica ed irrigazione, dei relativi accessori e pezzi di ricambio, compreso lo smaltimento dei rifiuti;
f) pagamento della tassa di circolazione e del premio di assicurazione R.C., acquisto di carburanti e lubrificanti;
g) divulgazioni dei bandi di concorso, degli avvisi di gara e di aggiudicazione, a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione;
h) spese per illuminazione e riscaldamento, fornitura d'acqua, gas ed energia elettrica per gli immobili consortili;
i) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici al servizio degli immobili consorziali, quali impianti elettrici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione ed idrosanitari;
j) spese postali, telefoniche e telegrafiche, forniture di generi di cancelleria e stampati, supporti meccanografici e affini, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
k) spese di registro e contrattuali;
l) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a periodici di aggiornamento professionale del personale;
m) partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento, organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, su temi di specifico interesse per il Consorzio, del personale e degli amministratori;
n) alienazione di materiale dichiarato fuori uso;
o) acquisto di indumenti, dispositivi di protezione individuale, degli oggetti di abbigliamento, vestiti e divise per il personale che ne ha diritto a norma di regolamenti contrattuali, acquisto di materiali ed attrezzature antinfortunistiche,accertamenti sanitari nei confronti del personale e per attività e consulenze correlate alla normativa sulla sicurezza;
p) rilascio concessioni e relativi canoni da parte di Enti terzi;
q) polizze assicurative a tutela del patrimonio, degli Amministratori, del personale e convenzioni per servizio di vigilanza ed allarme;

r) consulenze, incarichi di collaudo, studi, indagini, elaborazioni, ricerche ed assistenza specialistiche, anche informatiche, con esclusione degli arbitrati e patrocini legali e limitazione alla soglia di € 40.000.= per i servizi di architettura ed ingegneria, disciplinati oltre tale limite da specifica normativa;
s) materiale per la pulizia degli immobili consortili e servizi di pulizia dei medesimi;
t) acquisto di buoni pasto e convenzioni per il pasto del personale quale servizio sostitutivo di mensa;
u) servizi finanziari;
v) servizio di Tesoreria.

Art. 7 - Servizi e forniture: soglia e procedure di applicazione

Il limite massimo di spesa per ogni servizio e fornitura eseguiti in economia dovrà essere inferiore all'importo di 193.000,00 €.

Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000 € e fino al limite inferiore a 193.000,00 € l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento:
- previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per importi compresi tra € 20.000 ed € 50.000;
- previa consultazione di almeno cinque operatori economici, mediante gara ufficiosa oltre € 50.000;

Per i servizi indicati alle lettere u) e v) dell'articolo precedente, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, mediante gara ufficiosa, a prescindere dall'importo.

La consultazione di almeno cinque operatori sarà realizzata se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici come previsto dall'art. 10 delle presenti disposizioni.

Nel caso di mezzi o attrezzature usate, si può prescindere dalla richiesta di preventivi motivando adeguatamente la convenienza dell'acquisto.

Per servizi o forniture inferiori a 20.000 € è consentito l'affidamento diretto, previa acquisizione di specifico preventivo di spesa via postale/fax/mail.

Art. 8 - Procedura per l'affidamento in economia e Responsabile unico del procedimento (RUP)

Le spese in economia, nei limiti dei fondi stanziati nei pertinenti capitoli del bilancio, sono aggiudicate con determinazione del Dirigente d'Area con riscontro del Direttore, come previsto dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e del personale. Qualora non risultasse attiva la figura del Dirigente di Area le richiamate spese sono aggiudicate con determinazione del Direttore.

Le determinazioni di aggiudicazione sono comunicate al Consiglio d'Amministrazione, con ritmicità mensile.

Il Consorzio nomina il Responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni specifica tipologia d'intervento o con riferimento al PEG o per singolo intervento; il Responsabile unico del procedimento cura tutte le procedure di affidamento, esecuzione, contabilizzazione e liquidazione dei lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 9 - Somma urgenza

Per motivi di somma urgenza, così come disciplinata dalla normativa vigente in tema di lavori pubblici, quando le circostanze riscontrate non consentono alcun indugio nel rimuovere le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il Responsabile unico del procedimento o il tecnico che per primo si è recato sul posto, possono disporre l'immediata esecuzione dei lavori o delle forniture necessarie fino al limite massimo indicato nei precedenti articoli 5 e 7.

L'esecuzione dei lavori e/o delle forniture deve essere affidata, previa compilazione di un verbale di somma urgenza, con trattativa privata diretta ad una o più imprese, concordando il prezzo della prestazione.

Il Responsabile unico del procedimento cura la redazione di una perizia giustificativa delle opere di somma urgenza, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione, e la sottopone all'approvazione della stazione appaltante, unitamente al verbale di somma urgenza, per la copertura della spesa: nel caso di mancata approvazione.

Art. 10 - Qualificazione delle imprese aggiudicatarie ed elenchi di operatori economici

Per l'affidamento dei servizi e delle forniture, fermo restando il possesso dei requisiti generali previsti dalla legge, il Responsabile unico del procedimento potrà, di volta in volta, individuare i requisiti specifici di qualificazione da richiedere, in relazione alla natura ed alla tipologia dei singoli contratti.

L'affidamento dei lavori di importo superiore ad € 150.000 è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, mentre al di sotto di tale soglia è sufficiente il certificato della Camera di Commercio, in corso di validità, attestante:
- l'assenza di stato di fallimento o di altre procedure concorsuali;
- i settori di attività della ditta, di cui almeno uno deve coincidere o essere analogo a quello oggetto del contratto.

L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

È in facoltà del Direttore approvare elenchi di operatori economici ai fini dell'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi.

Negli elenchi sono iscritti, oltre agli operatori già noti e di fiducia, gli operatori che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti indicati al periodo precedente.

L'iscrizione nell'elenco operatori economici non vincola il Consorzio il quale si riserva la facoltà di individuare altri operatori da invitare nel caso in cui sussistano ragioni di funzionalità e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche della prestazione.

Art. 11 - Preventivi di spesa

I preventivi devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per il Consorzio di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi a rischio e pericolo del-

l'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice comunicazione, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, all'operatore economico che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa.

Art. 12 - Affidamento della prestazione

Ogni lavoro, servizio o fornitura da eseguirsi in economia, in base ai preventivi e offerte pervenute, dovrà essere sottoposto all'esame del Responsabile unico del procedimento, che darà corso alle verifiche ex L.575/65 s.m.i. (antimafia) ove previste e agli adempimenti necessari alla definitiva aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art 8 delle presenti disposizioni.

I provvedimenti che approvano il preventivo di spesa, devono in ogni caso, indicare particolarmente:

- la causa per la quale i lavori, le forniture ed i servizi devono aver luogo;
- l'ammontare presunto della spesa e i mezzi di bilancio per farvi fronte;

Tra i preventivi e le offerte pervenute, è prescelta quella corrispondente al prezzo più basso o all'offerta economicamente più vantaggiosa;

In ogni caso non sono ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta di offerta.

La conferma dell'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture è effettuata mediante comunicazione scritta per importi superiori ad € 3.000,00, mentre assume la forma di scrittura privata per gli importi maggiori di € 25.000,00 precisando:

a) elenco dei lavori, delle forniture o dei servizi;
b) i prezzi unitari o l'importo a corpo della prestazione;
c) le condizioni e i termini di esecuzione;
d) le modalità di pagamento;
e) le penalità in caso di ritardo e il diritto del Consorzio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento contrattuale;
f) l'accettazione/collaudo della prestazione;
g) quant'altro ritenuto necessario.

Art. 13 - Attestazione di regolare esecuzione e liquidazione delle spese

I lavori, i servizi le forniture in economia, quando la spesa sia superiore ad € 20.000,00, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione o regolare fornitura eseguiti dal Responsabile unico del procedimento.

Le spese saranno liquidate con le modalità di cui al vigente Regolamento su ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del consorzio di bonifica.

Art. 14 - Importi

Tutti gli importi previsti nelle presenti disposizioni sono da considerare IVA esclusa.

Gli importi debbono intendersi soggetti ad adeguamento automatico, tenuto conto della revisione periodica di cui all'art.248 del D.Lgs.n.163/2006 o di sopravvenute norme di legge.

Art. 15 - Norma finale e rinvio

Successivamente all'approvazione di disposizioni attuative del Decreto n. 163/2006, i contenuti delle presenti disposizioni saranno adeguati per le eventuali norme che risultassero incongruenti con le citate disposizioni.

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni, e fatte salve le norme del Servizio di Economato, alle spese per lavori, forniture e servizi in economia si applica la vigente normativa nazionale e regionale.

Allegato B

Regolamento tipo per la gestione dell'archivio consortile

Art. 1 - Funzioni dell'archivio

1. Il Consorzio, con riferimento al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e al dpr 28 dicembre 2000 n. 445, individua come funzione dell'archivio:

a) la conservazione dei documenti archivistici prodotti, su qualsivoglia supporto, dal Consorzio durante l'esercizio delle attività istituzionali;
b) il mantenimento della loro autenticità come fonti di certezza giuridica, la tutela della memoria storica dell'ente e della collettività.

2. Individua altresì come funzioni derivate da quella primaria:

c) la gestione dei processi formativi dei documenti archivistici e del sistema informatico di gestione archivistica;
d) l'organizzazione dei flussi documentali in rapporto e a sostegno del lavoro amministrativo, finalizzata a garantire il reperimento dei documenti e delle informazioni agli utenti interni e l'esercizio del diritto di accesso agli utenti esterni;
e) la concentrazione nell'archivio di deposito dei documenti relativi a procedimenti conclusi;
f) la selezione del materiale archivistico;
g) la conservazione nell'archivio storico dei documenti selezionati per la conservazione permanente;
h) la valorizzazione e la comunicazione, finalizzate alla tutela e al supporto della conoscenza storica e della ricerca nelle sue differenti espressioni;
h) la gestione della consultazione dell'archivio.

Art. 2 - Archivio consortile

1. 1.L'insieme delle attività, delle competenze, delle risorse e dei beni strumentali, volto ad esercitare le funzioni individuate dall'art. 1, fanno capo all'area Amministrativa.

2. 2.Con il termine archivio si intende il complesso degli atti, dei documenti e dei dati prodotti, cioè formati, ricevuti o comunque utilizzati, dal Consorzio nell'esercizio delle sue attività istituzionali indipendentemente dal supporto su cui sono fissati (analogico o digitale). Il Consorzio riconosce nell'archivio un servizio essenziale per garantire la memoria storica e assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.

3. 3.L'archivio consortile comprende tutti gli atti, documenti e dati prodotti dal Consorzio « ... » e dai Consorzi o altre istituzioni con analoghe funzioni in esso confluiti nel

corso dell'attività amministrativa. Fanno parte del patrimonio archivistico consortile anche gli archivi e i documenti acquisiti dal Consorzio per dono, deposito, acquisto a qualsiasi altro titolo.

4. 4.Il manuale di gestione è lo strumento che descrive i criteri, le politiche, le metodologie, gli interventi, le pratiche di gestione del patrimonio archivistico consortile.

Art. 3 - Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento e il manuale di gestione dell'archivio consortile si inquadrano e si armonizzano, per quanto compatibili, con le disposizioni legislative in materia di beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004), in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs n.196/2003 e Codice di deontologia e buona condotta per archivisti e storici), in materia di accesso (l.n. 241/1990 e l.n. 15/2005 e successive modificazioni), in materia di gestione documentale (dpr. 445/2000 e successive modificazioni), con il Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni), con le direttive tecniche del CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), con il Codice internazionale di deontologia degli archivisti, con gli standard internazionali di descrizione archivistica emanati dal Consiglio internazionale degli archivi e con lo standard UNI-ISO 15489 sulla gestione documentale, con gli articoli tuttora vigenti del DPR 1409/1963 (1-20, 26, 29, 31, 44, 47-73). Per quanto concerne la gestione dell'archivio storico, in quanto servizio culturale pubblico, si ispirano ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici (direttiva PCM 27/1/1994).

Art. 4 - Unitarietà dell'archivio

1. L'archivio, inteso come patrimonio documentario, va considerato come entità unitaria, pur nella distinzione convenzionale in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico. Conseguentemente la gestione delle attività proprie dell'Archivio generale deve essere unitaria, indipendentemente dalle soluzioni organizzative e dalle responsabilità e professionalità individuate come idonee ad assicurare l'erogazione del servizio.

2. Per archivio corrente si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse corrente. Ne fanno parte anche le banche dati, i sistemi informativi o altri repertori informatizzati che acquisiscono, trattano e conservano dati e informazioni utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività amministrativa.

3. Per archivio di deposito si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse sporadico.

4. Per archivio storico consortile si intende, in considerazione delle vicende istituzionali dei Consorzi veneti, il complesso dei documenti prodotti anteriormente al 1978 che, previa l'effettuazione delle operazioni di selezione e scarto, è destinato alla conservazione permanente. Nell'archivio storico saranno trasferite le future acquisizioni di materiale archivistico da parte del consorzio o altri fondi provenienti da enti pubblici soppressi o da privati, per acquisto, donazione o qualsiasi altro titolo. I singoli documenti, di cui all'art. 3, sono beni archivistici, ai sensi del citato D.Lgs. n. 42/2004, e sono assoggettati al regime del demanio pubblico.

Art. 5 - Responsabilità del Consorzio

1. Il Consorzio, nella figura del suo legale rappresentante o di persona da lui delegata con atto formale, è pienamente responsabile della gestione del proprio archivio, dalla fase della formazione a quella della conservazione permanente, comprese le attività finalizzate all'accesso sia amministrativo sia per scopi di studio e ricerca, anche nel caso in cui le modalità di gestione dovessero comportare l'esternalizzazione di determinati servizi, secondo quanto previsto all'art. 7.

2. Per la gestione dell'archivio il Consorzio stanzia nel proprio bilancio le somme necessarie all'allestimento e manutenzione dei locali di deposito, alla dotazione di attrezzature, alla conservazione del patrimonio archivistico, al funzionamento del servizio e alla realizzazione di attività culturali e individua il responsabile dell'attività di archiviazione, tenendo conto delle professionalità specifiche necessarie.

Art. 6 - Professionalità archivistica

1. Il Consorzio riconosce la specificità della professionalità archivistica, garantendone l'acquisizione, l'autonomia e l'idoneo inquadramento professionale.

2. Gli archivisti conducono la propria attività nel rispetto del Codice internazionale di deontologia degli archivisti.

Art. 7 - Esternalizzazione di servizi

1. In caso di esternalizzazione di determinati servizi o prestazioni, il Consorzio sottopone i relativi capitolati d'appalto, contratti, convenzioni all'autorizzazione della Soprintendenza archivistica per il Veneto.

2. Tali capitolati dovranno sempre contenere tra i requisiti la professionalità archivistica degli operatori esterni.

3. Il manuale di gestione, di cui all'art. 10, dovrà fornire indicazioni sui prerequisiti obbligatori in ordine alle diverse tipologie di servizio.

Art. 8 - Individuazione dell'area organizzativa omogenea

1. Ai fini della gestione documentaria, il Consorzio, con riferimento all'art. 50 del dpr n.445/2000, considera tutti gli uffici afferenti ad un'unica Area Organizzativa Omogenea (AOO).

Art. 9 - Organizzazione dell'attivita' di archiviazione

1. Il Consorzio, nell'ambito dell'Area amministrativa, provvede alla gestione dell'archivio corrente, dell'archivio di deposito e dell'archivio storico secondo le regole previste dal manuale di gestione. Per la gestione dell'archivio storico il Consorzio potrà avvalersi di professionalità esterne di comprovata competenza.

2. Il responsabile dell'attività di archiviazione è un dirigente o funzionario in possesso, di norma, dei necessari requisiti richiesti.

Art. 10 - Manuale di gestione

1. Il responsabile del Servizio archivistico, ai sensi dell'art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000, propone il manuale di gestione del sistema di gestione documentale, che verrà formalmente adottato dal Consorzio.

Allegato C

Regolamento tipo per la consultazione dell'archivio storico consortile

Art. 1 - La consultazione dei documenti archivistici: finalità e principi

1. L'archivio del Consorzio può essere consultato per finalità sia amministrative sia culturali dal personale del Consorzio, da enti pubblici e privati, da persone singole o associate.

2. La messa a disposizione del patrimonio archivistico del Consorzio è ispirata a criteri di massima liberalità e intende soddisfare le esigenze:

a) di auto-documentazione e tutela degli interessi del Consorzio stesso;
b) di trasparenza dell'azione amministrativa;
c) di documentazione storica,

fatti salvi gli obblighi di tutela della riservatezza, afferenti agli interessi del Consorzio stesso e alla tutela dei dati personali, e gli obblighi di conservazione dell'archivio.

3. In particolare si richiamano i seguenti principi di carattere generale:

a) il principio di imparzialità nei confronti degli utenti;
b) il principio di tutela del materiale archivistico;
c) il principio di rispetto della dignità delle persone cui i documenti si riferiscono.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1.Il presente regolamento si inquadra e si armonizza con le disposizioni legislative citate dall'art. 3 del Regolamento tipo per la gestione dell'archivio consortile.

Art. 3 - Compiti relativi alla funzione di archiviazione finalizzati alla consultazione

1. Il responsabile dell'attività di archiviazione provvede:

a) all'ordinamento e alla inventariazione del proprio archivio storico e degli archivi pervenuti a qualsiasi titolo al Consorzio;
b) alla messa a disposizione dei consultatori di qualsiasi strumento descrittivo, su supporto cartaceo o digitale, opportuno e utile ai fini della tutela del materiale archivistico, della facilitazione della consultazione, della valorizzazione e comunicazione degli archivi;
c) alla conservazione in sede e all'aggiornamento degli strumenti descrittivi;
d) alla consegna di due copie degli strumenti rispettivamente una alla Soprintendenza archivistica per il Veneto e una al Ministero dell'interno;
e) all'organizzazione del servizio di consultazione, predisponendo spazi idonei per la consultazione, fissando orari di apertura al pubblico, stabilendo tariffe dei servizi accessori (riproduzioni, diritti d'uso, etc.);
f) alla movimentazione (prelievo e ricollocazione) del materiale archivistico;
g) all'assistenza ai consultatori interni ed esterni.

Art. 4 - Consultazione ai fini di studio e di ricerca

1. L'accesso all'archivio del Consorzio per consultazione con finalità di studio e ricerca è libero e gratuito. Le modalità e gli orari di accesso sono comunicati al pubblico con i mezzi ritenuti più idonei oppure, se non esiste una regolare apertura della sala studio, devono essere concordati con il responsabile dell'attività di archiviazione.

Art. 5 - Limiti alla libera consultabilità

1. Tutti i documenti dell'archivio storico consortile sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli di carattere riservato, individuati ai sensi degli articoli 122 del d. lgs. 42/2004, ai quali si consente l'accesso dopo che siano trascorsi i seguenti termini elencati nel citato articolo: 50 anni per i documenti di natura riservata relativi alla politica interna ed estera dello Stato; 40 per i documenti contenenti dati personali di natura sensibile; 70 per i documenti contenenti dati personali di natura particolarmente sensibile.

2. Lo studioso può ottenere un'autorizzazione in deroga per consultare i documenti non liberamente consultabili, indicando e giustificando le proprie esigenze di ricerca. In tal caso lo studioso è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni limitative imposte dal Consorzio (schermatura, aggregazione, trasformazione in forma anonima dei dati).

3. Possono essere consultati per finalità di ricerca anche l'archivio corrente e l'archivio di deposito, secondo le modalità e con le cautele stabilite dal Consorzio.

4.Gli studiosi devono prendere visione e impegnarsi ad osservare il Codice di deontologia e buona condotta (all. A 2 del d. lgs. 196/2003).

Art. 6 - Esclusione transitoria dalla consultazione

1. Possono essere esclusi temporaneamente dalla consultazione:

a) i documenti danneggiati e bisognosi di restauro;
b) le serie o gli archivi in corso di riordinamento.

Art. 7 - Consultazione ai fini amministrativi

1. La consultazione ai fini amministrativi è regolamentata con riferimento alla normativa vigente, anche per quanto riguarda l'esazione dei diritti di segreteria e di visura e il pagamento dell'imposta di bollo. Per questa materia ciascun Consorzio può introdurre le norme che ritiene più opportune in armonia con il proprio regolamento sull'accesso.

2. Il diritto di accesso può essere esercitato in base a quanto previsto nel regolamento per l'accesso agli atti amministrativi.

Art. 8 - Accesso alla sala di studio

1. Ciascuno studioso, per accedere alla sala studio o altro spazio destinato alla consultazione, deve compilare apposita domanda di ammissione, utilizzando il fac-simile di modulo (MOD. 1) ed esibendo un documento di identità.

2. La domanda, che ha validità annuale, deve essere rinnovata comunque ogni volta che l'utente intenda mutare l'argomento delle proprie ricerche.

3. Per ciascuno studioso sarà predisposto uno schedone annuale (MOD. 2), sul quale vanno registrati i pezzi chiesti in consultazione, tenendo conto della loro ricollocazione dopo la consultazione. Lo schedone di uno studioso non può essere consultato da altri studiosi.

4. Al momento dell'ammissione in sala studio lo studioso deve prendere atto delle norme dell'archivio e impegnarsi ad osservarle, pena la segnalazione alla Soprintendenza archivistica per il Veneto, che ne valuterà la possibile esclusione dalle sale studio degli altri Archivi.

5. Ogni volta che l'utente accede alla sala studio deve firmare un apposito registro di presenza (MOD. 3).

Art. 9 - Norme di comportamento per lo studioso.

1. Allo studioso è vietato:

a. introdurre nella sala di consultazione borse, cartelle o altri contenitori;
b. appoggiare fogli di carta, lucidi, trasparenti e oggetti simili sopra i documenti originali e calcare con qualsiasi strumento sugli originali;
c. apporre segni con qualsiasi strumento sugli originali;
d. manomettere l'ordine delle carte consegnate all'interno di buste, faldoni, filze, registri, mazzi ecc.
e. danneggiare in qualsiasi modo il materiale;
f. disturbare gli altri studiosi;
g. consumare cibi e bevande;
h. effettuare telefonate con il cellulare.

2. Lo studioso deve segnalare tempestivamente al personale dell'Archivio i danni riscontrati nel materiale in consultazione e chiedere assistenza in caso debba maneggiare materiale che necessita di particolari attenzioni.

3. Lo studioso deve inoltre rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Art. 10 - Richiesta dei documenti

1. Lo studioso deve chiedere il materiale archivistico compilando un modulo di richiesta (MOD. 4) per ciascun "pezzo" (unità di condizionamento o unità archivistica): il modulo è composto da due parti uguali, una delle quali va collocata al posto del pezzo prelevato e l'altra va allegata allo schedone dello studioso.

Art. 11 - Modalità di consultazione

1. Allo studioso è vietato l'accesso ai locali di deposito.

2. La consultazione del materiale deve avvenire in un apposita sala di studio o comunque in un locale del Consorzio adibito a tale funzione e sotto la vigilanza del personale del Consorzio. Il singolo Consorzio può valutare se aggiungere: In caso di necessità comprovata, il Consorzio può depositare temporaneamente il materiale presso un Istituto di conservazione archivistica che agevola la ricerca dello studioso e assicura la tutela del materiale.

Art. 12 - Modalità di prelievo e ricollocazione del materiale

1. Il personale del Consorzio incaricato del prelievo deve:

a) collocare al posto del pezzo prelevato una delle due parti del modulo di richiesta dello studioso;
b) verificare lo stato di consultabilità del pezzo e procedere, se necessario, alla scrematura;
c) accertare che la consultazione avvenga senza danneggiare i documenti;
d) rilevare lo stato di conservazione e ordinamento del pezzo dato in consultazione;
e) verificare l'integrità del materiale e lo stato di conservazione del materiale riconsegnato dallo studioso, prendendo nota scritta di eventuali irregolarità, da notificare allo studioso e da trasmettere alla Soprintendenza archivistica per il Veneto;
f) ricollocare tempestivamente il pezzo nella sua posizione, dopo la consultazione, rimuovendo il modulo di richiesta della studioso.

Art. 13 - Sanzioni

1. Lo studioso che danneggia o asporta materiale documentario è escluso dalla consultazione. Il suo nominativo è segnalato alla Soprintendenza archivistica per il Veneto. Il Consorzio procederà comunque, secondo quanto previsto dal codice penale e civile nelle ipotesi di danneggiamento o furto di beni pubblici ed in particolare di quelli demaniali.

Art. 14 - Riproduzioni

1. Lo studioso può ottenere riproduzioni di documenti secondo le modalità fissate da ciascun Consorzio. Tali riproduzioni servono solo per studio. Sulle riproduzioni usate per motivi commerciali il Consorzio applica le seguenti tariffe: ognuno deve decidere quali.

2. Sono esclusi dalla riproduzione materiali la cui conservazione può venir compromessa dalle operazioni di riproduzione.

3. La pubblicazione delle riproduzioni deve essere comunque autorizzata dal Consorzio e il numero di autorizzazione riportato nella pubblicazione.

4. Il permesso di riproduzione e pubblicazione non attribuisce nessun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi.

Art. 15 - Consegna obbligatoria delle pubblicazioni

1. Lo studioso deve consegnare al Consorzio una copia delle pubblicazioni realizzate grazie alla consultazione dell'archivio consortile.

Art. 16 - Premessa

1. Ciascun dipendente o amministratore del Consorzio può consultare l'archivio per esigenze d'ufficio, ma deve comunque osservare alcune regole procedurali volte a garantire la conservazione dei documenti e il loro ordinamento.

Art. 17 - Procedura

1. Ciascun utente interno deve compilare su un apposito modulo (MOD. 5) una richiesta di consultazione in tre copie.

2. Il responsabile dell'attività di archiviazione istituisce e tiene aggiornato un registro dei pezzi consegnati in consultazione agli utenti interni (MOD. 6).

3. Delle tre copie:

- la prima viene collocata al posto del fascicolo richiesto in consultazione (il cosiddetto "fantasma");
- la seconda viene allegata al fascicolo richiesto in consultazione;
- la terza viene firmata per ricevuta dal richiedente del fascicolo o dalla persona da lui delegata al ritiro e allegata al registro delle consultazioni.

4. Alla restituzione del fascicolo il responsabile dell'attività di archiviazione provvede a:

- segnare sul Registro delle consultazioni il rientro del pezzo;
- restituire all'ufficio la seconda copia della richiesta, che era stata allegata al fascicolo, firmandone la ricevuta;
- ricollocare il fascicolo o la busta al suo posto, eliminando il relativo "fantasma".

5. Il responsabile dell'archivio di deposito deve verificare periodicamente, per mezzo del Registro, la puntualità della restituzione dei pezzi, che deve avvenire solitamente dopo trenta giorni, fatti salvi i casi particolari, e deve sollecitare gli uffici inadempienti perché restituiscano i materiali prelevati.

Consorzio di bonifica “.....”

Domanda di accesso alla sala studio

Il sottoscritto .....
(cognome) (nome)

nato a ..... il .....
.....
(professione)

cittadinanza .....
residente a .....
domiciliato a .....
documento di identità n. .....
chiede di essere ammesso alla sala studio di codesto Consorzio per effettuare una ricerca sul tema .....
.....
.....
Dichiara di aver preso visione del regolamento per la consultazione e si impegna in particolare a rispettare il Codice di deontologia e buona condotta e a consegnare al Consorzio copia delle pubblicazioni realizzate con i documenti consultati.

Data .....

Firma .....

Mod. 1

Consorzio di bonifica “.....”

Schedone dello studioso

Cognome .....
Nome .....
nato a ..... il .....
professione .....
tema della ricerca .....
.....

Elenco del materiale consultato

Titolo e segnatura	data di consegna	data di restituzione

Mod. 2

Consorzio di bonifica “.....”

Registro delle presenze degli studiosi in sala studio

Data	Cognome	Nome	Firma

Mod. 3

Consorzio di bonifica “.....”

Domanda di materiale archivistico	Domanda di materiale archivistico
cognome	cognome
nome	Nome
data	Data
pezzo richiesto	Pezzo richiesto
firma	Firma

Mod. 4

Consorzio di bonifica di « . . . »

Modello di richiesta di consultazione da parte di utenti interni

	Richiesta di consultazione n° /2010
Il sottoscritto	
Servizio/Ufficio	
tel.	
e-mail	
	chiede in consultazione il seguente fascicolo/busta
collocazione	
descrizione	
data della richiesta	
firma	
	Ricevuta di prelievo
Il sottoscritto	
Servizio/Ufficio	
	dichiara di aver ricevuto in data odierna il materiale richiesto
firma	
data	

	Ricevuta di riconsegna
	Il responsabile dell'attività di archiviazione dichiara di aver ricevuto in restituzione in data odierna il materiale richiesto
firma	
data	

Mod. 5

Consorzio di bonifica di « ... »

Registro delle consultazioni da parte di utenti interni

data	ufficio o persona	materiale archivistico	data della restituzione

Mod. 6

Allegato D

Fac simile convenzione per il deposito dell'archivio storico del consorzio presso l'archivio di .....

Il giorno ..... del mese di ..... 201..., presso la sede della …….., in via …….

Tra

- Il Consorzio di bonifica ……., con sede in ……., Via ……, C.F. ……., rappresentato dal dott. ……., nato a ……il ……, il quale agisce in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio,

E

- La …….. rappresentata da ……., nato a …… il …….. e residente in ……. Via ……, il quale agisce in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del ……

premesso che

- è una persona giuridica senza fini di lucro, che persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e, tra questi, la conservazione e valorizzazione dei beni storici e culturali e lo sviluppo sociale del territorio;
- è proprietaria di numerosi locali idonei ad ospitare e conservare materiale documentario e archivistico;
- Il Consorzio di Bonifica intende depositare presso la .... il proprio archivio storico per la parte compresa tra l'anno ..... e l'anno ....., per poterne garantire la conservazione e l'adeguata fruizione pubblica, ad esclusione dei documenti classificati "riservati";
- La ..... del ....., nella seduta del ..... 201..., ha dato mandato alla ..... a perfezionare la Convenzione per disciplinare le modalità di trasferimento e conservazione dell'archivio del Consorzio di Bonifica ..... presso la .....;
- accetta tale deposito, che si inserisce organicamente nelle raccolte documentarie già esistenti presso gli Archivi .....;

accertato che

la documentazione in questione riveste un particolare interesse per la ricostruzione delle vicende storiche del territorio regionale;

Si conviene quanto segue

1. Il Consorzio di Bonifica ..... deposita presso ..... di ..... il proprio archivio storico per la parte compresa tra l'anno ..... e l'anno ....., mantenendo la proprietà della suddetta raccolta documentaria e, in particolar modo, il diritto di autorizzazione alla consultazione nella parte dei documenti classificati "riservati".
2. La durata del deposito non viene fissata. Sarà, comunque, di almeno 20 anni, scaduti i quali il proprietario potrà rientrare in possesso del bene con un preavviso non inferiore ai sei mesi, a garanzia degli eventuali impegni di studio in atto. In ogni caso il Consorzio di Bonifica ..... potrà rientrare in possesso degli atti depositati anche prima della scadenza predetta, con un preavviso di dodici mesi, senza che ..... possa opporre nessuna limitazione.
3. La ..... si impegna a:
   - garantire la corretta conservazione, in luogo idoneo, dell'archivio nel tempo;
   - stipulare polizza assicurativa a copertura dei danni o perdite del materiale depositato;
   - perfezionarne eventualmente l'inventariazione, mettendo a punto altri strumenti di corredo;
   - valorizzare l'archivio, garantendone la consultazione e promuovendo tutte le eventuali iniziative di studio e ricerca storica;
   - accettare la classificazione di "riservato" sui documenti in tal senso definiti con decisione insindacabile presa da persona di fiducia indicata espressamente dal …… Consorzio;
4. La …….. potrà operare direttamente o indirettamente, tramite propria emanazione societaria per tutte le incombenze previste nel presente atto.
5. La consultazione dei documenti contenuti nell'archivio è soggetta alle norme relative agli archivi pubblici e/o privati e verrà garantita nel rispetto della normativa generale riguardante i diritti di privacy. La riproduzione e divulgazione dei documenti contenuti nell'archivio depositato dovrà essere autorizzata, di volta in volta, dal Consorzio di Bonifica .....

6. Il Consorzio di Bonifica …….. si riserva il diritto di poter consultare e riprodurre in qualsiasi momento ogni documento depositato.
7. Il Consorzio di Bonifica …….. si riserva anche il diritto di concedere o meno l'autorizzazione, in caso di esposizione dei documenti del proprio archivio.
8. Le spese di restauro, che si rendessero necessarie al materiale depositato, saranno di volta in volta oggetto di accordo tra le Parti.
9. L'elenco di consistenza dell'Archivio, comprensivo della parte documentale classificata riservata, ad oggi ancora non perfezionata nella sua definizione, è parte integrante della presente Convenzione e verrà successivamente allegato al presente atto di accettazione firmato dai contraenti.
10. Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare le finalità e le modalità operative indicate nella presente Convenzione.
11. Le Parti convengono sin d'ora che il materiale storico potrà essere incrementato di comune accordo.
12. La …… si impegna ad assumere tutti gli oneri e le spese inerenti gli interventi di conservazione e gestione dell'intero patrimonio archivistico consegnato in deposito, oltre alle spese per consentire la consultazione.
13. La …….. si impegna a non manomettere e/o alienare in alcun modo alcunché del patrimonio archivistico ricevuto in deposito.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni del Codice Civile.

Questa Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata ed è registrabile in caso d'uso.

Il presente Atto consta di n. 3 (due) pagine intere e fin qui della n. 3 (tre).

Letto approvato e sottoscritto.

Consorzio di Bonifica
Il Presidente Il Presidente

Allegato E

Linee guida in ordine agli incentivi e spese per la progettazione in applicazione dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e s.m.i.

Art. 1 - Finalità

1. Le presenti linee guida disciplinano le modalità e i criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i., per lo svolgimento ordinario delle attività di competenza consortile relative a:

a) pianificazione di settore;
b) progettazione di opere e lavori pubblici, anche ai sensi dell'art. 20, comma 1., della legge regionale n. 12/2009;
c) direzione lavori, collaudo e adempimenti in materia di sicurezza relativi alla progettazione di cui al punto b).

2. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte dal personale del Consorzio, o comunque sotto la responsabilità dello stesso, ai sensi della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, nonché della legislazione statale vigente in materia di lavori pubblici.

3. Gli adempimenti relativi alle attività di cui al comma 1 riguardano, in particolare, la redazione di elaborati progettuali, di provvedimenti amministrativi e di atti contabili da parte dei seguenti soggetti:

a) responsabile unico del procedimento, per le attività di cui al comma 1, lettere b) e c);
b) incaricati della redazione dell'atto di pianificazione, del progetto e del piano di sicurezza, nonché dell'attività di direzione lavori e di collaudo.

4. L'Organo consortile competente, col provvedimento di approvazione del programma degli interventi o di individuazione dei piani da redigere, dispone l'esecuzione delle attività e degli adempimenti di cui ai commi 1 e 3 e stabilisce i tempi di realizzazione.

Art. 2 - Attività di progettazione

1. I progetti di cui alle presenti linee guida devono avere, per ciascuno dei livelli di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), le caratteristiche di completezza indicate nella legge regionale in materia di lavori pubblici nonché nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti le specifiche categorie di opere determinati dalla richiamata normativa.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il competente Organo consortile deve esprimere parere favorevole sul progetto. Nel caso in cui non sia possibile l'approvazione del progetto esecutivo per motivi non dovuti a carenze progettuali, bensì a sopravvenute esigenze dell'Ente, l'erogazione degli incentivi è disposta sulla base del progetto preliminare o definitivo, approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), con una riduzione proporzionale dell'importo attribuibile per il progetto esecutivo, come segue:

a. - Progetto preliminare riduzione del 70%
b. - Progetto definitivo riduzione del 25%

3. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, per l'attività di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo, è stabilita nella Tabella 1 delle presenti linee guida.

4. Nel caso in cui venga prestata la collaborazione da parte di consulenti esterni, gli incentivi sono corrisposti nella misura ridotta in proporzione alle parti affidate al professionista esterno.

Articolo 3 - Attività di pianificazione

1. L'attività di pianificazione, comunque denominata, per la quale spettano gli incentivi, deve essere prevista da specifiche disposizioni di legge statale o regionale ovvero da provvedimenti degli organi consortili. Essa deve essere finalizzata alla definizione dell'assetto territoriale, alla realizzazione di opere e lavori pubblici ovvero al miglioramento della qualità dell'ambiente.

2. Il piano elaborato ai fini delle presenti linee guida deve essere costituito da una parte contenente l'analisi dello stato di fatto, da una parte propositiva e da una parte normativa.

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il competente Organo consortile deve esprimere parere favorevole sul piano.

4. La quantificazione degli incentivi per l'attività di pianificazione è pari ad una aliquota non superiore al 30% della

tariffa professionale vigente per l'attività di pianificazione ovvero, in mancanza di questa, sulla base della specifica valutazione nel caso concreto del tempo necessario per la redazione del piano.

5. Quando per l'attività di pianificazione viene prestata la collaborazione da parte di professionisti esterni, gli incentivi sono corrisposti nella misura ridotta in proporzione alle parti affidate agli stessi.

6. Nel caso in cui non sia intervenuta l'approvazione del piano per motivi non dipendenti da responsabilità dei redattori dello stesso, gli incentivi sono corrisposti per intero sulla base del piano approvato dall'Organo consortile competente, in conformità alla vigente normativa.

Articolo 4 - Compiti del Direttore

1. Al Direttore, ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui alle presenti linee guida, spettano i compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività relative alla pianificazione, alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo e al piano di sicurezza, in particolare:

a) la verifica del rispetto delle priorità d'intervento della pianificazione e della progettazione definite dall'Amministrazione regionale;
b) la verifica nell'ambito delle previsioni di bilancio della disponibilità dei mezzi finanziari per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici, e per la redazione dei piani, nonché delle somme da assegnare;
c) la motivata modifica dei Gruppi di lavoro come individuati dal dirigente della struttura competente per le attività di cui alle presenti linee guida;
d) il monitoraggio degli atti di programmazione di opere e lavori pubblici e degli atti di pianificazione;
e) l'assenso alla liquidazione degli incentivi sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento o, nel caso delle attività di cui all'articolo 3, del coordinatore del piano.

Articolo 5- Compiti del Dirigente dell'Area tecnica

1. Al Dirigente dell'Area tecnica spetta, ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui alle presenti linee guida, la gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate, in particolare:

a) la nomina, prima dell'inizio di ogni attività, per ciascun singolo piano o progetto, del Gruppo di progettazione o di pianificazione, del Responsabile del piano della sicurezza e dell'Ufficio di direzione lavori, individuando le attività da affidare a soggetti esterni al Consorzio di bonifica;
b) la comunicazione al Dirigente generale della composizione del Gruppo;
c) la liquidazione degli incentivi sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento o, nel caso delle attività di cui all'articolo 3, del coordinatore del piano, previo assenso del Dirigente generale.

Articolo 6 - Responsabile del procedimento

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il responsabile del procedimento per l'attuazione delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici.

2. L'incarico di responsabile del procedimento è affidato a personale in possesso di qualifica dirigenziale, con professionalità adeguata all'intervento da realizzare, in conformità alla vigente legislazione regionale e nazionale in materia di lavori pubblici.

3. Al responsabile del procedimento spettano in particolare i seguenti compiti:

a) coordinare e sovrintendere le attività di progettazione, di direzione lavori, di collaudo e in materia di sicurezza, controllare i livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione del programma, nonché monitorare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, acquisire i pareri e le approvazioni necessarie;
b) proporre la composizione del Gruppo;
c) informare il Direttore Generale e il Dirigente dell'Area tecnica dell'andamento dell'attività, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi;
d) proporre al competente Dirigente la liquidazione degli incentivi da erogare al personale consortile incaricato;

Articolo 7 - Nomina del Gruppo di progettazione o di pianificazione

1. Il Gruppo è nominato dal Dirigente dell'Area tecnica con formale comunicazione a tutti gli interessati.

2. Per i progetti di minor rilievo, il Gruppo può essere costituito da uno o più dipendenti del Consorzio e più attività possono essere svolte da un unico dipendente del Consorzio stesso.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) le opere e i lavori pubblici da progettare o l'atto di pianificazione da elaborare nonché il relativo programma di finanziamento;
b) gli obiettivi che il Consorzio vuole raggiungere con la elaborazione degli atti previsti dalla lettera a);
c) il costo complessivo delle opere e dei lavori pubblici da realizzare, sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo ovvero l'importo della tariffa professionale del piano da realizzare;
d) il termine entro il quale devono essere consegnati gli elaborati oggetto delle attività affidate;
e) i nominativi di uno o più dipendenti del Consorzio che formano il Gruppo di pianificazione o di progettazione o l'Ufficio di direzione lavori;
f) le aliquote da attribuire ai componenti del Gruppo sulla base di quanto indicato nella Tabella II delle presenti linee guida;
g) le attività da affidare a professionisti esterni al Consorzio.

Articolo 8 - Composizione del Gruppo

1. Il Gruppo deve essere formato da personale del Consorzio in possesso di capacità professionali specifiche nonché di adeguata esperienza, con riguardo al progetto o all'atto di pianificazione da redigere.

2. Nella formazione del Gruppo si tiene conto in particolare:

a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;
b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere e lavori pubblici o degli atti di pianificazione;
c) della qualità ed entità delle opere e lavori pubblici o dell'atto di pianificazione da realizzare.

3. All'interno del Gruppo sono individuate le seguenti figure per la fase di redazione del progetto o del piano:

a) Coordinatore del piano o progettista delle opere e dei lavori pubblici (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006, e che determina le soluzioni progettuali di cui si assume la responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati);
b) Collaboratore principale (soggetto che provvede allo sviluppo del progetto o del piano in conformità alle direttive del progettista o del coordinatore del piano, sottoscrivendo, come collaboratore, gli atti progettuali o redigendo singoli elaborati, anche di natura amministrativa);
c) Collaboratore (soggetto che partecipa allo sviluppo del progetto o del piano e alla redazione dei singoli elaborati, anche di natura amministrativa);
d) Esecutore (soggetto che provvede alla copiatura, alla riproduzione, alla fascicolazione e all'archiviazione degli elaborati);
e) Collaboratori specialisti appartenenti al personale dell'Amministrazione regionale (tecnici, in servizio anche presso strutture diverse da quella alla quale appartiene il gruppo di pianificazione o di progettazione, i quali forniscono un contributo complementare specialistico, necessario alla redazione del piano o del progetto, con sottoscrizione dell'elaborato prodotto e l'assunzione della relativa responsabilità).

4. Per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", sono individuate le seguenti figure:
a) Coordinatore per la progettazione (soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 494 del 1996 incaricato dei compiti di cui all'articolo 4 dello stesso decreto);
b) Collaboratori del coordinatore (personale dell'Amministrazione regionale che presta la propria opera per la redazione degli elaborati).

Articolo 9 - Direzione lavori

1. Per la fase della direzione dei lavori sono individuate le seguenti figure:
a) Direttore dei lavori (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge);
b) Assistenti alla direzione dei lavori (tecnici che svolgono le funzioni di direttore operativo o ispettore di cantiere, ai sensi degli articoli 125 e 126 del DPR n.554 del 1999);
c) Collaboratori (personale dell'Amministrazione che, sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b), presta la propria opera per la redazione di elaborati e per l'assistenza in cantiere).

2. Per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.494 del 1996, connessi con la fase realizzativa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 delle presenti linee guida, sono individuate le seguenti figure:
a) Coordinatore per l'esecuzione (personale dell'Amministrazione regionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 494 del 1996, incaricato dei compiti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto);
b) Collaboratori del coordinatore (personale dell'Amministrazione regionale che presta la propria opera per la redazione degli elaborati).

Articolo 10 - Collaudo

1. Il collaudo dei lavori e delle opere realizzate dal Consorzio, affidato a personale consortile, è compensato nell'ambito dell'incentivo di cui alle presenti linee guida.

Articolo 11 - Certificazione dei risultati

1. Ai fini della liquidazione degli incentivi le attività sono considerate ultimate quando siano stati emanati:
a) il provvedimento di approvazione del progetto, per l'attività di progettazione;
b) il provvedimento di approvazione del piano, per l'attività di pianificazione;
c) il provvedimento di approvazione degli atti di contabilità finale, per l'attività di direzione lavori;
d) il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, per l'attività di collaudo.

Articolo 12 - Liquidazione degli incentivi

1. A conclusione di ciascuna delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, il competente Dirigente consortile, sulla base delle comunicazioni del responsabile del procedimento, dispone la liquidazione degli incentivi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, al fine dell'erogazione degli incentivi.

2. Gli incentivi sono liquidati con le seguenti modalità:
a) Attività di pianificazione: è corrisposto il 50% successivamente all'adozione del piano e il restante 50% successivamente all'approvazione dello stesso;
b) Attività di progettazione: è corrisposto il 100% successivamente all'approvazione del progetto;
c) Attività di direzione lavori: è corrisposto il 70% successivamente all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e il restante 30% successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale;
d) Attività di collaudo: è corrisposto il 100% successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

3. Il compenso per le attività svolte dal responsabile del procedimento e dai suoi collaboratori è sempre dovuto, anche nei casi in cui le attività di progettazione, relative alla sicurezza, di direzione lavori, di collaudo, siano in tutto o in parte affidate all'esterno.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati, sostenute dal Gruppo, rientrano nelle normali spese di funzionamento dei Consorzi, sia con riguardo al consumo dei materiali, alle utenze, alle riproduzioni e all'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda i compensi previsti nel caso in cui sia necessario recarsi fuori dalla sede del proprio ufficio per lo svolgimento dell'incarico.

2. Per le attività per le quali sono attribuiti gli incentivi di cui alle presenti linee guida, svolte fuori dell'orario ordinario di ufficio, non spetta il pagamento di compensi a titolo di lavoro straordinario.

TABELLA 1 - Aliquote dell'incentivo alla progettazione

(in relazione alla complessità e all'entità dei lavori)

TIPOLOGIA DELLE OPERE			IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		
			inferiore a 500.000 euro	da 500.000 a 2.500.000 euro	superiore a 2.500.000 euro
classe	categoria	descrizione	aliquota percentuale	aliquota percentuale	aliquota percentuale
I	a	Costruzioni edilizie informate a grande semplicità	1,42	1,38	1,33
	b	Costruzioni edilizie di importanza costruttiva corrente	1,44	1,4	1,35
	c	Costruzioni di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore	1,46	1,41	1,36
	d	Costruzioni di rilevante importanza tecnica ed architettonica	1,50	1,45	1,40
III	a	Impianti sanitari	1,44	1,38	1,33
	b	Impianti di riscaldamento	1,45	1,40	1,34
	c	Impianti di illuminazione	1,49	1,44	1,39
VI	a	Strade	1,40	1,36	1,31
	b	Strade con particolari difficoltà di studio	1,44	1,40	1,36
VII	a	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.	1,44	1,35	1,30
	b	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua. Derivazioni d'acqua	1,41	1,37	1,33
	c	Opere di navigazione interna e portuali.	1,43	1,39	1,34
IX	a	Ponti di muratura o di legname	1,40	1,35	1,30
	b	Ponti di ferro	1,46	1,41	1,36
	c	Gallerie, opere sotterranee e subacque, fondazioni speciali.	1,48	1,43	1,39
		altre non ricomprese (cartografia,…)	1,45	1,40	1,35

Agli interventi di manutenzione va sempre applicata una riduzione del 10%.

TABELLA 2 - Riparto dell'incentivo tra le figure professionali

1- Le quote per le diverse fasi previste dall'articolo 92, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006, sono come di seguito determinate:

a) Responsabile del procedimento	5%
b) Redazione del progetto	36%
c) Redazione del piano di sicurezza	3%
d) Direzione lavori	36%
e) Per la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Direttore dei Lavori o Direttore Operativo)	10%
e) Collaudo	10%

Nella quota parte attribuita a ciascuna delle sopra riportate figure professionali sono compresi i compensi da assegnare agli eventuali collaboratori delle medesime.

2- Le aliquote, da applicarsi alla quota fissata per le figure che formano il gruppo incaricato degli adempimenti di cui al punto 1/b), sono le seguenti, tenuto conto che la somma delle aliquote deve comunque essere pari al 100%:

a) Progettista	dal	30%	al	50%
b) Collaboratore principale	dal	20%	al	35%
c) Collaboratore	dal	12%	al	17%
d) Esecutore	dal	5%	al	10%
e) Altre collaborazioni	dal	5%	al	10%

3- Le aliquote, da applicarsi alla quota fissata per le figure che formano il gruppo incaricato degli adempimenti di cui al punto 1./d) sono le seguenti, tenuto conto che la somma delle aliquote deve essere comunque pari al 100%:

a) Direttore dei lavori	dal	40%	al	70%
b) Assistente alla direzione dei lavori e Collaboratori alla direzione lavori	dal	20%	al	50%

2- Per l'attività di pianificazione la somma relativa al compenso incentivante è ripartita come segue:

a) Coordinatore del piano	40%
b) Collaboratore principale	40%
c) Collaboratore	10%
d) Esecutore	5%
e) Altre collaborazioni \	5%

Allegato F

Regolamento tipo relativo alla costituzione e al funzionamento delle commissioni consultive consortili

Art. 1 - Commissioni

1. Al fine di garantire la rappresentanza delle diverse aree rientranti nell'ambito territoriale di competenza del consorzio, in conformità con quanto previsto dal documento di intesa del 18 settembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché al fine di permettere un miglior collegamento istituzionale fra gli organi elettivi e i consorziati, possono essere istituite Commissioni consultive con funzioni specifiche nelle materie di interesse e competenza consortile.

2. Le Commissioni consortili hanno funzione esclusivamente consultiva nei confronti degli organi consortili.

3. Non è prevista retribuzione alcuna per i componenti delle Commissioni consortili.

Art. 2 - Commissione consultiva comprensoriale

1. L'Assemblea, con provvedimento deliberativo, può istituire la Commissione consultiva comprensoriale, con funzioni consultive su materie e argomenti di competenza consortile relative al territorio comprensoriale e alle sue esigenze in termini di manutenzione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché alla realizzazione dei relativi interventi.

2. I componenti della Commissione consultiva comprensoriale sono individuati dall'Assemblea tra i proprietari o comproprietari degli immobili iscritti al catasto consortile aventi diritto al voto che figurano come candidati eletti e non eletti.

3. L'Assemblea elegge al proprio interno, a maggioranza dei votanti, il Presidente della Commissione consultiva comprensoriale, chiamato a relazionare alla medesima sugli argomenti di competenza.

4. La Commissione consultiva comprensoriale dura in carica fino allo scadere del mandato dell'Assemblea che l'ha costituita.

5. Per la validità delle sedute della Commissione consultiva comprensoriale, nonché per le modalità di voto, valgono le norme generali degli organi collegiali consortili.

Art. 3 - Funzioni della commissione consultiva comprensoriale

1. La Commissione consultiva comprensoriale sviluppa e approfondisce materie e argomenti di competenza dell'Assemblea o del Consiglio d'amministrazione, nel rispetto delle finalità individuate dall'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

2. La Commissione consultiva comprensoriale ha il compito di esaminare, negli argomenti di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui confronti l'Assemblea o il Consiglio d'amministrazione consortile ritengano di dover acquisire il parere non vincolante della Commissione stessa prima della sua trattazione.

Art. 4 - Convocazione della commissione consultiva comprensoriale

1. La Commissione consultiva comprensoriale si riunisce su iniziativa del proprio Presidente.

2. Spetta al Presidente della Commissione convocare la seduta della Commissione, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, comunicandolo ai componenti almeno 7 giorni consecutivi, festivi compresi, prima della data della seduta.

Art. 5 - Verbali della commissione consultiva comprensoriale

1. Alle sedute della Commissione consultiva comprensoriale partecipa il Dirigente consortile - o un funzionario da lui delegato - individuato dal Direttore generale, con funzioni di Segretario.

2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario.

Art. 6 - Altre commissioni consortili

1. L'Assemblea, con provvedimento deliberativo, può istituire, previa modifica statutaria e approvazione da parte della Giunta regionale, nonché su richiesta di almeno dodici dei suoi componenti, altre Commissioni consortili con funzioni consultive su materie e argomenti di competenza consortile, diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

2. Le Commissioni consortili sono costituite da almeno dieci componenti dell'Assemblea, eletti dalla maggioranza dei votanti, ognuno dei quali potrà esprimere quattro preferenze.

3. Alle Commissioni consortili possono essere invitati a partecipare altri membri non eletti, aventi specifiche competenze e professionalità, ovvero dipendenti del consorzio e/o di altre Amministrazioni pubbliche.

4. L'Assemblea elegge al proprio interno, a maggioranza dei votanti, il Presidente di ciascuna Commissione consortile, chiamato a relazionare alla medesima sugli argomenti di competenza.

5. Le Commissioni consortili durano in carica fino allo scadere del mandato dell'Assemblea che le ha costituite.

6. Per la validità delle sedute delle Commissioni consortili, nonché per le modalità di voto, valgono le norme generali degli organi collegiali consortili.

Art. 7 - Funzioni delle commissioni consortili

1. Le Commissioni consortili sviluppano e approfondiscono materie e argomenti di competenza dell'Assemblea o del Consiglio d'amministrazione, nel rispetto delle finalità individuate dall'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

2. Ciascuna Commissione consortile ha il dovere di esaminare, negli argomenti di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui confronti l'Assemblea o il Consiglio d'amministrazione ritengano di dover acquisire il parere non vincolante della Commissione stessa prima della sua trattazione.

Art. 8 - Convocazione delle commissioni consortili

1. Le Commissioni consortili si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente.

2. Spetta al Presidente della Commissione consortile convocare la seduta della Commissione, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, comunicandolo ai componenti almeno 7 giorni consecutivi, festivi compresi, prima della data della seduta.

Art. 9 - Verbali delle commissioni consortili

1. Alle sedute delle Commissioni consortili partecipa il Dirigente consortile - o un funzionario da lui delegato - individuato dal Direttore generale, con funzioni di Segretario.

2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente della Commissione consortile e dal Segretario.

Allegato G

Linee guida per la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a prestazioni esterne al personale dipendente

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida si applicano ai dipendenti del Consorzio, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale che esplichino la loro attività in via continuativa ed in modo esclusivo per il Consorzio, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.

Art. 2 - Incompatibilità

1. Con le mansioni di dipendente consortile, è incompatibile ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro Ente Pubblico o impiego privato.

2. In particolare per i dipendenti risulta incompatibile con l'esercizio dell'attività consortile, fermo restando quanto previsto dal CCNL di riferimento :

a) esercitare un'attività lavorativa autonoma di tipo commerciale, artigianale, industriale o professionale;
b) instaurare altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di altri Enti che alle dipendenze di privati;

c) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro o in fondazioni, nonché assumere la qualità di socio in società commerciali se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale;
d) effettuare prestazioni a favore di ditte che forniscono beni o servizi al Consorzio.

3. I titolari di attività di lavoro autonomo o professionale di cui alla precedente lett. a) possono mantenere la titolarità dell' attività limitatamente al periodo di prova nel caso di assunzioni a tempo indeterminato e durante le assunzioni a tempo determinato, purché si astengano dall'esercizio della relativa attività.

Art. 3 - Iscrizione ad albi professionali

1. E' incompatibile con la qualità di dipendente del Consorzio l'iscrizione ad albi professionali qualora le specifiche disposizioni di legge richiedano quale presupposto all'iscrizione, l'esercizio di attività libero professionale.

2. Qualora la relativa legge professionale consenta comunque al dipendente del Consorzio l'iscrizione in speciali elenchi (es. Avvocati impiegati presso i Servizi legali), in albi professionali (es. Ingegneri Architetti Geometri ecc.) o qualora l'iscrizione rientri in un interesse specifico dell'attività consortile, resta fermo il divieto di esercitare attività libero professionale.

Art. 4 - Incarichi esenti da autorizzazione

1. Per le tipologie di incarichi sotto elencati, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, il personale dipendente non necessita di espressa autorizzazione, ma è tenuto ad informare preventivamente l'ufficio personale:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere d'ingegno e d'invenzioni industriali;
c) la partecipazione quale relatore o esperto senza percezione di compensi, a convegni e seminari; per l'attività didattica o di docenza retribuita resta necessaria l'autorizzazione;
d) incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
e) incarichi conferiti in attuazione di specifiche disposizioni di legge o regolamentari;
f) attività artistiche e sportive, attività dell'ingegno e attività che, comunque, costituiscono manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo, purché non si concretizzino in attività di tipo professionale e purché siano rese a titolo gratuito;
g) le prestazioni rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
h) il conferimento di prodotti da parte del dipendente, proprietario di fondo rurale, purché in base alla vigente normativa in materia, non ricopra la qualifica di coltivatore diretto.
i) la partecipazione in qualità di semplice socio:
   - in società di capitali
   - in società in nome collettivo se l'atto costitutivo non riconosce di diritto ai soci poteri di rappresentanza o di amministrazione o in qualità di socio accomandante nelle società in accomandita semplice. Per la partecipazione a società di capitali non è necessaria la preventiva informazione.

Art. 5 - Attività esterne autorizzabili

1. Il dipendente, fermo restando quanto eventualmente previsto dal CCNL di riferimento, può, previa autorizzazione:
a) svolgere incarico occasionale e temporaneo a favore di soggetti sia pubblici che privati in qualità di docente, perito, progettista, arbitro, revisore, consulente o esperto anche in commissioni giudicatrici di concorso che non sia incompatibile con le attività d'ufficio e che sia conforme ai criteri stabiliti con il presente Regolamento;
b) assumere cariche in società cooperative qualunque sia la natura e l'attività svolta dalla stessa ed in società e in associazioni sportive, ricreative, culturali e socio-assistenziali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestititi nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
c) fare parte di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c.;
d) esercitare attività di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto;
e) richiedere l'iscrizione nell'Albo Speciale dei consulenti tecnici formato presso il Tribunale ai sensi dell'art.61 del c.p.c. I dipendenti, che all'entrata in vigore della presente disciplina o all'atto dell'assunzione in servizio siano già iscritti negli Albi Speciali dei Consulenti Tecnici, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per mantenere l'iscrizione. I dipendenti iscritti all'Albo in questione per prestare l'ufficio di C.T.U. devono chiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione, la quale potrà essere concessa, in assenza di conflitti di interesse con i doveri di servizio, anche in deroga ai criteri di cui al successivo art. 6.

Art. 6 - Criteri per le autorizzazioni

1. Il Consorzio ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico si attiene ai seguenti criteri e requisiti:
b) l'incarico deve riguardare prestazioni di carattere saltuario ed occasionale a favore di soggetti sia pubblici che privati; non deve essere incompatibile con l'attività d'ufficio; deve essere ben definito nella sua natura e durata temporale e conforme ai criteri stabili con il presente regolamento;
c) possono essere autorizzate prestazioni di carattere continuativo solo in favore di Enti e Amministrazioni pubbliche, per la durata massima di un anno, con possibilità di rinnovo con apposito provvedimento;
d) la prestazione deve svolgersi al di fuori dell'orario di servizio; non deve compromettere il buon andamento del servizio ed il completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio;
e) l'incarico o la prestazione non deve interferire o essere direttamente o indirettamente in contrasto con gli interessi del Consorzio, né pregiudicarne il decoro.
f) la natura dell'incarico deve potersi configurare quale forma di arricchimento professionale per il dipendente.

2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione l'amministrazione consortile tiene conto, inoltre degli incarichi eventualmente già dalla stessa autorizzati e di quelli comunicati dall'interessato, relativi all'anno in corso, onde evitare un numero eccessivo di incarichi per lo stesso dipendente;

3. In nessun caso il dipendente può utilizzare mezzi beni e attrezzature di proprietà del Consorzio per lo svolgimento di incarichi o prestazioni oggetto della presente disciplina.

4. I Dirigenti, in particolare, possono essere autorizzati soltanto allo svolgimento di incarichi del tutto occasionali e temporanei, che comportino un impegno non significativo ai fini dell'assolvimento delle funzioni loro assegnate, considerato che è loro richiesto di destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno ed in modo esclusivo all'espletamento dell'incarico dirigenziale affidato, in applicazione dell'art.8 del CCNL del 29/03/2006.

5. In base a tale criterio, di norma, l'amministrazione consortile favorisce lo svolgimento di attività che determinano un arricchimento professionale, ad es. attività didatticoscientifiche, di ricerca, seminariali, di convegni e di partecipazione a comitati e organismi tecnico-scientifici di particolare rilevanza in relazione alla posizione lavorativa occupata dal Dirigente.

Art. 7 - Procedura autorizzativa

1. La richiesta di autorizzazione, in forma scritta, deve pervenire al responsabile del Settore Personale.

2. La domanda verrà trasmessa al responsabile del Settore Personale di appartenenza del dipendente, affinché attesti l'assenza di cause d'incompatibilità con le attività del servizio e la non sussistenza di esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell'autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno connesso all'incarico.

3. Per il personale Dirigente, la dichiarazione di cui al comma precedente va rilasciata dall'interessato stesso.

4. La domanda di autorizzazione deve in ogni caso indicare:

a) - l'oggetto dell'incarico;
b) - il soggetto a favore del quale l'incarico sarà svolto;
c) - le modalità di svolgimento;
d) - la quantificazione, in modo sia pure approssimativo, del tempo e dell'impegno richiesti;
e) - il compenso proposto o convenuto;

5. La domanda dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione del dipendente indicante:

1) - che l'incarico non rientra tra i compiti del Settore di assegnazione ed ha carattere saltuario ed occasionale
2) - che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le indicazioni del presente regolamento;
3) - che l'incarico verrà svolto fuori dall'orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Consorzio
4) - che sarà assicurato in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio.

6. Al fine di verificare le caratteristiche dell'incarico o della carica da autorizzarsi, il responsabile del Settore Personale può chiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato, ovvero al soggetto a favore del quale la prestazione viene svolta, o al responsabile del Settore al quale è assegnato il dipendente o comunque ai soggetti che ritenga utile interpellare.

7. La competenza al rilascio dell'atto autorizzatorio viene individuata nella figura del Direttore.

8. Il provvedimento conclusivo di autorizzazione o di motivato diniego dell'autorizzazione è emanato dal Direttore entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento di eventuali precisazioni o integrazioni.

9. Decorso il termine di 30 giorni, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di amministrazioni pubbliche, s'intende concessa; in ogni altro caso s'intende definitivamente negata.

10. Il dipendente è tenuto a ritirare l'autorizzazione presso il Settore Personale ed a consegnarne copia al soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico.

Art. 8 - Compiti d'ufficio

1. Non possono essere oggetto di incarico attività o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio del dipendente o che comunque rientrano fra i compiti del settore di assegnazione.

2. Il dipendente è tenuto a svolgere tali attività durante l'orario di lavoro e non può percepire ulteriori compensi.

Art. 9 - Decadenza

1. Nel caso in cui, dopo l'autorizzazione, sopravvengano mutamenti nelle condizioni oggettive relative all'espletamento dell'incarico, il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione, affinchè il Direttore possa valutare se confermare o revocare l'autorizzazione concessa.

2. Qualora in corso d'incarico sopraggiungano cause di incompatibilità, è facoltà del Direttore disporre la revoca dell'autorizzazione e determinare la conseguente cessazione dell'incarico.

3. L'autorizzazione concessa in applicazione del presente regolamento può essere temporaneamente sospesa o definitivamente revocata quando gravi esigenze di servizio richiedano la presenza dell'interessato in orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne.

Art. 10 - Sanzioni

Il dipendente del Consorzio non può svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati, la trasgressione al divieto costituisce giusta causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

fax simile di domanda

Domanda di Autorizzazione per Incarichi Esterni
Al Direttore
Sede

Io sottoscritto _____ nato a _____
Il _____ residente in _____ via _____
in qualità di dipendente del Consorzio presso il
settore _____ servizio _____ Q.F._____

chiedo autorizzazione a poter svolgere il seguente incarico :

- oggetto _____
- soggetto a favore del quale svolge l'incarico _____
- modalità di svolgimento _____ _____
- il tempo richiesto _____
- il compenso proposta o convenuto _____

dichiaro inoltre

- che l'incarico non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione ed ha carattere saltuario ed occasionale
- che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le indicazioni del presente regolamento
- che l'incarico sarà svolto fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzare, beni mezzi ed attrezzature del Consorzio

- che sarà assicurato in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio

_____ lì_____

Firma _____

Allegato H

Linee guida per la predisposizione del "programma pluriennale di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione"

L'articolo 33 della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio prevede:

- al comma 1., che " I consorzi di bonifica predispongono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del consiglio di amministrazione";
- al comma 2., che "I consorzi di bonifica destinano una quota minima, non inferiore al quarantacinque per cento delle entrate derivanti dalla contribuenza consortile, alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, previste dal programma di cui al comma 1";
- al comma 3., che "Nell'ambito della relazione sull'attività di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni, i consorzi di bonifica rendono conto sullo stato di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione mediante relazione a firma del direttore del consorzio; gli uffici del genio civile regionale, competenti per territorio, procedono alle verifiche conseguenti".

Sulla base di quanto disposto dall'art. 33 della LR n. 12/2009, i nuovi dieci Consorzi di bonifica del Veneto devono, entro il mese di giugno 2010, predisporre il programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, relativo ai cinque anni di mandato del Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire agli Uffici regionali competenti della materia della bonifica, di assicurare le attività di controllo e monitoraggio sugli interventi programmati.

Tale programma pluriennale, dovrà raffrontarsi con le relazioni, già presentate nell'anno 2009 dai singoli Consorzi di bonifica, relative all'attività svolta di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, nonché alle indicazioni fornite dalla Giunta regionale con i documenti propedeutici, cartacei e informatici, ai Piani generali di Bonifica e Tutela del Territorio dei Consorzi di bonifica del Veneto, di cui alla DGR 26 gennaio 2010, n. 102.

In proposito, merita evidenziare che l'obiettivo generale del Programma pluriennale di manutenzione deve essere quello della "messa in sicurezza degli impianti e manufatti consorziali", al fine dell'eliminazione delle situazioni di pericolo e, in questo ambito, considerare gli adeguamenti alle diverse normative, con particolare riferimento alla messa a norma degli impianti elettrici e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Pari importanza dovrà essere attribuita al risparmio energetico e al rispetto ambientale.

Peraltro lo strumento di pianificazione in argomento potrà consentire l'attivazione di un attento e preciso monitoraggio dell'attività di manutenzione consortile finalizzata ad evidenziare la presenza di situazioni di criticità in capo ad alcuni impianti o bacini presenti nel comprensorio consortile.

Si ritiene, peraltro, opportuno precisare che, in una delibera dell'OCSE del 1963, la manutenzione fu definita con: "S'intende per manutenzione quella funzione aziendale alla quale sono demandati il controllo costante degli impianti e l'insieme dei lavori di riparazione e revisione necessari ad assicurare il funzionamento regolare e il buono stato di conservazione degli impianti produttivi, dei servizi e delle attrezzature di stabilimento."

Nel mondo della normazione queste trasformazioni sono passate pressoché inosservate al punto che la definizione più recente formulata dal Comitato Tecnico TC319 (2003) non rappresenta una evoluzione significativa rispetto a quella più antica formulata dall'OCSE (1963), come si può osservare nel riquadro che segue. La commissione manutenzione dell'UNI, oltre quindici anni fa, nella UNI 9910 poi UNI 10147, definì la manutenzione come "Combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare una entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta".

Modalità per la predisposizione del Programma pluriennale di Manutenzione

Il "Quadro di dettaglio degli interventi di manutenzione" serve a localizzare gli interventi in relazione alla loro tipologia. Lo stesso dovrà permettere una verifica di coerenza con quelli di bilancio e, per la manutenzione straordinaria, dovrà permettere di determinare il valore annuale imputabile alla stessa.

Relativamente agli importi di spesa esposti nel quadro di dettaglio, in ordine agli interventi manutentori sugli scoli e manufatti consorziali e sugli impianti idrovori, dovranno essere tenute in considerazione anche le retribuzioni del personale dedicato, le indennità di trasferta, missione e spese varie, nonché i relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Va da sé che nelle relative spese concorreranno anche i costi sostenuti per le materie prime, sussidiarie e di consumo per i lavori in economia. Devono considerarsi escluse, pertanto, le voci di spesa e il costo del personale relativo all'esercizio e alla gestione degli impianti e delle opere.

Nel dettaglio, dovranno essere indicate le opere in gestione interessate dagli interventi manutentori (descrizione dei tempi e delle modalità di manutenzione con l'indicazione della lunghezza dei canali di scolo e d'irrigazione, nonché del numero e della tipologia degli impianti, con indicate le frazioni dei lavori programmati in ogni singolo anno).

Tale programmazione, dovrà trovare riscontro annualmente nella relazione prevista dall'Allegato D alla DGR del 20 ottobre 2009, n. 3032.

Relazione finale

A corredo del "Programma pluriennale di manutenzione" i Consorzi di bonifica dovranno predisporre una relazione, a firma del Direttore, contenente:

1. la stima dei fabbisogni relativi agli interventi programmati;

2. gli importi dei fabbisogni prioritari copribili con le risorse consortili garantite da una quota minima, non inferiore al quarantacinque per cento, delle entrate derivanti dalla contribuenza consortile;

3. gli eventuali importi relativi alle priorità che non trovano copertura nella disponibilità del Consorzio di bonifica;

4. le giustificazioni circa il rimando ad altri periodi di programmazione;

5. dichiarazione della modalità con cui il Consorzio di bonifica prevede di accertare l'esecuzione delle opere manutentive indicate nel Bilancio di previsione e gli esiti dell'avvenuto accertamento nel Bilancio consuntivo - specificando se l'attività di controllo avviene su tutte le opere oppure a campione e in quest'ultimo caso le modalità di selezione del campione.

QUADRO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNUALITA' 201...				
MANUFATTO……..	Estratto cartografico - ubicazione del manufatto		Foto del Manufatto	
Descrizione interventi programmati Tipo opere da effettuare	Manutenzione ordinaria	Importi	Opere straordinarie	Importi
	Manutenzione impianti		Adeguamento impianto elettrico	
	Tinteggiatura		Risparmio energetico e rispetto ambientale	
	Manutenzione opere edili e murarie		Messa in sicurezza manufatto	
	Manutenzione opere elettromeccaniche		Messa a norma manufatto	
			Manutenzione opere edili e murarie	
			Manutenzione opere elettromeccaniche	

QUADRO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNUALITA' 201...				
CANALE……..	Estratto cartografico - ubicazione del Canale		Foto del Canale	
Descrizione interventi programmati Tipo opere da effettuare	Opere e Interventi	Costo /mq	Importi	
	Sfalcio erboso e diserbo in amministrazione diretta limitatamente all'alveo			
	Sfalcio erboso e diserbo in appalto limitatamente all'alveo			
	Riescavo ed espurgo canali in amministrazione			
	Riescavo ed espurgo canali in appalto			
	Realizzazione di presidi di sponda e ripresa frane in amministrazione			
	Realizzazione di presidi di sponda e ripresa frane in appalto			

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 241 del 9 febbraio 2010

Ditta Filippi Snc. Progetto di modifica dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in Comune di Noventa Vicentina. D.lgs n. 152 del 3.04.2006, art. 208; Lr n. 3 del 21.01.2000, art.23 e sgg. Approvazione.
[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare il progetto presentato dalla Ditta Filippi Snc con sede legale e operativa in via dell'Industria 1, Noventa Vicentina (P.Iva.: 02483760241) relativo alla modifica dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, in conformità alle prescrizioni contenute nel parere della CTRA n. 3643 del 3 dicembre 2009 (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. I lavori di approntamento previsti dal progetto devono iniziare entro mesi dodici dalla data di notifica del presente provvedimento e concludersi entro trentasei mesi dal loro inizio; devono essere comunicati alla Provincia di Vicenza le date di inizio e fine lavori ed il nominativo del Direttore degli stessi, al Sindaco compete la sorveglianza urbanistico-edilizia e l'eventuale rilascio del certificato di agibilità dell'opera. Il mancato rispetto delle procedure contenute nel presente punto è motivo di revoca del presente provvedimento.

3. Per la realizzazione del progetto la Ditta Filippi Snc dovrà:

a. acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento in capo ad altre autorità;
b. garantire in ogni fase di utilizzo dell'impianto la sicurezza per la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante;
c. lasciare indenne la Regione Veneto da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dai lavori e dall'esercizio dell'impianto.

4. L'avvio dell'impianto, per la parte prevista dal progetto di cui al presente provvedimento, è subordinato alla dichiarazione di fine lavori e alla presentazione, alla Provincia di Vicenza, del certificato di collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della Lr 3/2000, nonché di ogni altro elemento prescritto dalla normativa vigente.

5. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico della Regione Veneto.

6. Il presente provvedimento va comunicato alla Ditta Filippi Snc, alla Provincia di Vicenza, all'Arpav DAP di Vicenza, al Comune di Noventa Vicentina (VI), all'Arpav - Osservatorio regionale sui Rifiuti.

7. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 242 del 9 febbraio 2010

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative.
[Ambiente e beni ambientali]

L'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Con il D.Lgs. 59 del 18/02/2005 è stata recepita, a livello nazionale, la direttiva 96/61/CE in materia di "IPPC - Integrated Pollution Prevention & Control" e definite le modalità di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le attività industriali indicate nell'allegato I alla direttiva stessa.

Tra le suddette attività compaiono un consistente numero di impianti che svolgono attività di gestione dei rifiuti (punto 5 - Gestione dei rifiuti).

Va preliminarmente evidenziato che la succitata norma, intende promuovere un nuovo atteggiamento in ambito di tutela ambientale e di salute dei cittadini, sollecitando l'adozione di innovative forme di salvaguardia ambientale, sia in termini di processi industriali che di controlli sull'inquinamento.

Viene altresì promosso, con la nuova disciplina, un nuovo e diverso concetto di controllo integrato, che ha come obiettivo la prevenzione, la riduzione e per quanto possibile l'eliminazione, dell'inquinamento generato dalle attività industriali intervenendo proprio sulle fonti che lo producono.

È in quest'ottica che il D.Lgs. n. 59/2005 prevede la presentazione, in sede di istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di un documento specifico denominato:"Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)" che di fatto, una volta approvato, costituisce elemento integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale stessa.

Sotto l'aspetto procedurale, va ricordato che il PMC è valutato in sede istruttoria dall'Autorità competente al rilascio dell'AIA ed è accompagnato nell'atto autorizzativo definitivo da un parere espresso da Arpav ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 11 del D.Lgs. n. 59/2005.

Va inoltre ricordato che, con DgrV n. 668 del 20 marzo 2007, la Giunta regionale ha inteso regolamentare nel dettaglio quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/05, inserendo nella scheda E dell'allegato B, alcune indicazioni di carattere operativo da considerare nella predisposizione dei PMC.

Va altresì riferito che l'esperienza maturata nel frattempo ha evidenziato la necessità di individuare delle linee guida per la predisposizione di questi strumenti di controllo.

A tal riguardo, nel corso del 2009 la Regione Veneto in collaborazione con Arpav, ha predisposto un documento - proposto in appendice al presente provvedimento (Allegato D) - che riporta, sulla base di quanto sancito dal D.Lgs. 59/2005,

i contenuti da includere nel PMC in funzione delle diverse tipologie impiantistiche.

Va inoltre fatto presente che, prima ancora dell'avvento della normativa IPPC, la Regione Veneto aveva colto l'esigenza di individuare dei sistemi di controllo gestionale e ambientale da adottare negli impianti che effettuano la gestione dei rifiuti e che a tal proposito, con la Legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3, s. m. ed i., art. 26, ha stabilito l'obbligo, per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate con potenzialità superiore alle 100 t/giorno, di ottenere l'approvazione di un "Programma di Controllo (PC)" in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio; ulteriori specifiche sulle modalità di presentazione di tale programma sono poi state individuate nella Delibera di Giunta regionale n. 1579 del 22/06/200l, che recepisce e sviluppa i contenuti del medesimo art. 26.

In particolare, al comma 7-ter, il medesimo articolo stabilisce inoltre che: "la Provincia può richiedere la presentazione del programma di controllo […] ogniqualvolta ciò si renda opportuno, in considerazione di particolari situazioni territoriali che richiedano elevato grado di tutela ambientale individuate dalla Provincia stessa".

Pertanto, gli impianti individuati ai sensi del succitato articolo 26 della Lr 3/2000 devono dotarsi di un Programma di Controllo (PC), che permetta di verificare, tra l'altro, che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste; vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione; venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione ed infine, venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

Va dato conto del fatto inoltre che, la norma regionale prevede all'art. 22, comma 2, lett. d), la necessità che ogni impianto di gestione dei rifiuti disponga di un "Piano di Sicurezza (PS)", finalizzato ad individuare le modalità operative da adottare in caso di incidente grave verificatosi fuori del perimetro esterno dello stabilimento.

Inoltre, il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" ha introdotto, in materia di discariche, l'obbligo di predisposizione e attuazione del "Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC)" che, di fatto, ha contenuti e finalità del tutto analoghe a quelle del Programma dei Controlli previsto dall'art. 26 della Lr 3/2000.

Si ritiene opportuno sottolineare che, con DgrV n. 2966 del 26/09/2006, la Giunta regionale ha fornito indicazioni sul numero e tipo di documenti da allegare alle domande di approvazione di nuovi progetti, ribadendo l'opportunità che tra gli elaborati tecnici presentati compaiano anche i documenti di controllo gestionale e ambientale su richiamati.

Tutto ciò premesso si è ritenuto utile, a distanza di alcuni anni dalla formulazione della DgrV n. 1579/2001 rivisitarne alcuni dei contenuti e cogliere l'occasione per definire più nel dettaglio il rapporto intercorrente tra tutti gli strumenti di controllo finora descritti - che presentano finalità simili e aspetti coincidenti - per facilitare l'attività degli operatori e degli Enti di controllo.

Gli impianti di gestione rifiuti possono quindi, sulla base dell'attuale disciplina normativa, essere sottoposti - in funzione della loro tipologia - alla Lr 3/2000 e per questo, soggetti all'obbligo della predisposizione ed attuazione di un PC, oppure essere contestualmente assoggettati sia agli obblighi della Lr 3/2000 che del D.Lgs. n. 59/2005 e per tale ragione, quindi, tenuti a predisporre ed attuare sia un PC che un PMC. In pratica, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

- impianti non ricompresi nelle tipologie previste nell'Allegato I al D.Lgs. 59/05 ma ricadenti negli obblighi di cui all'art. 26 della Lr 3/2000 s.m. ed i. che devono predisporre ed attuare il Programma dei Controlli (PC) così come stabilito dalla norma regionale stessa e nel rispetto delle presenti indicazioni operative.
- impianti sottoposti all'obbligo di predisporre il PMC, in quanto ricompresi nelle tipologie previste nell'Allegato I al D.Lgs. 59/05 ma non ricadenti negli obblighi di cui all'art. 26 della Lr 3/2000 s.m. ed i.
- impianti sottoposti all'obbligo di predisporre sia il PC che il PMC, che anche ai fini di una semplificazione amministrativa, si ritiene opportuno predispongano un unico documento (definito PMC per semplicità amministrativa) il quale dovrà pertanto comprendere le procedure ed i criteri individuati dalla Lr 3/2000 nonché i contenuti previsti dal D.Lgs. n. 59/2005.

Nello specifico, si ricorda che l'art. 26 della Lr 3/2000 stabilisce che il soggetto responsabile della predisposizione ed attuazione degli strumenti di controllo debba essere "qualificato" ed "indipendente" così come meglio descritto nella medesima Lr 3/2000 e ribadito nell'Allegato B al presente provvedimento.

Per quanto sopra si ritiene necessario che le anzidette caratteristiche permangano anche nel caso di impianti sottoposti all'obbligo sia del PC, così come prescritto dalla Lr 3/2000 e precedentemente disciplinato dalla DgrV n. 1579/01, nonché del PMC.

Per quanto attiene invece i contenuti degli strumenti di controllo si precisa che:

- nel caso di impianti sottoposti solo alla Lr 3/2000, il PC approvato dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità e le frequenze degli autocontrolli da parte del gestore nonché le modalità e le frequenze dei controlli in capo al Soggetto Terzo Indipendente;
- nel caso di impianti soggetti a PC/PMC, il PMC approvato dovrà prevedere le modalità e le frequenze degli autocontrolli da parte del gestore, le modalità e le frequenze dei controlli in capo al Soggetto Terzo Indipendente nonché le modalità e le frequenze dei controlli effettuati da Arpav, con oneri a carico del gestore, ai sensi dell'art. 11, co. 3, del D.Lgs. n. 59/2005.

Per maggiore chiarezza viene riportata nell'Allegato A una tabella che individua schematicamente gli impianti tenuti a dotarsi degli strumenti di controllo in argomento, in funzione della tipologia e della potenzialità nonché i soggetti tenuti ad effettuare i controlli suddivisi in funzione dello strumento di controllo.

Al fine di meglio precisare quanto contenuto nella DgrV n. 1579/01, in riferimento alla certificazione UNI EN ISO 14001 o alla registrazione EMAS del sito, si ritiene che tali sistemi possano sostituire lo strumento in argomento a condizione che nel previsto manuale di certificazione sia contenuta un'apposita sezione separata, indicata come PC/PMC, recante tutti i

contenuti e le procedure previste dal presente provvedimento e che la stessa sia stata specificatamente approvata dall'Ente competente.

È quanto mai opportuno ribadire che i succitati strumenti di controllo vadano preliminarmente concordati, in fase istruttoria, con gli Enti di Controllo competenti per territorio (Provincia ed Arpav) e che, in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 59/2005, Arpav - oltre ad essere chiamata ad esprimere parere sul PMC proposto dal gestore e personale indipendente - preveda nel PMC le proprie attività di ispezione ambientale integrata da effettuarsi, con oneri a carico del gestore, nell'arco di validità dell'autorizzazione integrata ambientale stessa, con lo scopo di verificare il rispetto di quanto contenuto nel provvedimento di AIA, la regolarità degli autocontrolli e la regolare trasmissione dei dati di autocontrollo e monitoraggio all'autorità competente (così come stabilito dall'art. 11 c. 3 del D. Lgs 59/2005).

Per quanto riguarda le questioni su accennate vengono proposte in appendice al presente provvedimento i seguenti:

- Allegato A avente per oggetto:"Individuazione degli strumenti di controllo, di cui alla Lr 3/2000, al D.Lgs. 36/2003 e al D.Lgs. 59/2005, suddivisi per tipologia d'impianto";
- Allegato B avente per oggetto: "Criteri e modalità di predisposizione ed attuazione dei Piani di Sicurezza (PS), Programma di Controllo (PC), Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) e Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui alla Lr 3/2000, al D.Lgs. 36/2003 e al D.Lgs. 59/2005";
- Allegato C avente per oggetto: "Criteri e modalità di predisposizione ed attuazione dei Piani di Sicurezza (PS) di cui all'art. 22 della Lr 3/2000 s. m. ed i.";
- Allegato D avente per oggetto: "Contenuti, criteri e modalità del programma di monitoraggio e controllo (PMC), di cui al D.Lgs. 59/2005, per impianti assoggettati ad AIA nella Categoria IPPC: 5 - gestione dei rifiuti- impianti di stoccaggio e trattamento e discarica";
- Allegato E avente per oggetto:"Elenco esemplificativo e non esaustivo delle figure professionali coinvolte nell'attuazione e predisposizione degli strumenti di controllo di cui alla Lr 3/2000, al D.Lgs. 36/2003 e al D.Lgs. 59/2005";
- Allegato F avente per oggetto: "Contenuti generali delle relazioni non tecniche periodiche e sintetiche volte a fornire le informazioni sull'impianto agli interessati e modalità di divulgazione".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visti i DD.Lgs. n. 36/03, n. 59/05 e n. 152/06 come corretto ed integrato dal D. Lgs n. 4/08;

Viste le LL. R. n. 3/2000 e n. 22/2004.

Viste le DDgrV n. 1579 del 22/06/200l e n. 2966 del 26/09/2006.

Vista la circolare del Presidente della Giunta regionale n. 5656 del 30/05/2000.

delibera

1. Di approvare il presente provvedimento nonché gli Allegati A, B, C, D, E ed F che ne fanno parte integrante.
2. Di dare atto che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR, corre l'obbligo, per gli esercenti gli impianti in argomento, di adeguarsi alle disposizioni contenute negli allegati di cui al punto 1; non risultano pertanto più applicabili da tale data i contenuti della DgrV n. 1579 del 22/06/2001 e, limitatamente agli aspetti riguardanti il Programma di Controllo, della DgrV n. 2966 del 26/09/2006.
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Province del Veneto, alla Direzione Generale di Arpav e all'Osservatorio regionale Rifiuti.
4. Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bur.
5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1 della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

Allegato A

Oggetto: "Individuazione degli strumenti di controllo, di cui alla Lr 3/2000, al D.Lgs. 36/2003 e al D.Lgs. 59/2005, suddivisi per tipologia d'impianto"

Tipologia impianto	Strumento di controllo			
	Piano Sicurezza (PS) art. 22, Lr 3/2000	Programma Controlli (PC) art. 26, Lr 3/2000(*)	Piano Sorveglianza e Controllo (PSC) D.Lgs. 36/2003(*)	Programma Monitoraggio e Controllo (PMC) D.Lgs. 59/2005
Impianti smaltimento e recupero rifiuti così come definiti dal punto 5 dell'allegato I al D. Lgs 59/05 con potenzialità inferiore a 100 t/g.	X			X
Impianti di smaltimento rifiuti (operazione D1) con potenzialità superiore a 100 t/g non assoggettati ad AIA	X		X	
Impianti di smaltimento rifiuti (operazioni diverse da D1) con potenzialità superiore a 100 t/g non assoggettati ad AIA	X	X		
Impianti di recupero rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità superiore a 100 t/g non assoggettati ad AIA	X	X		

Tipologia impianto	Strumento di controllo			
	Piano Sicurezza (PS) art. 22, Lr 3/2000	Programma Controlli (PC) art. 26, Lr 3/2000(*)	Piano Sorveglianza e Controllo (PSC) D.Lgs. 36/2003(*)	Programma Monitoraggio e Controllo (PMC) D.Lgs. 59/2005
Impianti di smaltimento rifiuti (D1) con potenzialità superiore a 100 t/g assoggettati ad AIA	X		X	X
Impianti di smaltimento rifiuti (operazioni diverse da D1) con potenzialità superiore a 100 t/g assoggettati ad AIA	X	X		X

(*) Fatta salva la possibilità, dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di richiedere strumenti di controllo anche per impianti che presentano una potenzialità di trattamento inferiore alle 100 t/g purché questa sia motivata dalla particolarità dei rifiuti trattati, dai processi di trattamento/smaltimento condotti sui rifiuti, o più in generale, da altre motivazioni di carattere igienico-sanitario ed ambientale che discrezionalmente l'amministrazione ha individuato.

Allegato B

Oggetto: "Criteri e modalità di predisposizione ed attuazione dei Piani di sicurezza (PS), Programma di controllo (PC), Programma di sorveglianza e controllo (PSC) e Piano di monitoraggio e controllo (PMC) di cui alla Lr 3/2000, al D.Lgs. 36/2003 e al D.Lgs. 59/2005"

1. Glossario dei termini usati

Vengono di seguito elencati gli acronimi degli strumenti di controllo oggetto del presente allegato che, per semplicità, verranno definiti nel testo "strumenti":

- PC = Programma di Controllo di cui all'art. 26 della Lr 3/2000 s. m. ed i.
- PSC = Programma di Sorveglianza e Controllo di cui al D.Lgs. 36/2003.
- PMC = Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D.Lgs. 59/2005.

Inoltre compare in allegato, così come meglio specificato nell'Allegato C, anche il seguente acronimo:

- PS = Piani di Sicurezza di cui all'art. 22 della Lr 3/2000 s. m. ed i.

2. Generalità

a. Gli strumenti di controllo fanno parte integrante del progetto dell'impianto e sono approvati dall'Ente competente per territorio in fase di rilascio (o di rinnovo in caso non sia già stato approvato in precedenza) delle autorizzazioni, previa acquisizione di specifico parere tecnico espresso da parte degli Enti di Controllo.
b. Per gli impianti pubblici soggetti agli obblighi di cui all'art. 36 della Lr 3/2000, i costi relativi alla predisposizione e attuazione del PS/PC/PSC/PMC devono essere inseriti in tariffa come voce specifica a se stante.

3. Contenuti comuni a tutti gli strumenti

a. Gli strumenti devono essere resi come un documento unitario di facile aggiornamento. Devono inoltre essere realizzati con pagine siglate e numerate non manomissibili. Una volta attivati devono garantire l'unificazione, razionalizzazione e surrogazione delle procedure di controllo (ad esclusione di quelle di istituto) eventualmente in essere presso l'impianto.

Le fasi degli strumenti sono le seguenti:

I. Predisposizione del documento iniziale, comprensivo di uno specifico programma di addestramento del personale coinvolto, a diverso titolo, nell'attività di gestione dell'impianto, e successiva condivisione dei contenuti con gli Enti di controllo competenti per territorio (Provincia ed Arpav-DAP);
II. Presentazione del documento all'Ente che rilascia l'atto autorizzativo e sua approvazione;
III. Attuazione dello strumento secondo le metodologie e le tempistiche approvate;
IV. Predisposizione di relazioni tecniche periodiche da fornire agli Enti di controllo; il contenuto e la frequenza delle relazioni devono essere quelle previste nel documento approvato.
V. Predisposizione e divulgazione di relazioni non tecniche periodiche e sintetiche redatte secondo le indicazioni contenute nell'Allegato F del presente provvedimento, volte a fornire le informazioni di massima sull'impianto agli interessati, con particolare riferimento, agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto. Tali relazioni dovranno essere di facile consultazione, disponibili presso l'impianto e il Comune sede dello stesso ed essere aggiornate annualmente. Inoltre le modalità di presentazione e/o divulgazione dovranno essere preventivamente concordate con il Comune ed una loro eventuale modifica nel corso del tempo non richiede necessariamente una fase di riapprovazione da parte dell'Ente che ha rilasciato l'atto autorizzativo.

4. Specifici contenuti del PC ai sensi dei commi 7, 7-bis e 7-ter nonché 8 dell'art. 26 della Lr 3/2000 e del PSC ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003

a. I PC vanno predisposti per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità (quantitativo di rifiuti in ingresso previsti nel progetto approvato) superiore a 100 t/g e per impianti di stoccaggio provvisorio con massima volumetria stoccabile superiore alle 100 tonnellate e volume di 500 mc.
È facoltà dell'Ente che rilascia l'atto autorizzativo richiedere la predisposizione ed attuazione del suddetto strumento anche per impianti che presentano potenzialità di trattamento inferiori alle 100 t/g purché questa sia motivata dalla particolarità dei rifiuti trattati, dai processi di trattamento/smaltimento condotti sui rifiuti, o più in generale, da altre motivazioni di carattere igienico-sanitario ed ambientale che discrezionalmente l'amministrazione ha individuato.
b. Può essere prevista l'adozione volontaria degli strumenti in argomento, da parte dei gestori di impianti con potenzialità inferiori alle 100 t/g, sia in fase di nuova autorizzazione all'esercizio che di rinnovo. In questa fattispecie l'Ente che rilascia l'atto autorizzativo attiverà il procedimento nelle stesse forme e modalità previste per i progetti tenuti alla presentazione dei PC.

c. Il PC/PSC deve essere predisposto al fine di garantire che:
   I) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono state progettate in tutte le condizioni operative previste;
   II) vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
   III) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti, con procedura preventivamente definita;
   IV) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
   V) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

d. Il PC/PSC deve considerare sia le fasi di realizzazione che di gestione dell'impianto e deve essere rapportato alle dimensioni della struttura nonché all'entità delle attività che in essa vengono svolte. Inoltre il PC deve considerare anche il periodo della dismissione dell'impianto mentre il PSC il periodo della post-gestione della discarica.

e. La stesura del documento deve avvenire sulla base di un'approfondita analisi dei possibili impatti ambientali significativi e dei malfunzionamenti che l'impianto e le attività in esso svolte possono comportare. A questo fine, gli strumenti devono essere studiati specificatamente per ciascun impianto e per ciascun sito in cui l'impianto stesso è inserito.

f. I PC/PSC devono essere predisposti ed attuati da parte di un soggetto "qualificato" ed "indipendente". Rimane inoltre fermo l'obbligo dell'attuazione del documento da parte dello stesso soggetto che ha predisposto i relativi elaborati al fine di garantire l'unitarietà nella responsabilità. A tal fine, nel caso di società (unico soggetto giuridico) che effettua tale attività, la responsabilità della predisposizione e corretta attuazione di tale strumento ricade sul legale rappresentante della medesima o suo delegato. Nel caso invece di presenza di più professionisti non legati tra loro da un unico soggetto giuridico, tale responsabilità ricade in capo ad uno dei medesimi professionisti legalmente all'uopo individuato dagli altri professionisti.

g. Per personale "qualificato" si intende una figura professionale che abbia maturato dimostrabile esperienza nella gestione dei rifiuti e che abbia preferibilmente anche esperienza di cantiere. Per quanto riguarda l'aspetto dell'"indipendenza", le professionalità coinvolte, a vario titolo, nella predisposizione ed attuazione degli strumenti in parola, non devono aver partecipato o collaborato alle fasi di progettazione, realizzazione e collaudo (funzionale e tecnico-amministrativo) e gestione dell'impianto. Anche ai fini di garantire ulteriormente l'indipendenza non deve comparire, in nessuna parte dei documenti progettuali, fatta eccezione per lo strumento stesso, il logo della ditta che gestisce l'impianto o la firma del legale rappresentante.

h. Per gli impianti privati, la Provincia può prevedere l'istituzione di un apposito fondo alimentato dalle Ditte in misura proporzionale agli effettivi costi dello strumento e destinato a garantire la retribuzione del controllore. In tale caso la corresponsione dell'onorario viene posta a carico della Provincia competente.

i. Gli aspetti dell'indipendenza devono essere garantiti nel tempo anche in caso di sostituzione del soggetto terzo indipendente, definito alla successiva lettera j) Estensore/Responsabile dell'esecuzione del PC/PSC. In caso di sostituzione, il documento deve essere riprogettato dal nuovo soggetto e riapprovato da parte dell'Ente competente.

j. Le figure professionali coinvolte nella predisposizione ed attuazione del PC/PSC sono:
   I. "Estensore del PC/PSC": soggetto "qualificato ed indipendente" che redige il documento e lo firma. Nel caso di società (unico soggetto giuridico) che effettua tale attività, la responsabilità della predisposizione e corretta attuazione di tale strumento ricade sul legale rappresentante della medesima o suo delegato. Nel caso invece di presenza di più professionisti non legati tra loro da un unico soggetto giuridico, tale responsabilità ricade in capo ad uno dei medesimi professionisti legalmente all'uopo individuato dagli altri professionisti.
   II. "Responsabile dell'esecuzione del PC/PSC": coincide con l'"Estensore del PC/PSC". È il soggetto "qualificato ed indipendente" che verifica i contenuti del documento in sede di applicazione e provvede a revisionarne le parti inadeguate e/o inapplicabili. Esso pertanto, è il soggetto incaricato di presentare la versione eventualmente modificata ed integrata agli Organi di controllo. Inoltre, è colui che predispone le relazioni tecniche periodiche e non tecniche di cui all'Allegato F del presente provvedimento.
   III. "Addetti al PC/PSC": sono le diverse figure professionali "qualificate ed indipendenti" che devono affiancare il responsabile del documento nella fase di predisposizione e attuazione dello stesso. Essi devono essere in numero e con professionalità tali da garantire la piena applicazione del PC/PSC. Operativamente gli addetti al PC/PSC rispondono al Responsabile dell'esecuzione del PC/PSC.
   IV. "Referente della ditta per il PC/PSC": è il dipendente della Ditta che gestisce l'impianto incaricato di curare tutti i rapporti con gli altri soggetti (pubblici e privati) coinvolti nella predisposizione ed attuazione del PC/PSC. Per motivi di opportunità e di comodità questa figura può coincidere con il responsabile tecnico dell'impianto. Ad esso è demandata ogni responsabilità e compito di attuazione delle azioni (previste nel documento) che spettano alla Ditta.
   V. "Enti pubblici controllori": corrispondono, di norma ed in base alle competenze individuate dalla vigente normativa, con l'Amministrazione provinciale e con l'Arpav-DAP competenti per territorio.

k. Le figure professionali di cui alla precedente lettera j) punti I), II) e III) sono tecnici abilitati all'esercizio della professione e sono iscritti al proprio albo/collegio o altro ente corporativo legalmente riconosciuto e devono possedere i requisiti indicati al precedente punto g).

l. Per quanto riguarda le figure professionali di cui alla lettera k) in linea del tutto esemplificativa e non esaustiva e fatto salvo l'obbligo di cui al precedente punto, esse sono elencate all'Allegato E del presente provvedimento.

m. Il responsabile dell'esecuzione del PC/PSC deve redigere i rapporti tecnici periodici, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che attesti la veridicità dei contenuti e delle

dichiarazioni riportate nel documento presentato.

n. Il PC/PSC deve contenere tutte le indicazioni che il responsabile dell'esecuzione del PC/PSC ed il referente della Ditta, di cui al punto j) IV, sono tenuti ad osservare qualora si verifichi una non conformità. Tali non conformità possono essere suddivise due diversi livelli:
   I. "Non conformità di livello 1": si tratta di non conformità relative ad aspetti giudicati sostanziali della progettazione o della gestione dell'impianto ovvero che incidono in qualunque modo sulla sicurezza ambientale o sulla salute delle persone. In questo caso il referente della Ditta è obbligato ad attuare immediatamente tutte le azioni previste dal PC/PSC nonché dalle norme di legge vigenti e, in caso di inadempienze, il Responsabile dell'esecuzione del PC/PSC è tenuto ad inviare tempestivamente le segnalazioni relative alla non conformità riscontrata alla Provincia, al Comune su cui è ubicato l'impianto ed al Dipartimento Provinciale Arpav-DAP competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
   II. "Non conformità di livello 2": si tratta di "non conformità" preliminarmente individuate nel PC/PSC ovvero intervenute nel corso della gestione e diverse da quelle del punto precedente per le quali il "Responsabile dell'esecuzione del PC/PSC" può autonomamente invitare con atto formale la ditta al ripristino delle condizioni previste stabilendone altresì il tempo, senza nessun altro tipo di comunicazione preventiva agli Enti. Solo nel caso di inosservanza da parte della ditta, entro il termine stabilito, la non conformità seguirà le procedure previste per il livello precedente.

o. Si ritiene opportuno che la Provincia si faccia promotrice di incontri periodici tra controllori indipendenti e rappresentanti di Arpav nei quali affrontare le problematiche emerse nel corso della gestione operativa degli impianti.

p. Il controllore indipendente che, nell'esercizio del proprio compito, riscontri difficoltà o impedimenti allo svolgimento della propria attività, dovrà darne conto nella prima relazione utile e procedere ad informare l'Arpav e la Provincia competenti per territorio, che interverranno per la risoluzione del problema con l'adozione dei provvedimenti necessari, nel rispetto delle proprie competenze ed ai termini di legge.

q. In riferimento alla certificazione UNI EN ISO 14001 o alla registrazione EMAS del sito, si ritiene che tali sistemi possano sostituire il PC/PSC a condizione che nel previsto manuale di certificazione sia contenuta un'apposita sezione separata, indicata come PC/PSC, recante tutti i contenuti e le procedure previste dal presente provvedimento e che la stessa sia stata specificatamente approvata dall'Ente competente. La predisposizione e l'esecuzione dello strumento deve essere effettuata da personale e con le modalità indicate ai precedenti punti j), k), l) e m).

r. In presenza di certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS come dal punto q), può essere prevista la riduzione dei controlli d'istituto (Arpav).

s. In ogni caso nei PC/PSC dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:
   I. Sommaria descrizione dell'area in cui è inserito l'impianto con particolare riferimento agli aspetti territoriali (Presenza di insediamenti, aree boscate, corsi d'acqua,..) e logistici (viadotti di comunicazione e servizio, elettrodotti, ...)
   II. Accurata descrizione delle attività svolte nel sito ove è ubicato l'impianto.
   III. Numero e descrizione delle professionalità coinvolte nella stesura e attuazione del PC/PSC nonché individuazione delle responsabilità degli stessi e dei singoli soggetti coinvolti nella gestione dell'impianto.
   IV. Individuazione dei referenti sia per quanto riguarda l'attuazione del PC che per la ditta e attività da questi svolte.
   V. Modalità di gestione della documentazione amministrativa e degli obblighi da questa derivanti.
   VI. Descrizione delle caratteristiche costruttive dell'impianto e delle singole sezioni impiantistiche che lo compongono.
   VII. Descrizione delle modalità di controllo, accettazione e gestione del rifiuto conferito in impianto.
   VIII. Individuazione di tutti i possibili accorgimenti di carattere gestionale che possono essere adottati al fine di permettere una limitazione dell'impatto ambientale complessivo dell'attività e una riduzione dei rischi per l'ambiente e l'uomo.
   IX. Individuazione delle possibili non conformità che si possono verificare sia in fase di gestione che di dismissione dell'impianto e le misure mitiganti e correttive da adottare al fine di risolvere l'episodio indesiderato verificatosi.
   X. Programma di aggiornamento del personale effettuato dal gestore dell'impianto, comprendente le modalità operative e la tempistica per l'addestramento del personale coinvolto nella gestione dell'impianto stesso.
   XI. Informative sui dati di funzionamento dell' impianto con riferimento alle singole operazioni svolte.

t. Per ogni singolo fattore ritenuto meritevole di monitoraggio, ivi compresi, nel caso di discariche, quelli che riguardano le zone in post-chiusura, dovrà essere prodotta una descrizione da effettuare secondo il seguente schema:
   I. tipo di controllo e soggetto responsabile del controllo;
   II. descrizione del parametro con la relativa frequenza minima dei sopralluoghi;
   III. riferimenti normativi con i quali confrontare i risultati e le eventuali soglie di attenzione che si rendesse utile individuare;
   IV. previsione di inserire nella relazione periodica il rapporto tra il valore del parametro e la rispettiva soglia definita dalla norma ed il confronto tra il valore rilevato e il valore storico attraverso appositi grafici;
   V. metodologia standard con cui effettuare il prelievo, le modalità di trasporto e conservazione nonché analisi del campione prelevato;
   VI. metodologia standard con cui eseguire l'elaborazione e la restituzione del dato in forma comparabile con il sistema di archiviazione e di analisi in uso presso i competenti Organi di controllo;
   VII. compiti del tecnico controllore (precedente punto j. II.);
   VIII. compiti della Ditta (precedente punto j. IV.);
   IX. valutazioni in ordine all'entità delle non conformità rilevate nel periodo di riferimento e delle misure correttive da adottarsi nonché dei soggetti che devono intervenire;

X. individuazione delle comunicazioni e delle procedure da effettuare durante le non conformità;
XI. modalità di riavvio a regime delle attività dopo il superamento della non conformità;
XII. frequenza minima dei controlli da effettuare sul singolo fattore considerato.

5. Specifici contenuti del PMC per impianti assoggettati ad AIA e ricadenti altresì nell'obbligo di dotarsi di un PC/PSC

a. Nel caso in cui un impianto ricada tra le tipologie impiantistiche previste all'Allegato I del D.Lgs. n. 59/2005 e sia contestualmente assoggettato agli obblighi previsti dall'art. 26 della Lr 3/2000 o, nel caso di impianti di discarica, agli obblighi del D.Lgs. 36/2003, l'obbligo della predisposizione dei relativi piani è assolto, per semplificazione amministrativa, mediante la predisposizione ed attuazione di un unico strumento, definito PMC.
b. Tale documento unico, da predisporre secondo le modalità individuate nell'Allegato D, dovrà assommare i contenuti previsti dal D.Lgs. 59/2005 nonché quelli dei Programmi di Controllo previsti dalla Lr 3/2000 e descritti nel precedente capitolo 4., anche per quanto riguarda le caratteristiche del soggetto incaricato di predisporre ed attuare tale strumento.

6. Specifici contenuti del PMC per impianti non tenuti ad avere il PC/PSC

a. Per quanto riguarda gli specifici contenuti e le modalità di predisposizione ed esecuzione del PMC per impianti non tenuti ad avere il PC/PSC si rimanda a quanto contenuto nell'Allegato D. In questi casi la Ditta può provvede a presentare ed attuare direttamente il PMC non sussistendo un obbligo di legge in merito all'individuazione di un soggetto terzo controllore.

Allegato C

Oggetto: "Criteri e modalità di predisposizione ed attuazione dei Piani di sicurezza (PS) di cui all'art. 22 della Lr 3/2000 s. m. ed i.".

1. Generalità

a. Il PS è predisposto per tutti gli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, pericolosi e non pericolosi.
b. La predisposizione e l'attuazione del PS non estende, in linea generale, agli impianti regolati dalla Lr 3/2000 l'applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 in materia di pericoli di incidenti rilevanti, salvi i casi in cui l'impianto non ricada all'interno dell'ambito di applicazione del citato decreto.
c. Il PS fa parte integrante del progetto dell'impianto e potrà subire opportune integrazioni in sede di rilascio del certificato di prevenzioni incendi (CPI).
d. Le fasi di un PS sono le seguenti:
   I. Predisposizione del documento iniziale e successiva condivisione con gli Enti di controllo competenti per territorio (Provincia ed Arpav-DAP);
   II. Presentazione del documento all'Ente che rilascia l'atto autorizzativo e sua approvazione;
   III. Predisposizione di uno specifico programma di addestramento del personale coinvolto, a diverso titolo, nell'attività di gestione dell'impianto. Tale programma può essere ricompreso in quello già indicato al precedente punto I.;
   IV. Attuazione dello strumento secondo le metodologie approvate.

2. Il Piano di Sicurezza (PS) di cui alla lett. d) comma 2 dell'art. 22 della Lr 3/2000.

a. Il PS è un documento che non sostituisce ne assorbe quanto previsto dalle normative in materia di rischio di incidente rilevante, in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e degli infortuni negli ambienti di lavoro o nei cantieri.
b. Il PS considera pertanto aspetti connessi con incidenti, non conformità, anomalie funzionali e gestionali che riguardano, oltre che la sicurezza dei lavoratori, anche l'ambiente e/o possibili impatti che l'episodio indesiderato può avere su di esso.
c. Il PS, in particolare, deve contenere tutte le procedure di carattere operativo da adottarsi in caso di incidente grave e deve considerare non solo l'area dell'impianto ma anche il perimetro esterno dello stabilimento.
d. I contenuti minimi da inserire nel PS sono:
   i. Individuazione degli eventuali rischi dai quali potrebbe derivare un incidente grave che consideri anche le zone limitrofe esterne all'insediamento; Tale individuazione può essere operata mediante una preventiva analisi ambientale necessaria qualora l'intervento venga sottoposto a giudizio di compatibilità ambientale.
   ii. Descrizione delle misure previste per prevenire e far fronte a tali eventi nonché per limitarne le conseguenze;
   iii. Individuazione delle modalità di allarme, di richiesta di soccorso e di allertamento delle autorità competenti;
   iv. Nominativo e funzione operativa delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza;
   v. Individuazione del Coordinatore delle operazioni di soccorso e dei responsabili della formazione periodica di addestramento ed aggiornamento al personale.
e. Il PS deve essere conservato presso l'impianto e in un luogo che garantisca l'accessibilità a tutti gli interessati, con particolare riferimento a chi è incaricato di intervenire. Deve inoltre essere ispezionabile sia da parte delle Autorità comunali che di quelle incaricate della vigilanza.
f. Il PS deve essere redatto in modo da poter garantire, in fase di applicazione, la possibilità di prevenire gli incidenti, e qualora essi si manifestino, di circoscriverne il raggio di ricaduta mitigando, il più possibile, gli effetti.
g. Di norma, è opportuno che il PS venga verificato e, laddove necessario, opportunamente modificato dagli estensori, con cadenza almeno annuale.
h. In sede di revisione vanno riesaminati e verificati i punti di maggiore criticità dello strumento tenendo conto delle eventuali registrazioni e/o annotazioni nonché dei reclami, dei dati della gestione ambientale, delle valutazioni dei rischi per la sicurezza, degli esiti delle attività ispettive interne ed esterne, dei fattori di mutazione all'interno della struttura produttiva nonché dei nuovi assetti organizzativi e gestionali conseguenti all'applicazione di nuove norme di settore.

i. Nel PS vanno previste le tempistiche e le modalità di informazione, formazione ed aggiornamento dei lavoratori, soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano.
l. Le attività di cui al precedente punto potranno essere coordinate con quelle previste negli strumenti di controllo previsti dall'art. 26 della Lr 3/2000, dal D.Lgs. 36/2003 e dal D.Lgs. 59/2005.

Allegato D

Oggetto: "Contenuti, criteri e modalità del Programma di monitoraggio e controllo (PMC), di cui al D.Lgs. 59/2005, per impianti assoggettati ad AIA nella categoria IPPC: 5 - Gestione dei rifiuti - impianti di stoccaggio e trattamento e discarica"

In questo allegato viene riportato il documento tecnico di indirizzo relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo redatto da Arpav.

Note alla compilazione del Piano di monitoraggio e controllo

1. Introduzione

Il presente documento è nato in seguito all'attuazione della direttiva IPPC (Direttiva 96/61/CE recepita con D.Lgs. 59 del 18.02.2005 e Direttiva 2008/1/CE) che ha introdotto il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per le principali attività industriali indicate nell'allegato I della direttiva stessa. La normativa europea evidenzia la necessità di mettere in atto un nuovo atteggiamento nei confronti della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini sollecitando un'innovazione nella metodologia e nell'operatività rispetto alle questioni ambientali, sia per quanto riguarda i processi industriali sia per le modalità di approccio dei controlli sull'inquinamento. Il nuovo concetto di controllo integrato, infatti, si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e per quanto è possibile eliminare l'inquinamento intervenendo direttamente sulle fonti delle attività che lo producono.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è, di fatto, parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Nella scheda E "Modalità di Gestione degli aspetti ambientali e Piano di Monitoraggio" presente nella modulistica predisposta dalla Regione Veneto dall'allegato B alla Dgr 668 del 20 marzo 2007 si richiede infatti la predisposizione di un piano di autocontrollo delle aziende su tutta una serie di aspetti ambientali e gestionali.

Tale documento deve essere successivamente valutato con l'autorità competente, Provincia o Regione, che acquisisce il parere di Arpav (art. 11 c. 3 D. Lgs 59/2005) con lo scopo di chiarire quali sono gli aspetti ambientali che necessitano di monitoraggio e controllo da parte del gestore dell'impianto.

Precedentemente alla normativa IPPC, il legislatore sia nazionale che regionale aveva previsto una serie di provvedimenti volti a garantire la tutela dell'ambiente attraverso l'obbligo per alcune categorie di impianti di predisporre piani o programmi di autocontrollo. È il caso,a livello regionale, della Lr 3/00 in cui all'articolo 26 viene stabilito: "per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno,...[omissis] ..dovrà essere approvato in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della provincia un programma di controllo …[omissis]" redatto ed applicato da parte di personale qualificato ed indipendente.

Pertanto tutti gli impianti ricadenti all'interno di tali specifiche si sono dotati di questo programma di controllo (PC), secondo il quale:

a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
e) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

In questo caso è necessario integrare in un unico documento gli aspetti previsti dal PC, comprensivo dunque anche delle fasi di costruzione e dismissione, con quelli propri della normativa IPPC (consumo e produzione di risorse ed energia, aspetti gestionali).

Resta fermo che l'Agenzia, oltre ad essere chiamata ad esprimersi, in sede di istruttoria AIA, sulle attività di autocontrollo proposte dal gestore e controllore indipendente, deve prevedere nel PMC le proprie attività di ispezione ambientale da effettuarsi nell'arco di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, con lo scopo di verificare il rispetto dell'AIA, la regolarità degli autocontrolli e la regolare trasmissione dei dati di autocontrollo e monitoraggio all'autorità competente (così come stabilito dall'art. 11 c. 3 del D.Lgs. 59/2005). Nel rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Ditta dovrà attenersi al PMC approvato dall'autorità competente in accordo con Arpav.

Tutte le attività di controllo di Arpav, concordate in sede autorizzativa e rientranti nel PMC sono a carico del gestore, ciò non esclude che l'autorità competente (Ministero, Regione o Provincia), possa disporre ulteriori ispezioni straordinarie, il cui pagamento sarà a carico dell'autorità pubblica.

Struttura del piano di monitoraggio e controllo

Il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore/ Soggetto Terzo Controllore
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo

Il monitoraggio delle fonti di pressione ambientale di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di:

- registrazioni amministrative, verifiche tecniche e gestionali
- misure in continuo;
- misure discontinue (periodiche ripetute sistematicamente);
- stime basate su calcoli o altri algoritmi utilizzando parametri operativi del processo produttivo.

Il documento che segue è strutturato in tre sezioni che rispecchiano le tre principali tematiche da monitorare all'interno dell'azienda. Il capitolo 1 descrive schematicamente le componenti ambientali che entrano in gioco nei processi gestiti dall'impianto in esame cercando di identificare le informazioni di minima che devono essere presenti nel PMC. Nella sezione 1.1 sono illustrate le informazioni sui rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto: quantità, analisi, controlli. Le sezioni 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 prendono in considerazione le risorse utilizzate dall'impianto come l'energia, i combustibili, le materie prime, mentre le restanti sezioni del capitolo 1 considerano le varie matrici ambientali in cui si può verificare un impatto a seguito dell'attività dell'impianto. Il capitolo n. 2 invece focalizzare l'attenzione sulle attività dell'impianto che di fatto sono inscindibili dalla gestione dei rifiuti, facendo un'analisi accurata delle criticità, degli interventi di manutenzione ordinaria, della gestione operativa dell'impianto. Il capitolo 3, infine, elenca gli indicatori di pressione monitorati (indicatori di performance ambientale). Tali indicatori sono in grado di fornire le informazioni qualitative e quantitative che consentono di effettuare una valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e del consumo delle risorse al fine di permettere al gestore di adottare le strategie migliori atte a rafforzare il più possibile il perseguimento degli obiettivi ambientali. Gli indicatori di performance ambientale possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto ed indicatori di consumo delle risorse.

2. Note alla compilazione

Il documento dev'essere compilato dall'azienda stessa e successivamente valutato dall'autorità competente, Provincia o Regione, che acquisisce il parere di Arpav (art. 36 c. 4 D. Lgs 4/2008).

Quadro sinottico:

Il quadro sinottico riassume le tematiche trattate nelle tabelle successive dando informazioni immediate sulla frequenza dei controlli a carico dell'azienda (autocontrollo), del soggetto terzo controllore e la tipologia dei controlli che Arpav s'impegna ad eseguire nell'ambito di un controllo integrato. Le risultanze degli autocontrolli dovranno essere inviate all'ente competente secondo i formati concordati e le frequenze stabilite (alla voce 'reporting').

Per le aziende certificate ISO 14001 ed Emas, vale quanto già previsto all'Allegato B.

• Nel quadro sinottico il gestore è tenuto a compilare solo la colonna: Gestore - Frequenza autocontrollo e Soggetto terzo controllore- Attività.

• Le rimanenti colonne del quadro sinottico saranno compilate da Arpav all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Tabelle di dettaglio:

In generale

• Le tabelle di dettaglio forniscono una indicazione circa gli elementi di minima che devono essere indicati nel PMC. Ciascuna componente ambientale dovrà essere affrontato se pertinente alla situazione impiantistica in esame, utilizzando anche note e commenti nel caso ci fosse la necessità di segnalare particolarità produttive dell'impianto o altre peculiarità specifiche.

• Nel caso in cui una delle componenti ambientali non sia pertinente al processo produttivo in esame sarà sufficiente citarla comunque nel PMC e scrivendo "non applicabile" o "non pertinente".

• La dicitura "UM" indicata la necessita che l'unità di misura utilizzata sia sempre specificata.

• La dicitura "Fonte del dato" intende la necessità di indicare se il dato proviene da una misura diretta (lettura da contatore o bolletta, termometro, certificato analitico) o se il dato è stato stimato e in questo caso bisogna specificare il metodo di stima utilizzato (es. fattori di conversione e dati tabellari da bibliografia, applicativi informatici, parametri indicatori etc.), descrivendolo, se necessario nel report.

• L'indicazione SI/NO relativa alla voce "reporting", è da intendersi: SI quando il dato dev'essere trasmesso nel report da inviare; NO se il dato non dev'essere comunicato nel report ma comunque conservato in azienda per la durata di validità dell'AIA a disposizione dell'ente competente, attraverso fatture, bollette, cartellini o etichette di prodotto e/o registri.

• Relativamente ai parametri di consumo (ad esempio materie prime, combustibili, energia, acqua) è consigliabile assegnare una frequenza di autocontrollo mensile che permetta di evidenziare le variazioni.

• I metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo devono essere specificati nel PMC. L'azienda propone una lista di metodiche che è disponibile ad applicare, espressamente indicati, tenendo in considerazione le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di Arpav.

Rifiuti ingresso e uscita

• Nel PMC devono essere elencate le tipologie di rifiuto trattato con i rispettivi codici CER, le operazioni/linee cui vengono destinati e il controllo che il gestore deve attuare alla ricezione del rifiuto (le cui modalità sono esplicitate nel PGO).

• Analisi effettuate dal gestore sul rifiuto in ingresso: talune tipologie impiantistiche sono caratterizzate dall'elevato numero di codici CER trattabili presso l'impianto, comportando pertanto un elevato numero di analisi in entrata. Al fine di permettere una più agevole lettura del PMC, si suggerisce di suddividere i rifiuti in gruppi, in base alle loro caratteristiche/destino, ed associare ad ognuno dei gruppi individuati uno o più set analitici minimi. L'azienda può eseguire oltre alle analisi indicate dal pacchetto minimo, ulteriori approfondimenti a discrezione del responsabile tecnico.

• Rifiuti prodotti dall'impianto: la produzione di rifiuti dell'impianto va suddivisa in funzione dell'origine del rifiuto, indicando quali sono i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione, i rifiuti di manutenzione dell'impianto e altre tipologie di rifiuti prodotti dall'attività (uffici, ...), specificandone la destinazione.

• Analisi sui rifiuti prodotti dall'impianto: analogamente all'analisi dei rifiuti in ingresso, si suggerisce di suddividere i rifiuti prodotti in funzione della loro tipologia/destino, individuando dei pacchetti analitici minimi. Per talune categorie di rifiuti (tipicamente quelli prodotti dalle attività

di manutenzione) per i quali non sono individuabili analisi che forniscano ulteriori informazioni utili alla loro classificazione, le analisi possono venire sostituite da un controllo merceologico. Tutte le verifiche analitiche condotte sui rifiuti in ingresso e in uscita devono essere tenute presso l'impianto. (anche quelle effettuate da un laboratorio esterno o direttamente dall'impianto di destino)

• Controllo radiometrico: deve essere presente nel caso di impianti che ricevono rifiuti potenzialmente contaminati da fonti radiogene. In linea indicativa si suggerisce di verificare la presenza di procedure di valutazione/qualificazione dell'attività del conferitore, preliminare alla stipula del contratto, nonché la presenza di caratterizzazione di base o omologa, eventualmente associata ad un controllo strumentale da eseguire su un campione di rifiuti in ingresso. Qualora l'impianto riceva rifiuti in assenza di pianificazione di filiera, può essere previsto, in relazione alla tipologia di rifiuto, il controllo stringente su tutti i carichi. Nel Piano di Gestione Operativa devono essere indicate le procedure previste nel caso di positività al controllo delle fonti radiogene. Nel caso di controlli strumentali, l'azienda dovrà registrare i controlli eseguiti secondo le modalità dichiarate nel PGO; l'azienda dovrà comunicare all'Autorità competente solo i casi di anomalia riscontrata, trasmettendo almeno le informazioni contenute in tabella.

Consumo di risorse idriche

• Consumo di risorse idriche: nel PMC dovranno essere elencati la tipologia di approvvigionamento, il punto di misura stabilito per i controlli e la fase di utilizzo nel processo produttivo. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima ottenuta attraverso operazioni di calcolo esplicitate per esteso nel Report.

Energia

• Energia consumata/prodotta: deve essere indicata l'energia consumata e/o prodotta dall'azienda (elettrica e termica), le relative fasi di utilizzo e il punto di misura (o della stima) del dato da reportare. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima ottenuta attraverso operazioni di calcolo esplicitate per esteso nel Report. È necessario riportare poi il dato di energia consumata e/o prodotta in TEP.

• Consumo di combustibili impiegati in azienda: in quest'ambito non si devono considerare i combustibili utilizzati per produzione di energia completamente utilizzata all'interno dell'azienda stessa, (come ad esempio impianti di cogenerazione, pannelli fotovoltaici…), in quanto voce già valutata alla voce precedente. Se possibile, sarà indicato anche il PCI per ciascun combustibile utilizzato e il totale in TEP.

Emissioni in atmosfera

• Punti di emissione: nel PMC vanno elencati i singoli punti di emissione autorizzati o soggetti ad autorizzazione. La Ditta è tenuta ad indicare nel PMC i giorni/anno e le ore/giorno potenziali, mentre in sede di reporting la Ditta dovrà riportare i valori effettivi di giorni/anno e le ore/giorno di lavoro.

• Emissioni diffuse: il Gestore/Soggetto Terzo Controllore è tenuto a indicare gli aspetti critici relativi alle emissioni diffuse descrivendo le azioni atte al contenimento o alla mitigazione delle stesse, individuando le caratteristiche dei siti sensibili e di eventuali recettori interessati dal problema.

• Qualora sia previsto il monitoraggio della qualità dell'aria nei pressi dell'impianto, dovranno essere monitorati i parametri indicativi per la tipologia di impianto considerato. È opportuno prevedere almeno due punti di misura lungo la direttrice principale del vento dominante: l'una a monte, l'altra a valle dell'impianto.

Parametri meteoclimatici

• In assenza di una centralina meteo dedicata è possibile individuare una centralina esterna tra quelle gestite dall'Agenzia e prossima all'impianto alla quale fare riferimento, qualora fossero necessari di dati meteo climatici.

Emissioni in acqua

• Scarichi idrici: la ditta, analogamente ai punti di emissione in atmosfera, è tenuta ad esplicitare i giorni/anno e le ore/giorno potenziali di funzionamento dello scarico (come autorizzato dall'Ente Competente) mentre in sede di reporting la Ditta dovrà riportare i valori effettivi di giorni/anno e le ore/giorno di lavoro. In materia di tutela delle acque l'AIA deve prevedere il rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (D.Lgs. 152/06 Parte Terza). In particolare per quanto concerne le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia l'art. 113 del medesimo decreto rinvia alla normativa regionale di settore. A tale proposito il Piano di Tutela delle Acque (Dgr 4453 del 29 dicembre 2004 e ss.mm.ii.) distingue le aree esterne adibite ad attività produttive (aree scoperte con presenza di depositi non protetti dagli eventi meteorici o di lavorazioni con significativo rischio di dilavamento) dalle superfici non adibite ad attività di deposito o lavorazione, anche se appartenenti ad aree industriali. Nel primo caso le acque di dilavamento sono considerate acque reflue industriali e come tali soggette ad autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione. Nel secondo caso deve essere comunque prevista la realizzazione di serbatoi o aree allagabili per le acque di prima pioggia, secondo la definizione del medesimo Piano, e concordata la modalità di trattamento. Viceversa dovrà essere previsto l'idoneo invio come rifiuto presso altri impianti.

Suolo e sottosuolo

• Nel PMC dovrebbe essere previsto un monitoraggio visivo, con frequenza settimanale, dell'integrità delle platee, dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Il reporting è necessario solo in caso di anomalie. In tutti i casi di pericolo di contaminazione della falda, andranno elencati nel PMC gli elementi di minima previsti nella tabella.

Rumore

• Per il monitoraggio dell'impatto acustico devono essere eseguite misure in punti rappresentativi almeno dei ricettori potenzialmente critici, vale a dire nei quali la valutazione di impatto acustico prevede il verificarsi di livelli (di im-

missione, emissione e/o differenziali) inferiori al rispettivo limite, di meno di 5 dB per l'immissione, meno di 3 dB per l'emissione e meno di 1 dB nel caso di limiti differenziali. Nel caso non sia previsto il verificarsi delle condizioni di cui sopra, deve essere comunque eseguito un monitoraggio in almeno un punto, riferito al ricettore dove si sono stimati i livelli più alti in relazione ai limiti ivi applicabili. I parametri da misurare sono i livelli acustici da confrontare con il limite per il quale è stata evidenziata la potenziale criticità. Le metodologie di misura devono essere conformi alla normativa vigente (DM 16/3/98 e, in particolare, secondo le Linee guida di cui all'Allegato 2 del Dm 31.01.2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'allegato 1 del D.lgs 4.8.1999 n.372") e devono consentire di valutare il parametro richiesto (LAeq,TR o Ld) mediante tecnica di integrazione continua o campionamento. Le misure devono essere eseguite in condizioni di funzionamento a regime degli impianti e/o nelle condizioni non ordinarie prevedibili con maggiore impatto acustico nei confronti di ciascuno dei ricettori, come risulta dalla valutazione di impatto. Le misure devono essere eseguite presso i ricettori; qualora ciò non fosse possibile deve essere individuata una posizione di misura (nelle vicinanze del ricettore o in prossimità della sorgente) che consenta di stimare il livello presso il ricettore.

Piano di gestione operativa (Capitolo 2)

• Gli impianti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS possono sostituire, con il manuale di Sistema di Gestione Ambientale, il piano di gestione nel caso in cui tali procedure di qualità contemplino tutti gli aspetti illustrati nel seguente capitolo (art. 5, comma 5, del D.Lgs. 59/05). Nel PMC deve essere indicato che tali procedure sono già adottate ai sensi della certificazione ambientale ottenuta dall'impianto. Il PMC previsto dalla normativa IPPC fa proprie le procedure individuate nel PC previsto dalla Lr 3/2000, art. 26, comma 7: pertanto tali procedure gestionali vengono assorbite nel PMC. Nel caso in cui l'azienda sia sottoposta solamente alla normativa IPPC è opportuno che gli aspetti esposti nel capitolo 2 siano parte integrante del PMC, in relazione alle dimensioni e all'attività dell'impianto. La gestione dell'impianto viene ad essere un momento di importanza fondamentale per la valutazione degli aspetti ambientali significativi sui quali siano stati fissati obiettivi di qualità ambientale o siano richiesti controlli, previsti dalla norma, finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative. A tal proposito si ritiene necessario che le aziende prevedano procedure, controlli e monitoraggi volti alla verifica e al mantenimento di un livello di efficienza adeguato sia per quanto riguarda gli impianti di produzione che in merito alle tecniche di contenimento delle emissioni nell'ambiente. Il capitolo prevede una parte generale e una parte specifica per alcune tipologie di impianti. L'azienda è tenuta a presentare procedure e registri predisposti per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 o EMAS) oppure documenti ad uso interno purché siano formalizzati dalla Direzione. I parametri e le indicazioni contenute nel capitolo rappresentano i contenuti minimi utilizzabili quale traccia per valutare la proposta autonoma che l'azienda presenterà in funzione della propria esperienza e conoscenza in merito alle problematiche associate all'ottimizzazione del ciclo produttivo e all'efficienza delle tecniche di contenimento delle emissioni nell'ambiente. I contenuti del PGO, una volta valutati ed eventualmente integrati nel corso dell'istruttoria, diventeranno parte integrante del PMC e quindi vincolanti pur senza la necessità di trasmissione nel report, salvo le registrazioni di manutenzioni con esito negativo, anomalie o non conformità riscontrate.

• Gli impianti di stoccaggio e trattamento presentano alcuni aspetti critici legati in modo particolare alle fasi di accettazione dei rifiuti in ingresso e la loro tracciabilità all'interno della struttura impiantistica; vanno descritte le procedure stabilite dall'impianto con la predisposizione di uno schema grafico che permetta di individuare le modalità di accettazione e il flusso dei rifiuti, nonché e i criteri di scelta che portano all'individuazione del destino dello stesso. Oltre agli aspetti relativi al flusso dei rifiuti, vanno individuate le dotazioni tecniche che permettono di limitare al minimo i rischi di inquinamento. Per tutte le dotazioni, devono essere individuate anche le procedure di manutenzione necessarie a mantenerle in efficienza. Data la natura molto eterogenea degli impianti e dei rifiuti trattati non è possibile stendere un elenco esaustivo delle possibili fonti di inquinamento ma in linea generale sono da attendersi.

• Indicatori di Prestazione (Capitolo 3):vanno indicati gli indicatori di performance (consumi e/o le emissioni riferiti all'unità di produzione annua o all'unità di materia prima, o altri indicatori che la Ditta ritiene significativi).

Categoria IPPC: 5 - Gestione dei rifiuti

Impianti di stoccaggio e trattamento

Quadro sinottico

Di seguito viene riportato il quadro sinottico relativo alle matrici ambientali da sottoporre a controlli e verifiche. In particolare, si precisa che il reporting dovrà essere effettuato dal gestore, ovvero dal Soggetto Terzo Controllore nel caso di impianti sottoposti contestualmente alla Lr 3/2000 e al D.Lgs. 59/2005 ed in questo caso sarà comprensivo anche degli autocontrolli effettuati dal gestore stesso.

Il quadro sinottico, inoltre, non riporta le frequenze dei controlli e dei reporting in quanto tali voci devono essere definite sulla base dell'impianto in questione e dei rischi specifici del sito in cui lo stesso è inserito.

(segue tabella)

	Fasi	Gestore	Soggetto terzo controllore	Gestore o soggetto terzo	Arpav	
		Autocontrollo	Attività	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/ analisi*
1	Componenti ambientali					
1.1	Rifiuti in ingresso e uscita					
1.1.1	Rifiuti in ingresso					
1.1.2	Analisi rifiuti conferiti					
1.1.3	Rifiuti prodotti					
1.1.4	Analisi rifiuti prodotti					
1.1.5	Controllo radiometrico					
1.2	Consumo di risorse idriche					
1.2.1	Risorse idriche					
1.3	Energia					
1.3.1	Energia consumata					
1.4	Consumo Combustibili					
1.4.1	Combustibili					
1.5	Materie Prime					
1.5.1	Consumo di materie					
1.5.2	MPS prodotte					
1.5.3	Analisi sulle MPS prodotte					
1.6	Matrice aria					
1.6.1	Punti di emissioni (emissioni convogliate)					
1.6.2	Inquinanti monitorati					
1.6.3	Emissioni diffuse					
1.6.4	Monitoraggio emissioni diffuse					
1.6.5	Parametri meteo climatici					
1.7	Emissioni in acqua					
1.7.1	Scarichi idrici					
1.7.2	Inquinanti monitorati monmonitoratmonitorati					
1.8	Suolo e sottosuolo					
1.8.1	Acque di falda					
1.9	Emissioni rumore					
1.9.1	Impatto acustico			**		
2	PIANO DI GESTIONE					
2.1	Requisiti specifici per gli impianti di stoccaggio e trattamento					
2.2	Impianti di trattamento D8 (trattamento di rifiuti ai fini della produzione di biostabilizzato)					
3	INDICATORI PRESTAZIONE					

(*) Le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale) nella lettera che verrà trasmessa da ARPAV entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata.

(**) La Relazione dell'attività di monitoraggio è da inviare all'Autorità competente e al Dipartimento provinciale ARPAV competente, una volta conclusa, con la periodicità stabilita, in concomitanza dell'invio del reporting annuale.

1. Componenti ambientali

1.1 - Rifiuti in ingresso e prodotti

Tabella 1.1.1 - Rifiuti in Ingresso

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Operazione e descrizione	Modalità di controllo e di analisi	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.1.2 - Analisi rifiuti in ingresso

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Parametro	UM	Procedure di campionamento	Metodiche analitiche	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.1.3 - Rifiuti prodotti

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Destinazione (operazione e descrizione)	Modalità di controllo e di analisi	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.1.4 - Analisi rifiuti prodotti

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Parametro	UM	Procedure di campionamento	Metodiche analitiche	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.1.5 - Controllo radiometrico

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Modalità stoccaggio	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting (*)

(*) Indicare nel report annuale da inviare all'ente competente solo gli eventi che hanno presentato anomalie e/o superamenti

1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Punto misura	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

1.3 - Energia

Tabella 1.3.1 - Energia consumata

Descrizione	Tipologia	Fase d'utilizzo	Punto misura e stima	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.3.2 - Energia prodotta

Descrizione	Tipologia	Fase d'utilizzo/ destino	Punto misura e stima***	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato (*)	Reporting (**)

1.4 - Consumo combustibili

Tabella 1.4.1 - Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

1.5 - Materie prime

Tabella 1.5.1 - Consumo di materie

Tipologia	Fase di utilizzo	Modalità di stoccaggio	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.5.2 - MPS prodotte

Descrizione MPS	Modalità stoccaggio	UM	Frequenza autocontrollo	Destinazione	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.5.3 - Analisi sulle MPS prodotte

Descrizione MPS	Norma tecnica di riferimento/ Metodica analitica	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

1.6 - Matrice aria

Tabella 1.6.1 - Punti di emissione (in caso di emissioni convogliate)

Punto di emissione	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento (specificare tipologia)	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Reporting

Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati

Processo	Camino	Parametro	UM	Frequenza	Procedure di campionamento	Metodiche analitiche	Reporting

Tabella 1.6.3 - Emissioni diffuse

Attività	Parametro	Prevenzione	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting

Tabella 1.6.4 - Monitoraggio emissioni diffuse

	Punto misura	Parametro	UM	Frequenza misura	Procedure di campionamento	Metodiche Analitiche	Fonte del dato	Reporting
Direzione del vento	Monte							
Direzione del vento	Valle							

Tabella 1.6.5 - Parametri meteo climatici

Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

1.7 - Emissioni in acqua

Tabella 1.7.1 - Scarichi idrici

Punto di emissione	Provenienza	Recapito (fognatura, corpo idrico)	Impianto di Trattamento	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Reporting

Tabella 1.7.2 - Inquinanti monitorati

Provenienza	Punto di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Procedura di campionamento	Metodiche Analitiche	Fonte del dato	Reporting

1.8 - Suolo e sottosuolo

Tabella 1.8.1 - Acque di falda

Punto di misura	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

1.9 - Emissione rumore

Tabella 1.9.1 - Impatto acustico

Valutazione n.	Posizione punto di misura	Altezza del punto di misura	Ricettore cui è riferita la misura	Condizioni di funzionamento degli impianti	Parametro valutato	Frequenza monitoraggio	Reporting	Note (*)

(*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l'algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore.

2. Piano di gestione

Organizzazione

Identificazione delle responsabilità, dei ruoli e dell'autorità aziendali
Redazione organigramma e identificazione ruolo dei lavoratori con identificazione chiara dei nominativi cui fare riferimento per le fasi di lavorazione al momento del controllo

Formazione personale

Corsi di aggiornamento e addestramento del personale
Conoscenza/aggiornamento della normativa ambientale
Conoscenza degli impatti dell'attività di gestione rifiuti sull'ambiente
Documento di valutazione dei rischi aziendali relativo agli operatori e addetti

Documentazione

Predisposizione di documenti di gestione interna degli impianti
Predisposizione di registri di manutenzione come ad esempio lo stato generale delle installazioni, presenza e manutenzione della strumentazione, le verifiche spessimetriche su serbatoi e linee, le verifiche su serbatoi e apparecchi a pressione
Relazioni periodiche sui dati di autocontrollo/automonitoraggio

Comunicazione

Comunicazione interna: riunione periodiche, bacheche, newsletter..
Comunicazione esterna: rapporti annuali, newsletter, sito internet, riunioni aperte
Comunicazione dati all'autorità competente: accesso ai dati aziendali

Aspetti ambientali

Predisposizioni di piani di monitoraggio per le matrici ambientali interessate dall'attività dell'impianto
Criteri operativi per monitoraggio delle matrici ambientali interessate
Modalità operative nel caso di superamento dei livelli di guardia, qualora presenti
Procedure per l'assicurazione di qualità dei campionamenti e delle analisi (sorveglianza e taratura strumenti)

Emergenze

Predisposizione di piani per individuare le potenziali fonti di emergenza e rischio
Procedure per la risposta ad eventi di emergenza
Procedure per la valutazione del post-incidente e attuazione di azioni correttive
Presenza e manutenzione di dispositivi di allarme, di blocco automatico del processo e dei relativi software

2.1 - Requisiti specifici per gli impianti di stoccaggio e trattamento

• Percolamenti di liquidi per perdite da contenitori in cattivo stato di manutenzione, oppure durante i travasi, le spillature e le movimentazioni

PROCEDURE E ASPETTI RILEVANTI	NOTE
locali e dotazioni impiantistiche idonee e loro manutenzione	
pendenze, caditoie, cordolature, vasche di raccolta di adeguate capacità	
rischio di collegamento accidentale alla rete delle acque meteoriche fognarie	
dispositivi anti trabocco	
presenza e gestione di serbatoi interrati	

modalità di raccolta e trattamento acque di prima pioggia	
copertura eventuali rifiuti esterni	
rispetto della norma su etichettatura delle sostanze pericolose	

- emissioni diffuse di sostanze organiche, odori e polveri

PROCEDURE E ASPETTI RILEVANTI	NOTE
rifiuti maleodoranti o contenenti SOV in contenitori sigillati	
copertura eventuali rifiuti esterni	
cappe, box con aspirazione per certe tipologie	
apertura/chiusura portoni di accesso	
aspirazione aree	
fase di triturazione- aspirazione	
eventuale predisposizione di monitoraggi	

Con riferimento agli aspetti gestionali critici, invece, sono da segnalare:
- la gestione di molti flussi di rifiuti (tipologia e quantità) in ingresso ed in uscita all'impianto.

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo)	NOTE
elenco CER - area di riferimento - operazione predestinata	
gestione delle non conformità (non accettazioni carico, prestoccaggi)	

b) la miscelazione rende difficoltosa la tracciabilità del rifiuto all'interno dell'impianto, n assenza di una procedura codificata e standardizzata all'uopo:

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo)	NOTE
procedure e modalità concrete di tracciabilità, come identificazione rifiuti tramite etichettature - sequenzialità delle fasi - dal carico iniziale al destino finale congruo	
congruità del codice CER assegnato alla miscela in uscita	

c) i rischi provenienti da miscelazione di rifiuti:

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo)	NOTE
PGO con "approccio di filiera": procedura codificata e standardizzata delle accettazioni (il ritiro di un rifiuto da un produttore omologato e standardizzato qualora sia già noto il trattamento previsto in relazione alla destinazione finale)	
procedure di verifica sulla compatibilità	
procedure e/o misure di sicurezza per rischi di contatto tra rifiuti incompatibili che diano reazioni tra loro durante la normale gestione o in presenza di anomalie prevedibili	

d) rischio di "diluizione"

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo)	NOTE
quantità di materie prime, quali materiali assorbenti o altro	
bilanci di massa e rendimenti (anche in relazione al destino finale R o D)	

e) rischio incendio in fase triturazione (in particolare di imballaggi metallici)

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo)	NOTE

I riferimenti riguardanti le BAT, riportati in allegato al presente documento, sono:
- Impianti di trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi: tab. 27 del cap. H
- Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi: tab. H1 del cap. H
- Impianti di rigenerazione di oli usati: cap. H

Per quanto riguarda gli aspetti di manutenzione e sorveglianza è opportuno che l'azienda dichiari quali apparecchi ritiene critici per quanto riguarda la gestione corrente ed eventuali fonti di rischio.

2.2 - Impianti di trattamento D8 (trattamento di rifiuti ai fini della produzione di Biostabilizzato)

Il PMC previsto dalla normativa IPPC deve fare proprie le indicazioni relative alla stesura del PGQA e alle prescrizioni tecniche ed operative individuate dalla DgrV n. 568/05.

Le norme di settore individuano:
- i CER ammessi al processo;
- le caratteristiche finali del prodotto;
- le performance minime che il processo di TMB deve garantire;
- le dotazioni impiantistiche ed i presidi ambientali minimi.

Seguendo il flusso dei rifiuti all'interno di un impianto tipo e quello indicato nella DgrV sopraccitata si individuano, in genere:

Zona di ricezione dei carichi e stoccaggio:

In queste sezioni impiantistiche le principali criticità si individuano nelle zone di gestione degli odori e dei percolati:

a) gestione delle arie

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo)	NOTE
Efficienza dei sistemi di captazione e trattamento	

b) gestione dei percolati

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo)	NOTE
Efficienza dei sistemi di captazione	

c) transito automezzi

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo)	NOTE
Funzionalità dei sistemi di lavaggio dei mezzi in transito	

Zona di pretrattamento e carico del rifiuto:

Tali aree presentano caratteristiche che possono differire secondo la tecnologia di trattamento impiegata. In linea generale si evidenziano:

a) gestione delle arie

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo)	NOTE
Efficienza dei sistemi di captazione e trattamento	

b) gestione dei percolati

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo)	NOTE
Efficienza dei sistemi di captazione	

c) gestione dei rifiuti

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo)	NOTE
Individuazione delle aree di stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto (materiale da trattare, sovvalli..) e loro destino	

Zona di biossidazione:

La zona di biossidazione rappresenta la sezione impiantistica deputata all'effettivo trattamento del rifiuto. In tale sezione il rifiuto subisce le trasformazioni chimico-fisiche ad opera di colonie batteriche che degradano la parte putrescibile del rifiuto e la trasformano in molecole chimicamente stabili.

In tale sezione si evidenziano criticità di due ordini:

- gestione del processo
- gestione delle emissioni

Relativamente alla gestione del processo la DgrV 568/05 indica i parametri minimi che devono essere rispettati, le frequenze di rilevazione e le modalità attraverso le quali tali dati vengono registrati presso l'impianto.

La corretta gestione del processo è strettamente correlata alla corretta funzionalità della dotazione impiantistica. Nel caso della produzione del BM e BD riguardo alle emissioni si individuano due punti critici:

- gestione delle arie di processo
- gestione del percolato

Per entrambe devono essere valutate l'efficienza e la gestione dei sistemi di captazione e trattamento.

Nella fase finale del processo si possono individuare delle differenze strutturali poiché contrariamente alla produzione di BM, nel BD la fase finale di maturazione può essere omessa.

Nella fase di maturazione, se presente, si evidenziano le stesse criticità individuate per la fase di biossidazione.

La fase finale del processo prevede una serie di trattamenti di finissaggio del rifiuto che portano alla separazione del BM o BD dai sovvalli che sono costituiti dai materiali inerti.

Le tecnologie impiegate portano a porre particolare attenzione a due aspetti principali:

- la presenza di aree di stoccaggio che impediscano la dispersione aeraulica delle frazioni leggere presenti nel BD.
- la presenza di sistemi di captazione delle arie che impedisca la dispersione delle polveri durante la fase di vagliatura.

Un ulteriore aspetto da considerare sono le particolari tecnologie impiegate per l'abbattimento del carico odorigeno delle arie esauste attraverso l'uso di biofiltri e scrubber talvolta abbinati tra loro.

Relativamente a tutti questi aspetti gestionali la DgrV 568/05 prevede delle condizioni operative dettagliate (come indicato all'Allegato 1 della Dgr 568/05) che devono essere riportate nel PMC.

Altro aspetto da considerare riguarda il flusso dei rifiuti all'interno del processo di lavorazione. Anche in questo caso la DgrV 568/05 prevede per gli impianti di compostaggio, attraverso il PGQA, l'individuazione di tutti gli accorgimenti gestionali atti a garantire tale aspetto.

Le indicazioni riportate da tale norma possono venire applicate anche per gli impianti che svolgono l'operazione di produzione di biostabilizzato D8.

All'interno del PMC con riferimento alle diverse sezioni impiantistiche e alle fasi di lavorazione dovranno essere indicate le procedure e le modulistiche previste dal sistema di gestione della qualità dell'impianto.

Per quanto riguarda il TMB, il PGO deve fare riferimento per quanto riguarda gli aspetti critici, alle BAT.

Sulla base delle procedure individuate e descritte, perciò, il PMC dovrà essere adeguatamente dettagliato. Non si riportano schede di sintesi poiché l'applicabilità di una qualsiasi BAT, soprattutto nel caso degli impianti esistenti, non può risultare di carattere generale essendo essa legata a diversi fattori presenti a livello locale che possono influenzare notevolmente le prestazioni raggiungibili.

3. Indicatori di prestazione

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Denominazione	U.M.	Frequenza di monitoraggio	Reporting

Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi

Tabella H.1 - Individuazione delle BAT

Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all'impianto (si veda anche E.5.1.1-E.5.1.3)
1. Caratterizzazione preliminare del rifiuto. Acquisizione della seguente documentazione da parte del gestore: a) analisi chimica del rifiuto; b) scheda descrittiva del rifiuto: - generalità del produttore, - processo produttivo di provenienza, - caratteristiche chimico-fisiche, - classificazione del rifiuto e codice CER, - modalità di conferimento e trasporto. Se ritenuto necessario, saranno richiesti uno o più dei seguenti accertamenti ulteriori: - visita diretta del gestore allo stabilimento di produzione del rifiuto; - prelievo di campioni del rifiuto; - acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza

2. Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto.
Presentazione della seguente documentazione:
- domanda di conferimento su modello standard predisposto dal gestore;
- scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore;
- analisi completa del rifiuto;
- schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto.

Per più carichi dello stesso rifiuto e dello stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta, documentazione da richiamare nel documento di trasporto di ogni singolo carico. Dovranno essere effettuate verifiche periodiche.
La tipologia di trattamento dovrà essere individuata sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.

3. Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto.
- Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto.
- Pesatura del rifiuto e controllo dell'eventuale radioattività
- Annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione.
- Attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di stoccaggio.

4. Accertamento analitico prima dello scarico.
- Prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico (o della partita omogenea) da parte del tecnico responsabile.
- Analisi del campione, con cadenza periodica, da parte del laboratorio chimico dell'impianto.
- Operazioni di scarico con verifica del personale addetto (ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili).
- Registrazione e archiviazione dei risultati analitici.

5. Congedo automezzo.
- Bonifica automezzo con lavaggio ruote.
- Sistemazione dell'automezzo sulla pesa.
- Annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione.
- Registrazione del carico sul registro di carico e scarico.

Occorre inoltre prevedere:
- Stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della Categoria e delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità di rifiuto. I rifiuti in ingresso devono essere stoccati in aree distinte da quelle destinate ai rifiuti già sottoposti a trattamento
- Le strutture di stoccaggio devono avere capacità adeguata sia peri rifiuti da trattare sia per i rifiuti trattati
- Mantenimento di condizioni ottimali dell'area dell'impianto
- Adeguati isolamento e protezione dei rifiuti stoccati
- Minimizzazione della durata dello stoccaggio, in particolare per quanto riguarda i rifiuti liquidi contenenti composti organici biodegradabili
- Mantenimento del settore di stoccaggio dei reagenti distinto dal settore di stoccaggio dei rifiuti
- Installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio
- Minimizzazione delle emissioni durante le fasi di movimentazione e stoccaggio

Pretrattamenti

- Definizione delle modalità operative di pretrattamento e di miscelazione di rifiuti compatibili.
- Test di laboratorio per definire i dosaggi di eventuali reagenti.
- Garantire il miglioramento delle caratteristiche qualitative dei rifiuti da inviare al processo mediante trattamenti complementari quali, ad esempio, equalizzazione e neutralizzazione.

Modalità operative del trattamento (si veda anche E.5.2 - E.5.3)

a) Predisposizione del "foglio di lavoro", firmato dal tecnico responsabile dell'impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
   - numero del carico (o di più carichi);
   - tipologia di rifiuto liquido trattata (nel caso di miscelazione riportare la tipologia di ogni singolo rifiuto liquido componente la miscela, a tal fine può anche essere utilizzato un apposito codice identificativo della miscela che consenta di risalire, in modo univoco, alla composizione della stessa)
   - identificazione del serbatoio di stoccaggio/equalizzazione del rifiuto liquido o della miscela
   - descrizione dei pretrattamenti effettuati
   - numero dell'analisi interna di riferimento
   - tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto liquido o la miscela di rifiuti liquidi, dosaggi di eventuali reagenti da utilizzare e tempi di trattamento richiesto
b) Consegna del "foglio di lavoro" in copia agli operatori dell'impianto.
c) Avvio del processo di trattamento più adatto alla tipologia di rifiuto liquido a seguito dell'individuazione delle BAT.
d) Prelievo di campioni del rifiuto liquido o del refluo proveniente dal trattamento.
e) Consegna ed archiviazione del "foglio di lavoro", con eventuali osservazioni, in originale nella cartella del cliente.

Occorre, inoltre, garantire:
- Risparmio delle risorse ambientali ed energetiche
- La realizzazione delle strutture degli impianti e delle relative attrezzature di servizio con materiali idonei rispetto alle caratteristiche dei rifiuti da stoccare e da trattare
- La presenza di strumentazioni automatiche di controllo dei processi per mantenere i principali parametri funzionali entro i limiti prefissati.

Post-trattamenti

- Verifiche analitiche del rifiuto trattato e stoccaggio nel caso in cui esso non sia direttamente collettato
- Adeguata gestione dei residui ed eventuali altri scarti di processo
- Caratterizzazione ed adeguato smaltimento dei rifiuti non recuperabili

Trattamento delle emissioni gassose (si veda anche E.5.1.4)

- Adeguata individuazione del sistema di trattamento
- Valutazione dei consumi energetici
- Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze di trattamento
- Rimozione delle polveri

Trattamento dei reflui prodotti nell'impianto (si veda anche E.5.1.5)

- Massimizzazione del ricircolo delle acque retine
- Raccolta separata delle acque meteoriche pulite
- Minimizzazione della contaminazione delle risorse idriche

Trattamento dei rifiuti prodotti nell'impianto (si veda anche E.5.1.6)

- caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine di individuare le più idonee tecniche di trattamento e/o recupero
- riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi, fusti, cisternette, ecc.)
- ottimizzazione, ove possibile, dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio all'interno dell'impianto

Raccolta e conservazione dei dati sui rifiuti e/o reflui in uscita

a) Dati raccolti:
   - verifica analitica periodica del rifiuto e/o del refluo;
   - nel caso dei rifiuti annotare la data di conferimento alle successive operazioni di recupero o smaltimento;
   - Firma del tecnico responsabile del laboratorio;
   - Firma del tecnico responsabile dell'impianto.
b) Raccolta dei certificati d'analisi:
   - Firma ti in originale dal tecnico responsabile del laboratorio;
   - ordinati in base al numero progressivo dell'analisi.
c) Tenuta delle cartelle di ogni cliente contenenti, in copia o in originale, tutta la documentazione

Programma di monitoraggio (si veda anche E.5.1.1)

Il programma di monitoraggio deve garantire, in ogni caso:
- controlli periodici dei parametri quali-quantitativi del rifiuto liquido in ingresso
- controlli periodici quali-quantitativi del rifiuto liquido/refluo in uscita
- controlli periodici quali-quantitativi dei fanghi
- controlli periodici delle emissioni
- controlli periodici interni al processo
- nel caso di immissione dei reflui in corpi idrici, controllo periodico immediatamente a monte e a valle dello scarico dell'impianto

Rumore

- Impiego di materiali fonoassorbenti
- Impiego di sistemi di coibentazione
- Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazioni e scarichi di correnti gassose

Strumenti di gestione ambientale

- Sistemi di gestione ambientale (EMS)
- Certificazioni EN ISO 14001
- EMAS

Comunicazione e consapevolezza dell'opinione pubblica (si veda anche E.5.1.2)

- Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e distribuzione di materiale informativo
- Organizzazione di eventi di informazione/discussione con autorità e cittadini
- Apertura degli impianti al pubblico
- Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all'ingresso impianto o via Internet

Impianti di trattamento chimico-fisico (Ph-c) dei rifiuti solidi

Tabella 27 - Individuazione delle BAT

Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all'impianto
1. Caratterizzazione preliminare del rifiuto. Acquisizione della seguente documentazione da parte del gestore: a) analisi chimica del rifiuto; b) scheda descrittiva del rifiuto: - generalità del produttore - processo produttivo di provenienza - caratteristiche chimico-fisiche - classificazione del rifiuto e codice CER - modalità di conferimento e trasporto. Se ritenuto necessario, saranno richiesti uno o più dei seguenti accertamenti ulteriori: - visita diretta del gestore allo stabilimento di produzione del rifiuto; - prelievo di campioni del rifiuto; - acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza
2. Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto. Presentazione della seguente documentazione: - domanda di conferimento su modello standard predisposto dal gestore; - scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore; - analisi completa del rifiuto; - schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto. Per più carichi dello stesso rifiuto e dello stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta, documentazione da richiamare nel documento di trasporto di ogni singolo carico. Dovranno essere effettuate verifiche periodiche. La tipologia di trattamento dovrà essere individuata sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto
3. Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto. - Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto. - Pesatura del rifiuto e controllo dell'eventuale radioattività - Annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione. - Attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di stoccaggio
4. Accertamento analitico prima dello scarico. - Accertamento visivo da parte del tecnico responsabile. - Prelievo di un campione del carico (o della partita omogenea) da parte del tecnico responsabile. - Analisi del campione da parte del laboratorio chimico dell'impianto. - Operazioni di scarico con verifica del personale addetto (ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili). - Registrazione e archiviazione dei risultati analitici.
5. Congedo automezzo. - Bonifica automezzo con lavaggio ruote. - Sistemazione dell'automezzo sulla pesa. - Annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione. - Congedo dell'automezzo. - Registrazione del carico sul registro di carico e scarico. Occorre inoltre prevedere: - Stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della Categoria e delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità di rifiuto. I rifiuti in ingresso devonono essere stoccati in aree distinte da quelle destinate ai rifiuti già sottoposti a trattamento - Le strutture di stoccaggio devono avere capacità adeguata sia per i rifiuti da trattare sia per i rifiuti trattati - Mantenimento di condizioni ottimali dell'area di impianto - Adeguati isolamento, protezione e drenaggio dei rifiuti stoccati - Minimizzazione della durata dello stoccaggio - Mantenimento del settore di stoccaggio dei reagenti distinto dal settore di stoccaggio dei rifiuti - Aspirazione delle arie esauste dalle aree di stoccaggio - Installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio - Minimizzazione dell'emissione di polveri durante le fasi di movimentazione

Pretrattamenti
- Definizione delle modalità operative di pretrattamento e di miscelazione di rifiuti compatibili. - Test di laboratorio per definire i dosaggi di reagenti. - Garantire il miglioramento delle caratteristiche qualitative e granulometriche dei rifiuti da inviare al trattamento chimico - fisico mediante trattamenti complementari quali: vagliatura per la separazione dei corpi estranei che possono danneggiare le apparecchiature; ispessimento o disidratazione meccanica onde ottenere lo stato fisico più idoneo all'attuazione del processo; macinazione dei materiali grossolani che non presentano granulometria compatibile con il sistema di trattamento; umidificazione dei rifiuti conferiti allo stato solido polveroso; trattamento di decianurazione per i rifiuti che possono dar luogo a emissioni di HCN; reazioni di riduzione dei composti solubili come i cromati. - Prevedere una pre-omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, se compatibili per il trattamento. - Possono essere utilizzati anche processi chimici quali ad esempio neutralizzazione, ossidazione, riduzione.
Modalità operative del Trattamento chimico fisico adottato
a) Predisposizione del “foglio di lavoro”, firmato dal tecnico responsabile dell’impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: - numero del carico (o di più carichi); - numero della/e piazzola/e di deposito preliminare; - numero dell’analisi interna di riferimento; - dosaggi dei vari reagenti; - tempi di miscelazione e quantitativi di reagenti utilizzati b) Consegna del "foglio di lavoro" in copia agli operatori dell'impianto. c) Avvio del processo di trattamento chimico - fisico più adatto alla tipologia di rifiuti trattati a seguito dell'individuazione delle BAT: - esecuzione e controllo delle operazioni da una cabina di comando chiusa; - impianto di aspirazione in funzione; d) Prelievo di campioni del materiale trattato. e) Consegna ed archiviazione del "foglio di lavoro", con eventuali osservazioni, in originale nella cartella del cliente. Inoltre occorre garantire: - Risparmio delle risorse ambientali ed energetiche - Le strutture degli impianti e le relative attrezzature di servizio devono essere realizzate in materiali idonei rispetto alle caratteristiche dei rifiuti da trattare e da stoccare - Tutte le apparecchiature di trattamento devono essere previste all'interno di strutture chiuse (o almeno coperte) pavimentate e dotate di sistemi di captazione e drenaggio delle acque - Si devono prevedere strumentazioni automatiche di controllo dei processi per mantenere i principali parametri funzionali entro i limiti prefissati.
Post-trattamenti
- Stoccaggio del rifiuto trattato per eventuale completamento della stabilizzazione e solidificazione e relative verifiche analitiche - adeguata gestione dei residui ed eventuali altri scarti di processo - Caratterizzazione e adeguato smaltimento dei rifiuti non recuperabili - controlli sulla lisciviazione dei rifiuti trattati in caso di conferimento in discarica degli stessi
Raccolta e conservazione dei dati sui rifiuti in uscita
a) Dati raccolti: - Data del trattamento; - Data dell'analisi; - numero progressivo dell'analisi; - caratteristiche dell'eluato; - verifica analitica periodica del rifiuto; - Data di conferimento alle successive operazioni di recupero o smaltimento; - Firma del tecnico responsabile del laboratorio; - Firma del tecnico responsabile dell'impianto. b) Raccolta dei certificati d'analisi: - Firma ti in originale dal tecnico responsabile del laboratorio; - ordinati in base al numero progressivo dell'analisi. c) Tenuta delle cartelle di ogni cliente contenenti, in copia o in originale, tutta la documentazione.
Trattamento dell'aria in uscita dall'impianto
- Adeguata individuazione del sistema di trattamento - Valutazione dei consumi energetici - Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze di trattamento - Rimozione delle polveri

Trattamento delle acque di scarico
- Impiego di sistemi di trattamento a minor produzione di effluenti - Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue - Raccolta separata delle acque meteoriche pulite - Adeguati sistemi di stoccaggio ed equalizzazione - Impiego di sistemi di trattamento chimico-fisico e/o biologico delle acque reflue
Rumore
- Sistemi di scarico e pretrattamento al chiuso - Impiego di materiali fonoassorbenti - Impiego di sistemi di coibentazione - Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazioni e scarichi di correnti gassose
Strumenti di gestione ambientale
- Sistemi di gestione ambientale (EMS) - Certificazioni EN ISO 14001 - EMAS
Comunicazione e consapevolezza dell'opinione pubblica
- Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e distribuzione di materiale informativo - Organizzazione di eventi di informazione/discussione con autorità e cittadini - Apertura degli impianti al pubblico - Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all'ingresso impianto e/o su Internet

Impianti di rigenerazione oli usati

Individuazione delle BAT

Riguardo alla fase di accettazione, stoccaggio e movimentazione si considerano BAT
a) Gestione delle caratteristiche degli oli in ingresso: - identificazione dei flussi di oli usati in ingresso; - accurato controllo del materiale in entrata al sistema, con il supporto di adeguate tecniche analitiche (viscosimetria, infrarossi, cromatografia e spettrometria di massa); - controlli, campionamenti e determinazioni analitiche degli oli in ingresso in base alle caratteristiche indicate nella tabella C.1.3. compresi i solventi clorurati comunicazioni con il fornitore dei rifiuti; b) Adozione di specifici criteri e precauzioni riguardo lo stoccaggio e la movimentazione degli oli in ingresso. c) Individuazione delle tecniche per prevenire le emissioni gassose specifiche rappresentate soprattutto da COV che possono essere emessi sia dai serbatoi di stoccaggio che dalle relative tubazioni.
Riguardo alla fase di trattamento si considerano BAT di carattere generale
- Riduzione delle potenziali emissioni nel processo produttivo attraverso l'introduzione di sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti e sistemi di monitoraggio. - Individuazione delle tecniche per prevenire le emissioni gassose specifiche. - Riduzione dei consumi di energie non rinnovabili, in funzione della specifica situazione ambientale/territoriale. - Utilizzazione di tecniche per recuperare materie prime come l'acqua (per esempio utilizzando come acqua di raffreddamento l'acqua proveniente da circuiti chiusi con torri di raffreddamento: nelle torri di raffreddamento, infatti, è possibile in casi particolari alimentare il reintegro "make-up" da acque provenienti da trattamenti biologici interni al sito (water reuse) in ausilio alle fonti di approvvigionamento primario. - Raccolta dei dati prestazionali delle emissioni, dei rifiuti prodotti nonché di altre informazioni sulle tecniche di gestione, manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza. - Adozione di misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti. - Adozione di procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo. - Adozione di sistemi di contenimento delle emissioni sonore anche attraverso la manutenzione periodica delle apparecchiature che possono costituire possibile fonte di rumore.

Riguardo alla fase di rigenerazione degli oli usati, si considerano BAT
- utilizzare la condensazione come trattamento per la fase gassosa dell'unità di distillazione flash - disporre di un adeguato sistema di aspirazione con linee di recupero vapori nelle zone di movimentazione e trattamento degli oli, collegato ad un idoneo sistema di trattamento termico/ossidativo o un impianto di adsorbimento a carboni attivi - qualora siano presenti composti clorurati, convogliare l'impianto di aspirazione verso un trattamento di ossidazione termica; se i composti clorurati sono presenti ad elevate concentrazioni, è preferibile integrare con un trattamento a carboni attivi - utilizzare un trattamento di ossidazione termica ad 850°C con tempo di residenza di 2 sec. per i gas provenienti dalla distillazione vacuum o per l'aria proveniente dai riscaldatori di processo - utilizzare un sistema di produzione vuoto altamente efficiente - riutilizzare, per la produzione di asfalti, i residui della distillazione sotto vuoto o dell'evaporatore a film sottile - utilizzare un sistema di rigenerazione degli oli usati che garantisca rese superiori al 65% sull'olio usato disidratato - fermo restando quanto disposto dalla legislazione nazionale vigente in materia di scarichi, ottenere i seguenti valori nelle acque di scarico in uscita dall'unità di rigenerazione:

Parametro acque di scarico	Concentrazione (ppm)
Idrocarburi	< 0,01 - 5
Fenoli	0,15 - 0,45

Riguardo alla gestione si considerano BAT
- Redazione di procedure e Piani di emergenza contro incendi, fuoriuscite ed incidenti ambientali. - Adozione di un progetto di comunicazione nei confronti del cittadino (Rapporti periodici, siti web dedicati, organizzazione di eventi di informazione/discussione con autorità e cittadini, comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e distribuzione di materiale informativo, ...). - Adozione di un Programma di Sorveglianza e controllo e di un piano di restituzione dell'area a chiusura dell'impianto. - Adozione di sistemi di Sistemi di gestione ambientale (EMS). - Attivazione delle procedure di un sistema di certificazione ambientale (ISO 14001) e soprattutto adesione al sistema EMAS.

Categoria IPPC. 5 - Gestione dei rifiuti

Discarica

Quadro sinottico

Le frequenze di autocontrollo riportate nella tabella sottostante si riferiscono alle frequenze previste nella fase di gestione operativa, così come stabilito dalla Tab. 2 All. 2 del D.Lgs. 36/2003. Inoltre la compilazione delle tabelle sotto riportate deve tener conto di quanto previsto dalle ulteriori normative di settore.

(segue tabella)

	Fasi	Gestore	Soggetto terzo controllore	Gestore o soggetto terzo	arpav	
		Autocontrollo	Attività	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/ analisi
1	COMPONENTI AMBIENTALI					
1.1	Rifiuti in ingresso e uscita					
1.1.1	Rifiuti in ingresso					
1.1.2	Analisi rifiuti conferiti					
1.1.3	Rifiuti prodotti					
1.1.4	Analisi rifiuti prodotti					
1.1.5	Percolato di discarica	trimestrale (*)				
1.1.6	Controllo radiometrico					
1.2	Consumo di risorse idriche					
1.2.1	Risorse idriche					
1.3	Energia					
1.3.1	Energia consumata					
1.3.2	Energia prodotta					
1.4	Consumo Combustibili					
1.4.1	Combustibili					
1.5	Materie Prime					
1.5.1	Consumo di materie					
1.6	Matrice aria					
1.6.1	Punti di emissioni (emissioni convogliate)					
1.6.2	Inquinanti monitorati					
1.6.3	Gas di discarica-quantitativi					
1.6.4	Gas di discarica -composizione	mensile (*)				
1.6.5	Emissioni gassose e qualità dell'aria	mensile (*)				
1.6.6	Parametri meteo climatici	giornaliera (*)				
1.7	Emissioni in acqua					
1.7.1	Scarichi idrici					
1.7.2	Inquinanti monitorati monmonitoratmonitorati					
1.7.3	Acque di drenaggio superficiale	trimestrale (*)				
1.8	Suolo e sottosuolo					
1.8.1	Acque di falda	mensili e trimestrali (*)				
1.9	Stato del corpo della discarica					
1.9.1	Morfologia della discarica					
1.10	Emissioni rumore					
1.10.1	Impatto acustico					
2	GESTIONE IMPIANTO					
3	INDICATORI PRESTAZIONE					

(*) Frequenze minime previste dalla normativa vigente di settore.

1 - Componenti ambientali

1.1 - Rifiuti in ingresso e prodotti

Tabella 1.1.1 - Rifiuti in Ingresso

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Operazione e descrizione	Modalità di controllo e di analisi	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.1.2 - Analisi rifiuti in ingresso

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Parametro	UM	Procedure di campionamento	Metodiche analitiche	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.1.3 - Rifiuti prodotti

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Destinazione (Operazione e descrizione)	Modalità di controllo e di analisi	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.1.4 - Analisi rifiuti prodotti (In questa tabella si elencano tutte le analisi sui rifiuti prodotti dall'impianto ad eccezione del percolato che dispone di tabella apposita 1.1.5.)

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Parametro	UM	Procedure di campionamento	Metodiche analitiche	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.1.5 - Percolato di discarica (Analisi del percolato da discarica)

Parametro	UM	Procedure di campionamento	Metodiche analitiche	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.1.6 - Controllo radiometrico

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Modalità stoccaggio	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Punto misura	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

1.3 - Energia

Tabella 1.3.1 - Energia consumata

Descrizione	Tipologia	Fase d'utilizzo	Punto misura e stima	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.3.2 - Energia prodotta

Descrizione	Tipologia	Fase d'utilizzo/ destino	Punto misura e stima	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

1.4 - Consumo combustibili

Tabella 1.4.1 - Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

1.5 - Materie prime

Tabella 1.5.1 - Consumo di materie

Tipologia	Fase di utilizzo	Modalità di stoccaggio	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

1.6 - Matrice aria

Tabella 1.6.1 - Punti di emissione (in caso di emissioni convogliate)

Punto di emissione	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento (specificare tipologia)	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Reporting

Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati

Processo	Camino	Impianto di abbattimento	Parametro	UM	Frequenza	Procedure di campionamento	Metodiche analitiche	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.6.3 - Gas di discarica - quantitativi

Descrizione	Parametro	UM	Frequenza misura	Fonte del dato	Reporting
Produzione di biogas					

Tabella 1.6.4 - Gas di discarica - composizione

	Parametro	UM	Frequenza misura	Procedure di campionamento	Metodiche analitiche	Fonte del dato	Reporting
Parametri di caratterizzazione del gas							

Tabella 1.6.5 - Emissioni gassose e qualità dell'aria

	Punto misura	Parametro	UM	Frequenza misura	Procedure di campionamento	Metodiche Analitiche	Fonte del dato	Reporting
Direzione del vento	Monte							
Direzione del vento	Valle							

Tabella 1.6.6 - Parametri meteo climatici

Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting

1.7 - Emissioni in acqua

Tabella 1.7.1 - Scarichi idrici

Punto di emissione	Provenienza	Recapito (fognatura, corpo idrico, sistema depurazione)	Trattamento preliminare	Durata emissione gg/anno

Tabella 1.7.2 - Inquinanti monitorati

Provenienza	Punto di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di campionamento	Metodiche Analitiche	Fonte del dato	Reporting

Tabella 1.7.3 - Acque di drenaggio superficiale

Punto di prelievo	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo campionamento	Metodiche analitiche	Fonte del dato	Reporting

1.8 - Suolo e sottosuolo

Tabella 1.8.1 - Acque di falda

Punto di misura	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting	Fase della discarica in cui attuare la misura

1.9 - Stato corpo della discarica

Tabella 1.9.1 - Morfologia della discarica

Parametro	UM	Metodo misura	Frequenza misure	Fonte del dato	Reporting	Fase della discarica in cui attuare la misura

1.10 - Rumore

Tabella 1.10.1 - Impatto acustico

Valutazione n.	Posizione punto di misura	Altezza del punto di misura	Ricettore cui è riferita la misura	Condizioni di funzionamento degli impianti	Parametro valutato	Frequenza monitoraggio	Reporting	Note (*)

(*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l'algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore.

2 - PIANO DI GESTIONE

Organizzazione

Identificazione delle responsabilità, dei ruoli e dell'autorità aziendali
Redazione organigramma e chiara identificazione del ruolo dei lavoratori presenti in impianto
Capacità di revisione del sistema

Formazione personale

Corsi di aggiornamento e addestramento del personale
Conoscenza/aggiornamento della normativa ambientale
Conoscenza degli impatti dell'attività di gestione rifiuti sull'ambiente
Documento di valutazione dei rischi aziendali relativo agli operatori e addetti

Documentazione

Predisposizione di documenti di gestione interna degli impianti
Predisposizioni di registri di manutenzione come ad esempio lo stato generale delle installazioni, presenza e manutenzione della strumentazione, le verifiche spessimetriche su serbatoi e linee, le verifiche su serbatoi e apparecchi a pressione
Relazioni periodiche sui dati di autocontrollo/automonitoraggio

Comunicazione

Comunicazione interna: riunione periodiche, bacheche, newsletter..
Comunicazione esterna: rapporti annuali, newsletter, sito internet, riunioni aperte
Comunicazione dati all'autorità competente: accesso ai dati aziendali

Aspetti ambientali

Predisposizioni di piani di monitoraggio e dei relativi livelli di guardia per le matrici ambientali interessate dall'attività dell'impianto
Criteri operativi per monitoraggio delle matrici ambientali interessate
Procedure operative da attuare al superamento dei livelli di guardia
Procedure per l'assicurazione di qualità dei campionamenti e delle analisi (sorveglianza e taratura strumenti)

Emergenze

Predisposizione di piani per individuare le potenziali fonti di emergenza e rischio
Procedure per la risposta ad eventi di emergenza
Procedure per la valutazione del post-incidente e attuazione di azioni correttive
Presenza e manutenzione di dispositivi di allarme, di blocco automatico del processo e dei relativi software

2.2 -Requisiti specifici per gli impianti di discarica

La normativa di riferimento per le discariche (D.Lgs. 36/03) stabilisce venga approvato in sede di rilascio dell'autorizzazione il Piano di Gestione sia per la fase operativa che post operativa, allo scopo di individuare le procedure necessarie a garantire che le operazioni condotte nel sito rispondano alle prescrizioni autorizzative e siano volte ad assicurare il contenimento delle potenziali fonti di inquinamento.

La discarica rappresenta un impianto di smaltimento definitivo e per tale motivo le procedure gestionali devono essere volte soprattutto alla verifica della compatibilità dei rifiuti conferiti con le caratteristiche tecniche, le modalità di trattamento ed i dispositivi di sicurezza presenti in impianto.

Il Piano di gestione deve contenere:

- le procedure di accettazione dei rifiuti in discarica, in riferimento al ciclo produttivo che li ha generati;
- modalità di conferimento, movimentazione nonché criteri di deposito dei rifiuti nelle singole celle;
- procedure di manutenzione periodica dei mezzi e delle strutture;
- misure atte a ridurre la produzione di percolato e la dispersione del biogas;
- procedura di chiusura della discarica;
- piani di intervento e modalità di allerta in caso di:
- incendio;
- allagamento;
- esplosioni;
- raggiungimento dei livelli di guardia dei parametri ambientali monitorati;
- dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente.

Per tale impianto rappresentano elementi di ulteriore criticità:

- l'elevato numero e l'eterogeneità dei rifiuti trattati;
- l'eventuale presenza di impianti complementari (cogeneratore, impianto vagliatura, trattamento percolato)
- movimentazioni frequenti o continue

Quindi, fermo restando che le attività di controllo saranno finalizzate:

- alla verifica di conformità tra l'operatività dell'impianto e l'autorizzazione in essere;
- alla verifica della rispondenza alle prescrizioni della autorizzazione;
- alla verifica dei risultati del monitoraggio ambientale e dall'eventuale impatto sulle matrici ambientali, da cui possono scaturire ulteriori azioni prescrittive;
- all'individuazione di eventuali misure correttive;
- alla promozione della conformità e del "miglioramento continuo" per il perseguimento degli obiettivi generali della legislazione ambientale;

andrà verificata la completezza del PGO, quale parte integrante del PMC, per quanto concerne le principali fasi dell'attività di seguito illustrate.

Individuazione delle BAT

Conferimento e smaltimento dei rifiuti in impianto
1. Caratterizzazione di base del rifiuto Viene effettuata prima del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. Acquisizione della seguente documentazione da parte del gestore: c) analisi chimica del rifiuto; d) scheda descrittiva del rifiuto: - generalità del produttore - processo produttivo di provenienza - caratteristiche chimico-fisiche - classificazione del rifiuto e codice CER - modalità di conferimento e trasporto. Se ritenuto necessario, saranno richiesti uno o più dei seguenti accertamenti ulteriori: - visita diretta del gestore allo stabilimento di produzione del rifiuto; - prelievo di campioni del rifiuto; - acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza

2. Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto
Presentazione della seguente documentazione:
- domanda di conferimento su modello standard predisposto dal gestore;
- scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore;
- analisi completa del rifiuto;
- schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto.

Per più carichi dello stesso rifiuto e dello stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta, documentazione da richiamare ad ogni singolo carico.
L'eventuale modalità di pretrattamento dovrà essere valutata sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto

3. Verifica di conformità
I rifiuti giudicati ammissibili in impianto devono essere sottoposti a verifica di conformità da parte del gestore con la stessa frequenza con cui viene effettuata la caratterizzazione di base (almeno una volta l'anno per tipologia di rifiuto).
Il gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti.

4. Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto
- Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto;
- Iscrizione dei mezzi autorizzati al conferimento del rifiuto;
- Verifica del mezzo di trasporto

5. Verifica in loco - Accertamento prima dello scarico
- Verifica della documentazione attestante la conformità ai criteri di ammissibilità;
- Accertamento visivo da parte del tecnico responsabile;
- Pesatura del rifiuto ed eventuale controllo della radioattività;
- Annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione;
- Attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di stoccaggio qualora resente;
- Con cadenze previste da autorizzazione e comunque non superiori ad un anno, prelievo di un campione del carico (o della partita omogenea) da parte del tecnico responsabile;
- Stoccaggio del rifiuto in attesa della verifica analitica;
- Analisi del campione da parte del laboratorio chimico;
- Registrazione e archiviazione dei risultati analitici;
- Operazioni di scarico con verifica del personale addetto e annotazione dell'ubicazione dello scarico (ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili).
- Il gestore è tenuto a conservare i dati analitici per almeno 5 anni.

6. Congedo automezzo
- Bonifica automezzo con lavaggio ruote.
- Sistemazione dell'automezzo sulla pesa.
- Annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione.
- Congedo dell'automezzo.
- Registrazione del carico sul registro di carico e scarico.

Occorre inoltre prevedere:
- Le strutture di stoccaggio devono avere capacità adeguata sia per i rifiuti da trattare sia per i rifiuti trattati
- Adeguati isolamento, protezione e drenaggio dei rifiuti stoccati
- Minimizzazione della durata dello stoccaggio
- Installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio
- Minimizzazione dell'emissione di polveri durante le fasi di movimentazione

Pretrattamenti

- Definizione dei rifiuti sottoposti a tale fase e delle modalità operative di pretrattamento

Modalità di coltivazione e deposito in discarica

- Il mezzo in impianto deve seguire i percorsi segnalati dalla Direzione con apposita planimetria o segnaletica stradale;
- Il tecnico addetto verifica il regolare deposito nell'area di coltivazione in discarica e registra l'ubicazione nell'apposita scheda di movimentazione;
- Qualora venissero riscontrate delle anomalie rispetto alla documentazione di conformità del rifiuto, dovrà essere chiusa l'area di conferimento e disposte le misure correttive;
- Congedo dell'automezzo verso l'area di accettazione;
- Si potrà quindi procedere alle operazioni di compattazione qualora prevista dalle caratteristiche del rifiuto;
- Al termine della giornata lavorativa il tecnico responsabile provvede alla copertura giornaliera dell'area in coltivazione.

Sistema di captazione del biogas

Devono essere svolti dal Gestore controlli periodici sulla manutenzione e l'efficienza dall'impianto di captazione e combustione del biogas, tale attività deve seguire delle procedure ben definite ed essere annotata in apposite schede tecniche.
Si riportano a titolo indicativo le seguenti verifiche periodiche:
- Verifica dei raccordi della tubazione di raccolta del biogas e dei sistemi di scarico della condensa;
- Registrazione della depressione nei pozzi del biogas e nelle sottostazioni;
- Verifica dell'eventuale intasamento con percolato nei pozzi di biogas;
- Presenza di condensa nei pozzetti di raccolta;
- Manutenzione delle soffianti;
- Misura della percentuale di CH_4, CO_2 e O_2 nei pozzi e nelle sottostazioni;
- Verifica dei parametri di combustione in torcia;
- Misura dei valori limite di emissione dall'impianto di combustione del biogas;
- Registrazione nel registro di carico e scarico del biogas prodotto
- Campionamento periodico ed analisi del biogas

Impianto di raccolta del percolato

- Misura del livello all'interno dei pozzi di captazione;
- Manutenzione dei raccordi e dei serbatoi di raccolta del percolato;
- Procedure di raccolta e movimentazione del percolato per evitare emissioni odorigene ed eventuali contaminazioni dell'ambiente;
- Registrazione nel registro di carico e scarico dei quantitativi raccolti e di quelli conferiti;
- Campionamento periodico ed analisi del percolato.

3 - Indicatori di prestazione

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Denominazione	U M	Frequenza di monitoraggio	Reporting

Allegato E

Oggetto: "elenco esemplificativo e non esaustivo delle figure professionali coinvolte nell'attuazione e predisposizione degli strumenti di controllo di cui alla Lr 3/2000, al D.Lgs. 36/2003 e al D.Lgs. 59/2005"

Vengono di seguito riportate le competenze professionali, suddivise per tipologia impiantistica, che si ritengono necessarie per la predisposizione ed attuazione degli strumenti di controllo.

Tipologia impiantistica	Tipo di competenza
Discarica	- Impiantistica e di processo - Geologica e/o geotecnica - Biologica e/o ambientale - Chimica - Eventuali altre competenze a discrezione dell'Ente competente all'approvazione dello strumento di controllo
Impianti di compostaggio e di digestione anaerobica	- Impiantistica e di processo - Biologica e/o ambientale - Chimica - Eventuali altre competenze a discrezione dell'Ente competente all'approvazione dello strumento di controllo
Impianto di produzione CDR	- Impiantistica e di processo - Biologica e/o ambientale - Chimica - Eventuali altre competenze a discrezione dell'Ente competente all'approvazione dello strumento di controllo
Impianti di termovalorizzazione	- Impiantistica e di processo - Biologica e/o ambientale e/o chimica - Eventuali altre competenze a discrezione dell'Ente competente all'approvazione dello strumento di controllo
Impianti di stoccaggio	- Biologica e/o ambientale e/o chimica - Eventuali altre competenze a discrezione dell'Ente competente all'approvazione dello strumento di controllo

Allegato F

Oggetto: "Contenuti generali delle relazioni non tecniche periodiche e sintetiche volte a fornire le informazioni sull'impianto agli interessati e modalità di divulgazione".

Informazioni minime da inserire	• Data di realizzazione ed attivazione impianto • Ditta proprietaria e che gestisce l'impianto • Tipologia dei rifiuti trattati e relativi quantitativi autorizzati sia giornalmente che in un anno • Orari di esercizio • Possibilità di visite guidate all'impianto • Problematiche funzionali registrate l'anno precedente • Responsabile tecnico e altre figure professionali che si ritiene di indicare • Numeri utili per eventuali comunicazioni alla ditta e alle Amministrazioni pubbliche interessate • Spazi per eventuali suggerimenti • Misure mitigative adottate per minimizzare l'impianto
Foto e grafici esplicativi del funzionamento dell'impianto	In numero adeguato e non ridondante
Fruitori	Chiunque interessato
Reperibilità del documento	Il gestore dell'impianto deve curare la reperibilità delle relazioni presso l'impianto, gli URP dei comuni interessati e della provincia competente per territorio
Caratteristiche da garantire	Una facile consultazione
Aggiornamento	Almeno annualmente
Modalità di presentazione degli aggiornamenti	All'Ente che ha rilasciato l'atto autorizzativo entro la data concordata con l'Ente stesso

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 243 del 9 febbraio 2010

Indirizzi e modalità operative per il corretto utilizzo di pneumatici usati nelle pratiche agricole. D.lgs 03.04.2006, n. 152, art. 183 comma 1, lett. p).

[Ambiente e beni ambientali]

L'AssessoreRenato Chisso, di concerto con il Vice Presidente Assessore per le Politiche dell'Agricoltura e Turismo Franco Manzato, riferisce quanto segue.

L'impiego di pneumatici usati (o fuori uso) nelle normali attività agricole, viene da lungo tempo praticato in particolare negli allevamenti di bovini da ingrasso, per ancorare i teli di copertura dei silos orizzontali e garantire al trinciato di mais stoccato un'adeguata maturazione.

Tuttavia, dall'entrata in vigore del D.lgs n. 22/97, prima ancora con il Dpr n. 915/1982, e allo stato della vigente legislazione ambientale rappresentata dal Testo Unico Ambientale (D.lgs n. 152/2006), l'utilizzo di detti materiali ha dato luogo a diverse interpretazioni data la natura dei medesimi, a causa della loro provenienza, vista altresì la specifica propensione che ha caratterizzato da sempre il loro uso nelle pratiche agricole.

L'incertezza veniva oltremodo evidenziata da parte di organismi sindacali di rappresentanza delle imprese agricole, che manifestavano la necessità di pervenire ad una corretta in-

dividuazione della classificazione e delle procedure da adottare in caso di detenzione di pneumatici usati, presso le aziende agricole e del loro utilizzo nelle pratiche agricole.

Nel dettaglio tali richieste facevano seguito anche a fatti contingenti, come quello avvenuto in Provincia di Rovigo, dove un ordinanza del Sindaco del Comune di Porto Viro ingiungeva alla rimozione/recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso, depositati presso un'azienda agricola.

Sulla problematica in argomento, ha avuto luogo un incontro a cui hanno partecipato la Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, l'Arpav Servizio Osservatorio Suolo Rifiuti, la Direzione regionale Tutela Ambiente e, in veste di consulente, l'Università degli Studi di Udine, di cui al verbale in data 04.11.2008, il cui documento elaborato e presentato all'incontro costituisce la base tecnico scientifica per la formulazione del presente provvedimento.

Infine, per completare l'iter istruttorio e acquisire una definitivo ed univoco parere dell'Arpav, si è tenuta una riunione in data 29 luglio 2009, presso la Direzione Tutela Ambiente della Regione, presenti oltre ai rappresentanti della Direzione medesima, anche ARPAV, Servizio Osservatorio Suolo Rifiuti e ARPAV DAP di Rovigo.

A conclusione degli incontri, tutti i tecnici interessati hanno convenuto sulla necessità che la Regione del Veneto emani nel merito della questione, una direttiva che, in mancanza di diversi orientamenti di rango statale e, quanto meno, fino all'emanazione di eventuali indicazioni di fonte ministeriale, costituisca attuale indirizzo generale a cui tutti gli operatori agricoli si dovranno attenere nella gestione e utilizzo dei pneumatici fuori uso nelle normali pratiche agricole.

Nel merito, posto che l'art. 183, comma 1, lett. p), del D.lgs n. 152/2006, definisce quale sottoprodotto le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, a condizione che siano rispettati alcuni criteri, requisiti e condizioni, fermo restando il principio che, i criteri, le condizioni e i requisiti previsti dal citato articolo, devono essere soddisfatti, al fine di ottenere un'adeguata protezione ambientale nell'utilizzo di pneumatici nelle pratiche agricole, si ritiene necessario che venga predisposto, da parte di tutte le imprese agricole del Veneto che alla data della pubblicazione del presente provvedimento utilizzano pneumatici fuori uso, un documento di autocertificazione aziendale contenente almeno le seguenti informazioni:

1. numero di pneumatici prodotti dall'impresa agricola presenti nella stessa azienda alla data del 30 luglio 2009 e utilizzati nelle normali pratiche agricole;
2. provenienza di origine aziendale (es. trattori, macchine agricole);
3. presenza di eventuali pneumatici non originati dall'azienda agricola depositati in epoca non documentabile.

Inoltre, per quanto concerne il futuro, risulta necessario prevedere le ulteriori seguenti regole di gestione:

1. oltre a quelli già presenti in azienda, si potranno utilizzare solo quelli in disuso dei propri mezzi aziendali;
2. non si potranno acquisire pneumatici fuori uso prodotti da terzi;
3. i pneumatici fuori uso, nell'attesa di essere adoperati nelle attività agricole, devono essere custoditi su platea pavimentata, accatastati e coperti;
4. i pneumatici fuori uso devono essere trattati con insetticidi per neutralizzare focolai di zanzara tigre e altri insetti, limitando al massimo il ristagno di acque meteoriche nella zona circostante;
5. una volta cessato l'uso agricolo dei pneumatici fuori uso, questi devono essere avviati al recupero o allo smaltimento a ditte appositamente autorizzate.

Sulla base di quanto sopra, premesso che i pneumatici fuori uso in parola verrebbero reimpiegati senza subire alcun trattamento preliminare, che l'attuale detentore non se ne disfa, né ha deciso di disfarsene né ha l'obbligo di disfarsene, e che, infine, il loro utilizzo - nella prassi agricola - non è in grado, ragionevolmente, di determinare condizioni di pericolosità per la matrice del terreno, si propone alla Giunta regionale di adottare gli indirizzi operativi sopra riportati per l'utilizzo dei materiali in questione, prodotti dall'impresa agricola, nelle normali pratiche agricole, considerando legittimo il loro utilizzo nel rispetto delle norme stabilite nell'art. 183, c. 1, lett. p), del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il D.lgs 03.04.2006, n. 152 (parte IV), ed in particolare l'articolo 183, comma 1, lett. p), come modificato dal D.lgs 29.01.2008, n.4;

delibera

1. di approvare quanto contenuto nelle premesse, che fanno parte integrante del presente provvedimento, in relazione alle modalità di utilizzo dei pneumatici fuori uso nelle normali pratiche agricole, a condizione che, per quanto riguarda quelli prodotti dall'impresa agricola, ciò avvenga nel rispetto delle norme stabilite nell'art. 183, c. 1, lett. p), del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

2. di comunicare il presente provvedimento alle associazioni sindacali agricole di Categoria maggiormente rappresentative, al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'Arpav.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 244 del 9 febbraio 2010

Autorizzazione a proporre appello avanti la Corte d'Appello Penale di Venezia per la riforma, in parte qua, della sentenza del Tribunale Penale Collegiale di Venezia n. 99 del 10.09.2009 depositata in cancelleria in data 09.12.2009. Ratifica decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12 del 22.01.2010.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 245 del 9 febbraio 2010

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tribunale di Venezia nel procedimento promosso da International Spa contro la Regione del Veneto, per l'annullamento del decreto n. 172 del 25.8.2009 del Dirigente della Direzione regionale Ragioneria e Tributi e dell'ingiunzione di pagamento nei confronti della ricorrente stessa.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 246 del 9 febbraio 2010

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Talete società cooperativa in liquidazione c/ Regione del Veneto per l'annullamento dei decreti n. 642, 643 e 644 del 3.8.09 della Direzione regionale Formazione.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 247 del 9 febbraio 2010

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Venicefilm Production Srl e The Movie Company Srl c/ Regione del Veneto per l'annullamento, tra l'altro, della DgrV. n. 3339 del 10.11.2009.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 248 del 9 febbraio 2010

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Venezia proposto da Conversano Elvira contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001266322009/TA, riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 249 del 9 febbraio 2010

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Venezia proposto da Dalla Via Federico Ottaviano contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 002237112009/TA, riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 250 del 9 febbraio 2010

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Venezia proposto da Luna Snc di Anna Martini contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 002424062009/TA, riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 251 del 9 febbraio 2010

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Venezia proposto da Pettenon Stefano contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001984512009/TA, riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 252 del 9 febbraio 2010

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Venezia proposto da Sartori Dino contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001565062009/TA, riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 253 del 9 febbraio 2010

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia - sez. lavoro proposto da Dalla Valle Alessandra c/ Regione Veneto ed altri avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza - sez. lavoro n. 54 del 12.4.2007.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 254 del 9 febbraio 2010

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche promosso dalla società Sear Srl contro Regione Veneto ed altri per l'annullamento, tra l'altro, dei decreti n. 76 dell'Unità periferica Genio civile di Verona del 4.3.2009 e n. 127 del 14.7.2009 del Presidente della Giunta regionale.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 255 del 9 febbraio 2010

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche promosso dalla società SEAR Srl contro Regione Veneto ed altri per l'annullamento, tra l'altro, del decreto n. 77 dell'Unità periferica Genio civile di Verona del 4.3.2009.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 256 del 9 febbraio 2010

Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 5248/08 R.G.N.R. avanti il Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Mestre.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 257 del 9 febbraio 2010

Modifica a Dgr n. 1686 del 5.07.2005 avente ad oggetto: "Autorizzazione a proporre impugnazione avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar per il Veneto - prima sezione - n. 976 del 15.03.05, notificata il 21.04.05 che ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Cortina d'Ampezzo c/ Regione del Veneto e nei confronti di Savio Luigi. Integrazione a Dgr n. 1278 del 7 giugno 2005" Ratifica Dpgr n. 24 del 2.02.2010.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 258 del 9 febbraio 2010

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Treviso n. 1370/09- 2750/08 Rgnr, avanti il Tribunale di Venezia n. 11151/08 Rgnr, avanti il Tribunale di Belluno n. 05/3008 Rgnr, avanti il Tribunale di Mestre n. 12631/06 Rgnr e avanti il Tribunale di Chioggia n. 13394/07 Rgnr.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 266 del 9 febbraio 2010

Albo regionale degli ambulatori privati di Medicina dello Sport. Parziale modifica Delibera di Giunta n. 3521 del 28/07/1994.

[Sanità e igiene pubblica]

L'Assessore alle Politiche Sanitarie - Ing. Sandro Sandri - riferisce quanto segue.

La Legge regionale 20.07.1989 n. 21 (Piano Socio Sanitario regionale 1989/1991) prevede uno specifico programma diretto alla tutela dell'attività sportiva, a fronte del crescente diffondersi della pratica sportiva sul territorio regionale.

In particolare, per quanto riguarda la certificazione sportiva agonistica, la stessa Lr n. 21/89 dispone che essa possa essere rilasciata oltre che dai servizi di Medicina dello Sport della Ulss e dai centri della F.M.S.I. convenzionati, come previsto dalla Lr n. 25/82, anche dalle strutture private che diano necessarie garanzie e che siano perciò riconosciute idonee dalla Giunta regionale.

A tale scopo è stata prevista l'istituzione di un apposito Albo regionale degli ambulatori privati di medicina dello sport autorizzati dalla Regione, in quanto in possesso dei requisisti di organizzazione e di funzionamento stabiliti dalla Giunta regionale. I requisiti unitamente alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione stessa sono stati approvati con Dgr in data 22.05.1992, n. 3046 e successive circolari regionali.

Con Dgr n. 3521 del 28..7.1994 è stata approvata l'istituzione dell'albo regionale stabilendone il suo aggiornamento con cadenza semestrale e precisamente il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, nonché lo schema di circolare relativo alle modalità operative per il rilascio dei certificati di idoneità sportivo agonistica.

Con successive DDgr n. 3595 del 22.11.2005 e n. 621 del 7.03.2006 sono state approvate disposizioni in tema di autorizzazione/accreditamento all'esercizio degli Ambulatori di Medicina dello sport.

Si rende ora opportuno, al fine di consentire una risposta più celere ai richiedenti e contestualmente favorire uno snellimento dell'attività amministrativa correlata alla predisposizione/aggiornamento dell'Albo, modificare la Dgr n. 3521/1994 prevedendo che l'aggiornamento dello stesso avvenga, anzichè con cadenza semestrale, annualmente.

Qualsiasi variazione del titolare della struttura, o del medico dello sport responsabile dell'ambulatorio privato, ovvero di altro medico dello sport certificatore e/o di altri specialisti inseriti, dovrà essere prontamente comunicata alla Regione per le debite variazioni, nelle more della formalizzazione del decreto di aggiornamento annuale dell'Albo in parola.

Le nuove domande d'iscrizione, ovviamente in possesso di tutti i requisiti richiesti, saranno legittimate al rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, con l'assegnazione del numero di codice regionale, nelle more dell'inserimento di detta struttura nel decreto di aggiornamento annuale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.
- Vista la Dgr 3521 del 28.07.1994;
- Viste le DDgr n. 3595 del 22.11.2005 e n. 621 del 7.03.2006;

delibera

- Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la modifica della Dgr n. 3521 del 28/07/1994, relativamente alla predisposizione/aggiornamento dell'Albo regionale degli ambulatori privati di medicina dello sport, prevedendo che l'aggiornamento dello stesso avvenga, anziché con cadenza

semestrale, con cadenza annuale, rimanendo invariato quant'altro indicato nella predetta deliberazione.

- Di stabilire che le nuove domande d'iscrizione, ovviamente in possesso di tutti i requisiti richiesti, saranno legittimate al rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, con l'assegnazione del numero di codice regionale, nelle more dell'inserimento di detta struttura nel decreto di aggiornamento annuale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 268 del 9 febbraio 2010

Disposizioni in materia di centri regionali. Dgr. n. 4532 del 28.12.2007 - Dgr n. 448 del 24.02.2009. Modifiche e nuove disposizioni.

[Sanità e igiene pubblica]

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue:

Con DgrV n. 4532 del 28.12.2007 si è provveduto a fornire direttive per la razionalizzazione dei centri regionali di riferimento e dei centri regionali specializzati.

In particolare, con il provvedimento citato, si è operata la puntuale ricognizione dei centri esistenti e, tenuto conto della specificità funzionale degli stessi, si sono definite quattro tipologie di classificazione e i relativi criteri di individuazione:

1. coordinamenti regionali;
2. programmi regionali;
3. registri;
4. centri specializzati.

Con successiva deliberazione n. 448 del 24.02.2009, anche sulla base degli esiti delle verifiche svolte dalle aziende sanitarie, si sono apportate alcune modifiche ed integrazioni agli elenchi approvati con la precedente deliberazione n. 4532/2007, si è provveduto all'attribuzione di una nuova denominazione a ciascun centro in relazione alla tipologia di classificazione del medesimo, alla riclassificazione di alcuni programmi in centri regionali specializzati e alla cancellazione, dall'elenco dei centri regionali specializzati, di quei centri che costituivano articolazione di reti assistenziali e riabilitative territoriali e che, in quanto tali, erano regolati da specifici provvedimenti di programmazione e dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci.

Inoltre, con il medesimo provvedimento è stato adottato il "percorso di qualità per il riconoscimento e la conferma dello status di centro regionale specializzato" che definisce, in particolare, standard, evidenze, indicatori per il riconoscimento dello status di "centro regionale specializzato" valevoli sia per i centri specializzati esistenti che per i centri di nuova istituzione.

La delibera ha stabilito, inoltre, le procedure e la tempistica per la presentazione delle domande di riconoscimento/conferma della qualifica di centro specializzato da parte delle aziende sanitarie/IRCCS presso cui i centri sono allocati, individuando i seguenti termini:

- 31.12.2009 per i centri attualmente operanti (pena la cessazione dello status di centro);
- almeno 180 giorni prima della data di avvio delle attività per i centri di nuova istituzione.

Sempre secondo quanto stabilito dalla predetta delibera la valutazione delle domande è stata demandata alla Conferenza dei Dirigenti delle Direzioni e Unità di progetto afferenti la Segreteria regionale Sanità e Sociale integrata dal Direttore dell'Agenzia regionale Socio-Sanitaria o da un suo delegato.

Si evidenzia che entro il termine del 31 dicembre 2009 sono state presentate dalle Aziende sanitarie e Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico complessivamente n. 107 domande di cui:

- n. 61 domande di richiesta conferma di centri già operanti e di cui all'Allegato D. alla Dgr 448/2009;
- n. 46 domande di riconoscimento nuovi centri

Il percorso complessivo per la messa a regime del nuovo sistema dei centri si appalesa più complesso e articolato del previsto considerata la numerosità delle domande pervenute entro il termine del 31 dicembre 2009, l'ampiezza della documentazione acquisita e la complessità dell'istruttoria che potrà richiedere il ricorso ad eventuali audit in relazione alla peculiarità delle strutture e specificità delle attività.

In ragione di quanto sopra e considerate la rilevante novità della disciplina sui centri e la complessità degli obiettivi che il percorso di qualificazione intende perseguire, si ritiene ragionevole, al fine di operare secondo logiche di sistema ed in coerenza con le la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, procedere dapprima all'istruttoria delle domande di conferma dei centri attualmente operanti, così da tracciare un quadro organico ed esaustivo dell'offerta esistente e, successivamente, all'esame delle nuove richieste.

Si propone, pertanto, di fissare nel 30 settembre 2010, la conclusione dei procedimenti istruttori per l'esame di tutte le domande di conferma/riconoscimento trasmesse dalle aziende sanitarie e dagli IRCCS entro il 31 dicembre 2009 e delle domande di riconoscimento di nuovi centri che saranno presentate dai medesimi entro il 30 giugno 2010, ed entro e non oltre il 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione, sulla base delle risultanze istruttorie, dei provvedimenti giuntali di conferma e/o riconoscimento dei centri.

Con il presente provvedimento si ritiene, inoltre, di procedere ad alcune modifiche alle sotto indicate strutture aventi particolari necessità di sanità pubblica.

Con nota prot. n. 504066/50.0013 del 15 settembre 2009 il Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, considerata l'attività svolta dal CREV - Coordinamento regionale di epidemiologia veterinaria - istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Legnaro - (DgrV n. 3731 del 22.06.1990) - di natura prevalentemente epidemiologica e la necessità di una costante collaborazione e operatività con i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico in materia di diagnostica delle malattie infettive degli animali, ha segnalato l'opportunità di collocare il Crev fra i centri regionali specializzati.

Con tale provvedimento si propone, pertanto, una sua ricollocazione fra i Centri Specializzati, subordinandone la conferma, al pari degli altri centri già operanti, all'espletamento del percorso di qualità.

Vengono più propriamente riclassificati nella Categoria Programmi Regionali, per i compiti e le attività espletate di rilevante interesse pubblico, i centri di seguito indicati, rinviando a successivi specifici provvedimenti dei Dirigenti regionali delle Direzioni competenti, la definizione degli assetti organizzativi, delle modalità di gestione e delle attività progettuali dei medesimi.

- Centro regionale specializzato per la retinite pigmentosa - istituito presso Azienda Ulss n. 15 (DgrV n. 4095 del 30.12.2003) confermando l'entità del finanziamento da assegnare in ragione del riparto dei fondi ministeriali di cui all'art. 2, L. 284 del 28.08.1997;
- Centro regionale specializzato per la ricerca biomedica - istituito presso Azienda Ulss n. 8 (DgrV n. 1139 del 17.05.2001). In particolare, per quest'ultimo, si propone, oltre la trasformazione in un programma, la collocazione presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.

Per quanto riguarda, invece, il Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati - istituito nell'ambito del Programma regionale Epidemiologia Occupazionale c/o lo Spisal dell'Azienda Ulss n. 16 - (DDgrV n. 1980 del 4.7.2003 e n. 4078 del 30.12.2003) si dà atto che con nota prot. n. 105896/12473 del 3 novembre 2009, il Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 16 e il Commissario straordinario dell'Istituto Oncologico Veneto hanno richiesto che il Registro venga trasferito dall'Azienda Ulss n. 16 all'IRCCS-IOV di Padova all'interno del Registro Tumori del Veneto.

Si propone, pertanto, che il Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati venga trasferito all'IRCCS IOV di Padova nell'ambito del Registro Tumori, unitamente alle risorse, umane e finanziarie, dedicate al funzionamento e alle attività del Registro medesimo. La Direzione regionale per la Prevenzione contribuirà al sostegno del Registro con un finanziamento annuale pari a E. 50.000,00 sulla base di un programma operativo concordato.

Con delibera 888 del 3.04.2007 la Giunta regionale ha approvato il progetto di ricerca "sulla violenza in ambito familiare" da attuare tramite l'Osservatorio Nazionale sulla violenza domestica con sede in Verona.

Pur considerando l'estesa e proficua attività sviluppata nell'ambito del progetto sopra descritto, l'attualità e gravità del problema determinano la necessità di proseguire nell'analisi e monitoraggio del fenomeno della violenza familiare nella sua multiformità approfondendo in particolare le problematiche di rilievo sanitario conseguenti le violenze e implementando strategie, percorsi educativi ed informativi, azioni ed interventi integrati, pluridisciplinari e inter-settoriali, sinergie fra diversi soggetti, in materia di contrasto, di prevenzione della violenza e di protezione dagli abusi.

Per il perseguimento delle finalità sopra delineate si propone, pertanto, l'attivazione di un programma regionale, di durata annuale, da attuarsi tramite l'Osservatorio Nazionale sulla violenza domestica, la cui gestione amministrativa viene affidata al Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell'Università di Verona, quantificando le risorse finanziarie necessarie in E. 50.000,00.

Si evidenzia, inoltre, che, con nota prot. n. 75946/db del 21.12.2009, l'Azienda Ospedaliera di Padova ha fatto pervenire la domanda per il riconoscimento di un "Centro regionale specializzato di cardiologia interventistica avanzata e correzioni ibride delle cardiomiopatie congenite ed acquisite nell'infanzia".

Nelle more della definizione del procedimento istruttorio per l'esame delle domande di riconoscimento dei centri regionali specializzati si autorizza l'Azienda Ospedaliera di Padova ad avviare un progetto di collaborazione interregionale in materia di cardiologia interventistica pediatrica al fine di garantire un efficace coordinamento fra strutture diverse e la condivisione delle competenze così da favorire una rete efficiente nel trattamento delle cardiopatie congenite e acquisite nell'infanzia. Tale progetto, per il quale si quantifica un finanziamento di Euro 100.000,00, rientrerà, successivamente, nell'ambito dell'istruttoria della domanda per l'istituzione del centro innanzi descritto.

La più volte citata Dgr n. 4532/2007 nel delineare i criteri di individuazione dei Coordinamenti Regionali ha stabilito che:

"La Giunta regionale definisce l'organizzazione interna dei coordinamenti, i compiti, gli obiettivi, l'entità del finanziamento necessario allo svolgimento delle attività e individua il coordinatore. La gestione amministrativa dei coordinamenti regionali sarà affidata all'Azienda Ulss n. 12 secondo criteri e modalità da definirsi con apposita convenzione tenendo conto anche di specifiche situazioni organizzative e di quanto stabilito dalla deliberazione n. 4042 del 19 dicembre 2003."

Già con Dgr n. 4209 del 30.12.2008 ad oggetto "Dgr n. 886 del 3 aprile 2007 "Disposizioni relative all'anno 2007 in materia di personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, attuative del disposto dell'articolo 37 della Lr 19 febbraio 2007, n. 2" Proroga." sono state fornite direttive in materia di personale dei coordinamenti regionali.

Ora, al fine di continuare il percorso già positivamente avviato di razionalizzazione e progressiva omogeneizzazione della normativa che disciplina i centri si propone sin d'ora di fornire alcune indicazioni per determinare il trattamento economico, con oneri a carico del bilancio regionale, da corrispondere ai coordinatori dei coordinamenti le cui prestazioni richiedono una professionalità qualificata ed elevate competenze non solo in ambito tecnico-scientifico ma anche organizzativo e gestionale:

attività svolta in orario di servizio	nessun compenso aggiuntivo
attività svolta a tempo parziale extra-ufficio, almeno due giorni/ settimana	Euro 25.000,00/anno al lordo degli oneri diretti
attività svolta a tempo pieno	Euro 90.000,00/anno al lordo degli oneri diretti

La predetta delibera n. 448/2009, infine, ha previsto che la Giunta regionale, entro il primo trimestre di ogni anno, provveda all'aggiornamento e alla revisione degli allegati di cui alla medesima delibera sulla base della puntuale ricognizione delle variazioni intervenute nell'anno precedente.

In adempimento a quanto sopra si dà atto, in particolare, che con DgrV n. 2905 del 29.09.2009 si è provveduto all'istituzione del "Programma regionale sviluppo del sistema regionale per la sicurezza del paziente / sviluppo del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente" e si rinvia agli allegati al presente provvedimento ogni ulteriore aggiornamento intervenuto sulla normativa di riferimento dei centri.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare gli Allegati A, B, C, D - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - nel testo che contiene le modifiche e integrazioni descritte in premessa e che riporta, tra l'altro, per ciascun centro, i riferimenti dei provvedimenti intervenuti nel corso dell'anno 2009, che sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente gli allegati A, B, C, D di cui alla deliberazione n. 448 del 26.02.2009.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone

all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

• Viste le deliberazioni regionali di istituzione dei Centri regionali;

• Vista la deliberazione n. 4532 del 28.12.2007;

• Vista la deliberazione n. 4209 del 30.12.2008;

• Vista la deliberazione n. 448 del 24.02.2009;

• Vista la nota prot. n. 504066/50.00.13 del 15 settembre 2009 del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare;

• Vista la nota prot. n. 105896/12473 del 3 novembre 2009 a firma congiunta del Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 16 e del Commissario straordinario dell'Istituto Oncologico Veneto;

• Vista la nota prot. n. 707371 del 18.12.2009 del Segretario regionale Sanità e Sociale;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di fissare nel 30 settembre 2010, la conclusione dei procedimenti istruttori per l'esame delle domande per la conferma / riconoscimento dello status di centro regionale specializzato trasmesse dalle aziende sanitarie e dagli IRCCS entro il 31 dicembre 2009 e delle domande di riconoscimento che saranno presentate dai medesimi entro il 30 giugno 2010, ed entro e non oltre il 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione, sulla base delle risultanze istruttorie, dei provvedimenti giuntali di conferma e/o riconoscimento dei centri;

3. di procedere ad alcune modifiche alle sotto indicate strutture aventi particolare necessità di sanità pubblica:

a) di collocare il CREV - Coordinamento regionale di epidemiologia veterinaria - istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Legnaro - (DgrV n. 3731 del 22.06.1990) - fra i Centri Specializzati in considerazione dell'attività svolta, di natura prevalentemente epidemiologica, e della necessità di una costante collaborazione e operatività con i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico in materia di diagnostica della malattie infettive degli animali così come segnalato con nota prot. n. 504066/50.0013 del 15 settembre 2009 il Dirigente regionale della Unità di progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, subordinandone la conferma, al pari degli altri centri già operanti, all'espletamento del percorso di qualità;

b) di riclassificare nella Categoria Programmi Regionali, in ragione dei compiti e delle attività di rilevante interesse pubblico i centri di seguito indicati, rinviando a successivi specifici provvedimenti dei Dirigenti regionali delle Direzioni competenti la definizione degli assetti organizzativi, delle modalità di gestione e delle attività progettuali dei medesimi:

• Centro regionale specializzato per la retinite pigmentosa istituito presso l'Azienda Ulss n. 15 - DgrV n. 4095 del 30.12.2003 confermando l'entità del finanziamento da assegnare in ragione del riparto dei fondi ministeriali di cui all'art. 2, L. 284 del 28.08.1997;

• Centro regionale specializzato per la ricerca biomedica istituito presso l'Azienda Ulss n. 8 - DgrV n. 1139 del 17.05.2001. In particolare, per quest'ultimo, si propone oltre la trasformazione in un programma, la collocazione presso l'Azienda Ospedaliera di Padova;

c) di disporre che il Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati - istituito nell'ambito del Programma regionale Epidemiologia Occupazionale c/o lo Spisal dell'Azienda Ulss n. 16 - (DDgrV n. 1980 del 4.7.2003 e n. 4078 del 30.12.2003) - venga trasferito all'IRCCS IOV di Padova nell'ambito del Registro Tumori del Veneto, unitamente alle risorse, umane e finanziarie, dedicate al funzionamento e alle attività del Registro medesimo, così come richiesto con nota prot. n. 105896/12473 del 3 novembre 2009 a firma congiunta del Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 16 e del Commissario straordinario dell'Istituto Oncologico Veneto. La Direzione regionale per la Prevenzione contribuirà al sostegno del Registro con un finanziamento annuale pari a E. 50.000,00 sulla base di un programma operativo concordato;

4. di attivare un programma regionale sulla violenza in ambito domestico, di durata annuale, da attuarsi tramite l'Osservatorio Nazionale sulla violenza domestica con sede in Verona, la cui gestione amministrativa viene affidata al Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell'Università di Verona, al fine di proseguire l'analisi e il monitoraggio del complesso fenomeno della violenza familiare nella sua multiformità, approfondendo, in particolare, le problematiche di rilievo sanitario conseguenti le violenze e implementando strategie, percorsi educativi ed informativi, azioni ed interventi integrati, pluridisciplinari e inter-settoriali, sinergie fra diversi soggetti, in materia di contrasto, di prevenzione della violenza e di protezione dagli abusi, individuando per la realizzazione del medesimo un finanziamento pari a E. 50.000,00;

5. di autorizzare l'Azienda Ospedaliera di Padova, nelle more della definizione del procedimento istruttorio per il riconoscimento dei centri regionali specializzati di cui al punto 2), ad avviare un progetto di collaborazione interregionale in materia di cardiologia interventistica pediatrica al fine di garantire un efficace coordinamento fra strutture diverse e la condivisione delle competenze così da favorire una rete efficiente nel trattamento delle cardiopatie congenite e acquisite nell'infanzia, quantificando le risorse finanziarie necessarie in E. 100.000,00. Tale progetto rientrerà, successivamente, nell'ambito dell'istruttoria di valutazione della domande di istituzione del Centro specializzato presentata dall'Azienda Ospedaliera;

6. di fornire alcune indicazioni per determinare il trattamento economico, con oneri a carico del bilancio regionale, da corrispondere ai coordinatori dei coordinamenti le cui prestazioni richiedono una professionalità qualificata e elevate competenze non solo in ambito tecnico-scientifico ma anche organizzativo e gestionale:

attività svolta in orario di servizio	nessun compenso aggiuntivo
attività svolta a tempo parziale extra-ufficio, almeno due giorni/ settimana	Euro 25.000,00/anno al lordo degli oneri diretti
attività svolta a tempo pieno	Euro 90.000,00/anno al lordo degli oneri diretti

7. di dare atto, in adempimento a quanto previsto dalla Dgr n. 448/09, che nel corso dell'anno 2009 si è provveduto all'istituzione del "Programma regionale sviluppo del sistema regionale per la sicurezza del paziente / sviluppo del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente" - giusta DgrV n. 2905 del 29.09.2009 -;

8. di approvare gli Allegati A, B, C, D - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - nel testo che contiene le modifiche e integrazioni sopra descritte e che riporta, tra l'altro, per ciascun centro, i riferimenti dei provvedimenti intervenuti nel corso nell'anno 2009, che sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente gli allegati A, B, C, D di cui alla deliberazione n. 448 del 26.02.2009;

9. di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta regionale l'esatta quantificazione dei costi ed i relativi impegni di spesa sui corrispondenti capitoli della gestione accentrata regionale delle risorse economiche in sanità, precisando sin d'ora che gli oneri in oggetto debbono trovare copertura nel budget 2010 assegnato a ciascuna struttura regionale di riferimento;

10. di rinviare a successivi atti dei Dirigenti regionali delle Direzioni competenti afferenti la Segreteria Sanità e Sociale quanto necessario all'attuazione del presente provvedimento.

Allegato A

Coordinamenti Regionali

Denominazione	Provv.to istitutivo	Azienda sanitaria	Direzione di afferenza
Coordinamento regionale per le attività trasfusionali	DgrV n. 1610 del 21.6.2002	Ulss n. 07	Direzione Servizi Sanitari
Coordinamento del Sistema Epidemiologico Regionale - SER	DgrV n. 4781 del 28.12.1999 DgrV n. 1183 del 30.04.2003 DgrV n. 1972 del 04.07.2003 DgrV n. 1283 del 5.05.2009	Ulss n. 12 Ulss n. 8	Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari
Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza primaria	DgrV n. 2924 del 29.10.2002 DgrV n. 4174 del 30.12.2008 DgrV n. 1284 del 5.05.2009 DgrV n. 3818 del 9.12.2009	Ulss n. 12 Ulss n. 9	Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari
Coordinamento regionale del Sistema Emergenza Urgenza	DgrV n. 1511 del 23.5.2003	Ulss n. 12	Direzione Servizi Sanitari
Coordinamento regionale per la formazione continua ECM	DgrV n. 4097 del 30.12.2003 DgrV n. 881 del 26.03.2004 DgrV n. 538 del 06.03.2007	Ulss n. 12	Direzione Risorse Umane e Formazione
Coordinamento regionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCMR)	DgrV n. 4181 del 30.12.2008 DgrV n. 2315 del 28.07.2009	Ulss n. 12	Direzione Prevenzione
Coordinamento regionale per le cure palliative e per la lotta al dolore	L.R. 19.03. 2009, n. 7 DgrV n. 71 del 17.01.2006 DgrV n. 2516 del 4.08.2009	Ulss n. 12	Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari
Coordinamento regionale sul farmaco	DgrV n. 1829 del 13.07.2001 DgrV n. 3977 del 16.12.2008 DgrV n. 4171 del 30.12.2008 DDR n. 68 del 7.05.2009	Ulss n. 12 Ulss n. 20 A.O. Verona	Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari
Coordinamento regionale per le malattie rare	DgrV n. 2169 del 8.08.2008	Ulss n. 12 A.O. Padova	Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari

Nuova denominazione	Provv.to istitutivo	Azienda sanitaria	Direzione di afferenza
Coordinamento regionale per i trapianti	L. 01.04.1999, n. 91 DgrV n. 3948 del 15.12. 2000	A.O. Padova	Direzione Servizi Sanitari
Coordinamento regionale per i Controlli Sanitari	DgrV n. 4090 del 30.12.2003 DgrV n. 1318 del 8.05.2007	A.O. Padova	Direzione Servizi Sanitari

Allegato B

Programmi regionali

Denominazione	Provv.to Istitutivo	Azienda sanitaria	Direzione di afferenza
Programma regionale per la patologia in età pediatrica	DgrV n. 4812 del 28.12.1999	A.O. Padova	Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari
Programma regionale per la medicina non convenzionale	DgrV n. 1520 del 4.4.2000	A.O. Padova	Direzione Servizi Sanitari
Programma regionale per lo studio dell'Invecchiamento e della Longevità (PRIL)	DgrV n. 1721 del 24.06.2008	A.O. Padova	Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari
Programma regionale per le ricerche cliniche Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Verona	DgrV n. 4396 del 30.12.2005	A.O. Verona	Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari
Programma regionale di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione	DgrV n. 939 del 18.03.2005 DgrV n. 2718 del 15.09.2009	A.O. Verona	Direzione Prevenzione
Programma regionale per gli ausilii	DgrV n. 659 del 4.03.2005	Ulss n. 07	Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari
Programma regionale per la ricerca biomedica	DgrV n. 1139 del 17.05.2001	Ulss n. 08 (da collocare c/o A.O. PD)	Direzione Servizi Sanitari

Denominazione	Provv.to Istitutivo	Azienda sanitaria	Direzione di afferenza
Programma regionale per la formazione interuniversitaria in ambito socio-sanitario	DgrV n. 3245 del 17.10.2006	Ulss n. 12	Direzione Risorse Umane e Formazione
Programma regionale per il censimento delle sorgenti radiogene	DgrV n. 1760 del 6.7.2001	Ulss n. 12	Direzione Prevenzione
Programma per la Ricerca l'Innovazione e l'HTA (PRIHTA)	DgrV n. 2187 del 8.8.2008	Ulss n. 12	Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari
Programma regionale per la retinite pigmentosa	DgrV n. 4095 del 30.12.2003	Ulss n. 15	Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari
Programma regionale per l'epidemiologia occupazionale	DgrV n. 4078 del 30.12.2003 DgrV n. 4259 del 29.12.2009	Ulss n. 16	Direzione Prevenzione
Programma regionale per l'ergonomia occupazionale	DgrV n. 1397 del 16.05.2003 DgrV n. 3286 del 9.12.2009	Ulss n. 17	Direzione Prevenzione
Programma regionale sviluppo del sistema regionale per la sicurezza del paziente/sviluppo del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente	DgrV n. 2905 del 29.09.2009	Ulss n. 18	Direzione Servizi Sanitari
Programma regionale per la promozione della salute	DgrV n. 2877 del 17.09.2004 DgrV n. 2764 del 22.09.2009	Ulss n. 20	Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari
Programma regionale sulle dipendenze da sostanze da abuso	DgrV n. 3151 del 9.10.2007	Ulss n. 20	Direzione Servizi Sociali
Programma regionale per i viaggiatori internazionali	DgrV n. 1695 del 29.6.2001	Ulss n. 20	Direzione Prevenzione
Programma regionale per l'epidemiologia ambientale	DgrV n. 3310 del 7.12.2001 DgrV n. 2719 del 15.09.2009	Ulss n. 22	Direzione Prevenzione

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 269 del 9 febbraio 2010

Dpcm 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): acquisizione degli elenchi, delle planimetrie e delle schede dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie relative agli Istituti Penitenziari.

[Sanità e igiene pubblica]

L'Assessore alle Politiche Sanitarie - Ing. Sandro Sandri - riferisce quanto segue:

Con il Dpcm emanato in data 01/04/08 avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008, vengono disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla Sanità Penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite.

In particolare, infatti, l'articolo 4, comma 2, del Dpcm. 1° aprile 2008, prevede che i locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende Ulss nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni che prevedono un atto formale di convalida degli inventari, delle schede e delle planimetrie da parte della Regione.

Con provvedimento n. 2144 del 29 luglio 2008 la Giunta regionale del Veneto ha provveduto al recepimento del Dpcm in oggetto, demandando a successivi atti, gli adempimenti operativi derivanti.

In particolare con Dgr n. 296 del 10 febbraio 2009 si è provveduto a convalidare tra l'altro l'inventario delle attrezzature, arredi, beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, da trasferire alle singole Aziende Socio Sanitarie.

Nella seduta del 16 aprile 2009 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, lo schema tipo di convenzione per l'utilizzo dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie da parte delle Aziende Ulss nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, ai sensi dell'art.4 comma 2 del Dpcm 01/04/08.

Quindi, i competenti uffici regionali hanno acquisito gli elenchi delle Aziende Ulss n. 1-6-9-12-16-18-20 al fine di poter procedere alla stipula delle convenzioni per l'utilizzo dei locali ad uso sanitario fra il Direttore dell'Azienda Ulss e il Provveditore regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria/Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile di Venezia, secondo lo schema tipo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 16 aprile 2009.

Con nota del Segretario regionale Sanità e Sociale n. 327440 del 16/06/09 sono stati trasmessi alle Aziende Ulss sede di Istituto penitenziario gli elenchi, le planimetrie e le schede dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie inviate alla competente Direzione regionale dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - (DAP) relative agli Istituti Penitenziari del Veneto, chiedendone la validazione.

La competente Direzione regionale ha ricevuto tutta la documentazione validata dalle Aziende Ulss competenti territorialmente, necessaria per poter procedere all'adozione del provvedimento indispensabile alla stipula della convenzione fra il Provveditore regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria/Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile di Venezia e Direttore generale dell'Azienda Ulss sede di Istituto penitenziario, per l'utilizzo a titolo gratuito dei locali adibiti ad uso sanitario;

Si tratta ora di:

- convalidare, con apposito atto formale, l'inventario dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie nell'am-

bito dell'Istituto penitenziario/Servizi minorili, corredato della destinazione d'uso, della planimetria e degli schemi impiantistici dei locali medesimi, inclusi quelli destinati ad attività d'ufficio o ad archivio sanitario, verificati e validati dalle Aziende Ulss sede di Istituto penitenziario, conservati agli atti della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari - Servizio per la Tutela della Salute Mentale;

- di dare mandato alle Aziende Ulss di stipulare le convenzioni ai sensi dell'art.4 comma 2 del Dpcm 01/04/08, come da schema tipo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 16 aprile 2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Lr n. 1/2004;
- Vista la Lr 29/11/2001 n. 39 art. 42 1° comma;
- Visto il decreto legislativo 30 /12/1992, n. 502 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 22 /6/1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
- Vista la L. 24/12/2007 n. 244, (Legge finanziaria 2008)" art. 2, comma 283;
- Visto il Dpcm 01/04/2008
- Visto lo schema tipo di convenzione approvato dalla Conferenza Stato- Regioni, nella seduta del 16 aprile 2009, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Dpcm 01/04/2008;
- Vista la Dgr n. 2144 del 29 luglio 2008 di recepimento del Dpcm 1° aprile 2008
- Viste le note del Segretario alla Sanità e Sociale in data 16 giugno 2009, prot. n. 327440/50.07.07-E.900.04.07 e in data 2 luglio 2009, prot. n. 360221/50.07.07-E.910.04.1
- Vista la documentazione agli atti della Competente Direzione Regione pervenuta dalle Ulss interessate con gli elenchi validati.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di convalidare gli elenchi, conservati agli atti della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari - Servizio per la Tutela della Salute Mentale; così come verificati e validati dalle Aziende Ulss interessate, dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie nell'ambito dell'Istituto penitenziario/Servizi minorili, corredati della destinazione d'uso, della planimetria e degli schemi impiantistici dei locali medesimi, inclusi quelli destinati ad attività d'ufficio o ad archivio.
3. di dare mandato alle Aziende Ulss di stipulare le convenzioni ai sensi dell'art.4 comma 2 del Dpcm 01/04/08 secondo lo schema tipo approvato in Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 16 aprile 2009.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 270 del 9 febbraio 2010

Art. 20 L. 67/88 - Delibera Cipe n. 97/2008 del 18/12/2008 (Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità - Assegnazione finanziaria L. n.244/07 - esercizio 2008). Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale per il decennio 2004-2013: Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDgrV 66/05, 3504/08 e Accordo di Programma del 11/12/2009.

[Edilizia ospedaliera]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ammettere a finanziamento le opere sotto indicate con i proventi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 come specificato in premessa, dando altresì atto che con ciò viene aggiornato il piano di cui alla DgrV n. 66/2005:

Ulss	Intervento	Ospedale	Costo complessivo	Conto capitale art. 20 L. 67/88	Altro
			milioni di euro		
A.Ulss N. 9	Cittadella sanitaria	Treviso	224	50	174
Regione del Veneto / Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona	Acquisto / integrazione e completamento 2^ fase	Borgo Roma/ Trento	53	50	3
		Totale	277	100	177

2. di dare mandato agli uffici regionali per l'avvio della procedura con il Ministero della Salute per la definizione del nuovo Accordo di Programma per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 e pari ad € 100.000.000,00, quale quota parte di € 205.189.801,72 assegnati con Delibera Cipe n. 97/2008 del 18/12/2008 (Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità - assegnazione finanziaria Legge n. 244/07 - esercizio 2008) pubblicata sulla G.U. n. 64 del 29/04/2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 271 del 9 febbraio 2010

Progetto europeo "Renewing Health": avvio del progetto e assegnazione del co-finanziamento regionale.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto dei seguenti documenti: "Consortium Agreement" (Allegato A),"Technical Annex" (Allegato B) e schema del "Grant Agreement" (Allegato C);

3. di dare atto che il costo totale eleggibile del progetto ammonta ad Euro 14.000.000,00 e che il contributo massimo richiesto alla Commissione Europea è di Euro 7.000.000,00;

4. di dare atto che il co-finanziamento regionale per il progetto ammonta ad Euro 1.670.349,00;

5. di assegnare all'Azienda Ulss n. 2 di Feltre il coordinamento e la gestione finanziaria/amministrativa nei confronti dell'intero Consorzio di Progetto (formalizzato nel Consortium Agreement) - ivi comprese le acquisizioni di beni e servizi secondo quanto previsto dal "Technical Annex" del progetto europeo Renewing Health per le esigenze legate al ruolo di capofila assegnata alla Regione del Veneto. L'attività della Ulss n. 2 di Feltre avverrà in raccordo con le strutture regionali competenti (U.C. per le Relazioni Socio-Sanitarie della Segreteria Sanità e Sociale; U.C. Sistema Informativo Socio Sanitario della Direzione Risorse Socio Sanitarie), con il Project Coordinator, Dott. Claudio Dario - così individuato nella documentazione presentata alla Commissione Europea - e con le strutture di coordinamento indicate nel Grant Agreement (Technical Annex);

6. di prendere atto che all'Azienda Ulss n. 2 di Feltre sarà assegnata l'intera quota del co-finanziamento regionale, pari ad un massimo di Euro 1.670.349,00, e saranno trasferite le quote di co-finanziamento erogate dalla Commissione Europea per un massimo di Euro 7.000.000,00, secondo le dinamiche del Bando di riferimento;

7. di prevedere che l'Azienda Ulss n. 2 di Feltre provvederà agli anticipi di cassa - per il trasferimento ai Partner delle somme erogate dalla Commissione Europea - che si rendessero necessari nel rispetto delle modalità previste nell'accordo denominato Consortium Agreement;

8. di disporre che il co-finanziamento regionale di Euro 1.670.349,00 sarà erogato all'Ulss n. 2 di Feltre secondo la seguente ripartizione:

- 50% a titolo di anticipo, all'avvio del progetto previsto per il 1° febbraio 2010;
- 50% a chiusura del progetto - prevista per settembre 2012 - e comunque a seguito dell'approvazione finale dei costi da parte della Commissione Europea;

9. di dare atto che gli impegni di spesa relativi al co-finanziamento comunitario, per un massimo di Euro 7.000.000,00, saranno perfezionati con decreto del Dirigente della Direzione Risorse Socio Sanitarie, sulla base di quanto sarà stabilito nel "Grant Agreement" definitivo;

10. di delegare, inoltre, al Dirigente della Direzione Risorse Socio Sanitarie - mediante decreti motivati - ogni altro atto si renderà necessario all'attuazione del presente provvedimento, compresi gli impegni di spesa relativi al co-finanziamento regionale sul capitolo 60059 dei Bilanci 2010 e 2012;

11. di confermare il responsabile della Segreteria Sanità e Sociale, dott. Giancarlo Ruscitti, quale rappresentante delegato alla sottoscrizione del contrato denominato "Grant Agreement", come comunicato con nota regionale del 03/09/2009 e di ogni altro atto connesso alla partecipazione al progetto.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 272 del 9 febbraio 2010

Designazioni rappresentanti regionali in seno alle commissioni di concorso nelle aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere del Veneto (Dpr n. 483 del 10/12/1997). Aziende UU.LL.SS.SS. n. 1, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 20, Azienda Ospedaliera di Padova, Istituto Oncologico Veneto.

[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

di designare i nominativi dei rappresentanti regionali nelle commissioni dei concorsi pubblici di seguito indicati:

Ente:	Azienda Ulss 1 Belluno
Concorso per n.	1 dirigente medico / Radiodiagnostica
Titolare:	Spigariol Francesco
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Radiodiagnostica
Sede:	Azienda Ulss 8 ASolo
Supplente:	Guarise Alessandro
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Radiodiagnostica
Sede:	Azienda Ulss 3 Bassano del Grappa

Ente:	Azienda Ulss 3 Bassano del Grappa
Concorso per n.	1 Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica
Titolare:	Allegrini Elisabetta
Qualifica:	Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica
Sede:	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Supplente:	Capirossi Giuseppina
Qualifica:	Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica
Sede:	Azienda Ulss 20 Verona

Ente:	Azienda Ulss 3 Bassano del Grappa
Concorso per n.	1 dirigente medico / Ginecologia e Ostetricia
Titolare:	Stellin Giancarlo
Qualifica:	Direttore di Struttura Complessa / Ginecologia e Ostetricia

Sede: Azienda Ulss 18 Rovigo
Supplente: Spolaor Lucio
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Ginecologia e Ostetricia
Sede: Azienda Ulss 2 Feltre

Ente: Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino
Concorso per n. 1 dirigente medico / Urologia
Titolare: Dal Bianco Massimo
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Urologia
Sede: Azienda Ulss 16 Padova
Supplente: Calabrò Antonino
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Urologia
Sede: Azienda Ulss 17 Este

Ente: Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo
Concorso per n. 1 dirigente medico / Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base
Titolare: Spinella Nello
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base
Sede: Azienda Ulss 9 Treviso
Supplente: Troiani Monica
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base
Sede: Azienda Ulss 20 Verona

Ente: Azienda Ulss 14 Chioggia
Concorso per n. 1 dirigente medico / Nefrologia
Titolare: Feriani Mariano
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Nefrologia
Sede: Azienda Ulss 12 Veneziana
Supplente: Naso Agostino
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Nefrologia
Sede: Azienda Ospedaliera di Padova

Ente: Azienda Ulss 15 Alta Padovana
Concorso per n. 1 Dirigente Sanitario Biologo / Patologia Clinica
Titolare: Vernocchi Arialdo
Qualifica: Dirigente Sanitario Biologo Responsabile di Struttura Complessa / Patologia Clinica
Sede: Azienda Ospedaliera di Treviglio
Supplente: Buonagurelli Gian Piero
Qualifica: Dirigente Sanitario Biologo Responsabile di Struttura Complessa / Patologia Clinica
Sede: Azienda Usl di Modena

Ente: Azienda Ulss 16 Padova
Concorso per n. 1 dirigente medico / Otorinolaringoiatria
Titolare: Rui Luigi
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Otorinolaringoiatria
Sede: Azienda Ulss 2 Feltre
Supplente: Cenzi Mario
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Otorinolaringoiatria
Sede: Azienda Ulss 6 Vicenza

Ente: Azienda Ulss 16 Padova
Concorso per n. 1 dirigente medico / Neurologia
Titolare: Moretto Giuseppe
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Neurologia
Sede: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Supplente: Polo Alberto
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Neurologia
Sede: Azienda Ulss 17 Este

Ente: Azienda Ulss 20 Verona
Concorso per n. 1 dirigente medico / Ortopedia e Traumatologia
Titolare: Marcer Massimo
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Ortopedia e Traumatologia
Sede: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Supplente: Perbellini Sandro
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Ortopedia e Traumatologia
Sede: Azienda Ulss 22 Bussolengo

Ente: Azienda Ospedaliera di Padova
Concorso per n. 1 dirigente medico / Medicina Fisica e Riabilitazione
Titolare: Crimi Gaspare
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Medicina Fisica e Riabilitazione
Sede: Azienda Ulss 20 Verona
Supplente: Silvestrin Roberto
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Medicina Fisica e Riabilitazione
Sede: Azienda Ulss 8 Asolo

Ente: Azienda Ospedaliera di Padova
Concorso per n. 1 dirigente medico / Pediatria
Titolare: Svaluto Moreolo Giorgio
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Pediatria
Sede: Azienda Ulss 18 Rovigo
Supplente: Bellettato Massimo
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Pediatria
Sede: Azienda Ulss 4 Alto Vicentino

Ente: Azienda Ospedaliera di Padova
Concorso per n. 1 dirigente medico / Cardiochirurgia
Titolare: Graffigna Angelo
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Cardiochirurgia
Sede: Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
Supplente: Pappalardo Aniello
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Cardiochirurgia
Sede: Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste

Ente: Azienda Ospedaliera di Padova
Concorso per n. 1 dirigente medico / Medicina Interna
Titolare: Martini Scipione
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Medicina Interna
Sede: Azienda Ulss 16 Padova
Supplente: Vescovo Giorgio
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Medicina Interna
Sede: Azienda Ulss 6 Vicenza

Ente: Azienda Ospedaliera di Padova
Concorso per n. 1 Dirigente Sanitario Chimico / Chimica Analitica
Titolare: Caropreso Antonio
Qualifica: Dirigente Sanitario Chimico Responsabile di Struttura Complessa / Biochimica Clinica
Sede: Azienda Ospedaliero - Universitaria "San Giovanni Battista" di Torino
Supplente: Recchioni Alberto
Qualifica: Dirigente Sanitario Chimico Responsabile di Struttura Complessa / Patologia Clinica
Sede: ASUR Marche - Zona Territoriale n.10 di Camerino

Ente: Istituto Oncologico Veneto
Concorso per n. 1 dirigente medico / Epidemiologia
Titolare: Coin Paolo
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Sede: Azienda Ulss 21 Legnago
Supplente: Merzari Mario
Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Sede: Azienda Ulss 6 Vicenza

Ente: Istituto Oncologico Veneto
Concorso per n. 1 Dirigente Sanitario Psicologo / Psicoterapia
Titolare: Gallo Francesco
Qualifica: Dirigente Sanitario Psicologo Responsabile di Struttura Complessa / Psicoterapia
Sede: Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo
Supplente: Rigon Paolo
Qualifica: Dirigente Sanitario Psicologo Responsabile di Struttura Complessa / Psicoterapia
Sede: Azienda Ulss 15 Alta Padovana.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 273 del 9 febbraio 2010

Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e della brucellosi ovicaprina. Piano regionale di controllo del Bovine Virus Diarrhoea Virus (BVDV). Programma regionale Paratubercolosi (2010-2012).

[Veterinaria e zootecnia]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'Allegato A "Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e della brucellosi ovicaprina. Piano regionale di controllo del Bovine Virus Diarrhoea Virus (BVDV). Programma regionale Paratubercolosi (2010-2012)", il quale fa parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare i Servizi Veterinari delle Aziende Ulss ad erogare gli indennizzi agli allevatori per gli animali abbattuti a seguito dei predetti piani, secondo i tempi previsti dalla normativa vigente;
3. di demandare al competente Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare l'espletamento degli adempimenti tecnici e contabili per l'attuazione del presente provvedimento.

Allegato A

"Piano regionale di eradicazione della Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina e della Brucellosi ovicaprina. Piano regionale di controllo del Bovine Virus Diarrhoea Virus (BVDV). Programma regionale paratubercolosi (2010-2012)"

I. Piano regionale di eradicazione della Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina e della Brucellosi ovicaprina

Premessa

Con la Decisione 2008/404 del 21 maggio 2008 che modifica la Decisione 2003/467/CE la Regione del Veneto ha ottenuto il riconoscimento comunitario di territorio ufficialmente indenne da Tubercolosi bovina, Leucosi e Brucellosi.

Da tale data negli allevamenti di bovini della Regione si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196 che attua la direttiva 97/12/CE e la direttiva 64/432/Cee relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

Le aziende di bovini venete vengono pertanto accreditate a livelli sanitari più elevati e l'introduzione di animali dai restanti territori con qualifiche inferiori, avviene esclusivamente nel rispetto delle norme comunitarie.

Tale normativa comunitaria prevede che le regioni di Stati membri, ufficialmente indenni o che facciano parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto e approvato dalla Comunità europea, possono movimentare gli animali senza alcun obbligo di controllo sanitario (prove diagnostiche) in pre-moving.

Inoltre il raggiungimento di elevati livelli sanitari permette agli Stati membri un controllo sul patrimonio presente con cadenze molto più diluite nel tempo e con ampia discrezionalità nelle modalità di controllo (allevamento con cadenze bi/tri/quadriennali, al macello, etc.).

Se da un lato tale possibilità può consentire ai Servizi veterinari una programmazione più efficiente dei controlli e delle attività sanitarie, dall'altro la mancanza di una corretta valutazione del rischio può portare a introduzioni di animali "a rischio TBC" anche da territori dichiarati ufficialmente indenni (UI).

Il mantenimento del livello di accreditamento, raggiunto a seguito di attuazioni di onerosi piani di controllo, richiede l'attuazione di programmi mirati, basati su una corretta analisi

della situazione epidemiologica e su una costante valutazione delle situazioni di rischio derivanti dalle continue movimentazioni di animali da territori extraregionali.

Mentre la situazione epidemiologica per quanto attiene la brucellosi e la leucosi negli allevamenti veneti è risultata favorevole nel corso del precedente triennio, nel corso del 2009 è stato necessario attuare un piano di controllo straordinario regionale nei confronti della tubercolosi bovina in considerazione della particolare situazione sanitaria presente in territori epidemiologicamente correlati al Veneto.

Va sottolineato che il "piano straordinario regionale di controllo della TBC bovina", si è inserito a pieno titolo nel documento di programmazione sanitaria della Comunità europea "Una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione Europea (2007 - 2013): Prevenire è meglio che curare".

"La nuova strategia per la salute degli animali va vista come una valutazione integrata dei rischi ed una strategia di gestione centrata sui rischi biologici e chimici di rilevanza UE."

Si basa su pilastri strategici che identificano chiare priorità di intervento a livello sanitario. In particolare dovranno essere definite le categorie di rischi collegati agli animali.

La definizione di profili e di categorie di tali rischi biologici e chimici costituirà la base per decidere sulle responsabilità per le azioni.

È necessario valutare le minacce identificate alla salute degli animali per determinare:

- la loro rilevanza nei confronti dei quattro obiettivi di alto livello della strategia UE;
- il "livello di rischio accettabile" per la Comunità;
- la priorità relativa dell'azione per ridurre il rischio.

Oltre alle priorità nella definizione della malattie, la nuova politica comunitaria pone l'attenzione sulla necessità di attuare approcci sanitari basati su concezioni innovative di condivisione dei rischi e delle responsabilità e conseguentemente dei costi sanitari: Verso un quadro regolamentare unico, focalizzato su incentivi piuttosto che su sanzioni, coerente con le altre politiche UE e convergente verso le norme internazionali.

Ciò comporta la necessità di definire corretti livelli di rischio e conseguentemente risulta un obbligo effettuare la categorizzare delle aziende sulla base dei pericoli identificati.

Inoltre gli attuali sistemi di compensazione sono principalmente basati su meccanismi destinati a distribuire compensazioni ai proprietari degli animali nel caso di insorgenza della malattia. I sistemi efficaci di suddivisione dei costi, dei profitti e delle responsabilità potrebbero contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi chiave della strategia. Essi contribuirebbero alla prevenzione dei principali rischi finanziari per gli Stati membri e per la Comunità fornendo incentivi alla prevenzione dei rischi collegati alla salute degli animali. Essi potrebbero rafforzare la coesione economica e sociale nella Comunità e in particolare ridurre le differenze esistenti nella situazione sanitaria degli animali delle varie regioni.

Programmazione attività

L'acquisizione delle qualifiche comunitarie di territorio (Regione o Provincia) ufficialmente indenne consente l'attuazione delle attività di controllo con cadenze differenziate.

Brucellosi bovina

Per quanto attiene la Brucellosi bovina, la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne ai sensi del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196 verrà mantenuta a condizione che continuino a essere soddisfatti i requisiti previsti per l'ottenimento, quindi:

- da almeno tre anni non si è verificato alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi e non è stato isolato alcun batterio B. abortus e almeno il 99,8% degli allevamenti ha ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi ogni anno negli ultimi cinque anni; il calcolo di questa percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno;
- inoltre esiste un sistema d'identificazione che consente di individuare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (Ce) n. 820/97;
- i casi d'aborto che si sospetta siano dovuti a brucellosi sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a indagine da parte dell'Autorità competente;
- ogni anno tutti i bovini di età superiore a 24 mesi (dovranno comunque essere testati i bovini di età superiore ai 9 mesi per il controllo IBR), in almeno il 20% degli allevamenti, sono stati sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova sierologica o, per gli allevamenti lattieri, agli esami di campioni di latte.

Se viene utilizzato il latte di massa, i controlli dovranno prevedere tre prove nell'arco dell'anno, effettuate a tre mesi di intervallo. Nell'arco dei 5 anni tutti gli allevamenti dovranno essere testati;

- ogni bovino sospetto di aver contratto la brucellosi è notificato all'autorità competente e sottoposto agli esami ufficiali per la brucellosi, che devono includere almeno due prove sierologiche del sangue, compresa la prova di fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico dei campioni necessari prelevati in caso di aborto;
- sino a quando permane il sospetto di infezione, è sospesa la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi dell'allevamento di origine o di transito dell'animale sospetto e degli allevamenti epidemiologicamente collegati.

Criteri di applicabilità del controllo sul latte di massa

Il controllo con il metodo ELISA per la ricerca della brucellosi bovina può essere utilizzato su un campione di latte proveniente da un'azienda in cui almeno il 30% delle vacche da latte presenti sono in lattazione.

È inoltre indispensabile, se si utilizza tale metodo, che vengano adottate misure idonee a assicurare una corrispondenza tra i campioni prelevati e gli animali da cui proviene il latte.

Il numero delle vacche rappresentate in ciascun campione di latte non deve essere superiore a 100 capi. Nel caso di allevamenti con un numero di vacche in lattazione superiore, il personale dell'Az-Ulss preposto al controllo raccoglierà i campioni di latte in sala mungitura, in modo da consentire l'allestimento delle miscele per un massimo di 100 capi cadauna.

Modalità d'invio del campione di latte di massa all'IZS

- il campione verrà raccolto nell'apposito contenitore, fornito alle Az-Ulss dall'IZS;
- prima dell'immissione del latte nel contenitore, dovrà essere immessa la compressa di sodio azide per garantire la conservabilità del campione;
- il campione potrà essere conservato a temperatura di re-

frigerazione o congelato fino al momento della consegna alla competente Laboratorio territoriale dell'IZS;
- il campione dovrà essere accompagnato dallo specifico modulo compilato in ogni sua parte e firmato.

Positività al latte di massa

Nel caso in cui risultasse positiva la prova effettuata sul latte di massa, il Servizio Veterinario dell'Az-Ulss competente per l'allevamento, effettuerà un ulteriore sopralluogo e adotterà una delle seguenti procedure:

1. campionamento ufficiale di sangue individuale da tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi;

oppure

2. raccolta di un nuovo campione di latte di massa e contestuale effettuazione di un prelievo di sangue da tutte le bovine in asciutta al momento del sopralluogo. Se anche questo secondo campione del latte di massa dovesse risultare positivo, si preleverà il sangue da tutti i bovini in età superiore ai 12 mesi.

Sospensione della qualifica

La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da Brucellosi è sospesa se:

si sospetta, in base a prove di laboratorio o per motivi clinici, che uno o più animali sono malati di brucellosi e gli animali sospetti sono stati abbattuti o isolati in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con gli altri animali.

Se l'animale sospetto è:

- stato abbattuto e non è più disponibile per ulteriori controlli, la qualifica è ripristinata a seguito di due controlli ufficiali su tutti i bovini presenti nell'allevamento di età superiore ai 12 mesi. La prima prova è effettuata non prima di 30 giorni dopo l'allontanamento dell'animale e la seconda 60 giorni dopo la prima;
- ancora presente in azienda può:
  - se correttamente isolato in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con gli altri animali presenti in allevamento, essere reintrodotto in allevamento con il ripristino della qualifica dell'allevamento, purché in seguito a una prova di sieroagglutinazione presenti un titolo brucellare inferiore a 30 UI di agglutinazione per millilitro e abbia reagito negativamente alla prova di fissazione del complemento o qualsiasi altra combinazione di prove autorizzata dal D.L.vo 196/99.

L'animale sospetto verrà sottoposto al prelievo di sangue trascorsi non meno di 7 gg dal precedente prelievo. Se l'esito della prova non evidenzia un effetto booster, per cui è possibile ritenere che l'infezione non sia riconducibile alla brucellosi ma si sospetta la presenza di altri patogeni, dovranno essere effettuate tutte le indagini del caso al fine di evidenziare la possibile causa della cross reazione. Per quanto riguarda l'approfondimento diagnostico nei confronti della Yersinia è opportuno effettuare un prelievo di feci oltre che sul bovino sospetto anche su altri 10 soggetti presenti;

o oppure essere avviato alla macellazione e sottoposto a opportune indagini atte a accertare la presenza dell'infezione.

In entrambi i casi l'Az-Ulss dovrà effettuare un'indagine epidemiologica in collaborazione con il CREV e il Laboratorio territoriale dell'IZS.

Inoltre dovrà essere redatta una dettagliata relazione del caso da inviare alla Regione per la successiva comunicazione al Ministero, in quanto l'allevamento in oggetto non sarà considerato sede di focolaio.

Durante il periodo di sospensione della qualifica, oltre all'isolamento dei bovini sospetti, dovranno essere adottate le seguenti misure sanitarie:

1. messa sotto sorveglianza ufficiale dell'allevamento;
2. divieto di movimentazione da e verso l'allevamento salvo l'autorizzazione per l'uscita di bovini destinati a essere macellati. Questi ultimi, al momento della macellazione, dovranno comunque essere sottoposti a prelievi per esami sierologico e batteriologici;
3. il latte potrà essere utilizzato per l'alimentazione umana solo se sottoposto a trattamento termico che garantisca l'inattivazione della brucella (pasteurizzazione).

Gestione del caso positivo

Per gli allevamenti in cui gli animali sono risultati infetti a seguito dell'esame sierologico ufficiale (Fdc) effettuato sul singolo capo o a seguito di un accertamento batteriologico, si applicano le misure previste dal Dm 27 agosto 1994, n.651 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre i Servizi veterinari provvederanno al ritiro di tutti i passaporti degli animali presenti al momento della constatazione ufficiale di brucellosi nell'allevamento ai sensi dell'art.8 del Dm 651/94.

Brucellosi bovina- Procedura feti abortiti

Ai sensi del D.L.vo 196/99, per raggiungere e mantenere la qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi bovina, deve essere garantito che i casi di aborto siano obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'Autorità competente.

Risulta pertanto indispensabile definire una procedura che incentivi le segnalazioni e fornisca, nel contempo, agli allevatori e ai Veterinari libero professionisti un valido strumento diagnostico.

Procedura

Viene definito un protocollo per la gestione dei feti bovini:

1. I Veterinari liberi professionisti provvedono affinché i feti abortiti presso le aziende di bovini da riproduzione, siano inviati ai laboratori competenti per territorio dell'IZS, nel più breve tempo possibile, accompagnati dagli invogli fetali e dalla Scheda BRC-1 (che verrà inviata a parte ai Servizi Veterinari delle Az-Ulss).
2. Presso il laboratorio diagnostico dell'Istituto si effettuerà un esame necroscopico al fine di definire le lesioni presenti e prelevare campioni per escludere la presenza di Brucella spp.
   Inoltre verranno garantite le analisi previste dalla succitata Scheda BRC-1.
3. La procedura prevista per la raccolta, i protocolli diagnostici, e lo smaltimento dei feti raccolti dal Veterinario libero professionista è senza costi per l'allevatore e viene finanziata dalla Regione individuando le risorse nel Fondo sanitario nazionale per la bonifica sanitaria degli allevamenti.
4. Al Veterinario libero professionista, a seguito dell'invio del feto al laboratorio territoriale dell'IZS, verrà corrisposto direttamente dall'Az-Ulss un compenso quantificato in 50 €.

Leucosi bovina enzootica

Per quanto attiene la Leucosi, la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne ai sensi del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196 è mantenuta a condizione che:

- Tutti gli animali abbattuti nel territorio di competenza sono soggetti a ispezione ufficiale post-mortem e devono essere notificati tutti i tumori che potrebbero essere causati dal virus della leucosi bovina enzootica ai fini degli esami di laboratorio;
- ogni anno tutti i bovini di età superiore a 24 mesi (dovranno comunque essere testati i bovini di età superiore ai 9 mesi per il controllo IBR), in almeno il 20% degli allevamenti, sono stati sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova sierologica o, per gli allevamenti lattieri, agli esami di campioni di latte. Se viene utilizzato il latte di massa, i controlli dovranno prevedere tre prove nell'arco dell'anno, effettuate a tre mesi di intervallo.

Positività al latte di massa

Nel caso in cui risultasse positiva la prova effettuata sul latte di massa, il Servizio Veterinario dell'Az-Ulss competente per l'allevamento, effettuerà un ulteriore sopralluogo e adotterà una delle seguenti procedure:

1. campionamento ufficiale di sangue individuale da tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi;

oppure

2. raccolta di un nuovo campione di latte di massa e contestuale effettuazione di un prelievo di sangue da tutte le bovine in asciutta al momento del sopralluogo. Se anche questo secondo campione del latte di massa dovesse risultare positivo, si preleverà il sangue da tutti i bovini in età superiore ai 12 mesi.

Criteri di applicabilità del controllo sul latte di massa

Il controllo con il metodo ELISA per la ricerca della leucosi enzootica bovina può essere utilizzato su un campione di latte proveniente da un'azienda in cui almeno il 30% delle vacche da latte presenti sono in lattazione.

È inoltre indispensabile, se si utilizza tale metodo, che vengano adottate misure idonee a assicurare una corrispondenza tra i campioni prelevati e gli animali da cui proviene il latte.

Il numero delle vacche rappresentate in ciascun campione di latte non deve essere superiore a 100 capi. Nel caso di allevamenti con un numero di vacche in lattazione superiore, il personale dell'Az-Ulss preposto al controllo raccoglierà i campioni di latte in sala mungitura, in modo da consentire l'allestimento delle miscele per un massimo di 100 capi cadauna.

Modalità d'invio del campione di latte di massa all'IZS

- il campione verrà raccolto nell'apposito contenitore, fornito alle Az-Ulss dall'IZS;
- prima dell'immissione del latte nel contenitore, dovrà essere immessa la compressa di sodio azide per garantire la conservabilità del campione;
- il campione potrà essere conservato a temperatura di refrigerazione o congelato fino al momento della consegna al competente Laboratorio territoriale dell'IZS;
- il campione dovrà essere accompagnato dallo specifico modulo compilato in ogni sua parte e firmato.

Gestione del caso positivo

Per gli allevamenti in cui gli animali sono risultati infetti a seguito dell'esame sierologico ufficiale effettuato sul singolo capo o a seguito di un accertamento di laboratorio, si applicano le misure previste dal Dm 2 maggio 1996, n. 358 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre nel caso in cui l'allevamento è considerato infetto da leucosi enzootica bovina i Servizi veterinari provvederanno al ritiro di tutti i passaporti degli animali presenti al momento dell'applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 7 del Dm 358/96.

Salvo le autorizzazioni per l'invio di capi destinati direttamente alla macellazione, è vietato qualsiasi movimento di bovini o bufalini verso o da tale allevamento, comprese le uscite di animali verso centri di ingrasso.

Inoltre tutti gli animali presenti fino al momento della riacquisizione della qualifica debbono rimanere nell'azienda sino al raggiungimento dei 24 mesi di età salvo le autorizzazioni per l'invio al macello.

Tubercolosi

Requisiti comunitari

Per l'ottenimento della qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da TBC devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- La percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che sono stati infetti da tubercolosi non ha superato lo 0,1% annuo del totale degli allevamenti negli ultimi 6 anni e almeno il 99,9% degli allevamenti è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi ogni anno, negli ultimi 6 anni; il calcolo di quest'ultima percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno.
- Esiste un sistema di identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento n.1760/2000/CE e successive modifiche.
- Tutti i bovini macellati sono sottoposti a un'ispezione ufficiale post-mortem.
- Sono rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi.

Misure previste per gli animali sospetti d'infezione o infetti

▪ Stamping out

In considerazione della necessità di mantenere il maggior numero di allevamenti ufficialmente indenni alla fine dell'anno, in prospettiva dell'acquisizione della qualifica comunitaria per tutto il territorio della Regione, si ritiene opportuno applicare obbligatoriamente l'abbattimento totale dei capi presenti in allevamento nei seguenti casi:

- Quando la percentuale dei capi positivi ai test diagnostici supera il valore soglia del 20%.
- Quando nell'allevamento si manifesta una coda di infezione persistente. Tale opzione deve essere messa in atto dal Servizio Veterinario dell'Az-Ulss, sentito il parere della Regione e del CREV, in base alla situazione epidemiologica e a seguito di valutazione dello stato sanitario dell'azienda nel corso dei 6 anni precedenti e delle relative movimentazioni degli animali.

- Quando, pur in presenza di una prevalenza compresa tra 1 e 20%, a seguito delle prove intradermiche effettuate negli otto mesi successivi al primo abbattimento si manifestino ulteriori casi positivi (mancata chiusura del focolaio).

▪ Utilizzo Gamma Interferon

In considerazione della sensibilità attribuita alla prova del gamma interferon si ritiene opportuno utilizzare detta metodica nel caso in cui la prevalenza dell'infezione si sia attestata al di sotto della soglia prevista per l'applicazione dello stamping-out e a seguito di segnalazione di riscontro di lesioni tubercolari negli animali al macello.

La scelta dell'utilizzo del gamma interferon al di sotto del 20% di casi positivi potrebbe permettere, in alcuni casi, di ripristinare le qualifiche di allevamento ufficialmente indenne in tempi più brevi e di eliminare eventuali "code d'infezione".

L'utilizzo del gamma interferon a scopo diagnostico può essere utilizzata solo a seguito di isolamento di Mycobacterium bovis e deve essere autorizzato dalla Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare (UPSAIA) della Regione del Veneto, sentito il parere dell'IZS.

Il test ha carattere di prova ufficiale e pertanto gli animali risultati positivi devono essere abbattuti prontamente al pari di quelli risultati positivi alla prova intradermica e gli allevatori dovranno essere indennizzati nei modi e nei tempi previsti dal Dm 592/95.

▪ Gestione dei casi dubbi

Nel caso in cui si manifestino reazioni dubbie a seguito di prova intradermica, dovrà essere effettuata:

- trascorsi 42 giorni dalla precedente prova intradermica, una prova comparativa ai sensi dell'allegato I al Dm 592/95;

oppure

- un approfondimento diagnostico, ai sensi dell'allegato A punto I. 3A.c) del D.L.vo 196/99, che può prevedere anche l'abbattimento di almeno uno dei capi dubbi comportando la sola sospensione della qualifica.

In tal caso l'animale abbattuto verrà indennizzato ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.

Tali animali in fase di macellazione saranno oggetto, in collaborazione con il competente laboratorio territoriale dell'IZS, di un accurato esame anatomo-patologico per la ricerca di eventuali lesioni riferibili alla tubercolosi.

Il Veterinario ispettore qualora l'animale non presentasse lesioni patologiche, ai sensi dell'allegato B del Regolamento 1226/2002/CE, dovrà comunque prelevare campioni dai linfonodi retrofaringei, mandibolari, bronchiali, mediastinici, soprammammari, e da alcuni linfonodi mesenterici e del fegato, per il rapido inoltro all'Istituto Zooprofilattico.

▪ Gestione di riscontro di sospetta lesione tubercolare al macello

Ai sensi del Dm 15 dicembre 1995, n.592 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini", i medici veterinari addetti all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente ogni riscontro di lesione tubercolare negli animali da macello tramite l'apposito modello 10/33.

Entro un massimo di 8 giorni dalla macellazione il modello 10/33 deve essere trasmesso ai Servizi veterinari dell'Az-Ulss dove ha sede l'allevamento di provenienza dell'animale.

Inoltre la normativa comunitaria prevede che, a seguito di riscontro alla visita ispettiva di lesioni tubercolari, il veterinario ispettore deve predisporre l'invio del materiale patologico al Laboratorio territoriale dell'IZS al fine di consentire l'effettuazione delle prove istologica e colturale, per identificare l'agente patogeno causa della lesione.

Nel caso si tratti di un allevamento da riproduzione, il veterinario ufficiale competente per territorio in cui è situato l'allevamento di provenienza del capo positivo, ricevuta la segnalazione, deve porre vincoli sanitari sull'allevamento e, nel caso in cui siano trascorsi almeno 42 giorni dal precedente controllo, sottopone immediatamente tutti i capi controllabili a una prova intradermica.

Se sono trascorsi meno di 42 giorni dalla prova precedente, l'allevamento sarà posto in vincolo sanitario in attesa che trascorrano i tempi previsti per l'effettuazione della prova.

Nel caso di positività alle succitate prove l'allevamento verrà considerato infetto e pertanto dovranno essere attuate tutte le misure sanitarie previste al Capitolo III del Dm 592/95. Inoltre i Servizi veterinari provvederanno al ritiro di tutti i passaporti degli animali presenti al momento dell'effettuazione del censimento previsto alla lettera c) dell'art.9 del succitato Dm 592/96.

Nel caso in cui le prove risultassero negative, in attesa dell'esito del laboratorio, sui campioni prelevati in fase di macellazione, si dovranno prevedere restrizioni alle movimentazioni degli animali negli allevamenti.

Dall'allevamento potranno essere movimentati esclusivamente gli animali destinati direttamente ai centri di ingrasso senza transitare per le stalle di sosta.

Il latte potrà essere utilizzato per l'alimentazione umana solo se sottoposto a trattamento termico che garantisca l'inattivazione del micobatterio (pasteurizzazione).

Se le prove di laboratorio previste dalla norma comunitaria dovessero dare esito negativo, pertanto non si fosse in presenza di lesioni tubercolari, le misure restrittive verranno revocate.

In caso contrario dovrà essere effettua un'indagine supplementare e tutti i capi bovini dovranno essere sottoposti a un'ulteriore prova intradermica.

A seguito di positività della succitata prova si applicherà quanto previsto al precedente paragrafo "Stamping Out", pertanto se la prevalenza risulta inferiore al 20% gli animali presenti saranno sottoposti, previo accordo con l'IZS, anche a prelievo di sangue per il test del gamma interferon.

▪ Abbattimento capi infetti

Al momento della macellazione degli animali risultati positivi alla prova intradermica (focolaio), il Veterinario ispettore delle carni concorderà con la sezione dell'IZS competente per territorio modalità di eventuali prelievi di campioni per la ricerca del micobatterio tubercolare al fine di consentirne la tipizzazione.

▪ Indagine epidemiologica

Il Dm 15 dicembre 1995, n.592 "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini" all'art.9 lettera a) prevede che venga effettuata "un'accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali veterinari, mirata a individuare

l'origine della malattia e gli eventuali contatti avvenuti con altri allevamenti".

Pertanto risulta indispensabile che i Servizi veterinari effettuino un'indagine epidemiologica in modo corretto ed esaustivo in collaborazione con il CREV.

▪ Comunicazioni al ministero della salute

A seguito di riscontro di lesione tubercolare al macello, nel caso in cui l'animale risulti proveniente da uno Stato membro o da un Paese terzo, il Servizio veterinario dell'Az-Ulss dovrà inviare copia della documentazione di scorta dell'animale con il relativo mod. 10/33 all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare (UPSAIA) regionale per il successivo inoltro della comunicazione al Ministero della Salute.

• Misure supplementari per territori considerati a rischio di diffusione della TBC

Le misure di cui al presente paragrafo verranno concordate anche a seguito di una valutazione della situazione epidemiologica effettuata dal Servizio Veterinario dell'Az-Ulss in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e autorizzate dall' UPSAIA.

L'Az-Ulss competente per territorio può disporre l'esecuzione di:

1. due prove annuali di intradermotubercolinizzazione in aziende selezionate sulla base di una valutazione del rischio di infezione (es. pregresse positività alla prova tubercolinica, casi dubbi verificatisi negli anni precedenti, positività pregresse e altri parametri di volta in volta individuati in accordo con l'IZS e con l'UPSAIA);
2. una prova intradermica sugli animali presenti in aziende limitrofe a allevamenti sede di focolaio; tali prove devono essere effettuate immediatamente dopo la notifica del focolaio;
3. una seconda operazione di pulizia e disinfezione se la chiusura del focolaio è stata effettuata tramite stamping-out: L'allevamento potrà essere ripopolato dopo 15 gg. di vuoto biologico;
4. catture di selvatici che possono entrare a contatto con gli allevamenti infetti e su cui eseguire gli approfondimenti diagnostici.

Mantenimento delle qualifiche di ufficialmente indenne da TBC

È riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi bovina l'allevamento in cui:

- tutti i bovini e bufalini di età superiore alle sei settimane presenti negli allevamenti da riproduzione, sono sottoposti ai controlli con le modalità previste dall'Allegato I al Dm 15 dicembre 1995,n.592;
- tutti gli animali che entrano in azienda provengono da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi;
- prima di essere introdotti in un allevamento da riproduzione tutti i bovini sono stati sottoposti ad una intradermotubercolinizzazione che abbia dato risultato negativo. Detta prova deve essere eseguita nei trenta giorni precedenti all'introduzione.

Nel caso in cui l'animale sia stato sottoposto da meno di 42 giorni a una prova tubercolinica, in deroga a quanto sopra è possibile effettuare la prova intradermica anche nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione dell'animale nell'allevamento. In questo caso l'animale o gli animali introdotti devono essere isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi altro contatto diretto o indiretto con essi fino all'avvenuta esecuzione della prova.

Considerato che le prove intradermiche di routine hanno cadenza triennale e che nel corso del 2008 è stato testato il 100% degli allevamenti da riproduzione presenti sul territorio regionale, per l'anno 2010 non sono previste prove routinarie nei confronti della tubercolosi, che dovranno essere effettuate nel corso del 2011 in tutti gli allevamenti da riproduzione della Regione.

Piani straordinari potranno essere predisposti sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica, sia regionale sia presenti in altri territori contermini o funzionalmente collegati.

Negli allevamenti destinati all'ingrasso i controlli sono quelli previsti dalle Linee guida per la "Movimentazione degli animali destinati alla produzione di carne sul territorio della Regione del Veneto" di seguito illustrate.

Linee guida: "Movimentazione degli animali destinati alla produzione di carne sul territorio della Regione Veneto"

I bovini degli allevamenti da ingrasso, che vengono movimentati sul territorio della regione Veneto, devono soddisfare ai requisiti di seguito previsti.

1. Allevamento accreditato nei confronti della TBC - BRC - LEB

Sono definiti allevamenti accreditati nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e leucosi, gli svezzamenti, gli allevamenti da ingrasso e i centri di condizionamento in cui :

- tutti i capi sono correttamente identificati ai sensi della vigente normativa in materia;
- gli animali devono essere rimasti in una sola azienda negli ultimi 30 giorni prima della successiva movimentazione, a eccezione della movimentazione per l'invio al macello;
- tutti i capi presenti sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;
- vengono introdotti esclusivamente animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da TBC, Brucellosi bovina e indenni da LEB, ai sensi delle norme nazionali e/o comunitarie citate nel presente decreto e/o da altri allevamenti accreditati, con le modalità previste al successivo punto 3. ;
- i bovini presenti vengono sottoposti a controlli diagnostici effettuati a sondaggio in funzione dell'età dell'animale e della numerosità della partita con le modalità riportate nella tabella di cui all'Allegato I, con cadenza annuale.

2. Revoca dell'accreditamento

Lo stato di accreditamento è revocato quando:

- nelle aziende vengono introdotti animali provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni o non accreditati ai sensi del presente provvedimento;
- viene effettuata denuncia di focolaio.

In tal caso non sarà più possibile movimentare alcun animale, da tali allevamenti, se non per essere avviato ad un impianto di macellazione in vincolo sanitario.

La qualifica di allevamento accreditato è riacquisita a se-

guito di esito favorevole della prova diagnostica, prevista al precedente punto 1., effettuata a sondaggio in funzione della numerosità della partita con le modalità riportate nella Tabella 1 sotto riportata.

Consistenza allevamento	N. Capi da monitorare
< 20 CAPI	TUTTI
21 - 40	21
41 - 99	25
100 - 150	27
> 150	30

Tabella 1 - Piano di monitoraggio

3. Condizioni per la movimentazione

L'introduzione di bovini destinati alla produzione di carne, in allevamenti da ingrasso accreditati presenti sul territorio della Regione del Veneto è consentita a condizione che:

a) Provengano da un allevamento da riproduzione ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi bovina e indenne da leucosi;
b) provengano da allevamenti accreditati per tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Gli animali presenti negli allevamenti non accreditati ai sensi del precedente punto 1., possono essere movimentati esclusivamente verso un impianto di macellazione.

4. Provvedimenti per gli allevamenti infetti

In caso di riscontro di positività, rilevata sia a seguito di test diagnostici effettuati in vita ai sensi del precedente punto 1., sia a seguito di quelli effettuati post-mortem al macello, vengono adottati i seguenti provvedimenti:

- Accurata indagine epidemiologica nell'allevamento, onde accertare la diffusione o l'eventuale rischio di diffusione della malattia;
- Comunicazione della positività all'Az-Ulss competente per l'allevamento di provenienza per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Invio in vincolo sanitario al macello degli animali presenti nell'unità produttiva in cui erano detenuti i capi infetti;
- Per gli allevamenti accreditati, divieto di introduzione di nuovi animali nell'unità produttiva fino completo svuotamento della stessa e prima che siano state effettuate le disinfezioni del caso;
- Nel caso in cui gli animali positivi non completassero il ciclo produttivo all'interno dell'allevamento infetto, questi potranno essere movimentati, esclusivamente in vincolo sanitario, verso un allevamento del Veneto in cui completeranno la fase d'ingrasso. Da tale allevamento saranno movimentati esclusivamente per l'invio al macello.

5. Controlli al macello

Tutti i bovini macellati devono essere oggetto di un'accurata ricerca delle lesioni provocate dalla tubercolosi e queste ultime devono essere sottoposte, presso i laboratori dell'IZS, a un esame istologico e batteriologico per evidenziare il bacillo della tubercolosi. I campioni dovranno essere inviati al Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi presso l'IZSLER di Brescia.

Per il mantenimento dell'accreditamento dell'allevamento nei confronti della Brucellosi bovina e della LEB, nel caso in cui i bovini da carne vengano inviati presso un impianto di macellazione della Regione del Veneto, è possibile sostituire le prove a sondaggio previste dal precedente punto 1. in allevamento, con un monitoraggio sierologico al momento della macellazione.

6. Deroghe

In deroga a quanto previsto dall'Art.10 del Dpr 30 aprile 1996, n.317 (obbligo, per la movimentazione degli animali verso altri allevamenti, del rilascio del modello 4 con compilazione del quadro E relativo alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi, firmato dal Veterinario Ufficiale), sul territorio della Regione del Veneto è possibile movimentare gli animali di età inferiore ai 28 giorni (baliotti) scortati dal passaporto e dal modello 4 a firma dell'allevatore, sia verso allevamenti da riproduzione che da ingrasso. Il passaporto verrà rilasciato, prima della spedizione, esclusivamente a seguito di verifica ufficiale delle qualifiche sanitarie dell'azienda d'origine.

Brucellosi ovicaprina

Ai sensi del Dpr 30 dicembre 1992, n.556 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/Cee relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini", sono riconosciuti come ufficialmente indenni parti di Stati membri in cui :

- almeno il 99,8% delle aziende ovine o caprine sono ufficialmente indenni da brucellosi
- ogni anno controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 99%, che meno dello 0,2% delle aziende sono contaminate oppure almeno il 10% degli ovini e caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo.

La Regione del Veneto ha acquisito la qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovi-caprina, pertanto negli allevamenti dovranno essere effettuati a cadenza biennale i prelievi di sangue su:

- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore ai sei mesi;
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente;
- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda. Se presenti in numero inferiore a 50, dovranno essere testate tutte.

Allevamenti transumanti

Pur in presenza di una situazione epidemiologica favorevole è importante non ridurre l'attenzione per quanto riguarda i controlli sugli allevamenti ovi-caprini che per motivi di pascolo si spostano sul territorio regionale, in quanto potrebbero rappresentare un rischio sanitario di diffusione della malattia anche negli allevamenti bovini.

Considerato il rischio di infezione legato alla movimentazione degli animali e alla promiscuità della pratica della transumanza, con l'obiettivo di mantenere sotto controllo la situazione sanitaria, risulta opportuno effettuare un doppio

controllo sierologico sugli animali di allevamenti che praticano l'alpeggio.

Il primo controllo, alla partenza, verrà effettuato sul totale degli animali controllabili; il secondo, prima della discesa, su un numero di animali in accordo con la seguente tabella secondo modalità random:

Brucellosi ovi-caprina: consistenza campione	Prevalenza accettabile nel gregge
Classi di consistenza del gregge:	5%
<50 capi	tutti
51-100 capi	59
101-300 capi	78
301-500 capi	82
501-800 capi	85
>800 capi	86

Procedure per la trasmissione documenti di accompagnamento (MOD.4)

La dichiarazione di provenienza degli animali (mod.4) a firma dell'interessato deve essere redatta in 4 esemplari.

Due esemplari della dichiarazione vengono conservati presso l'azienda di partenza a disposizione dell'autorità sanitaria, un esemplare viene conservato dal trasportatore e il quarto deve essere inviato all'allevamento di ultima destinazione per ogni eventuale richiesta.

Il detentore dell'allevamento di provenienza e dell'allevamento di destinazione, nel caso in cui abbia delegato, ai sensi dell'art. 4, l'adempimento degli obblighi previsti dal Dm 31 gennaio 2002, provvederà a consegnare copia del documento di accompagnamento agli Enti o organismi delegati.

Le copie dei documenti di accompagnamento devono essere conservate presso le sedi degli organismi di cui sopra e dovranno essere messe a disposizione dell'autorità competente per ogni eventuale controllo.

In tutti gli altri casi le copie dei mod. 4 devono essere inviate ai Servizi Veterinari delle Az-Ulss.

Le aziende che hanno dato delega al Servizio Veterinario o ad una Associazione, e che trasmettono al delegato i dati in modo automatizzato tramite file generati secondo il tracciato regionale (file ASSO), possono, previa autorizzazione da parte del delegato, evitare di inviare allo stesso tutta la documentazione cartacea relativa ai movimenti trasmessi in modo telematico. Detti documenti saranno archiviati dall'allevatore e resi disponibili al delegato su richiesta.

II. Piano regionale paratubercolosi (2010-2012)

La Paratubercolosi è una malattia infettiva contagiosa endemica dei ruminanti, è sostenuta dal Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map) ed è inserita nella lista dell'OIE. Questa malattia comporta un grave danno economico per le aziende infette. In una indagine eseguita in Veneto (2000-2001), la prevalenza di infezione delle aziende di vacche da latte di dimensioni medio-grandi che producono più del 70% del latte veneto è risultata pari al 49%.

Negli ultimi anni l'interesse nei confronti della paratubercolosi è notevolmente aumentato in quanto è stato avanzato il sospetto che il Map possa essere implicato nella comparsa di una infiammazione cronica dell'intestino dell'uomo denominata Crohn's Disease (CD).

La Regione del Veneto è sempre stata attenta ai problemi legati alla comparsa di malattie emergenti, tra cui è contemplata la Paratubercolosi.

Il piano regionale per il triennio 2004-2006 prevedeva un piano sperimentale di controllo della paratubercolosi bovina basato sull'analisi e gestione del rischio ed è stato attuato in cinque aziende pilota. L'applicazione di questo piano, nell'arco di un triennio, ha determinato la scomparsa dei casi di malattia clinica ed una notevole riduzione della prevalenza d'infezione negli allevamenti considerati.

Nel triennio 2007-2009 il piano è proseguito e la Sezione IZSVe di Verona ha fornito ai Veterinari aziendali consulenza per attivare piani aziendali volontari di controllo nei confronti di questa patologia. Inoltre ha eseguito un'analisi filogenetica dei ceppi di Map isolati negli allevamenti per uno studio di epidemiologia molecolare.

Negli ultimi anni in molte parti del mondo occidentale sono stati attivati dei piani di controllo nei confronti della Paratubercolosi, ad esempio:

1. Canadian Johnès Disease Initiative (CJDI). Questo piano è iniziato nel 2005, è sostenuto dagli allevatori e dai veterinari ed ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza della malattia negli allevamenti canadesi. Il piano si basa sull'educazione di veterinari e allevatori fornendo informazioni coordinate e verificate.
2. Programma di controllo volontario della Paratubercolosi bovina in Danimarca. Il piano è iniziato nel 2006. Ha l'obiettivo di fornire agli allevatori gli strumenti per il controllo della malattia e ridurne la prevalenza.
3. In Australia fin dal 1995 è attivo il National BJD Strategic Plan. Questo piano fu voluto dalla Federazione nazionale degli allevatori e ha i seguenti obiettivi: i) minimizzare la contaminazione degli allevamenti e dei prodotti di origine animale, ii) proteggere gli allevamenti non infetti, III) minimizzare l'impatto sociale, economico e commerciale della malattia.
4. Negli USA nel 1993 la United States Animal Health Association (USAHA) propose un modello di certificazione degli allevamenti nei confronti della Paratubercolosi. Nel 2002 fu presentato il programma volontario di controllo della Johnès disease nei bovini (VBJDCP), approvato dal U.S. Department of Agriculture (USDA), dall'Animal and Plant Health Ispections Service (APHIS) e dal Veterinary Service (VS). Questo piano si basa: i) sull'educazione dei veterinari aziendali, ai quali spetta poi trasferire le conoscenze agli allevatori, ii) sulla gestione dell'allevamento e III) sulla classificazione degli allevamenti sulla base dello stato sanitario.

Premesso che nei precedenti piani triennali (2004-2006 e 2007-2009) la Sezione di Verona dell'IZSVe ha acquisito sufficienti competenze attraverso le esperienze di campo nella gestione di allevamenti infetti, l'attuazione di progetti di ricerca a carattere nazionale e la partecipazione attiva ad un network internazionale di esperti della malattia, si ritiene necessario seguire nel piano triennale 2010-2012 una nuova strategia che ponga le basi per l'attuazione di un piano regionale di certificazione e controllo della Paratubercolosi.

L'obiettivo da raggiungere in questo triennio è quello

di formare veterinari in grado di informare adeguatamente l'allevatore sugli aspetti sanitari ed economici legati a questa malattia e capaci di gestire, dal punto di vista sanitario, il problema Paratubercolosi, ed infine di sensibilizzare le associazioni di categoria.

Le azioni previste nei tre anni sono:

1. organizzare e realizzare un training di certificazione dei veterinari aziendali che avranno poi il compito di trasferire le conoscenze agli allevatori ed intervenire sulla gestione sanitaria dell'allevamento;
2. verificare il livello di prioritizzazione che viene attribuito alla malattia da parte dei veterinari, rilevato sulla base della compilazione di un questionario predisposto dall'OIE;
3. predisporre un questionario per rilevare il livello di conoscenza della malattia da parte degli allevatori;
4. eseguire la raccolta delle informazioni sulla conoscenza della malattia da parte degli allevatori veneti: la raccolta verrà gestita dai veterinari certificati negli allevamenti da loro seguiti;
5. elevare le conoscenze sulle misure di biosicurezza delle principali patologie infettive presenti nell'allevamento bovino;
6. documentare la competenza dei laboratori presenti in Regione in grado di eseguire analisi dirette ed indirette nei confronti della Paratubercolosi. Aspetto questo non irrilevante se si pensa che negli USA, dove esiste un programma del genere, solo il 68% dei laboratori (51 su 75) è stato certificato per l'esecuzione dell'esame colturale su feci. Questa certificazione si baserà sui risultati di ring trials già attivi tra laboratori, eseguiti presso il Centro di Referenza Nazionale per la Paratubercolosi;
7. fornire consulenza sui programmi di prevenzione e controllo della malattia in allevamento;
8. rivalutare il livello di prioritizzazione della malattia da parte dei veterinari aziendali certificati, dopo un triennio di attività;
9. esecuzione di un nuovo corso di certificazione dei veterinari aziendali.

Crono programma del piano Paratubercolosi

Azione	2010	2011	2012
1 - training dei veterinari			
2 - valutare il livello di prioritizzazione della malattia			
3 - predisporre di un questionario per gli allevatori			
4 - raccolta delle informazioni presso gli allevatori veneti			
5 - elevare le conoscenze sulle misure di biosicurezza			
6 - documentare la competenza dei laboratori			
7 - fornire consulenza sui programmi di prevenzione e controllo			
8 - rivalutare il livello di prioritizzazione della malattia			
9 - nuovo training dei veterinari			

III. Piano regionale di controllo del Bovine Virus Diarrhoea Virus (BVDV) nella movimentazione degli animali da vita.

Da due decenni la Bovine virus diarrhoea (BVD) è riportata come una tra le più importanti malattie infettive presenti negli allevamenti di vacche da latte dei Paesi a zootecnia avanzata. Gli effetti negativi dell'infezione includono: riduzione della produzione di latte, ipofertilità, aborto, nascita di vitelli con malformazioni congenite o disvitali, crescita ritardata, mortalità nei giovani ed aumento dell'incidenza da altre patologie a causa di una marcata linfopenia. Ognuno di questi eventi negativi porta a perdita di produttività e ad un aumento della rimonta annua. Come conseguenza di tutto ciò, negli allevamenti infetti, si registrano pesanti perdite economiche, quantificate mediamente in un range compreso tra 13 e 160 €/vacca-anno, che in caso di coinvolgimento di ceppi particolarmente virulenti possono arrivare a 410 €/vacca-anno. Le perdite registrate a livello di allevamento si ripercuotono sull'intero settore zootecnico. L'esecuzione di piani di sorveglianza epidemiologica hanno evidenziato anche nella nostra Regione un'elevata sieroprevalenza degli allevamenti infetti, compresa tra l'80% ed il 100% ed una sieroprevalenza individuale compresa tra il 65% e il 75%.

Il principale fattore di rischio per l'introduzione dell'infezione in allevamento è rappresentato dall'acquisto di un animale persistentemente infetto o di una bovina gravida con feto persistentemente infetto, oppure da un animale transitoriamente infetto. Analogamente a questo fattore di rischio, anche il contatto di animali con bovini di altri allevamenti, soprattutto in caso di alpeggio, mostre e fiere deve essere considerato.

Sulla base delle seguenti considerazioni:

1. in molti Paesi nord europei e nelle province italiane di Trento, Bolzano e Regione Friuli Venezia Giulia sono in atto piani di controllo e certificazione degli allevamenti nei confronti della BVD;
2. il principale fattore di rischio è rappresentato dal contatto tra animale infetto in fase viremica immunotollerante ed animali sani;
3. le metodiche diagnostiche disponibili per l'individuazione degli animali viremici sono molto attendibili con una sensibilità superiore al 95%,

si ritiene che un'azione di controllo tesa a congelare lo stato sanitario di un allevamento nei confronti della BVD sia altamente giustificata.

Piano di controllo.

Tutti gli animali da riproduzione di età superiore ai 2 mesi devono essere sottoposti ad accertamento virologico per BVDV con metodica ELISA su siero di sangue nei trenta giorni precedenti la movimentazione.

Gli animali positivi alla ricerca del virus non possono essere movimentati e introdotti in allevamenti veneti.

Gli animali risultati positivi per BVDV possono essere movimentati se a un secondo controllo, eseguito con la stessa metodica non prima delle tre settimane dalla data del primo controllo, risulteranno negativi.

L'esito dell'esame dovrà essere riportato nel certificato sanitario (modello 4 integrato).

Tutti i bovini da riproduzione di età superiore ai 2 mesi, provenienti da altre regioni del territorio italiano, da Paesi comunitari

ed extra comunitari, introdotti in allevamenti da riproduzione veneti devono essere controllati entro 20 giorni dall'introduzione nel caso non siano stati già sottoposti a controllo prima della movimentazione. Gli animali che risulteranno positivi ai due controlli virologici eseguiti a distanza di 3 settimane l'uno dall'altro, dovranno essere adeguatamente isolati dalla mandria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 274 del 9 febbraio 2010

Comitato di Redazione della Rivista "Il Diritto della Regione" per l'anno 2010. Dgr 183/CR del 22/12/2009.
[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di costituire, per le motivazioni indicate in premessa, per l'anno 2010, e comunque per tutti i fascicoli dell'anno 2010, il Comitato di Redazione della Rivista "Il Diritto della Regione", nelle persone dei seguenti signori:

1) Prof. Avv. Mario Bertolissi - direttore scientifico;
2) Avv. Romano Morra - direttore responsabile;
3) Prof. Avv. Luca Antonini - componente;
4) Prof. Avv. Luigi Benvenuti - componente
5) Dott. Luigi Delpino - componente;
6) Dr.ssa Mirella Gallinaro - componente;
7) Dott. Maurizio Gasparin - componente;
8) Avv. Patrizia Petralia - componente;
9) Dott. Gaetano Trotta - componente;
10) Dott. Sergio Zambardi - componente;
11) Dott. Angelo Baldan - segretario;

2) di confermare, per l'anno 2010, i compensi nella misura stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3999 del 31.12.2001 a favore delle categorie di soggetti ivi indicati;

3) di demandare ad appositi successivi decreti del Dirigente della Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, sia l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa sull'apposito capitolo n. 5116 (u.p.b. U0011) del bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e sia la liquidazione dei compensi a favore dei soggetti beneficiari.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 275 del 9 febbraio 2010

Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009/2011 ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998). Seconda parte piano assunzioni della Regione del Veneto per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31. Rinvio definizione piano assunzioni anno 2010.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

L'Assessore alle Politiche degli Enti locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue:

La Giunta regionale con la deliberazione n. 1623 del 17 giugno 2008 ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2008/2010 nonché il piano assunzioni per l'anno 2008, aventi come elemento cardine il processo di stabilizzazione del personale regionale precario, sulla scorta delle varie disposizioni nazionali e regionali succedutesi nel tempo.

Con successivo provvedimento n. 597 del 10 marzo 2009, coerentemente con la volontà di portare a completamento il citato processo di stabilizzazione entro la prima metà dell'anno 2009, è stata adottata una integrazione della Dgr n. 1623/2008, nella parte relativa ad una prima tranche del piano assunzioni per l'anno 2009, con la quale si è autorizzata l'assunzione in ruolo di tutti i lavoratori precari già individuati con il decreto del Dirigente della Direzione risorse umane n. 522 del 22 ottobre 2008 relativo all'approvazione delle graduatorie del personale avente diritto alla stabilizzazione.

Con lo stesso atto la Giunta autorizzava altresì uno scorrimento per complessive n. 8 assunzioni dell'allora ancora vigente - sulla scorta dell'espressa disposizione di cui all'art. 4, coma 3, della Lr n. 3/2008 - graduatoria del concorso pubblico per Assistente amministrativo.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si andranno a definire, sulla scorta di quanto già approvato con le deliberazioni indicate, le azioni principali di intervento dell'Amministrazione regionale per quanto concerne le politiche occupazionali per gli anni 2009 - 2010 - 2011, nonché la puntuale definizione della parte residua del piano assunzioni per l'anno 2009, rimandando invece ad un successivo provvedimento la definizione dell'analoga pianificazione per l'anno 2010.

Anzitutto va sinteticamente richiamato il vigente quadro normativo di riferimento, peraltro passibile di futuri sensibili aggiornamenti in occasione della prevista adozione del Dpcm di cui all'art. 76, comma 6, del D.L. n. 122/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008.

Le ultime leggi finanziarie statali si sono caratterizzate per un complesso intreccio di norme che, da una parte, sono andate a riprodurre - estendendole - le previsioni già dettate dal legislatore per l'anno 2007, e, dall'altra, sono andate ad introdurre nuove facoltà e nuovi vincoli valevoli a partire dal 2008 e dei quali la Giunta regionale dovrà necessariamente tenere conto in sede di stesura dalla presente programmazione triennale del fabbisogno di personale valevole per l'amministrazione regionale e, nelle parti compatibili, per i propri enti strumentali.

Per quanto riguarda invece la specifica previsione di cui al comma 557 dell'articolo unico della legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), in base alla quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (tra cui la Regione del Veneto) assicurano la riduzione delle spese di personale, la stessa continua a far valere i propri effetti (almeno fino all'emanazione del citato Dpcm), con la conseguenza che in sede di definizione delle politiche occupazionali dall'esterno e di progressione verticale per il personale interno (solo per citare i più importanti tra gli aspetti che di seguito troveranno definizione) non si potrà prescindere dal garantire il rispetto del principio in questione, pur essendo chiaro il proposito del legislatore di sorpassare il generico parametro della riduzione della spesa storica del personale (oggettivamente poco penalizzante per chi in passato non ha adottato politiche virtuose di contenimento dei relativi costi ed invece oltremodo pena-

lizzante per chi ha sempre gestito con oculatezza tale fattore strategico per l'ente) per passare a più premianti parametri di virtuosità, all'interno dei quali ciascuna realtà pubblica potrà essere libera di affrontare le proprie manovre assuntive nel modo ritenuto più consono alle proprie esigenze.

Proprio in virtù di tale principio, quando vi sarà l'emanazione del Dpcm di cui all'art. 76 del D.L. 112/2008, la Giunta andrà prontamente ad adattare alle disposizioni in esso contenute le proprie politiche occupazionali, definendo nello specifico anche le eventuali politiche di virtuosità che dovrebbero essere intraprese dai propri enti strumentali qualora non risultassero rispettare autonomamente i criteri vincolanti in esso definiti.

Entrando già nella "nuova" ottica di virtuosità - anticipando quindi i contenuti del futuro provvedimento governativo, pur nell'imprescindibile rispetto della vigente normativa in materia - la Giunta regionale ha già provveduto a rimodulare la dotazione organica regionale, al fine di consentire alle competenti strutture di adottare quelle politiche assuntive che risultano essere realmente necessarie in un ente sempre più vocato alla programmazione qual è la Regione Veneto.

Fatte tali doverose premesse, si andranno di seguito a definire le principali operazioni che la Giunta regionale prevede di porre in essere nel triennio 2009/2011, fermo restando il necessario rispetto, nell'arco temporale triennale di riferimento del presente provvedimento, dei criteri generali di accesso all'impiego regionale, con particolare riferimento a quelli definiti dalla Corte Costituzionale relativamente alla percentuale di assunzioni dall'esterno;

Tenuto conto di tali specifici e tassativi vincoli, con il presente provvedimento si intende dare adeguata risposta ai vari aspetti che caratterizzeranno le politiche occupazionali dell'amministrazione regionale in tale arco temporale, evitando in primis di creare le condizioni perché in futuro venga ricreato il fenomeno del precariato, così come, peraltro, imposto con chiarezza dal legislatore statale con i suoi recenti interventi in materia.

Sono pertanto confermate le disposizioni già assunte in occasione della rideterminazione della dotazione organica regionale autorizzata con Dgr n. 1111/2008 in ordine alle possibilità ed ai limiti all'utilizzo delle varie forme di lavoro flessibile all'interno dell'intera amministrazione regionale (tempo determinato, somministrazione lavoro, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo per citare i principali), prendendo atto, altresì, delle recentissime disposizioni modificative degli artt. 7 e 36 del D. Lgs n. 162/2001.

Ulteriore punto qualificante della presente programmazione sarà quello di dare ancor maggiore valorizzazione alle figure professionali già presenti nell'organico regionale, attraverso il completamento di un ampliato percorso di progressioni verticali poste in essere alla luce della programmazione 2008/2010 ed in parte aggiornato alla luce del nuovo accordo di concertazione sottoscritto con le OO.SS. e recepito nella propria precedente deliberazione n. 2978 del 6/10/2009.

Allo scopo di dare quanto più possibile soddisfazione alle molteplici, manifestate, esigenze delle strutture regionali di acquisire nuove risorse a tempo indeterminato, si disporrà con il presente provvedimento il completamento - dandone analitica definizione nei numeri e nelle categorie - della parte residua del programma assuntivo per l'anno 2009, sulla scorta di quanto già programmato con Dgr n. 1623/2008, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie concorsuali, nonché mediante la possibile indizione - qualora non già banditi - degli specifici concorsi pubblici indicati all'interno dell'ipotesi protocollo di concertazione sottoscritto con i sindacati in data 16 giugno u.s. e recepito nella successiva deliberazione di Giunta n. 1897 del 23 giugno 2009.

Tutto ciò premesso, quelli di seguito elencati sono i punti cardine sui quali si basa la programmazione triennale del fabbisogno di personale della Regione del Veneto per gli anni 2009 - 2010 - 2011:

1. completamento delle procedure avviate nel corso dell'anno 2009 relativamente ai percorsi di progressione verticale del personale regionale, per i numeri e con le modalità (sia procedurali che temporali) definite nel protocollo di concertazione siglato con le OO.SS. in data 28/09/2009 e recepito nella successiva deliberazione n. 2978 del 6/10/2009. Tali progressioni, anche sulla scorta delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 150/2009 saranno effettuate tutte entro il 31/12/2010;
2. possibilità di effettuare scorrimenti delle graduatorie di concorso pubblico vigenti ed in fase di definizione, al fine di acquisire dall'esterno nuovo personale a tempo indeterminato per far fronte anche al del turn-over che si verificherà tra il personale regionale nel corso dei prossimi anni;
3. indizione nel corso del biennio 2010 - 2011 dei concorsi pubblici già individuati in sede di ipotesi di protocollo di concertazione sull'andamento dei processi occupazionali siglato in data 16 giugno 2009 e recepito con la propria precedente deliberazione n. 1897/2009. Nello specifico potranno essere indetti i seguenti concorsi pubblici:
   1 posto di Assistente Tecnico (Categoria C1);
   1 posto di Specialista Tecnico (Categoria D1);
   1 posto di Dirigente Amministrativo;
   1 posto di Dirigente Tecnico ad indirizzo Architettonico;
4. eventuali assunzioni in rispetto delle vincolanti disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei lavoratori disabili, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle disponibilità della dotazione organica regionale riscontrata al momento del sorgere dell'obbligo assuntivo;
5. revoca dei bandi di concorso pubblico rispettivamente per n. 1 posto di Dirigente per il Servizio Tributi e per n. 1 posto di Dirigente per il Servizio Rendicontazione. Nello specifico, essendo stata interrotta oltre un anno fa la procedura relativamente al primo concorso e non essendo mai stata avviata quella relativa al secondo, tali procedure non risultano più rientrare tra le prioritarie esigenze di acquisizione di figure dirigenziali per l'Amministrazione regionale;
6. utilizzo delle graduatorie che si andranno a formare per assunzioni a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo determinato;
7. limitazione strutturale al ricorso ai rapporti di lavoro flessibile o di collaborazione, così come disposto anche dalla Dgr n. 1111/2008. Fatti salvi i casi in cui i contratti in questione siano collegati a specifici progetti comunitari e trovino la propria integrale copertura economica su apposti fondi dell'Unione Europea, si potrà ricorrere ai rapporti in questione solo nei limiti indicati nella succitata deliberazione, al fine sia di evitare il riprodursi del fenomeno del

precariato in Regione, sia al fine di consentire l'effettivo contenimento della spesa per il personale regionale pur ponendo in essere tutte le politiche di reclutamento previste dal presente provvedimento;

8. conferma del possibile ricorso agli istituti di mobilità del personale tra enti diversi e la Regione di norma solo a compensazione tra mobilità in entrata e mobilità in uscita, dando indicativamente priorità a quella da e verso enti strumentali della Regione. Si potrà altresì disporre l'autorizzazione al ricorso allo strumento della mobilità in entrata anche per far fronte ad avvenute cessazioni di personale, fermo restando l'impossibilità di coprire tale posto anche mediante un'altra tipologia di assunzione.

Per quanto concerne la parte conclusiva del piano assunzioni per l'anno 2009, la Regione del Veneto autorizza la competente Direzione risorse umane a porre in essere le operazioni di scorrimento delle vigenti graduatorie concorsuali entro i limiti indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento, parte integrante dello stesso (Allegato A).

Da ultimo, essendo trascorsi circa 7 anni dall'ultimo aggiornamento, con il presente provvedimento si dispone altresì l'adeguamento degli importi spettanti ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici regionali nonché dei membri dei comitati di vigilanza chiamati a supportare le stesse in occasione delle relative prove selettive.

Tale incremento sarà di € 10,00 a seduta rispetto le attuali indennità, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, commi 17, 18 e 19 della Dgr n. 2144/2003, nonché dalla Tabella C in calce alla stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Vista la Lr n. 1/1997;
- Vista la Lr n. 31/1997;
- Vista la Dgr n. 2144 del 11 luglio 2003;
- Visto l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007);
- Vista la Dgr n. 1623 del 17 giugno 2008;
- Vista la deliberazione n. 1111 del 6 maggio 2008;
- Visto il D. Lgs n. 150/2009
- Vista la Dgr n. 1897 del 23 giugno 2009;
- Vista la Dgr n. 2978 del 6 ottobre 2009;
- Vista la Dgr n. 4041 de 22 dicembre 2009;
- Visto l'accordo con RSU e OO.SS. in data 2 febbraio 2010.

delibera

1) di fare proprie le linee programmatorie relative al fabbisogno di personale per il triennio 2009 - 2011, così come esplicitate dettagliatamente nella parte narrativa del presente provvedimento, prendendo atto e facendo propri i contenuti dell'accordo con RSU e OO.SS. in data 2 febbraio 2010;

2) di revocare i bandi di concorso pubblico rispettivamente per n. 1 posto di dirigente per il Servizio Tributi e per n. 1 posto di dirigente per il Servizio Rendicontazione per le motivazioni in premessa esposte;

3) di approvare la seconda parte del piano occupazionale per l'anno 2009, autorizzando le assunzioni mediante scorrimento delle vigenti graduatorie concorsuali analiticamente descritte nell'allegato A al presente provvedimento, parte integrante dello stesso;

4) di rimandare ad un successivo provvedimento la definizione del piano occupazionale per l'anno 2010;

5) di adeguare gli importi spettanti ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici regionali nonché dei membri dei comitati di vigilanza incrementandoli di € 10,00 a seduta rispetto le attuali indennità, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, commi 17, 18 e 19 della Dgr n. 2144/2003, nonché dalla Tabella C in calce alla stessa;

6) di incaricare la Segreteria Affari Generali - Direzione risorse umane - dell'esecuzione del provvedimento medesimo.

Allegato A

La parte conclusiva del piano assunzioni per l'anno 2009 si articolerà come di seguito riportato:

- n. 110 progressioni verticali per il personale interno, ripartite in n. 55 progressioni dalla Categoria B alla Categoria C1 e n. 45 progressioni dalla Categoria C alla Categoria D1 a valere comunque sul triennio 2009-2011. In considerazione delle recenti novità normative i cui al D. Lgs. n. 150/2009, la Giunta Regionale dispone che tutti i contratti di progressione verticale vengano stipulati ed abbiano decorrenza giuridica ed economica anteriormente al 31/12/2010;
- n. 34 assunzioni dall'esterno (ulteriori rispetto alle 43 assunzioni già effettuate nel corso dell'anno 2009). Il totale di tali assunzioni determina un contingente complessivo di 77 immissioni di personale dall'esterno (comprensivi dei processi di mobilità in entrata), pari a quello previsto dalla deliberazione n. 1623 del 17 giugno 2008 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2008/2010. Tali nuove assunzioni, da effettuarsi attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie concorsuali possono così analiticamente riassumersi:

Categoria	Unità 2009	
B3	4	Assunzione vincitori concorso pubblico di Categoria B3
B3	5	Contestuale scorrimento graduatoria concorso pubblico di Categoria B3 per far parzialmente fronte alle prioritarie richieste di immissione di personale in ruolo di tale Categoria
C1	1	Autorizzazione assunzione vincitore concorso pubblico di Categoria C1 Amm.vo al momento della conclusione del relativo concorso pubblico
D1	5	Autorizzazione scorrimento vigente graduatoria concorso pubblico per Specialista Tecnico ad indirizzo Naturalistico

D1	4	Assunzione vincitori concorso pubblico di Categoria D1 Amm.vo
D1	4	Assunzione vincitori concorso pubblico di Categoria D1 Economico
D1	3	Contestuale scorrimento graduatoria concorso pubblico di Categoria D1 Amm.vo per far parzialmente fronte alle prioritarie richieste di immissione di personale in ruolo di tale Categoria
D1	3	Contestuale scorrimento graduatoria concorso pubblico di Categoria D1 Economico per far parzialmente fronte alle prioritarie richieste di immissione di personale in ruolo di tale Categoria
D1	4	Autorizzazione scorrimento vigente graduatoria concorso pubblico per Specialista Economico ad indirizzo Statistico
Dirigente	1	Autorizzazione assunzione vincitore concorso pubblico Dirigente per il Servizio Flussi Migratori
Totale	34	

Le assunzioni in questione verranno effettuate a seguito di appositi decreti di approvazione e/o scorrimento delle relative graduatorie concorsuali, nel pieno rispetto della vigente disciplina in tema di contenimento della spesa complessiva per il personale regionale, tenuto conto dei posti disponibili nella nuova dotazione organica regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 276 del 9 febbraio 2010

DgrV. n. 3115 del 21/10/2008 - Art. 25 Lr n. 9/2005. Attuazione del programma di investimenti per l'esercizio 2008 - Cooperativa Sociale Solidarietà Onlus di Treviso. Determinazioni.

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di accogliere, per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, la richiesta avanzata con nota del 27 gennaio 2010 (assunta in carico con prot. n. 52231 del 29 gennaio 2010) dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà" Onlus di Treviso e per l'effetto di autorizzare l'utilizzo del contributo di € 300.000,00 assegnatole con Dgr n. 3115/2008 per finanziare l'intervento di realizzazione di una casa famiglia per minori in stato di disagio presso la struttura denominata "Villaggio Solidale di costo complessivo pari a € 1.900.000,00;
2. di incaricare la Direzione Edilizia a Finalità Collettive della definizione dei tempi e dei modi di presentazione della documentazione progettuale e di spesa relativa agli interventi descritti al punto 1 del dispositivo del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 280 del 9 febbraio 2010

Legge n. 560 del 24.12.1993 - articolo 1, comma 14. Approvazione piano di reinvestimento proventi anno 2008. Ater della Provincia di Venezia.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare la proposta formulata dall'Ater di Venezia relativa al programma di interventi dei ricavi ai sensi della legge statale 560/1990 periodo 01.01.1994 - 31.12.2008 pari a € 154.365,27 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 138 del 12.10.2009 secondo quanto riportato nell'allegato (allegato "A") parte integrante del presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 281 del 9 febbraio 2010

Commissione regionale degli appalti - Nomina componente in rappresentanza delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale. (Lr 27/2003, art. 57).

[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. la composizione della Commissione regionale degli appalti, istituita con Dgr. n. 2241 del 23 luglio 2004 e rinnovata nella sua composizione con la Dgr n. 351 del 19 febbraio 2008 e la Dgr n. 1048 del 6 maggio 2008, è aggiornata, a seguito della nomina pervenuta con nota n. 23\TZ in data 18 gennaio 2010 del componente in rappresentanza delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, come di seguito indicato:
   - Assessore competente in materia di Lavori Pubblici, in qualità di Presidente;
   - Segretario regionale competente in materia di Lavori Pubblici, con funzioni di Vice Presidente;
   - Segretario regionale competente in materia di Affari Generali;
   - Dirigente regionale competente in materia di Lavori Pubblici;
   - Responsabile dell'Osservatorio regionale;
   - Sig. Claudio Tessari rappresentante dell'ANCI Veneto;

- Dott. Massimiliano Lorenzon rappresentante dell'URPV Veneto;
- Dott. Antonio Vespignani rappresentante dell'ANCE Veneto;
- Sig. Alberto Ghedin rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- Dott. Flavio Scagnetti, rappresentante delle Associazioni Artigiane;
- Arch. Alfonso Mayer rappresentante della Federazione regionale Architetti;
- Ing. Paola Fabricatore rappresentante della Federazione regionale Ingegneri;
- Dott. Danilo Belli rappresentante della Federazione regionale dei Geologi;
- Dott. Agr. Maurizio Leoni rappresentante della Federazione regionale Dottori Agronomi e Forestali;
- Ing. Luigi Chiappini esperto nominato dal Presidente della Commissione;
- Dott. Vito Quaranta esperto nominato dal Presidente della Commissione;

2. ai componenti esterni della commissione spetta, come illustrato nelle premesse, la corresponsione di un gettone pari a 75,00 €, oltre al riconoscimento delle spese sostenute e documentate;

3. alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvederà con successivo Decreto del Dirigente regionale della Direzione Lavori Pubblici ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione annuale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 282 del 9 febbraio 2010

Istituzione di corsi di specializzazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale per maestri di sci anno 2010. (artt. 8 e 9 Lr 2/2005).

[Sport e tempo libero]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di autorizzare il programma dei corsi di specializzazione, qualificazione e aggiornamento per i maestri di sci indicate in premessa;

2) di fissare le seguenti quote di partecipazione ai nuovi corsi di aggiornamento, specializzazione e qualifica proposti, che i partecipanti verseranno direttamente al Collegio regionale Maestri di Sci Regione Veneto:

- € 125,00 (IVA inclusa) per i corsi di aggiornamento nelle disciplina alpina, fondo e snowboard;
- € 500,00 (IVA inclusa) per il corso di specializzazione nella disciplina freeride-newschool;
- € 235,00 /IVA esclusa) per il corso di specializzazione in telemark;
- € 250,00 (IVA inclusa) per il corso di specializzazione all'insegnamento ai bambini;
- € 400,00 (IVA inclusa) per il corso di specializzazione all' insegnamento ai diversamente abili;
- € 250,00 (IVA inclusa) per il corso di qualifica direttore di scuola di sci.

1) di affidare al Consiglio direttivo del Collegio regionale Maestri di Sci Regione Veneto, che opererà avvalendosi degli istruttori federali e secondo i criteri e i metodi previsti dalla Federazione italiana sport invernali ed in accordo con la competente struttura regionale, il compito di espletare i corsi di cui al punto 1), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della Lr 2/2005, il quale si riserva di effettuare i corsi di specializzazione e qualifica in base al numero di partecipanti, che comunque non deve essere inferiore a 10 persone per corso. In funzione della situazione d'innevamento o di organizzazione interna, le sedi potranno subire variazioni, che verranno di volta in volta comunicate dal Consiglio direttivo, il quale a conclusione dei corsi riferirà in merito allo svolgimento degli stessi ed ai risultati conseguiti.

2) di stabilire che agli esami dei maestri di sci per l'ottenimento della specializzazione o qualifica, saranno sostenuti davanti alla commissione regionale d'esame e che possano partecipare esclusivamente i maestri risultanti iscritti, alla data dell'esame stesso, nell'albo regionale dei maestri di sci, la cui tenuta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 Lr 2 /2005, è demandata al Collegio regionale;

3) di dare atto che nessun onere è a carico della Regione per lo svolgimento dei corsi di cui alla presente deliberazione, che sarà notificata al Consiglio direttivo del Collegio regionale Maestri di Sci Regione Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 283 del 9 febbraio 2010

Fondo Europeo per la Pesca - FEP (Reg. (CE) n. 1198 del 27.7.2006). Esecuzione Programma Operativo nazionale. Sottoscrizione convenzione tra MIPAF - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (Autorità di gestione nazionale) e Regione del Veneto - Unità di Progetto Caccia e Pesca (Autorità di gestione regionale - Organismo intermedio). Autorizzazione.

[Convenzioni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, il Dirigente pro-tempore dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca Dr. Mario Richieri è autorizzato alla sottoscrizione dell'allegata convenzione con la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del MIPAF ai fini dell'esecuzione del Programma operativo nazionale cofinanziato dal FEP- Fondo Europeo per la Pesca.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:
- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti:**
- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B
tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreria.con@canovaedizioni.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VERONA
Libreria Giuridica, via della Costa, 5
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464
e-mail: l.giuridica@tele2.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 320 438

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....
Termine di presentazione delle domande: .....
Calendario delle prove: .....
Prima prova scritta: .....
Seconda prova scritta: .....
Prova orale: .....

Per informazioni rivolgersi a: ....."

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, soggetta all'imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = **euro 84,00**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente	Franco Denti	**Composizione**	Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Responsabile di redazione	Toscana Pagan	**Ricerca fotografica**	Maria Clara Martignon
Collaboratori di redazione	Valentina Giannetti, Antonella Migliarese, Barbara Molin	**Referente Internet**	Elisabetta Scaramuzza
Abbonamenti	Antonio Turrin		

Direttore Responsabile Dott. Antonio Menetto

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **13,00**